



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 959

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Indice

1. DDL S. 959 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 959	4
1.2.2. Relazione 1144, 720 e 959-A/R	7
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	20
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (ant.) del 09/05/2019	21
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 82 (pom.) del 28/05/2019	24
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/06/2019	28
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (pom.) del 18/06/2019	32
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (pom.) del 02/07/2019	34
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 09/07/2019	46
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/07/2019	53
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 23/07/2019	70
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 15/10/2019	78
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019	81
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66 (ant.) del 14/11/2019	115
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (ant.) del 27/11/2019	116
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020	117
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/01/2020	129
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (pom.) del 04/02/2020	133
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020	141
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom.) del 13/02/2020	148
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (pom.) del 18/02/2020	156
1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/02/2020	157
1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 78 (ant.) del 25/02/2020	159
1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (ant.) del 16/06/2020	160
1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/06/2020	161
1.3.2.1.23. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (ant.) del 24/06/2020	176
1.4. Trattazione in consultiva	180

1.4.1. Sedute	181
1.4.2. Resoconti sommari	182
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	183
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/10/2020	184
1.4.2.1.2. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020	187
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	258
1.4.2.2.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020	259
1.4.2.2.2. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 404 (pom.) del 18/05/2021	268
1.5. Trattazione in Assemblea	272
1.5.1. Sedute	273
1.5.2. Resoconti stenografici	274
1.5.2.1. Seduta n. 152 dell'08/10/2019	275
1.5.2.2. Seduta n. 266 del 15/10/2020	346
1.5.2.3. Seduta n. 326 del 13/05/2021	403
1.5.2.4. Seduta n. 330 del 25/05/2021	631

1. DDL S. 959 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 959
XVIII Legislatura

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Iter

25 maggio 2021: assorbito

Successione delle letture parlamentari
S.959

assorbito da [S. 1144](#)

Iniziativa Parlamentare
[Marco Croatti](#) ([M5S](#))

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 63 del 27 novembre 2018.

Classificazione TESEO

TERRITORIO DELLE REGIONI , MONTECOPIOLO , SASSOFELTRIO , EMILIA ROMAGNA ,
PROVINCIA DI PESARO E URBINO , PROVINCIA DI RIMINI

Articoli

MINISTERO DELL' INTERNO (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), TRASFERIMENTO DI
COMPETENZA (Art.2), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Ugo Grassi](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 9 maggio 2019) .

Relatore di maggioranza Sen. [Ugo Grassi](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 95 del 23 luglio 2019

.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Ugo Grassi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta ant. n. 165 del 24 giugno 2020 .

Annunciata la relazione il 23 luglio 2020; annuncio nella seduta n. 244 del 23 luglio 2020.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente l'8 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 959

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 959

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2018

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di portare a termine il lungo *iter* legislativo, avviato nel 2007, per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e della loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Con le delibere dei consigli comunali di Montecopiolo n. 7 del 1° marzo 2007 e di Sassofeltrio n. 21 del 17 marzo 2007 sono state formulate le richieste di *referendum* - ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione - per dare la possibilità ai cittadini di decidere circa il distacco dei suddetti comuni dalla regione Marche e per la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con due successive ordinanze del 3 maggio 2005 e del 28 marzo 2007, ha dichiarato la legittimità della richiesta di tali *referendum*, disponendo altresì l'immediata comunicazione delle stesse ordinanze al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno.

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2007, con il quale sono stati indetti, nel territorio dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio, i suddetti *referendum*, con la convocazione dei relativi comizi per il giorno 24 giugno 2007.

Entrambi i *referendum* hanno dato risultato favorevole facendo registrare un consenso pari all'84 per cento nel comune di Montecopiolo e dell'87,28 per cento nel comune di Sassofeltrio. Tali risultati sono stati comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007. L'8 settembre 2007 è scaduto il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del risultato del *referendum* per la presentazione, da parte del Ministro dell'interno, al Parlamento del disegno di legge ordinaria per la modifica dei confini delle regioni coinvolte così come disposto dall'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970. Il consiglio provinciale di Rimini e il consiglio regionale della regione Emilia-Romagna hanno espresso parere favorevole per l'aggregazione dei due comuni alla regione Emilia-Romagna. La regione Marche nonostante le ripetute sollecitazioni si è espressa con nota protocollo n. 20/AC/2012 a firma dell'assessore Antonio Canzian, comunicando che la regione non adotterà mai provvedimenti in merito.

Nel frattempo, la legge 3 agosto 2009, n. 117, ha disposto il distacco dei confinanti comuni della Valmarecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Ciò ha comportato ulteriori disagi per la popolazione venendo a mancare servizi di tipo amministrativo, sanitario o afferenti all'istruzione di cui essi si servivano. Per tali motivi giova segnalare che il distacco di tali comuni non comporta trasferimenti amministrativi di ospedali, scuola, caserme che invece hanno interessato il

passaggio degli altri sette comuni. Anche la comunità montana Alta Valmarecchia, composta dai sette comuni già citati, ha deliberato all'unanimità in favore del passaggio dei due comuni.

Tutto ciò premesso, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge affinché sia rispettata la scelta delle popolazioni interessate che, con *referendum*, si sono espresse democraticamente e a larghissima maggioranza evitando qualsiasi altro illegittimo ritardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno nomina, con proprio decreto e sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche e le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1, d'intesa con le regioni Emilia-Romagna e Marche e con le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, individua l'amministrazione che ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario medesimo. Gli enti interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili, nonché in materia fiscale e finanziaria. Il processo di distacco e aggregazione deve essere effettuato assicurando l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti dei territori coinvolti, arrecando loro il minor disagio possibile.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche, e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 1144, 720 e 959-A/R

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1144, 720 E 959-A/R

**RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

(Relatore Grassi)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 2020

A seguito del rinvio in Commissione, deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2019, dei disegni di legge nn. 1144, 720 e 959 per i quali la Commissione era stata autorizzata a riferire oralmente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (n. 1144)

d'iniziativa dei deputati **IEZZI**, **SARTI**, **MOLINARI**, **D'UVA**, **BORDONALI**, **BRESCIA**, **DE ANGELIS**, **MACINA**, **GIGLIO VIGNA**, **ALAIMO**, **INVERNIZZI**, **BALDINO**, **MATURI**, **BERTI**, **STEFANI**, **BILOTTI**, **TONELLI**, **CORNELI**, **VINCI**, **DADONE**, **D'AMBROSIO**, **DIENI**, **Francesco SILVESTRI**, **Elisa TRIPODI** e **FRASSINI**

(V. Stampato Camera n. 1171)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 marzo 2019

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (n. 720)

d'iniziativa dei senatori **BARBONI**, **BERNINI**, **TIRABOSCHI**, **AIMI**, **PAGANO**, **FLORIS**, **BATTISTONI**, **MODENA**, **VITALI**, **FANTETTI**, **SICLARI**, **MALAN**, **BERARDI**, **PEROSINO**, **CESARO**, **TOFFANIN**, **SERAFINI**, **TESTOR**, **MASINI**, **MINUTO**, **DE SIANO** e **BERUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2018

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (n. 959)

d'iniziativa del senatore **CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2018

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1144

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

dei signori Danilo GRECHI, Filippo PRIOLI, Fabio TRAVERSI, Massimo TARDUCCI e di altri cittadini (n. 326)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2019

dei signori Mauro BALDACCI, Fiorenza PISANI, Simone SALUCCI, Elio FELICI, Giorgio GABRIELLI, Girolamo BALDACCI, Violetta SEVERINI, Giovanni Battista FELICI, Alberto LUZI e di altri cittadini (n. 351)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2019

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha ad oggetto il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

La Commissione Affari costituzionali del Senato, il 23 luglio 2019, ha licenziato una prima volta il provvedimento, nel medesimo testo approvato alla Camera dei deputati il precedente 12 marzo, con conseguente assorbimento dei disegni di legge connessi n. 720 e n. 959, già esaminati congiuntamente. Dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Regolamento nella seduta dell'8 ottobre 2019, la Commissione ha svolto, come richiesto, un nuovo e approfondito esame del provvedimento, che si è concluso il 24 giugno 2020 con un mandato a riferire favorevolmente, senza modifiche al testo.

È opportuno ripercorrere brevemente le tappe del procedimento.

Ci troviamo nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra.

I *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007, con risultato positivo. Si tratta di due piccole realtà che in totale contano circa 2.500 abitanti e sono prossime all'Alta Valmarecchia dove, già nel 2009, altri sette comuni sono stati aggregati all'Emilia-Romagna. Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole, con risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa, mentre il Consiglio regionale delle Marche ha espresso il proprio avviso contrario solo con l'approvazione della mozione n. 492 nella seduta del Consiglio regionale n. 128 del 16 aprile 2019.

In quest'ultimo atto di indirizzo, la contrarietà alla proposta è stata argomentata con il superamento dell'esito referendario del 2007, perché nei dodici anni nel frattempo trascorsi si sarebbe determinata una naturale evoluzione demografica e culturale e dunque un superamento della posizione referendaria.

Va però sottolineato che il parere della regione Marche è stato espresso solo dopo l'approvazione del disegno di legge in prima lettura da parte della Camera dei deputati. Per lungo tempo, infatti, la regione non ha ritenuto di fornire riscontro alla richiesta di parere da parte del Ministro per gli affari regionali. Anche nella legislatura corrente la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, prima di avviare il dibattito sul procedimento, ha ulteriormente sollecitato il Consiglio regionale ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Di fronte alla risposta del presidente del Consiglio regionale delle Marche, che segnalava l'impossibilità (poi evidentemente superata) di giungere all'espressione del parere in ragione della asserita non attendibilità degli esiti di una consultazione referendaria che si era tenuta dodici anni prima, la Camera dei deputati ha deciso di proseguire l'esame.

Il testo, che riproduce, con alcune modifiche, quello di un analogo disegno di legge della scorsa legislatura giunto all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati senza che l'*iter* si ultimasse, prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano

distaccati dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

La Commissione ha svolto un'istruttoria particolarmente accurata.

Nel primo esame in sede referente, il provvedimento è stato trattato nel corso di nove sedute plenarie tra aprile e luglio 2019, nonché di un articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto tutte le realtà istituzionali del territorio: il presidente della regione Marche, un assessore delegato dal presidente della regione Emilia-Romagna, i sindaci di Montecopiolo e Sassofeltrio, i presidenti delle province e i prefetti di Pesaro-Urbino e Rimini, i rappresentanti delle Camere di commercio delle Marche e della Romagna e dell'Unione montana del Montefeltro.

Sono stati sentiti anche i rappresentanti dei comitati che si sono costituiti contro l'aggregazione dei due comuni all'Emilia-Romagna: alcuni cittadini di Montecopiolo e di Sassofeltrio, infatti, avevano promosso una raccolta di firme, peraltro non autenticate, e presentato al Senato, rispettivamente, le petizioni n. 326 e n. 351, per chiedere di sospendere la procedura di distacco dalla regione Marche. I *referendum* del 2007, tuttavia, rappresentano l'unica espressione di volontà giuridicamente rilevante delle popolazioni interessate. Poiché da queste consultazioni sono trascorsi ormai dodici anni, era tuttavia apparso opportuno verificare anche se, in questo tempo, i rappresentanti delle comunità locali non avessero modificato il loro orientamento politico al riguardo, alla luce della naturale evoluzione demografica e culturale dei due territori in questione.

La Commissione aveva allora ritenuto di approvare un ordine del giorno (G/1144/1/1), presentato dal senatore Calderoli, con il quale si invitavano i Consigli comunali dei due comuni ad adottare deliberazioni volte a confermare politicamente la volontà dei propri cittadini, validamente espressa con i *referendum* del 24 e 25 giugno 2007.

Il comune di Sassofeltrio ha ritenuto di trasmettere, quale espressione della propria volontà, la delibera n. 1, approvata l'8 febbraio 2019, con la quale era stata respinta una proposta di deliberazione avente ad oggetto il « parere contrario al disegno di legge sul distacco del Comune di Sassofeltrio dalla Regione Marche e sua aggregazione alla Regione Emilia-Romagna ».

Il nuovo consiglio comunale di Montecopiolo, eletto il 26 maggio 2019 con una maggioranza diversa rispetto a quello uscente, il giorno stesso del suo insediamento, l'11 giugno, ha invece approvato all'unanimità la delibera n. 28, con la quale ha dichiarato di non potersi pronunciare in merito alla richiesta presentata dal Senato della Repubblica in seguito all'approvazione dell'ordine del giorno G/1144/1/1. Richiamando l'articolo 132 della Costituzione, il Consiglio comunale ha demandato la decisione al riguardo al Parlamento, chiedendo di porre fine a una fase di incertezza lunga dodici anni. In sede di adozione della delibera, peraltro, il Consiglio comunale ha respinto un emendamento con il quale si richiedeva al Senato il tempo necessario all'indizione di una nuova consultazione dei cittadini di Montecopiolo.

È stato alla luce di tutto ciò che la Commissione ha ritenuto di procedere alla conclusione positiva dell'esame del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera.

A seguito del voto dell'Assemblea sul rinvio del testo in Commissione è stato deliberato un ulteriore ciclo di audizioni informali. Sono stati perciò sentiti: i sindaci di altri comuni della valle del Conca, nella provincia di Pesaro e Urbino, ovvero Mercatino Conca, Monte Grimano e Monte Cerignone (da notare che nei primi due, nel 2008, si era tenuto con esito negativo un *referendum* per l'aggregazione all'Emilia-Romagna); i sindaci di quattro dei sette comuni dell'alta Valmarecchia, già distaccati dalle Marche nel 2009, ovvero Casteldieci, Novafeltria, Pennabilli e San Leo; il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo « Raffaello Sanzio » di Mercatino Conca; i rappresentanti della CISL delle Marche, della Confederazione italiana dell'agricoltura delle Marche e della Confcommercio di Pesaro e Urbino; infine, Michele Della Morte, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università del Molise.

Nonostante fosse già emerso un quadro più che esaustivo del contesto nel quale il disegno di legge interviene e delle conseguenze della sua approvazione, è stato tuttavia richiesto, da parte del gruppo del Partito democratico, un ulteriore approfondimento istruttorio sul tema specifico della legittimità, nel silenzio della Costituzione e della legge n. 352 del 1970, di un'eventuale richiesta di tenere un

nuovo *referendum* da parte dei comuni interessati.

Sono stati così sentiti: Alessandro Gentilini, ricercatore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie « Massimo Severo Giannini » del CNR; Ines Ciolli, professore associato dell'Università di Roma « La Sapienza »; Antonio D'Atena, professore ordinario dell'Università di Roma « La Sapienza »; Antonio Galletti, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma; Gaetano Azzariti, professore ordinario dell'Università di Roma « La Sapienza »; Francesco Bilancia, professore ordinario dell'Università degli studi « G. d'Annunzio » di Chieti-Pescara. Soprattutto, sono stati auditi, per l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Suprema Corte di cassazione, il presidente *pro tempore*, Vincenzo Di Cerbo, e il consigliere Franco De Stefano. Altri esperti hanno poi inviato contributi scritti.

La questione si è inevitabilmente ampliata a quella della perdurante validità, a distanza di diversi anni, del voto popolare: sul punto, le posizioni degli esperti non sono unanimi, anche se concorde è la constatazione per la quale, secondo la lettera dell'articolo 132 della Costituzione, l'iniziativa di un nuovo *referendum* deve provenire esclusivamente dai Consigli comunali, rispetto ai quali non possono supplire altri organi, nemmeno il Parlamento.

Un'eventualità, peraltro, come già richiamato, esclusa da entrambi i comuni, e ciò solo sarebbe sufficiente a fugare ogni dubbio. Se poi ci si vuole richiamare ai precedenti in materia, è bene ricordare che il comune di Sappada è stato distaccato dalla regione Veneto per essere aggregato al Friuli Venezia Giulia dalla legge 5 dicembre 2017, n. 182, intervenuta ben dieci anni dopo il *referendum*, celebrato il 21 dicembre 2007.

Inoltre, è stata rilevata da più parti la necessità che la nuova richiesta di *referendum* sia preceduta da un atto formale che concluda negativamente l'*iter* legislativo in corso. In particolare, questo argomento è stato richiamato dagli stessi componenti dell'Ufficio centrale per il *referendum*, i quali, pur senza poter anticipare in astratto l'esito concreto di un giudizio meramente eventuale, hanno fatto notare come si tratti di un logico prerequisito di ricevibilità della richiesta.

Successivamente al rinvio, la Commissione ha esaminato il disegno di legge nel corso di sette sedute plenarie, decidendo di mantenere il testo inalterato e confermare, pur nella diversità di posizioni emerse, il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. È stato anche approvato un ordine del giorno con il quale la Commissione si impegna a modificare la legge n. 352 del 1970 al fine di prevedere un termine per l'espressione del parere sul distacco-aggregazione da parte delle regioni coinvolte.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria compiuta, prima e dopo il rinvio, tutto depone a favore dell'approvazione di un provvedimento che dovrebbe consentire alla volontà espressa secondo Costituzione da due comunità di essere finalmente tradotta in legge.

Passando a esaminare il contenuto della proposta, l'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

L'articolo 2 prevede la nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia-Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

Gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicino il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori; la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese. Inoltre, nella fase transitoria dovranno comunque essere garantiti gli interessi primari dei residenti nei territori dei due comuni, tra cui l'incolumità

pubblica, la tutela della salute e la parità di accesso alle prestazioni.

Gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti entro centottanta giorni. Nel caso in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento, il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell'entrata in vigore della legge.

Con una disposizione in materia elettorale viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 (Camera) e Marche 01 (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 (Camera) ed Emilia-Romagna 01 (Senato), indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017.

Si dispone, inoltre, in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge ai nuovi organi competenti e si rinvia, per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, a quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 2 del 2010.

L'ultimo comma dell'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare oneri. È inoltre specificato che le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'articolo 3 dispone in ordine alla entrata in vigore della legge.

I connessi disegni di legge n. 720 e n. 959, d'iniziativa rispettivamente del senatore Barboni e altri e del senatore Croatti, che risultano assorbiti, hanno contenuto sostanzialmente analogo a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati.

Grassi, relatore

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Rivolta)

sul disegno di legge n. 1144

5 febbraio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore Campari)

sul disegno di legge n. 1144

14 maggio 2019

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1144, approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il parere reso dalla Commissione nella seduta del 6 marzo in occasione dell'esame del provvedimento presso la Camera;

rilevato che:

nel corso dell'*iter* alla Camera è stato dato seguito all'osservazione contenuta nel precedente parere e volta a richiedere l'individuazione di un termine per l'espressione dei pareri da parte degli enti territoriali coinvolti nel procedimento di nomina del commissario preposto agli adempimenti necessari al trasferimento dei comuni, nonché la definizione delle conseguenze della mancata espressione dei pareri stessi;

la materia trattata dal disegno di legge rientra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della

Repubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

DISEGNO DI LEGGE

Testo approvato dalla Camera dei deputati

DISEGNO DI LEGGE

Testo
proposto
dalla
Commission
e

Art. 1.
*(Distacco e aggregazion
e)*
Identico

Art. 2.
*(Adempimen
ti
amministrati
vi)*
Identico

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare col locazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del l'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dal l'attività dello stesso commissario. Gli enti territoriali di cui al primo periodo si esprimono nel termine di dieci giorni dalla richiesta del parere, decorso il quale il Ministro dell'interno può comunque procedere alla nomina. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A1 e B1.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi gente.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

Art. 3.

*(Entrata in
vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. *Identico*

DISEGNO DI LEGGE N. 720

D'iniziativa dei senatori Barboni ed altri

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali

disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A.1 e B.1 allegate al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A.1 e B.1.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 959

D'iniziativa del senatore Croatti

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno nomina, con proprio decreto e sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche e le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1, d'intesa con le regioni Emilia-Romagna e Marche e con le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, individua l'amministrazione che ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario medesimo. Gli enti interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili, nonché in materia fiscale e finanziaria. Il processo di distacco e aggregazione deve essere effettuato assicurando l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti dei territori coinvolti, arrecando loro il minor disagio possibile.
3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.
6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche, e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province si applica l'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PETIZIONE (N. 326)

Presentata dai signori Danilo Grechi ed altri

I signori Danilo Grechi, Filippo Prioli, Fabio Traversi, Massimo Tarducci da Sassofeltrio (Pesaro e Urbino) e numerosi altri cittadini chiedono che non si dia seguito al processo di distacco dal comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e alla conseguente aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

PETIZIONE (N. 351)

Presentata dai signori Mauro Baldacci ed altri

I signori Mauro Baldacci, Fiorenza Pisani, Simone Salucci, Elio Felici, Giorgio Gabrielli, Girolamo Baldacci, Violetta Severini, Giovanni Battista Felici, Alberto Luzi da Montecopiolo (Pesaro e Urbino) e numerosi altri cittadini chiedono che non siano approvati i disegni di legge per il distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e la conseguente aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 959

XVIII Legislatura

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 80 \(ant.\)](#)

9 maggio 2019

[N. 82 \(pom.\)](#)

28 maggio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 84 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 86 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

[N. 89 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 93 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

[N. 94 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

[N. 95 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 108 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

[N. 66 \(ant.\)](#)

14 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 70 \(ant.\)](#)

27 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 126 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 127 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

[N. 129 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

[N. 130 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2020

[N. 77 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 131 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 78 \(ant.\)](#)

25 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 86 \(ant.\)](#)

16 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 164 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 165 \(ant.\)](#)

24 giugno 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (ant.) del 09/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) esprime un giudizio molto critico sul provvedimento, che - a suo avviso - rischia di arrecare un *vulnus* al principio di legalità, per il ridimensionamento del ruolo dell'ANAC, nonché alla concorrenza tra imprese. Si reintroduce, infatti, una modalità di affidamento dei lavori - quella della procedura negoziata - che era stata modificata dal decreto legislativo n. 50 del 2016; si prevedono, inoltre, l'aggiudicazione dei lavori in base al massimo ribasso e con affidamento diretto, nonché la possibilità di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, con aumento dei rischi di opacità e fenomeni corruttivi. Pertanto, a nome del Gruppo PD, annuncia un voto contrario.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel concordare con le motivazioni illustrate dal senatore Parrini, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore **GRASSI** (*M5S*) sottolinea che la norma va considerata in una cornice di sistema più ampia, tenendo conto delle norme già varate dal Governo per contrastare i reati corruzione, con relativo aumento del quadro sanzionatorio.

Alla luce dei dati preoccupanti forniti dall'ANCE e dall'UPI sul numero di opere pubbliche bloccate a causa di ostacoli amministrativi e burocratici, con ripercussioni negative per l'utenza e il PIL nazionale, il provvedimento mira a prevedere un *iter* più snello, soprattutto per i lavori di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di rilanciare l'economia del Paese.

Se da un lato si innalza il limite delle prestazioni subappaltabili dal 30 al 50 per cento, dall'altro occorre ricordare che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti è effettuata a monte, da parte delle stazioni appaltanti.

Pertanto, ritiene che il decreto-legge in titolo costituisca un punto di equilibrio tra il controllo e l'intervento repressivo dello Stato e la possibilità di azione della pubblica amministrazione.

A nome del Gruppo, annuncia, quindi, un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1144 e 720, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 959 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che ieri, mercoledì 8 maggio, è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. [959](#), d'iniziativa del senatore Croatti.

Poiché il contenuto è sostanzialmente identico a quello dei disegni di legge n. [1144](#) e n. [720](#), propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente agli altri già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. 388 (Priorità di esercizio dell'azione penale), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), capoverso 5), lettera *b*), si segnala che l'articolo 110 indicato nella disposizione dovrebbe essere riferito al decreto legislativo n. 50 del 2016 e non al regio decreto n. 267 del 1942;

- all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 1), comma 1, occorrerebbe specificare la formulazione della norma, con particolare riferimento alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione e di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato, in considerazione della rilevanza anche penalistica della disposizione;

- all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sarebbe opportuno chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni recate dal comma 1 del nuovo articolo 94-*bis*, considerato che, sebbene la rubrica dell'articolo faccia riferimento a interventi strutturali in zone sismiche, alcune norme contenute nel comma 1 non si riferiscono espressamente a tali zone;

- all'articolo 4, comma 2, in materia di procedimenti autorizzativi, si invita a valutare l'opportunità di indicare con idonei riferimenti normativi i procedimenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici oggetto di semplificazione, anche alla luce del rilievo costituzionale degli interessi tutelati;

- all'articolo 15, comma 1, si segnala l'opportunità di specificare, anche per l'assegnazione di contributi in caso di distruzione o danneggiamento di beni mobili registrati, la necessità del nesso tra il danno e l'evento sismico in oggetto;

- all'articolo 18, comma 2, con riferimento alla struttura dei Commissari straordinari, sarebbe opportuno chiarire a quale comma dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il Commissario potrà derogare nella nomina degli esperti.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 82 (pom.) del 28/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [nn. 326](#) e [351 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Interviene incidentalmente il senatore [VITALI](#) (FI-BP), il quale ritiene inopportuno, infatti, dare corso alla richiesta di distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, non solo per il lungo periodo di tempo intercorso dallo svolgimento del *referendum*, ma anche per motivi di merito. A suo avviso, piuttosto che consentire il trasferimento di amministrazioni comunali ad altre Regioni, sarebbe preferibile una riorganizzazione complessiva volta a istituire macroregioni con circa 25.000 abitanti, anche con la finalità di ridurre il debito pubblico.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/1144/1/1, con il quale si propone di invitare i consigli comunali di Montecopiolo e Sassofeltrio a pronunciarsi con proprie deliberazioni sull'*iter* di distacco dalla Regione Marche e di aggregazione alla Regione Emilia-Romagna. In caso di approvazione dell'atto di indirizzo, rileva che sarebbe necessario sospendere l'esame dei disegni di legge in titolo, in attesa di acquisire una indicazione più precisa circa l'orientamento delle comunità locali su tale questione.

Il relatore [GRASSI](#) (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta del senatore Calderoli, che consente di superare una situazione anomala, data dal lungo periodo di inattività del Parlamento, dopo lo svolgimento nel 2007 del *referendum* previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nel frattempo, i cittadini di quei Comuni possono aver modificato la propria opinione in merito alla opportunità del distacco dalla Regione Marche. Peraltro, il sindaco di Montecopiolo, che era assolutamente favorevole al proseguimento della procedura senza ulteriori indugi, non è stato confermato, in occasione della recente tornata elettorale. Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1144/1/1.

Si passa alla votazione dell'ordine del giorno G/1144/1/1.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ribadisce la propria contrarietà all'approvazione dei disegni di legge in titolo senza verificare l'orientamento attuale delle comunità locali. Negli ultimi dodici anni, infatti, sono venute meno le cause economiche che hanno determinato la richiesta del distacco e vi è stato un alto tasso di sostituzione della popolazione. A suo avviso, sarebbe preferibile ripetere la consultazione referendaria, tanto più che i costi per il suo svolgimento sarebbero irrisori e i tempi contenuti, soprattutto a fronte del ritardo maturato finora.

In alternativa, piuttosto che procedere in ogni caso all'approvazione dei disegni di legge in titolo, sarebbe preferibile quanto meno conoscere l'orientamento dei due consigli comunali, in rappresentanza delle rispettive comunità locali, come proposto dal senatore Calderoli con l'ordine del giorno in esame.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ritiene che la petizione, a seguito della quale è stata posta in discussione la procedura di distacco dei due Comuni dalla Regione Marche, non abbia alcun valore sotto il profilo giuridico e politico, considerate anche le modalità irrituali di raccolta delle sottoscrizioni. Come già sottolineato in discussione generale, ribadisce che non si può non tenere conto del risultato del *referendum* e che - proprio in considerazione del lungo tempo di inerzia del Parlamento - si dovrebbe procedere quanto prima all'approvazione dei disegni di legge in esame. Preannuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'ordine del giorno del senatore Calderoli.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel concordare con il senatore Calderoli, annuncia un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1144/1/1, posto in votazione, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende, quindi, l'esame dei disegni di legge in titolo, in attesa delle deliberazioni dei consigli comunali di Montecopiolo e Sassofeltrio in merito alla richiesta di distacco dalla Regione Marche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1144](#)

G/1144/1/1

[Calderoli](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1144, che dispone il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini,

premessi che:

il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra;

il 24 e 25 giugno 2007 si sono svolti, nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, i *referendum* previsti dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna, registrando un'ampia partecipazione e il raggiungimento del *quorum* deliberativo prescritto;

si tratta di due piccoli comuni, che contano complessivamente circa 2.500 abitanti, limitrofi ai sette comuni dell'Alta Valmarecchia, che, a seguito dei *referendum* tenuti nel 2006, sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati all'Emilia-Romagna con la legge n. 117 del 2009;

il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole in data 16 aprile 2012, mentre il Consiglio regionale delle Marche ha espresso il proprio avviso contrario solo il 16 aprile 2019,

l'articolo 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, attribuisce l'iniziativa della richiesta di *referendum* per il distacco ai consigli comunali interessati,

considerato che:

i *referendum* del 2007 rappresentano a tutt'oggi l'unica espressione di volontà giuridicamente rilevante delle popolazioni interessate,

da queste consultazioni sono trascorsi ormai dodici anni e appare perciò opportuno verificare se, in questo tempo, le comunità locali non abbiano modificato il loro orientamento, alla luce della naturale evoluzione demografica e culturale dei due territori in questione,

alcuni cittadini di Montecopiolo e di Sassofeltrio hanno presentato al Senato, rispettivamente, le petizioni n. 326 e n. 351, per chiedere di sospendere la procedura di distacco dalla Regione Marche;

pur non apparendo praticabile la proposta di svolgere nuove consultazioni referendarie, sarebbe tuttavia opportuno, prima di procedere alla definitiva approvazione del disegno di legge in esame, acquisire nuovamente l'avviso dei consigli comunali interessati, sia in qualità di organi titolari del potere di iniziativa in materia di richiesta di distacco, sia, più in generale, di organi di rappresentanza politica delle rispettive comunità,

invita i consigli comunali dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio:

ad adottare deliberazioni volte a confermare la volontà dei propri cittadini, validamente espressa con i *referendum* del 24 e 25 giugno 2007, in merito al distacco dalla regione Marche e all'aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

Art. 1

1.1

[Verducci](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 2

2.1

[Verducci](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

[Verducci](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
84ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1144 E CONNESSI (DISTACCO-AGGREGAZIONE
COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in riferimento a quanto stabilito dall'ordine del giorno G/1144/1/1, presentato dal senatore Calderoli e approvato nella seduta plenaria del 28 maggio, il comune di Sassofeltrio ha trasmesso la delibera n. 1 approvata l'8 febbraio 2019, con la quale è stata respinta la proposta di deliberazione avente ad oggetto il "parere contrario al disegno di legge sul distacco del comune di Sassofeltrio dalla Regione Marche e sua aggregazione alla Regione Emilia-Romagna". Pertanto, con tale rigetto risulta chiaramente confermata la volontà dei cittadini già espressa con il referendum del 24 e 25 giugno 2007.

Comunica, altresì, che il comune di Montecopiolo ha provveduto a trasmettere la delibera n. 19 del 18 maggio 2019, con la quale è stata confermata la volontà di distaccarsi dalla Regione Marche, già validamente espressa con il referendum del 24 e 25 giugno 2007. Tuttavia, in seguito alle elezioni amministrative svoltesi il 26 maggio scorso è stato eletto un nuovo consiglio comunale, che entra nel pieno delle funzioni in data odierna. Pertanto, occorre attendere che tale organo si pronunci.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e sui relativi emendamenti.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo segnalando, all'articolo 11, comma 1, l'opportunità di specificare il tipo di provvedimento che dovrà stabilire la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 12.33 parere contrario, in quanto la proposta, volta a disporre - per i residenti in Calabria e per coloro che si impegnino a prestare la propria attività professionale per dieci anni all'interno della regione Calabria - la sospensione dell'accesso programmato alla facoltà di medicina e chirurgia in tutte le università della Calabria nonché a rendere libero l'accesso alle scuole di specializzazione della medesima Regione, presenta profili di irragionevole discriminazione;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Il senatore [FARAONE](#) (*PD*) rileva profili di illegittimità costituzionale, ai sensi degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in particolare con riferimento all'articolo 12 del decreto-legge, con il quale si prevede l'assunzione con contratti a tempo parziale di medici in formazione specialistica, i quali risulteranno sostanzialmente equiparati a coloro che hanno già conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) sottolinea che il provvedimento è ancora oggetto di valutazione politica e tecnica per superare le criticità rilevate, tanto che ancora ieri si è svolto un incontro tra i Ministri dell'istruzione e della salute e i rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle università italiane, della Conferenza dei presidi di medicina e dell'Intercollegio dell'area medica.

In ogni caso, ritiene che le misure siano di particolare rilevanza perché volto a sopperire alla contingente carenza dei medici nel Servizio sanitario nazionale. A suo avviso, non si configurerebbe una disparità di trattamento a vantaggio dei medici in formazione specialistica, i quali infatti sarebbero assunti con contratti a tempo parziale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si riserva di intervenire ulteriormente in sede di esame degli emendamenti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) osserva che dalle audizioni sono emersi significativi spunti di riflessione, da tenere presente in sede di predisposizione degli emendamenti, nonostante alcuni miglioramenti già apportati in prima lettura, in particolare con riferimento all'introduzione del *quorum* approvativo del 25 per cento per il referendum propositivo.

Restano tuttavia ulteriori questioni da affrontare, a partire dalla definizione dell'ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità costituzionale, che a suo avviso non dovrebbe essere esteso ai disegni di legge approvati dal Parlamento.

Inoltre, ritiene opportuno evitare contrapposizioni tra l'iniziativa legislativa popolare, rafforzata dalla consultazione referendaria, e le prerogative parlamentari, al fine di favorire la coesistenza degli strumenti di democrazia partecipativa con quelli della democrazia rappresentativa.

Occorre poi precisare le materie da sottrarre all'iniziativa legislativa popolare, quali le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, e le leggi di amnistia e d'indulto, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione.

Infine, occorre definire nella legge costituzionale il numero massimo di proposte presentabili per anno o per legislatura, e distinguere in modo puntuale i confini tra il *referendum* abrogativo e quello propositivo, alla luce della casistica in materia di quesiti manipolativi quale la consultazione sulla disciplina elettorale del 1993.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S), nel concordare sulla rilevanza e utilità dei contributi emersi dalle audizioni, esprime l'auspicio che sia possibile pervenire a un testo condiviso.

Considerata anche la cospicua documentazione lasciata agli atti dagli esperti di diritto costituzionale, chiede al Presidente di fissare un termine congruo per la presentazione delle proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per martedì 18 giugno il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nell'apprezzare la disponibilità del relatore al dialogo con le opposizioni, ritiene opportuno fissare un termine più ampio, in modo da favorire l'interlocuzione con i relatori e risolvere le questioni più critiche già in fase di predisposizione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone, quindi, di fissare per le ore 15 di venerdì 21 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1124) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) sottolinea che sul tema dell'abolizione del CNEL si registra ormai da tempo un generale orientamento favorevole, come è emerso anche in occasione della proposta di riforma costituzionale del 2016.

Pur condividendo in linea di principio tale intervento, tuttavia, ritiene inopportuno riformare la Costituzione attraverso interventi puntuali, senza una visione organica complessiva. In tale ottica, esprime perciò un avviso contrario sul disegno di legge costituzionale all'esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di martedì 18 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo segnalando, all'articolo 11, comma 1, l'opportunità di specificare il tipo di provvedimento che dovrà stabilire la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 12.33 parere contrario, in quanto la proposta, volta a disporre - per i residenti in Calabria e per coloro che si impegnino a prestare la propria attività professionale per dieci anni all'interno della regione Calabria - la sospensione dell'accesso programmato alla facoltà di medicina e chirurgia in tutte le università della Calabria nonché a rendere libero l'accesso alle scuole di specializzazione della medesima regione, presenta profili di irragionevole discriminazione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Per-Anders Sunesson, ambasciatore per la lotta al traffico di esseri umani presso il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia.

La seduta inizia alla ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1144) *Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) *BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) *CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [nn. 326](#) e [351 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il nuovo consiglio comunale di Montecopiolo, lo scorso 11 giugno, giorno del suo insediamento, ha approvato all'unanimità la delibera n. 28 con la quale ha dichiarato di non potersi pronunciare in merito alla richiesta presentata dal Senato della Repubblica in seguito all'approvazione dell'ordine del giorno G/1144/1/1, presentato dal senatore Calderoli. Richiamando l'articolo 132 della Costituzione in base al quale l'*iter*, avviato con deliberazione n. 7 del 1º marzo 2007 e proseguito in conseguenza dell'esito del *referendum* del 24 e 25 giugno 2007, viene deciso - sentiti i consigli regionali - dallo Stato con propria legge, il consiglio comunale ha demandato al Parlamento la

decisione al riguardo, chiedendo di porre fine a una fase di incertezza che si protrae da dodici anni. In sede di adozione della delibera, peraltro, il consiglio comunale ha respinto un emendamento con il quale si richiedeva al Senato il tempo necessario all'indizione di una nuova consultazione dei cittadini di Montecopiolo, volta ad accertare la loro attuale volontà riguardo al distacco del Comune dalla Regione Marche.

Avverte, quindi, che essendo stata già acquisita la delibera n. 1 dell'8 febbraio 2019 del consiglio comunale di Sassofeltrio, con la quale è stata confermata la volontà dei cittadini espressa con il *referendum* del 24 e 25 giugno 2007, non appena la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere, sarà possibile completare l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

IL [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di Per-Anders Sunesson, ambasciatore per la lotta al traffico di esseri umani presso il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 13 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto all'ambasciatore Sunesson.

L'ambasciatore SUNESSION svolge il proprio intervento introduttivo.

Prendono la parola, quindi, le senatrici [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), [MAIORINO](#) (*M5S*), [MANTOVANI](#) (*M5S*), [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nonché i senatori [PERILLI](#) (*M5S*), [GRASSI](#) (*M5S*) e [CORBETTA](#) (*M5S*) per porre quesiti.

L'ambasciatore SUNESSION risponde alle domande formulate.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che la documentazione depositata dall'ambasciatore sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
89ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(214-515-805-B) *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo; e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (FI-BP) ribadisce il voto contrario di Forza Italia, già annunciato dal senatore Vitali nella scorsa seduta. L'orientamento inizialmente favorevole, infatti, era connesso alla previsione

di ulteriori interventi, che consentissero di inscrivere la riduzione del numero dei parlamentari in una riforma organica e complessiva. Al contrario, la maggioranza non ha rinunciato alla prospettiva di prevedere modifiche puntuali della Carta costituzionale, che tuttavia possono determinare squilibri, a suo avviso rischiosi per la tenuta del sistema democratico.

Ricorda che già nel 2005 Forza Italia, insieme ad Alleanza Nazionale e alla Lega Nord, propose di ridurre il numero dei deputati da 630 a 518 e quello dei senatori da 315 a 252, prevedendo al contempo il superamento del bicameralismo perfetto, con l'istituzione di un Senato federale, e la modifica della forma di Governo, in una logica, però, di *checks and balances*.

A suo avviso, con il disegno di legge costituzionale in esame non si intende migliorare la qualità e la speditezza dell'attività legislativa, quanto piuttosto sostenere o addirittura alimentare, con finalità demagogiche, il sentimento dell'antipolitica. Del resto, non sono stati quantificati con certezza i risparmi che discenderebbero da una riduzione del numero dei parlamentari, anzi a suo avviso si potrebbero anche determinare ulteriori oneri.

Tra l'altro, l'applicazione del sistema elettorale vigente a un numero di parlamentari ridotto nella consistente misura del 36,5 per cento, potrebbe produrre effetti distorsivi sotto il profilo della rappresentanza democratica, a causa di collegi uninominali di dimensioni eccessive, che comporterebbero campagne elettorali molto dispendiose e il rischio di fenomeni di voto di scambio. Infine, ritiene che, in assenza di correttivi, la riforma influirà in modo negativo anche sull'elezione del Presidente della Repubblica, dei parlamentari all'estero e dei giudici della Corte costituzionale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quando si concluderà la discussione generale. Fa presente, infatti, che nella giornata di domani è prevista una riunione del suo Gruppo proprio per discutere del nuovo orientamento di Forza Italia sul disegno di legge costituzionale in esame. Inoltre, in mattinata, a Napoli, si svolgeranno i funerali dell'ex senatore Pontone, venuto a mancare nella giornata odierna.

Alla luce di tali considerazioni, pur mantenendo una posizione favorevole sul provvedimento, preferirebbe rinviare il proprio intervento in discussione. Chiede quindi di prevedere termini più ampi per il dibattito, rinviandone la conclusione a giovedì 4 luglio o alla prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, nella scorsa seduta, si è convenuto di proseguire oggi la discussione generale, fino a quando vi saranno richieste di intervento. Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori di Assemblea per la prossima settimana.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) insiste nella propria richiesta, assicurando di non avere alcun intento dilatorio.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*) interviene a sostegno della richiesta del senatore La Russa, nel rispetto di una prassi istituzionale consolidata, considerato tra l'altro che l'esame in Assemblea inizierà solo qualora sia stato approvato per tempo in Commissione.

Dopo aver ricordato che nella giornata di domani molti parlamentari parteciperanno alle esequie del senatore Pontone, ritiene opportuno che il dibattito prosegua senza forzature. Del resto, è evidente che le opposizioni non intendono adottare atteggiamenti ostruzionistici, non essendo previsto un elevato numero di iscritti a parlare.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Schifani. Nel ribadire l'assenza di intenti dilatori da parte del Partito democratico, che tuttavia mantiene un orientamento molto critico sul provvedimento, ritiene inopportuno non tenere conto delle esigenze segnalate dal senatore La Russa.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) si dichiara contrario a un ulteriore rinvio della discussione. Del resto, il provvedimento è ormai in seconda deliberazione e il testo non è più emendabile, per cui sarebbe

preferibile concludere la discussione generale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) precisa di non aver chiesto un rinvio, ma soltanto di fissare un termine preciso per la conclusione del dibattito, eventualmente per domani pomeriggio o giovedì mattina.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che in Commissione non è possibile prestabilire l'orario delle votazioni, sottolinea che la discussione generale era già iniziata nella seduta del 25 giugno, nel corso della quale sono intervenuti alcuni colleghi, tra cui il senatore Vitali, che aveva già esplicitato l'orientamento contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile proseguire la discussione generale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ritiene che sarebbe opportuno accogliere l'istanza rappresentata dal senatore La Russa, per una questione di correttezza nei rapporti istituzionali, anche al fine di non creare spiacevoli precedenti.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*) ribadisce che, per una consolidata prassi di correttezza istituzionale e politica, il Presidente dovrebbe tenere conto delle esigenze motivate espresse da un Capogruppo, evitando di limitare i tempi del dibattito, tanto più che non vi sono urgenze particolari né intenti ostruzionistici. Qualora il Presidente intenda confermare la propria decisione, assunta in modo monocratico, dichiara che rinuncerà a intervenire in discussione generale.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) ritiene eccessivo imputare al Presidente la volontà di forzare i tempi del dibattito, tra l'altro adducendo motivazioni pretestuose. La discussione generale è stata avviata la scorsa settimana, dunque il senatore La Russa avrebbe avuto il tempo necessario per un confronto all'interno del suo Gruppo sul nuovo orientamento assunto dagli esponenti di Forza Italia. Conviene quindi con il senatore Grassi circa l'opportunità di concludere il dibattito su un provvedimento giunto ormai alla terza lettura.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) osserva che all'ordine del giorno della Commissione vi sono altri importanti provvedimenti da esaminare, sui quali ci si può soffermare nella seduta odierna, per cui ritiene irragionevole la volontà di concludere oggi la discussione generale sul disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la propria intenzione di proseguire la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) chiede un'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'eventuale rifiuto di accogliere anche questa richiesta sarebbe irragionevole, dal momento che non si verificherebbe un rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, previsto per martedì 9 luglio.

Si potrebbe pensare, allora, che la volontà della maggioranza di concludere in fretta l'*iter* di questo provvedimento risponda solo a esigenze mediatiche, una decisione politica di parte, volta a rafforzare una maggioranza di Governo in difficoltà.

Chiede che la propria proposta sia posta in votazione.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la proposta del senatore La Russa sia inammissibile in questa fase, essendo già iniziata la discussione del disegno di legge costituzionale in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la propria decisione di proseguire la discussione generale.

Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) ricorda di essere stato tra i primi, in passato, a prefigurare una diversa composizione delle Camere. Tale innovazione, però, era posta in relazione ad altre modifiche, quali l'elezione diretta del Capo dello Stato, una maggiore autonomia delle Regioni, il superamento del bicameralismo perfetto, una profonda revisione dei Regolamenti parlamentari.

A suo avviso, la sola riduzione del numero dei parlamentari, invece, potrebbe compromettere la funzionalità del Parlamento: a tale proposito, sarebbe necessario prevedere una modifica delle norme regolamentari di Camera e Senato sulla composizione dei Gruppi, in quanto altrimenti solo i partiti più grandi potrebbero agevolmente raggiungere il numero minimo necessario.

Esprime disappunto per il rifiuto della Presidenza di accogliere l'esigenza rappresentata a nome del proprio Gruppo di differire la conclusione del dibattito per consentire una più ampia partecipazione. A suo avviso, sarebbe stato preferibile un atteggiamento più conciliante, anche per favorire un'intesa più larga, soprattutto dopo il mutamento di opinione dei rappresentanti di Forza Italia, il cui Gruppo è il secondo in Senato per consistenza numerica.

Pur mantenendo al momento una posizione favorevole sulla riduzione del numero dei parlamentari, annuncia che non parteciperà al voto, abbandonando immediatamente i lavori della Commissione.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*), preso atto che il senatore La Russa ha esercitato il proprio diritto a intervenire nel dibattito, sebbene sia stata respinta la sua legittima richiesta di avere tempi più ampi a disposizione, reputa a questo punto opportuno partecipare alla discussione generale.

Nel ritenere che la volontà della maggioranza di affrettare i tempi sia determinata da esigenze di tipo mediatico, sottolinea che la perplessità del proprio Gruppo riguarda non tanto la riduzione del numero dei parlamentari, che in passato è stata proposta anche dal centro-destra, quanto l'inopportunità di modificare la Costituzione con interventi puntuali, senza una visione complessiva.

Ricorda che, in prima lettura, Forza Italia aveva votato a favore del provvedimento ma esprimendo una riserva e cioè che, nel frattempo, la maggioranza formulasse ulteriori proposte di modifica. Per esempio, sarebbe stato necessario definire con più precisione il riparto di competenze tra Stato e Regioni, per evitare che continui ad aumentare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale sulle materie di legislazione concorrente, con conseguente situazione di paralisi e incertezza per gli enti locali. Si sarebbe potuto altresì intervenire sulla forma di Governo, in linea con le attese dei cittadini, ed emanare provvedimenti attuativi degli articoli 49 e 111 della Costituzione. Sarebbe stato preferibile, infine, differenziare i compiti delle Camere. Su queste riforme, Forza Italia avrebbe offerto il proprio contributo, con un approccio responsabile e collaborativo.

Conclude censurando ancora una volta la gestione dei lavori da parte della Presidenza, che - a suo avviso - ha incomprensibilmente rifiutato di rinviare la conclusione del dibattito a giovedì.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in replica, ricorda che già in occasione del dibattito in prima lettura vi è stato un ampio dibattito circa l'opportunità di prevedere modifiche puntuali della Costituzione, anche in vista di un eventuale *referendum* confermativo, al fine di evitare quesiti eccessivamente complessi. Respinge, quindi, le critiche, secondo cui - senza una riforma organica - vi sarebbe addirittura il rischio di alterare gli equilibri delle istituzioni democratiche.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ricorda che il provvedimento era già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la scorsa settimana, ma successivamente era stato previsto un rinvio al 9 luglio proprio perché non c'erano ragioni di urgenza. Infatti, la Camera dei deputati non potrà esaminare il testo prima dell'inizio di agosto, non essendo ancora trascorsi i tre mesi per la seconda deliberazione, previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ritiene, quindi, che il dibattito sia stato svolto in tempi congrui.

Conclude auspicando che la legge costituzionale sia sottoposta a *referendum* confermativo, in modo da

consentire un ampio confronto pubblico sull'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) interviene in dichiarazione di voto, domandandosi il senso dell'atteggiamento di chiusura assunto dalla Presidenza a fronte della richiesta di rinvio del senatore La Russa, a suo avviso riscontrabile nella fretta della maggioranza, che intende presentare al popolo un provvedimento che ammicca al sentimento antipolitico. Per questa stessa ragione, ritiene anche che il mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi e la celebrazione di un *referendum* possano essere uno scenario auspicato dalle forze di governo.

Si tratta però, a suo avviso, di una politica di breve termine, che non tiene conto della prospettiva futura del Paese e gioca sulla diffidenza verso l'istituzione parlamentare.

Pur convinto della necessità di una riduzione del numero dei parlamentari, ribadisce che la propria parte politica ritiene necessario accompagnarla ad alcune altre riforme, come un ripensamento del bicameralismo perfetto, che avrebbe consentito di conseguire la maggioranza dei due terzi. Evidenzia anche il rischio che la sola riduzione abbia effetti disfunzionali sull'attività parlamentare, a partire dalle commissioni, che si troverebbero ad operare con una composizione particolarmente ridotta.

Manifesta poi stupore per l'atteggiamento masochistico assunto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che risulterebbe particolarmente svantaggiato da un rinnovo delle Camere nella loro composizione ridotta, anche se, forse, occorre tenere conto della contemporaneità con l'istituzione del *referendum* propositivo, fortemente voluto da quella parte politica e passibile di indebolire ulteriormente l'istituzione parlamentare.

Nel preannunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, precisa che questa posizione non è finalizzata alla conservazione di seggi, ma dettata da senso di responsabilità, poiché la riduzione degli eletti, se adottata isolatamente, renderà meno fluide le procedure parlamentari e ridurrà gli spazi di rappresentanza. A tal fine sarebbe stato sufficiente almeno accompagnare questa revisione costituzionale a una reale riforma della legge elettorale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si associa alla denuncia dello strappo consumatosi poc'anzi con la mancata concessione del rinvio della discussione, il che trova giustificazione solo nei rapporti interni tra le forze di governo. Si tratta a suo avviso di un provvedimento demagogico, che cerca un facile consenso senza affrontare il tema reale dell'efficienza delle Camere. Anche per quanto riguarda i risparmi prospettati, che ammonterebbero a 45 milioni di euro annui, si tratta di ben poca cosa rispetto alle decine di miliardi di euro che ogni anno lo Stato italiano versa ai propri creditori a motivo dell'elevato differenziale nel rendimento dei titoli di stato rispetto agli altri *partner* europei: una politica del Governo più responsabile permetterebbe di ottenere vantaggi economici assai più ampi.

Nel merito, ricorda come non si sia inteso interrogarsi sui limiti del bicameralismo paritario, né su un ripensamento dei rapporti centro-periferia, né sulle necessarie riforme dei Regolamenti parlamentari: si tratta di un intervento superficiale che non porterà vantaggi ma anzi, accompagnato dalla modesta riforma della legge elettorale, produrrà collegi uninominali di estensione senza pari in Europa, condannando peraltro le regioni più piccole a non avere, a causa delle soglie implicite, rappresentanti dell'opposizione in Senato.

Sarebbe stato ben più utile per il Paese dedicarsi all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti politici, ma comprende che ciò richiederebbe requisiti di trasparenza interna e democraticità che non si riscontrano nell'organizzazione delle attuali forze di maggioranza.

Preannuncia quindi un voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conferma a nome del proprio Gruppo il voto favorevole già espresso in sede di prima deliberazione, ricordando tuttavia come i movimenti politici che rappresentano in Senato le minoranze linguistiche aspirerebbero a una ben più ampia riforma in senso federale dello Stato e della Camera alta.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, in seconda deliberazione, sul disegno di legge, che è approvato dalla Commissione.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **GRASSI (M5S)**, anche a nome del collega Augussori, dà conto della disponibilità ad accogliere modifiche al testo nel senso prospettato da diverse proposte emendative.

A seguito di una richiesta avanzata dal senatore **VITALI (FI-BP)**, a motivo dell'imminenza della seduta dell'Assemblea, la fase dell'illustrazione degli emendamenti è rinviata alla seduta convocata per domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni **nn. 326 e 351 ad essi attinenti**
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, per la cui espressione si attende l'invio della relazione tecnica da parte del Governo, auspicando che ciò avvenga in tempi tali da consentire la sottoposizione all'Assemblea secondo il calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** informa che la relatrice Giammanco ha presentato alcuni emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato, e che sono stati inoltre presentati alcuni subemendamenti ad essi riferiti, anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Esame e rinvio)

Il presidente **BORGHESI**(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sullo schema di decreto ministeriale in esame, che interviene sull'organizzazione e il servizio degli *steward* negli impianti sportivi. In particolare, il provvedimento riscrive interamente il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi", emanato in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, prevedendone la relativa abrogazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'intervento è finalizzato a conferire organicità, chiarezza e precisione alle disposizioni concernenti il servizio svolto dagli *steward*. Al riguardo, segnala che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003, ha formulato osservazioni e proposte di modifica del decreto ministeriale 8 agosto 2007 volte a riordinare la disciplina dello *stewarding* in un'ottica di maggiore sicurezza e fruibilità degli impianti sportivi.

Nel dettaglio, lo schema in esame si compone di 9 articoli e di 5 allegati. In questi ultimi sono confluite numerose disposizioni tecniche presenti nell'articolato del precedente decreto ministeriale. L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, richiamando le fonti normative cui intende dare attuazione.

Nello specifico, il decreto stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine.

Il decreto individua, inoltre, gli ulteriori servizi affidati al citato personale relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di personale appartenente alle Forze di polizia.

È poi ampliato il precedente ambito di operatività - limitato agli impianti con capienza superiore ai 7.500 posti - prevedendo che il provvedimento trovi applicazione in tutti gli impianti sportivi dove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore ai 7.500 posti. Si segnala, in proposito, che la relazione illustrativa rileva come tale regola trovi già applicazione in forza del protocollo stipulato nel 2014 tra l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e la Lega Pro.

L'articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini ricorrenti nel decreto e negli allegati.

L'articolo 3 individua i servizi che possono essere svolti dagli *steward* e delinea il sistema di figure professionali sulle quali è organizzato lo *stewarding*. È inoltre demandata all'allegato D la definizione delle modalità di collaborazione con le Forze di polizia e dei servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo. All'allegato E è invece affidata la definizione delle caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli *steward*.

L'articolo 4 rinvia all'allegato A per la definizione dei requisiti e delle modalità di selezione degli *steward* e all'allegato C per le modalità di formazione. Prevede, inoltre, l'istituzione, per ogni figura professionale, del libretto professionale personale - come definito nell'allegato E - che, insieme all'abbigliamento di riconoscimento, rappresenta uno degli strumenti per l'individuazione degli *steward*.

L'articolo 5 definisce le specifiche responsabilità connesse al servizio di *stewarding* ricadenti sulle società organizzatrici delle competizioni calcistiche. Sono inoltre precisate le modalità alternative alla gestione diretta da parte della società sportiva, con le quali possono essere assicurati i servizi di *stewarding*, quali contratti di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati.

L'articolo 6 dispone che la qualificazione delle strutture formative, obbligatoria per lo svolgimento delle attività di formazione degli *steward*, sia attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Sono inoltre precisate le modalità di rilascio dell'attestazione, prevedendo che l'Osservatorio possa avvalersi delle Questure per i controlli sulla veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative. Sono contemplati i casi di revoca da parte dell'Osservatorio ed è prevista l'istituzione di un Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward*, pubblicato sul sito web dell'Osservatorio.

L'articolo 7 prevede che le Questure tengano aggiornato l'elenco degli *steward*, compilato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative, al fine di verificare periodicamente la permanenza in capo al personale dei requisiti necessari. Sono, infine, previste le ipotesi in cui il Prefetto dispone il divieto di impiego degli *steward* negli stadi.

L'articolo 8 prevede che il provvedimento entri in vigore a decorrere dal 1° agosto 2019, per poter essere applicato con la nuova stagione calcistica. Al riguardo, è importante che questa Commissione, acquisite le osservazioni della 5ª e della 7ª, si esprima tempestivamente.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [897](#), [182](#), [200](#), [262](#), [264](#), [546](#), [1020](#)

Art. 1

1.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le seguenti: «degli articoli 24, 25 e 26».

1.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e contrastare».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere le seguenti parole: «e contrastare».

1.102/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 1.102, sostituire le parole «statali e paritarie» con le seguenti: «statali, paritarie e private».

1.102

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole «scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

Art. 2

2.100/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole «statali e paritarie» con le seguenti: «statali, paritarie e private».

2.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

2.101/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 2.101, dopo le parole « dell'Unione europea,» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

2.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea,».

Art. 4

4.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 9, alle parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

4.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 9, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- 1. sostituire le parole «nelle strutture» con le seguenti: «nei servizi, nelle scuole e nelle strutture»;*
- 2. aggiungere in fine le seguenti parole: «, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale».*

4.102/1

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [PATRIARCA](#)

All'emendamento 4.102, al comma 11, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9».

4.102

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Salvo che il fatto costituisca reato, i responsabili legali dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

11-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile legale del servizio, della scuola o della struttura nel quale è avvenuto un fatto di reato previsto dagli articoli 572, 581 e 582 del codice penale, che viola gli obblighi di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 e la sanzione accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da uno a tre anni.

11-ter. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 11 e 11-bis si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 9, comma 1».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 6.

Art. 6

6.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, capoverso «582-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1. dopo le parole «socio-educative» inserire le seguenti: «o socio-assistenziali»,*
- 2. sostituire le parole «aumentata di un terzo» con le seguenti: «aumentata da un terzo alla metà».*

Art. 7

7.100/1

[IORI](#)

All'emendamento 7.100, al comma 1, sopprimere la lettera 6-ter.

7.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'[articolo 463 del codice civile](#), dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) chi ha commesso, in danno di minori, anziani o disabili, della cui successione si tratta, lesioni gravi o gravissime o maltrattamenti;

6-ter) chi, avendone la custodia o dovendone avere cura, abbia abbandonato la persona della cui successione si tratta quando era minore degli anni quattordici, ovvero incapace, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa.».

Art. 9

9.100/1

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

All'emendamento 9.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4 nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo specifico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione delle risorse occorrenti per l'operatività dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente comma.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.100

[GIAMMANCO](#), *RELATRICE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5-septies, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 15,45

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. [1351](#) (Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni) e di iniziarne la discussione in sede redigente appena possibile.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1383\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene indispensabili le misure per l'assestamento di bilancio prospettate nel disegno di legge all'esame, in ottemperanza degli impegni assunti dal Governo in sede europea. Rileva, tuttavia, che la necessità di un riequilibrio dei conti pubblici conferma le criticità sottolineate dal Partito democratico in occasione della discussione sulla manovra di bilancio, che - a suo avviso - si basava su previsioni di crescita economica e di riduzione del deficit inverosimili. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) concorda con i giudizi negativi del senatore Parrini sulla manovra di bilancio, che era evidentemente inidonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla maggioranza e dal Governo.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara che, per senso di responsabilità, esprimerà un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, cha a sua volta non dispone degli elementi istruttori da parte del Governo.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) auspica che la Commissione bilancio si possa pronunciare al più presto sul testo unificato. Ritiene ingiustificabile, infatti, il protrarsi della situazione di stallo, nonostante l'accoglimento da parte della maggioranza e del Governo, in occasione della discussione sul decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri), di un emendamento a sua firma che prevedeva idonea copertura finanziaria alla installazione di dispositivi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali per anziani e disabili.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az) assicura che vi è un orientamento condiviso sulla necessità di adottare al più presto le misure previste dal disegno di legge all'esame. Sottolinea, tuttavia, che è in corso un approfondimento per stabilire i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.

Ricorda che la necessità di individuare una più ampia copertura finanziaria al provvedimento discende dall'inserimento nel testo dell'obbligo di installare le apparecchiature di videosorveglianza, da parte delle strutture per l'assistenza a minori, anziani e disabili, rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati, e ciò ha determinato dei ritardi nell'esame del provvedimento.

In ogni caso, a dimostrazione del sostegno della Lega, ricorda che l'emendamento cui ha fatto riferimento la relatrice recava come prima firmataria la senatrice Saponara.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) auspica che non prevalgano contrapposizioni politiche su un provvedimento tanto importante e atteso, di cui si è fatta promotrice fin dal 2009. Rivendica la modifica da lei apportata rispetto al testo licenziato in prima lettura, con l'obbligo di installazione degli strumenti di videosorveglianza, per garantire misure realmente efficaci nel contrasto di maltrattamenti e abusi a danno di bambini e adulti fragili.

Pur concordando sull'opportunità di una riflessione attenta circa le modalità di ripartizione dei fondi stanziati, rileva che ormai i tempi sono maturi per concludere l'*iter* del testo.

La senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az), esprimendo rammarico per le critiche espresse dalla relatrice, assicura che la Lega è stata fin dall'inizio convinta della opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione delle videocamere di sorveglianza - tanto da avere promosso questo intervento anche in campagna elettorale - e quindi della necessità di stanziare fondi adeguati alla copertura della norma in esame.

Osserva che le verifiche in corso da parte degli uffici competenti sono necessarie proprio per evitare che in futuro si verificino confusioni e ulteriori ritardi.

In ogni caso, ribadisce che sul provvedimento vi è assoluta condivisione e, pertanto, auspica che sia approvato quanto prima.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito delle indicazioni avanzate dai relatori nella seduta antimeridiana dello scorso 3 luglio, sono state presentate, da parte dei Gruppi parlamentari, alcune riformulazioni di emendamenti già presentati, pubblicate in allegato. Conseguentemente, sono state accettate alcune proposte di ritiro. In particolare, la senatrice De Petris, per il Gruppo Misto, ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.12; il senatore Pagano, a nome del Gruppo Forza Italia, ha riformulato in testi 2 gli emendamenti 1.8, 1.90 e 1.92 e ha ritirato gli emendamenti 1.94, 1.110, 1.250 e 1.251; il senatore Parrini, a nome del Gruppo Partito democratico, ha riformulato l'emendamento 1.13 in un testo 2 e ha ritirato gli emendamenti 1.9 e 1.443; il senatore Quagliariello ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.11.

Ricorda, inoltre, che alle ore 17 scadrà il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.1000 e 1.2000, pubblicati in allegato..

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) valuta con favore la disponibilità dei relatori ad accogliere le proposte di modifica delle opposizioni, fermo restando che sarà comunque necessario proseguire l'esame di alcuni degli emendamenti già presentati.

Inoltre, annuncia la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di tre subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di 18 subemendamenti.

Pur apprezzando l'atteggiamento collaborativo dei relatori, sottolinea che le modifiche finora accolte risultano poco significative, per cui il giudizio complessivo resta critico.

In particolare, segnala che la proposta dei relatori priva sostanzialmente di significato l'istituto del referendum abrogativo.

Inoltre, ritiene inopportuno attribuire alla Corte costituzionale competenze quali la verifica della copertura finanziaria delle proposte popolari previste dal nuovo terzo comma dell'articolo 71 della Costituzione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che, nonostante l'impegno dei relatori a recepire alcune delle proposte di modifica delle opposizioni, restano importanti questioni da risolvere.

In primo luogo, invita a una riflessione approfondita sulle ulteriori competenze che si intende attribuire alla Corte costituzionale. In particolare, sarebbe preferibile assegnare il controllo della copertura finanziaria - se non all'Ufficio parlamentare di bilancio, come proposto con l'ordine del giorno G/1089/1/1 a sua firma - quanto meno alla Corte dei conti.

Critica, inoltre, le modifiche volte a differenziare il *quorum* per il referendum abrogativo e quello propositivo, scoraggiando il ricorso al primo istituto.

Auspica, quindi, che questi elementi siano oggetto di un ulteriore approfondimento.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*) precisa di aver accolto l'invito a riformulare, nella direzione indicata dai relatori, il solo emendamento 1.11, ritenendo invece incongrua la proposta relativa all'emendamento 1.35. In riferimento all'emendamento 1.87, invece, anticipa che intende presentare un subemendamento volto a estendere al nuovo strumento di democrazia diretta gli stessi limiti di materia previsti dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo. Sarebbe infatti ingiustificabile, a suo avviso, prevedere norme meno stringenti - sulle materie che non possono essere oggetto di consultazione popolare - proprio per l'istituto che può incidere in modo più rilevante sull'ordinamento.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore Grassi, ringrazia i colleghi che hanno inteso accogliere le proposte di riformulazione o di ritiro dei propri emendamenti. Assicura, inoltre, che sarà possibile accogliere ulteriori proposte di modifica, nel medesimo spirito collaborativo

dimostrato finora.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni **nn. 326 e 351 ad essi attinenti**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione bilancio è ancora in attesa di acquisire da parte del Governo gli elementi istruttori necessari per poter esprimere il parere..

Tuttavia, ritenendo il ritardo ingiustificabile, in quanto tale disposizione ha già superato il vaglio della Camera dei deputati, propone di rivolgere un sollecito formale all'Esecutivo da parte della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1089**

Art. 1

1.1000

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: « non meramente formali, »
- b. al secondo capoverso sostituire le parole: « , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e » *con la seguente:* « o ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente :

«Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nell'ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresì che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda a farvi fronte ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma,

della Costituzione, con modifiche o l'abbiano respinta ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum nei seguenti casi:

- a) se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento;
- b) se l'idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri già accertata nel giudizio di cui al comma precedente sia venuta meno.

Nel caso di cui alla lettera b) la Corte costituzionale sospende il giudizio e assegna ai promotori un termine per riformulare le coperture finanziarie. La Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo al referendum:

- a. in caso di inutile decorso del termine;
- b. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei;
- c. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino analoghi a quelli originariamente indicati.

Nello stesso giudizio, se non sussistono le condizioni per dichiarare che non si fa luogo a *referendum* e la proposta popolare è stata approvata dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verifica la conformità all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Nel caso non sia conforme, la Corte costituzionale dichiara che essa non potrà essere sottoposta a promulgazione.

Quando la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a *referendum*, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al *referendum*, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione."».

1.2000

I Relatori

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «è disciplinata» e sopprimere le parole da: «, il concorso» fino alla fine del capoverso.

Consequentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente :

«Art.3-bis. - 1. La legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, detta, in particolare, disposizioni in ordine:

a) al numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all'esame delle Camere;

b) al concorso di più proposte popolari sulla medesima materia;

c) al ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute;

d) alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi;

e) alle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente.».

1.8 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#),

[Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge», aggiungere le seguenti: «redatta in articoli»

1.11 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge» aggiungere la seguente: «ordinaria e redatta in articoli»

1.12 (testo 2)

[De Petris](#)

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»

1.13 (testo 2)

[Parrini](#)

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»

1.90 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione» con le seguenti: «La proposta sottoscritta da cinquecentomila elettori non può essere presentata alle Camere se è in contrasto con le norme costituzionali,»

1.92 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se la proposta», inserire le seguenti: «comporta modifiche alla Costituzione,»

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Fraccaro e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,20

IN SEDE REFERENTE

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono presentati 30 subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.1000 e 1.2000 dei relatori, pubblicati in allegato.

Dichiara quindi improponibili i subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/14, 1.000/18 e 1.1000/19, nonché l'emendamento 1.37, poiché prevedono la costituzionalizzazione di articolazioni interne ad altri organi. Quanto ai subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/14 e 1.1000/19 e all'emendamento 1.37, precisa che l'istituzione e le funzioni dell'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione sono disciplinate dalla legge n. 352 del 1970. A seguito di tali proposte di modifica, diventerebbe l'unica articolazione della Suprema Corte sottratta alla disciplina della legge ordinaria. Non sono invece state dichiarate improponibili le proposte che attribuiscono ulteriori funzioni alla Corte di Cassazione in quanto tale, organo previsto dalla Costituzione.

Il subemendamento 1.1000/18 mira invece a costituzionalizzare la Ragioneria generale dello Stato, articolazione interna al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, al pari degli altri Dicasteri, è stato istituito dalla legge sulla base della riserva di cui all'articolo 95, terzo comma, della Costituzione.

Il relatore **GRASSI** (M5S) si sofferma sulle principali tematiche affrontate nelle proposte di modifica,

illustrando sinteticamente le ragioni del parere contrario.

Sottolinea, in primo luogo, che numerosi emendamenti e subemendamenti prevedono di non procedere all'indizione del *referendum* qualora le Camere approvino un testo che si basa sui "principi ispiratori" e i "contenuti normativi essenziali" della proposta di iniziativa popolare presentata, mentre il testo proposto dai relatori prevede che non si dia luogo a *referendum* quando le modifiche sono "formali o di coordinamento". Ritiene che la valutazione dei "principi ispiratori" e dei "contenuti normativi essenziali" della proposta - da demandare, peraltro, ad un organo terzo - introduca elementi di incertezza nel dialogo tra comitato promotore e Parlamento implicando di fatto un giudizio di merito. A suo avviso, è preferibile invece lasciare al comitato promotore la valutazione se accettare la proposta parlamentare, in modo da garantire che la soluzione normativa prescelta sia quella che ha maggiori possibilità di ottenere il consenso popolare. Negli emendamenti, invece, questa valutazione è sottratta alla interlocuzione tra Parlamento e comitato promotore e affidata ad un organo giurisdizionale. In tal modo, si rischia di alterare la dialettica tra le forze politiche e il comitato promotore e di politicizzare la natura dell'organo giurisdizionale chiamato a esercitare quella funzione.

Alcuni emendamenti, poi, prevedono di includere tra i limiti di ammissibilità del *referendum* propositivo le materie escluse dal *referendum* abrogativo ex articolo 75 della Costituzione, che comprende anche la materia tributaria. Sottolinea che tale materia non viene contemplata con riferimento al nuovo istituto, perché si prevede che i promotori si facciano carico di provvedere alle relative coperture. Includendo la materia tributaria tra i limiti del nuovo articolo 71 della Costituzione, si introdurrebbe una limitazione troppo estesa, in quanto le disposizioni tributarie possono incidere trasversalmente su tutte le materie. Per questa ragione, tra i limiti di ammissibilità è incluso il riferimento all'obbligo di individuare le coperture finanziarie, che devono rispondere al requisito dell'omogeneità per essere ammissibili e devono essere controllate dalla Corte costituzionale. A tale riguardo, precisa che la Corte già effettua un analogo controllo nei giudizi di legittimità promossi dallo Stato nei confronti delle leggi regionali.

Inoltre, il *referendum* è escluso in materia di bilancio, trattandosi di legge per la quale l'iniziativa è "riservata" al Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. È altresì esclusa la materia dell'ammnistia e dell'indulto, in quanto la legge che li concede deve essere deliberata con una maggioranza speciale. Ricorda, inoltre, che la materia dei trattati internazionali è esclusa, perché la legge che ne autorizza la ratifica "presuppone accordi" e per tale fattispecie è esplicitamente esclusa l'ammissibilità del *referendum* propositivo.

Sottolinea, quindi, che il richiamo al rispetto delle norme costituzionali consente di far riferimento sia alla Costituzione che alle leggi costituzionali e di escludere che il limite possa essere ristretto ai soli principi costituzionali che presidiano, tra le altre, materie rilevanti come quella penale. Il timore che eventuali *referendum* propositivi in materia penale possano incidere su diritti e libertà fondamentali, oltre quanto la Costituzione consenta, risulta a suo avviso infondato, posto che tutti i principi che connotano la materia penale hanno il loro fondamento proprio nella Costituzione. Escludere *in toto* la materia penale comporterebbe un divieto troppo esteso: come la materia tributaria, anche quella penale può toccare trasversalmente numerosi ambiti materiali. Si tratta essenzialmente, più che di una materia in senso stretto, di una tecnica legislativa attraverso la quale vengono sanzionati comportamenti vietati ovvero, viceversa, qualora si intenda legalizzare un comportamento vietato, vengono soppresse pene già previste. Tale materia peraltro non costituisce un limite neanche al *referendum* abrogativo e, anzi, i più noti *referendum* abrogativi hanno riguardato proprio la materia penale. Basti ricordare i *referendum* sull'aborto, sulla legalizzazione delle droghe leggere e sull'abolizione dell'ergastolo. Per quanto concerne la procedura penale, il *referendum* propositivo in tale materia non potrà comportare rischi per l'ordinamento in quanto soggetto al controllo di ammissibilità che richiede il rispetto dell'intera Costituzione.

Alcuni emendamenti prevedono che il *referendum* propositivo non sia ammissibile se la proposta di iniziativa popolare incide sulle libertà fondamentali costituzionalmente garantite, quali ad esempio la libertà personale e la libertà di riunione e di associazione. Osserva, tuttavia, che anche in questo caso il *referendum* propositivo non potrà comportare rischi per l'ordinamento, in quanto soggetto al controllo

preventivo di costituzionalità.

Numerose proposte emendative hanno come oggetto l'introduzione di ulteriori ed eterogenei limiti di materia, che tuttavia risultano non possono essere accolti, in quanto la presenza di un parametro di ammissibilità esteso alle norme costituzionali garantisce, in ogni caso, il rispetto dei principi costituzionali.

Ritiene condivisibile l'obiettivo di impedire che un numero eccessivo di proposte popolari possa causare un "ingolfamento" dei lavori parlamentari. Si tratta tuttavia di una problematica complessa, come dimostra la pluralità di soluzioni tecniche proposte dagli emendamenti. Ritiene che la scelta più ragionevole sia quella contenuta nell'emendamento dei relatori 1.2000, che rinvia alla legge di attuazione del *referendum* l'individuazione e la disciplina del numero massimo di proposte di legge contestualmente pendenti presso le Camere e per le quali decorre il periodo di 18 mesi. Si potrebbe anche stabilire che, raggiunto quel numero, non si consenta la presentazione di ulteriori proposte popolari fino a quando le Camere non provvedano a licenziarne una. In questo modo, si garantirebbe anche che non arrivino al voto troppi *referendum* contestualmente.

Infine, ritiene opportuno rinviare alla legge attuativa sia la disciplina della procedura per la raccolta delle firme, compresa la documentazione necessaria per il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, sia la questione dei termini per l'apposizione delle sottoscrizioni. Si tratta, infatti, di una normativa di dettaglio che riguarda profili essenzialmente tecnici che non possono essere inseriti in Costituzione.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si pronuncia sui due ordini del giorno nonché sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/1089/1/1, invita i proponenti a modificare il dispositivo, nel senso di impegnare il Governo «a far sì che si preveda» - in luogo di «prevedere» - il supporto di «idonei organi tecnici» per la verifica dell'obbligo di copertura dei disegni di legge d'iniziativa popolare, eliminando il riferimento espresso all'Ufficio parlamentare di bilancio.

Anche con riferimento all'ordine del giorno G/1089/2/1, invita i proponenti a sostituire, nel dispositivo, le parole «farsi promotore» con le altre «a far sì che si realizzi».

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.8 (testo 2), 1.10 e 1.11 (testo 2), in quanto accolti nella sostanza dalla riformulazione dei relatori.

Il parere è favorevole, invece, sugli emendamenti identici 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2), come anche sull'emendamento 1.90 (testo 2).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.111 e 1.248, in quanto sostanzialmente accolti dagli emendamenti dei relatori. Tra l'altro, nel caso dell'emendamento 1.248, che stabilisce l'inammissibilità del *referendum* se la proposta di legge ha a oggetto l'abrogazione parziale o totale di una legge, ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 1.1000 dei relatori, con la quale si prescrive che la proposta non deve avere contenuto meramente abrogativo.

Infine, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.405 e 1.406, anch'essi sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 1.1000 dei relatori.

Si riserva quindi di pronunciarsi sui subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.1000 e 1.2000 dei relatori, mentre sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 il parere è contrario.

Il ministro FRACCARO, sugli ordini del giorno e sugli emendamenti all'esame, si rimette alla Commissione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), accogliendo l'invito del relatore, riformula in un testo 2 l'ordine del giorno G/1089/1/1, pubblicato in allegato. Ricorda, tuttavia, che l'intento dell'atto di indirizzo era quello di non attribuire alla Corte costituzionale ulteriori compiti, peraltro estranei alle sue competenze istituzionali, investendo un organo tecnico quale l'Ufficio parlamentare di bilancio.

In considerazione dei rilievi del Presidente sul subemendamento 1.1000/14, chiede di poterlo riformulare in un testo 2, sopprimendo il riferimento all'Ufficio centrale per il *referendum* presso la

Cassazione.

Il [PRESIDENTE](#) acconsente alla presentazione del subemendamento 1.1000/14 (testo 2), preannunciando che in questi termini sarà considerato proponibile.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) presenta quindi il subemendamento 1.1000/14 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, riformula in un testo 2 l'ordine del giorno G/1089/2/1, pubblicato in allegato.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono approvati gli ordini del giorno G/1089/1/1 (testo 2) e G/1089/2/1 (testo 2).

L'emendamento 1.1 è posto in votazione ed è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) sottolinea che l'emendamento è volto a sopprimere l'articolo 1 e quindi l'introduzione del nuovo istituto. Ribadisce, infatti, che la riforma costituzionale in esame, insieme alla riduzione del numero dei parlamentari, altera l'equilibrio del sistema democratico, a danno della democrazia rappresentativa. Si dà così la possibilità a *lobby* organizzate di incidere sull'agenda del Parlamento, le cui prerogative finirebbero comprese tra l'iniziativa legislativa popolare e quella governativa. Dà comunque atto ai relatori di aver cercato di migliorare il testo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) precisa che l'emendamento riflette il giudizio critico del PD sulla riforma costituzionale, per le ragioni già espresse nel corso del dibattito. Si propongono, in ogni caso, alcuni correttivi, quali l'aumento del numero di firme necessario per la presentazione dei disegni di legge popolare e la fissazione nei Regolamenti parlamentari di tempi, forme e limiti di discussione e deliberazione di tali progetti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) osserva che l'emendamento in esame è volto a precisare il termine di diciotto mesi per la discussione e deliberazione conclusiva sui progetti di legge d'iniziativa popolare.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) invita a riconsiderare la proposta di modifica in esame, che - insieme all'emendamento 1.7 - intende modificare le modalità di presentazione e approvazione della legge d'iniziativa popolare, nonché di richiesta del *referendum*, per un opportuno bilanciamento tra gli

strumenti della democrazia diretta e quelli della democrazia rappresentativa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

In assenza del proponente, il senatore [VITALI](#) (FI-BP) fa proprio l'emendamento 1.6 che, posto ai voti, è respinto.

È altresì respinto l'emendamento 1.7.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) ritira gli emendamenti 1.10 e 1.8 (testo 2).

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (FI-BP) ritira l'emendamento 1.11 (testo 2).

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti identici 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2), che risultano approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.14 e 1.15.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) ritiene opportuno aumentare a un milione il numero di firme necessarie per la procedura rinforzata. Per i gruppi di interesse organizzati, infatti, sarebbe troppo facile raccogliere cinquecentomila firme e condizionare l'attività del Parlamento.

Del resto, occorre considerare che, nel corso di una legislatura, non si riesce a iniziare l'esame di numerosi progetti di legge non solo d'iniziativa popolare, ma nemmeno di iniziativa parlamentare. Auspica che i relatori intendano mostrare una maggiore disponibilità nei confronti delle proposte di modifica delle opposizioni.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (FI-BP) rileva il rischio di un'alterazione degli equilibri istituzionali, soprattutto qualora si intenda prevedere requisiti meno stringenti per l'istituto del *referendum* propositivo che finisce invece per incidere in modo più significativo sull'ordinamento, rispetto al *referendum* abrogativo.

Occorre considerare, del resto, la differente situazione sociale dell'Italia del 1947, quando l'Assemblea costituente decise di fissare in cinquecentomila il numero di firme necessarie per il *referendum* ex articolo 75 della Costituzione. Infatti, attualmente, ci sono circa 60 milioni abitanti e gli strumenti di comunicazione e di informazione di massa consentono di raccogliere agevolmente le firme richieste. Per questo motivo, sarebbe opportuno elevare quel numero almeno a un milione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) dichiara che voterà a favore degli emendamenti in esame, anticipando che anche l'emendamento 1.17, a sua prima firma, prevede comunque un aumento a settecentomila delle sottoscrizioni necessarie per l'iniziativa legislativa popolare qualificata.

Secondo il testo proposto dai relatori, infatti, si delinea uno schema nel quale è più agevole il ricorso al *referendum* propositivo rispetto a quello abrogativo, considerato che è richiesto lo stesso numero di sottoscrizioni, ma per il nuovo istituto è previsto un *quorum* deliberativo limitato a un quarto degli aventi diritto al voto.

A suo avviso, tali disposizioni finiranno per avere un effetto dirompente sull'istituto del *referendum* abrogativo, che tanta parte ha avuto nella storia istituzionale italiana, condannandolo all'irrelevanza.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, concordando con le considerazioni del senatore Quagliariello sulla maggiore possibilità, rispetto al passato, di raccogliere il numero di sottoscrizioni richieste.

Pur condividendo l'opportunità di introdurre nell'ordinamento il nuovo strumento di partecipazione diretta, ritiene indispensabile un'equiparazione dei requisiti richiesti per il *referendum* propositivo e

per quello abrogativo, al fine di evitare di privilegiare il primo ed esautorare indirettamente il secondo. A suo avviso, saranno i cittadini a dover scegliere di volta in volta tra i due istituti, a seconda della rispettiva efficacia.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ritiene che le modifiche costituzionali proposte dalla maggioranza, in particolare quella in esame e la riduzione del numero dei parlamentari, finiscano per alterare gli equilibri dell'architettura costituzionale del Paese, tra l'altro in assenza di un dibattito pubblico. Del resto, l'introduzione di modifiche puntuali della Carta costituzionale rende difficile la comprensione del quadro complessivo.

A suo avviso, vi sono gravi rischi per la libertà e la democrazia, se si riducono gli spazi della rappresentanza, a vantaggio di strumenti di democrazia diretta che si avvalgono della rete. Pertanto, voterà a favore degli emendamenti in esame, così come dei successivi, volti ad aumentare il numero di sottoscrizioni richieste

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il numero di sottoscrizioni necessarie per il *referendum* propositivo sia un aspetto marginale, a fronte del limite di tempo necessario per la raccolta delle firme.

Il relatore [GRASSI](#) (*M5S*) sottolinea che, nell'Assemblea costituente, l'iniziativa legislativa popolare fu oggetto di un ampio dibattito. Ricorda, a tale proposito, che Costantino Mortati, esponente della Democrazia cristiana, di cui riprende un intervento, riteneva che tale istituto fosse opportuno allo scopo di limitare l'arbitrio della maggioranza, che non sempre è espressione della volontà popolare.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.14 e 1.15 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.16.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), replicando anche al relatore Augussori, ritiene preferibile modificare il numero delle sottoscrizioni dell'iniziativa popolare qualificata, aumentandolo a ottocentomila, come previsto dall'emendamento in esame, piuttosto che i tempi per la loro raccolta. Solo in questo modo, infatti, si potrà verificare l'effettiva volontà di partecipazione dei cittadini.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ribadisce la necessità di allineare il quorum per i due tipi di *referendum*, abrogativo e propositivo, come peraltro era previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, elevando al contempo il numero di firme necessario per la loro richiesta. Si eviterebbe così, a suo avviso, di svilire il ruolo della democrazia rappresentativa.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*) riconosce la necessità, per la democrazia rappresentativa, di innovarsi, al mutare delle condizioni sociali e storiche, che hanno inciso in particolare sulla velocità del processo politico.

Nel replicare al relatore Grassi, ricorda che alcuni degli orientamenti emersi nell'Assemblea costituente si modificarono successivamente, con l'avvento della guerra fredda e la cacciata del Partito comunista dal Governo.

A suo avviso, il *referendum* propositivo è condivisibile, purché non impatti in modo eccessivo sull'ordinamento, togliendo spazio e rilevanza al *referendum* abrogativo, anche perché vi è il rischio che sia utilizzato in modo spregiudicato da lobby organizzate e gruppi di potere.

Pertanto, sarebbe opportuno intervenire sul numero delle sottoscrizioni, sui limiti di materia e sul quorum per la validità della consultazione referendaria. Chiede un'apertura al confronto da parte della maggioranza su questi aspetti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), con riferimento alle considerazioni del relatore Grassi, ricorda che

l'onorevole Mortati era esponente di un partito che poi ostacolò per molti anni, fino al 1970, il ricorso allo strumento referendario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16 è respinto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.17 e 1.18 sono respinti.

A seguito di distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.24.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) chiede ai relatori di riconsiderare il parere sull'emendamento in esame, ritenendo necessaria la precisazione che per non dar corso al *referendum* la proposta di legge debba essere esaminata e successivamente posta in votazione.

Anche il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene che la formulazione proposta con l'emendamento 1.24 sia più corretta, anche al fine di garantire un maggiore approfondimento da parte delle Camere.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) conferma il parere contrario, in quanto con l'emendamento in esame, sarebbe sufficiente respingere la proposta entro diciotto mesi per non dare luogo al *referendum*.

Posto ai voti, l'emendamento 1.24 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.25, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.26.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritiene opportuno prevedere un termine più ampio - fino a 36 mesi - per l'approvazione della proposta di iniziativa popolare, anche per non condizionare in modo eccessivo l'attività del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.26 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.27, che risulta respinto.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.28 e 1.29.

Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.30 e 1.31.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente di tenere conto che è ormai imminente l'avvio della seduta dell'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è possibile proseguire fino alle ore 16,25, dato che l'Assemblea si riunirà alle ore 16,30.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) propone di concludere i lavori alle ore 16,15.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di sospendere l'esame del disegno di legge costituzionale in titolo dopo la votazione dell'emendamento 1.36.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del relatore, su cui conviene la Commissione.

Si riprende, quindi, la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.35.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (FI-BP) ritiene inopportuno limitare le prerogative del Parlamento, che, con l'attuale formulazione del testo, sostanzialmente può solo accogliere o respingere la proposta del comitato promotore. A suo avviso, sarebbe opportuno sottoporre a *referendum*, sia la proposta presentata dagli elettori sia quella approvata dalla Camera.

Posto ai voti, l'emendamento 1.35 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.36.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene che dovrebbe essere consentito al Parlamento di apportare correttivi alla proposta d'iniziativa popolare senza dar luogo al *referendum*. L'indisponibilità della maggioranza ad accogliere modifiche a suo avviso ragionevoli, come quella indicata dall'emendamento in esame, lascia prefigurare una deriva plebiscitaria rischiosa per la democrazia.

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, comunica che sono pervenute le osservazioni delle Commissioni 5a e 7a. Propone quindi di formulare un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai

sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, tuttora in attesa degli elementi istruttori da parte del Governo. Propone di attendere ancora fino al termine della settimana, trascorsa la quale la Commissione potrà comunque concludere l'esame del provvedimento in titolo, essendo peraltro ampiamente spirati i termini di cui all'articolo 39 del Regolamento.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1089](#)

G/1089/1/1 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa popolare e di referendum prevede, al nuovo comma quarto dell'articolo 71, la inammissibilità della richiesta referendaria qualora la proposta di iniziative popolare, non provveda «ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi»;

il giudizio di ammissibilità *ex ante* è effettuato dalla Corte Costituzionale, prima della presentazione della proposta alle Camere, che deve verificare il rispetto dell'obbligo di copertura ai sensi della 81 della C, ovvero la corretta determinazione degli oneri derivanti da ciascuna norma, in termini sia quantitativi che qualitativi, spesa corrente o di capitale, e temporali, esercizi finanziari in cui si manifestano gli oneri;

viene demandata alla legge ordinaria l'attuazione delle nuove disposizioni e in particolare le modalità di verifica dei mezzi per far fronte alla copertura soprattutto in relazione al loro eventuale aggiornamento necessario al termine dei 18 mesi, occorrenti alle camere per approvare il progetto di legge di iniziativa popolare, per indire il *referendum*;

impegna il Governo:

a far sì che si preveda, sia in sede di vaglio preventivo della Corte Costituzionale, di verifica del rispetto dell'obbligo di copertura, che in sede di aggiornamento, il supporto di idonei organi tecnici.

G/1089/2/1 (testo 2) (già em. 2.0.1)

[Pirovano](#), [Calderoli](#), [Saponara](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1089, recante *Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum*,

considerato che:

il disegno di legge costituzionale in esame apporta modificazioni all'articolo 71 della Costituzione, al fine di introdurre l'istituto del *referendum* propositivo, nel quadro dell'iniziativa legislativa popolare da parte di cinquecentomila elettori;

l'articolo 71 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale in esame, prevede che su una proposta di legge presentata alle Camere da almeno cinquecentomila elettori, non approvata dalle medesime entro diciotto mesi dalla sua presentazione o approvata con modifiche non meramente formali, sia indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione;

l'articolo 71 prevede altresì che la proposta sottoposta a *referendum* si consideri approvata qualora ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto;

impegna il Governo:

a far sì che si realizzi un intervento di revisione costituzionale che apporti modificazioni all'articolo 132 della Costituzione, in tema mutamento delle circoscrizioni regionali, provinciali e comunali al fine di prevedere che la proposta si consideri favorevolmente accolta qualora il *referendum* popolare sia approvato a maggioranza dei voti validamente espressi dalle popolazioni interessate, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.

Art. 1

1.1000/1

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Un rappresentante dei promotori può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione in cui si discute il progetto. Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è indetto sulla proposta presentata."».

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al secondo comma, sopprimere la lettera a);
- al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/2

[Marcucci](#), [Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso sostituire il secondo periodo con il seguente: "Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è indetto sulla proposta presentata."».

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al secondo comma sopprimere la lettera a);
- al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/3

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è indetto sulla proposta presentata".».

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- *al secondo comma, sopprimere la lettera a);*

- *al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».*

1.1000/4

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "con modifiche non meramente formali" con le seguenti: "con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta"».

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- *al secondo comma sopprimere la lettera a);*

- *al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».*

1.1000/5

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "con modifiche non meramente formali" con le seguenti: "con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta"».

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis.», secondo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) se le modifiche introdotte dalle Camere non incidono sui principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata;».

1.1000/6

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, sostituire le parole: "modifiche non meramente formali" con le seguenti: "modifiche ai principi ispiratori della proposta e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti"».

1.1000/7

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sopprimere dalla lettera b) fino alla fine dell'emendamento.

1.1000/8

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo capoverso, con il seguente: "Il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non ha contenuto omogeneo, se riguarda le materie di cui al secondo comma dell'articolo 75, la tutela delle minoranze, la materia penale, le leggi che danno attuazione alle intese con le confessioni religiose acattoliche e le leggi ordinarie sulle modificazioni territoriali che richiedono il consenso o la consultazione delle popolazioni interessate. Il *referendum* è ammissibile se la proposta riguarda un trattato siglato ma non ancora ratificato"».

1.1000/9

[Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al primo capoverso, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b- bis) al secondo capoverso dopo le parole: "non rispetta la Costituzione," inserire le seguenti: "se proposto sulle materie già escluse dall'articolo 75 della Costituzione, secondo comma,"».

1.1000/10

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Al comma 1», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non è in ogni caso ammissibile il *referendum* di cui al presente articolo se la proposta di legge presentata da cinquecentomila elettori ha ad oggetto l'abrogazione, parziale o totale, di una legge"».

Conseguentemente al capoverso «Art. 1-bis», al primo comma sopprimere le parole: «che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e».

1.1000/11

[Marcucci](#), [Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso: «Al comma 1», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: "Dopo lo svolgimento del *referendum* il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione della legge approvata con *referendum* o approvata dalle Camere, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata"».

1.1000/12

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

*All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali"».*

1.1000/13

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

*All'emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Conseguentemente » fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio"».*

1.1000/14

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso: «Art. 3.» con il seguente:

- «Art. 3. - I. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71,

terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno centomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche, l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione verifica che la proposta approvata non abbia apportato modifiche ai principi ispiratori della proposta di iniziativa popolare presentata e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti e dichiara che non si fa luogo a *referendum*.

Quando la Corte di Cassazione dichiara che non si fa luogo a *referendum*, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al *referendum*, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

Qualora le Camere abbiano respinto la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte dei Conti verifica l'idoneità delle coperture finanziarie ed eventualmente assegna ai promotori un termine per riformularle.

In caso di inutile decorso del termine o qualora i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei ovvero non risultino analoghi a quelli originariamente indicati, non si dà luogo al *referendum*.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione"».

1.1000/14 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso: «Art. 3.» con il seguente:

- «Art. 3. - *I.* Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno centomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche, la Corte di Cassazione verifica che la proposta approvata non abbia apportato modifiche ai principi ispiratori della proposta di iniziativa popolare presentata e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti e dichiara che non si fa luogo a *referendum*.

Quando la Corte di Cassazione dichiara che non si fa luogo a *referendum*, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al *referendum*, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

Qualora le Camere abbiano respinto la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte dei Conti verifica l'idoneità delle coperture finanziarie ed eventualmente assegna ai promotori un termine per riformularle.

In caso di inutile decorso del termine o qualora i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei ovvero non risultino analoghi a quelli originariamente indicati, non si dà luogo al *referendum*.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione"».

1.1000/15

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «duecentomila firme» con le seguenti: «centomila firme».

1.1000/16

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «duecentomila firme» con le seguenti: «centocinquantamila firme».

1.1000/17

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «meramente abrogativo» con le seguenti: «esclusivamente abrogativo».

1.1000/18

[Zanda](#), [Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1-bis.», dopo il terzo comma inserire il seguente: «La Corte costituzionale, ai fini della verifica dei mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri e in relazione al loro eventuale adeguamento, nell'ambito dei giudizi di cui al primo comma, al secondo comma, lettera b) e al terzo comma, lettere b) e c) del presente articolo, acquisisce entro trenta giorni il parere della Ragioneria generale dello Stato».

1.1000/19

[Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Vitali](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il quarto comma, con il seguente:

«L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica se il testo approvato dalle Camere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 71 della Costituzione, abbia apportato modifiche ai principi ispiratori del testo originario e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti della proposta di iniziativa popolare presentata».

1.1000/20

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *All'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 1-bis.», dopo il sesto comma inserire il seguente:*

«Nei giudizi di cui al primo comma del presente articolo è ammissibile l'intervento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2) *All'articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 1-bis.», al settimo comma dopo le parole: «Le modalità dei giudizi» inserire le seguenti: «e di intervento».*

1.1000/21

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

Al emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme";».

1.1000

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: « non meramente formali, »
- b. al secondo capoverso sostituire le parole: « , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e » con la seguente: « o ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente :

«Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nell'ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresì che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda a farvi fronte ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche o l'abbiano respinta ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum nei seguenti casi:

- a) se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento;
- b) se l'idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri già accertata nel giudizio di cui al comma precedente sia venuta meno.

Nel caso di cui alla lettera b) la Corte costituzionale sospende il giudizio e assegna ai promotori un termine per riformulare le coperture finanziarie. La Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo al referendum:

- a. in caso di inutile decorso del termine;
- b. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei;
- c. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino analoghi a quelli originariamente indicati.

Nello stesso giudizio, se non sussistono le condizioni per dichiarare che non si fa luogo a *referendum* e la proposta popolare è stata approvata dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verifica la conformità all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Nel caso non sia conforme, la Corte costituzionale dichiara che essa non potrà essere sottoposta a promulgazione.

Quando la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a *referendum*, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al *referendum*, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione."».

1.2000/1

[Marcucci](#), [Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.2000, dopo il capoverso: «Al comma 1», inserire il seguente:

«Al comma 1, dopo il quarto capoverso, inserire i seguenti:

"La proposta è sottoposta a *referendum* nell'ultimo anno della legislatura.

Nel caso in cui la legge di iniziativa popolare sia presentata negli ultimi diciotto mesi della legislatura e le Camere non l'approvino prima del loro scioglimento, il termine di diciotto mesi di cui al terzo comma decorre dal giorno della prima riunione delle nuove Camere. In caso di scioglimento anticipato delle Camere antecedente alla data fissata per lo svolgimento del *referendum* nell'ultimo anno della legislatura, il termine di diciotto mesi di cui al terzo comma decorre dal giorno della prima riunione delle nuove Camere."».

Consequentemente, al capoverso: «Art. 3-bis», comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:

«d) alla fissazione della data per lo svolgimento dei *referendum* sulle proposte di iniziativa popolare nell'ultimo anno della legislatura;

d-bis) all'interruzione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere e al decorso del nuovo termine di diciotto mesi, in modo di assicurare alle Camere elette dopo lo scioglimento un tempo per l'esame e l'approvazione del progetto conforme al dettato dell'articolo 71, terzo comma, della Costituzione;».

1.2000/2

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando la possibilità di presentare un numero massimo di una proposta all'anno e di due a legislatura nonché il limite per ogni elettore di sottoscrivere non più di una proposta all'anno.»:*

2) *sopprimere la lettera e).*

1.2000/3

[Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Vitali](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono essere, in ogni caso, superiori a due».

1.2000/4

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al numero massimo annuo, comunque non superiore a due, delle proposte che possono essere presentate all'esame delle Camere».

1.2000/5

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#), [Cerno](#)

All'emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al numero massimo annuo delle proposte che possono essere presentate all'esame delle Camere».

1.2000/6

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al divieto di presentare per ciascun anno solare, più di una proposta di legge popolare se avanzata dallo stesso comitato promotore».

1.2000/7

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All' emendamento 1. 2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero massimo di proposte di iniziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascun anno solare;».

1.2000/8

[Parrini](#), [Faraone](#), [Ferrari](#)

All' emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero massimo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura;».

1.2000/9

[Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Vitali](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

All' emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al divieto della concorrente presentazione di più proposte popolari;».

1.2000

I Relatori

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «è disciplinata» e sopprimere le parole da: «, il concorso» fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3 -**bis**.

1. La legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, detta, in particolare, disposizioni in ordine:

a) al numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all'esame delle Camere;

b) al concorso di più proposte popolari sulla medesima materia;

c) al ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute;

d) alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi;

e) alle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente».

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e sui relativi emendamenti.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sul testo, e non ostativo sui relativi emendamenti, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) ritiene che la previsione di attribuire all'avvocato la facoltà di emettere un atto di ingiunzione di pagamento, come stabilito dal nuovo articolo 656-*bis* del codice di procedura civile, contrasti con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione. Chiede, pertanto, che il relatore tenga conto di questo rilievo, modificando in tal senso lo schema di parere.

Il senatore **VITALI** (*FI-BP*), nel concordare con il senatore Parrini, esprime forti riserve su una norma che contrasta con il divieto di istituire nuovi giudici e speciali, di cui all'articolo 102, secondo comma, della Costituzione.

Formula altresì considerazioni critiche sul merito del provvedimento, volto a sottrarre all'autorità giudiziaria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 656-*bis* che si vuole introdurre nel codice di procedura civile per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. A suo avviso, in questo modo non si conseguirà l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei magistrati, poiché è molto probabile che si registrerà un aumento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi.

Infine, ritiene quanto meno anomalo che l'avvocato possa quantificare da sé le spese e le competenze, nell'atto di intimazione.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), nel convenire sui rilievi formulati dai senatori Parrini e Vitali, dichiara il proprio voto contrario, sottolineando in particolare il rischio di un aumento del contenzioso, avverso gli atti di ingiunzione al pagamento emessi dagli avvocati anziché dall'autorità giudiziaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) chiede di sospendere i lavori alle ore 15,30, per consentire ai senatori del Partito democratico di partecipare alla riunione del Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Parrini, propone di proseguire l'esame del disegno di legge costituzionale n. [1089](#) (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum) fino alle ore 15,15, per poi passare al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. [1144](#), n. [720](#) e n. [959](#) (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), sospendendo i lavori alle ore 15,30.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1000 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Il relatore [GRASSI](#) (*M5S*) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8 e 1.1000/9.

Invita i proponenti a ritirare il subemendamento 1.1000/10 - altrimenti il parere è contrario - perché accolto nella sostanza dall'emendamento dei relatori con il quale si prevede che la Corte costituzionale accerti che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo.

Esprime altresì parere contrario sul subemendamento 1.1000/11. A tale riguardo precisa che nemmeno l'articolo 138 della Costituzione prevede se una legge di revisione della Costituzione approvata con *referendum* possa essere rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica. Pertanto, il potere presidenziale resta formalmente intatto anche se non sarà utilizzato in concreto, salvi casi eccezionali non prevedibili a priori. Allo stesso modo, ritiene preferibile non intervenire sul potere presidenziale di rinvio di una legge di iniziativa popolare eventualmente approvata con *referendum*.

Il parere è contrario anche sui subemendamenti 1.1000/12, 1.1000/13, 1.1000/14 (testo 2), 1.1000/15 e 1.1000/16.

Invita quindi i proponenti a ritirare il subemendamento 1.1000/17, perché sostanzialmente accolto dall'emendamento dei relatori, altrimenti il parere è contrario. Sul subemendamento 1.1000/20, ritiene opportuna una ulteriore riflessione: pertanto, invita i proponenti a ritirarlo, per consentire di rivalutarlo per l'esame in Assemblea, ai fini di una eventuale approvazione.

Esprime, infine, parere contrario sul subemendamento 1.1000/21.

Il sottosegretario SANTANGELO si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/1.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà dei relatori. L'emendamento, infatti, è volto a favorire la collaborazione e il confronto tra il comitato promotore e il Parlamento, stabilendo che il testo approvato dalle Camere non sia sottoposto a referendum se le modifiche eventualmente apportate non incidono sui principi ispiratori o i contenuti essenziali della proposta d'iniziativa popolare. Tale verifica è rimessa a un organo terzo. A suo avviso, ciò evidenzia che la maggioranza in realtà intende sminuire il ruolo della democrazia rappresentativa.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) sottolinea che la proposta trae spunto da un'osservazione emersa nel corso delle audizioni dei professori di diritto costituzionale, circa la necessità di chiarire l'espressione "non meramente formali", riferita alle modifiche apportate al testo d'iniziativa popolare. Tra l'altro, ritiene auspicabile la presenza di un rappresentante dei promotori alle sedute di Commissione in cui si discute il progetto di legge, come proposto nel subemendamento in esame, sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

È posto ai voti e respinto il subemendamento 1.1000/1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7 e 1.1000/8.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 1.1000/9, e invita i relatori a riconsiderare il parere contrario. Ritiene, infatti, che la proposta di modifica sia coerente con i principi ispiratori della riforma, limitandosi a richiamare i limiti di materia già previsti dall'articolo 75 della Costituzione.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) conferma il parere contrario, dal momento i limiti di materia ex articolo 75, secondo comma, della Costituzione sono già compresi, seppure non esplicitamente, nella proposta dei relatori. L'unica differenza riguarda le leggi tributarie: sono ammesse, infatti, le disposizioni che incidono sulle spese e sulle entrate pubbliche, purché se ne preveda la copertura.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame, che è in linea con altre proposte di modifica a sua firma. Ritiene non convincenti le argomentazioni del relatore Grassi, poiché il testo proposto dai relatori finisce per introdurre un regime differenziato e agevolato per il referendum propositivo rispetto a quello abrogativo.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/9 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/10.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene che la formula proposta dai relatori, secondo cui la Corte costituzionale è tenuta ad accertare se la proposta d'iniziativa popolare abbia contenuto meramente abrogativo, lascia adito a diverse interpretazioni, introducendo nell'ordinamento un elemento di incertezza.

Sarebbe preferibile, invece, escludere in modo netto l'ammissibilità di disegni di legge d'iniziativa

popolare aventi a oggetto l'abrogazione parziale o totale di una legge. Del resto, qualora i cittadini ritengano che una legge debba essere abrogata, possono ricorrere all'istituto già previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

Pertanto, nel respingere l'invito del relatore a ritirare il subemendamento in esame, ne chiede la votazione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/10 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/11.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di modifica in esame, ritenendo grave che - con riferimento ai disegni di legge d'iniziativa popolare - si intenda privare il Capo dello Stato del potere di rinvio alle Camere.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) ritiene che il subemendamento in esame sia meritevole di approvazione. Si rischia, infatti, di introdurre una evidente disparità, escludendo la prerogativa del Presidente della Repubblica di rinviare i progetti di legge popolari alle Camere, se sottoposti a referendum. A suo avviso, tale aspetto è suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/11 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/12.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ribadisce la propria contrarietà alla differenziazione dei due istituti referendari, propositivo e abrogativo. A suo avviso, bisognerebbe stabilire con chiarezza che il referendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, come già previsto dal secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione. Vi è il rischio, altrimenti, che il nuovo istituto favorisca iniziative legislative finalizzate al mero conseguimento del consenso elettorale, che potrebbero anche causare disavanzi nel bilancio statale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) segnala, in primo luogo, che le leggi tributarie hanno contenuto ben più complesso rispetto alla mera individuazione delle coperture finanziarie.

Inoltre, ritiene contraddittorio che, da un lato, si consenta la presentazione di iniziative legislative popolari capaci di incidere sul bilancio dello Stato e, dall'altro, si introducano puntuali controlli della copertura finanziaria dei progetti di legge, attribuendo tale compito addirittura alla Corte costituzionale, che - a suo avviso - non possiede le competenze tecniche necessarie per svolgere tale verifica. Ritiene peraltro incongruo che la Corte verifichi la rispondenza all'articolo 81 della Costituzione di un disegno di legge approvato da entrambe le Camere.

Auspica, quindi, una ulteriore riflessione da parte dei relatori su tali aspetti, ribadendo la necessità di parificare i due istituti referendari quanto a quorum, numero di firme e limiti di materie: saranno poi i cittadini a scegliere lo strumento più idoneo, a seconda della finalità, abrogativa o propositiva.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/12 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.1000/13.

Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/14 (testo 2).

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) sottolinea che la procedura introdotta per l'iniziativa legislativa popolare rafforzata risulti eccessivamente complessa. Sarebbe preferibile, pertanto, semplificare i

nuovi meccanismi, facendo riferimento a quelli già sperimentati per il referendum abrogativo.

Il subemendamento in esame riduce a centomila le sottoscrizioni necessarie per attivare il giudizio di ammissibilità *ex ante* della Corte costituzionale, al fine di rendere meno oneroso questo passaggio per il comitato promotore.

Inoltre, propone di attribuire alla Corte di Cassazione la verifica della congruenza tra il testo approvato dalle Camere e i principi ispiratori della proposta d'iniziativa popolare e alla Corte dei conti il controllo della copertura finanziaria. In questo modo, si potrebbe sollevare la Corte costituzionale di parte dei compiti che le sono stati impropriamente attribuiti con la proposta dei relatori.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/14 (testo 2) è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.1000/15 e 1.1000/16.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) non accoglie l'invito del relatore a ritirare il subemendamento 1.1000/17 e insiste perché sia posto in votazione.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/17 è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.1000/18 e 1.1000/19.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo l'invito del relatore, ritira il subemendamento 1.1000/20, con la precisazione che sarà ripresentato per l'esame in Assemblea.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/21 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1000 dei relatori.

A seguito della precedente votazione, il [PRESIDENTE](#) dichiara preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.96, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.248, 1.252, 1.405, 1.406, 1.458, 1.459, 1.460 e 1.461, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.40.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà dei relatori, in quanto l'emendamento si limita a precisare che il quesito referendario abbia un contenuto chiaro, omogeneo e corrispondente al titolo. L'intento è favorire la comprensione delle disposizioni normative. Annuncia quindi un voto favorevole.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, se l'intento è facilitare la comprensione della norma, la proposta di modifica dovrebbe riguardare il testo dell'iniziativa legislativa, piuttosto che il quesito referendario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.40 è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.41, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 e 1.65.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.66.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritiene irragionevole la rinuncia a fissare già in questa sede il numero massimo di proposte di legge che è possibile presentare in un anno. A suo avviso, l'esercizio della democrazia partecipativa non deve ostacolare l'ordinaria attività del Parlamento, che è comunque espressione del corpo elettorale.

Osserva che la previsione di un limite di due proposte d'iniziativa popolare l'anno, come previsto dall'emendamento in esame, non stravolge di certo l'impianto del disegno di legge.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene opportuno fissare subito il numero massimo di proposte d'iniziativa popolare, evitando di rinviare a una successiva legge ordinaria. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante ai fini della funzionalità delle Camere, la cui attività già adesso è quasi totalmente assorbita dall'esame di provvedimenti d'iniziativa governativa, a danno di quelli d'iniziativa parlamentare

Posto ai voti, l'emendamento 1.66 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1144\)](#) *Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(720\)](#) *BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

[\(959\)](#) *CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [nn. 326](#) e [351 ad essi attinenti](#)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno e rinviato nelle sedute del 2, 9 e 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto nella seduta del 16 luglio, si procederà all'esame degli emendamenti pur in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo ampiamente superati i termini previsti dall'articolo 39 del Regolamento, e trattandosi di un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore [GRASSI](#) (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1.

Il Sottosegretario Sibilia esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti in esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ribadisce il proprio orientamento contrario al distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, in quanto i *referendum* consultivi si sono svolti molti anni fa, in circostanze economico-sociali differenti da quelle attuali.

A suo avviso, considerata la particolarità della situazione, anche per l'impossibilità di acquisire di nuovo il parere dei cittadini di quei territori, sarebbe stato preferibile attendere ulteriormente il parere della Commissione bilancio, magari fino alla ripresa dei lavori a settembre. Ritiene, infatti, che tale forzatura possa influire negativamente sul confronto durante la discussione in Assemblea dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che siano stati ormai esperiti tutti i tentativi di coinvolgere i territori interessati dalla procedura di distacco e aggregazione, prevista dall'articolo 132 della Costituzione. Osserva che il risultato dei due *referendum* consultivi, per quanto svolti nel 2007, è l'unico dato oggettivo e ufficiale da tenere in considerazione. Non sono disponibili, infatti, ulteriori strumenti per conoscere l'orientamento attuale delle due comunità locali, posto che le firme raccolte a sostegno della petizione contraria al distacco non sono state autenticate. Dopo aver ricordato che si è provveduto anche ad acquisire nuovamente il parere dei rispettivi consigli comunali delle due amministrazioni, ritiene che non si possa indugiare ulteriormente.

Il [PRESIDENTE](#), in risposta alle osservazioni del senatore Parrini, assicura che è stato sollecitato più volte il parere della Commissione bilancio, la quale però a tutt'oggi non dispone degli elementi istruttori da parte del Governo.

La Commissione conferisce quindi al relatore Grassi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1144](#), con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

I connessi disegni di legge n. [720](#) e n. [959](#) risultano pertanto assorbiti.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, capoverso «Art. 656-*quinquies*», si segnala la necessità di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, posto che il procedimento che viene disciplinato in quella sede consente di rigettare l'opposizione senza svolgimento di alcuna istruttoria;
- all'articolo 2, si rileva l'opportunità di rafforzare la tutela della riservatezza del debitore, chiarendo che l'istanza di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni può essere presentata anche preliminarmente, ma comunque in occasione dell'avvio di un'azione giudiziaria volta al recupero di un credito.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è iniziato a definire il calendario della prossima settimana, riservata ai lavori delle Commissioni.

Oltre all'esame del disegno di legge n. **1493** (decreto-legge n. 104 del 2019 - riordino Ministeri), proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), che avrà inizio nella seduta odierna, e verrà incardinato il disegno di legge costituzionale n. **1440** (Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica), congiuntamente con gli analoghi disegni di legge costituzionale n. **307**, n. **1022** e n. **1116**.

Si è stabilito, inoltre, di proseguire le audizioni informali sul disegno di legge n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale). Verranno avviate le audizioni informali sui disegni di legge costituzionale n. **83**, n. **212** e n. **1203** (tutela costituzionale dell'ambiente), rispetto ai quali sono stati segnalati circa 150 esperti.

Si è convenuto inoltre di proseguire le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Il nuovo esame congiunto del disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2019, sarà invece iscritto d'ufficio all'ordine del giorno.

Infine, data l'assenza dei senatori del Gruppo PD per impegni di carattere politico, su richiesta del senatore Garruti, si è convenuto di convocare, nella giornata di domani, 16 ottobre, un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di assumere determinazioni in merito alla calendarizzazione degli altri provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni; in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione. Ritiene necessario, infatti, per la sua parte politica, un ulteriore approfondimento prima di esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento e sui nuovi emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Pirovano, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, proposta dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 876, d'iniziativa del senatore Corbetta, con il quale si intende colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere, cioè magistrati, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, nello svolgimento di attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza. Infatti, la stratificazione di diversi interventi normativi, con i quali si sono riconosciuti benefici e provvidenze ai caduti nell'esercizio del dovere a difesa della legalità, nonché ai loro familiari, ha determinato una sperequazione di trattamento in ragione della differente matrice criminale dei gravi fatti delittuosi. Si è introdotta, in tal modo, una distinzione tra le vittime del terrorismo, quelle della criminalità organizzata e le altre vittime del dovere, con l'attribuzione di differenti misure di ristoro dei danni subiti.

Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 estende anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di una «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere» da

celebrare il 2 giugno, in coincidenza con la festa della Repubblica.

L'articolo 3 dispone l'estensione del conferimento onorario e la consegna della medaglia d'oro prevista per le vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado.

Gli articoli 4 e 5, infine, recano disposizioni rispettivamente in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore della legge.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 971, a prima firma della senatrice Pergreffi, che è finalizzato a garantire la massima tutela da parte dello Stato alle figure del professionista consulente tecnico d'ufficio (CTU), dell'ufficiale civile, dell'ufficiale giudiziario e del curatore fallimentare vittime di episodi di violenza durante lo svolgimento delle funzioni attribuite loro dagli organi giudiziari.

In particolare, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 debbano applicarsi anche ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori fallimentari designati dai tribunali e agli ufficiali giudiziari i quali in attività di servizio o durante l'espletamento delle funzioni siano deceduti, abbiano subito un'invalidità permanente o abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1476

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.100, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/17 parere non ostativo, evidenziando l'opportunità di ridurre il termine di dodici mesi previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai nuovi articoli 47-*quater*, 47-*quinquies* e 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015: tale termine, infatti, potrebbe confliggere con l'urgenza presupposta, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, all'adozione di un decreto-legge;
- sull'emendamento 1.100/18 parere non ostativo, evidenziando l'opportunità di ridurre il termine di 180 giorni previsto per l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 per le ragioni sopra ricordate;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Adelina Sejdini, vittima di tratta, Marina Contino, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira Tassone, Commissario della Polizia di Stato, Sandro Gallittu, Area del Welfare - Nuovi Diritti della CGIL, Liliana Ocmin, responsabile dipartimento politiche migratorie donne giovani e coordinamento nazionale donne della CISL, Francesca Cantini, funzionario UIL.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 81 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa, inoltre, che ad oggi, hanno espresso il loro parere le Commissioni 3a, 4a, 7a, 8a, 9ª, 10a, 13a e Questioni regionali, mentre la Commissione bilancio si è espressa solo sul testo, formulando due condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e una osservazione.

Stante l'eterogeneità della materia trattata dal decreto-legge, che investe diversi Ministeri e

amministrazioni, e poiché ciascuno degli emendamenti presentati contiene comunque un collegamento con i contenuti del provvedimento in esame, ritiene di non dichiarare alcuna improponibilità per materia.

Circa l'emendamento 7.0.1, del senatore Perosino, rileva che la materia è stata oggetto di una modifica approvata dalle Commissioni riunite 10a e 11a in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, originariamente contenuta nell'emendamento 6.0.3 (testo 2) e poi recepita nell'emendamento governativo su cui è stata apposta la questione di fiducia, appena votata dall'Aula del Senato. Analoga considerazione riguarda gli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6 della senatrice Gallone, che richiamano il contenuto dell'emendamento 14.0.3 (testo 3), approvato in sede referente.

Chiede pertanto ai presentatori se, alla luce di queste circostanze, intendano ritirare le proposte citate.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) si riserva di rappresentare ai presentatori l'eventualità del ritiro. Dichiaro di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.10, 2.15 e 2.16 .

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire sul complesso delle proposte di modifica, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1440\)](#) *Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica*, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

[\(307\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni*

[\(1022\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica*

[\(1116\)](#) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato*

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) illustra il disegno di legge costituzionale n. [1440](#), approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione il 31 luglio 2019, che interviene in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato con la finalità di ridurre il limite di età previsto dalla Carta costituzionale, equiparandolo a quello previsto per l'elezione della Camera dei deputati.

Ricorda che il tema è stato affrontato più volte negli ultimi 35 anni - fin dalla Commissione bicamerale Bozzi - nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, senza però giungere a definizione. Ritiene pertanto che la questione sia ormai matura per essere affrontata, tanto più che è emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla formazione delle due Camere, dal momento che continuano a svolgere le stesse funzioni, dopo che il referendum del 2016 non ha consentito il superamento del bicameralismo paritario.

Fa presente che, in occasione delle elezioni politiche del 2018, i cittadini chiamati alle urne per l'elezione della Camera dei deputati sono stati circa 46.600.000, mentre gli elettori del Senato sono stati circa 42.900.000, con una differenza di oltre 3.700.000 elettori: si tratta di una disparità consistente, pari a circa l'8 per cento degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati, che non si registra in altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto.

Il testo trasmesso dalla Camera si compone di un unico articolo che, intervenendo sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, modifica il requisito anagrafico per essere elettori del Senato. In tal

modo, il dettato costituzionale sull'elettorato attivo per il Senato della Repubblica verrebbe uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati dall'articolo 56, primo comma, della Costituzione. Osserva tuttavia che, a seguito di tale modifica, sarebbe incomprensibile non intervenire, con la medesima finalità e per le stesse ragioni, anche sul requisito per l'elettorato passivo al Senato. La Camera dei deputati ha ritenuto di non affrontare l'argomento in prima lettura, per motivi di cortesia istituzionale, lasciando quindi al Senato l'iniziativa in tal senso.

Infine, ritiene opportuno avviare contestualmente una riflessione sulla modifica dell'articolo 57 della Costituzione, che prevede l'elezione del Senato su base regionale. Infatti, la recente approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari rischia di generare distorsioni della rappresentanza democratica, qualora non si introducesse anche per il Senato il recupero nazionale dei resti. Inoltre, si rende necessario ridurre da tre a due il numero dei delegati di ciascuna Regione che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica

Su tali aspetti, unitamente a quelli anagrafici, interviene un disegno di legge costituzionale del senatore Ferrari, appena depositato ma ancora non assegnato, di cui chiede fin d'ora la congiunzione dell'esame per affinità di materia.

Si sofferma brevemente, quindi, sui disegni di legge n. [307](#) a prima firma del senatore Rampi, n. [1022](#) d'iniziativa del senatore Cerno e altri e n. [1116](#) presentato dal senatore Calderoli, che hanno contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di verificare se la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati abbia già svolto un ciclo di audizioni informali. In ogni caso, se si intende ampliare l'ambito della discussione alla modifica degli articoli 57 e 83 della Costituzione, sarà opportuno tenerne conto nella predisposizione dell'elenco degli esperti da audire.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) propone, quindi, di attendere l'assegnazione alla Commissione dell'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. [1569](#) presentato dal senatore Ferrari, per poi valutare quali argomenti affrontare in un eventuale ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(83\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

[\(212\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

[\(1203\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

[\(1532\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212 e 1203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1532 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato il disegno di legge costituzionale n. [1532](#), d'iniziativa della senatrice Gallone, recante modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e che, pertanto, sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

Ricorda che domani, giovedì 24 ottobre, inizierà il ciclo di audizioni informali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [n. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea, nella seduta dell'8 ottobre, per un nuovo esame.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) ricorda che, in Assemblea, il Gruppo PD ha presentato una questione sospensiva, poi approvata, per chiedere il rinvio del testo in Commissione per un ulteriore approfondimento.

Pur essendo convinto che l'esame in sede referente sia stato accurato, ritiene che lo svolgimento di ulteriori audizioni consentirebbe di assumere una decisione più consapevole.

Si apre un dibattito.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Gruppo PD anche in Commissione, nella seduta del 23 luglio, aveva espresso un avviso contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

In ogni caso, ritiene opportuno un supplemento di indagine attraverso l'individuazione di ulteriori soggetti da interpellare, ovviamente dopo un'attenta verifica delle audizioni già svolte.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che sono già state effettuate numerose audizioni. A suo avviso, la richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione lascia presagire la volontà di procrastinare ancora la decisione su un provvedimento che evidentemente assume una connotazione politica per una parte dell'attuale maggioranza.

In questo modo, tuttavia, si finisce per non tenere conto della volontà espressa dai cittadini attraverso il referendum consultivo, che conserva la sua validità anche se si è svolto nel 2007.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) rassicura la senatrice Pirovano che la richiesta di un ulteriore approfondimento non è determinata da un intento ostruzionistico. A suo avviso, sarebbe utile interpellare i responsabili dei servizi sanitari e sociali che sarebbero stati oggetto di modifiche dopo lo svolgimento del referendum e che avrebbero inizialmente motivato la richiesta di distacco dei due Comuni dalla Regione Marche.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) osserva che sull'argomento si è già registrato un colpevole ritardo a livello istituzionale ed è inaccettabile che tale situazione si protragga ulteriormente. A suo avviso,

occorre dare finalmente una risposta alle popolazioni di quei territori, che hanno espresso la loro volontà nella consultazione referendaria del 2007.

Ritiene quindi opportuno fissare un termine breve per l'indicazione di eventuali soggetti da convocare in audizione, per sottoporre quanto prima, nuovamente, il disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) auspica che le audizioni sul disegno di legge in esame non siano anteposte a quelle relative ai disegni di legge costituzionale n. [1440](#) e connessi.

Il sottosegretario VARIATI ritiene inaccettabile che il pronunciamento dei cittadini non riceva un riscontro a livello istituzionale dal 2007. Pertanto, dopo gli ulteriori approfondimenti richiesti dal senatore Parrini, sarebbe opportuno assumere determinazioni definitive, senza ulteriori indugi. In ogni caso, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, sulla materia il Governo non può che rimettersi alle Camere.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sono già stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 132 della Costituzione e che è stata svolta una lunga serie di audizioni, nel corso delle quali è stata accertata la persistente validità del referendum del 2007. Peraltro, a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno a sua firma, sono state anche acquisite le ulteriori deliberazioni dei consigli comunali di Montecopiolo e Sassofeltrio in merito alla richiesta di distacco dalla Regione Marche.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per l'indicazione degli ulteriori soggetti da convocare in audizione per le ore 15 di venerdì 25 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [388](#) (priorità di esercizio dell'azione penale), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltosi prima della seduta plenaria, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene Adelina SEJDINI, vittima di tratta.

Prendono successivamente la parola Marina CONTINO, Primo dirigente della Polizia di Stato della Direzione Centrale Anticrimine ed Elvira TASSONE, Commissario della Polizia di Stato.

Interviene quindi Sandro GALLITTU, Area del Welfare - Nuovi Diritti della CGIL.

Quindi svolge il suo intervento Liliana OCMIN, responsabile Dipartimento politiche migratorie donne giovani e Coordinamento nazionale donne della CISL.

Interviene infine Francesca CANTINI, funzionario UIL.

Svolge un intervento il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione, e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1493](#)

G/1493/1/1

[Centinaio](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G/1493/2/1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

La Commissione,

esaminato, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G/1493/3/1

[Saponara](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 - legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

G/1493/4/1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché « per diversi profili » dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac);

impegna il Governo,

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

Art. 1

1.1

[Augussi](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo*) - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo

indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-*bis*."

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo
3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54- *ter*.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
 - a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
 - b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
 - c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54- *quater*.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-*ter*."

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";
- b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

- a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
- b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.3

[Centinaio](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo*). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis.

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54- *bis*.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».

1.4

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*) - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale».

1.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un

dirigente».

1.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.»

1.13 (testo corretto)

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.13

[Parrini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori trenta posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantasette posizioni».*

1.14

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

[Parrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo».

1.17

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

[Perosino](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.».

1.0.1

[Tiraboschi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "*made in Italy*";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;

m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

1.0.2

[Parrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(*Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali*)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di

partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5.470.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 5.470,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Urso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- c) *al comma 3:*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente» con le seguenti parole: « il 15 gennaio 2020».*

2.3

[Sudano](#), [Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compresa la sede» con le parole: « compreso il diritto di uso della sede»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» con le seguenti: «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale*

Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.», *con le parole:* «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.», *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.» *con il seguente:* «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

[Fantetti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti:* «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di

nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

[Urso](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3. *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4. *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.6

[Aimi](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» *con le seguenti*: «è rideterminata in sedici».

2.8

[Urso](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» *con le seguenti*: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» *inserire le seguenti:* «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;

c) *al terzo periodo, dopo le parole:* «del personale con minore età anagrafica» *inserire le seguenti:* «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «Il personale non dirigenziale trasferito», *inserire le seguenti:* «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».

2.9

[Fantetti](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », *con le seguenti:* «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

[Fantetti](#), [Pagano](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», *inserire le seguenti:* «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli *ex Mincomes* e *Mincomint* e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

[Fantetti](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », *inserire le seguenti:* «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

[Sudano](#), [Grimani](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le parole:* «dirigenziale e».

2.13

[De Petris](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti:* «dirigenziale e».

2.14

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», *inserire le seguenti:* «dirigenziale e».

2.15

[Fantetti](#), [Pagano](#)

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», *con le seguenti:* «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

[Fantetti](#), [Pagano](#)

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale non dirigenziale trasferito», *inserire le seguenti:* «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di

"Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.17

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.20

[Garruti](#)

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

[Sudano](#), [Grimani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Art. 3

3.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere il comma 2.

3.1

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.2

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui ai decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo

2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscono il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.0.2

[Aimi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

3.0.1

[Barboni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

Art. 4

4.1

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.»

4.11

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.»

4.12

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.13

[Florida](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti

di cui al comma 1-*bis*" sono inserite le seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".».

Art. 5

5.1

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

[Pazzaglini](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sopprimere il comma 2.

5.6

[Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5.0.1

[Nugnes](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6

6.1

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Zaffini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia del'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

6.0.1

[Castellone](#), [Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della *governance* del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

Art. 7

7.1

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Stefani](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Rufa](#), [Campari](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

[Garruti](#), [Angrisani](#), [Campagna](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

7.0.1

[Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera a) dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.2

[Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure inerenti la dotazione organica della Corte dei Conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze delle funzioni consultive, di controllo e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, sono assegnati presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine la dotazione organica complessiva della magistratura contabile è incrementata di venticinque unità ed è conseguentemente rideterminata nel numero massimo di seicentotrentasei unità, di cui quattrocentonovantotto fra consiglieri, primi referendari, referendari, e centotrentasei presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20

dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020, a 3.200.872,29 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l'anno 2023, a 3.634.564,91 euro per l'anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l'anno 2027, a 4.914.392,80 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per l'anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Calderoli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

"1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.4

[Grassi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.5

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter*. - *(Cessazione della qualifica di rifiuto)* - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. 1 criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad

agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

Gallone

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-*ter* - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - *1*. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a)* la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b)* esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c)* la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d)* l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a)* i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b)* i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c)* i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d)* i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e)* un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 3, lettere da *a)* a *e)*.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio

1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 66 (ant.) del 14/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,15

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144 E CONNESSI (DISTACCO -
AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)*

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (ant.) del 27/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 12,10

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144 E CONNESSI (DISTACCO-
AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)*

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

01.1

[Corbetta](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

1.1

[Modena](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.3

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.5

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.6

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.7

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.8

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.9

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.10

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.11

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.12

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.13

[Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

1.14

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

1.15

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni».

1.16

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.17

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.18

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.19

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.20

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.21

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.22

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.23

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.24

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.25

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.26

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.27

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.28

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

1.29

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

1.30

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori*

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) sottolinea che ormai da diversi mesi l'iter del provvedimento è fermo, in attesa dei pareri della Commissione bilancio, sebbene gli emendamenti d'iniziativa parlamentare fossero stati ampiamente istruiti.

Ricorda di aver presentato in sessione di bilancio, in qualità di relatrice, proposte di modifica volte a recepire alcuni rilievi dell'attuale maggioranza, nel senso di destinare le risorse stanziare con il decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) non solo alla installazione di dispositivi di videosorveglianza nelle strutture che ospitano bambini, anziani e disabili, ma anche alla formazione degli operatori del settore.

Sebbene tali proposte di modifica siano poi state respinte, sottolinea di aver acquisito informalmente il consenso degli esponenti della maggioranza a proseguire e concludere l'esame del testo unificato.

Auspica, quindi, che si dia seguito agli intendimenti manifestati, anche in considerazione del fatto che le cronache riportano sempre più spesso la notizia di episodi di maltrattamenti, soprattutto a danno di bambini, come quello avvenuto in una scuola materna di Ragusa che ha portato - nella giornata odierna - all'arresto di due maestre.

Chiede, pertanto, alla Presidenza di sollecitare nuovamente la Commissione bilancio a formulare il parere sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) concorda sulla opportunità di sollecitare l'espressione del parere da parte della 5a Commissione.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) aggiunge che i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sono ampiamente scaduti, ragione per cui il provvedimento potrebbe tecnicamente essere votato dalla Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) concorda con le considerazioni della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, quindi, che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

Non essendovi richieste d'intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione

generale.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), in considerazione della imminente scadenza della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, prevista dalla deliberazione istitutiva, chiede di fissare in tempi brevi il termine per la presentazione di emendamenti possibilmente domani, mercoledì 29 gennaio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) concorda.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Garruti, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai Gruppi. Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 30 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203 e 1532, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1627 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale n. [1627](#), d'iniziativa della senatrice L'Abbate, che modifica l'articolo 9 della Costituzione, introducendo due nuovi commi del seguente tenore: «[La Repubblica] tutela l'ambiente e il capitale naturale. Promuove la sostenibilità ecologica, sociale ed economica».

Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), alla luce dell'elevato numero di audizioni già svolte, chiede alla Presidenza di verificare la possibilità di una rapida conclusione di quelle restanti.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il proprio impegno in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale si è convenuto - salva un'ulteriore verifica da svolgersi in tempi brevi da parte del Gruppo del Partito Democratico - di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. [865](#) (Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità) e di iniziarne l'esame quanto prima.

Si è altresì concordato di fissare per giovedì 6 febbraio il termine entro il quale presentare proposte sull'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute, presentata dal senatore Gasparri, al fine di precisarne l'oggetto in vista di una deliberazione al riguardo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 9-bis\)](#) Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"
(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati dieci emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), nel precisare di essere del tutto favorevole alla proroga della Commissione d'inchiesta, sottolinea innanzitutto l'opportunità di un aggiornamento dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, essendo nel frattempo mutata la composizione della maggioranza: in tal senso va l'emendamento 1.9. Evidenzia, infatti, che per prassi il Presidente delle Commissioni d'inchiesta è designato dai Gruppi di opposizione, tanto che l'attuale Presidente è espressione del Partito democratico, a suo tempo in minoranza.

Illustra, quindi, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, volti a limitare la proroga per un periodo ben definito e comunque non superiore ai 24 mesi, in modo da permettere alla Commissione di lavorare con maggiore efficacia e concentrazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ribadendo il proprio orientamento favorevole alla proroga della Commissione d'inchiesta, sottolinea la necessità di analizzare - attraverso la relazione conclusiva - le ragioni per cui si è reso necessario estendere il termine originariamente individuato in dodici mesi.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.5, volto ad ampliare l'ambito di indagine della Commissione con il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della legge n. 69 del 2019, il cosiddetto codice rosso.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.6 (testo 2), con il quale si propone di rinnovare l'attuale Ufficio di Presidenza, eleggendo Presidente un membro della Commissione appartenente ad un Gruppo parlamentare di minoranza, per le ragioni già spiegate dal senatore Pagano.

Infine, con l'emendamento 1.7 si intende prevedere una relazione annuale della Commissione, nella quale sia illustrata l'attività svolta e siano enunciati gli obiettivi per l'anno successivo; congiuntamente, dovrebbe essere redatta anche una rendicontazione delle spese effettuate, come previsto dall'emendamento 1.8.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel replicare alle considerazioni dei senatori Pagano e Augussori, informa che, nella seduta di domani, si svolgerà una elezione per integrare l'Ufficio di presidenza, essendo vacanti le cariche di un Vice Presidente e di un Segretario: in quell'occasione, l'opposizione potrebbe ottenere gli spazi richiesti.

Per quanto riguarda la durata della Commissione d'inchiesta, riconosce di aver modificato la propria opinione, rispetto al passato. Infatti, l'oggetto dell'inchiesta è così complesso - poiché investe aspetti giuridici, culturali, sociali e mediatici - da richiedere tempi congrui. A suo avviso, sarebbe addirittura preferibile istituire stabilmente tale Commissione, che finora ha svolto circa sessanta audizioni e molteplici sopralluoghi; inoltre, la sua attività è essenziale per proporre atti normativi per contrastare la violenza sulle donne e favorire la parità di genere.

Con riferimento al monitoraggio sull'applicazione del codice rosso, ritiene che il periodo di tempo sia insufficiente per fornire elementi di valutazione, essendo entrato in vigore soltanto nel mese di agosto scorso.

Esprime poi il proprio avviso contrario sulle proposte volte a ridurre il termine di durata della Commissione, rispetto alla fine della legislatura, anche per evitare un eventuale ulteriore intervento di proroga. Inoltre, ritiene inopportuno restringere il campo di azione dell'organo parlamentare.

Infine, pur ritenendo corretto procedere alla rendicontazione delle spese, sottolinea la particolare esiguità della dotazione economica - pari a 45.000 euro - e del personale a disposizione della Commissione. Peraltro, dato che tutti i componenti sono anche membri di altre Commissioni, è normale che ciò determini una dilatazione dei tempi di svolgimento dell'attività.

Alla luce di tali considerazioni, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Pur nella consapevolezza della natura del Documento in esame, il [PRESIDENTE](#) chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio avviso.

Il sottosegretario VARIATI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) insiste sull'opportunità di stabilire una durata certa e definita della Commissione, come del resto era stato fatto in occasione dell'adozione della delibera istitutiva, poco più di un anno fa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la contraddittorietà del parere della relatrice che, da un lato, ritiene opportuno non limitare l'ambito di attività della Commissione e, dall'altro, esprime parere contrario sull'emendamento in esame, con il quale si prevede un ulteriore compito rispetto a quelli elencati all'articolo 2 della delibera istitutiva.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.6 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.7.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto del parere della relatrice, sottolineando che la proposta di modifica è volta soltanto a prevedere che, oltre alla relazione finale, vi sia una relazione annuale, anche per evidenziare gli obiettivi per l'anno successivo.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) interviene per precisare che l'attività della Commissione è impostata sulla base dello schema previsto dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, che enuclea una serie di azioni da adottare, riassunte nelle "tre P", prevenzione, protezione e punizione, per eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Considerata la scarsità di personale e di risorse economiche a disposizione, sarebbe inutile e defatigante l'aggiornamento annuale della relazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.8.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene incomprensibile la contrarietà sull'emendamento in esame espressa dalla relatrice, che pure aveva valutato favorevolmente la rendicontazione delle spese per l'attività della Commissione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che la rendicontazione è effettuata in base alle norme del Senato applicate a tutte le Commissioni.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.9.

Successivamente, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

La Commissione conferisce, quindi, alla relatrice Maiorino il mandato a riferire favorevolmente sul testo, discusso in sede redigente, del Doc. XXII, n. 9-*bis* con la modifica apportata e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e cinque emendamenti, pubblicati in allegato. Gli emendamenti sono stati successivamente ritirati dal Gruppo del Partito Democratico.

Informa che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO XXII, n 9-bis

N. [9](#)

Art. 1

1.1

[Rizzotti](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Rauti](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#), [Rufa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla conclusione della XVIII Legislatura» con le seguenti: «di dodici mesi».

1.2

[Rizzotti](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Rauti](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#), [Rufa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla conclusione della XVIII Legislatura» con le seguenti: «di tredici mesi».

1.3

[Rizzotti](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Rauti](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#), [Rufa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla conclusione della XVIII Legislatura» con le seguenti: «di quindici mesi».

1.4

[Rizzotti](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Rauti](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#), [Rufa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla conclusione della XVIII Legislatura» con le seguenti: «di ventiquattro mesi».

1.5

[Augussori](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di condurre per un tempo congruo azioni di monitoraggio sui sistemi di assistenza alle vittime e sui procedimenti penali avviati dopo la denuncia»

1.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ", al fine di proseguire il programma già avviato, e si provvede, entro un mese dall'approvazione del presente provvedimento, al rinnovo delle cariche dell'Ufficio di Presidenza, eleggendo Presidente un membro della Commissione appartenente ad un gruppo parlamentare di minoranza."

1.6

[Augussori](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di proseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, in particolar modo mettendo in atto azioni tese al sostegno e alla promozione della rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale.»

1.7

[Augussori](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: La Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta una relazione nella quale illustra l'attività svolta e quella in corso di svolgimento nonché le proposte per i mesi successivi in conformità ai compiti ad essa conferiti ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione del Senato del 16 ottobre 2018. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale.»

1.8

[Augussori](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sono rendicontate e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno congiuntamente ad una relazione illustrativa sulle attività svolte.»

1.9

[Rizzotti](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Rauti](#), [Casolati](#), [Pietro Pisani](#), [Rufa](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro dieci giorni dall'approvazione del presente atto, il Presidente del Senato provvede al rinnovo della composizione della Commissione con gli stessi criteri previsti dall'articolo 4 della delibera 16 ottobre 2018 istitutiva della Commissione.».

1. 100

[Maiorino](#), *relatrice*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVII legislatura».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1144](#)

G/1144/2/1

[Parrini](#), [Garruti](#), [Bressa](#), [De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1144 riguardante il "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione",

considerato che

le comunità locali interessate hanno potuto esprimere la propria opinione in occasione dei referendum consultivi che si sono svolti il 24 e 25 giugno 2007, ormai risalenti nel tempo;

negli ultimi dodici anni vi è stato un tasso di rotazione delle popolazioni interessate, pari al 33 per cento, e sembrano profondamente mutate le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino;

tenuto conto che, come si evince dall'articolo 45, quinto comma della legge n. 352 della legge del 1970, che disciplina il referendum ex articolo 132, secondo comma della Costituzione, il pronunciamento referendario della popolazione interessata può considerarsi sicuramente espressivo della volontà del corpo elettorale dei Comuni interessati per cinque anni, scaduti i quali, qualora la proposta referendaria di distacco non sia approvata questa può essere rinnovata, richiamando gli elettori a pronunciarsi sulla stessa proposta di distacco e di aggregazione ad un'altra regione;

tenuto, altresì, conto che la lunghezza della procedura avviatasi dopo lo svolgimento del referendum nel 2007, anche a causa del forte ritardo con il quale i Consigli regionali delle regioni interessate hanno espresso il loro orientamento, rende oggi incerta l'attuale volontà delle popolazioni interessate;

valutato il possibile mutamento del corpo elettorale, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei due territori in questione;

considerato il rinvio in Commissione del testo al fine di approfondire e meglio valutare tutti gli elementi di un provvedimento alquanto controverso, data la delicatezza insita nella riscrittura dei confini di due Province e due Regioni;

tenuto conto dei contrastanti orientamenti espressi dalle Regioni interessate, in senso favorevole da parte dell'Emilia Romagna (risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa) e in senso contrario da parte della Regione Marche (mozione n. 492, approvata dal Consiglio regionale nel corso della seduta n. 128 del 16 aprile 2019);

considerato il prossimo rinnovo degli organi politici da parte della Regione Marche e che l'approvazione del provvedimento in esame potrebbe avere delle ripercussioni sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini dei comuni interessati;

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

sospendere l'iter del disegno di legge in esame per favorire l'espletamento di una nuova consultazione referendaria dei comuni interessati da tenersi nel più breve tempo possibile, anche in concomitanza con le prossime consultazioni elettorali;

prevedere una rapida approvazione del disegno di legge in esame, qualora dovesse emergere dalle consultazioni referendarie la chiara volontà dei comuni interessati di distaccarsi dalla Regione Marche per aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna;

prevedere di integrare la procedura di attuazione dell'articolo 132, secondo comma, con una disciplina legislativa che imponga ai Consigli regionali delle regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento, che consentano la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, tali da assicurare al Parlamento l'attualità e la perdurante validità del pronunciamento referendario delle popolazioni interessate.

Art. 2

2.701

[Verducci](#)

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Il commissario di cui al comma 1 è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno, i presidenti delle regioni Emilia Romagna e Marche, nonché i presidenti delle province di Rimini e Pesaro e Urbino. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario, nonché quelli derivanti dalla procedura di secessione sono a carico della regione Emilia Romagna alla quale i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono aggregati».

2.702

[Parrini](#)

Al comma 2, sostituire le parole «la regione Marche e la provincia di Rimini,» con le seguenti «la regione Marche, la provincia di Rimini e la provincia di Pesaro e Urbino»

2.703

[Parrini](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da «anche al fine di individuare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «; il compenso del commissario è stabilito con il decreto di cui al comma 1 ed è a carico del bilancio della regione Emilia Romagna».

2.704

[Verducci](#)

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole «della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «, né deroghe ai vincoli stabiliti dalla normativa statale in materia di pareggio di bilancio e

armonizzazione dei sistemi contabili».

2.705

[Verducci](#)

Al comma 8, sopprimere le parole da «Le amministrazioni interessate» fino alla fine del periodo.

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale in esame, d'iniziativa popolare, che reca una modifica all'articolo 119 della Costituzione al fine di introdurre il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. Dispone, inoltre, che lo Stato adotti le misure necessarie a garantire ai cittadini che vivono nelle isole un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Al riguardo, ricorda che il testo originario della Costituzione recava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle isole che, considerate realtà svantaggiate sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione («Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali»).

Sottolinea che il legislatore costituzionale nel 2001 ha eliminato dall'articolo 119 ogni richiamo all'insularità, riferendosi soltanto ai "territori con minore capacità fiscale per abitante", a prescindere dalle condizioni geografiche.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) chiede che sia svolto un ciclo di audizioni informali sul tema. A suo avviso, sarebbe opportuno ascoltare, per esempio, il presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, i membri del comitato promotore del disegno di legge d'iniziativa popolare, nonché alcuni esperti di diritto costituzionale.

Considerato che l'adesione alla proposta è stata particolarmente ampia, ne auspica una trattazione quanto più possibile rapida.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi osservazioni, accoglie la richiesta del senatore Floris e propone di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, su cui la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell'Unione europea.

La Relazione, presentata al Parlamento il 24 gennaio scorso, illustra le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma quindi sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: favorire la ripresa del dibattito sul futuro dell'Unione e del progetto di integrazione, prestando particolare attenzione alle iniziative capaci di rafforzare l'efficienza decisionale e la rappresentatività democratica delle istituzioni europee; seguire il negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2021-2027, adoperandosi in particolare per impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune); utilizzare in modo appropriato gli strumenti di analisi e valutazione d'impatto della regolamentazione, al fine di evitare ogni possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici che possa appesantire le procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, sensibilizzando anche il nuovo esecutivo europeo sulla necessità di rafforzare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; contribuire a impostare i negoziati sulle future relazioni con Londra, all'indomani del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'impegno del Governo nel dialogo con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare. Al riguardo, saranno poste in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche quella di garantire adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri.

Il Governo intende proseguire nell'azione di sostegno alla realizzazione di un partenariato strategico e di lungo periodo tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei migranti. Al contempo sarà impegnato a rilanciare il dialogo con l'Unione europea per la realizzazione di un sistema di gestione dei flussi migratori ispirato ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall'impegno per il raggiungimento di un accordo sulla riforma del regolamento di Dublino e per stimolare una maggiore collaborazione collettiva con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze.

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione individua come obiettivo prioritario il contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo

violento. Il Governo, inoltre, si impegna a proseguire l'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia, anche avvalendosi della cooperazione internazionale.

In materia di protezione civile, il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU), così come al rafforzamento delle sinergie fra azioni di protezione civile, politiche ambientali e iniziative per la protezione degli oceani.

Con riferimento alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione. In particolare, il Governo si impegna a individuare e sviluppare specifiche aree progettuali quali CIE (carta d'identità digitale), PagoPA, SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), nonché a sostenere la mobilità europea dei dipendenti pubblici. Con riguardo alle statistiche europee a supporto delle politiche, la Relazione richiama il contributo italiano all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2020. È confermato l'impegno all'adozione del regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale nonché alla revisione della classificazione NACE (Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea), che si prevede sarà oggetto di un nuovo regolamento.

Segnala poi ulteriori argomenti da esaminare con particolare attenzione.

Con riferimento alla *privacy*, la Relazione sottolinea che sarà cura della Presidenza croata nel 2020 proseguire il negoziato ai fini dell'adozione della proposta di regolamento sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto "regolamento *e-privacy*"). Sul tema, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ambito europeo: una maggioranza di Paesi, tra cui l'Italia, ha manifestato una posizione contraria ad un'evoluzione rapida della procedura di adozione della proposta, in quanto il testo di compromesso presenta numerosi nodi problematici ancora bisognosi di adeguato studio e confronto, ad esempio sulla questione della conservazione dati.

Con riferimento alla cibersicurezza, il documento riporta che nel 2020 sarà assicurata la partecipazione italiana alle attività in ambito europeo sui temi della sicurezza informatica delle reti dei sistemi informativi nonché dei prodotti e sistemi.

Con riferimento al *geoblocking*, è richiamata la clausola di revisione prevista nel regolamento 2018/302, nel quale si prevede che dal mese di marzo 2020 la Commissione europea dovrà valutare se estendere l'ambito di applicazione del regolamento stesso anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la loro vendita.

Inoltre, il Governo intende partecipare alle attività intraprese per la definizione di *standard* comuni per facilitare sia la fornitura di servizi paneuropei sia per favorire il *procurement* pubblico.

Con riferimento all'intelligenza artificiale, il Governo promuoverà gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati, anche al fine del completamento del mercato unico digitale.

Ricorda, infine, che entro il mese di febbraio il Governo dovrà trasmettere alle Camere la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, sulla quale ugualmente la Commissione sarà chiamata a fornire un parere alla 14ª Commissione: pertanto, dopo l'assegnazione di tale Relazione, l'esame dei due documenti potrà essere congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo

9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **Loredana DE PETRIS ed altri.** - **Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente**

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **PERILLI.** - **Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni**

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **Maria Alessandra GALLONE.** - **Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente**

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **Patty L'ABBATE.** - **Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità**

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **Emma BONINO.** - **Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203, 1532 e 1627, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1632, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. [1632](#), d'iniziativa della senatrice Bonino, che reca modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1 inserisce all'articolo 2 della Costituzione i principi della tutela dell'equità intergenerazionale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'articolo 2 interviene sull'articolo 9 della Costituzione, introducendo il principio della tutela dell'ambiente come diritto fondamentale. Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede informazioni sul numero di audizioni informali ancora da svolgere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che per la gran parte sono state già svolte. Ritiene pertanto che le restanti potranno essere esaurite in breve tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - **Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo**

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - **Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere**

(1537) Erika STEFANI ed altri. - **Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere**

(51) MARINO. - **Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 51, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Marino, che interviene in materia di trattamento pensionistico e risarcitorio del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, al fine di rimuovere una evidente disparità tra questi soggetti e gli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Considerata la convergenza tra la finalità della proposta in esame e quella delle proposte in materia di benefici per le vittime del dovere già all'esame della Commissione, ne propone la congiunzione ai disegni di legge n. [876](#) e connessi.

La Commissione conviene.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) dà conto, quindi, dell'esito del comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, riunitosi la scorsa settimana. In quella sede, è emersa la necessità di acquisire dal Governo informazioni dettagliate sul numero di persone coinvolte dalle misure in esame, nonché sulla relativa quantificazione degli oneri.

Pertanto, ritiene opportuno attendere la comunicazione di questi dati, prima di procedere nella discussione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1144\)](#) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

[\(720\)](#) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

[\(959\)](#) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo. Avverte, inoltre, che il senatore Parrini ha chiesto un breve rinvio della trattazione dell'argomento, non potendo essere presente alla seduta odierna. Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta per le ore 15 di domani, per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che giovedì 6 febbraio è scaduto il termine entro il quale presentare proposte sull'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia.

Precisa che sono pervenute proposte dal senatore Garruti e dalla senatrice Pinotti.

Il senatore Gasparri aveva già proposto di indagare sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

Il senatore Garruti, invece, ha proposto di ampliare l'ambito di indagine all'analisi delle cause dell'incremento del tasso di suicidi nelle Forze di polizia e alla prevenzione del disagio psicologico negli operatori di polizia.

La senatrice Pinotti, infine, ha proposto un elenco molto dettagliato di argomenti da approfondire: i principali indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini; la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e il raffronto tra i livelli di percezione e l'effettivo stato della criminalità; il riparto delle funzioni tra le Forze di polizia e le modalità di svolgimento delle funzioni di competenza da parte di ciascuna Forza, e le relative forme di coordinamento; la dislocazione sul territorio nazionale delle diverse Forze, con riferimento sia all'articolazione territoriale di ciascuna di esse, sia alla distribuzione e all'utilizzo delle Forze di polizia in relazione alle esigenze di sicurezza e alle modalità di copertura richieste nelle grandi città e nelle altre parti del territorio nazionale; l'adeguatezza e l'efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali; l'attuazione della legge n. 121 del 1981; l'assetto organizzativo del sistema di sicurezza nazionale ai fini di un'efficace possibilità di cooperare con le strutture di polizia dell'Unione europea; gli strumenti per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione; le forme di tutela e di garanzia delle vittime del reato e il ruolo delle associazioni per la tutela delle vittime.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) sottolinea che i temi proposti sono già stati approfonditi nel corso di una indagine conoscitiva svolta tra il 2006 e il 2008. A suo avviso, sarebbe opportuno assumere le risultanze di quel lavoro come concreta base di discussione per l'avvio dell'indagine conoscitiva proposta dal Gruppo di Forza Italia, operando altresì un confronto con la situazione attuale, essendo trascorso molto tempo da allora.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), pur apprezzando la completezza dell'elenco di argomenti proposti dalla senatrice Pinotti, ritiene prioritario deliberare al più presto l'indagine conoscitiva, rinviando eventualmente a un'interlocuzione tra i rappresentanti dei Gruppi la definizione precisa del programma di lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dello stato della sicurezza in Italia e di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Entro la stessa scadenza, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari potranno definire con maggior precisione l'ambito dell'indagine conoscitiva, sulla base delle proposte formulate.

La Commissione conviene.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) ritiene opportuno che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari definiscano altresì il programma di lavoro, in modo che sulla base di questo si potranno indicare le audizioni da svolgere.

Non essendovi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice Pinotti.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 15 di domani, mercoledì 12 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom.) del 13/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149-B) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **FERRAZZI** (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole auspicando un pronunciamento unanime della Commissione sulla proposta del Relatore, al fine di poter pervenire a una rapida conclusione dell'*iter* approvativo del provvedimento, che il Senato esamina in terza lettura.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva all'unanimità lo schema di parere proposto dal Presidente in qualità di relatore.

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, presentando uno schema di parere in parte contrario, in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore **GARRUTI** (*M5S*), pur condividendo in gran parte il contenuto dello schema di parere, ritiene che sugli emendamenti 2.70 e 2.71, volti a introdurre modifiche al regime della prescrizione, e che perciò intervengono su una materia estranea all'oggetto del decreto-legge, la Commissione debba

esprimere parere contrario. Presenta perciò uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, che, su questo aspetto, differisce dalla proposta del Relatore.

Chiede, inoltre, al Presidente che la propria proposta, in quanto più articolata e a suo avviso assorbente rispetto all'altra, possa essere posta in votazione per prima.

Il [PRESIDENTE](#) conferma l'ordine consueto delle votazioni, che prevede di esprimersi prima sulla proposta del Relatore e solo successivamente, se non preclusi, sugli schemi di parere alternativi.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa che la propria richiesta era finalizzata proprio a non determinare effetti preclusivi sullo schema di parere alternativo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) si associa al senatore Garruti proponendo, in alternativa, una votazione per parti separate che, con riferimento allo schema di parere del Relatore abbia ad oggetto da un lato i primi tre punti e, dall'altro, il quarto e ultimo punto, che consiste nel parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) si esprime favorevolmente sulla richiesta di votazione per parti separate, sulla quale conviene la Commissione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva i primi tre punti dello schema di parere proposto dal Relatore.

La Commissione respinge quindi il quarto punto dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara assorbiti i primi tre punti dello schema di parere alternativo proposto dal senatore Garruti.

Propone quindi di porre in votazione separatamente i due restanti punti dello schema.

La Commissione conviene.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), la Commissione approva il punto dello schema di parere relativo agli emendamenti 2.70 e 2.71.

La Commissione approva quindi l'ultimo punto dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, all'esito dell'esame in sede consultiva degli emendamenti al disegno di legge n. 1659, e delle relative votazioni, verranno trasmessi alla Commissione giustizia due schemi di parere complementari, uno a firma propria e uno a firma del senatore Garruti, approvati dalla Commissione e pubblicati in allegato.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva lo schema di parere proposto dal Presidente in qualità di relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni **nn. 326** e **351** ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio e rinviato nella seduta dell'11 febbraio.

Il **PRESIDENTE** annuncia che è stato presentato un testo 2 all'ordine del giorno n. G/1144/2/1, pubblicato in allegato.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **PARRINI** (PD), per proporre l'effettuazione di un ultimo ciclo di audizioni, che includa l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione e alcuni costituzionalisti, per chiarire se un'eventuale richiesta di effettuare un nuovo *referendum* da parte dei comuni in questione possa essere ritenuta legittima. Sono infatti trascorsi quasi tredici anni dalla precedente consultazione e, pur rilevando che il Parlamento non ha responsabilità nel ritardo, sarebbe opportuno chiedere alle popolazioni interessate di esprimersi nuovamente. La legge tuttavia non disciplina queste fattispecie, mentre vi è una preclusione limitata a un quinquennio sia per i *referendum* di questo tipo che non abbiano esito positivo, sia per le richieste di *referendum* abrogativo: ritiene che la regola potrebbe applicarsi in via analogica anche in questo caso ma, nel silenzio della legge e della giurisprudenza l'approfondimento richiesto si rende necessario.

Il senatore **DE BERTOLDI** (FdI) esprime perplessità sulla possibilità di dare attuazione a un *referendum* ormai così risalente: vi è stato, nel frattempo, un consistente ricambio nella popolazione dei due comuni e, laddove consentito, sarebbe corretto e doveroso che quei cittadini potessero esprimersi oggi.

Il senatore **CALDEROLI** (L-SP-PSd'Az), notando come ormai sia stato audito, sul disegno di legge in questione, un numero di soggetti così ampio che, a questo punto, potrebbe essere integrato anche con tutti gli abitanti dei due comuni, si sofferma sulle tappe dell'esame in Senato del disegno di legge. In particolare ricorda come questo fu espunto dal calendario dell'Aula, lo scorso agosto, su richiesta dell'allora Capogruppo del Movimento 5 Stelle senatore Patuanelli, per ragioni tecniche, ovvero per ricavare lo spazio per la discussione delle mozioni sulla Tav, con l'impegno a inserirlo nel calendario di settembre. A seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea, si è svolta una seconda approfondita fase istruttoria e, ora che la Commissione è chiamata a votare il provvedimento, a suo avviso non è più possibile procedere a ulteriori audizioni. Si interroga anche sulla natura della proposta del senatore Parrini che, se fosse una proposta di questione incidentale, non sarebbe ammissibile.

Nel merito, nota che la legge n. 352 del 1970 e la giurisprudenza costituzionale prevedono la possibilità di un secondo *referendum*, anche abrogativo, decorsi cinque anni ma solo nel caso di respingimento del quesito. In questo caso vi è invece un esito positivo che non sta trovando attuazione,

prima per responsabilità della regione Marche, e poi del Parlamento, che procede a continui rinvii, non ultimi quelli della convocazione delle sedute di questa settimana. Insiste per procedere senza indugio al voto.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) stigmatizza l'ostruzionismo della regione Marche che, non esprimendo il proprio parere, aveva cercato di invalidare, di fatto, l'esito referendario. Poiché il Parlamento non può rendersi complice di questo sovvertimento della volontà popolare, appoggia la richiesta del senatore Calderoli. Ritene peraltro pericoloso determinare un termine di scadenza per una consultazione popolare che così si ritroverebbe diminuita nella sua portata e di fatto non definitiva, ragion per cui il *referendum* va ritenuto tuttora valido e non deve essere ripetuto.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Calderoli e ritiene che siano già stati svolti tutti gli approfondimenti del caso. Ricorda che l'ordinamento giuridico, quando intende dare un valore al decorso del tempo, vi provvede espressamente: in caso contrario si opererebbe un'attività creativa che contravverrebbe al carattere definitivo della pronuncia popolare e consentirebbe ai sostenitori della tesi perdente di poter sempre richiedere una seconda consultazione. Invita ad attenersi alla lettera della Costituzione e della legge e ad approvare il provvedimento.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che la richiesta del senatore Parrini va nel senso di un'evoluzione positiva della situazione di stallo che si è determinata per l'inerzia di soggetti istituzionali coinvolti e non ha alcun intento dilatorio: qualora ammissibile, il secondo *referendum* a suo avviso dovrebbe essere celebrato subito e, in caso di esito positivo, ratificato immediatamente dalla legge.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) dichiara di non comprendere le ragioni politiche alla base di questo ulteriore rallentamento, di fronte al chiaro pronunciamento espresso a suo tempo dalla popolazione dei due comuni, che si trova tuttora, unitamente alle rispettive amministrazioni comunali, in una situazione indefinita. Apprezza la posizione del relatore, rammaricandosi tuttavia di come non abbia sostenuto con analoga forza la necessità di approvare il provvedimento all'epoca in cui apparteneva al proprio Gruppo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) invita alla cautela sul presupposto che, dopo oltre dodici anni, non solo vi è stata una notevole evoluzione nella composizione dell'elettorato dei due comuni, ma sono intervenute anche importanti modifiche dal punto di vista dell'accesso ai servizi, tema all'epoca alla base della richiesta di distacco.

Se il termine quinquennale previsto dalla legge n. 352 del 1970 per altre fattispecie fosse ritenuto applicabile in via generale, la strada del secondo *referendum* sarebbe senz'altro da prendere in considerazione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) integra il proprio intervento precisando che un termine quinquennale costituirebbe un giusto temperamento e che, dal momento che vi è stato un ricambio della popolazione di circa il 30 per cento, non è assolutamente certo che la valutazione di oggi possa essere la stessa del 2007.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) nota come, seguendo la linea argomentativa del senatore Parrini, qualunque termine, anche più breve di cinque anni, potrebbe essere ritenuto valido per verificare un cambiamento nell'elettorato. In ogni caso, l'applicazione analogica di termini previsti per casi diversi non è a suo avviso percorribile, soprattutto per quanto riguarda il *referendum* abrogativo che, come è noto, interviene a valle del procedimento parlamentare, mentre il *referendum* di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione opera a monte. Se si prevedesse una scadenza ci sarebbe infatti un implicito invito al legislatore a non portare a termine il procedimento.

Ricorda che, in ogni caso, all'indomani del distacco, nulla vieterebbe ai comuni di chiedere un *referendum* per la riagggregazione alla regione dalla quale sono stati distaccati. Invita quindi la Commissione ad assumersi la responsabilità di decidere: nella consapevolezza che il principale responsabile per il ritardo è la regione Marche, il Parlamento non ritardi ulteriormente.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla Commissione di esprimersi sulla proposta del senatore Parrini.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che non parteciperà al voto poiché, a suo avviso, la richiesta è tardiva ed è perciò da ritenersi inammissibile.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) preannuncia un voto favorevole.

A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) precisa di intervenire non a titolo personale, ma a nome del proprio Gruppo.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Parrini.

Il [PRESIDENTE](#) fissa quindi un termine per l'indicazione di soggetti da audire sulla questione della legittimità di un eventuale secondo *referendum* per domani, 14 febbraio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;
- sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;
- sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GARRUTI SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;
- sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;
- sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera;
- sugli emendamenti 2.70 e 2.71 parere contrario in quanto il contenuto degli stessi si manifesta estraneo e disomogeneo rispetto all'oggetto del presente decreto-legge, essendo la materia penale sostanzialmente distinta e non assimilabile a quella penale processuale, come esplicitato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, tra le quali la n. 32/2014;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;
- sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;
- sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.70 e 2.71 parere contrario in quanto il contenuto degli stessi si manifesta estraneo e disomogeneo rispetto all'oggetto del presente decreto-legge, essendo la materia penale sostanzialmente distinta e non assimilabile a quella penale processuale, come esplicitato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, tra le quali la n. 32/2014;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.12 (testo 2) parere non ostativo, segnalando che la lettera *b*) reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1144](#)**

G/1144/2/1 (testo 2)

[Parrini](#), [Garruti](#), [Bressa](#), [De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1144 riguardante il "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione",

considerato che

le comunità locali interessate hanno potuto esprimere la propria opinione in occasione dei referendum consultivi che si sono svolti il 24 e 25 giugno 2007, ormai risalenti nel tempo;

negli ultimi dodici anni vi è stato un tasso di rotazione delle popolazioni interessate, pari al 33 per cento, e sembrano profondamente mutate le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino;

tenuto conto che

come si evince dall'articolo 45, quinto comma della legge n. 352 della legge del 1970, che disciplina il referendum ex articolo 132, secondo comma della Costituzione, il pronunciamento referendario della popolazione interessata può considerarsi sicuramente espressivo della volontà del corpo elettorale dei Comuni interessati per cinque anni, scaduti i quali, qualora la proposta referendaria di distacco non sia approvata questa può essere rinnovata, richiamando gli elettori a pronunciarsi sulla stessa proposta di distacco e di aggregazione ad un'altra regione;

la lunghezza della procedura avviata dopo lo svolgimento del referendum nel 2007, anche a causa del forte ritardo con il quale i Consigli regionali delle regioni interessate hanno espresso il loro orientamento, rende oggi incerta l'attuale volontà delle popolazioni interessate;

valutato il possibile mutamento del corpo elettorale, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei due territori in questione;

considerato il rinvio in Commissione del testo al fine di approfondire e meglio valutare tutti gli elementi di un provvedimento alquanto controverso, data la delicatezza insita nella riscrittura dei confini di due Province e due Regioni;

tenuto conto dei contrastanti orientamenti espressi dalle Regioni interessate, in senso favorevole da parte dell'Emilia Romagna (risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa) e in senso contrario da parte della Regione Marche (mozione n. 492, approvata dal Consiglio regionale nel corso della seduta n. 128 del 16 aprile 2019);

considerato il prossimo rinnovo degli organi politici da parte della Regione Marche e che l'approvazione del provvedimento in esame potrebbe avere delle ripercussioni sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini dei comuni interessati;

considerato il lungo lasso di tempo decorso dai referendum del 2007, si auspica l'espletamento di una nuova consultazione referendaria dei comuni interessati da tenersi nel più breve tempo possibile, anche in concomitanza con le prossime consultazioni elettorali;

preso atto del generale consenso riscontrato ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame, qualora dovesse emergere da nuove consultazioni referendarie la chiara volontà dei comuni interessati di distaccarsi dalla Regione Marche per aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna;

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

prevedere di integrare la procedura di attuazione dell'articolo 132, secondo comma, con una disciplina legislativa che imponga ai Consigli regionali delle regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento, che consentano la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, tali da assicurare al Parlamento l'attualità e la perdurante validità del pronunciamento referendario delle popolazioni interessate.

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 77 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144 E CONNESSI (DISTACCO-
AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)*

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
131ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(388) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VITALI. - Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) interviene a integrazione del proprio precedente intervento, per sollecitare la conclusione dell'esame del disegno di legge costituzionale in titolo, il cui *iter* è iniziato da oltre un anno e mezzo.

Sottolinea che dalle audizioni informali sono emerse indicazioni interessanti, che potranno essere recepite nelle proposte emendative.

Rileva, inoltre, che l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale, unitamente alle proposte di depenalizzazione di alcuni reati già all'esame del Ministero della giustizia, consentirebbe di perseguire i delitti che destano maggiore allarme sociale. Del resto, alcuni procuratori già provvedono a stilare elenchi di priorità al fine di organizzare l'attività investigativa dell'ufficio e conseguire risultati più efficienti. Pertanto, sarebbe opportuno normare questa attività che, al momento, è rimessa solo alla valutazione discrezionale del capo ufficio della procura.

Evidenzia che il tema è da tempo oggetto del confronto tra magistratura e giurisprudenza, per cui sarebbe opportuno che il Parlamento finalmente si pronunciasse in merito.

Chiede, quindi, di fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Partito democratico non ha un orientamento pregiudizialmente sfavorevole riguardo alla indicazione di una priorità nell'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, anche nel corso delle audizioni sono emerse alcune criticità, non solo in via di principio ma anche con riferimento al metodo prescelto per attuarlo. A suo avviso, infatti, vi è il rischio di introdurre elementi distorsivi nella riforma del sistema della giustizia cui si deve procedere: il momento attuale pertanto non è quello più indicato per un intervento di questo tipo. Nel caso in cui si intendesse proseguire nell'esame del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti correttivi, senza fini ostruzionistici.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nel concordare con il senatore Parrini, ritiene che nel corso delle audizioni siano emerse difficoltà insuperabili, che scongiurerebbero di portare a termine la riforma costituzionale prospettata.

Poiché nessun altro richiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di venerdì 28 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 876 E CONNESSI

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S), in qualità di relatore sui provvedimenti in titolo, avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge n. [1215](#) ("Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo"). Segnala, quindi, l'opportunità di procedere quanto prima alla congiunzione ai disegni di legge n. [876](#) e connessi, in modo che anche per questa misura sia possibile chiedere al Governo dati sul numero di persone coinvolte e sulla quantificazione degli oneri.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la congiunzione sarà effettuata in occasione della prossima seduta plenaria.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell' audizione informale sui disegni di legge n. [1144](#) e connessi (distacco e aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), che si è svolta nella riunione dell'odierno Ufficio di Presidenza, l'esperto intervenuto ha preannunciato l'invio di una memoria, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 78 (ant.) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,45

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144 E CONNESSI (DISTACCO-
AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)*

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (ant.) del 16/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1144 E
CONNESSI (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)*

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), riservandosi di intervenire in modo più approfondito in sede di esame della proposta di parere della relatrice, conferma le perplessità già enunciate in occasione dell'esame del decreto-legge n. 105 del 2019, al cui articolo 1, comma 2, si dà attuazione con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo. In particolare, ricorda che la mancata definizione - in quel testo - del concetto di "incidente" ha lasciato un vuoto normativo, da risolvere in via interpretativa.

Auspica, infine, che nello schema di parere siano recepiti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ritiene condivisibili.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, che disciplina il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Ricorda che il Banco è un ente pubblico istituzionalmente preposto alla classificazione, prova e controllo della rispondenza alle norme tecniche e di legge delle armi e delle munizioni. Le sue attività principali consistono nella prova delle armi, nel controllo delle munizioni commerciali, nello svolgimento di prove balistiche speciali. Oltre a questi compiti istituzionali, l'ente svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di polizia, sia per le aziende produttrici, nonché per gli istituti di vigilanza privata. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento.

Il Banco, istituito con regio decreto n. 20 del 1910, è stato oggetto di riordino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, in attuazione di quanto disposto dal cosiddetto "decreto taglia enti" (decreto-legge n. 112 del 2008). Successivamente, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 e ha previsto l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, che è appunto all'esame della Commissione. Lo schema, emanato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente, non modifica sostanzialmente la disciplina delle funzioni del Banco, ma incide, per alcuni aspetti, sulla sua *governance*.

L'articolo 1 dello schema ricalca l'analogo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, per quanto concerne sia la sede legale, stabilita in Gardone Val Trompia (provincia di Brescia), sia la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e, per gli aspetti di rispettiva competenza, dei Ministeri della difesa e dell'interno.

L'articolo 2 concerne i compiti del Banco. Quanto alla determinazione delle sue funzioni, non si registrano variazioni rispetto all'antecedente decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Sono invece introdotte nuove disposizioni relative al luogo di sottoposizione a prova delle armi da fuoco portatili, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi e alla comunicazione sul sito internet del Banco dell'entrata in vigore delle decisioni della commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP).

L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. È prevista l'adozione di uno statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono definiti i contenuti minimi dello statuto ed è prevista l'adozione di regolamenti interni in varie materie, tra le quali viene ad aggiungersi la disciplina dei servizi tecnici.

L'articolo 4 concerne gli organi del Banco (presidente, assemblea dei partecipanti, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori), al novero dei quali si aggiunge il comitato tecnico con funzioni consultive.

L'articolo 5 indica i compiti del presidente del Banco, che è nominato dall'Assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.

L'articolo 6 riguarda l'assemblea dei partecipanti, che comprende undici componenti, tra i quali un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante per la camera di commercio di Brescia, un rappresentante per il Comune di Brescia,

un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia, tre rappresentanti dei produttori delle armi (due dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani), tre rappresentanti dei produttori di munizioni (uno dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni). È attribuita all'assemblea l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente, del comitato tecnico, nonché di un componente del collegio dei revisori.

L'articolo 7 disciplina il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'assemblea tra i propri componenti, nel rispetto di criteri di adeguata rappresentanza sia della parte pubblica sia di quella privata. Quanto alle competenze, lo schema attribuisce al consiglio d'amministrazione la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea, così come la predisposizione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo.

L'articolo 8 ha per oggetto il commissario straordinario. Si dispone che, in caso di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico possa nominare un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno.

L'articolo 9 concerne il collegio dei revisori dei conti, che si compone di tre membri, designati, uno dall'assemblea, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 ha per oggetto il comitato tecnico che, formato da cinque componenti, esercita funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.

L'articolo 11 disciplina la figura del direttore generale, in analogia a quanto previsto dal regolamento del 2010.

All'articolo 12 sono indicate le fonti di finanziamento del Banco che, in base al principio di autonomia finanziaria, non comportano oneri a carico dello Stato.

L'articolo 13 tratta della gestione finanziaria e del personale. Il Banco è soggetto a contabilità di tipo civilistico e, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, applica una disciplina privatistica.

All'articolo 14 è disciplinata l'attività di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con elencazione degli atti da sottoporre alla sua approvazione.

L'articolo 15 contiene disposizioni transitorie, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 17, infine, dispone alcune abrogazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame del documento LXXXVI, n. 3, congiunzione con l'esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del documento LXXXVII n. 3 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14ª Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2020 e sulla Relazione consuntiva sull'anno 2019, nonché ad esprimersi con una relazione sul disegno di legge di delegazione europea.

Evidenzia che il Regolamento del Senato, all'articolo 144-*bis*, prevede un esame congiunto, fermi restando gli esiti distinti. Poiché la Relazione programmatica è già stata illustrata nella seduta dell'11 febbraio 2020, informa che riferirà sulla Relazione consuntiva e sul disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte illustra le politiche settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, nonché l'attuazione della normativa dell'Unione europea.

L'elenco delle direttive recepite nel 2019 e i seguenti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2019, come presentate nella seconda parte seconda della Relazione, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

Nel capitolo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolineano le forti contrapposizioni emerse nel corso del dibattito a livello europeo tra gli Stati membri, in ragione del diverso grado di esposizione ai flussi migratori. L'Italia ha ribadito come sia essenziale prevenire le partenze dai Paesi terzi e sviluppare una strategia europea di condivisione degli oneri, anche al fine di ridurre i movimenti secondari. In particolare, in occasione del vertice di Malta del 23 settembre 2019, si è raggiunto un accordo organico sui meccanismi temporanei di sbarco, al fine di garantire un'equa ripartizione dei migranti. L'Italia ha inoltre evidenziato l'esigenza di affrontare a livello europeo la questione delle attività svolte nel Mediterraneo da imbarcazioni private, proponendo di individuare regole comuni attraverso, per esempio, l'impiego di strumenti di *soft law*, sul modello del codice di condotta nazionale per l'attività delle ONG.

Insieme alla Spagna, l'Italia ha espresso voto contrario sulla proposta di riforma del regolamento istitutivo dell'Agenzia per la guardia costiera e di frontiera europea (Frontex), in quanto il progetto di riforma risulta particolarmente funzionale al controllo delle frontiere esterne terrestri, mentre per quelle marittime continuano a valere le note regole di sbarco dei migranti, particolarmente penalizzanti per il Paese.

Con riferimento al progetto di riforma del regolamento di Dublino, l'Italia ha confermato la propria richiesta di una revisione radicale del regolamento in grado di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso che continua a penalizzare fortemente gli Stati di frontiera marittima esterna.

In tema di rimpatri, il Governo ha sostenuto la proposta di modifica della direttiva (UE) n. 115 del 2018 (cosiddetta direttiva rimpatri), pur considerando la materia suscettibile di ulteriori sviluppi. Inoltre, l'Italia ha sostenuto con insistenza la richiesta di uniformare trasversalmente tutte le politiche europee al principio di "premierità" dei Paesi terzi che siano concretamente collaborativi in materia di rimpatri di propri connazionali irregolarmente entrati in Europa e senza titolo per permanervi. Al riguardo, si segnala la riforma del codice europeo dei visti, che, da febbraio 2020, consente al Consiglio di adottare decisioni di restrizione/facilitazione dei visti in corrispondenza del grado di collaborazione assicurata da un Paese terzo in materia di rimpatri. L'Italia ha, altresì, sottolineato la

necessità di un maggiore impegno sul piano del reinsediamento dei rifugiati, nonché la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l'Europa per le persone più vulnerabili. Tra i Paesi terzi cui l'Unione europea deve rivolgere prioritariamente l'attenzione per la delicata fase geopolitica in corso e il ruolo strategico svolto sul fronte migratorio e di sicurezza, l'Italia ha indicato innanzitutto la Libia, sottolineando, da un lato, l'urgenza di continuare a rafforzare le capacità delle autorità libiche sul piano del controllo delle frontiere, del soccorso in mare e della lotta ai trafficanti e, dall'altro, l'esigenza di sostenere le attività sul territorio di OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). Nel 2019, anche la Tunisia è stata indicata all'Unione come Paese meritevole di prioritaria attenzione, in ragione delle possibili ricadute della situazione libica su tale Paese e dei ricorrenti sbarchi autonomi di cittadini tunisini sulle coste italiane. Ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo "Giustizia e affari interni". In particolare, nel merito delle priorità evidenziate dalla nuova Agenda strategica (2019-2024) per il settore sicurezza, il Governo ha richiamato l'attenzione sulle sfide poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, nonché sui traffici illeciti, primo tra tutti quello di immigrati. Per quanto riguarda il terrorismo, il Governo ha continuato a sostenere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online*. In merito al contrasto alla criminalità organizzata, una particolare attenzione è rivolta al monitoraggio dei flussi finanziari. Nello specifico, è stato rafforzato il contrasto all'immissione e al rimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli *Asset recovery office* (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. Con specifico riguardo al fenomeno del finanziamento al terrorismo, il Governo italiano ha proseguito nell'azione di supporto all'interscambio informativo assicurato da Europol. Un'attenzione particolare è stata, altresì, riservata alle cosiddette minacce ibride e, in particolare, al contrasto della criminalità informatica. Per quanto riguarda il settore delle armi, il Governo ha sostenuto la definitiva adozione del regolamento n. 1148 del 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. L'Italia ha, infine, ribadito l'importanza del contrasto ai trafficanti di esseri umani, in linea con il proprio costante impegno nel prevenire la perdita di vite umane in mare e del contrasto ai gruppi criminali impegnati nel favoreggiamento dell'immigrazione illegale, nonché in altre attività criminali, come il traffico di armi e droga. Nel 2019, è inoltre proseguita l'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l'Europol.

Nell'ambito della cooperazione europea in materia di protezione civile, la novità principale è rappresentata dalla creazione di "rescEU", una riserva di risorse aggiuntive di protezione civile, che possono essere acquistate, affittate o noleggiate dagli Stati membri per far fronte a particolari situazioni emergenziali, anche al di fuori dell'Unione.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2019, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri, il contributo dell'Italia alle attività della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'EUPAE, l'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni.

La Relazione si sofferma poi sull'impegno del Governo nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione italiana. In particolare, è richiamata l'adesione al Programma quadro europeo Horizon 2020 attraverso la partecipazione e il coordinamento del progetto internazionale PoSeID-on (*Protection and control of secured information by means of a privacy enhanced dashboard*), finalizzato a sviluppare una piattaforma innovativa per la gestione e protezione dei dati personali in coerenza con i dettami introdotti dalla *regulation* europea in termini di *data privacy*. PoSeID-on, avvalendosi dell'utilizzo degli *smart contract* e delle tecnologie *blockchain* e *cloud*, garantirà agli utenti la possibilità di prendere decisioni consapevoli su chi potrà elaborare i propri dati, abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo eventualmente di rimuovere definitivamente i propri dati personali in base all'attendibilità del responsabile del trattamento.

È stato inoltre avviato il processo di identificazione di possibili ambiti di applicazione della tecnologia DLT (*distributed ledger technology*) per la certificazione delle comunicazioni digitali tra amministrazioni pubbliche e, nell'ambito del programma di evoluzione del sistema NoiPA, sono proseguite le attività finalizzate alla reingegnerizzazione del sistema, all'ampliamento dei servizi offerti e dell'utenza servita. La Relazione sottolinea le difficoltà riscontrate dalla pubblica amministrazione italiana, fortemente decentralizzata, in riferimento all'implementazione dell'Agenda digitale e richiama, all'interno del Piano triennale per l'informatica del 2017, alcune specifiche aree di applicazione progettuale quali la carta d'identità elettronica, pagoPA (sistema di pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione), SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente). Sul fronte della razionalizzazione del patrimonio ICT e del consolidamento dei *data center* è stato definito e adottato un modello *cloud* noto come "*cloud della PA*", finalizzato alla progressiva adozione del paradigma *cloud computing* nella pubblica amministrazione.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge di delegazione europea 2019. Il testo si compone di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee, inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea elencati nell'allegato A e oggetto degli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, si rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.

Con riferimento ai profili di competenza della 1ª Commissione, segnala l'articolo 18 che, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881, che istituisce un quadro europeo per la certificazione della cibersecurity, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità nazionale di certificazione della cibersecurity», ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;
- individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri della medesima autorità competente;
- definire il sistema delle sanzioni applicabili, stabilendo in particolare che le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro né superiori nel massimo a 5 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersecurity;
- prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale da organismi di valutazione della conformità o organismi pubblici accreditati come organismi di valutazione della conformità.

Con riferimento all'allegato A, segnala, per quanto attiene alle competenze della 1ª Commissione, le seguenti direttive: direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro il 1° luglio 2021; direttiva (UE) 2019/713, finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, da recepire entro il 31 maggio 2021; direttiva (UE) 2019/884, in tema di scambio di informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con termine di recepimento fissato al 28 giugno 2022; direttiva (UE) 2019/1153 - da recepire entro il 1° agosto 2021 - sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, con particolare riferimento ai Capi IV e V, relativi, rispettivamente, allo scambio di informazioni con Europol e alla tutela dei dati personali; direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni

del diritto dell'Unione, da recepire entro il 17 dicembre 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni **nn. 326 e 351** ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è concluso l'ulteriore ciclo di audizioni. Avverte di aver ricevuto una lettera da parte del sindaco di Sassofeltrio, che è stata acquisita agli atti, per sollecitare l'approvazione del disegno di legge n. **1144**.

Il senatore **GARRUTI** (M5S) chiede di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di prendere conoscenza della lettera inviata dal sindaco di Sassofeltrio.

Il senatore **CALDEROLI** (L-SP-PSd'Az) si oppone a un ulteriore rinvio.

Non essendoci un orientamento unanime, è posta ai voti e approvata la proposta del senatore Garruti di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla seduta già convocata per domani mattina alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha formulato l'emendamento 1.101, pubblicato in allegato, al quale è stato presentato un subemendamento. Inoltre, il Governo ha formulato l'emendamento 1.0.1000, al quale sono stati presentati 5 subemendamenti, pubblicati in allegato. Avverte, inoltre, che in data 18 giugno, il Gruppo Italia Viva ha comunicato di voler ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 1.53 e 1.56, e ha trasformato l'emendamento

1.28 nell'ordine del giorno G/1812/1/1, pubblicato in allegato.

La senatrice Saponara ha riformulato l'emendamento 1.19 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore Augussori ha riformulato il proprio emendamento 1.6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, ricorda che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, le fattispecie previste dal Regolamento, in particolare l'improponibilità per estraneità di materia, vanno lette alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di disposizioni potenzialmente illegittime. Precisa, quindi, di essersi richiamato al criterio dell'attinenza all'oggetto e alla finalità del provvedimento, che detta misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella premessa, inoltre, la motivazione è individuata nella straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

In concreto, il provvedimento contiene misure di carattere ordinamentale volte a disciplinare l'attuale fase di riapertura delle attività, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio di quest'anno. A tale riguardo, integra e modifica il quadro ordinamentale generale dettato dal decreto-legge n. 19 del 2020, il quale a sua volta si era sostituito all'abrogato decreto-legge n. 6.

In questo contesto, sono senz'altro da ritenere ammissibili le proposte volte a disciplinare il quadro ordinamentale, così come quelle, sempre di carattere ordinamentale, in materia di riavvio di attività economiche, culturali, ricreative o di altro tipo. Sono inoltre ammissibili le proposte aventi ad oggetto il contrasto e il contenimento dell'epidemia e i relativi dispositivi.

Non sono invece ammissibili gli emendamenti che contengono misure di carattere economico o fiscale, così come quelle in materia di abilitazioni professionali o, in generale, le misure di tipo permanente.

Dichiara perciò improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.21. Inoltre, l'emendamento 2.0.1 è da ritenersi inammissibile non per l'estraneità all'oggetto, ma poiché prevede l'istituzione, a mezzo di decreto-legge, di una Commissione parlamentare bicamerale e interviene perciò in un ambito proprio della legge ordinaria.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene non condivisibile la dichiarazione di estraneità per materia sugli emendamenti, a sua firma, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15. Tali proposte di modifica, infatti, attengono al settore del mercato immobiliare, che è particolarmente rilevante per il rilancio dell'economia del Paese.

Chiede pertanto che la questione sia sottoposta alla Presidenza del Senato, per una nuova valutazione. In ogni caso, si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 2.0.12.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che l'emendamento 2.0.1, a sua prima firma, prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, incaricata di pronunciarsi entro otto giorni sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Pur accettando la dichiarazione di inammissibilità, sottolinea che l'iniziativa è volta a restituire dignità al ruolo del Parlamento, in modo che non debba limitarsi a ratificare i provvedimenti adottati dal Governo in una situazione di emergenza come quella che si è configurata recentemente a causa della pandemia da Covid-19. A tal fine, annuncia di aver presentato il disegno di legge n. [1834](#), su cui auspica che possa convergere anche la maggioranza.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) sottolinea la legittimità del percorso seguito dal Governo nell'adozione dei provvedimenti urgenti per contrastare l'emergenza sanitaria, come confermato dagli esperti di diritto costituzionale auditi.

Ritiene comunque condivisibile l'iniziativa del senatore Pagano volta ad assegnare un ruolo più

incisivo al Parlamento, pur senza ostacolare la capacità di intervento tempestivo dell'Esecutivo. Esprime alcune riserve, tuttavia, sul valore vincolante del parere espresso dalla Commissione bicamerale e sul termine di otto giorni assegnato per pronunciarsi sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere troppo ampio rispetto all'esigenza di intervenire con la massima tempestività, nonché sull'opportunità di istituire una Commissione solo per l'emergenza in atto.

In ogni caso, assicura che valuterà con attenzione il disegno di legge n. [1834](#).

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) riconosce l'esigenza di un approfondimento sui temi segnalati dal senatore Pagano, considerata l'impreparazione delle istituzioni ad affrontare una situazione di crisi così complessa, che in effetti non aveva precedenti. Da un lato, occorre tutelare il ruolo del Parlamento ma, dall'altro, bisogna anche consentire al Governo di intervenire tempestivamente, con provvedimenti di estrema urgenza.

Su tali questioni, sarà opportuno svolgere un dibattito approfondito, eventualmente proponendo una comparazione con i sistemi adottati da altri Paesi.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che la questione sollevata dal senatore Pagano è rilevante per l'esigenza di fissare procedure certe per la dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo. Giudica quindi con favore la presentazione del disegno di legge n. 1834, che auspica sia esaminato quanto prima in Commissione: sarà quella, infatti, la sede più appropriata nella quale discutere di questi argomenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, invece, ritiene che la Commissione bicamerale dovrebbe occuparsi di tutte le situazioni di emergenza, e non solo di quella in corso, ed esprimere il proprio parere in un termine molto più stringente, rispetto agli otto giorni previsti, data la particolare urgenza dei provvedimenti volti a contrastare una pandemia. Inoltre, pur concordando sull'opportunità di un coinvolgimento del Parlamento, ritiene che il parere della Commissione bicamerale dovrebbe essere tutt'al più obbligatorio, ma non vincolante.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) valuta positivamente l'iniziativa del senatore Pagano, in quanto sarebbe opportuno prevedere un percorso certo per un Governo di emergenza, come già accade in altri Paesi. Ritiene opportuno, tuttavia, che questi temi siano affrontati attraverso un disegno di legge e non un emendamento al testo di un decreto. Peraltro, sarebbe inopportuno limitare la competenza della Commissione bicamerale all'emergenza in atto.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) si sofferma sul parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali, favorevole con tre condizioni e un'osservazione.

Quanto alle condizioni, rileva che nel testo è già sufficientemente chiaro che i sindaci hanno la facoltà - e non l'obbligo - di stabilire la chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico qualora sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. È altresì già esplicitato che le violazioni dei protocolli o delle linee guida comportano la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, a prescindere dalla gravità della violazione.

Invece, precisa di aver recepito nell'emendamento 1.102, pubblicato in allegato, la condizione per cui, al comma 13 del comma 1, dovrebbero essere premesse le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in merito al contenuto dell'emendamento 1.102, che condivide, sottolinea di aver già sollevato la questione dell'assenza di disposizioni relative ai servizi educativi per l'infanzia, previste invece nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, nella fase della discussione generale. Tuttavia, il sottosegretario Malpezzi, in via informale, a margine della seduta, aveva chiarito che l'assenza di tale previsione avrebbe consentito a Regioni ed enti locali una gestione autonoma di tali servizi.

Il [PRESIDENTE](#), essendo ormai imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è previsto appunto l'esame del disegno di legge in titolo, avverte che si recherà in Aula per riferire sull'andamento dei lavori in Commissione.

Propone, quindi, di non fissare un termine per eventuali subemendamenti all'emendamento 1.102 del relatore.

La Commissione conviene.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 17,10)

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1812/1/1, sul quale il relatore esprime parere favorevole. A seguito del parere favorevole espresso dal sottosegretario Castaldi, l'ordine del giorno risulta accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7, 1.8, sul subemendamento 1.101/1, sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.25, 1.26, 1.27, 1.53, 1.56, 1.58.

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5 e parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.0.1000.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando inoltre un parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 presentati dallo stesso relatore.

Il senatore GARRUTI ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale la Commissione approva l'emendamento 1.100.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge il subemendamento 1.101/1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.101, risultando precluso l'emendamento 1.9.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.102.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.26 e 1.27.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.53 e 1.57.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.0.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.0.20.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula il proprio emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, così modificato al fine di prevedere che gli effetti nella disposizione decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione, sul quale il relatore esprime anche parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando altresì parere favorevole sull'emendamento 2.100 dello stesso relatore.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.20.

La Commissione approva l'emendamento 2.100.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 (testo 2) è approvato.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1812, con le modifiche accolte nel corso dell'esame autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, che è approvata dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 18, non avrà luogo.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [1825](#) (clausola di supremazia), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1812](#)

G/1812/1/1 (già 1.28)

[Grimani](#), [Sudano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessò che:

come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo;

nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;

la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;

tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;

a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,

considerato che:

dopo i mesi di *lockdown*, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;

e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svolgimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgano all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale *slot*, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;

ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, *convention* aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei,

archivi e biblioteche.

Art. 1

1.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

1.101/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Sopprimere le parole da: «precauzionale» fino alla fine del periodo.

1.101

Il Relatore

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

1.102

Il Relatore

Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

1.19 (testo 3)

[Saponara](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).

Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.1000/1

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

«All'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le seguenti: "i seguenti".

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

"Articolo 1-ter:

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.»

1.0.1000/2

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "imprese distributrici", inserire le seguenti: ", tali da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti"

1.0.1000/3

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "di acquisto", con le seguenti: ", per le mascherine acquistate in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza".

1.0.1000/4

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "acquisto", inserire le seguenti: ", tenendo conto anche delle spese di trasporto, gli oneri doganali e gli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici".

1.0.1000/5

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere in fine il seguente periodo:

"Il Commissario può altresì stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese produttrici al fine di prevedere un contributo per incentivare la sostenibilità ecologica delle mascherine facciali di cui al periodo precedente."

1.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Articolo 1-bis.

(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis".»

Art. 2

2.3 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (ant.) del 24/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni [nn. 326 e 351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1144/2/1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il sottosegretario VARIATI esprime parere favorevole, sebbene l'atto di indirizzo sia volto più che altro a sollecitare l'iniziativa del Parlamento, affinché preveda una disciplina integrativa di attuazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che stabilisca termini perentori entro i quali i consigli regionali delle Regioni interessate al distacco e all'aggregazione devono esprimere il proprio orientamento.

Il relatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che non vi siano ragioni ostative sull'ordine del giorno in esame, nei limiti in cui impegna il Parlamento a definire in modo più preciso la procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Sottolinea, tuttavia, che nel caso specifico si debba assumere una decisione definitiva secondo la normativa vigente, per dirimere una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo. A suo avviso, sarebbe illegittimo sul piano giuridico e inopportuno dal punto di vista politico non dare seguito all'esito della consultazione elettorale svolta 13 anni fa, in quanto si creerebbe un pericoloso precedente: si potrebbe ingenerare il convincimento che, in caso di sconfitta a un *referendum*, sia sufficiente lasciar trascorrere il tempo per sconfessarne il risultato.

Pertanto, ritiene opportuno concludere l'*iter* del provvedimento. Gli abitanti dei due Comuni contrari al distacco dalla Regione Marche avranno la possibilità di promuovere eventualmente una nuova consultazione popolare, per ottenere un trasferimento amministrativo in senso opposto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'ordine del giorno G/1144/2/1 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, motivato dall'esigenza tecnica, a termine dell'ulteriore accurato lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione di consentire un pronunciamento definitivo da parte dell'Assemblea. Nel merito, invece, non ritiene opportuno dare seguito a un *referendum* svolto 13 anni fa. Da allora, infatti, la situazione sociale ed economica è mutata profondamente, come hanno confermato alcuni dei soggetti auditi, in particolare perché l'avvio della procedura *ex* articolo 132, secondo comma, della Costituzione ha di per sé promosso una riorganizzazione dei servizi sanitari e scolastici, al fine di ovviare alle difficoltà che avevano motivato l'avvio dell'*iter* per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche. Del resto, in questo lungo periodo di tempo, anche la composizione del corpo elettorale è radicalmente mutata. A suo avviso, quindi, si dovrebbe verificare nuovamente la volontà popolare, attraverso una nuova consultazione, come peraltro sostenuto da diversi esperti auditi. Al contempo, sarà necessario - come prevede l'ordine del giorno appena approvato - stabilire per legge termini perentori per i procedimenti costitutivi della volontà popolare, evitando così che sulle comunità locali ricadano le conseguenze dell'inattività degli organi rappresentativi regionali o del Parlamento.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che sarebbe illegittimo porre in discussione l'esito di una consultazione popolare per ragioni politiche, facendone peraltro ricadere gli effetti sulle comunità locali.

Ritiene quindi che l'*iter* disciplinato all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione dovrebbe essere portato finalmente a conclusione: il Parlamento, a suo avviso, sta protraendo in modo ingiustificato i lavori, determinando peraltro una situazione di disparità con i sette Comuni che precedentemente avevano ottenuto il distacco dalla Regione Marche. Dal punto di vista politico è comprensibile che la Regione, governata da una maggioranza vicina al Partito democratico, intenda evitare di perdere altri due Comuni, ma sotto il profilo giuridico non vi sono motivi per ostacolare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), interviene incidentalmente per precisare che il Partito democratico non intende comunque ostacolare l'*iter* legislativo, tanto che - come appena dichiarato - voterà a favore sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce quindi al relatore Grassi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [1144](#), risultando assorbiti i connessi disegni di

legge nn. [720](#) e [959](#).

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1144](#)

G/1144/2/1 (testo 2)

[Parrini](#), [Garruti](#), [Bressa](#), [De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1144 riguardante il "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione",

considerato che

le comunità locali interessate hanno potuto esprimere la propria opinione in occasione dei referendum consultivi che si sono svolti il 24 e 25 giugno 2007, ormai risalenti nel tempo;

negli ultimi dodici anni vi è stato un tasso di rotazione delle popolazioni interessate, pari al 33 per cento, e sembrano profondamente mutate le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino;

tenuto conto che

come si evince dall'articolo 45, quinto comma della legge n. 352 della legge del 1970, che disciplina il referendum ex articolo 132, secondo comma della Costituzione, il pronunciamento referendario della popolazione interessata può considerarsi sicuramente espressivo della volontà del corpo elettorale dei Comuni interessati per cinque anni, scaduti i quali, qualora la proposta referendaria di distacco non sia approvata questa può essere rinnovata, richiamando gli elettori a pronunciarsi sulla stessa proposta di distacco e di aggregazione ad un'altra regione;

la lunghezza della procedura avviatasi dopo lo svolgimento del referendum nel 2007, anche a causa del forte ritardo con il quale i Consigli regionali delle regioni interessate hanno espresso il loro orientamento, rende oggi incerta l'attuale volontà delle popolazioni interessate;

valutato il possibile mutamento del corpo elettorale, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei due territori in questione;

considerato il rinvio in Commissione del testo al fine di approfondire e meglio valutare tutti gli elementi di un provvedimento alquanto controverso, data la delicatezza insita nella riscrittura dei confini di due Province e due Regioni;

tenuto conto dei contrastanti orientamenti espressi dalle Regioni interessate, in senso favorevole da parte dell'Emilia Romagna (risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa) e in senso contrario da parte della Regione Marche (mozione n. 492, approvata dal Consiglio regionale nel corso della seduta n. 128 del 16 aprile 2019);

considerato il prossimo rinnovo degli organi politici da parte della Regione Marche e che l'approvazione del provvedimento in esame potrebbe avere delle ripercussioni sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini dei comuni interessati;

considerato il lungo lasso di tempo decorso dai referendum del 2007, si auspica l'espletamento di una nuova consultazione referendaria dei comuni interessati da tenersi nel più breve tempo possibile, anche in concomitanza con le prossime consultazioni elettorali;

preso atto del generale consenso riscontrato ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame, qualora dovesse emergere da nuove consultazioni referendarie la chiara volontà dei comuni interessati di distaccarsi dalla Regione Marche per aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna;

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

prevedere di integrare la procedura di attuazione dell'articolo 132, secondo comma, con una disciplina legislativa che imponga ai Consigli regionali delle regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento, che consentano la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, tali da assicurare al Parlamento l'attualità e la perdurante validità del pronunciamento referendario delle popolazioni interessate.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 959
XVIII Legislatura

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 98 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

Sottocomm. pareri

[N. 191 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 340 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 404 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
98ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

[\(812-A\) CALIENDO.](#) - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PARRINI](#)** (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(835-A\) DI NICOLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di lite temeraria*
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PARRINI](#)** (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(1144, 720 e 959-A/R\) Deputati IEZZI ed altri.](#) - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato

dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che il parere sull'emendamento 3.100 sia espresso in termini di contrarietà, o in alternativa, la rimessione dell'esame alla sede plenaria.

Il PRESIDENTE dispone la rimessione alla sede plenaria.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013

, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1144, 720 e 959-A/R) Deputati IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PARRINI** (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri.

Propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre un dibattito.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az) si sofferma sull'emendamento 3.100, che subordina l'entrata in vigore della legge una nuova consultazione referendaria: si tratta di una procedura non prevista dalla Costituzione, pertanto, a suo avviso, costituzionalmente illegittima. La maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità, o modificando le disposizioni vigenti, anche costituzionali, qualora ritenga che il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione abbia una scadenza, o rispettando l'ordinamento che non ne prevede alcuna, e perciò procedendo ad approvare la legge. In ogni caso, ritiene che sia molto pericoloso lasciare spazio al principio per cui la parte soccombente nella consultazione possa sovvertire l'esito referendario semplicemente influenzando il legislatore chiamato ad attuare la volontà popolare.

Il **PRESIDENTE** precisa che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sull'emendamento, ma

semplicemente a fornire un parere all'Assemblea

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione debba esprimersi sulla costituzionalità delle proposte emendative: poiché l'articolo 132 della Costituzione prevede un procedimento diverso rispetto a quello prospettato dall'emendamento in questione, è necessario - sempre che l'emendamento non venga dichiarato inammissibile dalla Presidenza - esprimere un parere contrario.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a rivedere il parere sull'emendamento 3.100 nel senso della contrarietà, mentre non ha nulla da obiettare sulla restante parte dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che lo schema di parere proposto sia estremamente chiaro. Innanzitutto, è formulato in termini non ostativi per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le Regioni, aspetto sul quale la Commissione è chiamata a esprimersi. Inoltre, poiché vi è una dubbia compatibilità dell'emendamento 3.100 con il dettato dell'articolo 132 che, pur non disciplinando il riparto tra lo Stato e le Regioni, è parte dello stesso Titolo V della Costituzione, ha ritenuto opportuno inserire uno specifico rilievo al riguardo.

Pone perciò ai voti lo schema di parere, che, previa verifica del numero legale, risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella seduta antimeridiana del 21 ottobre scorso si è conclusa la discussione generale e nella seduta pomeridiana dello stesso 21 ottobre è intervenuto in replica il rappresentante del Governo. Alla scadenza del termine fissato per le ore 16 di giovedì 22 ottobre sono pervenuti 3 ordini del giorno e 93 emendamenti. Tra questi vi è l'emendamento 1.0.100 del Governo (di trasfusione del decreto-legge n. 129 del 2020, in materia di riscossione esattoriale) per il quale sono state presentate, alla scadenza del termine per i subemendamenti, 25 proposte di modifica. Il fascicolo completo è pubblicato in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Pichetto Fratin ha ritirato l'emendamento 3.0.23, e che il senatore Garruti ha presentato la riformulazione 3.0.18 (testo 2)

Quanto al vaglio di ammissibilità degli emendamenti, informa di aver attivato un canale di comunicazione con il Presidente del Senato, per stabilire criteri uniformi: le dichiarazioni di inammissibilità e improponibilità verranno perciò rese note all'esito di una valutazione congiunta. In ogni caso, manifesta l'intendimento di procedere alle votazioni già a partire da questa settimana, ove pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Invita i presentatori che intendessero farlo a illustrare fin d'ora i propri emendamenti.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) presenta l'emendamento 1.37 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia preferibile attendere la pronuncia di ammissibilità, prima di procedere all'illustrazione.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere la richiesta, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La commissione conviene, e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 5 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato.

Interviene per illustrare i subemendamenti a propria firma il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Con l'emendamento 1.100/1 si vuole ripristinare il testo originario del disegno di legge laddove attribuiva la responsabilità degli interventi a favore dell'insularità allo Stato e non alla Repubblica: poiché l'articolo 119 conferisce compiti ai singoli soggetti che compongono la Repubblica, anche in questo caso occorrerebbe chiarire quale sia il livello di governo responsabile.

Con l'emendamento 1.100/2 si intende invece sopprimere il riferimento al "grave e permanente svantaggio naturale" dell'insularità. Con l'aggettivo permanente sembrerebbe infatti suggerirsi che non si possa fare nulla per eliminare tale svantaggio, mentre con l'aggettivo grave si tende a creare una gerarchia tra situazioni di svantaggio di per sé non accettabile in un testo costituzionale.

L'emendamento 1.100/3 è finalizzato a precisare che la disposizione si riferisce a tutti i tipi di isola.

L'emendamento 1.100/4, in fine, ripristina l'originario verbo "dispone", molto più impegnativo di quello ("promuove") contenuto nell'emendamento del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa, innanzitutto, di aver proposto una riformulazione del testo del disegno di legge, attraverso il proprio emendamento 1.100, che ambisce a declinare i principi alla base dell'iniziativa legislativa in esame mantenendo la linearità e lo stile asciutto propri del testo costituzionale.

Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 1.100/1: il riferimento alla Repubblica è a suo avviso preferibile, perché ricomprende l'impegno per lo Stato e per tutte le sue articolazioni.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.100/2, condividendo le riflessioni e l'auspicio del senatore Augussori.

Esprime poi parere contrario sul subemendamento 1.00/3, poiché, enumerando le tipologie di isole, già implicitamente contemplate, va contro il principio di astrazione.

Anche sul subemendamento 1.100/4 il parere è contrario, poiché il verbo "promuove" è coerente con il soggetto, ovvero la Repubblica, mentre il verbo "dispone" dovrebbe essere utilizzato con riferimento alle singole realtà che la compongono e non a questa nel suo complesso.

Infine, esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/5, nel presupposto che la libertà di circolazione è già garantita a tutti i cittadini e che, introducendo un'indicazione specifica in tal senso, si trascurerebbero immancabilmente altri aspetti ugualmente importanti.

Il sottosegretario MALPEZZI si rimette alla Commissione, anche con riferimento all'emendamento 1.100.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge il subemendamento 1.100/1.

La Commissione approva quindi il subemendamento 1.100/2.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4 sono respinti.

In assenza della proponente, il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) fa proprio il subemendamento 1.100/5 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione approva l'emendamento 1.100.

IL [PRESIDENTE](#) avverte che, poiché l'emendamento appena approvato è interamente sostitutivo dell'unico articolo, tutti i restanti emendamenti al disegno di legge risultano preclusi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche apportare nel corso dell'esame.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.100, pubblicati in allegato.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) presenta le seguenti riformulazioni: 4.1 (testo 2) 5.1.(testo 2), 6.1 (testo 2), 7.1 (testo 2), pubblicate in allegato, che recepiscono quasi integralmente le proposte avanzate dalla relatrice nella seduta pomeridiana del 21 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#), poiché la relatrice è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Discussione e rinvio)

IL [PRESIDENTE](#), poiché non è ancora pervenuta la risposta del Governo alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante, valutata l'inopportunità di attendere ulteriormente, propone di

iniziare l'esame nella sede redigente.

La Commissione conviene.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo alcune iniziative celebrative e informative nonché di sostegno economico alla ricerca scientifica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. La data del 18 marzo è stata scelta in quanto - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa di una delle proposte di legge confluite nel testo unificato approvato dalla Camera - è stata la giornata in cui fu registrato il maggior numero di decessi su scala nazionale e in cui a Bergamo furono utilizzati i mezzi militari dell'Esercito per trasportare le bare.

Viene poi previsto che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che, al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Ai sensi dell'articolo 4, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Illustra quindi il disegno di legge n. [1861](#), d'iniziativa dei senatori Salvini e altri, che all'articolo 1 dispone l'istituzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19, introducendo, in particolare, la previsione di iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.

L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19" e che in occasione di tale Giornata nazionale in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. Viene inoltre stabilito che la Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla

legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché a sostenere la ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura dell'infezione.

Dispone, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'epidemia, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possano delegare il proprio datore di lavoro a effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro, o suoi multipli, in favore del predetto Fondo di solidarietà. La definizione delle modalità di applicazione di tale disposizione è rimessa a un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a celebrare la giornata nazionale, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati.

L'articolo 5 dispone in merito alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale finalizzata a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.

L'articolo 7 prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore del personale sanitario e socio-sanitario che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un assegno *una tantum* di 100.000 euro ai familiari del personale sanitario e socio-sanitario deceduto a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19.

Agli articoli 9 e 10 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'indennizzo o l'assegno, nonché la procedura di esame delle stesse.

I successivi articoli 11 e 12 riguardano i ricorsi e la possibilità di presentare domanda di revisione in caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, propone alla Commissione di adottare quale testo base per il seguito della discussione, il disegno di legge n. [1894](#), approvato dalla Camera dei deputati.

Propone inoltre di non svolgere audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 29 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, in modo da consentire l'approvazione del disegno di legge già la prossima settimana.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'assunzione a testo base del disegno di legge approvato dalla Camera, a favore della definizione di un testo unificato che tenga conto di entrambe le proposte. In ogni caso, chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato solo a seguito del termine della discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la scelta del testo base è legata all'auspicio che si possano creare le condizioni affinché il Senato non apporti modifiche e che quindi il testo possa diventare legge senza necessità di una terza lettura: ciò non impedisce tuttavia che possano essere presentate e valutate proposte emendative nella direzione del disegno di legge n. [1861](#). Ferma la volontà di concentrare l'esame del provvedimento, non vi sarà alcun tipo di compressione: coerentemente, la discussione generale potrà proseguire, se del caso, anche nella giornata di domani. Alla sua conclusione, sarà fissato il termine per gli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accettando la proposta di proseguire la discussione nelle sedute di domani, osserva che, ferma la legittimità di adottare il disegno di legge n. 1894 come testo base, l'auspicio che non si svolga una terza lettura preclude la possibilità per il Senato di migliorare

l'articolato.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'auspicio espresso non preclude la possibilità, laddove si registri una convergenza su alcune proposte emendative, di apportare correzioni al testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dal Senato il 28 maggio scorso, e successivamente approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Nell'illustrare il provvedimento, si sofferma sulle modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1, comma 1, si prevede l'istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge n. 3 del 2018, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, in luogo della Giornata dei camici bianchi, prevista dal testo approvato dal Senato. Conseguentemente, anche il titolo del provvedimento è stato modificato in tal senso.

Al comma 2, a seguito di un'ulteriore modifica della Camera, si specifica che la Giornata è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 260 del 1949, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole, solo nel caso in cui cada in giorno feriale.

All'articolo 2, gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie sono stati ricompresi nel novero dei soggetti coinvolti nel processo di determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata, in aggiunta alle associazioni e agli organismi operanti nel settore.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva come il fatto stesso di esaminare in terza lettura il presente disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato in prima lettura, confermi la possibilità di apportare modifiche anche a testi così ampiamente condivisi nell'altra Camera. In questo caso, peraltro, la modifica della denominazione della giornata era stata proposta anche in Senato. Si dichiara favorevole, a nome del proprio Gruppo, a una discussione in tempi particolarmente rapidi.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), rilevando come le modifiche approvate dalla Camera abbiano carattere più formale che sostanziale, propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per

l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il 21 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni informali. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) si sofferma sulle difficoltà di tipo tecnico e organizzativo, poste in luce anche dalle audizioni, che incontrerebbero i piccoli comuni nell'attuazione di un provvedimento pur condivisibile nelle finalità. Ritiene necessario al riguardo un ulteriore approfondimento, unitamente alla relatrice, per risolvere le criticità riscontrate.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), esprimendo soddisfazione per gli elementi raccolti nel corso dell'approfondito ciclo di audizioni, ritiene che sia necessario recepire quanto emerso in quella sede, e perciò concorda con la senatrice Valente. Tutti i soggetti sentiti hanno infatti evidenziato come, per i piccoli comuni, che sono la maggior parte, vi siano grandi difficoltà tecnico-organizzative e ingenti costi da sostenere. Non è infatti possibile, in materia, effettuare interventi senza prevedere spese e relative coperture.

Si associa il senatore [BREZZA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che intravede rischi per il precario equilibrio finanziario di oltre cinquemila comuni italiani.

Replica la relatrice [MANTOVANI](#) (M5S), ricordando come nel corso dell'emergenza epidemiologica, molti consigli comunali si siano riuniti a porte chiuse, senza garantire la pubblicità: anche le riunioni in videoconferenza hanno costituito, dal punto di vista della pubblicità, un ostacolo ulteriore. Il disegno di legge, presentato anteriormente alla pandemia, aveva in realtà inconsapevolmente percorso i tempi.

Osserva come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, di cui questa proposta è parte, sia una grande opera che richiede il lavoro di persone competenti e preparate, e che perciò implichi dei costi: l'obiettivo, a questo punto, è passare da un disegno di legge a invarianza finanziaria a un disegno di legge di spesa con adeguata copertura. Al riguardo, precisa, sono già in corso contatti con il Dipartimento per l'Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi è anche una modalità centralizzata per lo *streaming* delle sedute dei consigli, facendo anche tesoro dell'esperienza di alcune Regioni, come l'Emilia Romagna, che già forniscono questo servizio su base volontaria. La piattaforma dovrebbe comprendere, inoltre, anche un servizio di archiviazione.

Il sottosegretario VARIATI si sofferma dapprima sul principio di pubblicità delle sedute dei consigli comunali, ritenuto legittimo sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò premesso, permangono criticità dal punto di vista organizzativo, formativo e funzionale per i piccoli comuni: introdurre infatti le misure proposte dal disegno di legge a invarianza finanziaria è a suo avviso del tutto irrealistico.

Invita poi a riflettere sull'opportunità di estendere la trasmissione in diretta anche alle sedute delle Commissioni consiliari, che potrebbe ingenerare ulteriori difficoltà.

Occorre affrontare anche le criticità infrastrutturali che interessano numerose aree interne del Paese: a questo riguardo potrebbe essere utile coinvolgere per interventi a supporto le regioni e le province.

Invita a valutare l'ipotesi di una progressività nella introduzione della diretta telematica, a partire dai

comuni più grandi.

In sintesi, pur non esprimendo un parere favorevole sull'attuale impostazione del testo, ritiene vi siano ampie possibilità emendative per renderlo percorribile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare un termine per emendamenti a martedì 3 novembre, alle ore 12.

A seguito di una richiesta in tal senso del senatore [AUGUSSORI \(L-SP-PSd'Az\)](#), il [PRESIDENTE](#) assicura che verrà garantita la possibilità di subemendare i preannunciati emendamenti della relatrice.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata (n. 588)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 ottobre, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.

La Presidenza ha assegnato l'affare il 21 ottobre scorso.

Ringraziando il Presidente del Senato per la rapidità del deferimento, propone di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione, e di stabilire altresì un numero massimo di cinque richieste per ciascun Gruppo, anche per favorire la qualità dei contributi.

Consapevole di quanto l'argomento si presti ad allargamenti di campo, ritiene tuttavia che la discussione debba concentrarsi sul tema specifico delle modalità più efficaci con le quali il Parlamento possa esercitare le sue prerogative costituzionali nell'emergenza. Ricorda, infatti, che la richiesta di assegnazione trae origine dal disegno di legge del senatore Pagano, che propone l'istituzione di una commissione bicamerale competente sull'emergenza da Covid-19.

Scopo dell'affare è di conseguenza individuare le soluzioni più idonee per l'esercizio di tali prerogative, addivenendo all'approvazione di una risoluzione, oppure a una proposta di istituzione di una commissione, monocamerale o bicamerale, attraverso gli atti di impulso previsti per le varie tipologie di organo.

Il senatore [AUGUSSORI \(L-SP-PSd'Az\)](#) chiede di estendere a dieci il numero massimo di soggetti che possono essere richiesti da ogni Gruppo per le audizioni o, in subordine, che il numero di cinque possa essere successivamente esteso laddove si ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di confermare il limite di cinque soggetti per Gruppo, con possibilità di valutare successive estensioni.

Propone altresì di fissare il termine per le segnalazioni a venerdì 30 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1144, 720, 959-A/R**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, si segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [865](#)**

Art. 1

1.100/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire le parole: «La Repubblica», con le seguenti: «Lo Stato».

1.100/2

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « il grave e permanente svantaggio naturale e».

1.100/3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#), [Marin](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la parola: «isole», inserire le seguenti: «marittime, lagunari, lacustri e fluviali»

1.100/4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Lunesu](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire la parola: "promuove", con la seguente: "dispone".

1.100/5

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle popolazioni delle regioni insulari sono garantiti i diritti alla libera circolazione di persone e merci»

1.100

Il Relatore

«Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

»La Repubblica riconosce il grave e permanente svantaggio naturale e le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.«

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1970](#)

G/1970/1/1

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Ortis](#), [Evangelista](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9;

successivamente, l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto una proroga del predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020;

la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

considerato che:

i lavoratori cosiddetti fragili si trovano in una condizione di emergenza sanitaria che non gli consente di poter rischiare un contagio sul luogo di lavoro;

il Governo, già nei precedenti provvedimenti ha dato segnali di forte interesse e di particolare sensibilità nei confronti dell'argomento;

è necessario adottare ogni utile iniziativa in grado di tutelare i lavoratori, sia dal punto di vista sanitario che di sostegno al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare la misura prevista in favore dei cosiddetti lavoratori fragili al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla fine del perdurare dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

G/1970/2/1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De](#)

[Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

l'articolo 44 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 prevede che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020;

tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

il predetto articolo 44, al comma 1-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 13 dicembre 2020, la definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale;

considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare l'aumento della diffusione del virus da Covid-19 e di garantire il corretto e ordinato svolgimento delle attività scolastiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere immediatamente esigibili da parte delle Regioni e delle Province autonome le risorse di cui al citato comma 1-*bis* dell'articolo 44 del d.l. n. 104/2020.

G/1970/3/1

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

in queste ultime settimane cresce la preoccupazione per la recrudescenza epidemica autunnale prospettata dall'OMS, già osservabile anche in Italia e in diversi altri Paesi europei, che avverrà contestualmente all'insorgenza delle abituali virosi stagionali;

lo scenario prevedibile sarà caratterizzato da un notevole aumento di richieste di prestazioni e

di azioni sanitarie con il rischio di mandare in affanno nuovamente l'intero Sistema sanitario, ritardando la cura di altre patologie;

un coordinamento efficiente degli ambiti intra ed extraospedalieri deve innanzitutto passare attraverso una continua e tempestiva comunicazione di tutti gli attori sanitari, a loro volta in prima linea ad educare e indirizzare correttamente i pazienti assistiti;

molti pazienti risultati positivi al Covid-19 non necessitano di cure ospedaliere ma la carenza di informazioni rispetto ai trattamenti farmacologici a domicilio non sempre risulta chiara con la tendenza dei cittadini a recarsi presso le strutture ospedaliere per ricevere le giuste cure;

considerato che per arrivare ad una gestione efficace e ordinata degli eventi non può bastare la sola disciplina della popolazione, che ha consentito all'Italia di uscire dalla fase di crisi e di immaginare una nuova normalità, ma serve una coordinata e lungimirante risposta delle istituzioni preposte,

impegna il Governo:

a prevedere delle linee guida e un protocollo Covid-19 uniforme in tutto il territorio nazionale che stabilisca i piani terapeutici- farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio.

Art. 1

1.1

[Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Pirro](#), [Mautone](#), [Gallicchio](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la seguente» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

b) aggiungere in fine il seguente capoverso: «*hh-ter*) predisposizione nei luoghi pubblici, con particolare attenzione per le infrastrutture per il settore dei trasporti, di postazioni automatiche per la vendita di dispositivi di protezione.»

1.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 è abrogato.

1.3

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, al comma 1, primo periodo, le parole da "con uno o più" fino alle parole: "per materia, nonché" sono sostituite con le seguenti: "con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti"

1.4

[Vallardi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a).

1.5

[Mantovani](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, informando contestualmente il Ministro della salute, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti, può disporre misure anche ampliative, d'intesa con il Ministro della salute";»

1.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole "informando contestualmente il Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro della salute";»;

1.7

[Romano](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: «3-bis. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti."»».

1.8

[Romano](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale, ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente o dal medico di medicina generale. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori affetti da gravi conseguenze sulla salute derivanti da virus SARS-CoV-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti o delle certificazioni dei medici di medicina generale."».

1.9

[Grimani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";»;

2. dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza";».

1.10

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), premette al numero 1) il seguente numero:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.11

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13 è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza".

1.12

[Vitali](#), [Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13-bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.13

[Totaro](#)

All'articolo 1, comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

« 01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: "13 bis Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza"».

1.14

[Mantovani](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.15

[Manca](#), [Collina](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.16

[Grimani](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente: «6-bis) il numero 32, primo periodo, è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza"».

1.17

[Pagano](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) dopo il numero 33 sono inseriti i seguenti:

"33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

33-ter Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge;

33-quater Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge"».

1.18

[Matrisciano, Romano](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari 282,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I tamponi e i test sierologici Covid-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.»

1.21

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo Covid-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutici-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente Covid-19 a domicilio».

1.22

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021".»

1.23

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2021"».

1.24

[Pesco](#), [D'Angelo](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa"».

1.25

[Granato](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 100, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro e non oltre il 31 gennaio 2021".»

1.19

[D'Arienzo](#), [Collina](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020"».

1.26

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 8, le parole: "del comma 1, primo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 6 e 7";

b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".»

1.27

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

1.28

[D'Angelo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo,".»

1.29

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.30

[Totaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".»

1.31

[Pesco, Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente: "g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;".»

1.32

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalle seguenti: "con priorità".»

1.33

[Romano](#), [Matrisciano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".

4-ter. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021".»

1.34

[Lannutti](#), [Anastasi](#), [Pesco](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".»

1.35

[Manca](#), [Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie».

1.36

[Accoto](#), [Presutto](#), [Gallicchio](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

4-ter. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 147, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quater. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-bis e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.»

1.37 (testo 2)

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) alla lettera e) dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le parole "e limiti";

b) al comma 2-quater, dopo la lettera a) è aggiunta seguente: "abis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;"

c) al comma 2-quinquies, le parole "al comma 2-ter" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-ter e 2-quater";

d) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: "2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme e dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lett. b), c), d), e), f). Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-octies dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.37

[Manca, Collina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) nella quale si sottolineano il ruolo strategico assunto dalla finanza digitale per far fronte alla situazione emergenziale da pandemia COVID-19, l'opportunità di basare il settore finanziario europeo sui progetti innovativi in tutti gli Stati membri e di garantire un quadro normativo adeguato all'innovazione digitale nei servizi finanziari offerti a cittadini e imprese anche in considerazione delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*:

1) alla lettera *e*), dopo le parole "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

2) dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: "*e-bis*) possibilità di deroga o disapplicazione, da parte delle autorità di vigilanza di cui al comma 2-*septies* dei loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione;

b) al comma 2-*quater*, dopo la lettera *a*) è aggiunta seguente: "*a-bis*) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione";

c) al comma 2-*quinquies*, le parole "al comma 2-*ter*" sono sostituite dalle parole "ai commi 2-*ter* e 2-*quater*";

d) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente: "2-*sexies*. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis*, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'autorizzazione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee dei regolamenti, degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale delle medesime autorità di vigilanza, concernenti i requisiti di ammissione all'attività, i requisiti patrimoniali, gli obblighi informativi, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, i profili di governo societario e di gestione del rischio, le forme societarie ammissibili. All'esito della sperimentazione, l'autorità di vigilanza competente segnala nella relazione di cui al comma 2-*septies* le deroghe e le disapplicazioni oggetto di autorizzazione e l'eventuale opportunità di modifiche da apportare per lo svolgimento dell'attività a regime. Al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi, se il soggetto ammesso alla sperimentazione si impegna ad adeguarsi alla disciplina ordinaria o se le autorità prevedono possibili modifiche alla propria regolamentazione secondaria. Ove sussista l'interesse del soggetto ammesso alla sperimentazione, le autorità possono disporre la proroga della sperimentazione inizialmente avviata per un periodo inferiore a 18 mesi, con proroga la cui durata, sommata alla durata iniziale della sperimentazione, non supera complessivamente i 18 mesi. Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini della responsabilità civile delle autorità di vigilanza, la colpa grave è valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell'attività oggetto di sperimentazione.";

e) al comma 2-*octies* dopo le parole "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.»

1.38

[Romano](#), [Matrisciano](#)

A giungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmissione per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (2)

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccom andato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccagg io in condizio ni di sicurezz a
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccom andato	Raccom andato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccom andato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccom andato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccom andato	Raccom andato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la	impedire la	impedire la

	dispersione	dispersione	dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

1.0.100/1

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre», con le seguenti: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sostituire la cifra: «137,2» con la seguente: «187,2».

1.0.100/2

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 gennaio 2021"»;*

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «139,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 80,8 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «quanto a 305,8 milioni di euro per l'anno 2020»;*

3) *alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «quanto a 80,8 milioni di euro per l'anno 2021».*

1.0.100/3

[Fenu](#), [Dell'Olio](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2020"».

1.0.100/4

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: "Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente"».

1.0.100/6

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/7

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni caso le proroghe riguardanti le azioni di riscossione non incidono sui termini di

accertamento da parte della Pubblica Amministrazione che rimangono fermi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni"».

1.0.100/8

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/9

[de Bertoldi](#), [Totaro](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di

risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2010, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.0.100/10

[Ferro](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.0.100/5

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere la lettera b).

1.0.100/11

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento».

1.0.100/12

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.100/13

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «commi 1 e 3».

1.0.100/14

[De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Ogni indicazione del presente articolo riguardante l'Agente di Riscossione deve intendersi riferita non solo alla Agenzia delle Entrate - Riscossione ma ad ogni agente di riscossione a cui la Pubblica Amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate».

1.0.100/15

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020».

1.0.100/16

Santangelo

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Nei confronti dei titolari delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis nel limite massimo di 2 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.100/17

Pesco, Accoto

All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera e), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa».

1.0.100/18

Vitali, Pagano

All'emendamento 1.0.100, dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 1- **ter.**

(Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 7, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 3.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 20 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dal comma 7, lettera a);

4) il 20 per cento del valore della lite, in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

2. In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura civile, e nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si tiene conto dell'ultima pronuncia giurisdizionale del giudice di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.

3. Le somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2 sono versate entro il 31 gennaio 2021 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Le somme di cui al comma 3 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.

5. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 4 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini del presente articolo:

a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 dicembre 2020 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.

e) non sono definibili:

1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;

2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;

d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 31 dicembre 2020, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1° gennaio 2021, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;

e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *d)*;

f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudizio interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata; *h)* gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.

8. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 3, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 gennaio 2021, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Dalle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 2, si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.

11. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.

12. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 8.

13. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 31 dicembre 2021; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni della presente legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui alla presente legge.

14. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2021, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

15. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

16. Tutti i giudizi sospesi ai sensi dei commi 13, 14 e 15, riprendono d'ufficio dal 1° gennaio 2022, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

17. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2021, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

18. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 17 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

19. La comunicazione di cui al comma 18 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2021. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi della presente legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

20. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.

21. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

22. L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi del comma 17, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.

23. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.

24. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse.».

1.0.100/19

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo «1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale,

con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.

10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del diretto dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente

strumentale.».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/20

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate in favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di

pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei

carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo 11, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alte somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/21

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *c*), e 11, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/22

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in

tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/23

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Saviane](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 1.0.100, dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo l'articolo, inserire i seguenti:».

1.0.100/24

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione».

1.0.100/25

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Mallegni](#)

*Dopo il capoverso «Art. 1-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *ter*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020».

1.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 1-*bis*

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159."

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

1.0.1

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Ulteriore sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi)

1. All'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: "nel mese di marzo" fino a: "di maggio 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,".

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "20 per cento".»

1.0.2

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Santangelo](#), [Corbetta](#), [Morra](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure urgenti per il processo amministrativo connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, può essere autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio decisorie con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato o del presidente di sezione da lui delegato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata da lui delegato, secondo la rispettiva competenza, da adottarsi, salvo i casi di assoluta urgenza, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'udienza pubblica o la camera di consiglio.

2. L'autorizzazione può essere concessa nel caso: a) di divieti, limiti o impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza; b) di impedimento, tempestivamente comunicato, dovuto all'obbligo di permanere, su documentata disposizione della competente autorità sanitaria, presso il domicilio in quarantena o in autoisolamento precauzionale a causa di profilassi per sospetta infezione da Covid-19; tale impedimento può riguardare uno dei magistrati del collegio giudicante, salvo che ne sia possibile la sostituzione, la parte che si difenda personalmente oppure il difensore di una parte, salvo che questa sia assistita da altro difensore munito di mandato disgiunto.

3. I decreti di cui al comma 1 possono disporre anche per uno solo degli affari relativi a una o più udienze o camere di consiglio e, fuori dai casi di assoluta urgenza, sono adottati sentito, senza formalità, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati della sede dell'Ufficio giudiziario, immediatamente pubblicati sul sito *internet* della giustizia amministrativa e comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per l'esercizio dei poteri di competenza.

4. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni liberi prima della udienza o della camera di consiglio, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nei casi di assoluta urgenza si prescinde dal termine e l'avviso è comunicato senza ritardo. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti di partecipare all'udienza pubblica o alla camera di consiglio, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

5. Le udienze pubbliche e camerale e le camere di consiglio decisorie tenute mediante collegamento da remoto, nonché i provvedimenti adottati in esito a collegamento da remoto, si intendono, rispettivamente, celebrate e assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

6. Al collegamento da remoto non possono prendere parte soggetti diversi dai magistrati, dai segretari di udienza, dai difensori e dalle parti che si difendono personalmente; il presidente, con il decreto di cui al comma 1, può autorizzare la partecipazione al collegamento da remoto anche di tirocinanti e praticanti avvocati.

7. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, sull'accordo delle parti costituite, risultante da una o più istanze depositate almeno due giorni liberi prima della data della udienza pubblica o della camera di consiglio, qualunque sia il rito applicato, può essere chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione; in tal caso, le parti costituite possono anche depositare brevi note di udienza fino alle ore 12 del giorno libero antecedente l'udienza o la camera di consiglio, qualunque sia il rito applicabile, e i difensori che depositano tali istanze o note sono considerati a ogni effetto presenti all'udienza pubblica o alla camera di consiglio.

8. Al ricorrere delle situazioni di cui al comma 1 restano in ogni caso salvi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

9. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, il decreto del presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, stabilisce anche le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio decisorie con la possibilità di partecipazione dei magistrati, del personale amministrativo e dei difensori o delle parti che si difendano personalmente mediante collegamento da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, in ogni caso assicurando la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, e comunque nei limiti delle risorse assegnate ai singoli uffici. Il medesimo decreto prevede anche i tempi massimi degli interventi, anche in replica, dei difensori e delle parti che si difendano personalmente, fatti salvi i poteri presidenziali di direzione dell'udienza. Qualora ne ricorra la necessità, il presidente del Consiglio di Stato può adottare il decreto in via d'urgenza, senza la preventiva acquisizione dei pareri previsti nell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; in tal caso, i pareri sono richiesti e resi entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto e il presidente del Consiglio di Stato, nei quindici giorni seguenti, adotta, ove occorra, un nuovo decreto; restano in ogni caso fermi gli effetti già esplicatisi dei decreti adottati in via d'urgenza.»

1.0.3

[Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario).

1. I medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli istituti penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.4

[Mantovani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di garantire, durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, e sino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.203.840 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.5

Mantovani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

1.0.6

Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

1.0.7

Fenu

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione della decorrenza di termini per l'accesso al regime di detrazione dell'Irpef sui mutui ipotecari relativi all'abitazione adibita ad uso principale).

1. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa la decorrenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 15, comma 1-ter, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'ammissibilità ai relativi regimi di detrazione.».

1.0.8

[Romano](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure a sostegno dei familiari dei cittadini che soggiornano nei paesi dell'UE e nel Regno Unito connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

1. Fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, coloro che soggiornano o transitano in un paese dell'Unione europea o nel Regno Unito, al fine del ricongiungimento, anche di natura temporanea, con un familiare entro il secondo grado di parentela, che ivi soggiorna per motivi di studio o di lavoro, possono inoltrare la domanda di rimborso per il test antigenico effettuato nel paese di origine, corredata da idonea documentazione della spesa sostenuta, alla Asl di residenza, entro tre mesi dalla data di effettuazione del test, solo nel caso in cui nei predetti paesi vige all'ingresso l'obbligo di presentazione del risultato di negatività al test molecolare antigenico per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Le persone che intendono beneficiare del rimborso di cui al periodo precedente devono essere residenti in Italia ed essere in possesso nel nucleo familiare di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui.

2. *Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative di cui al comma 1.*

3. *Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.»*

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando che le singole piattaforme rimangono nazionali e ciascuna è titolare dei dati in proprio possesso, al fine di tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte»

2.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "30 aprile 2021".

2.3

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «la data fissata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 per il termine dell'emergenza».

2.4

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

2.5 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.5

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza».

2.6 (testo corretto)

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Al solo fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con persone risultate positive, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che hanno regolare contratto di assunzione, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

2.7

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato, l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19»

2.8

[Fattori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ottica del miglioramento delle azioni di prevenzione legate all'emergenza COVID-19, ai lavoratori del settore pubblico e privato è sempre consentito l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro al solo fine di accedere tempestivamente alle informazioni rilasciate dalla piattaforma unica nazionale, in via eccezionale fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica in corso, anche in deroga ai regolamenti aziendali.»

3.1

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono altresì prorogati al 31 ottobre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.»

3.2

[Campagna](#), [Romano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

3.3

[Pucciarelli](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

"Art. 21-bis. (Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici) - 1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."».

3.4

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#),

[Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono abrogati.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.7

[Quagliariello](#), [Cirinnà](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.6

[Vitali](#), [Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Visti gli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.23 (già 3.8)

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle

competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanonici di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012 n.228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico)

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori, o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 35 e i sovracanonici di cui all'articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

3.0.2

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.3

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Ai fini di cui al comma 1 periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.»

3.0.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021", e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "centottanta giorni"».

3.0.6

[Tiraboschi](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.7

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".»

3.0.8

[Arrigoni](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

In riferimento ai livelli tariffari di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, il termine di cui all'Allegato 1 è prorogato al 1° Gennaio 2022.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° Gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° Gennaio 2022".

3.0.10

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti

colici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".»

3.0.11

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. Al fine di prevedere una maggiore azione di prevenzione nella diffusione dell'epidemia da Covid-19, le famiglie con un nucleo familiare di almeno 4 persone e con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro, hanno diritto ad un voucher, denominato "voucher mascherine", per l'acquisto di sistemi di protezione individuale.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.12

[Augussori](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di adeguamenti statutari da parte degli Enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".»

3.0.13

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta

nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.0.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.15

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020".»

3.0.16

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.17

[Grimani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Introduzione della certificazione medica di quarantena)

1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "di malattia con" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantena, indicando, nella parte riservata alla prognosi, visibile al datore di lavoro".

3.0.18 (testo 2)

[Garruti](#), [Mininno](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'art. 2 comma 1 lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di Vice Ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata annualmente, secondo l'ordine della graduatoria finale, di un numero di soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, che costituisce tetto di spesa a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'espletamento delle procedure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.18

[Garruti](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica

da Covid-19, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-sexies) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di vice ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata di un numero corrispondente ai soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2. Il soprannumero è riassorbito mediante le vacanze ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei posti disponibili per le promozioni nei ruoli sovraordinati, per un ammontare economico-finanziario equivalente.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.0.19

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Misure concernenti il personale degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la procedura di stabilizzazione del personale già in posizione di comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli interessati che ne facciano domanda, entro il 31 dicembre 2020, si applica quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La procedura di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di destinazione; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.20

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga dei permessi di sindaci lavoratori dipendenti)

All'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, premettere il seguente numero:

"01) dopo il numero 13, inserire il seguente numero *13-bis*: «Articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza»".»

3.0.21

[Binetti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di Tutorship e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.

2. Ai fini del comma 1, si intende per "servizi di Tutorship" quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.»

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

3.0.22

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-*bis*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

" *g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere

dichiarati dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in sede di richiesta della garanzia."»

Art. 4

4.1

[Romano, Matrisciano](#)

A ggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione e trasmissione per via aerea	Sì
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona

			filtro (airlock) (2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti."

"ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o	inattivati con mezzi chimici o

vivi non siano stati:	fisici convalidati	fisici convalidati	fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti."»

4.0.1

[Manca, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a

15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono abrogate.";

b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2021".»

Art. 5

5.0.1

[Pesco](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari).

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-*ter*. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve- essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, *dopo le parole*: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(Debitore incapiente)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato

nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

5.0.2

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, fermi restando i limiti orari ivi indicati, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze si intende riferito esclusivamente agli esercizi pubblici che offrono attività di ristorazione con asporto ai quali non è stata rilasciata, alla data di entrata in vigore del decreto, concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea con tavoli per il consumo dei cibi. Resta fermo il limite di consumo al tavolo con un massimo di sei persone per tavolo, di cui all'articolo 1, lett. *d*), numero 8) del medesimo decreto.»

5.0.3

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020)

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, con riferimento alla attività di ristorazione con asporto di cui all'articolo 1, lettera *d*), numero 8), del medesimo decreto, fermi restando i limiti orari ivi indicati nonché il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, è consentito il consumo al tavolo, con un massimo di sei persone, per tutti gli esercizi pubblici in possesso di regolare concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea realizzata con tavoli per la consumazione.»

5.0.4

[Vitali](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.5-bis

(Semplificazione in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

5.0.5

[Vattuone](#), [Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Proroga in materia di Banca Dati Nazionale DNA)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" è sostituita dalla seguente "2021".».

5.0.6

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis

(Disposizioni in materia di assemblee condominiali)

1. All'articolo 63, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "di tutti i condomini" sono sostituite dalle seguenti: "della maggioranza dei condomini".».

5.0.7

[Vattuone, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 2

2.100/1

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "interamente dedicata alla violenza contro le donne" con le seguenti: "sulla violenza legata ai rapporti di coppia, anche passati, o di famiglia o a motivazioni sessuali ovvero di discriminazione o oppressione legata al sesso della vittima".

2.100/2

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, sostituire le parole: "contro le donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/3

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, secondo periodo, dopo le parole: "contro le donne" inserire le seguenti: "e gli uomini".

2.100/4

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sopprimere le parole: "che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza".

2.100/5

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, dopo le parole: "atti persecutori" inserire le seguenti: "in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/6

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, sostituire le parole: "fino al livello regionale" con le seguenti: "a livello nazionale e regionale".

2.100/7

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01 sostituire le parole: "trasmettono gli esiti di tale indagine" con le seguenti: "pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono".

2.100/8

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 01, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", al Senato e alla Camera".

2.100/9

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/10

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il primo periodo.

2.100/11

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, primo periodo, sostituire le parole: "ai danni delle donne" con le seguenti: "di genere".

2.100/12

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "riferendoli a tutte le persone".

2.100/13

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, secondo periodo, dopo le parole: "effettuata dall'ISTAT" inserire le seguenti: "che si riferiscano a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato".

2.100/14

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sopprimere il terzo periodo.

2.100/15

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, terzo periodo, sopprimere le parole da: "e dalla Presidenza" fino alla fine del periodo.

2.100/16

[Pillon](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "I quesiti devono rispondere a criteri di oggettività e di imparzialità, al fine di scongiurare la possibilità che la loro formulazione induca a risposte pregiudizievoli o fuorvianti."

2.100/17

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, quinto periodo, sostituire la parola: "donne" con la seguente: "persone".

2.100/18

[Malan, Rizzotti](#)

All'emendamento 2.100, al comma 02, sesto periodo, sostituire la parola: "fidanzato" con le seguenti: "fidanzato/a", le parole: "conoscente/amico" con: "conoscente/amico/a", la parola: "vicino" con: "vicino/a", la parola: "compagno" con: "compagno/a".

2.100/100

Il Relatore

Apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 01, sostituire le parole «o in danno» con le seguenti: « sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime»

b. al comma 02 sopprimere il quarto periodo e al sesto periodo sostituire le parole «ex

fidanzato/a» con le seguenti «ex fidanzato».

2.100

Il relatore

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11 al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'ISTAT e dal SISTAN. L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN trasmettono gli esiti di tale indagine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

02. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito alla individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza ai danni delle donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto alla violenza ai danni delle donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità stessa con appositi provvedimenti. Relativamente ai quesiti sulla violenza sessuale prima dei sedici anni essi possono essere posti solo previa autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT deve essere il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita una attività di cura e/o custodia 12. medico o operatore sanitario 13. persona sconosciuta alla vittima; 14 altro; 15. autore non identificato.

03. La Relazione annuale di cui all'art. 5-*bis* del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 01 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Resta fermo il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.121»

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Valente](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «di concerto» inserire le seguenti: «con il Ministro con delega alle pari opportunità e»;*

b) *sostituire le parole «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, » con le seguenti: «anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;*

c) *sostituire le parole da: «tra vittima e autore dei reati» fino alla fine del periodo con le seguenti: « tra vittima e autore del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma*

02 dell'articolo 1 e rilevando la tipologia di violenza esercitata sulla vittima (violenza fisica, sessuale, psicologica, economica), se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; gli indicatori di rischio di rivittimizzazione previste dall'allegato B di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017 facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori. »;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:* « 1-bis Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

1-ter Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria dei dati di cui al citato comma 1 al momento della denuncia»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* « 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia introduce nei propri sistemi informativi su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime, le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, mediante l'individuazione con riguardo ai reati di cui al comma 3, della relazione autore-vittima secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e prevedendo che siano raccolti, anche i dati relativi all'età e al genere degli autori e delle vittime, ai luoghi in cui il fatto è avvenuto, all'eventuale tipologia di arma utilizzata, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime.»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. La relazione autore-vittima secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 è rilevata per i seguenti reati:

1) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

2) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

3) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

4) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

5) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

6) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

7) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

- 8) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- 9) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- 10) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;
- 11) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- 12) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;
- 13) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale;
- 14) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;
- 15) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- 16) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;
- 17) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- 18) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- 19) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- 20) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;
- 21) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;
- 22) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558- *bis* del codice penale;
- 23) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- 24) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;

e) sopprimere il comma 4;

f) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di raccolta dati interministeriale nel quale sono raccolti i dati relativi ai reati di cui al comma 3, con le indicazioni di cui al comma 1. Tale sistema di raccolta dati è alimentato dalle amministrazioni interessate che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati suddetti evitando duplicazioni o sovrapposizioni.».

g) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 5 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.».

h) al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole:* «I dati» *con le seguenti:* «Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, i dati di cui al comma 6 »;

2. *aggiungere ,in fine, il seguente periodo:* «anche ai fini delle relazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.»;

i) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: "7-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità può richiedere dati ed informazioni, disponibili al

momento della richiesta, provenienti dal sistema di raccolta dati di cui al comma 5. *7-ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 900.000 mila euro per l'anno 2021 e 200.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 e relative proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Laforgia, Valente](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*
- 2) *sostituire le parole: «al fine di prevedere l'obbligatorio» con le seguenti: «al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento»;*
- 3) *dopo le parole: «autore vittima» inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2 e di»;*
- 4) *dopo le parole: «e delle vittime» inserire le seguenti: «, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.»;*

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti «dodici mesi»;*
- 2) *alla lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «alla persona offesa e» e sostituire le parole: «al patrocinio a spese dello stato» con le seguenti: «e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante il Testo unico in materia di spese di giustizia»;*
- 3) *alla lettera b), sostituire le parole da: «all'applicazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo»;*

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Rampi, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati» con le seguenti: «1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati e non accreditati su dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per Regioni e province autonome di Trento e Bolzano anche ai fini della Relazione di cui all'articolo 2»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'utenza» inserire le seguenti: «garantendo l'anonimato dei dati»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e stalking» con le seguenti: «assistita e atti persecutori».

d) dopo le parole: «tipologie di» inserire le seguenti: «interventi di»;

e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. I dati rilevati nell'ambito delle indagini

statistiche di cui al comma 1 sono trasmesse alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

1-ter. Al fine di non gravare sulla attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche di cui al comma 1.».

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
340ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311. Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.

A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1144, 720 e 959 - A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(812-A) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b*), capoverso "comma 3", relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola "promuove" con "può promuovere".

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(835-A) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relattrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relattrice.

(1958) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1970) *Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per

l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Segnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in

scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto ([n. 198](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 404 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
404ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143-B) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche apportate presso la Camera, che ha aggiornato la copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2065) FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della Convenzione possono derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e che la partecipazione alle riunioni del Comitato delle parti, di cui all'articolo 22 della medesima Convenzione, che occorre richiedere una quantificazione degli oneri e la conseguente copertura finanziaria, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta formulata dal relatore.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988-A) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nei pareri resi il 15 gennaio 2020 e il 14 aprile 2021. In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (inclusa la proposta 18.200-testo 2), segnala che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo del relatore risulta approvata.

(1144, 720 e 959-A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in coerenza con il parere già reso all'Assemblea il 27 ottobre 2020, di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100, e di confermare il nulla osta sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (n. 253)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione due note istruttorie recanti risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che: il cronoprogramma dei pagamenti potrà subire delle variazioni in coerenza con l'andamento dell'esecutività contrattuale, fermo restando l'onere complessivo del programma che, in ogni modo, non eccederà quello autorizzato nell'ambito del schema di decreto ministeriale in esame; viene evidenziato che il programma pluriennale in titolo, per effetto della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), è risultato destinatario di ulteriori risorse recate dal rifinanziamento del "Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale": il programma ha potuto così beneficiare di un finanziamento aggiuntivo di 330 milioni di euro che, congiuntamente alle risorse già programmate, pari a 88,2 milioni di euro, consente di coprire l'intero fabbisogno stimato ad oggi - alle condizioni economiche 2021 - a 418,2 milioni di euro, di cui viene riportato il nuovo profilo programmatico degli stanziamenti dal 2021 al 2032; si conferma infine che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive."

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alle osservazioni proposte.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ([n. 254](#))

(Osservazioni alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az), non rilevando, per quanto di competenza, elementi di criticità nello schema di decreto in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostantive.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, posta in votazione, risulta approvata.

[\(1583\)](#) Rosa Silvana ABATE ed altri. - *Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

La rappresentante del GOVERNO deposita, sul provvedimento in titolo, una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE, nel riservare alla Commissione l'approfondimento dei contenuti della relazione tecnica ai fini dell'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 959
XVIII Legislatura

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 152](#)

8 ottobre 2019

Attività (esito)

Questioni procedurali

Discusso congiuntamente: [S.1144](#), [S.720](#), [S.959](#)

Esito: **deliberato il rinvio in commissione**

Approvata questione sospensiva.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

[N. 266](#)

15 ottobre 2020

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 ottobre 2020 alle ore 16:00

[N. 326](#)

13 maggio 2021

Dibattito connesso

Sui lavori del Senato

[N. 330](#)

25 maggio 2021

Questioni procedurali

Respinta questione sospensiva.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 3*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente** (assorbito da [S.1144](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 166, contrari 41, astenuti 12, votanti 220, presenti 219.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 152 dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

152a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 153 e 167 del 9 ottobre e del 20 novembre 2019

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Vice Presidente vicario del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sull'omicidio di due agenti di pubblica sicurezza

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Senatori, lo scorso 4 ottobre, all'interno della questura di Trieste, due giovani agenti di polizia hanno perso la vita, dopo essere stati colpiti mentre facevano il proprio dovere. Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, di trentuno e trentaquattro anni, originari rispettivamente di Velletri e di Pozzuoli, si erano sempre contraddistinti per senso del dovere, dedizione, capacità professionale. Due ragazzi definiti sorridenti e generosi, così come sanno essere tutti coloro che svolgono il proprio lavoro con passione e serenità. L'inaudita violenza omicida posta in essere dall'assassino, fermato all'esterno degli uffici e assicurato alla giustizia, ha scosso l'intera Nazione, a partire dai cittadini di Trieste, che per giorni hanno reso omaggio a Matteo e Pierluigi recandosi presso l'ingresso della questura per lasciare fiori, disegni,

biglietti, candele. Quest'Assemblea, che è sempre stata vicina alle Forze dell'ordine e alle loro esigenze, si stringe commossa ai nostri eroi della quotidianità. Alle famiglie, agli amici e ai colleghi degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta e a tutta la Polizia di Stato vada quindi tutta la vicinanza e il cordoglio del Senato della Repubblica. Nel loro ricordo, invito l'Assemblea ad un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente e l'Assemblea osservano un minuto di silenzio).*

Sulla scomparsa di Valentino Perdonà

[FERRO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, la settimana scorsa a Verona è venuto a mancare l'onorevole professor Valentino Perdonà, classe 1915, centoquattro anni di età; era il più longevo degli ex parlamentari. È mancato a Verona, sua città di origine.

È stato deputato per la Democrazia Cristiana per ben quattro legislature, la seconda, la terza, la quinta e la sesta. Veniva da una famiglia modesta, composta di dodici figli. Non poté completare la maturità magistrale perché non avevano risorse in casa e prese la maturità andando a scuola di sera; nel 1934 consegue anche la maturità classica. Si laurea in lettere all'Università di Padova e durante la guerra, tra il 1942 e il 1945, consegue la seconda laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bari, durante il servizio militare. Conseguirà altresì la terza laurea in farmacia all'Università di Parma nel 1948.

È sotto le armi durante la Seconda guerra mondiale come ufficiale di fanteria. Passerà sei anni sotto le armi, alcuni dei quali sul fronte occidentale, altri in Russia e in Jugoslavia. Dopo l'8 settembre aderisce al Corpo di liberazione nazionale.

Terminata la guerra, si dedica all'insegnamento in varie scuole superiori della provincia di Verona, fino ad arrivare ad essere prima vice preside e poi preside di un istituto magistrale. Ma la politica era la sua vera passione. Ha sempre, fino all'ultimo e con assoluta coerenza, ispirato tutta la sua azione politica alla dottrina sociale della Chiesa: presidente provinciale dell'Azione cattolica, eletto consigliere comunale e poi assessore del Comune di Verona, dal 1954 al 1980 è ininterrottamente presidente dell'Unione Comuni veronesi. È stato sindaco del Comune di Soave dal 1956 al 1970 e dal 1970 al 1985 consigliere comunale di Caldiero, paese dove ho ricoperto il ruolo di sindaco.

In Parlamento, durante le sue quattro legislature, fu componente delle Commissioni istruzione, finanze e bilancio. È stato altresì il primo presidente dell'Unità sanitaria locale dell'est veronese e, fino a pochi anni fa, componente del consiglio di amministrazione della Cattolica assicurazioni.

Era un galantuomo con la schiena dritta, intransigente con se stesso ma anche con chi si trovava a collaborare con lui. La fedeltà agli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa era la linea guida che ispirava tutta la sua azione politica. Con il professor Vecchiato contribuì alla nascita dell'Università di Verona, appoggiando con convinzione l'Istituto superiore di scienze storiche «Ludovico Antonio Muratori».

Se posso riassumere in poche parole tutto ciò che è stato l'onorevole Valentino Perdonà direi che era un uomo dalla fede incrollabile, aveva un altissimo valore della famiglia, riconosceva un'importanza fondamentale allo studio e credeva nell'impegno personale per far andare meglio tutte le cose.

Grazie, onorevole Perdonà, per quanto hai fatto al servizio delle istituzioni, della nostra città e della nostra Provincia. Grazie, Presidente, per avermi dato l'opportunità di ricordarlo. *(Applausi).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Socrate-Mallardo» di Marano di Napoli, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Sulla scomparsa di Giorgio Squinzi

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, anch'io, approfittando della sua personale cortesia e di quella dei colleghi vorrei ricordare che ieri abbiamo accompagnato al Duomo di Milano, per l'ultimo saluto, una personalità che ritengo sia stata quella di un grande italiano: Giorgio Squinzi. *(Applausi).*

Egli è stato non solo presidente della Confindustria ma anche un grande e coraggioso uomo d'industria, un uomo di sport, un uomo che ha fatto tanto per il volontariato e per il prossimo. Credo che la commozione generale che c'era ieri in un Duomo di Milano strapieno sia la dimostrazione più veritiera di ciò che è stato questo signore durante la sua vita.

Credo che sia giusto che nel Resoconto stenografico del Senato di oggi, accanto ad altri doverosi ricordi, figuri quello di Giorgio Squinzi che se lo è veramente meritato tutto per il cammino che ha fatto in questa vita. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 ottobre 2019.

Nella giornata di oggi sarà discusso il disegno di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, al termine del quale la seduta sarà tolta per consentire i lavori delle Commissioni sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019.

La discussione della Nota di aggiornamento avrà luogo domani, a partire dalle ore 9,30. La seduta sarà sospesa dalle ore 13,30 alle ore 15. I Capigruppo hanno altresì convenuto di attribuire un tempo aggiuntivo per le dichiarazioni di voto rispetto alla ripartizione già pubblicata.

Il calendario della settimana prevede altresì la discussione della ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale e il *question time* alle ore 15 di giovedì 10, con la presenza dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e delle politiche giovanili e dello sport.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione del decreto-legge sulla tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali e, nella giornata di mercoledì 16, alle ore 10,30, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Saranno inoltre discussi, ove concluso dalla Commissione, il documento istitutivo di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro e la mozione Segre ed altri sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo.

Resta confermato il *question time* di giovedì 17, alle ore 15.

La settimana dal 21 al 25 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea terrà seduta solamente qualora sia necessario proseguire la discussione del decreto-legge sulla tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali.

Nella settimana dal 29 al 30 ottobre sarà discusso il decreto-legge sul riordino dei Ministeri.

I Capigruppo hanno altresì convenuto che, nella giornata di martedì 22 ottobre, alle ore 15, si procederà all'elezione delle cariche vacanti negli Uffici di Presidenza delle Commissioni.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 ottobre 2019:

Martedì	8	ottobre	16,30-20	- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna (<i>approvato dalla Camera dei</i>
Mercoledì	9	"	9,30	
Giovedì	10	"	9,30-20	

				<i>deputati</i> - Doc. LVII, n. 2- <i>bis</i> - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (mercoledì 9, ore 9,30) - Disegni di legge nn. 257 e 702 - Ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 10, ore 15)
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le proposte di risoluzione sul documento LVII, n. 2-*bis* (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Martedì	15	ottobre	16,30-20	- Disegno di legge n. 1476 - Decreto-legge n. 101, Tutela lavoro e risoluzione crisi aziendali (<i>scade il 3 novembre</i>)
Mercoledì	16	"	10,30-20	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019 (mercoledì 16, ore 10,30)
Giovedì	17	"	9,30-20	

				<p>- <i>Doc. XXII, n. 4</i> - Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro (<i>dalla sede redigente</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)</p> <p>- Mozione n. 136, Segre ed altri, sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza</p> <p>- Sindacato ispettivo</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 17, ore 15)</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La settimana dal 21 al 25 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea terrà seduta nel solo caso in cui sia necessario proseguire la discussione del disegno di legge n. 1476 (Decreto-legge n. 101, Tutela lavoro e risoluzione crisi aziendali).

Martedì	29	ottobre	16,30-20	- Disegno di legge n. 1493
Mercoledì	30	"	9,30	- Decreto-legge n. 104, Riordino ministeri

				(scade il 20 novembre)
--	--	--	--	------------------------

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1493 (Decreto-legge n. 104, Riordino ministeri) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc. LVII, n. 2-bis*
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	9'
FI-BP		47'
L-SP-PSd'Az		46'
PD		36'
FdI		27'
IV-PSI		26'
Misto		26'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1476
(Decreto-legge n. 101, Tutela lavoro e risoluzione crisi aziendali)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h	
Governo	1h	
Votazioni	1h	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	36'
FI-BP	1h	6'
L-SP-PSd'Az	1h	4'
PD		51'
FdI		38'
IV-PSI		37'
Misto		36'
Aut (SVP-PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3	

ore, di cui:	
M5S	41'
FI-BP	29'
L-SP-PSd'Az	28'
PD	22'
FdI	16'
IV-PSI	15'
Misto	15'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1493
(Decreto-legge n. 104, Riordino Ministeri)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1h	
Governo	1h	
Votazioni	1h	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	36'
FI-BP	1h	6'
L-SP-PSd'Az	1h	4'
PD		51'
FdI		38'
IV-PSI		37'
Misto		36'
Aut (SVP-PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

Discussione e rinvio in Commissione dei disegni di legge:

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(Relazione orale) (ore 16,56)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1144, già approvato dalla Camera dei deputati, 720 e 959.

Il relatore, senatore Grassi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GRASSI, relatore. Signor Presidente, il presente disegno di legge reca il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-

Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. La Commissione affari costituzionali del Senato, il 23 luglio, ha licenziato il provvedimento, nel medesimo testo approvato alla Camera dei deputati il 12 marzo scorso, con conseguente assorbimento dei disegni di legge connessi n. 720 e n. 959, già esaminati congiuntamente.

La richiesta di distacco è stata sottoposta a *referendum*, indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, per il 24 e 25 giugno del 2007, dunque ben dodici anni fa, ed è risultata approvata in entrambi i Comuni. Tuttavia, mentre la Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio orientamento favorevole sulla proposta di tale aggregazione, con la risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa, la Regione Marche si è espressa negativamente, con l'approvazione della mozione n. 492, nella seduta del Consiglio regionale n. 128 del 16 aprile 2019. In quest'ultimo atto di indirizzo, la contrarietà alla proposta è stata argomentata con il superamento dell'esito referendario del 2007, perché nei dodici anni nel frattempo trascorsi si sarebbe determinata una naturale evoluzione demografica e culturale e dunque un superamento della posizione referendaria. Va però sottolineato che il parere della Regione Marche è stato espresso solo dopo l'approvazione del disegno di legge in prima lettura da parte della Camera dei deputati. Per lungo tempo, infatti, la Regione non ha ritenuto di fornire riscontro alla richiesta di parere da parte del Ministro per gli affari regionali. Anche nella legislatura corrente la Presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera, prima di avviare il dibattito sul procedimento, ha ulteriormente sollecitato il Consiglio regionale ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della Costituzione.

In risposta, il presidente del Consiglio marchigiano, tuttavia, ha segnalato l'impossibilità di giungere all'espressione del parere, in ragione della asserita non attendibilità degli esiti di una consultazione referendaria che si è tenuta ben dodici anni orsono. Così la Camera dei deputati ha deciso di proseguire l'esame in assenza del parere prescritto.

Prima di una sommaria analisi del provvedimento, desidero sottolineare che l'esame in Commissione si è svolto con grande attenzione per tutti gli interessi in gioco. I componenti della Commissione avevano ben chiaro che il *referendum* si è svolto alcuni anni fa. Per questa ragione, l'esame è stato particolarmente approfondito e, va evidenziato, con la disponibilità di tutte le forze politiche a rinvenire una soluzione oggettivamente equa, in quanto, mi preme sottolinearlo, il tema è scevro da valutazioni politiche. L'attuazione della volontà referendaria deve essere valutata senza alcun condizionamento politico. Qui il tema si riduce ad una semplice questione: questi *referendum* hanno un termine oltre il quale non vanno più considerati validi? La Commissione si è preoccupata di considerare questo profilo con la massima attenzione. Per questa ragione, mi compiaccio di esporre a quest'Assemblea che il lavoro svolto è stato esaustivo e completo.

In ordine al contenuto, il presente disegno di legge si compone di soli tre articoli. Nello specifico, l'articolo 1 dispone il distacco e l'aggregazione dei Comuni di cui stiamo parlando. Non do conto, per brevità, degli articoli successivi in quanto contengono esclusivamente disposizioni di attuazione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e del senatore Collina).*

*VERDUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, voglio ringraziare anche il relatore Grassi per il suo intervento. In realtà, signor Presidente, noi chiediamo di sospendere l'esame di questo provvedimento e di rinviarlo nella Commissione competente. Lo facciamo, signor Presidente, come lei sa, ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Regolamento del Senato.

Io, per rispetto di una tematica molto controversa e per la questione sospensiva che sto illustrando, non voglio entrare adesso, in questa fase, nel dettaglio del merito di questo disegno di legge e, quindi, di questo provvedimento. Signor Presidente, io voglio, invece, dare ragione dei motivi che, secondo noi, sostanziano la necessità - e rimarco il termine «necessità» - di un esame più approfondito del provvedimento. Queste motivazioni sono contenute nella relazione, molto accurata, che il senatore Grassi ha svolto poco fa. Io mi limiterò a sottolineare alcune parti della sua relazione.

La prima: è un provvedimento delicatissimo. È un provvedimento controverso, come fu controversa anche la richiesta, fatta a suo tempo, molti anni fa. Diceva il senatore Grassi che i *referendum* si sono

svolti nel giugno del 2007, quindi più di dodici anni fa e quindi davvero un'era fa dal punto di vista politico e sociale, anche in virtù delle trasformazioni velocissime che caratterizzano questi anni. È un provvedimento delicato perché riscrive i confini di due Province e di due Regioni in maniera avulsa da quella che è una riforma complessiva e ragionata, che abbia anche il rango di una vera e propria riforma costituzionale o parlamentare. Naturalmente, so bene - lo dico con il massimo del rispetto verso quell'esito referendario - che questo procedimento è figlio dell'articolo 132 della nostra Costituzione, ma il tema, così come è stato rimarcato, è proprio questo: se quei *referendum*, già allora molto controversi, che già allora, più di dodici anni fa, nel giugno 2007, passarono per una manciata di voti, in uno dei due Comuni per poco più del 50 per cento, abbiano ancora oggi una validità, nel momento in cui - questo è il terzo punto che voglio evidenziare, come è stato fatto dal relatore - è mutato senza dubbio il contesto politico. Prima del 2007 c'era stato il passaggio di alcuni Comuni della Valmarecchia verso la Provincia di Rimini e le argomentazioni alla base di quel passaggio, in questi anni, sono state in larga parte contraddette. Sono mutati la condizione sociale, il corpo elettorale, ed anche la composizione sociale dei nostri territori.

C'è un elemento, in aggiunta a questo: l'articolo 132 prevede che ci sia l'espressione di entrambi i Consigli regionali, quindi non, in questo caso, del Governo, che è espressione di una maggioranza che ha un colore politico, ma di un Consiglio regionale che rappresenta tutte le forze politiche, l'interesse del corpo elettorale di una Regione, a prescindere dalle parti politiche. L'Assemblea legislativa della Regione Marche ha espresso un parere nettamente negativo a questo distacco per le motivazioni che prima ho accennato in titolo e che adesso, per stare a quanto detto prima, non voglio riassumere nel dettaglio.

Queste sono le motivazioni, colleghi, per le quali noi chiediamo che ci possa essere un approfondimento, che la discussione possa riavviarsi e che possa anche continuare quel lavoro - sicuramente di questo do atto al relatore, al Presidente e a tutti i membri della 1a Commissione - che ha visto un importante percorso di audizioni a fronte del quale, però, c'è stata invece una mancanza nel dibattito politico in Commissione. Voglio ricordare al relatore e ai componenti della Commissione che in quella Commissione, a un certo punto, si è deciso di forzare quel dibattito, di non avere i tempi necessari ad esperire tutte le argomentazioni emerse dal ciclo di audizioni di un provvedimento così delicato e controverso, così impattante dal punto di vista degli *standard* occupazionali, dei servizi essenziali sanitari e scolastici, dal punto di vista dello sviluppo economico e della crescita complessiva di entrambi i territori, perché si è deciso di procedere, ad esempio, senza che la Commissione avesse cognizione di causa del parere della Commissione bilancio, che è arrivato solo successivamente, signor Presidente. Quella forzatura, la mancanza di quel parere che rappresenta un elemento fondamentale di merito nel dibattito in Commissione, è certamente una questione sostanziale, il quinto punto che io porto per sostenere la richiesta che noi facciamo perché si possa invece affrontare in Aula questo provvedimento solo dopo averlo affrontato in maniera esauriente all'interno della Commissione. Per questo, Presidente, chiediamo il rinvio in Commissione a norma di Regolamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Avverto che sulla questione sospensiva si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, con la richiesta di ritorno in Commissione del disegno di legge di distacco dei due Comuni dalle Marche e loro aggregazione all'Emilia-Romagna, avanzata dal collega Verducci con motivi pretestuosi, si certifica oggi la presa in giro da parte della maggioranza nei confronti delle comunità di Sassofeltrio e di Montecopiolo (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP*).

Quei cittadini oggi vengono ulteriormente beffati dopo il rinvio dello scorso 25 settembre. Quello che sta succedendo è evidente a tutti: ai colleghi Croatti e Coltorti, che il primo di agosto si erano precipitati in tribuna a rassicurare i sindaci dei due Comuni e i rappresentanti del comitato per il distacco, vorrei dire che il MoVimento 5 Stelle subisce il ricatto del Partito Democratico (*Applausi dal*

Gruppo L-SP-PSd'Az); anzi, deve sottostare ai giochetti e ai capricci di un parlamentare del Partito Democratico marchigiano che oggi è membro del Governo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Viene così umiliata la volontà popolare espressa nel lontano giugno 2007 dalle due comunità, con il *referendum* che si è tenuto ai sensi dell'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, che ha visto una grandissima partecipazione e ha registrato l'84 per cento di voti per il distacco. Peraltro, tale volontà è stata riconfermata anche lo scorso giugno dai due consigli comunali chiamati a esprimersi proprio per un ordine del giorno presentato dal collega Calderoli in Commissione affari costituzionali. Collega Verducci, le condizioni non sono cambiate: i cittadini di questi due Comuni vogliono accedere in Provincia di Rimini ai servizi scolastici e alle cure che le amministrazioni marchigiane del Partito Democratico non sono mai state in grado di garantire, incapaci di colmare vuoti per oltre dodici anni. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). A dodici anni dal *referendum* la richiesta di un rinvio *sine die* in Commissione è un gesto arrogante e prepotente. Se il motivo è il fatto che in quei due paesi girano delle petizioni, rilevo che i cittadini di quelle realtà sostengono che quelle petizioni sono farlocche e viene loro estorta la firma; peraltro, tali petizioni sono state denunciate anche alla procura della Repubblica.

A chi dice - come anche il senatore De Bertoldi lo scorso 25 settembre - che il *referendum* si è tenuto dodici anni fa ed è vecchio, io rispondo con quanto afferma la Corte costituzionale: l'*iter* è composto di due fasi, quella consultiva che si è tenuta dodici anni fa, e poi quella parlamentare in cui Camera e Senato hanno l'obbligo di esprimersi in ordine a quel *referendum*.

Ripeto quindi che per la Lega la volontà popolare è sacra. Voi del Partito Democratico e aggiungo anche voi del MoVimento 5 Stelle dovevate fermare il distacco dei due Comuni con il convincimento, con i servizi che in questi anni voi avete fatto mancare, e non con vergognosi giochi politici che negano il diritto costituzionale dei loro cittadini. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Per questo motivo il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione si dichiara contro la proposta del collega Verducci e, quindi, chiede che il disegno di legge venga discusso subito nell'Aula di Palazzo Madama. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[PAGANO \(FI-BP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, vorrei intanto ringraziare per la competenza e la dovizia di particolari il collega Grassi, relatore del provvedimento in esame, e soprattutto per la bravura con la quale è intervenuto in Aula. Egli ha spiegato perfettamente, da giurista qual è, come sono andati i fatti in Commissione e, in particolare, che la Commissione stessa ha sviscerato in lungo e in largo tutte le problematiche legate a questo provvedimento che riguarda due Comuni che intendono, dopo aver effettuato un *referendum* a cui ha partecipato la popolazione, aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna.

Ebbene, colleghi, questa vicenda è esattamente lo specchio di come purtroppo vanno avanti le cose nel nostro Paese. Se è vero che esiste la possibilità, a favore di una popolazione locale attraverso un *referendum*, di stabilire se stare in una Regione piuttosto che in un'altra, allora bisogna fare in modo che le istituzioni rispettino quanto è previsto dalle norme. Purtroppo questo non è accaduto perché, mentre la Regione Emilia-Romagna ha subito preso atto del risultato referendario, la Regione Marche ha invece fatto di tutto per rallentare l'*iter* del provvedimento, addirittura attraverso l'ostruzionismo e oggi con la proposta, per mezzo di un senatore, di rimandare il testo in Commissione, nell'ambito della quale - lo ha spiegato bene il collega Grassi - tutta l'istruttoria è stata già svolta.

Colleghi, smettiamola con questa storia: il *referendum* è stato svolto e il popolo dei due Comuni interessati si è già espresso in modo chiaro e inequivocabile. Il fatto che sia trascorso del tempo non è colpa certo dei loro abitanti, i quali hanno enormi difficoltà - me lo hanno ricordato i colleghi Malan e Barboni - a raggiungere - per esempio - gli ospedali più vicini e, pertanto, hanno bisogno di aggregarsi a quella Regione perché tutto sarà più semplice anche in termini di erogazione dei servizi.

Aderisco, quindi, a quanto detto poco fa dal collega Arrigoni per conto della Lega. Anche Forza Italia esprime l'assoluta contrarietà a che questo provvedimento torni in Commissione. Quanto è stato fatto in quella sede è anche troppo. Non bisogna fare in modo che il Parlamento sfugga alle proprie

responsabilità.

È pur vero che oggi è una giornata di lutto, perché l'attuale legislatura sta dando un colpo grave alla democrazia rappresentativa riducendo i suoi rappresentanti con il taglio delle "poltrone" (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*), che è una cosa gravissima rispetto al valore della Costituzione. Anche il provvedimento in esame, sia pure in misura minore, dà un ulteriore colpo alla democrazia rappresentativa. Se il *referendum* c'è stato e la popolazione dei due Comuni si è espressa, questo Parlamento ha il dovere nel più breve tempo possibile di esprimersi e fare in modo che i due Comuni - come peraltro è avvenuto per altri sette negli anni passati - si aggregino, così come vuole la popolazione, alla Regione Emilia-Romagna.

Voteremo quindi con grande volontà e soprattutto con grande convinzione in senso contrario a che il provvedimento torni in Commissione. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*).

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, prendo la parola sul tema di cui stiamo discutendo questa sera per dire che noi qui oggi non dobbiamo entrare nel merito; noi oggi dobbiamo semplicemente pronunciarci e dire se siamo a favore o contro un supplemento di istruttoria sul provvedimento in esame.

Non voglio entrare quindi nel merito - ripeto - ma voglio domandare a me stesso, e magari anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che prestano una particolare attenzione al tema della democrazia diretta, se non sia il caso di capire meglio in Commissione se, dopo quasi dodici anni e mezzo, non sia il caso di rivedere delle posizioni, rimettendo la parola non a noi, ma al popolo che deve decidere quale destino vuole avere.

Infatti, cari amici e alleati della Lega e di Forza Italia, se per oltre dodici anni non ci siamo e non vi siete occupati di questo «grave problema»; se per oltre dodici anni avete lasciato nei cassetti il *referendum* di questi due Comuni, mi domando che fretta ci sia oggi di dare attuazione a quel *referendum*, che aveva un corpo elettorale nettamente diverso da quello odierno, con condizioni socio-economiche e geografiche completamente differenti da quelle attuali.

Non so quale sia oggi la volontà delle popolazioni di questi Comuni. Tuttavia, dal momento che credo nella democrazia, reputo che sia giusto rinviare il provvedimento in Commissione, svolgere degli approfondimenti e, soprattutto, ridare la parola ai due Comuni interessati affinché oggi - e non dodici anni fa - possano esprimersi.

Questa è la posizione di Fratelli d'Italia che - ribadisco - non vuole entrare nel merito, non vuole sostituirsi ai cittadini dei due Comuni, ma vuole dare loro la parola, con la possibilità di esprimere oggi la volontà di rimanere nelle Marche o di passare alla Regione Emilia-Romagna. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[PERILLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (*M5S*). Signor Presidente, ho ascoltato poco fa il collega Arrigoni della Lega affermare che il MoVimento 5 Stelle sarebbe stato sotto ricatto del Partito Democratico rispetto alla questione del rinvio in Commissione del provvedimento in esame, secondo quanto previsto peraltro dal Regolamento.

Mi rivolgo dunque al collega Arrigoni per dire che qui non c'è nessun ricatto, come non c'era - se mi si consente - nel momento in cui la Lega chiese il rinvio in Commissione del testo della Convenzione di Faro per esame e approfondimenti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In quell'occasione il nostro capogruppo, senatore Patuanelli, dichiarò di non avere alcun problema ad andare direttamente in Aula; tuttavia, acconsentì alla richiesta di approfondimento della Lega motivata - mi pare - dal fatto che la Convenzione non fosse stata sottoscritta da tutti i Paesi.

Il mio invito, dunque, è a sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di ricatto e dal riferimento a situazioni cogenti, insopportabili e a cittadini traditi, perché tutto questo appartiene a una retorica che non aderisce invece alla dignità e alla forza dell'istituto referendario che, come MoVimento 5 Stelle, non abbiamo mai messo e mai metteremo in discussione.

Naturalmente qui si sta chiedendo con grande ragionevolezza - non siamo noi a chiederlo, ma non ci opporremo - di tornare in Commissione perché evidentemente questo provvedimento, nato sotto il precedente Esecutivo, deve affrontare anche nella nuova compagine di Governo una discussione per la composizione dei reciproci punti di vista. Non mi sembra scandaloso: sono state spiegate anche le motivazioni da parte del relatore, il cui punto di vista è frutto dell'istruttoria ed è testimonianza di quanto è avvenuto in Commissione.

Non rinneghiamo il nostro voto che, dopo essere stato favorevole in Commissione, lo sarà probabilmente anche in Aula. Non mi sembra però veritiero rispetto al discorso che facciamo cercare di far passare il rinvio in Commissione del provvedimento come qualcosa di grosso, come un tradimento o un grave torto nei confronti dei cittadini.

Ci tengo anche a precisare che già all'epoca in Commissione venne fuori un quadro che non era proprio lineare, nel senso che, nonostante tutto, c'era una parte della cittadinanza - non era più quella che chiese il *referendum*, perché una serie di persone oggettivamente non c'era più - che era contraria.

La Commissione quindi non si è inventata un quadro complesso: il quadro complesso c'era. È stata presa una decisione e oggi si chiede un rinvio in Commissione. Nulla di strano, nessun ricatto e grande rispetto per l'articolo 132 della Costituzione, che rivendichiamo. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Parrini)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva avanzata dal senatore Verducci.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ROJC (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di poter prendere la parola in Assemblea perché credo doveroso e giusto che la tragica morte dell'agente scelto Pierluigi Rotta e dell'agente semplice Matteo Demenego sia ricordata e onorata dal Senato della Repubblica - come lei ha già fatto - in nome di tutti i cittadini italiani, ma anche da chi, come me, è triestino.

Nella mia città abbiamo seguito con angoscia i primi momenti di un fatto che credevamo impossibile. Siamo rimasti increduli di fronte alla conferma di una sparatoria nel centro, dentro la questura; attoniti abbiamo via, via preso consapevolezza delle due vite spezzate, di un terzo poliziotto ferito e di altre possibili vittime evitate dall'intervento determinato degli agenti accorsi. Difficilmente il colpo avrebbe potuto essere più doloroso. La città tutta si è sentita colpita al cuore, ferita nel sentimento di comunità che quei due giovani rappresentano, perché le loro divise sono il punto di contatto concreto tra le istituzioni e il cittadino; sono la protezione dalle minacce, la difesa che invociamo quando siamo in pericolo. Pierluigi Rotta e Matteo Demenego erano il volto dello Stato in mezzo a noi.

Da poco caduti, nella città si è propagato un vuoto sgomento, come un'onda, un silenzio pesantissimo e quasi intollerabile. Trieste ha subito risposto compatta e civile. I colleghi di tutte le Forze dell'ordine hanno portato il loro cordoglio e l'affetto davanti alla questura; le famiglie hanno accompagnato i bambini a portare un fiore o un disegno e la solidarietà si è diffusa attraverso l'Italia, con un contagio fatto di piccoli gesti e di manifestazioni pubbliche.

Voglio ringraziare il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, che anche nelle fasi più drammatiche è stato un saldissimo riferimento per i suoi uomini e - vorrei dire - per tutti i triestini. Abbiamo fatto il possibile per far loro sentire la nostra vicinanza.

La sicurezza non è né di destra, né di sinistra. Il nostro Governo saprà giustamente valorizzare l'impegno e la dedizione delle donne e degli uomini delle Forze di polizia e di tutte le Forze dell'ordine. Vigileremo: questo è un impegno che dobbiamo prendere affinché l'attenzione resti viva e concreta, senza mezzi termini. Ma in questi giorni non calpestiamo con il tumulto delle parole il doveroso rispetto che tutti siamo chiamati ad avere di fronte alla morte: permettiamo che vincano il pudore e la pietà; aspettiamo almeno che i figli siano restituiti alle madri per gli estremi riti. *(Applausi)*

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, ci sono ancora quattro bambini dispersi nel nostro mare, il Mare Mediterraneo, a poche miglia dalla nostra costa. E sono dispersi da troppe ore, Presidente, e sappiamo che non torneranno, che non riabbracceranno i loro fratelli, i loro padri e le loro madri, molti dei quali ancora dispersi; alcuni corpi sono stati recuperati senza più vita nel naufragio avvenuto nella notte di lunedì. Loro avranno almeno risparmiato lo strazio di questa ennesima tragedia, di questa ennesima ecatombe, di questa vergogna senza fine che annovera un'altra giornata di lutto per il Mediterraneo, per l'Africa, per l'Europa, per l'Italia.

Presidente, dobbiamo ringraziare la Guardia costiera italiana per aver salvato - come ha potuto, come abbiamo letto nella cronaca tremenda di quelle ore - vite in quella notte così buia, col mare in tempesta, ed evitato che il dolore fosse ancora più grande e più insostenibile. Dobbiamo però sapere e dire, Presidente, che questa strage è dovuta anche a leggi sbagliate, alla criminalizzazione delle organizzazioni non governative, al sequestro delle loro navi. È figlia di una politica cieca e controproducente che ha interrotto le missioni di salvataggio e di soccorso internazionale, che ha cancellato i corridoi umanitari e ha invece affidato la gestione di parte dei flussi alla famigerata Guardia costiera libica, di cui alcuni esponenti, tra cui il famigerato Bija, sono accusati dall'ONU e dalla Corte di giustizia internazionale dell'Aia di essere a capo della tratta degli schiavi su e giù per il Mediterraneo.

Si dice che non dovevano essere su quel barchino: è vero, ma si fa finta di non vedere da dove fuggivano e perché lo hanno fatto: da guerre e torture indicibili, spesso armate dall'Occidente; da carestie, cataclismi ambientali dovuti al modello di sviluppo occidentale; da campi *lager*, come quello in Libia, tollerati ipocritamente dall'Occidente.

Abbiamo il dovere morale, prima che politico, di cancellare leggi sbagliate, quelle che ipocritamente vengono definite decreti sicurezza e sono invece leggi disumane perché impediscono il soccorso, violano e sfregiano le leggi dell'uomo e il codice del mare. Quelle leggi non portano sicurezza, ma causano morte e illegalità.

In quei bambini dispersi, che resteranno bambini per l'eternità, nei corpi degli uomini e delle donne, senza più vita in grembo, ci siamo anche noi, c'è un pezzo di noi, perché ognuno di noi è un migrante in cerca di futuro e di possibilità e non possiamo far finta di niente. Non possiamo chiudere gli occhi. Non possiamo ignorare, Presidente, perché chi lo fa è complice. Non possiamo e non vogliamo esserlo una volta di più, mai più. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

[GALLONE](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, chiedo attenzione perché farò fatica a fare questo intervento.

Siamo a tre donne vittime di femminicidio quest'anno solo a Bergamo, la mia provincia; dieci in tre anni e tredici tentativi solo in una Provincia.

«Non sono così forte! Ho paura, mamma». Così ha scritto la maggiore dei figli dell'ultima vittima, due giorni fa, sedici anni. La mamma è Zina Solonari, mamma tre volte, morta ammazzata a trentasei anni da un marito impazzito, che l'ha sorpresa sulla soglia di casa al ritorno da un lavoro di cameriera che non voleva che svolgesse, spaventato dalla sua autonomia.

Quando una donna viene uccisa la vittima non è solo lei: con lei diventano vittime i suoi figli, condannati a un ergastolo, senza sbarre e senza riduzione di pena, alla più ingiusta delle pene, da innocenti.

«Ciao mamma, ora sei lontana, troppo lontana. È tutto così ingiusto. (...) Sono a pezzi. (...) Eri la donna più importante della mia vita». Zina: due denunce (una il 23 settembre e l'altra il 2 ottobre) non sono servite a salvarle la vita. «Mamma. Una bellissima parola che ora, quando la sento, mi fa fermare il fiato». Sedici, dodici e otto anni l'età dei suoi figli. «Questa notte una parte di me è morta: una brutta parola, orribile direi. Avrei voluto svegliarmi e averti accanto a me».

Abbiamo una Commissione di inchiesta sul femminicidio, sono state adottate riforme ed emanato il codice rosso e interveniamo ogni volta che una donna muore. Bene adottare riforme ma, se sono a

costo zero, senza risorse economiche e umane, rischiano di rimanere solo sulla carta. Abbiamo e abbia il coraggio oggi questo Governo di rinunciare - per esempio - al reddito di cittadinanza - per i giovani, secondo noi, è immorale - e destini le risorse al personale delle Forze dell'ordine e dei tribunali, nonché alle associazioni per le loro sedi, affinché possano attivare sezioni dedicate. Le parole stanno a zero.

Presenteremo un emendamento al disegno di legge di bilancio e spero con tutto il cuore che sarà sostenuto da tutti noi. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

[FLORIDIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA (M5S). Signor Presidente, desidero intervenire oggi in Assemblea - così come ho fatto nello scorso mese di luglio - per una mancanza e negligenza del Governo regionale siciliano presieduto dall'onorevole Nello Musumeci.

Purtroppo stiamo raggiungendo l'ultima data utile - il 27 ottobre - per poter sanare e rendere di nuovo vigente il piano paesaggistico dell'Ambito 9 in Provincia di Messina. Sembra che, a oggi, il presidente Musumeci non abbia ancora sanato questo vizio - a quanto pare, manca solo una firma - e non abbia intenzione di farlo. Questo lascerebbe scoperta una zona molto depressa dal punto di vista ambientale come quella della Valle del Mela, che invece ha bisogno di particolari attenzioni.

Inoltre, sembra che il Governo regionale abbia smarrito la documentazione necessaria per le bonifiche dei SIN di Milazzo, Gela e Priolo, mettendo così a rischio 64 milioni di finanziamenti per il risanamento.

Credo che queste due mancanze siano gravi e ci auguriamo che il Governo regionale possa presto provvedere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[LEONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Signor Presidente, l'intervento di quest'oggi ha lo scopo di accendere i riflettori su una vicenda incresciosa, che persiste nel territorio che rappresento e che riguarda il servizio sanitario inerente le vaccinazioni. Stiamo quindi parlando di un servizio necessario, il cui malfunzionamento determina file e attese estenuanti. Specifico, soprattutto, che i fruitori di tale servizio sono neonati, bambini e ragazzi e che spesso le file risultano vane, già alle ore 5 del mattino.

Questo è quanto accade nel mio territorio. Mi riferisco, nella fattispecie, all'ambulatorio vaccinale di San Giuseppe Jato, che accoglie, a parte lo stesso Comune, anche i Comuni di San Cipirello, Camporeale e, a intermittenza, Piana degli Albanesi. Si tratta di un caso emblematico di un'intera Regione, la Sicilia. È una vera emergenza.

Tale servizio viene erogato nella sola giornata di mercoledì dalle ore 9 alle ore 12, ma spesso la chiusura viene pure anticipata e si registra la mancanza di personale, poiché quello a disposizione è caratterizzato dalla presenza di un solo medico e di due infermieri. Inoltre, a questo si aggiungono l'indisponibilità dei vaccini per tutti e la mancanza del cotone idrofilo per disinfettare gli aghi delle siringhe.

È chiaro che questo stato delle cose inficia l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto per la persona e di interesse della collettività. Vorrei però soffermarmi sull'ultima parte, che recita come segue: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Preciso inoltre, signor Presidente, che a quest'intervento seguirà un'interrogazione parlamentare al Ministro della salute, per capire come intende procedere, e parimenti il collega alla Regione, membro della Commissione sanità, Salvatore Siracusa, già sta provvedendo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per fatto personale

[DI NICOLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire per segnalare quanto accaduto nel corso della seduta del 25 settembre 2019.

Ricorderete come, nel corso degli interventi di fine seduta, i colleghi senatori della Lega abbiano

occupato i banchi del Governo, al fine di impedire il corretto svolgimento dell'attività parlamentare. Una volta presa la parola, richiamavo l'attenzione del Presidente di turno e del senatore Alberto Bagnai su un tema estremamente delicato, quello della sicurezza sismica degli edifici scolastici. Lo facevo in considerazione della veste accademica ricoperta dal senatore Bagnai, poiché la delicata problematica riguarda anche l'edilizia universitaria.

Successivamente, il senatore Bagnai interveniva per fatto personale, usando espressioni gravemente offensive, tanto da destare - per esempio - lo sdegno del senatore Zanda - lo ringrazio - intervenuto successivamente, purtroppo nel silenzio della Presidenza.

In particolare, il senatore Bagnai, rivolgendosi nei miei confronti, affermava quanto segue: «Abbiamo avuto da un collega del suo Gruppo un'indicazione chiara di che cosa sia la professione del collega Di Nicola in Italia, cioè quella di giornalista: propalatore di notizie false».

Ora, c'è un aspetto nelle affermazioni del senatore Bagnai che reputo lesivo della mia onorabilità personale, ma ce n'è anche e soprattutto uno lesivo della dignità e credibilità dell'informazione, nonché del ruolo che in un sistema democratico essa riveste. Non a caso, sulla vicenda è intervenuta anche la Federazione nazionale stampa italiana, con nota del 26 settembre, sottolineando come le dichiarazioni in oggetto fossero screditanti del lavoro di un'intera categoria professionale.

Per quanto riguarda le accuse rivolte al sottoscritto, ho già dato mandato ai miei legali di procedere nelle opportune sedi per vagliare gli eventuali profili diffamatori. Tuttavia, per l'autorevolezza della sede e della sacralità di quest'Assemblea parlamentare, nella quale le gravi accuse sono state utilizzate, ho presentato anche un'istanza alla Presidenza del Senato, perché venga istituita una Commissione di indagine ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento del Senato, che indaghi e giudichi sul fondamento delle accuse rivoltemi dal senatore Bagnai. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Di Nicola, ne prendo atto, ma non ho ancora ricevuto la sua istanza, che comunque valuterò.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 9 ottobre 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 9 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta *(ore 17,37)*.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Barboni, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Cantu', Castaldi, Cattaneo, Crimi, De Poli, Di Piazza, Fusco, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nocerino, Ortolani, Pianasso, Pirovano, Rauti, Ronzulli, Segre, Sileri, Tesei e Turco.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore L'Abbate, per attività della 13^a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Vono, con lettera in data 25 settembre 2019, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Italia Viva - P.S.I.

Il Presidente del Gruppo Italia Viva - P.S.I. ha accettato tale adesione.

La senatrice Parente, con lettera pervenuta in data 7 ottobre 2019, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e di aderire al Gruppo Italia Viva - P.S.I.

Il Presidente del Gruppo Italia Viva - P.S.I. ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 4 ottobre 2019, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Rampi;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bini, entra a farne parte il senatore Rampi;

12a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bini.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - P.S.I., con lettera pervenuta in data 3 ottobre 2019, ha comunicato che la senatrice Vono cessa di far parte dell'8^a Commissione permanente ed entra a far parte della 1a Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - P.S.I., con lettera in data 7 ottobre 2019, ha comunicato la designazione della senatrice Parente nell'11^a Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - P.S.I., con lettera in data 26 settembre 2019, ha comunicato la designazione della senatrice Gelsomina Vono nella 1a Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, con lettera in data 26 settembre 2019, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti, con decorrenza dal 30 settembre 2019:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Castaldi sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Lanzi;

14a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Castaldi sostituito, in qualità di membro del Governo, dalla senatrice Angrisani.

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 30 settembre 2019, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore De Falco;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Richetti;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore De Falco, entra a farne parte il senatore Richetti.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 30 settembre 2019, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Zanda, entra a farne parte la senatrice Pinotti;

2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mirabelli;

3a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Pinotti, entra a farne parte il senatore Zanda;

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Cerno;

5a Commissione permanente: il senatore Misiani cessa di essere sostituito dal senatore Alfieri ed è sostituito dal senatore Ferrari;

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Margiotta, sostituito in quanto membro del Governo dalla senatrice Bini; entra a farne parte il senatore Cerno;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Margiotta, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Ferrazzi;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Malpezzi, sostituita in quanto membro del Governo dal senatore Collina; entra a farne parte la senatrice Bini;

12a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bini;

13a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mirabelli; entra a farne parte la senatrice Malpezzi, sostituita in quanto membro del Governo dal senatore Mirabelli.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - P.S.I., con lettera in data 1° ottobre 2019, ha comunicato che la senatrice Vono cessa di far parte della 1a Commissione permanente ed entra a far parte dell'8^a Commissione permanente.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato della Repubblica, in data 1° ottobre 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Stefani in sostituzione del senatore

Campari, dimissionario.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 3 ottobre 2019, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il deputato Enrico Borghi in sostituzione del deputato Lorenzo Guerini, entrato a far parte del Governo.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 7 ottobre 2019, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il deputato Raffaele Volpi in sostituzione del deputato Riccardo Molinari, dimissionario.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 3 ottobre 2019, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Giancarlo Giorgetti in sostituzione della deputata Silvia Covolo, dimissionaria.

Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" la senatrice Rosellina Sbrana in sostituzione del senatore Gianfranco Rufa, dimissionario.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 ottobre 2019, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Fattori, in sostituzione del senatore Di Piazza, entrato a far parte del Governo.

Giunta per il Regolamento, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 1° ottobre 2019, ha chiamato a far parte della Giunta per il Regolamento il senatore Santangelo in sostituzione del senatore Patuanelli.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento

Con lettera pervenuta il 24 settembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha richiesto, ai sensi dell'articolo 68, comma terzo, della Costituzione, nonché dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione ad eseguire il sequestro dello smartphone di proprietà del signor Marco Luca Perini, anche con riferimento alle comunicazioni riguardanti il senatore Armando Siri quale autore o destinatario delle stesse, in relazione al procedimento penale n. 18735/19 R.G.N.R., già oggetto della richiesta inoltrata al Senato il 30 luglio 2019, relativa all'autorizzazione al sequestro di due computer nella disponibilità del senatore Siri.

In data 27 settembre 2019, la predetta richiesta è stata deferita, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. IV*, n. 4).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (1506)

(presentato in data 26/09/2019)

C.1640 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 (1507)

(presentato in data 26/09/2019)

C.1641 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica

per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (1508)

(presentato in data 26/09/2019)

C.1767 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (1509)

(presentato in data 26/09/2019)

C.1770 approvato dalla Camera dei deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016 (1510)

(presentato in data 26/09/2019)

C.1850 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Di Girolamo Gabriella, Castellone Maria Domenica, Mantero Matteo, Lannutti Elio, Donno Daniela, Angrisani Luisa, Abate Rosa Silvana, Ferrara Gianluca, Trentacoste Fabrizio, Santillo Agostino, Fede Giorgio, Ricciardi Sabrina, Coltorti Mauro, Cioffi Andrea, Dessi' Emanuele, Agostinelli Donatella, Mollame Francesco, Fattori Elena, Naturale Gisella, Di Micco Fabio

Disposizioni in materia di partecipazione di soggetti titolari di protezione internazionale ad attività di utilità sociale (1511)

(presentato in data 26/09/2019);

senatrice De Petris Loredana

Disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo (1512)

(presentato in data 30/09/2019);

senatrice Bernini Anna Maria

Disposizioni in materia di sostegno alle giovani generazioni, finalizzate all'autoimprenditorialità, all'alta istruzione, al rientro di cittadini emigrati meritevoli e alla mobilità interna per fini di ricerca (1513)

(presentato in data 01/10/2019);

senatrice Rossi Mariarosaria

Disposizioni in materia di educazione alla salute attraverso la promozione di corretti stili di vita (1514)

(presentato in data 01/10/2019);

senatori Binetti Paola, Rizzotti Maria

Disposizioni in materia di medicina di precisione e diagnostica molecolare per la definizione del percorso terapeutico nei pazienti oncologici (1515)

(presentato in data 01/10/2019);

senatore Iwobi Tony Chike

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, e introduzione delle tutele previdenziali (1516)

(presentato in data 02/10/2019);

senatrice Evangelista Elvira Lucia

Modifiche in materia di procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale (1517)

(presentato in data 02/10/2019);

senatori Dal Mas Franco, Caliendo Giacomo, Modena Fiammetta, Mallegni Massimo, Barboni

Antonio, Berardi Roberto, Cangini Andrea, Causin Andrea, Fantetti Raffaele, Lonardo Alessandrina, Masini Barbara, Pagano Nazario, Rossi Mariarosaria, Stabile Laura, Tiraboschi Maria Virginia, Saccone Antonio, De Poli Antonio, Binetti Paola, Vitali Luigi

Modifica all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di esclusione dal beneficio del Reddito di cittadinanza per i condannati con sentenza definitiva (1518)

(presentato in data 02/10/2019);

senatori Castellone Maria Domenica, Di Marzio Luigi, Pisani Giuseppe, Marinello Gaspare Antonio, Mautone Raffaele, Florida Barbara, Granato Bianca Laura, Endrizzi Giovanni

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l'Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE (1519)

(presentato in data 03/10/2019);

senatori Pellegrini Emanuele, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Ostellari Andrea, Pillon Simone, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Pazzaglini Giuliano, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di modifiche al sistema penale (1520)

(presentato in data 04/10/2019);

senatori Rufa Gianfranco, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco, Stefani Erika, Borgonzoni Lucia, Calderoli Roberto, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di donazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale vigili del fuoco o al Corpo della polizia penitenziaria (1521)

(presentato in data 03/10/2019);

senatori Unterberger Julia, Steger Dieter, Durnwalder Meinhard, Laniece Albert, Bressa Gianclaudio, Casini Pier Ferdinando

Modifiche all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero (1522)

(presentato in data 03/10/2019);

senatori Campari Maurizio, Bossi Simone, Pergreffi Simona, Corti Stefano, Rufa Gianfranco, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Centinaio Gian Marco, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta,

Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisioni periodiche dei veicoli (1523)

(presentato in data 04/10/2019);

senatori Alfieri Alessandro, Fedeli Valeria, Pinotti Roberta, Giacobbe Francesco

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (1524)

(presentato in data 30/09/2019);

senatori Serafini Giancarlo, Mallegni Massimo

Interventi in favore dei giovani e delle famiglie residenti nei piccoli comuni nonché misure per la salvaguardia dei medesimi comuni (1525)

(presentato in data 02/10/2019);

senatore Aimi Enrico

Modifiche al codice penale in materia di mutilazione di organi genitali femminili e maschili (1526)

(presentato in data 03/10/2019);

iniziativa CNEL

Interventi di modifica al codice della strada per il rafforzamento della effettività delle prescrizioni. Protezione degli utenti vulnerabili. Controllo diffuso. Semplificazione e contenimento della spesa (1527)

(presentato in data 04/10/2019);

iniziativa CNEL

Modifiche al Codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno al lavoro meccanizzato in agricoltura (1528)

(presentato in data 04/10/2019);

iniziativa CNEL

Programma di formazione on line per i dirigenti pubblici (1529)

(presentato in data 04/10/2019);

iniziativa CNEL

Modifiche alla legislazione vigente sulla pianificazione, l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi in materia di sicurezza stradale. Costituzione della Consulta nazionale per la sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile (1530)

(presentato in data 04/10/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Laforgia Francesco

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento di Silvia Romano (1392)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/10/2019);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Quagliariello Gaetano, Sen. Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di alimentazione e idratazione (1060)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/10/2019).

In sede referente

Commissioni 9^a e 13^a riunite

Sen. Nugnes Paola

Disposizioni per l'arresto del consumo del suolo e la rigenerazione urbana (1398)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/10/2019).

Disegni di legge, nuova assegnazione

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

in sede deliberante

Sen. Bottici Laura ed altri

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (1149)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

Già assegnato, in sede redigente, alla 6^a Commissione permanente (Finanze)

(assegnato in data 27/09/2019);

Commissioni 2^a e 9^a riunite

in sede redigente

Sen. Fattori Elena, Sen. Lannutti Elio

Nuove norme in materia di reati agroalimentari (283)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

Già assegnato, in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 08/10/2019);

Commissioni 2^a e 9^a riunite

in sede redigente

Sen. Taricco Mino ed altri

Norme in materia di reati agroalimentari (601)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 08/10/2019);

Commissioni 2^a e 9^a riunite

in sede redigente

Sen. De Petris Loredana, Sen. Laforgia Francesco

Nuove disposizioni in materia di reati agroalimentari (706)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

Già assegnato, in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 08/10/2019).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 08/10/2019 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Marcucci Andrea ed altri "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio

d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005" (257)
(presentato in data 11/04/2018);

sen. Montecvecchi Michela ed altri "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005" (702)
(presentato in data 23/07/2018).

Affari assegnati

Sono stati deferiti, in data 4 ottobre 2019, alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare sui danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza di fauna selvatica (Atto n. 337);

l'affare sulle problematiche del settore dell'apicoltura (Atto n. 338).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 settembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 30 settembre 2019 - alla 4a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 29 novembre 2019. Le Commissioni 1a, 6a e 8a potranno formulare le proprie osservazioni alla 4a Commissione entro il 9 novembre 2019. L'atto è stato altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 29 novembre 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 settembre 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (n. 119).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 30 settembre 2019 - alle Commissioni riunite 1a e 4a nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 29 novembre 2019. Le Commissioni 2a e 6a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 9 novembre 2019. L'atto è stato altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 29 novembre 2019.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° ottobre 2019, ha presentato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera b), e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (*Doc. LVII, n. 2-bis*).

Con la medesima lettera, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Doc. LVII, n. 2-bis - Annesso*).

Alla Nota sono allegati:

la Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII, n. 2-bis - Allegato I*);

il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, di cui al medesimo articolo 10-*bis*, comma 5-*bis* (*Doc. LVII, n. 2-bis - Allegato II*);

il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva,

di cui all'articolo 10-bis.1, comma 1, della predetta legge n. 196 del 2009 (*Doc. LVII, n. 2-bis - Allegato III*);

la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, predisposta ai sensi del medesimo articolo 10-bis.1, comma 3 (*Doc. LVII, n. 2-bis - Allegato IV*).

La Nota di aggiornamento e l'ulteriore documentazione richiamata sono state deferite, in data 2 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimeranno in tempo utile affinché la Commissione Bilancio riferisca all'Assemblea nei termini stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2019/0470/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Decreto ministeriale concernente la modifica degli allegati 1 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

La predetta documentazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 339).

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 30 settembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CLXX, n. 2*).

Con lettere in data 23 e 27 settembre 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Bojano (Campobasso), Santo Stefano Lodigiano (Lodi), Conca Casale (Isernia), Craco (Matera), Sestriere (Torino), Sueglio (Lecco), Satriano (Catanzaro), Corato (Bari) e Ussita (Macerata).

Governo, comunicazione dell'avvio di procedure di infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 1° ottobre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 20 settembre 2019 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2019/0279, concernente il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - alla 2a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 45);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2019/0280, concernente il mancato recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità - alla 9a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 46).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 settembre 2019, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2019/2133 - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - sul mancato recepimento nonché alla non conformità alla direttiva 2013/40/UE relativa alle misure penali di contrasto agli attacchi contro i sistemi informatici e telematici.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 44/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2017 e nel 2018 (COM(2019) 415 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 5a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato per le regole in materia di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (COM(2019) 424 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Dodicesima relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) esercizio 2018 (COM(2019) 422 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 5a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Risultati della valutazione intermedia del programma ISA² (COM(2019) 615 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa all'applicazione e all'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (COM(2019) 426 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017 (COM(2019) 429 definitivo), alla 7a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (COM(2019) 560 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di gestione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (COM(2019) 423 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo (COM(2019) 427 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica

libanese, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2019) 430 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo (COM(2019) 432 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [Cooperazione estesa in materia di clima UE - Islanda - Norvegia] (COM(2019) 438 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (COM(2019) 425 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'ottava sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (COM(2019) 428 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sulle autorizzazioni di esportazione nel 2017 e nel 2018 ai sensi del regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2019) 445 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2a e 14a e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 24 settembre 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 205);

dell'Autorità portuale di Messina, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 206);

dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 207).

Parlamento europeo, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera pervenuta il 3 ottobre 2019, ha inviato la relazione annuale 2018 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dell'Unione europea (Atto n. 340).

Il documento è deferito, ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle Commissioni permanenti 3^a e 14^a.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00070, del senatore Ciriani ed altri, pubblicata il 5 febbraio 2019, deve intendersi riformulata come segue:

CIRIANI, URSO, FAZZOLARI, BALBONI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI - Il Senato,

premessi che:

il dittatore venezuelano, Nicolas Maduro, diventato per la prima volta presidente del Venezuela nel 2013, dopo la morte di Chavez, è stato riconfermato dalle elezioni "farsa" del 20 maggio 2018, ampiamente contestate e ritenute illegittime sia dalla comunità venezuelana che da quella internazionale;

il popolo venezuelano con imponenti manifestazioni in nome della libertà, ha ottenuto che Juan Guaidó assumesse la presidenza *ad interim* del Venezuela, come previsto dall'articolo 233 della Costituzione, che consente all'Assemblea nazionale di revocare il mandato al presidente illegittimamente eletto e nominare un presidente *ad interim* per indire nuove elezioni entro 30 giorni;

sono passati 9 mesi da quando, il 23 gennaio 2019, Juan Guaidó ha assunto il ruolo di presidente *ad interim*, riconosciuto da una cinquantina di Paesi, anche europei, e da organizzazioni internazionali: mesi pieni di eventi e di scontri, ma che non hanno portato al cambiamento desiderato;

la comunità internazionale e il Governo italiano non hanno mai riconosciuto la validità delle elezioni di Maduro, che, dunque, siede illegittimamente al potere da oltre due anni;

la crisi economica del Venezuela è sempre più profonda e non vi è possibilità di invertire questo peggioramento senza un cambiamento politico, anche se le sanzioni economiche venissero allentate;

in attesa di progressi nei negoziati, il popolo venezuelano continua a soffrire tra mancanza di beni di prima necessità, inflazione galoppante e altissimi tassi di criminalità e violenza, sempre ad un passo dalla guerra civile, con centinaia di feriti e decine di morti negli scontri di piazza; la produzione petrolifera nazionale, una delle più ricche del mondo, è crollata da 2,5 milioni di barili al giorno nel 2015 a 1,1 milioni di barili a novembre 2018; negli ultimi quattro anni, il prodotto interno lordo si è contratto del 30 per cento e, nel 2017, l'inflazione ha superato l'incredibile soglia del milione per cento; il costo della vita è insostenibile, i beni alimentari scarseggiano e un abitante su tre è sottopeso; sono milioni le persone fuggite all'estero mentre 3 milioni sono ridotte completamente in miseria; a partire dal 2014, oltre 12.800 persone sono state arrestate per le manifestazioni contro il Governo, mentre sono stati denunciati centinaia di casi di maltrattamenti ai danni di oppositori, compresi 31 casi di tortura;

l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha annunciato che sono circa 2,3 milioni i venezuelani che hanno abbandonato il Paese negli ultimi anni, un milione solo tra il 2015 e il 2017;

considerato che:

la comunità di italiani in Venezuela è importante e numerosa; su una popolazione totale di quasi 32 milioni di abitanti, ben 150.000 sono cittadini italiani e circa 2 milioni di origine italiana; sono migliaia le richieste di cittadinanza italiana avanzate negli ultimi anni e rimaste per lo più inevase;

gli italiani in Venezuela oggi non riescono nemmeno a fare il rinnovo di un passaporto o a portare avanti una richiesta di cittadinanza, visto che è quasi impossibile prenotare un appuntamento attraverso il sistema *on line*, al punto che si è creata una rete di gestori o intermediari che vendono illegalmente gli appuntamenti;

la comunità di italiani in Venezuela, importante e numerosa, attraverso le proprie associazioni, si è appellata ai massimi rappresentanti della madrepatria chiedendo aiuto e sostegno;

ritenuto che

l'appoggio internazionale ai negoziati in corso è importante per aumentare la garanzia di elezioni presidenziali trasparenti e monitorate a livello internazionale e che siano rafforzate le istituzioni pubbliche democratiche, in modo da facilitare una soluzione pacifica, democratica e condivisa, in un processo di riconciliazione nazionale;

il legame tra l'Italia e il Venezuela è molto stretto e, comunque, non ci può essere incertezza né esitazione nella scelta tra la volontà popolare e la richiesta di democrazia da un lato e la violenza della forza dall'altro,

impegna il Governo:

- 1) a riconoscere immediatamente il presidente Juan Guaidò quale legittimo presidente *ad interim* del Venezuela;
- 2) a garantire la celere evasione delle richieste di cittadinanza presentate da cittadini venezuelani di ceppo italiano attraverso l'adozione di efficaci misure, anche di carattere economico e finanziario;
- 3) ad incrementare, presso la rete consolare in Venezuela, le risorse umane necessarie per accogliere le domande di rimpatrio in Italia e accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini venezuelani in possesso dello *status civitatis* italiano;
- 4) a concedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ai cittadini venezuelani di ceppo italiano che hanno presentato richiesta di cittadinanza italiana e che sono ancora in attesa di conoscerne l'esito.

(1-00070) (Testo 2)

Mozioni

[URSO](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [MAFFONI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [TOTARO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 1° ottobre 2019, a Pechino è stato celebrato il 70° anniversario del discorso con cui il rivoluzionario Mao Zedong annunciò la nascita della Repubblica popolare cinese, con grandi manifestazioni pubbliche, parate militari e festeggiamenti grandiosi;

contemporaneamente a Hong Kong, mentre un gruppo di funzionari governativi assisteva alla cerimonia commemorativa a porte chiuse, la polizia fermava e perquisiva le persone nelle strade e sui mezzi pubblici, dopo aver chiuso almeno 18 fermate della metropolitana;

numerose e violente sono state gli scontri tra polizia e manifestanti culminati con il ferimento di un attivista, ricoverato in gravi condizioni per mano di un poliziotto che ha sparato ad altezza d'uomo;

la manifestazione del 1° ottobre, l'ultima delle moltissime avvenute negli ultimi mesi per chiedere maggiore democrazia e garanzie di autonomia dal resto della Cina, è stata la più violenta da molte settimane: la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e ha azionato gli idranti sui manifestanti, mentre su "Twitter" sono circolati diversi video che sembrano mostrare la polizia mentre spara munizioni vere;

secondo quanto riportato dal "South China Morning Post", nella sola giornata del 1° ottobre, sono rimaste ferite 31 persone e ci sono stati più di 30 arresti;

l'attivista Joshua Wong, ex *leader* delle manifestazioni studentesche del 2014, note come "movimento degli ombrelli", ha invitato il mondo a considerare il 1° ottobre come un giorno di "lotta contro l'autoritarismo" e a far pressioni sui governi e sulle aziende, perché riconsiderino i loro rapporti con la Cina;

questa è solo l'ultima delle manifestazioni dei cittadini di Hong Kong a difesa dello Stato di diritto e della libertà democratica, contro il sistema giudiziario scarsamente trasparente e condizionato dai vertici politici di Pechino e che contano, ad oggi, 1.538 arresti di manifestanti che rischiano fino a 10 anni di carcere;

le richieste sono riassumibili nei seguenti punti: ritiro completo della "Fugitive offenders and mutual legal assistance in criminal matters legislation (Amendment) Bill 2019" (legge di estradizione); derubricazione della caratterizzazione delle proteste come "rivolte"; liberazione ed esonero dei manifestanti arrestati; istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente sul comportamento della polizia; suffragio universale per le elezioni del Consiglio legislativo e del Chief executive; dimissioni dell'attuale Chief executive nominato dal Governo cinese, Carrie Lam;

non è bastata, per sedare la protesta, la sospensione della proposta di legge sull'estradizione con la Repubblica popolare cinese, che aveva dato luogo all'inizio delle proteste quest'anno, e il suo annunciato ritiro alla prossima apertura del Parlamento di Hong Kong;

il Governo cinese ha più volte dichiarato di essere pronto ad usare la forza militare per reprimere il movimento di protesta e, a riprova di ciò, una quantità impressionante di unità dell'Esercito popolare di liberazione e della polizia armata è stato radunato al confine con Hong Kong, nella città di Shenzhen, in assetto da combattimento;

considerato che:

le rivendicazioni dei cittadini di Hong Kong sono garantite dalla Dichiarazione congiunta del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e del Governo della Repubblica popolare cinese sulla questione di Hong Kong (Pechino, 19 dicembre 1984), dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 19 dicembre 1966), dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (Parigi, 10 dicembre 1948) e dalla legge fondamentale dell'amministrazione della Regione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese;

la proposta di legge di estradizione potrebbe colpire anche le persone di nazionalità italiana risiedenti ad Hong Kong per motivi familiari, di lavoro o di studio;

il portale di informazioni "MercatiEsteri" del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rileva come Hong Kong rimanga la principale piattaforma operativa per le aziende italiane e straniere attive in Asia e, secondo le più recenti rilevazioni statistiche, le società del nostro Paese che hanno a Hong Kong il quartier generale asiatico o gli uffici regionali o locali sono 175, mentre il numero totale di società "italiane" o con interessi italiani presenti sono stimate in oltre 400;

la crisi politica in atto ha prodotto un brusco rallentamento dell'economia di Hong Kong, proiettata per il 2019 verso una crescita stimata tra lo 0 per cento e l'1 per cento, peggior risultato dal 2009, ed i primi effetti negativi sono stati avvertiti anche dalle centinaia di aziende italiane attive su questo mercato;

la Repubblica italiana si fonda sui principi democratici di uno Stato di diritto, che porta avanti anche nelle sedi internazionali e bilaterali in concordanza con le convenzioni e i trattati internazionali;

la situazione non può non avere ripercussioni sulla dichiarata intensificazione dei rapporti commerciali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, in particolare a seguito dell'accordo d'intesa tra i due Paesi sulla "Belt and Road initiative",

impegna il Governo:

1) ad esprimere la propria condanna per la repressione violenta delle manifestazioni di piazza ad Hong Kong e per la violazione dei diritti fondamentali della libertà di manifestazione, di espressione del pensiero, di stampa;

2) a sostenere le aspirazioni democratiche del popolo di Hong Kong e ad esortare il Governo della Repubblica popolare cinese a rispettare i propri impegni nei confronti di Hong Kong, consentendo un continuato alto grado di autonomia e senza indebite interferenze;

3) ad assumere ogni utile iniziativa di competenza per tutelare gli italiani residenti o che si trovano in transito, per ragioni di studio, lavoro o turismo, a Hong Kong e garantire i rapporti commerciali e gli interessi economici delle aziende italiane che operano con o in quell'area.

(1-00174)

[CASTELLONE](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [DI MARZIO](#), [PISANI Giuseppe](#), [PIRRO](#), [FLORIDIA](#), [LANZI](#), [ROMAGNOLI](#), [MAIORINO](#), [LOMUTI](#), [BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [TAVERNA](#), [ENDRIZZI](#) - Il Senato,

premessi che:

il sistema di emergenza territoriale 118 (SET-118) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 rappresenta l'istituto del servizio sanitario nazionale finalizzato ad assicurare la gestione sul territorio delle emergenze - urgenze sanitarie;

il Ministero della salute, con decreto 2 aprile 2015, n. 70, recante "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", stabilisce che il sistema dell'emergenza urgenza opera attraverso le centrali operative 118 (CO118), la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera. La CO effettua la valutazione del grado di complessità dell'intervento necessario, definendo il grado di criticità dell'evento e, conseguentemente, attiva l'intervento più idoneo, utilizzando i codici colore gravità;

il decreto ministeriale prevede che le centrali operative gestiscano i mezzi di soccorso del sistema di emergenza territoriale 118, tra cui le ambulanze e le automediche con medico ed infermiere a bordo, le ambulanze con infermiere ed autisti soccorritori a bordo, le ambulanze con autisti-soccorritori a bordo, le postazioni di elisoccorso, e tutti gli eventuali altri mezzi, medicalizzati e non, che in forma continuativa o estemporanea intervengono nel soccorso sanitario. Il decreto, specifica altresì che: "Il

nuovo modello organizzativo dell'assistenza, caratterizzato da un potenziamento delle attività sul territorio e dalla realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse, deve prevedere la presenza di uno sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato, in grado di affrontare le emergenze e di condividere le procedure con l'attività del distretto e con la rete ospedaliera garantendo, in tal modo, una reale continuità dell'assistenza nell'interesse della popolazione, anche attraverso la gestione tempestiva dei trasferimenti secondari urgenti in carico al 118 e la trasmissione di immagini e dati";

la definizione del fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul territorio regionale viene individuata utilizzando un criterio che si basa sulla attribuzione di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 350 chilometri quadrati;

considerato che:

il SET-118 è una macro struttura ad elevata complessità gestionale del SSN perché gestisce, con organico costituito da centinaia di operatori (medici, infermieri, soccorritori) ad essa assegnati disposti in postazioni territoriali distribuite strategicamente su vasti bacini territoriali ad estensione geografica di carattere provinciale e sovraprovinciale;

in un momento così delicato della Sanità nazionale, in cui i piani di riordino delle reti ospedaliere hanno decretato la chiusura, l'accorpamento e la riconversione di numerosi ospedali, con rilevante contrazione del volume complessivo dei posti letto disponibili, tante volte razionando e non ottimizzando, a livello di alcuni territori regionali, le risorse disponibili in rapporto agli effettivi fabbisogni, il sistema di emergenza territoriale 118 (SET-118), su cui si sono inevitabilmente ed ulteriormente concentrate le più varie richieste di soccorso da parte dell'utenza avrebbe dovuto essere, contestualmente e concretamente, potenziato e non, al contrario, depotenziato, cosa che invece è avvenuta, in modo sistematico;

il mancato rispetto da parte delle regioni della presenza di un mezzo di soccorso "avanzato" del SET-118, ossia con a bordo personale sia medico sia infermieristico, ogni 60.000 abitanti, sancita dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, nonché la mancanza di una "chiara" indicazione, a livello ministeriale, di *standard* normativi che specificchino, in modo inequivocabile, gli indici minimali adeguati da rispettare, con carattere obbligatorio, a livello delle varie regioni, in rapporto percentuale con la popolazione ed i territori, della medicalizzazione e della infermierizzazione dei mezzi di soccorso del SET-118, nonché la mancanza di qualunque "attrattività" dei profili contrattuali attualmente esistenti riguardo il personale sanitario del SET-118, rispetto alle connotazioni oggettive delle durissime condizioni operative sul campo, dell'elevato carattere usurante dei ruoli professionali specifici, cui deve aggiungersi il "rischio biologico" assai elevato, che esita nel pericolo oggettivo di operare nel contesto di scenari ostili (soccorso nelle gravine, soccorso in alta montagna, soccorso in mare, soccorso in spazi confinati) e, particolarmente in alcuni territori, anche nelle frequenti, imprevedibili, violente, reiterate aggressioni al personale intervenuto ("rischio ambientale"), sta portando, progressivamente, alla scomparsa della figura del medico a bordo dei mezzi di soccorso del SET-118 e, più di recente, alla contestuale riduzione del personale infermieristico dedicato;

l'operatività del sistema di emergenza territoriale 118 (SET-118) si svolge mediante l'attivazione, l'interazione e la cooperazione sinergica, tempo dipendente, di equipaggi di soccorso, i cui protagonisti sono, in tutto il Paese, rispettivamente, gli autisti soccorritori, gli infermieri dell'emergenza territoriale ed i medici dell'emergenza territoriale;

l'attività del sistema 118 è, in sé stessa, attività sanitaria e quindi il sistema deve essere concepito, implementato, governato e sviluppato prevedendo, a bordo dei mezzi di soccorso, personale "sanitario" qualificato, certificato, periodicamente addestrato, costituito da medici e da infermieri specificamente dedicati e da personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 1, comma 2 della legislazione europea istitutiva del 112 (direttiva 91/396/CEE), sancisce che "il numero unico europeo per chiamate di emergenza viene introdotto, ove opportuno, parallelamente ad ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate";

la direttiva citata stabilisce, chiaramente, l'introduzione parallela (modello di 112 parallelo rispetto agli numeri di emergenza) e non sostitutiva del 112 rispetto "ad ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate", quindi parallela e non affatto sostitutiva delle funzioni di accesso al soccorso sanitario mediante ricorso diretto al numero e, quindi, al sistema 118 (modello di 112 sostitutivo rispetto agli numeri di emergenza), realtà già esistente in numerosi Paesi dell'Unione;

il 112 ed il 118 rimangono, due dimensioni operative completamente differenti l'una dall'altra, trattandosi, nel primo caso (il 112), di un mero *call center* di smistamento delle chiamate per emergenze di qualsiasi tipologia alle centrali operative di settore (emergenza sanitaria, Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, eccetera), mentre nel secondo caso (il 118), di un sistema specifico ad elevata complessità gestionale della sanità nazionale;

la sala operativa del 118, i cui operatori sanitari non solo rispondono alle chiamate dell'utenza, ma attivano contestualmente risposte terapeutiche immediate potenzialmente salvavita, declinate, a seconda dei casi, quali istruzioni prearrivo in caso di malore o di trauma, coordinando e supervisionando, in tempo reale, tutte le fasi in cui si articola ciascun intervento di soccorso, maxiemergenze ed eventi catastrofici inclusi, rappresenta solo una parte, strutturale e funzionale, del centro direzionale del sistema 118, denominato centrale operativa 118, cui sono preposte le funzioni di direzione, coordinamento, controllo, verifica e revisione della qualità, *risk management* di tutte le attività di sistema e di formazione del personale: pertanto, è fondamentale, dare la possibilità ai cittadini di chiamare direttamente il 118, con garanzia di accesso unico al sistema dell'emergenza territoriale;

è indispensabile che tutte le centrali operative 118 del Paese, siano dotate, di un efficace sistema di geolocalizzazione del chiamante, con le tecnologie più avanzate ed affidabili disponibili al momento (sistema AML), eventualmente provvedendo alla più tempestiva realizzazione di un'applicazione unica dedicata per tutto il Paese, nell'auspicata attesa di un'applicazione unica europea, grazie a cui attivare la geolocalizzazione immediata su chiamata in caso di emergenza, da mettere gratuitamente, ed in tempi rapidissimi, a disposizione di tutti gli italiani e turisti che accedano al nostro Paese, tutto questo indipendentemente se nelle proprie regioni sia ancora attivo il NUE 112 o meno, di facile e immediata realizzazione e pressoché a costo zero, vista la tecnologia già posseduta dalle centrali 118;

la fase di ammodernamento delle ambulanze e di tutto il parco mezzi del SET 118 è di fondamentale, irrinunciabile, doverosa importanza; la predisposizione di un collegamento informatizzato della CO118 con i sistemi informatizzati ospedalieri di pronto soccorso, consente il monitoraggio dell'attività dei servizi, del volume delle prestazioni e del grado complessivo di efficacia-efficienza dei percorsi clinici, assistenziali e di rete predisposti nel contesto delle dinamiche operative del sistema dell'emergenza;

si rende indispensabile assicurare, a livello dei sistemi di emergenza territoriale 118 operativi nei vari territori regionali, la figura specifica dell'autista-soccorritore, da garantirsi istituzionalmente quale formato, addestrato, certificato, sulla base delle specifiche competenze, in modo omogeneo e conforme alle linee guida scientifiche internazionali di settore;

è inderogabile ed indifferibile la definizione legislativa del "modello organizzativo di base" del sistema 118 nazionale, e quindi l'individuazione della sua struttura operativa di governo, organizzazione e gestione, da assicurarsi al Paese quale substrato collaudato di garanzia, a livello dei vari territori regionali, per l'erogazione certa di prestazioni cliniche ed assistenziali omogenee tempo dipendenti e di eccellenza, e che gli indicatori più recenti di esiti di efficacia clinica di sistema, intesi quali parametri di minore mortalità correlati alle patologie acute tempo dipendenti e di concomitante maggiore economicità, rispetto ad altri modelli, individuano quale macrostruttura maggiormente idonea alla realizzazione di tali obiettivi la struttura dipartimentale, intesa e configurata quale dipartimento del territorio, inclusivo della direzione del SET e della rete delle postazioni di soccorso "mobili" e fisse", declinata ai livelli di responsabilità gestionale *provinciale* e di responsabilità gestionale regionale, avente funzione di raccordo, coordinamento e profilo gestionale unitario dei vari dipartimenti provinciali,

impegna il Governo:

- 1) a prevedere l'istituzione del modello organizzativo di base del sistema di emergenza territoriale 118 nazionale su base dipartimentale, declinato sia ai centri di responsabilità di competenza provinciale, costituiti dalla direzione provinciale del SET 118 e dalla rete delle postazioni di soccorso "mobili" e "fisse", sia al centro di responsabilità di "competenza regionale", al fine di garantire, in un contesto interdipartimentale, una visione unitaria dei processi;
- 2) a porre obbligo alle regioni di definire piante organiche medico -infermieristiche dedicate e a stabilire, per i vari territori, un numero complessivo di postazioni medicalizzate ed infermierizzate in grado di assicurare intervento di soccorso sanitario potenzialmente salvavita sui codici rossi, in grado, quindi, di effettuare diagnosi e terapia di emergenza nel rispetto degli *standard* temporali per area urbana ed extraurbana e, contestualmente, di effettuare la ricognizione di tutti i medici formalmente assegnati al Servizio di emergenza e urgenza territoriale, ma impiegati in strutture diverse da quella di assegnazione;
- 3) a garantire alla popolazione nazionale la possibilità di accedere direttamente, in caso di emergenza-urgenza sanitaria, al sistema 118, introducendo in modo omogeneo nel nostro Paese, a livello dei territori regionali, il modello di 112 "parallelo" e non "sostitutivo" rispetto agli altri numeri di emergenza;
- 4) ad assicurare che tutte le centrali operative del 118 siano dotate della tecnologia più moderna ed efficace di geolocalizzazione del chiamante;
- 5) ad attivare l'ammodernamento tecnologico dei mezzi di soccorso e di collegamento del sistema informatizzato 118 con i sistemi informatizzati ospedalieri per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso;
- 6) a sancire per gli operatori del SET 118 nazionale, medici, infermieri ed autisti-soccorritori inquadrati secondo rispettivi profili giuridici, specifiche indennità di rischio biologico ed ambientale, correlate con il contesto usurante e ad alto rischio obiettivo di infortunio ed aggressioni;
- 7) a sancire, in via prioritaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la possibilità di affidare, nel contesto delle attività istituzionali del SET 118, l'attività di trasporto alle associazioni di volontariato sanitario attraverso specifiche convenzioni che indichino i requisiti dei mezzi privati e del personale adibito alla rete dell'emergenza prevedendo per ciascuna associazione affidataria del servizio in convenzione, di garantire la fornitura di equipaggi composti da autisti-soccorritori prevalentemente contrattualizzati, pur consentendo, secondo specifica programmazione regionale, la presenza di soccorritori volontari in affiancamento e supporto al personale assunto.

(1-00175)

Interpellanze

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

la casa d'aste "Actéon" di Compiègne venderà all'asta il 27 ottobre 2018 a Senlis un prezioso dipinto di Cimabue, realizzato su un pannello con pitture a tempera su fondo oro, il "Cristo deriso", con l'immagine di Gesù circondato da una folla in atteggiamento animoso e sprezzante;

Cimabue è uno dei più grandi pittori del periodo prerinascimentale. L'opera, riconosciuta dal critico d'arte Eric Turquin, si ritiene che facesse parte di un dittico del 1280 nel quale erano rappresentati su pannelli di dimensioni simili (25,8 per 20,3 centimetri) scene della passione di Cristo, tra cui la flagellazione che si trova oggi a New York;

il "Cristo deriso" costituisce una delle rare opere di Cimabue ed è tra le più significative. Gli sguardi torvi e sprezzanti degli uomini che circondano il Cristo contrastano con il sereno abbandono della sua figura che sovrasta non solo fisicamente, ma anche moralmente coloro che lo accerchiano. Cimabue rappresenta, magistralmente, il contrasto tra la volgare rissosità umana e la sublime seraficità divina, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere le più opportune iniziative per l'acquisto del dipinto affinché il patrimonio artistico nazionale non perda una delle più rare ed importanti espressioni dell'arte prerinascimentale.

(2-00046)

Interrogazioni

[STEFANO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) è la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, operando come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana, mediante le torri di controllo di 45 aeroporti e i 4 centri di controllo d'area; è altresì una componente fondamentale del sistema dell'air traffic Management internazionale, partecipa alle attività di ricerca e sviluppo in coordinamento con gli organismi di controllo nazionali e internazionali del settore ed è uno dei principali attori nella realizzazione del single European sky, il programma per armonizzare la gestione del traffico aereo in tutta l'Unione europea con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e l'efficienza del trasporto aereo continentale;

ENAV è una società per azioni, dal 2016 quotata in borsa, controllata per il 53,3 per cento del capitale sociale dal Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposta alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

recenti notizie stampa riferiscono dell'ipotesi di cedere la rimanente quota di partecipazione statale in ENAV a Cassa depositi e prestiti: un'operazione che avrebbe un'incidenza estremamente ridotta per quanto riguarda il perseguimento della riduzione del debito pubblico (uno stimato 0,06 per cento) ma possibili e non auspicabili ripercussioni sulla sicurezza;

considerato che ENAV è un'azienda sana e ben gestita, come anche dimostra il bilancio 2018 che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 889,7 milioni di euro (con un aumento dello 0,9 per cento rispetto al 2017), un utile netto in crescita del 12,7 per cento a 114,4 milioni di euro, e la definizione di un dividendo di 0,1998 euro per azione (con un aumento del 7 per cento), pari a 108 milioni di euro, che si è tradotto per il Ministero dell'economia in una cedola di circa 58 milioni di euro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo le proprie competenze, non ritengano di mantenere inalterata la quota di partecipazione statale al capitale di ENAV, anche a garanzia della sicurezza ed efficienza del trasporto aereo.

(3-01149)

[TARICCO](#), [BITI](#), [D'ARIENZO](#), [MANCA](#), [ASTORRE](#), [PITTELLA](#), [STEFANO](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [FERRAZZI](#), [ALFIERI](#), [VATTUONE](#), [VALENTE](#), [IORI](#), [CIRINNA](#), [BOLDRINI](#), [PINOTTI](#), [MESSINA](#) *Assuntela*, [LAUS](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* . - Premesso che:

l'attività apistica in Italia è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate, alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo. Secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, l'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore, attestandosi vicino alla media europea, in termini di resa media di ciascun alveare (25 chilogrammi all'anno), con una produzione di miele effettiva, secondo le stime dell'Osservatorio nazionale sul miele, di oltre 23.3.000 tonnellate; il Piemonte risulterebbe, a livello geografico, la regione più produttiva con oltre 5.000 tonnellate stimate nel 2018, seguita da Toscana ed Emilia-Romagna;

l'apicoltura è un'attività agricola molto sensibile ed esposta alle condizioni meteorologiche e vede, per ogni tipologia di prodotto, molto concentrate nel tempo le fasi del raccolto. Le api dipendono infatti totalmente dalle fioriture, da cui dipende la loro sopravvivenza; se le piante soffrono la siccità, il gelo, il freddo o il caldo anomalo, le api ne risentono immediatamente e pesantemente: prolungati periodi siccitosi, ad esempio, determinano carenza di nettare e di polline, che causa l'arresto dell'allevamento della covata e l'indebolimento della famiglia; temperature fredde nel periodo delle fioriture limitano o bloccano la produzione nettariifera, con conseguente assenza o scarsità di raccolto; piogge prolungate impediscono alle api di uscire dall'alveare, le obbligano a consumare elevate quantità di scorte fino a portare addirittura la colonia alla morte per fame;

da oltre un decennio si è assistito alla radicalizzazione delle stagioni e degli eventi climatici, con sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi: temperature stagionali anomale, prolungati periodi siccitosi o, in alternativa, prolungati periodi piovosi, trombe d'aria e violente grandinate, che impattano su una pratica così esposta come l'apicoltura;

considerato che:

l'annata produttiva 2019 si sta presentando per l'intera apicoltura nazionale, ed in modo ancora più accentuato, stante la dimensione, per il territorio piemontese, come la più critica e problematica di sempre. Le pessime condizioni meteo climatiche, caratterizzate da periodi di persistente siccità con temperature sopra la media stagionale nei mesi primaverili, seguiti poi da copiose precipitazioni e da un significativo calo termico protrattosi per buona parte del mese di maggio, hanno determinato la scarsa o nulla resa delle fioriture primaverili e la perdita pressoché totale della produzione di miele di acacia nelle aree del Nord e del miele di agrumi nel Sud Italia, e dello stesso miele di melata;

lo scarso raccolto è stato per lo più consumato dalle api e comunque è risultato spesso insufficiente anche solo per mantenere il livello di sopravvivenza: innumerevoli infatti le colonie morte per fame nel mese di maggio, e comunque straziante la situazione degli apiari che sopravvivono solo grazie alla nutrizione artificiale somministrata dagli apicoltori; nel 2019, dunque, molte colonie d'api hanno rischiato di morire di fame proprio nel periodo dell'anno in cui si sarebbe dovuto assistere al picco di raccolto; i ripetuti e necessari interventi di nutrizione artificiale, pur esponendo fortemente gli apicoltori dal punto di vista economico, non hanno comunque potuto essere sostitutivi del "bottino" che le api trovano nell'ambiente, che è ricco anche di lieviti, enzimi e altre sostanze utili al nutrimento della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con conseguente indebolimento delle famiglie stesse;

in questa annata, inoltre, in alcune aree si è assistito ad un fenomeno sciamatorio assolutamente incontrollabile e senza precedenti, con conseguente ulteriore riduzione del potenziale produttivo;

dato atto che:

le aziende apistiche sono purtroppo reduci da un *trend* negativo cominciato già nel lontano 2011 che ha riguardato gran parte delle annate di questo periodo, e sono nuovamente chiamate a fronteggiare un'annata disastrosa come la presente, che vede la stima della mancata produzione di miele, del primo semestre 2019, documentata in modo dettagliato nel rapporto ISMEA "Il settore apistico nazionale. Analisi di mercato e prime valutazioni sui danni economici per la campagna produttiva 2019", che ha evidenziato una forte penalizzazione della produzione soprattutto nelle regioni del Settentrione, data la forte specializzazione di tale produzione al Nord dell'Italia, con il Piemonte come regione più colpita (secondo anagrafe apistica, sono stati rilevati un totale di 5.769 apicoltori in regola con il censimento di cui 3.851 amatoriali che producono per autoconsumo, il 67 per cento del totale, e 1.918 che producono per il commercio, il 33 per cento del totale, e di questi ultimi ben 457, con più di 100 alveari, hanno sviluppato un'importante attività economica attorno all'allevamento delle api detenendo il 61 per cento del totale degli alveari, 129.586 circa); il bilancio della stagione 2019 fa ipotizzare ad oggi perdite di almeno il 70 per cento della produzione annuale e lo stesso raccolto dei mieli estivi, che è ancora in corso, tendenzialmente fa registrare quantitativi non eccellenti e comunque realizzati su non più del 50 per cento degli alveari;

sempre secondo il rapporto ISMEA, una valutazione del danno limitata ai soli mancati ricavi è stimata nel 2019 attorno a oltre 70 milioni di euro (la sola regione Piemonte con 16,4 milioni di euro), rendendo evidente lo stato di criticità che il settore sta attraversando,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda valutare la possibilità di intervenire attraverso misure straordinarie di sostegno, finalizzare a superare i limiti dei percorsi utilizzati per la gestione delle calamità naturali in agricoltura, dal momento che l'attività produttiva apistica, fondamentale nell'equilibrio dell'agricoltura nazionale e nello specifico di quella piemontese, rischia un pesante declino, anche a causa delle molteplici difficoltà che il settore ha affrontato negli ultimi anni, dalle siccità, alle gelate, alle morie e agli spopolamenti;

se non ritenga necessario prendere in considerazione la possibilità di attivare interventi come il microcredito, l'abbattimento delle commissioni di garanzia, i contributi in conto interessi, o l'accesso a finanziamenti agevolati con garanzie pubbliche, il congelamento o la dilazione dei pagamenti dei contributi agricoli e di tutti i tributi riguardanti l'apicoltura, anche destinando adeguate risorse alle aziende che dall'apicoltura traggono un'importante quota del loro sostentamento economico, anche in

considerazione del fatto che intervenire a sostegno dell'apicoltura contribuisce anche allo sviluppo delle produzioni agricole italiane di qualità, che sono fortemente connesse all'impollinazione delle api ed al mantenimento della biodiversità.

(3-01151)

STEFANO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che,

il turismo svolge da oltre un decennio per la Puglia il ruolo e la funzione di potente *driver* di sviluppo economico;

secondo i recenti dati Istat Spot, la Puglia nel primo semestre del 2019 ha avuto un incremento del 2 per cento di arrivi e del 5 per cento del turismo estero rispetto allo stesso periodo del 2018, nonostante le difficoltà dovute al maltempo che ha caratterizzato i primi mesi del corrente anno;

dal 2013 al 2018, gli arrivi e le presenze nella regione sono aumentati del 27,5 per cento e del 14 per cento, mentre la crescita dall'estero è stata del 71 per cento e del 45 per cento. Riguardo, invece, alla stagione estiva appena conclusa, la Puglia è risultata essere una tra le regioni d'Italia con maggior numero di presenze;

l'estate 2019 ha segnato per il sistema Aeroporti di Puglia un *record* di presenze poiché i due scali di Bari e Brindisi hanno registrato un complessivo aumento del 10,1 per cento del traffico passeggeri rispetto al 2018 e il traffico di linea internazionale ha registrato un incremento del 17,8 per cento rispetto al 2018;

considerato che:

il trasporto aereo rappresenta tuttora, per la gran parte dei turisti che intende visitare la Puglia, la soluzione di trasporto pubblico più comoda e veloce, anche in ragione dell'assenza di un servizio di alta velocità ferroviaria;

è da tempo che si registra un sensibile aumento delle tariffe dei voli, da e per gli scali pugliesi, tanto da rendere fortemente antieconomica la scelta di raggiungere, anche solo per il *week end*, la Puglia rispetto ad altre località, anche estere;

tali rincari hanno, ovviamente, impatti negativi per l'economia in generale della regione in quanto gravano anche su coloro che, per lavoro, devono raggiungere o spostarsi dalla regione;

a partire dal 1° ottobre 2019, il vettore Alitalia ha cancellato il volo giornaliero Brindisi-Roma Fiumicino delle ore 7.30, lasciando quello delle ore 6.40 e il successivo che parte alle ore 11.15;

tale determinazione rende di fatto molto più complesse le trasferte verso la capitale (e non solo) da parte soprattutto di quei cittadini che vivono nel Salento e che già devono fare molti chilometri prima di raggiungere l'aeroporto di Brindisi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle informazioni riportate e se non intendano, ciascuno per le proprie competenze, attivare iniziative e assumere determinazioni volte a sostenere quello che con gli anni si è caratterizzato come *asset* economico strategico della Puglia, e garantire un più assortito diritto alla mobilità (sia per il numero di voli che per le tariffe) per quanti intendono raggiungere o spostarsi dalla Puglia.

(3-01152)

CANGINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

da circa due mesi risultano interrotti i lavori riguardanti la galleria "Montecastello", lungo la strada statale 4 Salaria, nel tratto che collega Arquata del Tronto e Acquasanta Terme, nella regione Marche;

il collegamento viario, lungo circa 2,7 chilometri, di cui due in galleria, è una variante al tracciato tra Trisungo di Arquata del Tronto e la galleria "Valgarizia" ad Arquata Terme, e rientra nel più ampio progetto di ammodernamento della strada Salaria, un intervento di importanza strategica fondamentale nel tratto che attraversa la regione Marche perché collega i comuni del cratere;

proprio per il potenziamento e il completamento delle infrastrutture viarie dell'area del cratere risultano stanziati da parte di ANAS 90 milioni di euro, con la previsione del completamento dei lavori entro il primo trimestre dell'anno 2021;

da fonti di stampa si apprende che il blocco dei lavori sia dovuto ad un mancato pagamento della commessa inerente ai lavori sulla Salaria e altre commesse da parte di ANAS nei confronti

dell'impresa aggiudicataria,
si chiede di sapere se le notizie di stampa siano corrette e quali iniziative urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare, come enunciato nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare e garantire la viabilità nelle zone colpite dal terremoto 2016 al fine di supportarne la ripresa economica, e, nello specifico, per consentire la rapida ripresa dei lavori di realizzazione dell'opera.

(3-01153)

[DONNO](#), [ANGRISANI](#), [CASTALDI](#), [CORRADO](#), [GAUDIANO](#), [GRASSI](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [LOMUTI](#), [PRESUTTO](#), [RICCARDI](#), [MAIORINO](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* -

(3-01154)

(Già 4-01900)

[DONNO](#), [CORBETTA](#), [MININNO](#), [ANGRISANI](#), [ORTIS](#), [RICCARDI](#) - *Al Ministro della difesa.* -

(3-01155)

(Già 4-02098)

[DONNO](#), [CASTIELLO](#), [MININNO](#), [MORRA](#), [ORTIS](#), [ROMANO](#), [DI MICCO](#) - *Al Ministro della difesa.* -

(3-01156)

(Già 4-02125)

[MANTOVANI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

come si apprende da notizie a mezzo stampa, diffuse dalla "Gazzetta di Modena" del 23 settembre 2019, un grave fatto di cronaca ha destato scalpore e malcontento nella popolazione locale di Carpi, in provincia di Modena;

dal 2013 E.B., studentessa di Ingegneria elettronica presso l'università degli studi di Modena e Reggio Emilia, si occupa della tutela e assistenza della madre colpita da un aneurisma cerebrale. Nonostante gli sforzi dedicati a tale opera di sostegno, che le sottraggono tempo allo studio e alla vita quotidiana, E.B. ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria elettronica ma per un solo punto non è stata ammessa al corso di laurea magistrale di Electronic engineering;

a causa di tale condizione, E.B. ha deciso di scrivere al presidente del consiglio di interclasse del corso di Elettronica, spiegando che il punteggio più basso, rispetto a quello richiesto, era dovuto principalmente alla sua attività di *caregiver* familiare. A tale comunicazione, ha allegato la documentazione medica della madre, in cui vengono evidenziati i miglioramenti dovuti al lavoro domestico di assistenza e il documento del tribunale che la identifica come amministratrice di sostegno per le cure mediche e l'assistenza sanitaria;

recentemente, l'università ha ribadito il suo diniego all'accesso al corso di laurea magistrale. E.B. ha deciso quindi di scrivere al difensore civico dell'università per richiedere la tutela dei suoi diritti di studente;

nel frattempo, la studentessa ha richiesto l'iscrizione ad un altro corso di laurea, Ingegneria mecatronica, che le consente l'accesso ma solo con l'integrazione di alcuni crediti formativi da conseguire entro il mese di dicembre. La sua attività di *caregiver* familiare rischia pesantemente di condizionare nuovamente la sua *performance* in tali esami, non permettendole l'accesso neanche a questo corso di laurea;

considerato che:

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 255, definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento;

è stato inoltre istituito un fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver*

familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività del *caregiver* familiare. La norma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo (art. 1, comma 254);

sono in corso di esame presso la 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato alcuni disegni di legge in materia di *caregiver* familiare, al fine di approvare un testo normativo che dovrebbe prevedere, tra l'altro, una serie di punti fondamentali, come: la tutela previdenziale, per riconoscere l'attività svolta dal *caregiver* familiare anche ai fini pensionistici; la semplificazione per il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare; l'adeguamento dei livelli essenziali di prestazione e dei livelli essenziali di assistenza in favore dei *caregiver* familiari, al fine di alleggerire il peso dell'assistenza da questi prestata; il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, al fine di evitare che il *caregiver* possa essere vittima di emarginazione; il riconoscimento delle competenze acquisite con la qualifica di *caregiver*, perché possano costituire un'opportunità di lavoro nel settore socio-sanitario; infine, il riconoscimento di detrazioni fiscali, nella misura del 50 per cento fino all'importo di 10.000 euro annui;

rilevato che:

in Italia, sarebbero 9 milioni i *caregiver* che da tempo richiedono specifici servizi. In particolare lamentano l'assenza di un unico luogo istituzionale di riferimento, la difficoltà di fruire dei vantaggi amministrativi, economici e fiscali e di reperire personale domiciliare qualificato e certificato;

tutto ciò ha un impatto sulla loro attività professionale e di studio, in quanto i *caregiver* si assentano dal luogo di lavoro per diverse ore e non possono frequentare con costanza corsi o altri insegnamenti;

a parere dell'interrogante, la vicenda si configura come un caso emblematico della mancanza di tutele nei confronti di chi svolge tale attività gravosa che richiede molte abilità nel dare assistenza, nell'organizzarla, nel dialogare con i servizi sociali e nel conciliare tempi di vita, lavoro e studio. Si ritiene quindi necessario che la Repubblica tuteli, in maniera efficace ed efficiente, i diritti dei lavoratori e studenti *caregiver*, sulla base anche del principio dell'uguaglianza sostanziale tra i cittadini previsto dall'articolo 3 della Carta costituzionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quale sia la valutazione in merito a questa vicenda che ha destato scalpore e perplessità presso la popolazione locale;

quale sia lo stato di avanzamento del provvedimento attuativo sull'impiego delle risorse previste dal fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

se non ritengano opportuno, mediante atti di propria competenza, garantire in maniera piena ed effettiva alcuni diritti fondamentali presenti nel nostro ordinamento, attraverso l'adozione di efficaci misure per la tutela, il sostegno e il benessere complessivo dei *caregiver* familiari, considerando la loro preziosa e fondamentale attività nei confronti delle persone non autosufficienti.

(3-01159)

[BONINO](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

venerdì 4 ottobre 2019, il quotidiano "Avvenire" ha pubblicato la prima puntata di un'inchiesta su un incontro avvenuto il giorno 11 maggio 2017 presso il CARA (centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Mineo (Catania) tra rappresentanti delle autorità libiche e italiane sulla gestione dei flussi migratori dalla Libia verso l'Italia;

della delegazione libica faceva parte anche Abd al-Rahman al-Milad, noto anche come Bija, capo di un'organizzazione criminale nell'area di Zawyah, il cui ruolo era già stato denunciato, ben prima dell'incontro, su varie testate nazionali e internazionali;

Abd al-Rahman al-Milad, che risultava ai tempi anche un responsabile della Guardia costiera libica, costituisce un esempio della confusione tra attività criminale e rappresentanza politica di molti interlocutori ufficiali delle autorità italiane nella gestione di un *dossier* delicatissimo, sia per i risvolti

economici e strategici, sia per il rispetto dei diritti umani e della stessa incolumità dei migranti e rifugiati trattenuti nei centri di detenzione libici;

recentemente il nuovo Ministro dell'interno ha dichiarato che intende mantenere gli accordi con la Libia, riconoscendo il "grande lavoro" fatto dalla sua Guardia costiera,

si chiede di sapere:

se intenda chiarire il contesto in cui è stato organizzato l'incontro dell'11 maggio 2017, chi abbia eletto e riconosciuto Abd al-Rahman al-Milad come interlocutore ufficiale e chi ne abbia autorizzato l'ingresso nel nostro Paese, nonché da quali altri rappresentanti fosse composta la delegazione libica; se non ritenga che episodi come quello denunciato impongano un diverso protocollo di collaborazione con le autorità libiche, sia per quanto attiene all'affidabilità degli interlocutori, sia per ciò che riguarda il rispetto di condizioni minime di diritto nella gestione e nel trattenimento di rifugiati e migranti.

(3-01160)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LONARDO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il settore corilicolo riveste un'estrema importanza per l'economia campana, e in particolare per l'Irpinia. Il paesaggio di ampie zone della regione è fortemente caratterizzato dalla coltivazione del nocciolo, coltura di antichissimo insediamento in Campania e di solida tradizione, che ha trovato le migliori condizioni di sviluppo ad Avellino;

il 2019 ha visto un drammatico calo del ciclo produttivo della nocciola. La situazione contingente si sta ripercuotendo negativamente sull'intera filiera, dall'impresa agricola, alle grandi aziende di trasformazione;

l'andamento altalenante della produzione appare diretta conseguenza dei cambiamenti climatici. Gli agronomi irpini hanno evidenziato che il 2019 è un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature, periodi di prolungate piogge che si alternano con periodi di prolungata siccità e che hanno segnato le produzioni dell'anno in corso;

questi cambiamenti climatici hanno portato effetti importanti sulle produzioni corilicole 2019 in Irpinia, determinando una scarsa impollinazione del nocciolo e di conseguenza scarse produzioni;

le piante risentono delle condizioni instabili e servono quindi misure straordinarie. Le piante di nocciolo, pur avendo una buona capacità di adattamento alle avverse condizioni climatiche, mostrano forti segnali di difficoltà ai cambiamenti climatici estremi dell'ultimo decennio;

la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali messe in atto dai tecnici agricoli e dagli agronomi che mirano a controbilanciare l'effetto dei cambiamenti climatici non bastano più, ci vogliono varietà più resistenti, migliori impollinatori e tecniche gestionali nuove;

in questo quadro, per i produttori occorre rivalutare il prezzo delle vendite per compensare il calo delle produzioni;

si prospettano dei cambiamenti nei mercati internazionali che non rassicurano affatto. Entro tre anni almeno 30 nuovi Paesi del mondo si affacceranno sul mercato internazionale della nocciola, con nuovi impianti, geneticamente e produttivamente all'avanguardia, tra cui Paesi emergenti come la Georgia e l'Azerbaijan;

senza un'attività di *governance* in un settore strategico, la situazione non può che peggiorare;

per il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, la mancanza di strategie e di un luogo di confronto vero farebbe emergere la necessità immediata di costruire delle linee strategiche comuni che permettano l'attivazione delle provvidenze da calamità naturale da eventi climatici avversi a sostegno delle imprese agricole,

si chiede di sapere:

se sia pervenuta da parte del presidente della Regione Campania la richiesta di stato di calamità;

valutata l'entità dei danni causati, se il Ministro in indirizzo ritenga che sussistano i presupposti per riconoscere lo stato di calamità naturale;

quali misure intenda mettere in campo per il ristoro dei danni subiti dalle aziende del settore.

(3-01150)

[DE FALCO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa.* - Premesso che:

l'11 ottobre 2013 un barcone crivellato di colpi che trasportava 480 profughi siriani in fuga dalla guerra civile, partito dalla Libia e diretto a Lampedusa, iniziava ad affondare e chiedeva soccorso quando era a circa 60 miglia dalla costa dell'isola italiana e a 120 da quella maltese;

il ritardato soccorso da parte della nave della Marina militare "Libra", allora al comando della tenente di vascello, Catia Pellegrino, che era a circa un'ora di navigazione dal barcone pericolante, determinò la morte di 268 persone, tra cui 60 bambini. Per questo quella tragedia resta tragicamente nota come "il naufragio dei bambini";

sia l'inchiesta giornalistica, dovuta alla tenacia di Fabrizio Gatti, sia alcuni atti di sindacato ispettivo parlamentare, già poco dopo i fatti, indicavano con chiarezza le responsabilità;

dopo un lungo *iter* giudiziario, il 16 settembre 2019 il giudice dell'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio sia l'ufficiale allora responsabile della sala operativa della Guardia costiera, il comandante Leopoldo Manna, sia il comandante della sala operativa del comando in capo della squadra navale della Marina militare, Luca Licciardi, mentre gli avvocati delle parti offese si sono opposti alla richiesta di archiviazione della posizione del comandante della nave Libra, che si allontanò dal luogo dell'evento anziché prestare soccorso;

ai due attuali imputati il pubblico ministero Sergio Colaiocco contesta i reati di rifiuto d'atti d'ufficio e omicidio colposo. Il processo è stato fissato il 3 dicembre 2019, davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Roma;

in relazione a quanto esposto, risulta all'interrogante un'iniziativa che si può considerare quantomeno sorprendente ed inopportuna per come emerge da una nota (prot. n. 54877 datata 27 settembre 2019) della Capitaneria di porto di Napoli, di cui l'interrogante è entrato in possesso;

con tale documento, che è stato inviato alle Capitanerie di porto di Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco ed agli uffici circondariali di Capri, Ischia, Pozzuoli Procida, oltre che al pattugliatore CP920, si chiederebbe al personale un contributo in favore dell'ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto rinviato a giudizio, in quanto ritenuto corresponsabile di quella tragedia;

la nota reca quale argomento: "Attività di solidarietà a favore del personale del Corpo coinvolto nel procedimento a giudizio relativo agli eventi occorsi in seguito al naufragio in acque maltesi avvenuto in data 11 ottobre 2013". Essa fa quindi riferimento a Manna, in quanto appartenente al Corpo citato;

si precisa che il contributo, "volontario", come viene espressamente definito nel documento della Capitaneria di porto di Napoli, testualmente "(...) dovrà essere consegnato alla segreteria dell'ufficio scrivente entro il 15 ottobre 2019, la quale provvederà a inviarlo ad un IBAN, suggerito dal Comando generale". Pertanto, tale circostanza rende inequivoco che lo stesso comando generale delle Capitanerie di porto sia a conoscenza dell'iniziativa;

al proposito si richiama il pertinente articolo 738 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), il quale dispone che: "1. Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa; 2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarietà sociale - è data facoltà al Comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purché contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione; 3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale";

considerato che non risulta menzionata alcuna autorizzazione ministeriale, eventualmente rilasciata a norma del comma 1 dell'articolo 738, a parere dell'interrogante è del tutto evidente che non si possa in alcun modo parlare di raccolta per una qualche solidarietà sociale, atteso che quelle persone sono rinviate a giudizio dalla magistratura, proprio perché ritenute responsabili della violazione dell'obbligo di disporre il soccorso in mare che pertiene ai compiti dello Stato ed in maniera specifica all'ufficiale delle Capitanerie di porto, che era a capo della centrale operativa del MRCC (Maritime rescue coordination centre), la quale ha la responsabilità del coordinamento del soccorso in mare in quelle circostanze;

quindi si deve escludere che nella fattispecie ricorrano i presupposti perché quelle iniziative si possano ritenere ammissibili, poiché non sussistono i gravi motivi familiari di carattere sanitario, e quindi non

per situazioni come quella evidenziata, poiché nel caso di specie si tratta di un procedimento penale; si tratta, quindi, di un'iniziativa che appare ingiustificata e preoccupante e che può indurre a ritenere che i due rinviati a giudizio potrebbero non essere i soli a dover essere chiamati a rispondere; sempre a parere dell'interrogante l'iniziativa è particolarmente inopportuna, tenendo anche conto del sostanziale disimpegno delle navi della Marina militare e della Guardia costiera, che potrebbero e dovrebbero operare in mare anche al fine di concorrere al dispositivo di soccorso marittimo, mentre sono ferme da tempo nei rispettivi porti, "a fare la ruggine",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, abbiano autorizzato, o comunque abbiano notizia di autorizzazioni concesse dai precedenti Ministri, e in che modo intendano intervenire, per chiarire la vicenda e impedire un'iniziativa che assume evidentemente un pregiudizio inteso a giustificare a priori, anche da un'accusa così specificatamente grave, con uno spirito corporativo, e di casta, che sembrerebbe porsi al di sopra delle stesse leggi dello Stato e della magistratura;

se, ciascuno per quanto di propria competenza, possano indicare con chiarezza le singole responsabilità di questa iniziativa, che, come osservato, non sembra che possa ritenersi assunta da un ufficio periferico all'insaputa del comando generale delle Capitanerie di porto;

quali siano gli atti adottati, da chi siano stati sottoscritti e quali siano le motivazioni che sorreggano gli atti amministrativi ricordati;

se risulti, come appare verosimile all'interrogante, che sussista un'iniziativa della difesa analoga a quella intrapresa nell'ambito dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.

(3-01157)

[SACCONE](#), [MALLEGNI](#), [MOLES](#), [GALLONE](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

in data 11 giugno 2019, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto istruzione e ricerca, al fine di individuare le modalità attuative degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro stesso, con l'intesa del 24 aprile 2019, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo "2. Stabilità nel rapporto di lavoro";

in tale occasione si era stipulata un'intesa tra le parti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente, nella quale erano inclusi anche i docenti precari che insegnano nelle scuole paritarie, circa 2.200 istituti;

in data 1° ottobre 2019 si è stipulata una nuova intesa tra Ministero e organizzazioni sindacali, secondo la quale i docenti precari delle scuole paritarie risultano invece essere esclusi dal partecipare alle procedure per l'abilitazione del personale docente;

la disciplina vigente (legge n. 62 del 2000) obbliga le scuole paritarie ad utilizzare docenti abilitati, ma ad oggi non sono stati avviati percorsi che permettano ai giovani laureati di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria,

si chiede di sapere:

se e per quale motivo nella nuova intesa i docenti precari delle scuole paritarie siano stati esclusi dal conseguire l'abilitazione all'insegnamento;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare al più presto i percorsi abilitanti ordinari e approvare le regole dei percorsi riservati, prevedendo l'accesso alle medesime anche ai docenti che lavorano nelle 2.200 scuole secondarie paritarie.

(3-01158)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la notizia dell'invio al Consiglio dei ministri del decreto sul clima da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha creato allarme e ansia tra gli autotrasportatori;

infatti, la bozza del decreto apparsa sui giornali prevede la progressiva cancellazione delle agevolazioni fiscali assegnate alla categoria, considerate "dannose" per l'ambiente. Nella lista rientrerebbero anche le agevolazioni all'autotrasporto merci;

CNA Fita, associazione che rappresenta alcune decine di migliaia di imprese dell'autotrasporto, giudica il decreto negativo per l'intero settore e si dichiara del tutto contraria all'eventuale abolizione delle misure di sostegno a favore dell'autotrasporto; si tratterebbe di un decreto anche iniquo perché penalizzerebbe anche i veicoli meno inquinanti come gli Euro 6; già dal 2020 il gasolio potrebbe costare come la benzina e questo incremento del prezzo ricadrebbe sulle nostre imprese e sui lavoratori della categoria ma anche sui consumatori perché ne conseguirebbero rincari a raffica su tutti i prodotti trasportati su gomma, che rappresentano l'86,5 per cento del totale; protesta, infatti, anche la categoria dei consumatori di Codacons; la protesta degli autotrasportatori apparsa sul quotidiano "La Provincia di Lecco" del 24 settembre 2019 evidenzia che il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione consente agli autotrasportatori italiani di contenere il divario rispetto al prezzo pagato in altri Paesi e reggere la concorrenza rispetto alle condizioni più favorevoli dell'autotrasporto soprattutto in Germania, Francia e Austria; tranne che per i mezzi Euro 0, 1 e 2, cioè i veicoli più inquinanti e vecchi, per gli autotrasporti sono stanziati circa 240 milioni di euro all'anno per l'abbattimento della differenza fra le nostre accise sul gasolio e quelle della media europea, ma anche per il recupero di spese autostradali e incentivi per chi ha contabilità forfettaria, fino ad una piccola quota per i corsi di formazione. Si tratta di agevolazioni utili alla categoria proprio per reggere la concorrenza, la cui abolizione avrebbe gravi ripercussioni sul costo del lavoro e sugli investimenti; ad esempio, in Austria, il gasolio costa meno di un euro al litro, mentre in Italia gli autotrasportatori lo pagherebbero 1,30 euro al litro con le accise; peraltro, il vantaggio sulle accise si estende anche ai trasportatori stranieri quando fanno il pieno di gasolio in Italia e l'eliminazione delle agevolazioni comporterebbe perdite per lo Stato incentivando gli autotrasportatori di fare il pieno in altri Paesi europei; anche la ventilata intenzione di togliere i rimborsi di 48 euro al giorno per le spese non documentate, a chi ha una contabilità forfettaria come i microimprenditori con un solo veicolo, metterebbe in seria difficoltà le nostre microimprese; ben vengano pertanto le misure a tutela dell'ambiente e gli incentivi per rinnovare il parco auto, ma un corretto intervento del Governo a favore di mezzi di trasporto meno inquinanti, prima della riduzione delle agevolazioni agli autotrasportatori, dovrebbe rivedere tutte le componenti accessorie che gravano sulle accise dei carburanti per autotrazione, che sono state inglobate in un'unica accisa indifferenziata a partire dal 1995 senza più riferimenti alle originali motivazioni; tra le altre, sono ancora vigenti infatti quelle del finanziamento della guerra d'Etiopia del 1935 e della crisi di Suez del 1956; occorre, in ogni caso, garantire alle nostre imprese le agevolazioni già accordate perché esse siano allineate rispetto ai competitori europei, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda effettivamente eliminare o ridurre le agevolazioni fiscali previste per la categoria degli autotrasportatori.

(4-02206)

[LANIECE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la problematica relativa al confine italo-francese sul monte Bianco è sorta sin dal settembre 2015 con riferimento alla chiusura dell'accesso al ghiacciaio del Gigante dal rifugio "Torino", che si trova 80 metri sotto l'arrivo a punta Helbronner, che è situato in territorio italiano, disposta dal sindaco di Chamonix;

l'annosa disputa sull'individuazione della linea di confine tra Italia e Francia emerge ciclicamente nella zona del massiccio del monte Bianco;

ad oggi Italia e Francia non hanno individuato una soluzione condivisa, come si evince dalla nota dell'Istituto geografico militare, che evidenzia il permanere di due diversi tracciati della linea di confine;

la commissione mista italo-francese per la manutenzione dei termini e della linea del confine di Stato, tenutasi a Torino il 27-28 aprile 2016, ha stabilito che, per la zona oggetto di contestazione, la documentazione continuerà a riportare due diversi tracciati della linea del confine ed ha tuttavia sottolineato "l'importanza di evitare qualsiasi iniziativa unilaterale delle autorità locali in questo

settore, e l'inderogabile necessità di coordinamento tra le autorità competenti dei due Paesi per il soccorso in montagna in questa zona sensibile";

tenuto conto che:

la Regione Valle d'Aosta ha preso atto di quanto comunicato dall'Istituto geografico militare, segnalando altresì la problematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

la mancata individuazione di una soluzione condivisa non ha sicuramente facilitato i rapporti tra i due Stati, anche se la Regione Valle d'Aosta ha sempre assicurato la massima collaborazione;

considerato che:

nel luglio 2019, i sindaci di Chamonix e di Saint-Gervais-les-Bains hanno adottato, senza coinvolgere in alcun modo le autorità valdostane, un'ordinanza congiunta di divieto di atterraggio con parapendio in un raggio di 600 metri dal monte Bianco, ordinanza che, data l'incongruenza tra le cartografie italiana e francese, ha interessato anche un'area ritenuta dall'Italia proprio territorio;

a seguito di tale episodio, la Regione Valle d'Aosta ha nuovamente rappresentato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota del 9 agosto, l'importanza che un'iniziativa intergovernativa possa, nelle more di una soluzione definitiva, sensibilizzare le autorità francesi ad astenersi da qualsiasi intervento unilaterale sull'area oggetto di controversia;

la Regione, da parte sua, dà piena disponibilità a collaborare con le autorità francesi, in particolare per le attività volte a garantire la sicurezza in montagna, anche se questo impegno rimane sterile se dall'altra parte della frontiera continuano ad essere prese misure unilaterali e prive di ogni condivisione, come quella assunta dai sindaci di Saint-Gervais e Chamonix,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda adottare per supportare le istituzioni valdostane direttamente coinvolte;

quali iniziative intenda adottare affinché si giunga ad una soluzione definitiva ponendo fine al contenzioso sull'individuazione della linea di confine tra Italia e Francia sul monte Bianco.

(4-02207)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

durante l'Assemblea generale dell'Onu, che si è tenuta recentemente a New York, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato: "Il mondo ha ancora 11 anni per raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. La copertura sanitaria universale (UHC) è fondamentale per garantire che ciò accada. Ma per questo serve un piano d'azione globale";

la dichiarazione è giunta subito dopo che l'Oms e i suoi *partner* hanno segnalato la necessità di raddoppiare la copertura sanitaria tra oggi e il 2030 o lasciare 5 miliardi di persone incapaci di accedere all'assistenza sanitaria. La copertura sanitaria universale è fondamentale per raggiungere gli obiettivi relativi alla salute e affrontare le disuguaglianze sanitarie;

per non lasciare indietro nessuno, i diversi Paesi devono affrontare le molteplici disuguaglianze sanitarie che sono presenti anche nei Paesi con maggiore sviluppo economico e tecnologico. Una collaborazione e un coordinamento migliore possono aiutare ad affrontare complesse sfide sanitarie, cominciando loro stessi a proporre soluzioni innovative;

le priorità evidenziate sono 7: assistenza sanitaria di base; finanziamento di salute sostenibile; coinvolgimento e impegno della società civile; identificazione dei nuovi determinanti di salute; programmazione innovativa in contesti fragili e vulnerabili; ricerca e sviluppo, innovazione e accesso; dati e salute digitale;

l'Onu, d'accordo con l'Oms, ha chiesto ad ogni Governo di definire le proprie priorità, di sviluppare piani di attuazione e di intensificare gli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi espressi nel "piano d'azione globale per una vita sana e il benessere per tutti";

in Italia, ad esempio, ci sono ben tre piani, quello per la cronicità, quello per la disabilità e quello per le malattie rare, che attendono di essere attualizzati e finanziati in modo adeguato per garantire i diritti alle persone con disabilità e a quelle affette da malattie croniche o da malattie rare. Un piano che si limiti ad elencare una serie di criteri, di cose che "si dovrebbero fare", senza farsi carico del modo

concreto con cui venire incontro alle esigenze reali delle persone a cui si riferisce, diventa una velleitaria elencazione di miglioramenti inattuati e inattuabili, o peggio ancora una demagogica identificazione di diritti inesigibili, si chiede di sapere quali siano le priorità identificate dal Governo in merito al "piano d'azione globale per una vita sana e il benessere per tutti" e quali siano le strategie identificate per ridurre le evidenti discriminazioni che non consentono a tutti i cittadini di accedere a parità di condizioni agli stessi diritti collegati alla tutela della propria salute.

(4-02208)

MALLEGNI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78", prevedeva concorsi straordinari per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, in favore degli ispettori della Polizia di Stato *ex* legge 1° aprile 1981, n. 121, cosiddetti *ante* riordino del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato;

il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno non ha mai bandito detti concorsi e tale deliberata omissione ha creato ingente danno a questo personale della Polizia di Stato, già fortemente penalizzato dalla retrocessione col riordino del 1995, nonostante il ruolo rappresenti la spina dorsale del Corpo: si tratta, infatti, di comandanti di reparto, di responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure, di responsabili di sezioni delle squadre mobili o delle Digos nelle varie Questure, di sezioni di Polizia scientifica, ferroviaria, postale, eccetera;

viceversa, tutti gli altri Corpi, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Esercito e Marina diedero sistematicamente luogo a detti concorsi per ufficiali del ruolo speciale e, di conseguenza, i sottufficiali, che erano sottordinati funzionalmente, gerarchicamente ed economicamente agli ispettori *ex* legge n. 121 del 1981, dapprima diventarono *ope legis* loro omologhi (decreto legislativo n. 197 del 1995), poi transitarono nei rispettivi ruoli speciali degli ufficiali ed ora, con il riordino *ex* decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, sono stati *ope legis* tutti "dirigenzializzati" e quindi sono diventati ufficiali superiori;

solo grazie alla vittoriosa sentenza per una *class action* degli interessati innanzi al TAR del Lazio del 2 febbraio 2016 n. 01439/2016, dopo ben 17 anni di elusione di legge, l'amministrazione della Polizia di Stato, *obtorto collo*, ha concorso a redigere lo schema di decreto legislativo n. 395/2017 che ha previsto nelle norme transitorie del decreto legislativo n. 95 del 2017 un concorso per coprire i posti del ruolo direttivo speciale per le annualità 2001-2005 in un nuovo e diverso ruolo, denominato "ad esaurimento", con sviluppo inferiore a quello previsto per il ruolo direttivo speciale contemporaneamente abrogato;

a giudizio dell'interrogante, con tale operazione, l'amministrazione dell'interno, concorrendo alla stesura delle norme transitorie del decreto legislativo n. 95 del 2017, non solo non ha tenuto fede alla più volte annunciata volontà di ristorare parzialmente dopo 17 anni l'irreparabile danno causato a tali investigatori ma, cinicamente, ha dimostrato un'avversione nei loro confronti affossando ulteriormente verso il basso i vincitori del concorso: a) li si è retrocessi una seconda volta poiché la promozione a vice commissario ha comportato l'inquadramento nel parametro 136 facendoli così retrocedere di ben 12 punti stipendiali, rispetto al parametro rivestito nella qualifica apicale degli ispettori (parametro 148) rivestita prima del concorso; b) li si è privati dello sviluppo di carriera già previsto per il ruolo direttivo speciale che con il decreto legislativo n. 334 del 2000 arrivava alla duplice qualifica di vice questore (vice questore aggiunto e vice questore), prevedendo invece, nel nuovo ruolo direttivo ad esaurimento, solo la qualifica apicale di commissario capo (*id est* il gradino iniziale del ruolo dei funzionari, rivestito da costoro il primo giorno di servizio); c) si è previsto il loro inquadramento giuridico a vice commissario non già con le decorrenze espressamente previste a concorso per le annualità 2001-2005 ma bensì con decorrenza 26 febbraio 2018, senza tenere in alcun conto dell'enorme ed irreversibile danno arrecato loro per causa di 17 anni di elusione di legge;

le Commissioni riunite 1a e 4a del Senato, nel corso della XVII Legislatura, colsero *ex ante* tali criticità e le formalizzarono al Governo in data 11 maggio 2017 nella discussione dello schema di

decreto legislativo n. 395 "raccomandando" l'inquadramento "alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018";

con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, cosiddetto decreto sicurezza, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il Governo è tenuto ad adottare entro il 30 settembre 2019 il secondo dei due decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo n. 95 del 2017;

considerato che si tratta di personale enormemente danneggiato, a ridosso dei raggiunti limiti di età per la collocazione in pensione e con un'anzianità di servizio effettivo ricompresa tra i 35 e i 40 anni, tenuto anche conto dei profili di rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, sollevati innanzi alla Corte costituzionale dal TAR Abruzzo con l'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 104/2019 Reg.Prov.Coll.,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al fine di prevedere l'attribuzione della qualifica di commissario capo all'esito di ciascuno dei 5 cicli (annualità 2001-2005) per i vincitori del primo concorso per commissari nel ruolo direttivo ad esaurimento e il riconoscimento e l'attribuzione agli stessi della qualifica di vice questore con decorrenza dal giorno precedente alla collocazione in quiescenza.

(4-02209)

[TOTARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che la società Cooperativa di Legnaia sita a Firenze è una società cooperativa storica dell'area fiorentina, che al momento occupa circa 100 persone;

la cooperativa è parte integrante delle comunità di Firenze e della sua provincia. 115 anni di storia, oltre 500 soci, nata da un'idea di mutualità fra contadini è stata ed è una vera e propria antesignana della cultura dei prodotti biologici, della filiera corta e dei prodotti a "chilometro 0";

la Cooperativa agricola di Legnaia è una realtà costituita da oltre 500 soci agricoltori, dislocati lungo tutto lo "stivale", ma la cui maggioranza risiede in Toscana ed in particolare nella provincia di Firenze. Legnaia, da sempre, è un tassello essenziale per lo sviluppo ed il mantenimento dell'intero ecosistema agricolo toscano e fiorentino;

la Cooperativa sviluppa un'economia circolare. Gli agricoltori conferiscono i loro prodotti a Legnaia che si occupa anche della commercializzazione, eliminando tutte le fasi di intermediazione. Questo permette di creare un processo trasparente e virtuoso sia per l'agricoltore sia per il consumatore. Parte dei prodotti viene venduta direttamente nei punti vendita della cooperativa presenti sulla provincia di Firenze, altri vengono venduti alla grande distribuzione organizzata e alle società di refezione scolastica e ospedaliera;

l'impegno, la dedizione e la passione che i soci agricoltori di Legnaia dedicano ogni giorno alla propria terra e ai propri prodotti è la forza della Cooperativa. Acquistare prodotti di questo tipo significa contribuire direttamente al mantenimento di un ecosistema agricolo, che è alla base dell'alimentazione italiana, ed al mantenimento del territorio di incomparabile bellezza e diversità;

considerato che:

la società a giugno 2019 aveva dichiarato lo stato di crisi con un piano di risanamento che prevedeva la messa in mobilità di 31 addetti su 88 a causa dell'indebitamento con le banche. L'azienda ha provveduto alla nomina di un commissario esterno che ha chiesto 6 mesi di tempo per evitare il fallimento e la chiusura della storica cooperativa;

nonostante questa decisione del consiglio d'amministrazione, la situazione rimane grave, con un indebitamento indicato in circa 10 milioni di euro;

la comunità di Scandicci è scesa in campo unita per salvaguardare questa realtà agricola importante, che porta con sé un patrimonio di storia e di conoscenze, proprio in un momento in cui si parla di ambiente, di agricoltura biologica e di prodotti a chilometro 0,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere per salvaguardare questa importante realtà aziendale scongiurando il fallimento e la chiusura di una cooperativa che tanto ha

dato al territorio ed alla propria comunità.

(4-02210)

[TOTARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la dottoressa I. G. dipendente della società Costa Toscana Turismo Srl dal 1° aprile 2015 al 30 settembre 2018 con sede a Castagneto Carducci (Livorno), con qualifica di accompagnatore turistico, ha sempre svolto il proprio impiego rispettando le norme contrattuali;

per quanto da lei svolto non è stata mai retribuita per l'anno 2018 ed è stata costretta a dimettersi presso l'Ufficio territoriale del lavoro di Livorno per giusta causa e conseguentemente ha dovuto ricorrere al Tribunale ordinario di Livorno per avere corrisposti gli stipendi e trattamento di fine rapporto;

il tribunale le ha dato ragione ed ha emesso ingiunzione di pagamento verso la società Costa Toscana Turismo e che con atto n. 2019/742 del 26 giugno 2019 ha ordinato il pagamento di quanto spettante; nonostante questo atto del tribunale ad oggi la società non ha ancora provveduto al pagamento ed anzi continua a procrastinare la liquidazione di quanto dovuto;

la Costa Toscana Turismo Srl risulta essere, dagli elenchi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una società controllata da amministrazioni locali. L'80 per cento del suo capitale risulta essere di proprietà della "Strada del vino e dell'olio Costa degli Etruschi", e anche quest'ultima risulta essere presente negli elenchi del Ministero come società controllata da amministrazioni locali. Da precisare che il socio privato chiamato in causa per la corresponsione degli stipendi ha adempiuto celermente per la quota di spettanza. Appare assai grave e discriminatorio questo atteggiamento verso una propria dipendente e lesivo dell'immagine delle pubbliche amministrazioni,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano avviare al fine di attivare l'immediato pagamento di quanto dovuto da parte di questa azienda, controllata da pubbliche amministrazioni e soggetta al controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

(4-02211)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

giovedì 26 settembre 2019, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri, ha preso parte alla sua prima riunione ufficiale incontrando l'azienda CMC e l'Anas per lo sblocco dei cantieri di alcune strade statali siciliane;

ad accompagnare il viceministro durante l'incontro c'erano la sorella, deputata 5Stelle Azzurra Cancelleri, e il cognato, Santino Lo Porto,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di questa vicenda;

a che titolo la sorella e il cognato di Cancelleri fossero seduti al tavolo delle trattative;

se non ritenga intollerabile la gestione, a giudizio dell'interrogante familista, di un incontro istituzionale da parte del viceministro e quali iniziative intenda intraprendere al riguardo.

(4-02212)

[SALVINI Matteo](#), [ROMEO](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [BONGIORNO](#), [STEFANI](#), [BORGONZONI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [AUGUSSORI](#), [BAGNAI](#), [BARBARO](#), [BERGESIO](#), [BORGHESI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CAMPARI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CORTI](#), [DE VECCHIS](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [IWOBI](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [NISINI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAPONARA](#), [SAVIANE](#), [SBRANA](#), [SIRI](#), [TESEI](#), [TOSATO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo pubblicato in data 26 settembre 2019 sul quotidiano "Il Giornale" riporta la notizia che i tre immigrati, arrestati poco più di una settimana fa con l'accusa di aver torturato i migranti in un campo di detenzione libico, sono arrivati in Italia lo scorso 29 giugno a bordo della "Sea Watch III", la nave non governativa condotta da Carola Rackete, la stessa nave che ha violato le leggi e speronato una motovedetta della Guardia di finanza;

alcuni migranti sbarcati il 7 luglio a Lampedusa dalla nave "Mediterranea", vittime di indicibili torture subite a Zawya, hanno riconosciuto i tre malviventi nei confronti dei quali ora pende l'accusa di associazione per delinquere dedita alla gestione di un centro di prigionia illegale e associazione finalizzata a commettere una pluralità di delitti, quali tratta di persone, violenza sessuale, tortura, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; "Il Giornale" aggiunge anche che "Secondo fonti attendibili, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese avrebbe imposto il silenzio sulla notizia (...) scelta che pare sia stata fatta anche dal procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. (...) Peraltro, i tre risulta fossero a bordo dell'imbarcazione al momento in cui sulla stessa salirono i parlamentari Pd che gridarono allo scandalo perché l'ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, non autorizzava la nave a entrare in porto"; il segretario generale del Sap, Sindacato autonomo di Polizia, Stefano Paoloni, sottolinea che "il 25 per cento dei migranti che arrivano fanno domanda come rifugiato. Gli altri sono migranti economici ed è facile che tra questi ci sia anche chi sfrutta un *business* redditizio che è difficile da contrastare"; un'apertura incontrollata dei porti, che fa prevalere il concetto dell'accoglienza indiscriminata ad un principio di cooperazione internazionale che inverte, in una visione di lungo raggio, il meccanismo perverso secondo cui un intero continente si sposta verso un altro, non può essere una soluzione a lungo termine, perché si rischia solo di aumentare il numero delle persone che si mettono in viaggio in condizioni disumane e, conseguentemente, il numero degli incidenti e delle vittime. Senza considerare che l'assenza totale di controllo ha come inevitabile conseguenza quella di accogliere anche temibili delinquenti, che si sono macchiati di crimini feroci nei propri Paesi di provenienza; è fondamentale dare un segnale chiaro ai trafficanti di essere umani, mostrando, anche a livello internazionale, che il nostro Paese non vuole rendersi complice del loro traghettamento, si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto riportato e, in caso affermativo, quali siano le reali motivazioni che hanno spinto il Ministro in indirizzo a secretare la notizia;

se non ritenga che la presenza sull'imbarcazione di autorevoli esponenti istituzionali della politica italiana abbia creato una situazione di fatto che ha impedito i necessari e stringenti controlli per accertare l'identità dei migranti, anche al fine di individuare fin da subito, fra loro, le vittime e i carnefici;

se, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della possibilità di firmare il divieto di ingresso, transito e sosta di navi, anche al fine di evitare che si ripetano casi come quelli descritti.

(4-02213)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

Olesya "Alessia" Korotkova è una giovane ragazza di 21 anni ed è campionessa di *taekwondo*;

è nata in Russia (a Krasnojarsk, in Siberia meridionale), ma cresciuta a Reggio Emilia;

la giovane atleta è risultata vincitrice di un campionato italiano *juniores* e di quattro coppe Italia ma, non avendo la cittadinanza tricolore, una volta maggiorenne, non ha potuto più gareggiare;

"Temo di essere finita nel tritacarne delle lungaggini burocratiche", ha raccontato Alessia a "la Repubblica";

"Ho presentato domanda alla prefettura di Reggio Emilia due anni fa", aggiunge, ma "sono ancora in attesa di una risposta"; "Il paradosso è che non posso nemmeno gareggiare per Mosca, perché non sono residente in Russia. Insomma non ho una casa davvero mia, sono una sorta di apolide" continua l'atleta;

sul caso, rilanciato da "la Repubblica" con un'intervista all'atleta, è intervenuta il prefetto Maria Grazia Forte la quale ha dichiarato: "La trattazione dei fascicoli avviene secondo un ordine cronologico da rispettare. Mi informerò al fine di verificare se eventualmente mancano dei documenti. Lungaggini burocratiche? Abbiamo un numero elevatissimo di pratiche e poi c'è una questione di determinate tempistiche dell'istruttoria. Prima del decreto Salvini il limite massimo per il rilascio era di due anni, ora si è allungato a quattro";

Alessia non ha ancora ottenuto la cittadinanza italiana, per cui non può rappresentare il tricolore in campo internazionale: "Agli Europei sono stata costretta a gareggiare con la Nazionale Refugees";

considerato che:

la cittadinanza si può acquisire automaticamente per nascita attraverso lo *ius sanguinis* o diritto di sangue, in caso di persona straniera nata da almeno un genitore italiano, per nascita sul territorio italiano, detto *ius soli* o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi, se non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano o attraverso l'adozione, in caso di minorenni adottato da cittadino italiano;

la cittadinanza si può acquisire anche su domanda per matrimonio o residenza;

la cittadinanza italiana per residenza è concessa dal Ministero dell'interno, previa domanda da presentare alla Prefettura, al cittadino straniero residente in Italia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: essere nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni, essere figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni, essere maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione, aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente autorità consolare; per un cittadino comunitario è necessario essere residente legalmente in Italia da almeno 4 anni, per un apolide o rifugiato è necessario essere residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, per uno straniero non comunitario essere residente legalmente in Italia da almeno 10 anni;

per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una delle fattispecie indicate, è richiesto anche il possesso del requisito del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso nucleo familiare e allo stesso stato di famiglia;

i cittadini stranieri possono presentare la domanda di cittadinanza italiana, a determinate condizioni, dopo il periodo di residenza di 4 anni per i comunitari; di 5 anni per gli apolidi; di 10 anni per gli stranieri. Da maggio 2015, la domanda deve essere presentata *on line* al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Alessia risulta essere una giovane promessa dello sport italiano ed attraverso l'intervista rilasciata al quotidiano "la Repubblica" si evince come delle pratiche burocratiche spingano una ragazza italiana ad abbandonare il proprio sogno sportivo e di vita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nella vicenda e se intenda, per tutte quelle bambine e bambini nati in Italia, assumere iniziative anche di proposta legislativa, affinché nessuno si senta più apolide in terra italiana.

(4-02214)

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [LAFORGIA](#), [GRASSO](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che: nel corso di una manifestazione autorizzata di lavoratori di fronte alla sede della società Roma Metropolitane, in via Tuscolana a Roma, il giorno 1° ottobre 2019, una violenta carica della polizia, senza preavviso, ha avuto come conseguenza il ferimento di diversi lavoratori e sindacalisti e del deputato Stefano Fassina, che è stato condotto all'ospedale San Giovanni per forti dolori al torace dopo essere stato sbattuto violentemente contro un condizionatore d'aria;

sono rimasti feriti anche il segretario della funzione pubblica Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, e il segretario generale della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica;

una cinquantina lavoratori protestavano contro il rischio di perdere il posto di lavoro, mentre era in corso l'assemblea dei soci della partecipata del Comune di Roma specializzata nella progettazione e nella realizzazione delle linee di trasporto, che doveva sancire la messa in liquidazione della società; l'azione di forza improvvisa delle forze di polizia sarebbe stata avviata per fare entrare un collaboratore dell'assessore comunale alla partecipata;

lavoratori che non avevano nessuna colpa, se non quella di difendere il posto di lavoro, sono stati picchiati dalle forze di polizia. Un episodio intollerabile ed incompatibile con la democrazia,

si chiede di sapere:

chi abbia ordinato la carica della polizia contro i lavoratori, che partecipavano ad una pacifica manifestazione autorizzata;

perché non sia stato dato, in ogni caso, ai manifestanti il preavviso prima della violenta azione da parte

delle forze di polizia;
quali iniziative intenda perseguire il Ministro in indirizzo per accertare le responsabilità dell'accaduto;
quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dei responsabili.

(4-02215)

[ASTORRE](#), [CIRINNA](#), [PARENTE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 1° ottobre 2019, durante la manifestazione dei lavoratori davanti alla sede di Roma Metropolitane, società per la quale è previsto l'avvio della fase di liquidazione, non essendosi proceduto alla sua ricapitalizzazione, si sono verificati incidenti;

oltre alla presenza di molti lavoratori vi erano rappresentanti sindacali e consiglieri capitolini giunti per esprimere il proprio sostegno e la propria solidarietà e vicinanza ai lavoratori preoccupati per i rischi di licenziamento che deriverebbero dal fallimento della società;

nel corso della manifestazione sono intervenute le forze dell'ordine. Il precipitare della situazione a causa della forzatura del blocco dei lavoratori da parte di alcuni agenti di polizia, secondo quanto riportato da alcune testimonianze, ha elevato il livello di agitazione e causato il ferimento di alcuni manifestanti, oltre che di un componente del Consiglio capitolino, nonché deputato,

si chiede di sapere:

se e come intenda intervenire il Ministro in indirizzo al fine di accertare le responsabilità di quanto accaduto;

se l'intervento delle forze di polizia sia avvenuto nel rispetto della legalità.

(4-02216)

[VITALI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con le risoluzioni 22 luglio 1998 n. 83/E e 26 settembre 2005 n. 134/E l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto che le attività poste in essere dalle autoscuole rientrassero tra quelle esenti dall'IVA, di cui all'art. 10, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base al quale l'esenzione dall'imposta è applicabile alle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e a quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

in particolare, nella risoluzione n. 134/E, l'Agenzia sosteneva che l'esenzione dall'IVA doveva essere riconosciuta non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti, sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico;

tale riconoscimento doveva ritenersi fondato in relazione all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in base al quale le autoscuole svolgono la propria attività a seguito di una specifica autorizzazione che tiene conto di una pluralità di requisiti, rientranti tra quelli menzionati;

le autoscuole venivano, dunque, ritenute in possesso del requisito fondamentale del riconoscimento richiesto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019, relativa alla causa C-449/17, ribaltando completamente tale interpretazione, ritiene che l'insegnamento impartito nelle autoscuole, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resti comunque un insegnamento specialistico che non equivale di per se stesso alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario;

tale decisione è impartita secondo il principio per il quale si ravviserebbe la mancanza di trasmissione di conoscenze e competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, mentre non viene posto in discussione il requisito del riconoscimento *ex art.* 123 del decreto legislativo n. 285;

gli effetti della sentenza ricadono, con le stesse conseguenze devastanti (in particolar modo data la

retroattività), non solo sulle autoscuole, ma su tutte le attività ritenute esenti dall'IVA per gli stessi identici principi sopra enucleati: esenzione dall'IVA per prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere; esenzione dall'IVA applicabile ai soggetti riconosciuti dallo Stato;

nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, non solo le autoscuole, ma tutte le attività che hanno beneficiato dell'esenzione in forza dei citati requisiti, divengono (con effetto retroattivo) soggette all'imposizione dell'IVA, in quanto l'insegnamento impartito risulta indubbiamente specialistico e non certo equivalente alla trasmissione di conoscenze e competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie che caratterizza l'insegnamento scolastico o universitario; al riguardo si è espressa la commissione tributaria provinciale di Trieste, con sentenza n. 114/01/11, depositata il 23 maggio 2019, che ha stabilito che l'esenzione dall'IVA *ex art. 10, n. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972* spetti anche alla scuola nautica che, per una *vacatio legis* della propria Regione, è impossibilitata ad acquisire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Si prevede, dunque, l'esenzione dall'IVA addirittura in mancanza del requisito del riconoscimento previsto dalla stessa Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 134/E, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e se non ritengano che tali determinazioni possano innescare delle conseguenze negative per le autoscuole e per tutte le altre attività che, in base ai principi esposti, hanno beneficiato dell'esenzione.

(4-02217)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da numerosi quotidiani, nelle scorse settimane il neo Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha annunciato di aver dato vita a un consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile di cui faranno parte, tra gli altri, gli economisti Enrico Giovannini e Jeffrey Sachs e l'attivista indiana Vandana Shiva;

la presenza di quest'ultima, soprattutto, sta facendo molto discutere: Shiva è una delle figure più note a livello mondiale nella lotta agli organismi geneticamente modificati, ai quali si oppone per motivi sia di salute che sociali, e si è costruita una reputazione come paladina della biodiversità. Ha scritto diversi libri, partecipa di frequente a convegni in tutto il mondo e ha ricevuto anche alcuni premi per le sue battaglie. Nel 2015 è stata "consulente scientifico" e *ambassador* dell'Expo di Milano;

diversi esperti da anni hanno però sottolineato che le sue tesi sono superficiali, il suo ambientalismo è antiscientifico e le argomentazioni di cui si serve per portare avanti la sua lotta distorcono la realtà;

negli anni passati, ad esempio, Vandana Shiva ha attribuito la tragedia dell'aumento dei suicidi in alcune zone rurali dell'India all'introduzione, da parte della multinazionale americana Monsanto, di cotone geneticamente modificato nel mercato indiano, e al fatto che molti contadini non potessero permettersi di coltivarlo. Il numero di questi suicidi si riferisce però a un periodo di tempo compreso tra il 1995 e il 2005, e il cotone geneticamente modificato in India è stato introdotto solo nel 2002. Inoltre, le affermazioni dell'attivista a questo proposito sono state smentite anche da alcuni studi. Uno di questi, a cura di Ian Plewis dell'università di Manchester, ha mostrato che il tasso di suicidi tra i contadini non è aumentato nel decennio successivo all'introduzione del cotone geneticamente modificato, ed è più basso rispetto a quello di altre categorie di indiani;

Shiva ha fatto parlare molto di sé anche quando si è occupata della Xylella, il batterio *killer* responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia. Secondo l'attivista, gli alberi che erano stati colpiti non dovevano essere tagliati come raccomandavano tutti gli scienziati poiché, secondo lei, "gli alberi non sbagliano" e per contrastare l'epidemia, a suo dire, si sarebbe invece dovuto smettere di usare i pesticidi mostrando più rispetto verso la biosfera;

alla luce di suoi numerosi altri interventi che hanno portato a continue smentite da parte di diverse comunità scientifiche,

si chiede di sapere quali siano stati i criteri utilizzati per la scelta della signora Vandana Shiva a far parte del consiglio scientifico istituito sullo sviluppo sostenibile.

(4-02218)

[SICLARI](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

in recenti dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, il Ministro in indirizzo ha sostenuto che il ponte sullo Stretto è un'opera secondaria e che il Sud ha bisogno di strade e fogne ed in particolare ha dichiarato "vorrei arrivare a Messina, prendere un treno mediamente veloce e arrivare in un paio d'ore a Palermo. Inutile parlare del ponte. I siciliani chiedono prima le fogne, le infrastrutture adeguate" ("Giornale di Sicilia", del 30 settembre 2019);

considerato il ruolo strategico che riveste il Ministero, chiamato a disegnare la cosiddetta autonomia differenziata ed a colmare il divario tra nord e sud del Paese, le dichiarazioni rese appaiono a parere dell'interrogante gravi e seriamente lesive delle possibili occasioni di sviluppo del Meridione, tra l'altro contraddicendo il piano infrastrutturale annunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Conte; dalla nota di aggiornamento al DEF, presentata il 30 settembre 2019, tuttavia non vi è traccia, né delle grandi opere al Sud, né delle piccole opere che il Ministro definisce prioritarie e quindi emerge il dubbio che il Mezzogiorno possa essere nuovamente illuso con promesse non mantenute, specialmente ora che è iniziato il percorso della cosiddetta autonomia differenziata che, se non bilanciato da uno straordinario programma di sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno, rischia di acuire l'enorme divario esistente nel Paese, fra regioni ricche e regioni povere, sancendo una secessione di fatto dell'Italia;

per la crescita dell'intero Paese, la priorità assoluta deve essere data al ponte sullo Stretto e all'alta velocità al Sud, opere infrastrutturali che riguardano 7 milioni di cittadini siciliani e calabresi, oltre il 10 per cento della popolazione italiana: soltanto realizzando le infrastrutture e le grandi opere al Sud, il paese smetterà di camminare a due velocità, ed il Sud, impoverito dalle politiche assistenziali degli ultimi decenni, avrà finalmente giustizia e vivrà il suo riscatto morale, economico e occupazione, che permetterà anche la ripresa economica di tutto il Paese,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda attuare il completo rifacimento della rete fognaria della Calabria e della Sicilia e dove siano o saranno inseriti i relativi finanziamenti;

se e come intenda attuare il completo rifacimento della rete ferroviaria della Calabria e della Sicilia e dove siano o saranno inseriti i relativi finanziamenti;

se intenda proporre un piano infrastrutturale straordinario per il Sud;

come intenda procedere nel senso della richiesta di autonomia differenziata, proveniente da alcune regioni, senza acuire il divario già esistente fra il Settentrione ed il Meridione d'Italia.

(4-02219)

BONINO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

una disposizione del primo decreto sicurezza (decreto-legge n. 133 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018) aveva disposto che il permesso di soggiorno temporaneo non costituisse "titolo idoneo" per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo;

successivamente il Ministero dell'interno, con due circolari (n. 18 del 18 ottobre 2018 e n. 83774 del 18 dicembre 2018), aveva spiegato a prefetti e commissari di governo che il decreto aveva introdotto un divieto assoluto di iscrivere all'anagrafe dei Comuni i richiedenti asilo;

in tal modo centinaia di persone sono state private, insieme al certificato di residenza, di servizi pubblici essenziali e crudelmente ricacciati in condizioni di invivibilità;

l'interpretazione ministeriale si è presto rivelata faziosa e falsa: i Tribunali di Bologna, Firenze, Genova, Prato, Lecce, Cagliari e Parma hanno, infatti, tutti concordemente deciso che, al contrario, la norma deve essere interpretata nel senso che il richiedente asilo ha titolo ad ottenere la residenza nel comune dove abita, negli stessi termini stabiliti per i cittadini italiani, pena la violazione di diritti soggettivi fondamentali e costituzionalmente tutelati;

la giurisprudenza ha dunque smentito e disconfermato l'interpretazione diramata dal Ministero con le circolari;

in questa situazione a tutt'oggi gli ufficiali di anagrafe operano in condizioni di estrema difficoltà: sono infatti destinatari di circolari ministeriali ormai evidentemente erranee, e tuttavia, se non iscrivono chi ne ha diritto all'anagrafe dei Comuni, non solo sono esposti a responsabilità gravi, anche di ordine penale, ma infliggono intollerabili lesioni ai diritti fondamentali delle persone;

anche l'associazione "Italia Stato di diritto" ha chiesto chiarimenti in merito, si chiede di sapere se e quando il Ministro in indirizzo intenda chiarire agli uffici periferici che l'art. 13 del decreto sicurezza ha lasciato pienamente efficaci, anche nei confronti dei richiedenti misure di protezione internazionale, le modalità ordinarie di iscrizione all'anagrafe dei Comuni, in quanto appare manifestamente urgente che il Ministero dell'interno chiarisca di aver sbagliato e indirizzi l'azione delle amministrazioni periferiche nell'alveo della legalità, nei termini affermati dalla giurisprudenza. (4-02220)

[LEONE](#), [NOCERINO](#), [DONNO](#), [FLORIDIA](#), [LANNUTTI](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [PISANI Giuseppe](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [CAMPAGNA](#), [ANGRISANI](#), [D'ANGELO](#), [ACCOTO](#)

- Ai Ministri della giustizia e della salute. - Premesso che dal 15 al 18 agosto 2019 circa 300 persone, tra dirigenti e militanti del Partito Radicale insieme all'Osservatorio delle camere penali italiane, a diversi parlamentari, ai garanti delle persone private della libertà, hanno visitato 70 istituti penitenziari in 17 regioni;

considerato che:

al 31 luglio 2019 i detenuti presenti nelle carceri erano 60.254 per una capienza regolamentare di 50.480 e il personale di ogni livello è ridotto nel suo organico;

dall'inizio dell'anno presso gli istituti penitenziari ci sono stati 29 suicidi;

la delegazione che ha visitato il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) "Vittorio Madia" il 21 agosto 2019 era composta da: Rita Bernardini, presidente di "Nessuno tocchi Caino" e membro del consiglio generale del Partito Radicale; avvocato Carmelo Occhiuto, giunta nazionale Camere penali; Gianmarco Ciccarelli, Partito Radicale; Donatella Corleo, Partito Radicale; Silvia De Pasquale, coordinamento associazione "Piero Capone" di Bologna; avvocato Grace Palmeri, Camera penale di Patti; avvocatessa Antonella Marchese, Camera penale di Patti; Antonio Matasso, Partito Radicale; avvocato Rocco Bruzzese, consigliere Camera penale di Barcellona Pozzo di Gotto;

nel corso della visita è stato rilevato che: i detenuti presenti sono 220, di cui 210 uomini e 10 donne, ristretti nei 416 posti regolamentari, di cui 98 sono posti non disponibili; i detenuti stranieri sono 20, di cui 18 uomini e 2 donne; i detenuti tossicodipendenti sono 33, 6 detenuti sono in terapia metadonica; un detenuto è sieropositivo, 6 detenuti affetti da epatite C; i detenuti con patologie di tipo psichiatrico sono 82, di cui 73 uomini e 9 donne; i detenuti con condanna definitiva sono 146, più 20 internati in casa-lavoro; i detenuti in attesa di giudizio sono 52 di cui 17 imputati, 23 appellanti e 12 ricorrenti; i detenuti lavoratori dipendenti dall'amministrazione penitenziaria sono 54, di cui 50 uomini e 4 donne; gli agenti di Polizia penitenziaria effettivamente in servizio sono 106, quelli assegnati sono 128 a fronte di una pianta organica che ne prevedrebbe 166; gli psicologi effettivamente in servizio sono 2, convenzionati per un totale di 41 ore, ex art. 80 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario); gli educatori in servizio sono 4 a fronte di una pianta organica di 6,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se e in quale modo intendano intervenire al fine di garantire un adeguato livello di assistenza alla popolazione reclusa, più in generale nelle case di detenzione e in particolare nell'istituto penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto;

quali iniziative intendano assumere affinché sia garantito il rispetto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare per riportare nella legalità il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto e porre fine ai trattamenti disumani e degradanti ai quali sono oggi sottoposti i detenuti;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare affinché venga garantito il diritto alla salute dei detenuti considerata la presenza di un così alto numero di casi psichiatrici e di tossicodipendenti.

(4-02221)

[LEONE](#), [ACCOTO](#), [NOCERINO](#), [DONNO](#), [FLORIDIA](#), [LANNUTTI](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [PISANI Giuseppe](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [CAMPAGNA](#), [ANGRISANI](#),

SANTANGELO - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che dal 15 al 18 agosto 2019 circa 300 persone, tra dirigenti e militanti del Partito Radicale, insieme all'Osservatorio delle camere penali italiane, a diversi parlamentari, ai garanti delle persone private della libertà, hanno visitato 70 istituti penitenziari in 17 regioni;

considerato che:

al 31 luglio 2019 i detenuti presenti negli istituti di pena erano 60.254 per una capienza regolamentare di 50.480 e il personale di ogni livello risultava ridotto nel suo organico;

dall'inizio dell'anno presso gli istituti penitenziari ci sono stati 29 suicidi;

considerato che:

la delegazione che ha visitato la casa circondariale di Catania, "Piazza Lanza", il 15 agosto 2019 era composta da: Rita Bernardini, Donatella Corleo, Sabrina Renna, Giuseppe Lipera, Luca Mirone, Gianmarco Ciccarelli;

nel corso della visita è stato rilevato che: i detenuti presenti sono 318, di cui 269 uomini e 49 donne, ristretti nei 279 posti regolamentari, i detenuti stranieri sono 45, di cui 37 uomini e 8 donne, e manca la figura del mediatore culturale; il tasso di affollamento si è progressivamente ridotto nel corso degli ultimi anni, ma in alcuni casi è ancora gravemente presente con uno spazio vitale per detenuto inferiore a 3 metri quadrati; sono 87 i detenuti che scontano una pena definitiva, mentre 231 sono in attesa di giudizio, di questi 169 sono imputati in attesa di primo giudizio, 51 sono appellanti e 11 ricorrenti in Cassazione; solo 48 detenuti (42 uomini e 6 donne, di cui una assegnata al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario) svolgono, a turnazione, lavori domestici alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria;

è stata, altresì, registrata una marcata carenza di personale, con una scopertura di oltre il 30 per cento: gli agenti di Polizia penitenziaria effettivamente in servizio sono 230, a fronte di una pianta organica che ne prevedrebbe 347, mentre gli agenti assegnati sono 314; gli educatori in servizio sono 3 (effettivi solo 2) a fronte di una pianta organica che ne prevede 5. Una carenza che pesa come sottolinea la direttrice della casa circondariale;

la delegazione ha inoltre constatato che: i detenuti con patologie di tipo psichiatrico sono 70 (più del 20 per cento della popolazione detenuta); l'assistenza psicologica, *ex art.* 80 dell'ordinamento penitenziario è assicurata per 30 ore al mese; diversi detenuti hanno problemi di tossicodipendenza di cui 5 in terapia metadonica, 2 i casi di sieropositivi; un detenuto è affetto da epatite C; le attività trattamentali sono insufficienti e coinvolgono un numero limitato di detenuti; l'istituto non è dotato di un'area verde per i colloqui fra i detenuti ed i familiari minorenni; il piano terra del fabbricato è in condizioni fatiscenti; le celle misurano 18 metri quadrati e ospitano fino a 6 detenuti sistemati in tre letti a castello; laddove sono presenti 6 detenuti lo spazio calpestabile è inferiore a 3 metri quadrati; il cortile passeggio è in condizioni pessime, con muri scrostati e un degradato gabinetto alla turca a vista; è presente una pensilina e un punto doccia; la qualità del vitto fornito è scarsa;

molti detenuti lamentano la prolungata permanenza all'interno delle camere detentive, la carenza di lavoro e di attività trattamentali, la difficoltà di ottenere un colloquio con l'educatore, nonché le condizioni di degrado strutturale;

relativamente al regolamento dell'istituto, la direttrice riferisce di un progetto di riforma ormai in fase avanzata;

considerato infine che:

con la visita si è potuto apprezzare la significativa apertura al volontariato, nonché le buone condizioni in cui versano la cucina ristrutturata con manodopera detenuta, la sezione "Nicito" relativa all'isolamento, la sezione "Troina", reparto che ospita prevalentemente casi problematici, la sezione femminile denominata "Etna", la sezione "Simeto", uno dei principali reparti del carcere;

la delegazione ha visitato anche il primo piano aperto nel mese di settembre 2018, in cui è ospitata l'unica detenuta a cui è stato concesso il beneficio di cui all'art. 21 dell'ordinamento penitenziario;

in tutta la sezione femminile vige il regime della custodia aperta per cui le celle restano aperte dalle ore 9.00 alle ore 17.00,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se e in quale modo intendano intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di assistenza alla popolazione reclusa; quali iniziative intendano assumere, affinché sia garantito il rispetto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare per riportare la legalità nel carcere di Catania Piazza Lanza e per porre fine ai trattamenti disumani e degradanti ai quali sono oggi sottoposti i detenuti;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano adottare, affinché venga garantito il diritto alla salute dei detenuti, considerata la presenza di un così alto numero di casi psichiatrici e di tossicodipendenti;

se il Ministro della giustizia sia a conoscenza del fatto che il numero di detenuti lavoranti retribuiti è in diminuzione in tutta Italia, a causa dell'aumento della paga oraria del detenuto lavorante a parità di stanziamento complessivo destinato al pagamento, e quali iniziative intenda promuovere per aumentare il numero dei detenuti lavoranti al fine del loro reinserimento.

(4-02222)

[LEONE](#), [FLORIDIA](#), [LANNUTTI](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [PISANI Giuseppe](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [CAMPAGNA](#), [ANGRISANI](#), [D'ANGELO](#), [ACCOTO](#), [NOCERINO](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che dal 15 al 18 agosto 2019 circa 300 persone, tra dirigenti e militanti del Partito Radicale insieme all'Osservatorio delle camere penali italiane, a diversi parlamentari, ai garanti delle persone private della libertà, hanno visitato 70 istituti penitenziari in 17 regioni;

considerato che:

al 31 luglio 2019 i detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 60.254 per una capienza regolamentare di 50.480 e il personale di ogni livello era ridotto nel suo organico;

dall'inizio dell'anno nelle carceri ci sono stati 29 suicidi;

rilevato che al 17 agosto 2019 nella casa circondariale "Petruša" di Agrigento i detenuti presenti erano 345, di cui 315 uomini e 30 donne, ristretti nei 283 posti regolamentari, di cui 3 non disponibili; i detenuti stranieri erano circa 80; i detenuti comuni erano 210, i detenuti in alta sicurezza erano 145; i detenuti con condanna definitiva erano 169; i detenuti in attesa di giudizio erano: 99 imputati, 48 appellanti, 29 ricorrenti; gli agenti di Polizia penitenziaria effettivamente in servizio erano 218 a fronte di una pianta organica che ne prevedrebbe 236, assegnati 206 e gli educatori in servizio erano 4; manca la figura del mediatore culturale;

considerato inoltre che:

il carcere presenta gravi carenze sia relativamente alle condizioni strutturali e degli impianti sia alle risorse umane. Già nel 2017, la riduzione irrazionale delle unità della pianta organica ha determinato una gestione del lavoro molto critica, per cui, anche quando è al completo, il personale risulta inadeguato. Inoltre il numero degli agenti previsto dalla pianta organica, in sé insufficiente, non si raggiunge mai. I nuovi inserimenti che fanno seguito ai frequenti concorsi non arrivano mai a compensare le uscite per pensionamento;

il Petruša è un carcere difficile, popoloso e sovraffollato, in cui coesistono circuiti di sicurezza diversificati, italiani e stranieri, malati psichiatrici, tossicodipendenti, anziani e giovani adulti, non esistono impianti di riscaldamento, né antincendio. I luoghi sono logori e fatiscenti e i lavori di ristrutturazione non sono mai stati idonei a rispondere alle tante, drammatiche esigenze; le docce sono coperte di muffa e di muschi. Le tubature appaiono rugginose e consunte;

tutti i reclusi lamentano gravi difficoltà di comunicazione con l'esterno. Dicono di non riuscire a inoltrare le istanze e i tempi di trasmissione di raccomandate e telegrammi o di ricezione dei vaglia superano i 15 giorni; riferiscono di non aver fatto alcun colloquio al primo ingresso e di non avere mai visto un educatore, uno psicologo, un magistrato di sorveglianza, inoltre non è prevista una figura di aiuto per chi non è in grado di predisporre un'istanza. Le "domandine" vengono spesso smarrite e, comunque, rimangono per tempi indefiniti senza risposta alcuna;

vige il regime della custodia chiusa: i detenuti dispongono di 4 ore d'aria nei cortili più 2 ore da

trascorrere nella saletta della socialità; solo il piano terra della sezione femminile è a custodia aperta; applicazione arbitraria della chiusura del blindo durante il giorno, senza motivazioni o possibilità di contestazione, una misura che risulta particolarmente sgradevole con il caldo estivo;

le celle sono anguste e sporche. I muri cadenti, i bagni tarlati da muffe e infiltrazioni, i passeggi individuali piccolissimi e grigliati. Non è possibile svolgere attività fisica e, a parte la scuola, non sono previste attività di svago, le celle sono piccole. Gli ambienti promiscui. Il lavandino del bagno serve a tutte le esigenze della vita quotidiana, dal lavare le stoviglie e la biancheria, alla cura dell'igiene personale. Non c'è un servizio di lavanderia e anche le lenzuola devono essere lavate in cella. Non sono disponibili stendini. C'è sempre un secchio colmo in bagno perché l'acqua spesso va via all'improvviso e deve essere possibile tenere puliti i servizi;

l'accesso al lavoro per i detenuti, fornito dall'amministrazione penitenziaria, è assai ridotto. Di circa 53 persone in ogni sezione, solo 3 o 4 lavorano; si registra una seria carenza di attività trattamentali e di svago. Mancano la palestra, il campo da calcio nonché attività ludiche o creative. Gli orologi dei tre piani sono fermi;

altresì, due giudicabili hanno riferito di non essere in grado di difendersi adeguatamente in quanto il processo si celebra in Puglia e per loro non è possibile sostenere le spese per incontrare frequentemente il difensore;

non risultano funzionanti il riscaldamento, l'impianto antincendio, l'area verde per i colloqui dei detenuti con i familiari minorenni a causa della carenza di personale e i lavori di costruzione di un nuovo padiglione sono bloccati da molti anni,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché sia assicurato il rispetto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare per riportare la legalità presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento e per porre fine ai trattamenti disumani e degradanti ai quali sono ogni giorno sottoposti i detenuti;

come intendano intervenire per fronteggiare la gravissima situazione sanitaria;

se siano a conoscenza di quanto esposto e se e in quale modo intendano sostenere un adeguato livello di assistenza alla popolazione reclusa, più in generale nelle carceri italiane e in particolare all'istituto penitenziario Petrusa;

quali iniziative intendano adottare affinché venga garantito il diritto alla salute dei detenuti, considerata la presenza di molti casi psichiatrici;

se siano a conoscenza del fatto che il numero di detenuti lavoratori retribuiti è in diminuzione in tutta Italia a causa dell'aumento della paga oraria del detenuto lavorante a parità di stanziamento complessivo destinato al pagamento, e quali iniziative intendano promuovere per aumentare il numero dei detenuti lavoratori al fine del loro reinserimento;

quali siano le linee di indirizzo per l'edilizia penitenziaria e se intendano garantire la realizzazione di nuove strutture carcerarie per far fronte all'emergenza e, comunque, per quelle esistenti valutare interventi di manutenzione nel rispetto della legislazione vigente.

(4-02223)

[LEONE](#), [FLORIDIA](#), [LANNUTTI](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [PISANI Giuseppe](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [CAMPAGNA](#), [ANGRISANI](#), [D'ANGELO](#), [ACCOTO](#), [NOCERINO](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che dal 15 al 18 agosto 2019 circa 300 persone, tra dirigenti e militanti del Partito Radicale insieme all'Osservatorio delle camere penali italiane, a diversi parlamentari, ai garanti delle persone private della libertà, hanno visitato 70 istituti penitenziari in 17 regioni;

considerato che:

al 31 luglio 2019 i detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 60.254 per una capienza regolamentare di 50.480 e il personale di ogni livello era ridotto nel suo organico;

dall'inizio dell'anno nelle carceri ci sono stati 29 suicidi;

la delegazione che ha visitato la casa circondariale di Palermo "Pagliarelli" il 16 agosto 2019 era

composta da: Donatella Corleo, Partito Radicale; avvocato Maria Brucale, Camera penale di Roma; Cinzia Leone, senatrice del Movimento 5 Stelle; Gianmarco Ciccarelli, Partito Radicale; Silvia De Pasquale, coordinamento associazione "Piero Capone" di Bologna; Giulio Cusumano, consigliere comunale di Palermo; Elisabetta Majo, Partito Radicale; Chiara Mulè, Partito Radicale; Marco Traina, Partito Radicale; Giuseppe Arnone, Partito Radicale;

nel corso della visita la delegazione ha rilevato che: i detenuti presenti erano 1.267, di cui 1.186 uomini, 81 donne; i detenuti comuni erano 932; i detenuti alta sicurezza erano 335; i detenuti con condanna definitiva erano 550; i detenuti in attesa di giudizio erano 207 di cui imputati 140, ricorrenti 67; i detenuti in attesa di giudizio erano 566; i detenuti tossicodipendenti erano 151 di cui 139 uomini e 12 donne; i detenuti in terapia metadonica erano 30 (23 uomini e 7 donne); i detenuti sieropositivi erano 4; i detenuti affetti da epatite C erano 51; i detenuti stranieri erano 219 (207 uomini e 12 donne). La capienza regolamentare è di 1.182;

si è altresì constatato che: gli agenti di Polizia penitenziaria effettivamente in servizio erano 671 a fronte di una pianta organica che ne prevedrebbe 727, assegnati 675 (carenza di 56 unità); gli psicologi previsti in pianta organica erano 11, assegnati ed effettivamente in servizio 11; gli educatori previsti in pianta organica erano 16, assegnati ed effettivamente in servizio 14; i detenuti in carico ad ogni educatore erano 105, definitivi in carico ad ogni educatore 46; i detenuti semiliberi che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni erano 39; i detenuti impiegati in lavorazioni gestite dall'amministrazione (manutenzione dei fabbricati e tenimento agricolo) erano 22. Si evince perciò che le possibilità di lavoro sono ridottissime;

i detenuti lamentano sentenze discordanti della magistratura di sorveglianza per situazioni identiche nell'applicazione dell'art. 35-ter (rimedi risarcitori) della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975);

per i detenuti di alta sicurezza la palestra è accessibile solo a coloro che possono pagarsi la quota; il frigorifero in cella è previsto solo per chi ha i soldi per comprarselo; le attività lavorative sono al minimo e i corsi superiori sono limitati al solo istituto alberghiero;

per la sezione femminile il frigorifero è solo esterno ma è vietato mettere l'acqua; si apprende di un costo elevato (23 euro) delle radioline acquistabili con la spesa interna, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se e in quale modo intendano intervenire al fine di garantire un adeguato livello di assistenza alla popolazione reclusa;

quali iniziative intendano assumere affinché sia garantito il rispetto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione;

quali provvedimenti di competenza intendano adottare per riportare la legalità nel carcere di Palermo "Pagliarelli" e per porre fine ai trattamenti disumani e degradanti ai quali sono oggi sottoposti i detenuti;

quali iniziative intendano intraprendere per fronteggiare la gravissima situazione sanitaria;

quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere affinché venga garantito il diritto alla salute dei detenuti, considerata la presenza di un così alto numero di casi psichiatrici e di tossicodipendenti;

se sia in funzione presso la casa circondariale "Pagliarelli" il servizio sanitario sulle 24 ore e in che modo si intenda far fronte a eventuali gravi emergenze notturne.

(4-02224)

[DONNO](#), [VANIN](#), [LEONE](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel comparto difesa è in ruolo un numero esiguo di infermieri, laureati ex militari, transitati a seguito di non idoneità al servizio per motivi sanitari nei ruoli civili del Ministero con l'incarico di "assistente sanitario A2, F3";

si tratta di circa 15 infermieri transitati in tutta Italia a ruolo civile, che il Ministero della difesa continua ad impiegare come assistenti sanitari (operatori socio sanitari), ruolo, peraltro, a cui gli stessi non risultano abilitati, non essendo in possesso del relativo diploma;

ed invero, si tratta di personale laureato con formazione universitaria perseguita a spese della stessa difesa, già in servizio da militare professionista come infermiere laureato, inquadrato con livello contrattuale inferiore e, quindi, difforme rispetto a quello in cui si trovano gli infermieri di qualsiasi altro Ministero;

quanto premesso evidenzia palesemente il disallineamento tra la professione sanitaria effettivamente svolta e le paritetiche figure professionali già esistenti nello stesso comparto civile della difesa, nel quale tale figura è prevista con il nome di collaboratore sanitario Pos A3 F1, equivalente esso all'infermiere di Asl D1;

a parere degli interroganti, si è di fronte ad una situazione fortemente pregiudizievole dal punto di vista sia economico che professionale, a cui va ad aggiungersi un'evidente e ingiusta disparità di trattamento tra la figura professionale assegnata all'atto del transito nei ruoli civili agli ex militari e gli infermieri, non ex militari, inquadrati nel ruolo di collaboratore sanitario Pos A3 F1,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti la situazione descritta;

se non ritenga opportuno intervenire, mediante atti di propria competenza, per sanare la situazione in atto e per tutelare e consentire l'attuazione in maniera piena ed effettiva di alcuni diritti fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

(4-02225)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

fino al mese di giugno 2013, i farmaci antipsicotici di seconda generazione con l'indicazione terapeutica per la schizofrenia e il disturbo bipolare, erano gratuitamente concessi dal Servizio sanitario nazionale attraverso l'utilizzo di "un piano terapeutico", compilato da specialisti psichiatri operanti presso le strutture pubbliche. Il piano terapeutico è necessario al medico di medicina generale per prescrivere il relativo farmaco. L'obiettivo era quello di contenere la spesa farmaceutica, in relazione all'elevato costo dei farmaci, riducendone quindi la prescrizione attraverso un maggiore controllo specialistico da parte della struttura pubblica;

nel giugno 2013 l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) emanava un decreto di abolizione del "piano terapeutico", in quanto, da un lato era scaduto per la maggior parte dei neurolettici il brevetto e quindi i costi delle molecole si erano notevolmente abbattuti, dall'altro era invalsa la convinzione che l'ipotesi di abuso di prescrizione di tali farmaci fosse scarsamente ricorrente anche per le indubbie resistenze a sottoporsi a terapia farmacologica in forza dei pregiudizi che accompagnano i disturbi psichici. Tuttavia, di recente la Regione Calabria ha reintrodotto un complesso *iter* burocratico che impone che la prescrizione dei farmaci avvenga ad opera di un Centro di salute mentale. Tale controllo, a livello nazionale, è ancor oggi presente solo per un farmaco neurolettico, la "Clozapina", in quanto la sua assunzione necessita di un controllo ematico periodico per il rischio di determinare "aplasia midollare";

la situazione determinatasi in Calabria determina notevoli difficoltà economiche e logistiche per i malati per ottenere cure essenziali, con la conseguenza che l'aumento dei costi di cura per i pazienti spinge parecchi di loro a non curarsi. Un conto è razionalizzare la spesa farmaceutica, altro è, di fatto, negare le cure e l'assistenza sanitaria;

a Reggio Calabria, oltre a tutte le difficoltà descritte, i pazienti non riescono ad ottenere il "Latuda" e il "Reagila", due farmaci molto importanti per la Schizofrenia per i limitati effetti collaterali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione di gravissimo disagio per i malati psichiatrici;

come intenda ovviare al disservizio segnalato, che determina, di fatto, la mancata erogazione del servizio sanitario ai malati psichiatrici calabresi.

(4-02226)

[BORGONZONI](#), [FAGGI](#), [PUCCIARELLI](#), [PERGREFFI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

secondo quanto si legge sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel 2002, il

professor avvocato Giuseppe Conte, attuale Presidente del Consiglio dei ministri, ha conseguito l'idoneità a professore ordinario di Diritto privato in un concorso a cattedra bandito dalla facoltà di Giurisprudenza dell'università di Campania "L. Vanvitelli", la cui commissione giudicatrice vedeva al suo interno il professor Guido Alpa;

nel corso dello stesso anno, il professor Conte "ha aperto con il prof. avv. Guido Alpa un nuovo studio legale dedicandosi al diritto civile, al diritto societario e fallimentare", secondo quanto si legge testualmente nel *curriculum vitae* inviato alla Camera dei deputati nel 2003, per la candidatura alle elezioni a componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono riportati i nomi di entrambi i professori per incarichi di patrocinio in ben dieci differenti processi a partire del 2002, con inizio sempre nello stesso giorno, ma non sempre liquidati contestualmente;

di fronte all'inchiesta pubblicata in data 6 e 7 ottobre 2018 dal quotidiano "la Repubblica", in cui si legge che il Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe stato promosso dal maestro e socio di studio professor Alpa, con il quale lavorava e aveva rapporti d'affari, e che lo stesso, pochi mesi dopo, fu il suo commissario esaminatore, il professor Conte ha risposto con una lunga lettera al direttore della testata, replicando innanzitutto che "sul piano accademico" il suo maestro sia stato il professor Giovanni Battista Ferri e che avrebbe conosciuto il professor Alpa "diversi anni dopo", quando ormai era già ricercatore all'università di Firenze;

in merito alla loro presunta associazione nello stesso studio legale, il Presidente del Consiglio dei ministri scrive: "A differenza di quanto riportato, io e il prof. Alpa non abbiamo mai avuto uno studio professionale associato né mai abbiamo costituito un'associazione tra professionisti. Sarebbe bastato ai suoi giornalisti chiedere in giro, senza profondersi in sofisticate investigazioni, per scoprire che Alpa, all'epoca dei fatti, aveva sì uno studio associato, ma a Genova, con altri professionisti. Mentre a Roma siamo stati "coinquilini" utilizzando una segreteria comune, che serviva anche altri studi professionali, tutti collocati nello stesso stabile, come spesso avviene nel mondo professionale, dove è frequente che diversi professionisti si ritrovino a condividere un medesimo indirizzo professionale, anche solo per economia organizzativa, mantenendo tuttavia distinte le rispettive attività professionali. Peraltro, a conferma della distinzione delle attività professionali vi è il fatto che io ho stipulato un contratto di locazione per l'appartamento sito al piano superiore e Alpa per l'appartamento sito al piano inferiore, entrambi a Roma, in piazza Benedetto Cairoli 6";

riguardo, invece, all'accusa di aver avuto rapporti in affari nell'incarico del 2002 per il patrocinio del Garante della *privacy* contro la Rai, già 60 giorni prima dello svolgimento del concorso, il professor Conte replica: "Verissimo. (...) Quale sarebbe la ragione di questa incompatibilità visto che sia io che Alpa abbiamo svolto la nostra attività quali professionisti autonomi e fatturato al nostro cliente ciascuno per proprio conto?";

sempre il merito all'incarico del 2002, in un servizio televisivo andato in onda il 10 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato alle telecamere di aver fatturato separatamente dal professor Alpa;

il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'escludere che il professor avvocato Alpa fosse in una condizione di incompatibilità con il candidato Conte, ha dunque più volte sostenuto pubblicamente la sua totale autonomia e l'inesistenza di alcun rapporto di interdipendenza economica con il professor avvocato Alpa,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri possa escludere che esistano progetti di parcella firmati da entrambi e su carta cointestata riferiti ai patrocini prestati al Garante per la protezione dei dati personali;

in caso contrario, come ciò possa conciliarsi con la più volte ribadita autonomia e se reputi opportuno che un Presidente del Consiglio dei ministri, nell'escludere un conflitto, ricostruisca i fatti omettendo di esplicitare elementi decisivi.

(4-02227)

[MINUTO](#) - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei e del

lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: migliaia di pescatori pugliesi hanno smesso di pescare in segno di protesta contro le sanzioni comminate in conseguenza dei regolamenti comunitari, che di fatto impediscono l'attività di pesca, con vari limiti insensati, fra cui la dimensione ridotta della maglia delle reti; le dimensioni dei pesci adulti pescati nei mari pugliesi sono di molto inferiori a quelle imposte dai limiti dei regolamenti europei; alcune specie quali totani, merluzzi, moscardini, gamberi, che vengono pescate con lo strascico, difficilmente possono corrispondere alle dimensioni imposte dalle normative europee; nelle ultime settimane i controlli si sono intensificati e sono state comminate multe molto elevate ai pescatori, che peraltro cercano di garantire il rispetto di tutte le norme possibili, fino a 20.000 euro di sanzioni, in alcuni casi vanificando il lavoro di un intero anno; è in corso il fermo biologico da oltre 45 giorni, avendo i pescatori stessi richiesto una proroga del fermo, concessa dal presidente della Regione Puglia, per avere la possibilità di pescare pesce adulto; i pescatori, che ora hanno fermato le barche, non possono lavorare correndo il rischio di essere sanzionati ad ogni rientro in porto e manifesteranno martedì 8 ottobre 2019 davanti al porto di Bari. Hanno aderito alla manifestazione le marinerie di Bari Santo Spirito, Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mola di Bari, Monopoli, Molfetta, Trani, Vieste; la pesca e l'indotto rappresentano un'importante voce dell'economia pugliese e si rischia seriamente di dare un duro colpo a questo comparto, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, per le rispettive competenze, intervenire per: a) prevedere azioni volte ad ottenere deroghe alla disciplina europea che tengano conto della specificità del pescato del mare Adriatico che, pur adulto, è di dimensioni minori di quello del resto dei mari europei, facendo valere le ragioni della biodiversità dei nostri mari; b) rivedere il sistema sanzionatorio, prevedendone uno meno oneroso e in linea con il valore delle attività delle aziende di piccole dimensioni della pesca pugliese; c) prevedere delle forme di condono alle multe sinora elevate, tenuto conto dello stato di necessità che ha spinto i pescatori all'attività di pesca che sostiene migliaia di famiglie pugliesi; d) attivare con la massima tempestività le indennità a sostegno del reddito (cosiddetto fermo pesca) in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima.

(4-02228)

STABILE - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 14 maggio 2019 la Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera n. 614, pubblicata sul bollettino regionale n. 55 del 28 maggio 2019, e dei relativi allegati, avente ad oggetto "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture 2 sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico 'Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione' e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 'Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023'. Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019";

nella delibera si prevede il passaggio dell'ospedale "S. Antonio" dall'azienda Ulss 6 Euganea all'azienda ospedale-università di Padova, che avverrà il 1° gennaio 2020 per decisione congiunta dei due direttori generali delle rispettive aziende interessate, di quella incorporante (azienda ospedale-università di Padova) e di quella cedente (azienda Ulss 6 Euganea di Padova) come annunciato dai rispettivi ai *media* il 16 settembre 2019;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa la decisione della Giunta regionale ha provocato numerose proteste;

per medici e cittadini la cessione del Sant'Antonio all'azienda ospedale-università resta illogica, illegittima, contraria alle sue prerogative assistenziali e nel ricorso presentato dal sindacato dei medici Anaa-Assomed sono state evidenziate le anomalie di questo passaggio. Secondo quanto si legge, sembrerebbe che non venga rispettato il piano socio-sanitario regionale 2019-2023. La cessione del Sant'Antonio determinerebbe per la Aulss 6 la privazione *tout court* di un presidio importante, tenuto

conto che si tratta di ospedale volto a garantire cure di media e bassa complessità, e la stessa non rispetterebbe il principio di prossimità, a cui hanno diritto i cittadini di Padova e del suo *hinterland*; non si tratterebbe nemmeno di un semplice "travaso di letti" perché, una volta ceduti, gli stessi sarebbero prioritariamente finalizzati a cure ad alta e altissima complessità; sembrerebbe non essere chiara anche la natura giuridica del passaggio: ufficialmente, negli allegati alla delibera, si parla solo di "comodato d'uso gratuito", senza specificarne la durata, il che riguarderebbe l'immobile;

non sarebbero inoltre, specificati i criteri che dovrebbero essere seguiti nel tavolo di lavoro tra le due aziende per definire tempi e modalità del passaggio;

l'azienda ospedale-università per sua natura non ha lo stesso tipo di rapporto col territorio, così come le aziende Ulss. Secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, da mesi si parla anche di un aggravio di costi, dovuto alle prestazioni per i cittadini in carico alla Aulss 6, che dovranno invece essere espletate dall'azienda e conseguentemente rimborsate dalla stessa Aulss. Così facendo, a parere dell'interrogante, si inciderebbe direttamente sulle risorse disponibili per i cittadini padovani;

infine, occorre considerare le carriere dei medici ospedalieri, il cui inquadramento di prospettiva cambierebbe per il diverso sistema organizzativo cui andranno incontro, col rischio ulteriore di occupare posizioni marginali sotto la sfera d'influenza dell'azienda ospedaliera-universitaria, incidendo in maniera sfavorevole sia sulle aspettative di carriera, ovvero inserendo elementi di incertezza e aleatorietà rispetto ai meccanismi ordinari di svolgimento della carriera stessa, sia sulle retribuzioni complessive;

le preoccupazioni dei sindacati e dei cittadini sono molteplici e ancora da risolvere, probabilmente a parere dell'interrogante occorrerebbe aprire un tavolo di confronto fra amministrazioni, dipendenti e le associazioni dei cittadini,

si chiede di sapere:

se Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza dei fatti esposti e se ritengano che l'atto assunto non sia coerente e irrispettoso della normativa regionale vigente;

se non ritengano che tale atto possa produrre una diretta lesione del diritto alla salute e al sistema delle cure a media e bassa complessità per 420.000 cittadini padovani e un'irrimediabile lesione dei diritti e delle aspettative lavorative degli appartenenti all'area della dirigenza medica ospedaliera.

(4-02229)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [DE LUCIA](#), [GAUDIANO](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [LANZI](#), [ANGRISANI](#), [ANASTASI](#), [LEONE](#), [PAVANELLI](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il vallone dei Mulini è una valle della costiera sorrentina e deve il suo nome alla presenza di un mulino utilizzato anticamente per la macinazione del grano. Osservandolo dall'alto, il vallone appare come un profondo solco che attraversa la montagna. L'origine di questo suggestivo scenario risale a circa 35.000 anni fa, epoca in cui si verificò la più vasta eruzione che sconvolse la Campania (Campi Flegrei). Il vallone dei Mulini fa parte di un sistema di cinque valloni che, anticamente, attraversava la penisola sorrentina e indicava i confini tra un paese e l'altro;

il vallone dei Mulini, situato alle spalle di piazza Tasso, domina da secoli il centro della città di Sorrento (Napoli);

unitamente al mulino, nella valle esisteva anche una segheria alimentata dalle acque sorgive che scendevano dalle colline e che serviva per la lavorazione di numerose tipologie di legno, queste ultime utilizzate dagli ebanisti sorrentini per realizzare i famosi manufatti artigianali lavorati ad intarsio. Ed ancora, vi si trovava un lavatoio pubblico ove le donne del popolo andavano a fare il bucato. La valle era collegata direttamente con Marina piccola e con il porto, rappresentando un punto di ritrovo per la popolazione locale, soprattutto per contadini e pescatori, come dimostrano numerosi dipinti e stampe del passato. Il vallone fu abbandonato dopo la costruzione di piazza Tasso, avvenuta nel 1866. La realizzazione della piazza, infatti, comportò l'incanalamento delle acque e il riempimento della parte terminale del vallone, isolandone le vie di comunicazione. Tale costruzione, emarginando il vallone, ha determinato da un lato condizioni climatiche ostili per l'uomo, dato il tasso di umidità intorno all'80

per cento, dall'altro ha favorito lo sviluppo di una rigogliosa vegetazione spontanea tra cui l'elemento dominante è la *Phyllitis vulgaris*, splendido e raro esemplare appartenente alla famiglia delle felci; il vallone di Mulini, pur non essendo tra i siti turistici più frequentati di Sorrento e risultando attualmente inaccessibile, è stato inserito dal famoso e visitatissimo sito giornalistico americano "Buzzfeed" nella propria lista dei 30 luoghi più affascinanti del pianeta. E inoltre, nel 2013 il profilo social "Nature" su "Instagram" ha ottenuto milioni di visualizzazioni immortalando la valle; considerato che:

per le sue doti paesaggistiche naturali, la bellezza *in primis*, il vallone dei Mulini ha, da sempre, una forte capacità attrattiva, basti pensare all'ampia soddisfazione che deriva dall'essere immortalato in numerose stampe e dipinti di importanti artisti ottocenteschi;

è uno dei luoghi abbandonati più fotografati al mondo, con un valore unico per il suo particolare ecosistema, che rischia di scomparire. Questo angolo suggestivo del Paese è costantemente ad elevato rischio idraulico e di frana;

considerato inoltre che:

l'intero complesso è composto da 8 particelle, riportate nel catasto terreni del Comune di Sorrento, che compongono un'area di 4.550 metri quadrati, oltre al fabbricato già adibito a mulino. La Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Napoli e provincia, in data 13 aprile 2012 (nota prot. n. 810), ha avviato la procedura finalizzata all'emanazione di uno specifico provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) essendo il mulino "tipico esempio di architettura rurale con valenza storico-etnoantropologica e testimonianza dell'economia rurale tradizionale";

tuttavia, detto patrimonio culturale è divenuto di proprietà privata nel 2012, anno in cui è stato acquistato mediante un'operazione contestata, anche da un punto di vista economico, da più fronti;

si apprende da notizie di stampa riportate su "positanonews" il 7 luglio 2019 che "Tale complesso fu dichiarato di interesse culturale particolarmente rilevante dal Ministero ai Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi della legge 11 giugno 1922 n. 778 e con decreto dell'8 novembre 1927. Pertanto, si evidenziava che tale atto di vendita veniva denunciato al Ministero e nello stesso tempo veniva invitato il Soprintendente competente al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso ovvero degli Enti Territoriali competenti, vale a dire Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Sorrento";

il sito archeologico è continuamente oggetto di un vivace dibattito tra gran parte della cittadinanza sorrentina e l'amministrazione comunale, guidata negli ultimi 10 anni dall'avvocato Antonino Cuomo, padre dell'attuale sindaco, Giuseppe Cuomo. Al riguardo, sembrerebbe esservi stata una totale inerzia da parte dell'amministrazione comunale sorrentina nel far valere il diritto di prelazione circa l'atto di compravendita della struttura nel 2012. Orbene, l'allora parte acquirente, Mariano Pontecorvo, è attualmente consigliere di maggioranza, mentre alcuni mesi prima rispetto all'operazione ricopriva la carica di assessore per i lavori pubblici nella Giunta del sindaco Giuseppe Cuomo;

considerato infine che il vallone dei Mulini e i suoi ruderi dovrebbero essere considerati beni inalienabili e, pertanto, occorrerebbe procedere all'espropriazione del complesso al fine di preservarlo *in toto*, scongiurando ogni operazione di ristrutturazione che potrebbe danneggiare permanentemente un'area unica nel suo genere, oggetto di studio da parte di botanici e ricercatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versa il complesso del vallone dei Mulini e dei motivi per i quali non sia stata disposta la procedura per l'esproprio del bene culturale a scopo di pubblica utilità e a fini di tutela, fruizione pubblica e ricerca;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di giungere al recupero totale del complesso.

(4-02230)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

in data 26 settembre 1976, a Manfredonia (Foggia), esplodeva l'impianto petrolchimico denominato

Enichem;

attualmente, lo stabilimento di Manfredonia non esiste più, ma restano i danni cagionati dall'impianto; dal 1989 il territorio risulta essere catalogato come "area ad alto rischio di crisi ambientale" e negli anni successivi l'area è stata annoverata tra i "siti di bonifica di interesse nazionale" perché contaminata da benzene, toluene, xilene, arsenico, caprolattame, mercurio, piombo e azoto ammoniacale;

nel 2015 è stata sottoscritta una collaborazione con l'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche e la Asl di Foggia per un'"indagine conoscitiva sullo stato di salute della popolazione e dell'ambiente nella città di Manfredonia", al fine di comprendere se e quanto l'esposizione ai veleni sprigionati dopo l'infausto evento del 1976, e più in generale dalla produzione dello stabilimento nei suoi anni di attività, abbia compromesso nel tempo la salute degli abitanti;

considerato che:

secondo i primi risultati emerge un aumento del tasso di mortalità rispetto alla media regionale e, in particolare, un eccesso di mortalità per tumore polmonare. Inoltre, è considerata di speciale interesse l'esposizione all'arsenico da parte della popolazione, a partire dal 2000;

dalle testimonianze locali, documentate anche da servizi giornalistici, pare che le bonifiche non siano state completate, o che, comunque, quelle effettuate siano inadeguate, tanto che le persone continuerebbero ad ammalarsi per l'esposizione all'arsenico,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di tutelare la salute dei cittadini e ripristinare le condizioni ambientali ottimali, ponendo in essere la bonifica dei siti gravemente inquinati.

(4-02231)

[LANNUTTI](#), [LEONE](#), [DONNO](#), [ROMANO](#), [ACCOTO](#), [GIANNUZZI](#), [TRENTACOSTE](#), [DELL'OLIO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 30 settembre 2019 sulla stampa nazionale è apparsa la notizia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha nuovamente sanzionato, per una cifra di 290.000 euro, Adriano Panzironi (che è un giornalista, non un medico, anche se al momento è stato sospeso anche dall'ordine dei giornalisti), che ha "inventato" un regime alimentare a base di proteine e integratori, chiamato "Life 120", che promette di far vivere le persone fino a 120 anni e di guarirle da ogni malattia, un *business* che nel 2018 ha fruttato circa 11 milioni di euro;

nel provvedimento dell'*antitrust* si legge che, insieme alla società "Welcome time elevator" e all'emittente televisiva "Teleuniverso", Panzironi ha "reiterato due pratiche commerciali scorrette già vietate e sanzionate" il 13 settembre 2018, quando la sanzione fu di 264.000 euro;

in particolare, con la nuova edizione del programma partita a gennaio 2019, "Il Cercasalute", ha cambiato *format* e *spot*. Ha inserito messaggi all'inizio e alla fine del programma per spiegare ai telespettatori che: 1) "Il Cercasalute" è un programma commerciale; 2) Adriano Panzironi è socio della società che produce la trasmissione; 3) nella trasmissione sono inseriti prodotti commerciali. In più, ci sono avvertenze "sanitarie": che "l'integrazione non ha efficacia terapeutica né natura curativa"; che "i contenuti della trasmissione non devono ritenersi in alcun modo sostitutivi del rapporto medico-paziente". Ma per l'Autorità questi accorgimenti non sono stati sufficienti a evitare né la pubblicità occulta, né tantomeno i messaggi ingannevoli;

considerato inoltre che:

il metodo Life 120, secondo Panzironi, si baserebbe sull'assunto che tutte le malattie, anche quelle più gravi, come autismo, Alzheimer, diabete, tumori, fino al glaucoma, sarebbero causate dalla cattiva alimentazione, dovuta al consumo di carboidrati, e che si curerebbero con le spezie;

Panzironi ha illustrato anche in un suo libro, "Vivere 120 anni", tuttora in vendita, la "filosofia" del metodo che si inserisce nell'ampio filone delle diete *low carb* (cioè a basso contenuto di carboidrati), che identificano nei carboidrati la fonte di molte malattie. Per ogni patologia citata nel testo, Panzironi propone di eliminare i carboidrati e allo stesso tempo di assumere degli integratori, che commercializza tramite la società "Life 120 Italia", gestita con il fratello, con un costo medio per ogni confezione tra i 30 e i 40 euro, che fornirebbero i nutrienti necessari che l'alimentazione moderna, a

suo dire, non sarebbe in grado di dare;
a supporto delle proprie teorie, Panzironi ha intervistato pazienti che seguendo il suo metodo sarebbero guariti e alcuni medici suoi "seguaci", tra i quali il dentista toscano Daniele Seravalli, già sottoposto ad un procedimento da parte dell'ordine dei medici;
premessi, inoltre, che:
su segnalazione della Federazione nazionale della stampa italiana lo scorso 21 maggio il consiglio disciplinare dell'ordine regionale dei giornalisti del Lazio ha notificato a Panzironi una sospensione di 8 mesi dall'albo, pertanto Panzironi al momento non è più un giornalista;
su segnalazioni di medici, l'ordine dei medici del Lazio, in quanto organo sussidiario dello Stato, lo scorso giugno ha segnalato la vicenda alla Procura;
considerato infine che:
l'assenza di necessari riscontri scientifici su questo metodo non consente di garantire l'efficacia terapeutica del metodo stesso;
è del tutto evidente che occorre scongiurare il verificarsi di gravi forme di speculazione a danno di pazienti già fisicamente e psicologicamente fragili, che per sfuggire allo spettro della morte sono disposti ad aggrapparsi a qualsiasi promessa di guarigione, esponendosi al rischio di controindicazioni ed effetti collaterali;
le competenze per garantire, attraverso l'anamnesi, la diagnosi, la prescrizione e la terapia, la tutela della salute dei cittadini spettano esclusivamente ai professionisti della salute, che hanno le competenze per curare con sicurezza ed efficacia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere per la tutela della salute dei cittadini;
quali iniziative di propria competenza intenda assumere con riferimento alla pubblicità televisiva e sui *social network* nei confronti del metodo e del libro di Panzironi.

(4-02232)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la guerra commerciale in corso tra Stati Uniti ed Europa, nata dalla lunga e nota controversia sui sussidi erogati al consorzio Airbus dall'Unione europea, considerati illegittimi dalla sentenza della Wto (World Trade Organization) che ha stimato in 7,5 miliardi di dollari le contromisure adottabili per il danno equivalente, avrà come epilogo ritorsioni su beni che nulla hanno a che fare con l'industria aeronautica e su Paesi (come l'Italia) che non fanno parte del consorzio Airbus;

la pronuncia, per diventare operativa, deve essere adottata dal Dispute Settlement Body dell'organizzazione. Gli Stati Uniti potranno pertanto imporre dazi, presumibilmente già dal 18 ottobre 2019, per un ammontare equivalente sull'*export* della Unione europea: si valuta un 10 per cento sui grandi aerei commerciali e un 25 per cento su prodotti agricoli e industriali con un conseguente danno per un infinito numero di piccoli produttori italiani dell'agro-alimentare, che hanno visto nei primi otto mesi del 2019 un aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti dell'8,3 per cento ottenuto dai risultati eccezionali del settore lattiero caseario (più 23 per cento) soprattutto del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano con un più 26 per cento;

la Coldiretti ha stimato in circa mezzo miliardo il danno economico che subiranno le esportazioni della produzione agroalimentare "Made in Italy", sia dei prodotti lattiero-caseario che dei salumi, insaccati, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare in sede europea per sostenere e tutelare gli interessi del sistema produttivo e commerciale italiano e per scongiurare le misure daziarie e se non reputi assolutamente necessario prevedere, a breve termine, aiuti compensativi ai produttori, al fine di sterilizzare l'effetto dei dazi sui prodotti agroalimentari di esportazione e sostenere la competitività tra Paesi concorrenti sul mercato americano.

(4-02233)

[CALANDRINI](#), [CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [PETRENGA](#), [TOTARO](#), [URSO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ha introdotto la previsione dell'indizione annuale, per ciascuna delle annualità tra il 2001 e il 2005, di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo direttivo speciale, da parte degli ispettori di Polizia di Stato; quest'ultima categoria rappresenta la "spina dorsale" delle forze di polizia, includendo, tra le altre figure, quelle dei comandanti di reparto, dei responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure, dei responsabili di sezioni delle squadre mobili o delle Digos nelle varie Questure, delle sezioni di polizia scientifica, ferroviaria, postale eccetera; come rappresentato agli interroganti, l'attuazione della previsione è stata a lungo disattesa dall'amministrazione competente per l'emanazione dei rispettivi bandi di concorso per ciascuna delle annualità, determinando l'emersione di un grave danno al comparto del personale della Polizia di Stato per effetto della mancata attuazione e, segnatamente, per la denegata possibilità di progressione di carriera; conseguentemente, gli interessati, per i profili relativi alla denegata possibilità di progressione di carriera e avanzamento nel ruolo direttivo, hanno proposto ricorso dinanzi al Tar del Lazio: ricorso accolto con sentenza n. 01439/2016 del 2 febbraio 2016; successivamente, il Governo, con decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, articolo 2, comma 1, ha previsto, nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, l'istituzione di un nuovo e diverso ruolo, denominato "ruolo direttivo ad esaurimento" sostitutivo del "ruolo direttivo speciale", prevedendo altresì che all'istituzione del ruolo stesso si provvedesse attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità e riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005 di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 334; tale intervento, comunque tardivo e adottato dopo ben 17 anni dalla previsione di cui al decreto legislativo n. 334, anziché risultare risolutivo rispetto alle annose problematiche generate e ai pregiudizi arrecati alla categoria, risulta invece ancora penalizzante nei loro riguardi sotto una pluralità di profili; in particolare, gli interessati lamentano anzitutto come la sostituzione del ruolo direttivo speciale con il ruolo direttivo ad esaurimento abbia determinato una denegazione della possibilità di sviluppo di carriera, in quanto l'originario ruolo direttivo speciale prevedeva uno sviluppo di carriera articolato in una duplice qualifica nel ruolo di vice questore (vice questore aggiunto e vice questore), mentre il ruolo direttivo ad esaurimento prevede solo la qualifica di commissario capo (*id est* il gradino iniziale del ruolo dei funzionari rivestito al primo giorno di servizio); inoltre, determinando un inquadramento in un parametro stipendiale sfavorevole (nello specifico, parametro stipendiale 136, riferito alla qualifica vice commissario, inferiore di 12 punti rispetto al parametro 148, riferito alla qualifica apicale degli ispettori rivestita prima del concorso); e ancora, ulteriori svantaggi deriverebbero dall'inquadramento giuridico nel ruolo di vice commissario con decorrenza dal 26 febbraio 2018, e non dalle diverse annualità dal 2001 al 2005, con danno enorme e irreversibile poiché non possono essere recuperati i diversi livelli di avanzamento di carriera; si segnala come tutti i citati profili sono stati trattati in sede parlamentare nei lavori preparatori del decreto legislativo n. 95 del 2017 e che, precisamente, nelle Commissioni riunite 1a e 4a del Senato durante la Legislatura XVII in sede consultiva su atti del Governo nell'ambito della valutazione dello schema di decreto legislativo n. 395, e in questa sede fu raccomandato, in particolare, l'inquadramento "alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018"; oltre a segnalare i diversi profili di pregiudizio materiale che la situazione determina nei loro riguardi, gli interessati percepiscono tutta la vicenda come una forma di avversione nei loro riguardi da parte delle amministrazioni responsabili dei provvedimenti, segnatamente lo stesso Ministero dell'interno, che avrebbe più volte annunciato di voler intervenire in ristoro dei danni determinati dalla tardiva attuazione del disposto del decreto legislativo n. 334 del 2000; appare utile ricordare che i numerosi profili di rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 sono stati già

sollevati innanzi alla Corte costituzionale dal TAR Abruzzo con ordinanza del 19 dicembre 2018 n. 104/2019 Reg. Prov. Coll. e che il personale interessato è attualmente a ridosso dei raggiunti limiti di età per la collocazione in pensione e con un'anzianità di servizio effettivo ricompresa tra i 35 e i 40 anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei diversi profili di disagio emersi in danno al personale del Corpo di Polizia di Stato interessato dai provvedimenti citati e se, conseguentemente, non consideri opportuno adottare provvedimenti idonei ad attribuire la qualifica di commissario capo all'esito di ciascuno dei 5 cicli di reclutamento mediante concorso (dal 2001 al 2005) in favore dei vincitori del primo concorso per commissari nel ruolo direttivo ad esaurimento;

se intenda valutare l'opportunità di riconoscere ed attribuire loro la qualifica di vice questore con decorrenza dal giorno precedente alla collocazione in quiescenza.

(4-02234)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la Ferrosud SpA, sita in Matera, Zona Jesce, ma ricadente a cavallo di due regioni (Puglia e Basilicata), è una impresa italiana di costruzioni meccaniche del settore ferrotranviario e di ristrutturazioni rotabili, che ha offerto in passato lavoro a tantissimi cittadini lucani e che nel passato più recente, fuoriuscita dal "concordato preventivo" ha partecipato a gare pubbliche aggiudicandosi e assumendo nuovo personale, tanto da giungere a circa 100 unità lavorative, dimostrando una notevole potenzialità di espansione;

l'esperienza acquisita in oltre 40 anni ed il *know how* posseduto, unitamente alle dotazioni ed impianti, mettono la Ferrosud SpA in condizione di poter costruire qualsiasi tipo di carrozza in acciaio al carbonio, acciaio inox e lega leggera. Si tratta, inoltre, dell'unico stabilimento dotato di binari che consentono l'accesso dei vagoni dalla rete ferroviaria direttamente all'interno dell'opificio;

l'opificio materano ha dimostrato negli ultimi mesi di essere in grado di proseguire nella sua attività principale, avendo sottoscritto contratti con Ansaldo e Trenitalia, tutti documentati e depositati in Confapi Matera, alla Prefettura di Matera e anche al Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, accadimenti societari estivi hanno indotto la proprietà a mutare radicalmente la direzione aziendale, che oggi ha deciso di snaturare l'azienda ferroviaria materana, cedendola dal prossimo 21 ottobre 2019;

considerato che:

la Ferrosud SpA, già sottoposta ad una procedura fallimentare e ad un concordato preventivo, è oggi sotto il controllo della società COMETI SpA in amministrazione straordinaria, che detiene 47.500 azioni, come stabilito già con la sentenza n. 1058/2018 del Tribunale di Arezzo; la COMETI SpA è sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico, che ha nominato commissario straordinario, l'avvocato Antonio Casilli;

prima del fitto del ramo di azienda alla neonata FERROCOS Srl, al commissario straordinario Casilli e al Ministero sarebbe giunta un'allettante offerta di acquisto delle azioni della Ferrosud SpA, che invece di snaturare lo stabilimento ferroviario, permetterebbe all'azienda metalmeccanica di Matera di portare a termine le commesse già acquisite e di poter continuare la produzione e ristrutturazione delle carrozze ferroviarie che altrimenti saranno costruite e mantenute all'estero (Spagna);

per contro, si è appreso che il 7 ottobre presso il Ministero dello sviluppo economico si è tenuto un Tavolo tra le parti interessate, presente la neonata FERROCOS Srl, che ha promesso di presentare il suo piano industriale nei prossimi giorni, mentre alcuna risposta è giunta per l'allettante offerta di acquisto delle azioni e mantenimento del livello occupazionale della Ferrosud SpA, senza snaturare il territorio dal suo antico stabilimento ed oggi unico in Italia funzionante;

tenuto conto che:

il ruolo del commissario straordinario nell'interesse del Ministero e dei creditori, deve valutare le opportune scelte strategiche di politica industriale, atte a garantire il prosieguo della produzione e, quindi, ad assicurare il tasso occupazionale a tutela di tutta la comunità materana;

dalle verifiche effettuate presso gli uffici del Ministero dello sviluppo economico è emerso che

l'avvocato Casilli, in occasione di una prima richiesta di acquisto di azioni della Ferrosud SpA, avrebbe espresso parere favorevole alla vendita delle stesse, supportato dal parere favorevole ricevuto dal comitato di sorveglianza e regolarmente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, garantendo la continuità aziendale e il livello occupazionale dell'azienda, come da verbale del 6 maggio 2019;

l'interrogante, il 3 ottobre 2019, ha appreso dal Ministero che il medesimo commissario straordinario Casilli avrebbe ricevuto un'offerta di gran lunga migliorativa per l'acquisto delle stesse azioni, ma avrebbe provveduto, questa volta, a richiedere un parere *pro veritate* al professor Giustino De Cecco, remunerando un consulente esterno invece di consultare il comitato di sorveglianza. Tale parere legale del professor De Cecco non avrebbe consentito al commissario, solo questa volta, una valutazione positiva per la vendita delle azioni societarie, in quanto la sentenza di 1° grado non è passata in giudicato, verifica che non aveva fatto in precedenza (verbale del Ministero dello sviluppo economico del 6 maggio 2019);

il commissario straordinario, pur avendo ricevuto il parere legale, avrebbe comunicato con posta certificata del 10 settembre 2019, inviata al promissario acquirente, di avere già notiziato il Ministero e che era in attesa di una decisione ministeriale. Invece, l'interrogante ha appreso dagli uffici del Ministero che alcuna comunicazione sarebbe mai giunta al Ministero e, pertanto, alcuna risposta sarebbe stata mai inviata dallo stesso al promissario acquirente, né tantomeno al commissario straordinario;

l'interrogante è preoccupato, in quanto le motivazioni del fitto del complesso aziendale comunicate sono generiche e in più non è stato predisposto dall'attuale consiglio di amministrazione di Ferrosud SpA un piano industriale commisurato all'attuale situazione aziendale, che giustifichi tale scelta in termini di investimenti e di prospettive di sviluppo;

per contro, le organizzazioni sindacali presenti all'incontro, hanno evidenziato come non sia stato presentato alcun piano industriale da parte di Ferrosud SpA, passaggio questo indispensabile per verificare che ci sia un reale impegno di investimento, sia per la ristrutturazione di tutti gli impianti, sia per un portafoglio clienti credibile nel settore ferroviario. Tali organizzazioni sindacali dimenticano, però, che il giorno 19 luglio 2019 al Tavolo chiesto in Prefettura dalle medesime organizzazioni sindacali, la Ferrosud SpA, con l'allora presidente ingegner Antonio Ingusci, aveva garantito il deposito di un piano industriale entro il 30 settembre 2019 e tale scadenza era stata accettata dai sindacati. Questi ultimi oggi dimenticano che l'attuale presidente è la dottoressa Bianchini, che ha stranamente riferito al Tavolo del Ministero dello sviluppo economico del 7 ottobre che le commesse dichiarate nei mesi scorsi nel pacchetto d'ordine di 50 milioni di euro, non sono mai state in capo allo stabilimento Ferrosud SpA di Matera, nonostante la presenza degli stessi negli uffici dello stabilimento materano e nonostante la esibizione degli stessi al precedente Tavolo ministeriale e a quello della Prefettura di Matera del 19 luglio scorso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non sia del parere che vada verificato l'operato del commissario straordinario, avvocato Antonio Casilli, al fine di salvaguardare gli interessi della COMETI SpA e, di conseguenza, dei creditori della Ferrosud SpA, le cui azioni sono interamente detenute dalla COMETI; se ritenga che la Ferrosud SpA, con la cessione del ramo di azienda alla neonata Ferrococ Srl, sia poi in grado di continuare nella sua produzione industriale, garantendo il livello occupazionale delle circa 90 unità in organico almeno sino al prossimo 3 ottobre e il soddisfacimento dei creditori, percependo solo un fitto annuo di circa 36.000 euro;

se non ritenga di dover verificare se gli uffici del Ministero, il giorno 7 ottobre, abbiano valutato la bontà dell'operazione di affitto, atteso che la Ferrococ SpA all'incontro si è impegnata ad impiegare solo parte del personale Ferrosud SpA nelle attività di *core business* di Coseco per la produzione di compattatori per l'igiene ambientale e non per la ristrutturazione di vagoni ferroviari;

se non ritenga, conseguentemente, di affidare un nuovo incarico, affinché si acquisiscano e si valutino più proficuamente un completo piano industriale.

(4-02235)

[GRANATO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che:

in un articolo apparso sul quotidiano *on line* "Veritasnews24", pubblicato il 17 settembre 2019 ed intitolato "Catanzaro - Codacons, un massone tra i commissari nominati dopo lo scioglimento Asp", si legge che il vicepresidente dello stesso sindacato, l'avvocato Francesco Di Lieto, ha affermato che su elenchi di iscritti a logge massoniche, reperiti in rete e da verificare, è presente il nome di Domenico Bagnato, componente della commissione straordinaria chiamata a guidare l'Azienda sanitaria provinciale catanzarese dopo la deliberazione con cui il Consiglio dei ministri ha disposto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose;

Bagnato, che aveva già esercitato il ruolo di commissario straordinario presso il nuovo Comune di Corigliano-Rossano (Cosenza) nella fase di transizione fino alle elezioni amministrative, ha quindi assunto il ruolo di componente della terna commissariale della Asp;

l'articolo riporta che Di Lieto ha sottolineato che vi è una coincidenza, per nominativo, data e luogo di nascita, tra il neo commissario e un soggetto presente nell'elenco di appartenenti a logge massoniche;

si legge: "laddove l'iscrizione rispondesse al vero - prosegue Di Lieto - sarebbe davvero disdicevole che un componente, cui sono stati affidati tutti i poteri per ristabilire la legalità nell'ASP di Catanzaro, nell'interesse dei cittadini, non abbia dichiarato la propria appartenenza ad una loggia massonica, e, nel caso lo abbia fatto, sarebbe proprio singolare la sua nomina";

con lo scopo di fare chiarezza il Codacons avrebbe già chiesto spiegazioni al Ministro della salute, ritenendo che se i sospetti fossero confermati sarebbe oltremodo necessario procedere all'immediata sostituzione di Bagnato;

l'art. 4 della legge n. 17 del 1982 stabilisce che i "dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso" (comma 1);

lo stesso articolo, al comma 2, contempla che le "amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano verificare se il commissario appartenga ad associazioni segrete o ne abbia fatto parte; quali iniziative di competenza intendano assumere per verificare i fatti e, se fossero confermati, se non intendano disporre l'immediata sostituzione del commissario Bagnato quale componente della commissione straordinaria dell'Asp di Catanzaro.

(4-02236)

[LANNUTTI](#), [PIRRO](#), [LEONE](#), [PRESUTTO](#), [ACCOTO](#), [CAMPAGNA](#), [FERRARA](#), [COLTORTI](#), [FEDE](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che:

Bruno Bonfà è un imprenditore agricolo della Locride (Calabria), figlio di Stefano Bonfà, da cui Bruno ha ereditato l'azienda, che il 3 ottobre 1991 venne ucciso nei pressi del podere di sua proprietà, nel Comune di Carraffa del Bianco, alle pendici dell'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Un delitto rimasto impunito, sul quale si ipotizzò che fosse maturato perché il Bonfà aveva visto il passaggio di un mezzo con dentro una vittima di sequestro, in quanto la sua proprietà è situata in una "zona strategica" per l'allora stagione dei sequestri di persona. Da allora, l'azienda di famiglia, portata avanti dal figlio Bruno, ha subito diversi danni, commessi anche con l'utilizzo delle cosiddette "vacche sacre", che non sono vacche che i contadini calabresi lasciano pascolare alla maniera del "Farwest", ma sono le vacche che le cosche utilizzano come strumento di pressione, per finalità estorsiva ed intimidazione, un fenomeno che in Calabria va avanti da diversi decenni, simbolo del controllo del territorio 'ndranghetista. Da allora, l'imprenditore Bruno Bonfà sta lottando per avere verità e giustizia e l'attenzione delle autorità su quanto accaduto e sta ancora accadendo alla sua famiglia e alla sua azienda;

l'azienda del Bonfà è composta da oltre 50 ettari di terreni, alle pendici dell'Aspromonte, in cui si coltiva soprattutto il bergamotto (il 95 per cento degli alberi, il restante 5 per cento sono alberi di ulivo), considerato "l'oro verde" della Calabria, sui quali dal 1998 è stata riscontrata la presenza delle cosiddette "vacche sacre";

l'utilizzo persistente delle "vacche sacre" da parte delle cosche locali, oltre ad aver causato un danno che supera abbondantemente il milione di euro, sta impedendo attualmente al Bonfà l'esecuzione del reimpianto delle colture di bergamotto distrutte in passato (almeno il 70 per cento di esse) in almeno due diverse occasioni;

oltre ad assistere al danneggiamento degli alberi, in questi anni il Bonfà ha subito anche dei furti; ultimo quello di una elettropompa, seguito a quelli di altri mezzi meccanici ed elettronici di proprietà dell'azienda, che sono da considerare atti di intimidazione al pari della distruzione delle piante, e che sono stati adeguatamente rappresentati dalla Questura centrale di Reggio Calabria e attraverso l'informativa del maresciallo Maino della stazione Carabinieri di Samo;

nonostante i danni subiti e reiterati in questi anni, continua ad esserci da parte delle Autorità competenti un annoso grave ritardo al sostegno alla ricostruzione, come previsto dalla legge n. 44 del 1999;

considerando, inoltre, che secondo quanto risulta agli interroganti:

ad agosto 2017, ravvedendo seri motivi per la sua incolumità, a Bruno Bonfà è stata assegnata una scorta, composta da due agenti di Pubblica sicurezza, e ad aprile 2019 la stessa è stata revocata;

a febbraio 2019, dopo l'ennesimo *raid* della mafia dei pascoli, costata al Bonfà la perdita di 1.500 alberi, le sue denunce sono state accolte anche dalla Procura nazionale antimafia;

il 28 agosto 2019 è stato notificato a Roma un atto in cui il Bonfà risulta essere imputato di "procurato allarme" per aver richiesto telefonicamente l'intervento del Commissariato di Pubblica sicurezza con sede a Bovalino, il 10 e l'11 agosto 2019, a causa della persistenza del fenomeno delle "vacche sacre" sui terreni della sua azienda; presenza che nei mesi precedenti era stata accertata e documentata con fotografie anche da parte degli agenti di scorta dello stesso Bonfà, e quindi segnalata alla Prefettura di Reggio Calabria ed alla Questura centrale da parte degli agenti di scorta stessi, appartenenti al Comando provinciale della Guardia di Finanza, con sede a Reggio Calabria;

considerato, infine, che:

le "vacche sacre", pur essendo totalmente abusive, ovvero allevate senza nessuna forma di controllo o registrazione, come denunciato nel Rapporto Zoomafia 2018 (a pagina 29) "vengono macellate in qualche struttura compiacente o totalmente illegale. La pericolosità della macellazione organizzata è dimostrata anche dalla capacità degli organizzatori di tessere connivenze e complicità con appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati alla vigilanza, veterinari pubblici collusi *in primis*, ma anche esponenti della pubblica amministrazione. Gli animali coinvolti possono appartenere a diverse categorie, anche se, in base ai riscontri delle varie inchieste, le categorie più coinvolte sono quelle degli animali rubati, affetti da patologie, o allevati illegalmente. Altro aspetto estremamente preoccupante è che quasi sempre questo tipo di macellazione avviene in macelli autorizzati, ufficialmente a norma e rispettosi delle regole, grazie alla già ricordata complicità degli addetti ai controlli e dei responsabili delle strutture". Il che comporta un evidente pericolo per la salute pubblica, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa vicenda e del fenomeno delle cosiddette "vacche sacre";

considerando che il fenomeno delle "vacche sacre" è stato già oggetto di ripetute interrogazioni, in quanto la loro presenza è stata riscontrata in più zone della Calabria, quali atti intendano predisporre per ripristinare la legalità in questa tormentata zona della Calabria, al fine di porre termine a questa scandalosa situazione e garantire lo stato di diritto all'imprenditore e alle popolazioni interessate a tale fenomeno 'ndranghetista;

se intendano valutare se non sia il caso di ripristinare il servizio di scorta, visto il perdurare delle vessazioni a danno dell'imprenditore Bonfà;

infine, se non ritengano di dover intervenire a tutela della salute pubblica in quanto è stato certificato

che le "vacche sacre" vengono immesse sul mercato e quindi mangiate dalla popolazione, senza essere prima sottoposte ad alcun controllo sanitario, obbligatorio per legge.

(4-02237)

[VALENTE](#), [STEFANO](#), [ALFIERI](#), [FEDELI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

nel corso del mese di settembre 2019 sono stati pubblicati sul sito *web* istituzionale del Comune di Napoli i dati relativi alle retribuzioni dei dirigenti comunali da cui risulta il pagamento, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, di retribuzioni di risultato per circa 1,3 milioni di euro e per quasi un altro milione tra arretrati e altri compensi;

da un'analisi sommaria delle *performance* dirigenziali, da cui dipende la retribuzione di risultato, dell'ultimo triennio emerge un dato piuttosto generalizzato di raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti comunali, soprattutto in riferimento ai responsabili di servizi e macrostrutture a supporto degli organi politici e istituzionali e afferenti alla Direzione generale;

rilevato che, a giudizio degli interroganti:

nell'ambito della componente oggettiva della valutazione (è impossibile inferire sulla componente soggettiva, interamente devoluta al soggetto valutatore), in non pochi casi l'unico obiettivo da raggiungere tra quelli considerati strategici per l'ente si riduce a una corretta gestione del *budget* del salario accessorio dei dipendenti del servizio, come se fosse concepibile per l'amministrazione, al di là di ogni processo valutativo, consentire ai dirigenti di gestire questi fondi in maniera eventualmente scorretta;

sempre nell'ambito della componente oggettiva della valutazione, in particolare dei dirigenti di uffici che erogano servizi al pubblico, l'obiettivo del conseguimento di una media di gradimento non inferiore a "buono" rappresenta un'autentica beffa in quanto, non prevedendosi campagne mirate di rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza, l'obiettivo viene sistematicamente neutralizzato laddove non viene raggiunta neppure la soglia minima di 10 giudizi espressi;

considerato che:

la spesa per i dirigenti, nonostante l'assenza di un regolare concorso da circa 20 anni, assorbe circa 10 milioni di euro e la spesa per il personale di *staff* del sindaco e degli assessori risulta in progressivo aumento, pur permanendo lo stato di predissesto del Comune di Napoli, raggiungendo i 2,1 milioni di euro;

lo stato dei servizi pubblici erogati dal Comune è unanimemente giudicato disastroso, come peraltro dimostrano i riscontri oggettivi: dalla chiusura dei parchi pubblici, al blocco frequente del sistema dei trasporti locali, all'assenza di manutenzione urbana, alla persistenza di cumuli di rifiuti in tutti i quartieri della città,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei risultati paradossali della valutazione delle *performance* dei dirigenti del Comune di Napoli, i quali riescono a percepire alte retribuzioni accessorie a fronte di una situazione di totale sbando nella gestione dei servizi, delle funzioni essenziali e delle attività istituzionali del comune;

quali iniziative abbiano intrapreso o abbiano intenzione di intraprendere per verificare la regolarità di tali valutazioni e la congruità della spesa per le retribuzioni dei dirigenti e del personale assunto a tempo determinato, permanendo la situazione di predissesto dell'ente, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale è ancora *sub iudice* presso la Corte dei conti della Campania.

(4-02238)

[BOSSI Simone](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 23 settembre 2019, a Malta, ha avuto luogo un incontro tra i Ministri dell'interno di Francia, Italia, Germania e Malta;

nella medesima sede si è giunti a una bozza di accordo, il cosiddetto "accordo di Malta", del quale non se ne conosce una versione ufficiale, ma solo parziali ricostruzioni giornalistiche;

in base alle indiscrezioni giornalistiche e alle dichiarazioni che il Ministro dell'interno Lamorgese ha effettuato a margine dell'incontro, sono stati resi noti alcuni punti del suddetto accordo, che non

sembrano poter risolvere alcuna criticità in merito al fenomeno migratorio;
si parla di una ripartizione di migranti che riguarderà solamente quelli soccorsi in mare da ONG, mezzi militari e navi commerciali, che come noto rappresentano una percentuale minima degli sbarchi che avvengono sul nostro territorio, circa l'8 per cento del totale;
un secondo punto dell'accordo riguarda la "rotazione dei porti" di approdo per i migranti interessati dalla bozza del testo, ma si tratta di una rotazione basata su un'adesione volontaria;
il passaggio dedicato al "sistema di ricollocamento" dei richiedenti asilo richiederebbe, inoltre, una clausola legata direttamente al numero degli sbarchi, in grado di interrompere l'accordo, in quanto si legge che se "nei sei mesi il numero dei ricollocati dovesse aumentare in modo sostanziale, gli Stati che partecipano si riuniranno per consultazioni. Durante le consultazioni il meccanismo potrà essere sospeso";
considerato che:
nel mese di settembre 2019, primo mese del nuovo Governo, sono sbarcati 2.497 migranti, segnando un aumento del 164 per cento rispetto al dato dei 950 sbarchi relativo al settembre 2018;
il Ministro dell'interno della Germania (Paese firmatario dell'accordo), Seehofer, in una recente intervista al quotidiano "Bild", esprime forte preoccupazione per il nuovo incremento degli sbarchi, che comporta, secondo il Ministro, il rischio reale del ritorno di una nuova ondata di migranti pari o superiore a quella del 2015, se non contrastata da un'azione Comune di controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea;
come riferito dal quotidiano tedesco "Sueddeutsche Zeitung", il piano di ripartizione dei richiedenti asilo accettato dalla Germania è fortemente criticato da esponenti politici della Maggioranza, come dal vice presidente del gruppo parlamentare CDU / CSU Linnemann, preoccupato che il suddetto piano possa fungere da "incentivo per i trafficanti di esseri umani",
si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda procedere per far sì che il numero degli sbarchi torni in linea con quelli registrati durante il Governo Conte I;
se intenda applicare i "Decreti Sicurezza" per vietare l'ingresso nelle acque territoriali italiane ad imbarcazioni appartenenti a organizzazioni non governative impegnate in operazioni di *search & rescue*.

(4-02239)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

negli anni scorsi è entrata in vigore la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", nota anche come legge sul "dopo di noi", finalizzata a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;
per la prima volta nell'ordinamento vengono individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone con disabilità prive di sostegno familiare, pensate per l'eventualità nella quale vengano a mancare i soggetti che li hanno accuditi fino a quel momento;
tra le finalità del provvedimento vi è quella di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendo loro ad esempio di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni ed evitando il ricorso all'assistenza sanitaria;
il testo estende le tutele anche a quei soggetti che, pur avendo i genitori ancora in vita, non possono beneficiare del loro sostegno, precisando che tali misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
per tali finalità, la legge istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 per l'anno 2017 e 56,1 a decorrere dal 2018;
gli indirizzi di programmazione e la definizione di criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte nonché le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi sono disciplinati dalle

singole Regioni;

la quota di finanziamento attribuita a ciascuna Regione è calcolata in base alla popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente, mentre l'attuazione concreta degli interventi e dei servizi a favore dei beneficiari della legge spetta poi ai Comuni, che possono eventualmente organizzarsi in forma associata a livello di ambiti territoriali;

considerato che:

per il disabile e la sua famiglia l'unica opportunità di accesso al fondo, che non prevede erogazione di contributo economico diretto, è l'adesione a uno dei progetti attivi a livello regionale;

da quanto si apprende dalle testate giornalistiche e dalle indiscrezioni trapelate dalla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni, il Governo non avrebbe approvato l'assegnazione delle risorse da accordare alle Regioni, le quali sono pertanto impossibilitate ad attivare i progetti, si chiede di sapere:

se i fatti descritti corrispondano al vero e, in tal caso, come intenda operare il Ministro in indirizzo al fine di attuare in concreto le disposizioni della legge 22 giugno 2016, n. 112, e consentire la predisposizione dei progetti finalizzati all'assistenza delle persone con disabilità, secondo le finalità della medesima legge;

se abbia la volontà di ripristinare la copertura finanziaria del fondo prevista *ab origine*.

(4-02240)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'Enpapi, costituito nel 1998, è l'istituto di assistenza e previdenza a cui sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi gli infermieri che esercitano l'attività infermieristica in modo professionale e autonomo o associato;

gli infermieri che, invece, svolgono esclusivamente attività lavorativa subordinata sono tenuti al versamento dei contributi Inps e non sono soggetti al pagamento dei contributi Enpapi;

sono obbligatoriamente tenuti all'iscrizione Enpapi gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari che sono iscritti all'albo provinciale e svolgono la loro attività in modo autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale;

più in dettaglio, obbligati all'iscrizione sono: i dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa anche in un ospedale privato o pubblico con un contratto *part time* al 50 per cento; i lavoratori con un contratto di collaborazione para-subordinata (CO.CO.CO.) oppure se contestualmente al lavoro dipendente questi ultimi risultano essere titolati di una partita Iva (in questo ultimo caso si devono versare i contributi come libero professionista);

coloro che svolgono attività di collaborazione, invece, devono iscriversi alla gestione separata di Enpapi che comprende sia i dipendenti sia i liberi professionisti;

l'infermiere che apre la partita Iva deve iscriversi in quanto Enpapi è la cassa pensionistica dei liberi professionisti;

l'iscrizione è obbligatoria anche per gli infermieri che svolgono altre attività lavorative, l'unico escluso è il lavoratore dipendente;

considerato che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il Tribunale di Roma avrebbe condannato per corruzione i vertici di Enpapi per aver gestito illecitamente i fondi assegnati all'ente;

pare che il volume presunto dello scandalo si aggiri intorno ai 40 milioni di euro;

l'illecita gestione dei fondi mette a repentaglio i trattamenti previdenziali dei lavoratori iscritti;

il diritto alla pensione è direttamente tutelato dall'art. 38 della Costituzione ed è alla base del carattere democratico-sociale dell'ordinamento repubblicano;

la tutela per i lavoratori risulta essere quindi di importanza pregnante,

si chiede di sapere:

se a fronte di un controllo il fondo pensionistico risulti ancora integro;

se il Ministro in indirizzo intenda attivare le tutele del caso e se risulti necessario richiedere l'intervento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per ciò che concerne il bilancio dell'ente.

(4-02241)

[PUCCIARELLI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

le autostrade italiane sono gestite per la maggior parte da società concessionarie;

a partire dal 1° ottobre 2012 l'ente concedente non è più Anas, come in precedenza, in quanto le funzioni sono state trasferite da tale data al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le esercita tramite la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

le autostrade sono nella maggioranza dei casi sottoposte al pagamento del pedaggio e sono gestite o dall'ANAS o da società firmatarie di convenzioni con ANAS stesso;

considerato che, a quanto si apprende dai maggiori quotidiani:

mentre i concessionari autostradali sono impegnati per il rinnovo dei loro contratti (le concessioni), i sindacati si stanno mobilitando per il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore, scaduto da 9 mesi;

nelle trattative sindacali, le rappresentanze imprenditoriali riunite nell'associazione datoriale Fise hanno preventivato (vista la probabile riduzione degli extra-profitti fino a ora incassati) la richiesta di ridurre drasticamente il costo del lavoro;

tra le proposte in trattativa ci sono l'abolizione della presenza obbligatoria del personale al casello durante le 24 ore, l'assunzione di personale che andrà in pensione con contratti di altre categorie meno costosi di quello in vigore e l'introduzione del *part time* a chiamata;

come spiegano fonti sindacali, dopo la ripresa avvenuta negli scorsi giorni il Tavolo tra le concessionarie e i sindacati si è interrotto, tanto che i lavoratori sciopereranno di nuovo il 13 e 14 ottobre 2019, dopo la prima agitazione indetta per il 4 e 5 agosto scorsi;

i sindacati parlano di "atteggiamento gravemente irresponsabile" delle aziende sul nodo della clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione in caso di nuova concessione, una vicenda che si intreccia con l'*iter* amministrativo di revoca (sanzionatoria) ad Autostrade per l'Italia, aperto a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova;

sembrerebbe che dopo un'apprezzabile apertura delle controparti, arrivata fino al raggiungimento di un testo condiviso soddisfacente per entrambe le parti, una delle associazioni datoriali abbia espressamente dichiarato la volontà di ritirare la propria disponibilità a concordare la clausola sociale, determinando l'inevitabile rottura delle trattative;

le concessionarie italiane hanno tra i pedaggi più elevati d'Europa, inoltre godono di consistenti riduzioni di personale derivanti dall'ingresso del "telepass" e di ricavi sempre crescenti per l'aumento costante del traffico;

i canoni di concessione dovuti allo Stato sono irrisori e la manutenzione sembrerebbe non avvenire con gli *standard* concordati con il regolatore pubblico;

la ventina di concessionarie italiane (siamo la rete nazionale più frammentata d'Europa) sembrerebbe voglia far ricadere sui lavoratori delle autostrade la riduzione dei suoi profitti;

nove mesi di trattative con le maggiori sigle sindacali non sono bastati per definire il rinnovo del CCNL del settore, lasciando inalterata la precaria posizione dei dipendenti, anche relativamente ai salari,

si chiede di sapere, a fronte della attuale precaria condizione dei lavoratori, come il Ministro in indirizzo intenda agire ai fini del rinnovo del contratto nazionale del settore Autostrade, visto l'atteggiamento ostruzionista delle controparti datoriali per garantire continuità occupazionale e reddito ai dipendenti.

(4-02242)

[BARBARO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'ospedale di Gallarate (Varese) vive in una situazione di contingente emergenza dovuta alla mancanza di idonee misure di sicurezza e di controllo dell'area ospedaliera;

esso infatti è divenuto col tempo meta di senz'altro in cerca di un rifugio dove passare la giornata, bivaccare e dormire. La presenza costante di *clochard* all'interno della struttura ospedaliera del Sant'Antonio Abate pone, ovviamente, due ordini di problemi: un problema di ordine pubblico e

sicurezza e nel contempo un problema igienico-sanitario; barboni, senzateo e vagabondi, infatti, vagano liberamente per i reparti ospedalieri in piena notte, a volte anche in stato di ebbrezza, utilizzando i servizi igienici di aree sensibili, ad esempio quelli del reparto di Pediatria. Alcuni reparti, in fase di ristrutturazione, sono diventati meta preferita dove alloggiare per la notte mentre durante il giorno i *clochard* girano nell'area interna dell'ospedale, occupando le panchine e chiedendo, talvolta in maniera molesta, l'elemosina ai passanti; nel tempo sono stati registrati diversi episodi violenti: liti tra gli stessi senzateo, l'aggressione del sacrestano della cappella ospedaliera oltre a molestie verbali a utenti e furti subiti dai degenti; la situazione si è particolarmente aggravata con le recenti aggressioni verbali e fisiche a danno del personale medico e paramedico con danni a persone e cose; è evidente che tale problema rappresenti una criticità che richiede un intervento complesso, che deve coinvolgere la ASST Valle Olona, le Forze dell'ordine, l'Amministrazione comunale e i servizi sociali, nonché l'auspicabile costituzione di un tavolo a carattere permanente che coinvolga, fra l'altro, dirigenza ospedaliera, Questura e Prefettura per affrontare l'emergenza sicurezza e adottare le misure necessarie per la mitigazione del fenomeno; indispensabile è dotare la struttura di un "controllo degli accessi", sia all'ingresso principale sia ai reparti, oggi perennemente aperti; inoltre risulta esigua la sorveglianza ad oggi rappresentata da un solo operatore e oltretutto presente nelle sole ore notturne che andrebbe invece implementata, si chiede di conoscere se il Governo sia a conoscenza dello stato di grave degrado in cui versa l'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, quali azioni abbia intrapreso e quali intenda intraprendere per contrastare questo fenomeno degenerante; altresì quali misure si intendano assumere per verificare la congruità degli strumenti e delle misure fino ad ora utilizzate, assunto che il diritto alla salute dei cittadini, che si rivolgono al nosocomio di Gallarate, è oggettivamente compromesso e non pienamente tutelato dalla presenza così impattante di tali soggetti.

(4-02243)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01154 della senatrice Donno ed altri, sulla decorrenza degli effetti della nomina di vice ispettori della Polizia di Stato in seguito ad un corso-concorso interno;

3-01160 della senatrice Bonino, sulla presenza di un criminale libico al tavolo di lavoro italiano-libico sui flussi migratori;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01155 e 3-01156 della senatrice Donno ed altri, rispettivamente sulla candidatura di un carabiniere a componente dell'Organismo regionale per le attività di controllo (ORAC) della Lombardia e sullo stato giuridico degli appartenenti all'ex ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri;

9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01151 del senatore Taricco ed altri, su interventi a sostegno del settore dell'apicoltura, specie in Piemonte.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 144ª seduta pubblica del 7 agosto 2019, alla dodicesima riga di pagina 91, sostituire le parole: "07/08/2019" con le seguenti: "06/08/2019".

Nel Resoconto stenografico della 151ª seduta pubblica del 25 settembre 2019, inserire nelle caselle relative a tutte le votazioni del senatore Castaldi un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alla medesima pagina:

"(*) Il senatore Castaldi è in missione, e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione."

1.5.2.2. Seduta n. 266 del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

266a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 10,30 con la lettura del calendario dei lavori.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10,35).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Sulla scomparsa di Jole Santelli

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Signori senatori, desidero ricordare una grande donna che oggi ci ha prematuramente lasciato: Jole Santelli. Jole Santelli è stata per tutti noi una grande testimonianza di coraggio e di servizio alla comunità. Avvocato, politico di lungo corso, appassionata, competente e visionaria, è stata eletta alla Camera dei deputati per quasi venti anni, portando avanti le idee di un progetto liberale, moderato e cattolico che l'ha sempre contraddistinta.

L'impegno politico e l'amore per la sua terra sono stati i suoi compagni di viaggio, anche

nell'esperienza di prima donna Presidente della Calabria: un'esperienza che ha saputo onorare, continuando a lottare anche durante la malattia per ciò in cui credeva, con quella forza straordinaria, quella determinazione e passione civile che solo le grandi donne sanno esprimere. Penso che dovremmo tutti trarre esempio dal suo coraggio, così come dovremmo impegnarci a far sì che il progetto di rinnovamento che Jole Santelli aveva iniziato per la Calabria possa proseguire.

Desidero esprimere, a nome di tutta l'Assemblea, la più sentita vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità calabrese, che perde una grande guida e un solido punto di riferimento verso quel cammino di crescita che da tempo attende. Invito i colleghi ad osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi*).

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi scuso con tutti voi... Perdonatemi, ma con questo intervento il Gruppo Forza Italia del Senato vuole trasferire alla famiglia di Jole tutto il suo affetto, la sua vicinanza e la sua partecipazione, perché Jole è stata, è e sarà sempre parte della vita di tutti noi. (*Applausi*).

Lei ha già detto, signor Presidente, della sua attività politica. È stata sempre una donna piena di passione... Capita raramente che usi un fazzoletto quando intervengo e spero non capiti più. Lei è stata sempre una donna piena di passione, di entusiasmo, di energia e di determinazione, che ha messo in ogni cosa che ha fatto. Ognuno di noi l'ha conosciuta, non solo in politica, ma anche in un aspetto della sua vita, che non avremmo mai voluto vivere con lei, cioè la sua malattia. È questa la cosa che vorrei ricordare di lei, perché in questo Jole è stata veramente un esempio per tutti noi. Jole, da guerriera vera quale è sempre stata, ha saputo combattere e vincere la malattia, che non le ha impedito di proseguire nella sua carica di entusiasmo e di energia, di inseguire i suoi sogni e di raggiungere i suoi obiettivi.

Anche durante l'ultima campagna elettorale, quando la malattia è stata quasi messa in contrapposizione con lei e con la sua capacità di fare le cose, Jole ci ha insegnato che si può normalizzare, che si può vivere con la malattia, che si può combattere la malattia e si può andare avanti. La malattia ti può rendere più forte: questo è ciò che ha detto ed è quello che vorrei ricordare di lei, perché, insieme alla sua straordinaria capacità di emozionare ed emozionarsi e alla sua capacità nell'amministrazione, che ha dimostrato pur in questi pochi mesi di governo della Calabria, è la cosa che in assoluto ha colpito di più tutti noi. Si può convivere con la malattia: essa non ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi e di perseguire i nostri sogni e si può normalizzare.

Quanto successo oggi, ovviamente, ci ha colto tutti di sorpresa. Lei ha saputo fino all'ultimo essere grande, anche in questo. Nel venire qui, ci siamo confrontati tra di noi e ognuno ha portato il proprio ricordo, come avviene in questi casi. Tutti avremmo voluto dire qualcosa di lei, ma nessuno è in grado di farlo, nemmeno io: probabilmente sto dicendo le cose meno significative, ma sono quelle che ci vengono dal cuore, oltre che dal ricordo che abbiamo di lei, come donna, oltre che come politico, ed è questa la cosa più importante.

La senatrice Fulvia Caligiuri mi diceva una cosa bellissima, con cui vorrei congedarmi da voi, ma non da lei, che rimarrà sempre con noi. (*Applausi*). Se ora, su Google, si fa una ricerca sulla Calabria, escono brutti indici, come 'ndrangheta, corruzione, usura.

Sarebbe bello - capacità di inseguire dunque i propri sogni nonostante tutto e di identificare e raggiungere gli obiettivi - se, dopo un paio di anni da ora, da quando lei si era insediata in Calabria, facendo una ricerca su Google, su dieci cose brutte ne uscissero almeno quattro belle, perché la Calabria è una terra meravigliosa (*Applausi*), così come meravigliosa è ogni parte del nostro Paese cui abbiamo l'onore di dedicare la nostra attività.

Grazie Jole, dunque, grazie per quello che hai fatto e per quello che sei stata per tutti noi. Non voglio però coniugare il verbo al passato; Jole sarà sempre con noi, semplicemente nella stanza accanto, come si dice in questi casi, ma sempre con noi. (*Applausi*).

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Fratelli d'Italia vogliamo

esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Jole.

È molto difficile in queste occasioni trovare le parole. Tutti noi questa mattina, io stessa, quando ci siamo svegliati, nel leggere la notizia della morte di Jole non volevamo crederci, perché sembrava impossibile. Io l'avevo seguita durante la campagna elettorale, la vedevo così forte, così coraggiosa e, invece, siamo purtroppo qui a parlare di lei in questo momento così drammatico.

Ci tenevo a dire due parole su Jole, perché ho avuto l'onore di essere la sua "compagna di banco" per un'intera legislatura, quando purtroppo gli era arrivata addosso la malattia. Ma proprio in quell'occasione ho avuto modo di conoscere Jole e la donna che era. Jole era una donna straordinaria, con una dignità e con una riservatezza del dolore che dovrebbe essere veramente un esempio per tutti. Ricordo che, quando venne alla Camera dopo l'intervento, naturalmente in condizioni non certamente ottimali per lei come donna, era vicino a me e mi diceva: «Non ti preoccupare, Daniela, perché vedrai, io sono forte e ce la farò». Non voleva mai parlare della sua malattia, mai e, se tu volevi bene a Jole, non dovevi chiederle come stava, ma dovevi parlare di altro.

Queste sono le donne importanti come esempio, le donne coraggiose, che combattono. Sono assolutamente certa che Jole fosse consapevole che per lei ogni giorno poteva essere l'ultimo, ma lei non ha mai vissuto come fosse l'ultimo dei suoi giorni. Credo che questa sia la testimonianza più importante che Jole lascia a tutti noi: non parlo da un punto di vista politico, perché, quando se ne va una donna, la politica secondo me rimane indietro.

Bisogna ricordarla per quello che è stata, per come è stata coraggiosa, per come è stata determinante, per il suo attaccamento a quella sua terra così difficile, cui lei sognava di poter dare un grande contributo e infatti si arrabbiava veramente come una pantera quando si parlava male della sua Calabria.

Credo che le parole lascino poi il tempo che trovano e forse oggi ognuno di noi, presente in quest'Aula, dovrebbe fare qualcosa per la Calabria in ricordo di Jole Santelli, per portare avanti il suo sogno per la sua terra. *(Applausi)*.

[RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questa mattina siamo rimasti attoniti, addolorati e commossi alla notizia della scomparsa di Jole Santelli.

È stata una donna forte, che ha avuto una brillantissima carriera sia universitaria, che politica, animata da un senso civico immenso che l'ha accompagnata per tutta la sua vita.

L'ho conosciuta durante la XVI legislatura, quando eravamo entrambe alla Camera dei deputati. Pur non essendo nella stessa Commissione, ricordo bene la stima che nutrivano per lei tutti i colleghi. Era una persona, una collega importante, che ha ricoperto - giustamente e degnamente - ruoli importanti da Sottosegretario.

È stato incredibile pensare come, malata, abbia accettato lo stesso, per la sua terra, di candidarsi e fare una campagna elettorale molto pesante. Tuttavia, quando l'obiettivo (ossia dare un contributo al cambiamento) è importante, gli ostacoli - come anche la malattia - passano in secondo in secondo piano. Lei era così: incredibilmente generosa, convinta e animata da una forza, un sentimento e un desiderio immensi di contribuire al progresso della sua terra e della sua comunità. Ripeto: era una donna incredibilmente generosa.

Penso che momenti come quello attuale servano a tutti noi per riflettere. Presi dalla pugna quotidiana, dalla *vis* polemica e, tante volte, da atteggiamenti molto volgari e violenti nella lotta politica, davanti a momenti di tristezza e nostra caducità dovremmo forse riflettere sui comportamenti che tante volte assumiamo. Ritengo che la maggior parte di noi faccia qui una vita pesante e abbia ritmi molto intensi. Sappiamo bene cosa voglia dire lavorare in Senato e fare il parlamentare sul territorio. Viviamo talmente di corsa che perdiamo di vista le cose importanti, i rapporti personali e il valore che ciascuno di noi deve invece continuare a coltivare e a tenere, ossia essere persone perbene e di valore e rappresentare la propria terra e la propria gente.

Signor Presidente, con questa riflessione mando, a nome del mio Gruppo, un abbraccio al Gruppo Forza Italia, alla famiglia e alla comunità di Jole Santelli. Anche io penso sia giusto che rimanga il

ricordo, molto importante, che ho di Jole alla Camera dei deputati, perché lo merita. È stata una donna di grande valore e sentimento e un parlamentare che deve rimanere un esempio per tutti. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, noi senatori del Gruppo Misto e della componente Liberi e Uguali intendiamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Jole Santelli e a tutti i suoi cari. Questa mattina sono rimasta molto colpita, come peraltro tutti, dalla notizia della sua morte che ci ha addolorato. Ho conosciuto Jole Santelli durante la XIV legislatura: lei era alla Camera dei deputati e io al Senato, ma era Sottosegretario per la giustizia. Di lei mi ha sempre colpito la solarità. Era una donna - si è detto - intelligente e coraggiosa, ma anche molto solare e assai disponibile anche nei rapporti con le altre parti politiche.

Questa mattina ho ricevuto molte telefonate, anche dalla Calabria, di persone che non erano della sua parte politica: questo per dire quanto la notizia della sua scomparsa abbia colpito tutti in modo trasversale.

Come è stato detto, è stata una donna che ha avuto molto dalla vita, ma ha anche avuto tanto coraggio; si è impegnata nella militanza ed ha sempre tentato di farsi valere profondamente, combattendo per i diritti anche delle donne soprattutto con la sua personalità. Vorrei anche dire che ha avuto il coraggio fino in fondo di mettersi in gioco candidandosi alla Presidenza della sua Regione, in un momento per lei non semplice e di difficoltà personale, con la passione di voler fare qualcosa di importante per la sua terra, che amava profondamente: era infatti intensamente radicata nella sua Calabria.

Stiamo vivendo un momento difficile e complesso, nel quale si è trovata a fare il Presidente, ma anche in questo caso ha stabilito un *record*: è stata la prima donna Presidente della Regione Calabria, avendo prima raggiunto tanti traguardi, avendo iniziato molto presto ad essere impegnata in politica come parlamentare.

La cosa che ci ha sempre colpito è che abbiamo sempre avuto dei rapporti non solo molto cordiali, ma anche di comunicazione e scambio, perché era una donna coraggiosa e forte, che rispettava gli altri e gli avversari politici, ed era sempre pronta ad ascoltare, così come dovrebbe essere in politica.

La voglio ricordare soprattutto così, come una persona solare, coraggiosa, che affronta - lo dico dopo aver guardato la sua ultima conferenza stampa - anche le situazioni più difficili, come lo sono state quelle degli ultimi mesi, con una grande forza e un bel sorriso.

Addio, Iole. (*Applausi*).

[VONO](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO (*IV-PSI*). Signor Presidente, oggi è un brutto risveglio per la Calabria e per tutto il Paese perché, quando viene a mancare una donna giovane, coraggiosa e libera, è grave per tutta l'Italia; una donna che si è sempre impegnata a livello nazionale e che adesso stava dando la sua vita - sì, la sua vita - per la Calabria, una Regione difficile, dove fare politica è difficile e dove bisogna essere liberi ed avere un impegno rilevante, costante, quotidiano.

E tu, Iole, hai saputo reggere questo impegno malgrado la malattia che ti affliggeva e che tu avevi il coraggio anche di negare sorridendo. Non hai mai perso il coraggio e la tenacia. Sei stata una donna sempre forte negli anni e in quest'ultimo periodo lo sei stata particolarmente, con la capacità di ignorare le provocazioni e le continue aggressioni sociali, in quest'epoca di piccolezze, bassezze e di invidia sociale.

Donna non conformista, donna libera e combattente: fra qualche giorno avremmo dovuto essere alla Festa del cinema di Roma, dove portavi un grande progetto per la Calabria, il cortometraggio del regista Gabriele Muccino «Calabria, terra mia».

Che questa terra ti sia lieve, Iole. Addio. (*Applausi*).

[MORRA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*M5S*). Signor Presidente, personalmente ho conosciuto Jole Santelli grazie o, se volete, a causa di questa esperienza politica, pur essendo un cittadino della stessa città in cui lei è stata, anche

da ultimo, amministratrice. Abbiamo sempre avuto posizioni politicamente diversissime e abbiamo avuto anche contrapposizioni feroci.

È stata Vicepresidente della Commissione antimafia e, quindi, ha fatto parte dell'Ufficio di Presidenza, condividendo la responsabilità importantissima di promuovere un'azione di contrasto a dinamiche che sono, evidentemente, non democratiche.

Sono l'unico uomo che oggi interviene. Jole Santelli aveva, anzi, ha - mi piace usare il presente - cinquantuno anni, neanche 52, perché a breve li avrebbe compiuti. Jole Santelli è morta per un tumore femminile, in una Regione che, ancora oggi, non riesce a garantire ai suoi abitanti un livello di assistenza dignitoso, soprattutto per pazienti oncologici. Tra l'altro, io conosco personalmente sia le sue compagne di combattimento, che hanno condiviso con lei la chemioterapia, sia i suoi terapeuti, medici e infermieri che sono stati con lei in giornate che nessuno augura a qualcuno.

In quest'occasione, proprio riprendendo l'auspicio della senatrice Rivolta, tutti quanti possiamo comprendere che il diritto alla salute, soprattutto per donne che decidono di affrontare una sfida politicamente importante, deve essere garantito a tutto tondo. Le condizioni di Jole, per quello che abbiamo saputo tutti noi calabresi, si sono anche aggravate a causa dello *stress* di una vita che, troppe volte, è incentrata sulla mancanza di rispetto, in cui si tende un tranello all'altro come se, in assenza di argomentazioni, debba esso produrre il risultato politico.

Sono convinto che, dalla sua morte, tutti noi possiamo essere chiamati a scegliere, come se posti di fronte a un bivio, e decidere se usare come memento quello che è avvenuto. Tutti quanti siamo chiamati non a neutralizzare tale evento, ma a confrontarci con esso, in quanto indissolubilmente legato all'esistenza. Quindi, tutti quanti noi siamo chiamati, ogni giorno, a dar conto delle nostre scelte, anche per quello che facciamo a tutela dei diritti degli altri.

Vorrei ricordare che la Calabria vive un'emergenza sanitaria che vede una bassissima adesione agli *screening* preventivi. Abbiamo ancora, purtroppo, da realizzare il registro tumori. Abbiamo un'emergenza sanitaria, soprattutto per malattie oncologiche, straordinariamente forte. Abbiamo tanti oncologi che lavorano in ospedali di altre parti d'Italia, ma abbiamo difficoltà a far curare in Calabria i nostri malati.

Credo che Jole sarebbe stata assolutamente d'accordo, almeno su questo, a promuovere uno sforzo comune che porti tutti quanti a comprendere che non si può far finta di nulla se chi ti vive accanto non sta bene. In Calabria c'è un'emergenza strutturale cronica e badate che è un paradosso parlare di emergenza cronica. Noi tutti dovremmo permettere a tante donne, che oggi hanno anche meno di cinquantuno anni, di poter vivere con serenità una fase difficile della vita di ognuno di noi che si chiama malattia oncologica, con la speranza, quantomeno, di essere trattati con rispetto e dignità.

(Applausi).

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, credo che ognuno di noi provi sentimenti di sgomento, tristezza, incredulità. Come è stato appena ricordato, va via ad appena cinquantuno anni una donna con la «D» maiuscola, interprete prima, nella sua esperienza parlamentare, di un pensiero liberale e poi esempio di come una donna possa affrontare la sfida segnando una svolta nella guida di una Regione difficile, con i problemi gravi che ha la Calabria. Lo ha fatto con determinazione, con il sorriso e con coraggio; con quel coraggio civile che a volte manca e con cui lei ha affrontato la sfida sapendo di avere condizioni di salute precarie, ma provando un grande amore per la sua terra. Ha dato un contributo importante nella gestione di una terribile emergenza qual è la pandemia, che si è sommata alle altre terribili emergenze che vive storicamente la Calabria.

La sua esperienza e il suo stile ci consegnano anche un invito ad avere maggiore rispetto tra di noi e maggiore considerazione che questo nostro passaggio, con tutte le sue ansie, è solo un breve passaggio.

Da parte del Gruppo PD, esprimo alla sua famiglia, alla comunità calabrese e meridionale, al suo partito di Forza Italia la nostra vicinanza più profonda. *(Applausi)*.

[BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, una notizia terribile ci ha sferzato questa mattina: la scomparsa prematura di una donna troppo giovane.

Io ho avuto occasione di conoscere e di lavorare assieme a Jole Santelli per molti anni in Commissione alla Camera. Ho conosciuto una donna intelligente, coraggiosa, appassionata, simpatica, ma soprattutto una donna che, anche quando sapeva e voleva essere tagliente e sferzante, con argomenti sempre concludenti, lo faceva con un'estrema e grande serenità.

Con Jole abbiamo avuto dei confronti politicamente molto duri, ma sempre su un piano di reciproco rispetto e di grande stima, anche perché, se si è così, la forza delle tue idee è capace di superare anche le differenze del tuo pensiero rispetto a quello degli altri.

La bella persona di Jole, così attaccata alla sua terra, una donna solare e serena, ci mancherà. Ci mancherai sempre tanto, Jole. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,10)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha apportato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 ottobre.

Nella seduta di oggi, dopo la deliberazione sulla proposta di questione pregiudiziale sul decreto-legge di proroga di misure di contrasto al Covid-19, si concluderà la discussione generale della legge di delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni.

Alle ore 15 si svolgerà il *question time* con la presenza dei Ministri degli affari esteri e per le politiche giovanili e lo sport.

La settimana dal 19 al 23 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il calendario dei lavori della settimana dal 27 al 29 ottobre prevede, oltre alla conclusione della legge di delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni, la discussione dei seguenti disegni di legge: sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche; per l'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; recante disposizioni in materia di lite temeraria; di riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Giovedì 29 ottobre alle ore 15 è previsto il *question time*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 14 ottobre 2020, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 ottobre:

Giovedì	15	ottobre	h. 9,30	- Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge n. 1970 - Decreto-legge n. 125, Proroga misure di contrasto COVID-19 - Seguito della discussione generale del disegno di legge n. 1721 - Legge di delegazione europea 2019 e connessi <i>Doc. LXXXVI</i> , n. 3, e <i>Doc. LXXXVII</i> , n. 3, recanti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (ore 15)
---------	----	---------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La settimana dal 19 al 23 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	27	ottobre	h. 16,30-20	- Seguito della discussione del disegno di legge n. 1721 - Legge di delegazione europea 2019 (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) e connessi <i>Doc. LXXXVI</i> , n. 3, e <i>Doc. LXXXVII</i> , n. 3, recanti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
Mercoledì	28	"	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche (<i>approvato</i>)
Giovedì	29	"	h. 9,30	

				<p>dalla Camera dei deputati)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 1686 e connesso - Giornata vittime errori giudiziari - Disegno di legge n. 835 - Lite temeraria - Disegno di legge n. 812 - Diffamazione a mezzo stampa - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 29, ore 15)
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1144 e connessi (Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche), n. 1686 e connesso (Giornata vittime errori giudiziari), n. 835 (Lite temeraria) e n. 812 (Diffamazione a mezzo stampa) dovranno essere presentati entro le ore 16 di venerdì 23 ottobre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1721
(Legge di delegazione europea 2019)**

e dei connessi *Doc. LXXXVI, n. 3, e Doc. LXXXVII, n. 3*

(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	3'
L-SP-PSd'Az		48'
FI-BP		44'
PD		35'
Misto		32'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenziati		5'

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega, proponiamo una modifica rispetto al calendario che è stato stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, ovvero che nella settimana che va dal 26 ottobre in poi venga calendarizzata anche la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Azzolina, così come già richiesto nella precedente riunione.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire nella settimana dal 27 al 29 ottobre la discussione della mozione di sfiducia al ministro Azzolina, avanzata dal senatore Romeo.

Non è approvata.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:

[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (ore 11,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 1970.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitali per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, dopo la notizia di stamane, l'ultima cosa che avrei voluto fare era quella di illustrare una pregiudiziale di costituzionalità. Mi sento infatti come un tizio che è stato investito da un camion. Abbiamo però anche dei doveri e credo che anche questo significhi rispettare l'esempio e l'insegnamento che ci lascia Jole Santelli.

Il decreto-legge n. 125 del 2020 contiene alcune misure che sono la riedizione di misure adottate già in precedenza: la continuità operativa del sistema di allerta Covid; la proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; l'attuazione della direttiva europea che inserisce la Sars Covid-19 nell'elenco degli agenti biologici che possono infettare l'uomo; l'ultra attività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020.

È saliente però un elemento contenuto nel decreto-legge che riguarda la proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021. Tra le novità, è inserito l'obbligo di portare sempre con sé dispositivi di protezione e di usarli quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. Sul rapporto Stato-Regioni si stabilisce che queste non possono intervenire in maniera meno rigida sulle norme previste dal provvedimento.

La cosa che però ci lascia perplessi è la reiterazione dell'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, oltre a non essere sottoposti al vaglio del Parlamento - come abbiamo detto tante volte, specificandolo anche nelle altre pregiudiziali e in tanti dibattiti parlamentari - non hanno neanche il vaglio del Presidente della Repubblica e, quindi, non possono avere una verifica *ex post* da parte della Corte costituzionale.

Non è opportuno, né costituzionalmente legittimo, che alle richieste di proroga dello stato di emergenza, peraltro con modalità inedite rispetto a quelle adottate dagli altri Paesi europei, si autorizzi il Consiglio dei ministri a limitare le libertà dei cittadini con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ci sembra che lo stato di emergenza sia diventato lo scudo per atti forzati, addirittura in contrasto con lo spirito della Costituzione. Un Governo serio e autorevole deve essere in grado di gestire una situazione emergenziale, come quella che stiamo vivendo, con strumenti ordinari, soprattutto quando detta situazione era prevista, prevedibile e conosciuta già da gennaio 2020; nulla di nuovo.

Abbiamo la sensazione che il ricorso smisurato alla decretazione di urgenza, più che essere giustificato dalla necessità di affrontare emergenze contingenti, frutto della emergenza sanitaria che viviamo, sia il risultato di una contorta strategia politica, tendente a marginalizzare le opposizioni e il Parlamento. Alle opposizioni non viene concesso di intervenire, interloquire, modificare e migliorare i provvedimenti e si mortifica il Parlamento, ormai destinato solo a subire le scelte dell'Esecutivo, con lo sfrenato ricorso al voto di fiducia.

Per non parlare - anche questo è un argomento più volte sollevato in Assemblea - del fatto che abbiamo trasformato un bicameralismo perfetto in un monocameralismo forzato e lo abbiamo realizzato - lo avete realizzato - senza neppure cambiare la Costituzione.

Signor Presidente, mi consentirà di fare una chiosa su quello che è successo ieri. Dopo il voto sullo scostamento di bilancio, abbiamo assistito a un tripudio, come se avessimo partecipato a una manifestazione sportiva conclusasi in maniera positiva: c'era chi aveva vinto e chi aveva perso. A me sembra che vi fosse poco da festeggiare, perché la maggioranza ha fatto esattamente il proprio dovere: ha dimostrato di essere maggioranza in questo Parlamento e chi è maggioranza lo deve dimostrare con i numeri, né più, né meno. È un'attività ordinaria. Voglio fare una piccola nota polemica, sempre nel rispetto dei ruoli: credo che ieri la maggioranza, più che aver fatto gli interessi degli italiani, abbia fatto gli interessi della propria parte politica, perché, consapevole di essere minoranza reale nel Paese, ha rinviato *sine die* il confronto con l'elettorato; un confronto che prima o poi ci sarà e verrà.

Non basta un modesto intervento a favore delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco a rendere digeribile questo decreto-legge e compatibile con l'articolo 70 della Costituzione. Noi riteniamo che, invece di continuare con la decretazione di urgenza, il Governo e la maggioranza debbano concentrarsi

sulla necessità di esitare gli oltre 200 decreti attuativi che di fatto immobilizzano e congelano le norme che voi stessi avete realizzato. (*Applausi*).

Io credo che, piuttosto che procedere con i decreti-legge, questo Governo debba pensare a far ottenere la cassa integrazione a quei 300.000 operai che ancora l'attendono, visto che dai vostri discorsi e dalle vostre enunciazioni emerge il principio che nessuno sarà lasciato indietro. Ma 300.000 operai aspettano ancora la cassa integrazione.

Questo Governo dovrebbe occuparsi di ridurre la pressione fiscale, che non è al 42 per cento, come è stato ritenuto nella discussione di ieri: un'indagine economica ha accertato che oggi in Italia la pressione fiscale è ben del 48 per cento. Io credo che un Governo serio debba soprattutto dare una motivazione adeguata alle giovani generazioni, alle quali, sin da ora, avete regalato soltanto debito pubblico, senza orizzonti, né programmi, né futuro.

Per questo, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame del provvedimento n. 1970. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, per me e per tutti noi è una giornata difficile e, quindi, dibattere sulla questione pregiudiziale appare veramente complicato e addirittura poco rispettoso. Ma è il nostro lavoro e dobbiamo andare avanti, ricordando la determinazione di Jole Santelli.

La questione pregiudiziale, posta ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, appare a nostro avviso pretestuosa e, di fatto, in contrasto con il percorso legislativo compiuto in questi mesi, con tutti i provvedimenti che si sono succeduti per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Il decreto-legge n. 125 del 2020, di fatto, introduce una novella giuridica nel decreto-legge n. 19 di questo anno, che è un po' la cornice giuridica in cui si sono inseriti tutti i provvedimenti successivi, a partire dai tanto declamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il decreto-legge in esame proroga lo stato di emergenza al gennaio 2021 e, conseguentemente, si prorogano tutte le scadenze che sarebbero coincise con la fine del precedente stato di emergenza. Si introduce un elemento che caratterizzerà la fase attuale di contrasto alle emergenze epidemiologiche, che è l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sostanzialmente, questo decreto non introduce elementi giuridici nuovi, ma proroga come principio giuridico gli effetti del decreto-legge n. 19, con l'elemento di novità di cui ho parlato, insieme ad altri contenuti all'interno del decreto stesso, a partire dalla questione che attiene all'App Immuni per quanto riguarda la possibilità che abbia una funzionalità anche oltre frontiera. Secondo me, in ciò si rileva la sostanza del ragionamento che ci porta a respingere e a non condividere la questione pregiudiziale. La cornice giuridica che il decreto-legge n. 19 fornisce, infatti, nell'ordinamento consente anche una copertura giuridica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricordiamo la fase precedente all'approvazione del decreto-legge n. 19, nella quale anche noi, come Gruppo Italia Viva, manifestammo delle perplessità rispetto all'utilizzo eccessivo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In quel momento contestavamo le modalità di gestione dell'emergenza, che era eccessivamente svincolata da un rapporto con il Parlamento. Proprio in virtù di questo, il decreto-legge n. 19 giunto successivamente ha ridefinito il contesto giuridico entro cui collocare tutti gli interventi necessari a gestire l'emergenza epidemiologica, a partire da tutte le possibili azioni che l'articolo 2 di quel decreto mette in relazione, iniziando dalla restrizione delle libertà personali per quanto riguarda la circolazione - ad esempio - che è ciò che più colpisce ed è da tutelare dal punto di vista costituzionale.

Proprio quel decreto determina la cornice giuridica rispetto alla Costituzione e al suo articolo 16, che dice che la restrizione delle libertà personali di circolazione è possibile soltanto in virtù di un intervento avente forza di legge. Quel principio tiene insieme tutti i provvedimenti successivi. Credo, quindi, che la cornice giuridica alla base della gestione dell'emergenza e, in particolar modo, dell'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio sia pienamente in essere. Il decreto-legge n. 19,

infatti, c'è ed è soltanto prorogato nei suoi effetti.

Altra cosa potrebbe essere il rapporto tra Governo e Parlamento. Credo, comunque, che quello stesso decreto-legge introduceva il dovere del Governo di rapportarsi con il Parlamento. È vero che quel decreto dice che ciò può avvenire anche successivamente all'emanazione del decreto e, comunque, abbiamo avuto prova di una presenza costante del Governo in queste settimane. Dimentico le volte in cui è venuto - sono state molte - il ministro della salute Roberto Speranza a dialogare con il Parlamento relativamente alle iniziative in corso del Governo per fronteggiare l'emergenza, soprattutto contestualmente all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio, come è avvenuto nell'ultima settimana con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre.

Credo che quindi, dal punto di vista dell'ordine legislativo, o meglio del rispetto dei principi costituzionali, non vi sia nulla da obiettare.

Invece, si potrà aprire un confronto e un dibattito politico-parlamentare - non solo dopo l'approvazione del decreto al nostro esame ma in generale - sul tema della rapidità della discussione di decreti che, di fatto, essendo stati presentati in una condizione di emergenza, necessitano di un'approvazione rapida e spesso, contenendo la cornice nella quale si inserisce il successivo decreto del Presidente del Consiglio, di un'approvazione tal quale, così come varati dal Consiglio dei ministri. Questo è un tema generale, relativo al funzionamento del nostro sistema legislativo, che va affrontato. Lo diciamo ogni volta, ormai è da marzo che solleviamo il problema del monocameralismo di fatto, ma tale tema non è attinente al decreto al nostro esame perché riguarda un problema complessivo relativo al funzionamento del sistema legislativo del nostro Paese. Una considerazione di questa natura è necessaria ma non è pertinente alla possibilità di chiedere un rinvio della trattazione del provvedimento in discussione.

Sulla base di queste considerazioni, chiediamo di respingere la questione pregiudiziale e di procedere all'esame del provvedimento.

[VALENTE \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VALENTE \(PD\)](#). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Vitali, dopo avere letto con cura la pregiudiziale e mi sento di esprimere una particolare amarezza perché la discussione di oggi non può non essere completamente scevra da ciò che accade in queste ore, dai dati di ieri e dall'evoluzione dell'epidemia in corso che inchioda tutti noi ad un grandissimo senso di responsabilità. Quindi sarebbe difficile non valutare una pregiudiziale di questo tipo anche dentro questo contesto. Al netto di tale amarezza, però, che esprimo sinceramente per l'ennesima occasione mancata di collaborazione e per la mancata possibilità di intravedere un percorso che porti le opposizioni a dare un contributo di merito, non comprendo la coerenza della presentazione di una pregiudiziale per ragioni che sostanzialmente negherebbero l'esigenza stessa di presentarla.

Provo a spiegarmi meglio: da mesi e settimane sentiamo dire che rischiamo di mortificare il ruolo del Parlamento nella gestione di questa epidemia, il ruolo delle istituzioni e quindi l'iter legislativo che accompagna la gestione dell'epidemia stessa, perché troppo spesso il Parlamento è *a latere* delle decisioni e per l'uso abnorme dei decreti del Presidente del Consiglio e della possibilità di dichiarare lo Stato di emergenza. Intanto con il provvedimento al nostro esame - lo dico al senatore Vitali che è troppo attento - noi non dichiariamo lo stato d'emergenza. Lo stato d'emergenza lo dichiara il Presidente del Consiglio dei ministri, peraltro dopo essere stato qui, dopo avere ascoltato il Parlamento e dopo quest'ultimo, attraverso il voto di alcune risoluzioni, abbia dato degli indirizzi. Solo successivamente, così come è avvenuto in questi mesi, il Presidente del Consiglio ha dichiarato lo stato di emergenza anche in relazione, ovviamente, ai provvedimenti adottati dalla Protezione civile. Quindi la dichiarazione dello stato di emergenza non è oggetto del provvedimento al nostro esame.

Come ha detto il senatore Grimani, con questo provvedimento proroghiamo provvedimenti già adottati con decreto-legge, che sono fonte di rango primario e che prevedono il ruolo del Parlamento. Proroghiamo misure che sono già state adottate nei decreti precedenti, in modo particolare nei decreti nn. 19, 33 e 83 del 2020 che ormai conosciamo siano ma che si riferiscono a provvedimenti che contengono sostanzialmente misure che consentono al Paese di affrontare il periodo attuale e anche di

modificare le norme stesse. Infatti i provvedimenti sono sempre temporanei, ferma restando l'esigenza di valutare, di volta in volta, l'evoluzione dell'epidemia. Per questa ragione dicevo che anche la discussione di oggi non può prescindere dai dati registrati ieri.

Torno al punto che mi sembra essere davvero più di merito rispetto alla questione pregiudiziale, anche perché, ascoltando quello illustrativo della stessa pregiudiziale ho fatto un po' fatica perché mi sembrava oggettivamente più un intervento in discussione generale che nel merito del provvedimento. Infatti fate fatica anche voi a motivare una questione pregiudiziale che, se paradossalmente fosse accolta, pregiudicherebbe la discussione del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge, con la conseguenza che azzittiremmo il Parlamento. Il decreto-legge, infatti, in questa circostanza resta l'unico strumento a disposizione, a meno che non pensiamo di affrontare questa fase con leggi ordinarie, con i tempi che prevede il Parlamento e il bicameralismo a cui lei faceva giustamente riferimento. L'unico strumento che riusciamo ad utilizzare per tentare di stare al passo con i tempi e l'emergenza che ci impone questa epidemia oggettivamente è il decreto-legge.

Quindi, mi sarei aspettata esattamente il contrario, ovvero che le forze di opposizione chiedessero che ci fossero più cose dentro il decreto-legge e non che addirittura il Parlamento non lo discutesse. Una questione pregiudiziale davvero non si giustifica; è esattamente il contrario di quello che voi stessi chiedete, perché nel momento in cui chiedete un protagonismo maggiore del Parlamento, è esattamente quello che saremo chiamati a fare nelle prossime ore, analizzando il contenuto corposo del provvedimento, che - com'è stato detto - proroga alcune misure, ne modifica altre adottate in precedenza e ne adotta di nuove. Faccio l'esempio delle Regioni: avevamo prima previsto una stretta rispetto alle Regioni; poi ci siamo sentiti, in una fase in cui la curva scendeva, di allargare le maglie delle Regioni e anche di adottare provvedimenti meno restrittivi; oggi, di fronte a una drammatica espansione dell'epidemia, diciamo nuovamente alle Regioni che non possono approvare misure che amplino quanto abbiamo previsto, ma soltanto più restrittive. *Idem* per l'utilizzo delle mascherine e le misure di protezione delle vie respiratorie: sostanzialmente dentro il provvedimento aggiungiamo altri dispositivi volti a contrastare questa emergenza e chiediamo di renderli obbligatori. Ancora una volta, arricchiamo il ruolo del Parlamento: il Parlamento si pronuncia su provvedimenti che, dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza, paradossalmente il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe potuto adottare con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quindi, veramente non capisco la *ratio* di una pregiudiziale di questo tipo, perché lei giustamente ha detto, alla fine del suo intervento, che si augura che questo provvedimento non sia approvato. Mi viene a questo punto da chiedere a lei e a chi presentato la questione pregiudiziale: se approvassimo la pregiudiziale, che cosa sarebbe del nostro dibattito parlamentare? Come il Parlamento potrebbe essere protagonista dentro questa fase? Come potrebbe intervenire in queste norme? Con quale altro strumento?

Per queste ragioni credo che la questione pregiudiziale, nel merito ma anche nella *ratio* che l'ha ispirata, vada assolutamente respinta, ragion per cui preannuncio il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, abbiamo presentato la questione pregiudiziale al nostro esame, perché è probabilmente l'unico voto che ci sarà possibile esprimere sul provvedimento, perché, a meno che in questo caso non ci sia un'eccezione a quella che è diventata la regola, il disegno di legge di conversione del decreto-legge sarà votato con un voto di fiducia, per cui non si potrà in Aula votare alcun emendamento e neppure gli ordini del giorno. Di conseguenza, questa è l'unica occasione in cui ci si può esprimere sul decreto-legge. Ecco perché abbiamo presentato la questione pregiudiziale.

C'è un punto fondamentale - l'ha detto molto bene nell'illustrare la questione pregiudiziale il senatore Vitali - contenuto nell'articolo 5 del decreto-legge: si continua a sostituire la Costituzione, in particolare l'articolo in cui si dice che in casi straordinari di necessità e urgenza il Governo (ed è l'unico caso, lo dice chiaramente quell'articolo) può adottare provvedimenti aventi valore di legge con le modalità che sono illustrate, cioè con il decreto-legge.

Non si trova, nella Costituzione, un articolo che prevede casi talmente straordinari e urgenti, che bisogna ignorare anche l'articolo 77 e dunque usare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero uno strumento che in passato è stato sempre utilizzato per questioni di dettaglio o amministrative, non certo per provvedimenti che limitano le libertà dei cittadini (sia pure giustificatamente alla luce della Costituzione, qualora fossero adottati secondo le modalità previste dalla Costituzione stessa). In altre parole, i padri costituenti, che venivano da una guerra di cinque anni, con una guerra civile e con le distruzioni susseguenti alla guerra, che sapevano cos'era un caso di straordinaria necessità ed urgenza, hanno detto che il massimo che si può fare è usare il decreto-legge. Peraltro il decreto-legge è velocissimo, è altrettanto veloce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, perché entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Allora non si capisce: o vi inventate un modo per cui basta che il Presidente del Consiglio pensi qualcosa, come ai tempi delle monarchie assolute, e questo è legge, oppure non c'è nulla di più veloce del decreto-legge e, peraltro, nulla di più rispettoso della Costituzione. Invece, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per cui, come ha detto il senatore Vitali, non ci sono il visto e l'autorizzazione del Presidente della Repubblica e non c'è il passaggio in Parlamento, con le garanzie previste. Il Parlamento, infatti, entro cinque giorni può far decadere immediatamente il decreto-legge. In questo caso, invece, non c'è alcuna di queste garanzie.

Oggi questo strumento viene usato per il Covid-19, ma un domani potrà essere usato per un'altra cosa, ad esempio per l'emergenza economica, causata dai danni del Covid. Se ci saranno molte persone senza lavoro e se ci saranno molti disperati in giro, si potranno dunque limitare ulteriormente le libertà personali, usando di nuovo un decreto, che è incostituzionale per come è scritto e per la sua natura. Colleghi, quello che state facendo è pericolosissimo. Se pensate che il vostro Governo non farebbe mai una cosa del genere - evidentemente ve ne fidate, altrimenti non dovrete votare la fiducia - ricordate però che i Governi cambiano, ma le procedure, una volta che sono state usate, è molto facile che rimangano. Cosa direte ad un futuro Governo, che usasse il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, indebitamente, per un'emergenza che decide lui solo? Direste che quel Governo non può usare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri? (*Applausi*). Sarete voi la causa di quell'eventuale e futuro abuso.

Qui c'è sempre di più la tendenza, infatti, a spostare altrove le decisioni: non si decide più in Parlamento, ma si decide in Consiglio dei ministri, anzi decide da solo il Presidente del Consiglio dei ministri. Non si decide qui, ma decide la Corte costituzionale. Non si decide qui, ma decide l'Agenzia del farmaco. Non è che siamo affezionati al nostro ruolo e ci sentiamo eventualmente defraudati, se le decisioni vengono prese da un'altra parte, ma c'è un "piccolo" problema: il Senato e la Camera dei deputati sono gli unici organi nazionali eletti dai cittadini. (*Applausi*). Non sono eletti dai cittadini né l'Agenzia del farmaco, né la Corte costituzionale e neppure il Presidente del Consiglio dei ministri, pur avendo la fiducia delle Camere, ai sensi della Costituzione. La Costituzione, però, invece di farne spezzatino, come state cercando di fare, va rispettata nel suo insieme. Dunque, un Governo, pur presieduto da una persona che neppure si è presentata alle elezioni, è legittimo costituzionalmente, se l'intera Costituzione viene rispettata e se le leggi vengono fatte o in Parlamento o per decreto-legge e non con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e se il Governo, in un'epoca in cui dice che c'è un'emergenza, non la usa per inserire nei provvedimenti della cosiddetta emergenza ogni sorta di misura, che nulla ha a che fare con tale emergenza.

Ed è legittimo, se si rispetta il Regolamento della Camera e il Regolamento del Senato, che agli articoli 148 e 153 prevede che alle interrogazioni si risponde entro quindici giorni, per quelle a risposta orale, ed entro venti giorni, per quelle a risposta scritta.

Da settimane sono senza risposta, oltre a quelle ordinarie, interrogazioni su misure prese alla luce dell'emergenza. Potrei fare decine di esempi, ma mi limiterò a due.

C'è innanzitutto l'interrogazione sul famoso acquisto di 2.400.000 banchi di scuola: a più di due mesi da quando i contratti sono stati perfezionati - ne siamo a conoscenza da comunicati - non sappiamo da chi siano stati comprati e a quale prezzo. Nell'unico contratto del quale abbiamo avuto contezza, che poi è stato dichiarato annullato due giorni dopo che è venuta fuori la notizia, c'erano prezzi da tre a

sette volte superiori a quelli di mercato, con acquisto da una società che non aveva alcuna esperienza nel settore, né aveva in passato un fatturato minimamente paragonabile all'acquisto che veniva fatto. Ancora non sappiamo nulla al riguardo: è un'indecenza. Dovrebbe essere il Governo a chiedere di venire a rispondere (*Applausi*), invece, dopo due mesi, ancora non sappiamo niente.

Non c'è risposta neppure all'interrogazione riguardante una delle tantissime disposizioni inserite per ragioni di straordinaria necessità e urgenza che guarda caso, nel modificare la disciplina della tassa di soggiorno, sgrava il procedimento a carico di una persona legata per via familiare o di convivenza al Presidente del Consiglio: parliamo del padre di colei che è notoriamente la compagna del Presidente del Consiglio, che è stato sgravato da un'accusa da poco che gli poteva costare fino a dieci anni e sei mesi di reclusione. L'interrogazione chiede di sapere se il Presidente del Consiglio ne era a conoscenza e se aveva contezza della situazione di questa persona a lui in qualche modo legata. Non c'è stata risposta. (*Applausi*).

Notate bene che il Regolamento del Senato prevede anche la facoltà per il Governo di dichiarare di non poter rispondere, indicandone i motivi e giustificando: non è avvenuto neppure questo.

Allora, se non si rispetta il Regolamento del Senato, se non si rispetta l'articolo 77 della Costituzione, è l'insieme che non funziona.

Gentile collega Valente, lei ha usato un'argomentazione logica chiedendo perché, se vogliamo il ruolo del Parlamento, chiediamo che non si discuta questo decreto-legge. Lo chiediamo perché questo decreto-legge è nella logica di spostare altrove le decisioni, alla faccia dell'articolo 70 della Costituzione, secondo il quale le leggi si fanno qui in Parlamento e dell'articolo 77, secondo il quale, se c'è straordinaria necessità ed urgenza, il Governo adotta un decreto-legge che passa dal Presidente della Repubblica immediatamente al Parlamento e non da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su cui noi non possiamo intervenire. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il prolungamento dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 fino al 31 gennaio 2021, con l'adozione di tutte le possibili misure conseguenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia, nasce, secondo me, da una necessità oggettiva: il progressivo realizzarsi di condizioni effettivamente in rapida progressione negativa, con aumento ad un ritmo accelerato di sempre nuovi focolai, oramai diffusi in tutto il Paese.

Con l'apertura di tutte le attività dopo il *lockdown* ciò era quasi prevedibile. Purtroppo, in diverse situazioni, il poco senso civico di alcuni e la scarsa responsabilità nei confronti della collettività hanno creato le condizioni facilitanti, se non determinanti, della ripresa della diffusione del virus.

Come è scientificamente dimostrato, non esistono altri modi per fermare la contagiosità e lo sviluppo di nuovi focolai, se non i mezzi di protezione individuali e collettivi e il distanziamento sociale.

Non abbiamo un'immunità innata al coronavirus; la dovremo acquisire naturalmente, con il contatto con il virus selvaggio (spesso e per fortuna, senza o con poche manifestazioni cliniche), oppure artificialmente, attraverso ceppi virali attenuati o frazioni di essi, cioè mediante la somministrazione del vaccino capace di farci immunizzare e produrre anticorpi protettivi a un titolo tale da bloccare lo sviluppo del virus e i suoi deleteri effetti patogeni.

Il SARS-Cov-2 viene inserito nell'elenco degli agenti biologici capaci di causare malattie infettive nell'uomo, con tutte le conseguenze epidemiologiche che ciò comporta. La situazione è difficile e complessa nelle sue multiformi sfaccettature. Anche la nostra organizzazione sanitaria, con il ruolo non secondario svolto dalle Regioni in tema di sanità, con una loro larga autonomia decisionale e specifiche competenze, ha spesso ostacolato e comportato discrepanze rispetto ai provvedimenti adottati a livello centrale e ritardato la loro attuazione.

Con il provvedimento in esame si ribadisce il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale, prevedendo...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Mautone.

Collegli, ricordo che gli assembramenti sono vietati, soprattutto all'ingresso dell'Aula.

Dopo i numeri che abbiamo sentito oggi, anche in Aula, credo che il primo esempio debba venire dalle Assemblee parlamentari.

Prego, senatore Mautone.

MAUTONE (M5S). Grazie, signor Presidente.

Con il provvedimento in esame si ribadisce il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale, prevedendo la sola possibilità di norme ampliative e ancora più restrittive, in rapporto a particolari situazioni critiche locali potenzialmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Pur tra le mille difficoltà e problematiche che la pandemia ha improvvisamente catapultato sul mondo, non si può non riconoscere, oggettivamente, il decisionismo e l'equilibrio delle scelte adottate per contrastare il Covid-19. Anche se ad alcuni possono sembrare particolarmente rigide e limitanti alcune libertà individuali, tali scelte, insieme al senso di responsabilità della stragrande maggioranza degli italiani che hanno aderito con fiducia alle misure di prevenzione adottate fino a oggi (le eccezioni sono sotto gli occhi di tutti), hanno permesso di reggere l'urto violento della pandemia meglio di altri Paesi europei come Francia, Spagna e Gran Bretagna, e mondiali come gli Stati Uniti, da sempre visti e considerati modelli sanitari virtuosi da imitare e osannare. Tutto ciò, pur negli errori correggibili e nelle carenze evitabili che comunque si sono verificati. D'altronde, una verità è certa: chi non opera o non decide non può incorrere in errori.

Se nella triste classifica del numero dei contagi l'Italia si colloca al di sotto della media degli altri Paesi, un motivo alla base ci deve pur essere. Sicuramente i provvedimenti adottati e la loro effettiva applicazione hanno giocato un ruolo positivo e determinante, come è stato giustamente riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità al nostro Paese. Tutto ciò non poteva però realizzarsi senza lo spirito di sacrificio, la professionalità, le competenze, la dedizione e la disponibilità di tutti gli operatori sanitari che, con abnegazione, coraggio e a volte anche il sacrificio della propria vita, hanno reso possibile un vero miracolo umano.

Sulla tematica della virulenza e diffusione dei contagi non si può essere rassicurati o rasserenati dal fatto che gli altri stanno peggio di noi. Occorre essere orgogliosamente italiani, non abbassare la guardia e avere fiducia nell'operato di chi finora tale fiducia se l'è meritata e guadagnata sul campo.

L'adesione di tutti noi ai programmi e alle misure di prevenzione, lasciando da parte il disfattismo fine a se stesso o l'ostracismo corporativistico di alcuni, permetterà di guardare al futuro, tutti insieme, con fiducia realistica e non utopistica. La strada è ancora lunga, irta di difficoltà e purtroppo vedrà ancora altre vittime innocenti, ma è quella giusta, pur costellata di provvedimenti che qualcuno può giudicare esagerati (ma in realtà commisurati alla gravità del momento). In situazioni eccezionali, anche le risposte devono essere pronte, chiare, improntate a fermezza e a decisione. Riprendiamoci il nostro futuro, il destino nelle nostre mani.

In virtù di tutte le considerazioni fatte, il MoVimento 5 Stelle voterà contro la pregiudiziale presentata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 1970.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 *(Relazione orale)*

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(Anno 2020)*

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea *(Anno 2019)*

(ore 11,56)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1721 e dei documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3.

Ricordo che nella seduta del 7 ottobre il relatore sul disegno di legge n. 1721 ha svolto la relazione orale, la relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3, ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio la discussione generale congiunta.

Ricordo altresì che le proposte di risoluzione alla relazione programmatica e consuntiva possono essere presentate prima della conclusione della discussione generale. (*Brusio*).

Collegli, consentite l'uscita dall'Aula. Se i collegli ce lo consentono, vorremmo iniziare con la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dopo mesi di lavoro e un serio confronto politico, ci troviamo in Aula a parlare della legge di delegazione europea. Essendo stato l'anno scorso il relatore della legge di delegazione europea, voglio rinnovare al Sottosegretario - che poi se ne farà portavoce con il Ministro - una raccomandazione che avevo fatto anche allora al suo predecessore. Credo infatti che sia opportuno, vista l'importanza del provvedimento in discussione, che la legge di delegazione europea venga sdoppiata, affrontando una parte ogni sei mesi. Vi sono infatti tanti articoli da trattare, peraltro di tale importanza da agire sulla quotidianità di tutti i giorni per cui credo che sia un suggerimento che si possa attuare, proprio perché vogliamo lavorare bene.

Non che in questo disegno di legge non abbiamo lavorato bene; anzi, abbiamo lavorato molto bene, ma potremmo mettere in calendario e possiamo iniziare a parlarne di questo lavoro. Dicevo che si fa fatica ad analizzare 20 articoli in fretta e furia. Serve tempo.

Qui c'erano 20 articoli, che spaziavano dalle comunicazioni, al *copyright*, all'ambiente, all'agricoltura, al benessere animale, all'economia e alle banche. Proprio nella fase emendativa, noi abbiamo avuto delle divergenze con la maggioranza. È normale, proprio perché ognuno ha le proprie idee e porta avanti i suoi temi. Una divergenza su tutte: non ci siamo trovati d'accordo sul divieto dell'utilizzo e sulla dismissione di determinate plastiche (i famosi bicchierini).

Non vorrei annoiare quest'Aula ricordando che proprio quest'ultime ci hanno salvato nei momenti tristi di *lockdown*, ma penso che dobbiamo insegnare alla gente l'utilizzo delle plastiche in modo corretto e non obbligarli alla dismissione immediata delle stesse. Se mi è permesso, invece, faccio una critica costruttiva, che già avevo fatto in Commissione, al relatore e che quest'ultimo aveva anche accolto. Io colgo l'occasione per ringraziare il relatore Pittella per la sua disponibilità, perché è stato veramente molto bravo in questi passaggi. In questa legge di delegazione europea manca tutta una parte relativa al *post Covid-19* e al *lockdown*, alle ricadute sul tessuto economico, produttivo, sanitario e sociale. (*Applausi*).

Spero che nella seconda lettura alla Camera ci sia la volontà di aggiungere tutta una serie di articoli che vanno in questa direzione, perché non si può far finta di niente e la classe politica del nostro Paese non deve girarsi dall'altra parte, bensì farsi carico dei risvolti drammatici che la pandemia ha lasciato e che sono sotto gli occhi di tutti.

Chiedo, quindi, cortesemente, di uniformare quelle linee programmatiche che andremo ad approvare e di uniformare la legge di delegazione europea, anche sulle basi del dramma che abbiamo vissuto.

Volevo rivolgermi al Ministro, ma mi rivolgo al Sottosegretario, che è sempre stato presente in questa fase di lavoro. Lei sa benissimo che, quando devo discutere, non ho mai avuto problemi e, anzi, sono sempre stato molto diretto. Personalmente, posso dirvi che stavolta mi avete stupito, perché avete fatto le cose come dovevano essere fatte. C'è stata una lunga parte di audizioni, c'è stata una lunga parte emendativa, dove si è avuto, finalmente, un grande confronto e un dibattito sulle tematiche. Ci sono state votazioni e la possibilità, finalmente, di discutere i temi che sono stati messi sul tavolo.

Devo riconoscere che la maggioranza ha accolto anche tanti dei nostri emendamenti e per questo vi ringrazio, proprio perché c'è stato un grande lavoro di condivisione. Mi permetto una raccomandazione: usate questo metodo di lavoro tutto quello che arriva nelle Aule del Parlamento, perché forse è il metodo di lavoro giusto. (*Applausi*).

Già il fatto che non si chieda la fiducia su questo provvedimento e che, finalmente, vi sarà una sana

votazione, mi sembra di buon auspicio per andare in questa direzione. Questo, tra l'altro, è il primo provvedimento di una certa importanza, dalla nascita del Governo Conte *bis*, che finalmente si vota in Aula.

Concludo ringraziando, a nome mio e di tutto il settore della pesca sportiva e ricreativa, il sottosegretario Agea per il lavoro che ha fatto in Commissione, dandomi la possibilità, ovviamente insieme al relatore, di discutere gli emendamenti che ho messo sul tavolo. Io la ringrazio perché questo settore non è mai considerato da nessuno, viene sempre messo in un angolo, perché, purtroppo, come ho detto più volte, i pesci non parlano e non danno alcun segnale.

La ringrazio a nome di tutto il settore. La pratica del *catch and release*, del pescaturismo, e una seria rivoluzione del mondo della pesca sportiva e della lotta al bracconaggio, di cui mi sono fatto più volte carico, sono sempre dei capisaldi nella mia agenda e spero che lo diventino anche nell'agenda di chi ci sta governando.

Ritengo pertanto che tutto ciò che va a migliorare anche solo una minima parte di questo percorso che abbiamo in mente e che vogliamo portare avanti rappresenti un grande obiettivo da offrire a tutta la comunità e alla gente che lavora quotidianamente, e per questo vi ringrazio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

[ABATE \(M5S\)](#). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, il disegno di legge di delegazione europea 2019 che andremo ad approvare consta di 20 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento nella normativa nazionale di 33 direttive europee, inserite nell'allegato A, oltre all'adeguamento a 12 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa alle 11 direttive.

Gli articoli della legge in questione riguardano materie fondamentali per il funzionamento dell'amministrazione dello Stato in relazione alle leggi europee. Si normano argomenti importantissimi quali la fornitura dei servizi di *media* audiovisivi, il diritto d'autore, i servizi digitali, le modifiche al sistema di imposizione dell'IVA e gli scambi tra gli Stati membri, il codice delle comunicazioni elettroniche (argomento fondamentale), il mercato dell'energia, i contratti, gli enti creditizi e tanti altri argomenti ancora.

Con riferimento però ai temi di stretto interesse della 9a Commissione a cui appartengo, vorrei innanzitutto segnalare gli obiettivi individuati dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027. Gli sforzi sono tesi in particolar modo ad impedire ulteriori tagli alla politica agricola comune (PAC), perché sono previsti dei tagli in tal senso. È quindi intenzione del Governo difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale ed evitare che si possa perpetrare un taglio in un settore così importante e strategico per la nostra economia nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo della cosiddetta convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia solo l'estensione dell'azienda agricola, senza tener conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

Si prevede poi che nel corso del 2020 i regolamenti possono essere definiti ed approvati; pertanto il Governo in tale fase porrà la massima attenzione per tutelare le peculiarità nazionali in temi chiave quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale nel settore agricolo, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà (che in questo momento sono vari), però in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa, alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche.

Il Governo è altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione europea relativo ai prelievi sulle quote latte in Italia e contribuirà ai lavori di completamento del quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica (altro argomento fondamentale), che entrerà in vigore il primo gennaio 2021, con l'obiettivo di garantire controlli efficaci e armonizzati in ambito europeo, anche con riferimento alle importazioni da Paesi terzi, argomento cui noi siamo particolarmente sensibili. Continuerà ad essere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane (anche questo è un argomento importantissimo) nel contesto europeo e internazionale, per fare in modo che le nostre

eccellenze vengano sempre più posizionate sul mercato, ma soprattutto tutelate dalle frodi, mentre sul fronte delle norme in materia di pratiche sleali lungo la filiera agroalimentare si procederà al rapido recepimento della direttiva - importantissima per il settore dell'agricoltura - n. 633 del 2019 per regolamentare i rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare.

Le pratiche commerciali sleali sono quelle che si discostano ampiamente dalla buona condotta sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un *partner* - generalmente il più forte - alla controparte, quasi sempre la più debole (mi viene subito da pensare al piccolo produttore o al produttore in genere). Il Governo si impegnerà inoltre a definire il concetto di frode alimentare, a procedere a prevedere categorie e a codificarle a livello di Unione europea e inoltre continuerà il proprio impegno a tutela del *made in Italy* e dei prodotti di qualità, anche mediante la piena applicazione e valorizzazione degli accordi internazionali, perché è chiaro che è in quella sede che bisogna difendere i nostri prodotti.

Per quanto concerne invece il settore della pesca, proseguirà anche l'impegno nella concreta attuazione del programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca e nelle attività di coordinamento con gli organismi intermedi e le Regioni, appunto. Tra le linee programmatiche che caratterizzeranno i prossimi anni, si sottolinea inoltre l'impegno del Governo per la maggiore valorizzazione dell'acquacoltura, per apportare modifiche alle condizioni per l'accesso alla prima acquisizione di un peschereccio (aspetto importante per stimolare il ricambio generazionale) e per introdurre misure di modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e l'efficienza energetica delle imbarcazioni. C'è quindi anche un'attenzione verso il settore della pesca e per la valorizzazione e la tutela dei lavoratori ivi impiegati.

L'agricoltura, quindi, trascurata per anni, in questo momento storico viene considerata sempre più un settore strategico. La direttiva (UE) 2019/633, che recepiremo, è rivoluzionaria e cambierà l'assetto della filiera, la cambiale che in questo momento paga sempre il soggetto più debole della filiera stessa. La strategicità dell'agricoltura è stata confermata proprio in questo periodo di pandemia da Covid, dato che tutti gli operatori del settore sono riusciti a garantire l'approvvigionamento alimentare in un momento così difficile, ma anch'essa ha vissuto e sta risentendo di una forte crisi, perché non è vero che non ha avuto contraccolpi. È per questo che, ancora una volta, da questa sede chiedo al mio Governo la massima attenzione e considerazione anche della destinazione dei fondi del *recovery fund*. Voglio segnalare anche l'articolo 5, che delega il Governo a individuare la superficie delle aree idonee e non all'installazione degli impianti a fonte rinnovabile (quindi c'è grande sensibilità a dismettere lo sfruttamento di fonti fossili, per orientarsi sempre più verso un'energia pulita).

Voglio però segnalare brevemente una criticità, che consiste nell'aver individuato in questa legge di delegazione, con relativa modifica della legge del 2012, l'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità di contrasto deputata all'attività di vigilanza sulla direttiva (UE) 2019/633. Questo potrebbe creare zone d'ombra, dal momento che già esiste un istituto deputato al contrasto delle frodi: l'Autorità *antitrust*. Invito quindi il Governo a soffermarsi su questo particolare, perché l'ICQRF dovrebbe essere l'organismo deputato a contrastare le pratiche commerciali sleali, ma *antitrust* resta l'Autorità di contrasto a tutte le altre pratiche: una per tutte, l'asta a doppio ribasso, sulla cui abolizione è all'esame un disegno di legge in Commissione. Potrebbero quindi crearsi discrasie e magari anche zone d'ombra, perché ci sono fattispecie che poi risulteranno difficili da individuare nell'una o nell'altra categoria.

È per tali ragioni che rinnovo il mio invito al Governo a soffermarsi su questo particolare, affinché anche in Italia ci sia un unico istituto che si occupa delle frodi, che poi dovrà coordinarsi con tutti gli altri che verranno individuati in Europa, per contrastare le pratiche commerciali sleali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01980](#) sulla posizione italiana in merito al sequestro di due pescherecci siciliani da parte libica, per tre minuti.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, «mio figlio voleva soltanto guadagnarsi un pezzo di pane». La signora Rosetta Ingargiola è la più anziana del gruppo di mamme, figlie, sorelle e mogli che ogni mattina si dà appuntamento al porto di Mazara del Vallo e che sostano da giorni davanti ai palazzi della politica a Roma, una signora a cui il mare aveva già portato via un altro figlio ventiquattro anni fa, signor Ministro.

Da quarantacinque giorni 18 marinai sono in gattabuia a Bengasi, in attesa di uno pseudo processo che dovrebbe svolgersi fra cinque giorni, il 20 ottobre. Li hanno catturato nella notte tra il 1° e il 2 settembre e hanno sequestrato i loro due pescherecci Medinea e Antartide; sono state le autorità marittime libiche facenti capo ad Haftar. Ministro, non si capisce nemmeno di cosa sarebbero accusati: c'è chi dice di violazione della competenza territoriale ed economica in territorio marino, da anni rivendicato unilateralmente dalla Libia, e c'è chi dice per trasporto di sostanze stupefacenti, accusa totalmente infondata.

Signor Ministro, vogliamo capire se tutto sia stato invece organizzato, come dicono tante fonti di stampa, per promuovere uno scambio di prigionieri. La differenza è che le 18 persone arrestate illegittimamente dalle autorità libiche stavano soltanto facendo il loro lavoro, mentre i quattro di cui chiedono la scarcerazione i libici sono scafisti e delinquenti condannati a scontare da venti a trent'anni di reclusione per omicidio volontario e traffico di migranti. Ricordiamo tutti la strage di Ferragosto, le 49 persone morte asfissiate nelle stive di un barcone dai fumi dei carburanti.

Signor Ministro, siamo certi che ha fatto il possibile, ma le chiediamo uno sforzo suppletivo. Lo dobbiamo alla giustizia, al rispetto del nostro Paese e alle famiglie che non riescono nemmeno a parlare con i loro cari e che giustamente ne reclamano l'immediata liberazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, senatrici, senatori, senatore Faraone, riportare a casa i 18 marittimi di Mazara del Vallo è una priorità assoluta per tutto il Governo nelle sue varie articolazioni e sotto il coordinamento di palazzo Chigi. È un impegno che portiamo avanti, come ho ribadito ai familiari dei pescatori durante l'incontro avuto con loro il 29 settembre assieme al Presidente del Consiglio.

La delicatezza del contesto ci richiede di perseguire questo obiettivo senza iniziative clamorose o di propaganda ma con quel basso profilo che vicende del genere richiedono. Anche ora, mentre stiamo discutendo in quest'Aula, il nostro corpo diplomatico e l'*intelligence* esterna sono al lavoro. Lasciatemi dire che in quest'Aula sono presenti molti colleghi che hanno ricoperto incarichi di Governo e possono dunque comprendere come il *low profile* della Farnesina sia segno di responsabilità e non certo sintomo di reticenza. Un atteggiamento dunque volto a tutelare prima di tutto l'incolumità, in questo caso dei nostri pescatori.

C'è anche il rischio che le parole che pronunceremo in quest'Aula oggi possano avere un effetto sul lavoro in corso. Sono ben lieto di rispondere alle vostre interrogazioni ma chiedo a tutti di essere consapevoli di quanto ho appena detto. Per prima cosa una condanna per quanto accaduto è stata espressa nei confronti di Bengasi che, come diceva il senatore Faraone, né il Governo italiano, né la comunità internazionale riconoscono come Governo legittimo. Assunto che i nostri pescatori sono oggi in stato di fermo per mano di una parte libica non riconosciuta dal Governo italiano, né dall'Unione europea, né dalle Nazioni Unite, faccio presente che sin dal 2015 è specificato sul sito istituzionale della Farnesina «Viaggiare Sicuri» che la Libia ha proclamato unilateralmente questa zona di protezione della pesca e quindi il Ministero degli affari esteri sconsiglia l'ingresso in queste

acque. Infatti, in più di un'occasione in queste zone si sono registrati in passato sequestri, varie intercettazioni di pescherecci, detenzione degli equipaggi di questi ultimi nonché veri e propri attacchi. Stiamo lavorando alla soluzione di questo difficile caso su due piani: uno è rappresentato, come detto, dal lavoro del nostro corpo diplomatico e dall'*intelligence* in contatto in Libia con i diversi interlocutori locali e l'altro dall'interlocuzione con i *partner* internazionali che hanno una specifica influenza su Bengasi. Quindi, a livello internazionale, oltre alla conversazione telefonica con il ministro degli affari esteri francese Le Drian e alle recenti consultazioni a Roma con il segretario di Stato Pompeo, ho avuto colloqui telefonici con i miei omologhi emiratino e russo, quest'ultimo incontrato ieri a Mosca. Ai Ministri emiratino e russo ho chiesto in particolare di esercitare la loro influenza più diretta e mi hanno rassicurato che stanno lavorando in tal senso. L'azione della Farnesina si inserisce in uno sforzo corale delle istituzioni del nostro Paese tra loro coordinate con l'obiettivo di giungere quanto prima ad un esito positivo della vicenda.

In conclusione, Presidente, come ho rassicurato le famiglie dei pescatori voglio rassicurare anche i senatori interroganti: monitoriamo quotidianamente lo stato di salute dei pescatori. Si trovano in buone condizioni, non sono detenuti in un carcere ma in una struttura indipendente, non hanno contatti con detenuti, sono trattati in maniera corretta e hanno ricevuto, per il tramite dell'ambasciata e dell'ambasciatore a Tripoli, le medicine di uso abituale.

Quanto all'ultimo quesito, il nostro obiettivo è riportarli il prima possibile a casa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Faraone, per due minuti.

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta del Ministro. Condividendo appieno l'atteggiamento di chi dice che dobbiamo muoverci con discrezione e con il massimo del basso profilo, vorrei aggiungere che a questo si deve naturalmente accompagnare anche il pragmatismo e la voglia di risolvere celermente la questione perché anche se non sono in un carcere e anche se sappiamo che sono in buona salute, comunque i pescatori non sono a casa propria, quindi bisogna celermente trovare una soluzione.

Volevo distinguere il comportamento di chi tiene accesi i riflettori sulla vicenda e lo fa con tutte le iniziative possibili, anche con questa occasione che ci è data dal Senato, per parlare di questo tema proprio per tenere viva la luce in modo da spingere le istituzioni a muoversi sempre con incisività, da chi, invece, utilizza questa vicenda per propaganda. Se noi oggi abbiamo voluto interrogarla su questo tema è perché crediamo intanto che il Governo debba fornire delle risposte ma, al tempo stesso, perché vogliamo che la vicenda non venga mai dimenticata. Ringrazio ancora il Ministro per la risposta. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Urso ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01978](#) sulla legittimità della zona economica esclusiva imposta dalla Libia in relazione al recente sequestro di equipaggi italiani, per tre minuti.

[URSO](#) (*FdI*). Signor Ministro, questa è la seconda interrogazione che tratta della stessa drammatica questione, cioè del sequestro dei pescatori italiani e comunque di pescatori che operavano su un peschereccio italiano. Seguiranno altre tre interrogazioni, presentate da Gruppi di maggioranza e Gruppi di opposizione, a dimostrazione del fatto che non si tratta di una questione di polemica interna ma di una questione che riguarda la Nazione, quindi il Parlamento come tale, senza divisioni di sorta. Che la situazione sia gravissima lo dimostra il fatto che sono passati quarantacinque giorni da quando i nostri pescatori sono stati sequestrati dal generale Haftar, che comunque rappresenta una parte importante della Libia.

Signor Ministro, lei ha detto poco fa che il 29 settembre lei e il Presidente del Consiglio avete ricevuto i familiari dei pescatori, quando il sequestro è avvenuto il 1° settembre. Sono passati ventinove giorni prima che fossero ricevuti dal Governo e questo è avvenuto dopo che i membri delle famiglie dei pescatori, le madri e le mogli, si sono incatenati giorno e notte davanti a Montecitorio. Questo la dice lunga, purtroppo, sulla sensibilità in questa fase del Governo italiano a fronte di un dramma che coinvolge la comunità di Mazara del Vallo, che vive in prima persona quello che è accaduto oggi, così come ieri: oggi in modo più grave di ieri. È una questione di politica estera, non una questione di *intelligence*: qui non si tratta di pagare un riscatto o di liberare dei connazionali in Mali o in Somalia,

rapiti da bande di sequestratori terroristi islamici; qui si tratta di pescatori sequestrati da chi ritiene di rappresentare un territorio, da un generale, Haftar, che è stato ricevuto a Palazzo Chigi con il tappeto rosso, perché noi, il Governo italiano, lo abbiamo ricevuto pochi mesi fa a Palazzo Chigi con il tappeto rosso.

È una questione di politica estera, perché il sequestro è avvenuto verosimilmente come ritorsione dopo la sua missione in Libia. È una questione di politica estera, appunto, perché dalla controparte abbiamo un'organizzazione statale. È una questione di politica estera, perché riguarda un argomento annoso quale quello del riconoscimento di acque internazionali che la Libia pretende. Per questo noi le chiediamo un'azione forte di politica estera per rispettare lo Stato italiano e il diritto internazionale.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Prima di tutto vorrei chiarire che il Governo, nella mia persona, aveva incontrato le famiglie e il sindaco di Mazara del Vallo due settimane prima dell'incontro insieme al Presidente del Consiglio e che l'unità di crisi è entrata in contatto con le famiglie pochi giorni dopo il sequestro, non appena accertati i fatti. Quindi non abbiamo aspettato quindici o trenta giorni per incontrarli.

Confermo ancora una volta che l'intero Governo sta seguendo con la massima attenzione la vicenda che ha visto coinvolti, tra gli altri, gli otto cittadini italiani e un doppio cittadino italo-tunisino, parte dell'equipaggio dei due pescherecci, Antartide e Medinea, che nella notte tra il 1° e il 2 settembre sono stati intercettati e fermati da parte dell'autoproclamato "governo" dell'Est del Paese e che si trovano attualmente in stato di fermo in Libia. L'intervento libico, come ho già detto, sembra sia scaturito dalla presunta violazione dell'autoproclamata zona di pesca protetta. Il tratto di mare in cui è avvenuto il sequestro dei pescherecci sarebbe considerato zona militare dalla parte Est-libica.

Al di là della situazione bellica che caratterizza lo scenario libico e delle valutazioni di profilo giuridico-internazionale, nel maggio del 2019, il comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture (Cocist), ha dichiarato l'area della zona di protezione di pesca libica ad alto rischio per tutte le navi battenti bandiera italiana, senza distinzione di tipologie.

Anche in passato, a più riprese, la Farnesina, insieme al Comando generale della Guardia costiera e al Ministero delle politiche agricole ha raccomandato ai pescherecci italiani di evitare le acque al largo delle coste libiche. In ottemperanza alle decisioni del Cocist, le unità della Marina militare in navigazione nell'area invitano le unità di pesca italiane, localizzate in quel punto, a lasciarle.

Lo stato di fermo per qualcuno che viola una zona autoproclamata - lo voglio dire - è inaccettabile, ma quella rimane una zona a rischio - è un messaggio che mando a tutte le marinerie - così come sarebbe inaccettabile se qualcuno ci dicesse: «Se liberate i nostri, vi diamo gli italiani». Questa vicenda, resa ancor più complessa dal fatto che il territorio, oltre ad essere in guerra, è frammentato e controllato di fatto da diverse entità (come ha detto il senatore Urso) e si finisce per trattare con più soggetti contemporaneamente, pone con rinnovata evidenza il tema della progressiva territorializzazione del Mediterraneo.

Negli ultimi anni, un numero crescente di Stati ha proclamato proprie zone marittime, per esercitare diritti di sovranità esclusivi. Con alcuni di questi abbiamo stabilito degli accordi - penso all'Algeria o alla Grecia - ma è ovviamente impossibile, in questa fase, prevedere accordi analoghi con la Libia, perché si tratta di un territorio in guerra e conteso tra più fazioni. I nostri sforzi ora sono concentrati sul riportare a casa i pescatori, ma certamente occorre lavorare - e lo stiamo facendo - anche per creare le condizioni che evitino il ripetersi di episodi così dolorosi per la nostra marineria. Escludo qualsiasi collegamento rispetto alle mie visite in Libia e successivamente, in un'altra delle risposte, darò maggiori dettagli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Urso, per due minuti.

URSO (Fdi). Signor Presidente, desidero ringraziare il signor Ministro per la prima parte della sua risposta, laddove lei ha precisato che vi è una direttiva specifica alla nostra flotta peschereccia secondo cui quella è considerata un'area a rischio. Se quell'area è appunto a rischio, allora bisogna assolutamente evitare che i nostri pescherecci vi giungano, ancorché sia un'area per noi estremamente

importante, dal punto di vista economico. Comunque, in ogni caso, bisogna che i nostri pescherecci siano tutelati, dato che nella zona abbiamo una presenza significativa di navi militari italiane, che partecipano proprio al pattugliamento che l'Unione europea ha determinato, per impedire che in quell'area ci siano passaggi di navi, atte ad esempio a rifornire di armi i contendenti. Ci chiediamo allora perché la nostra flotta non intervenga, anche a fermare coloro che riforniscono di armi i contendenti, in particolare il generale Haftar, così come ci chiediamo perché non intervenga quando i pescherecci italiani, comunque legittimamente sono lì.

Infine, la considerazione che ritengo sia più importante: crediamo che l'Italia non possa soggiacere ad alcun ricatto. Non possiamo mettere assolutamente sullo stesso piano e non possiamo accettare in alcun modo che quattro criminali, condannati non solo per traffico di migranti, ma per l'assassinio di 49 migranti, possano essere rilasciati, oppure ottenere condizioni migliori di carcere, in cambio della liberazione dei nostri pescherecci. L'azione deve essere fatta esclusivamente nel campo della politica estera, senza alcun baratto di alcun tipo, perché di fronte non abbiamo dei terroristi islamici, che si nascondono nella giungla o nei deserti, ma abbiamo colui che rivendica la legittimità statale, nei confronti del quale possiamo agire su più aspetti, anche di politica militare, e non soltanto di politica diplomatica, insieme all'Unione europea.

Per questo non possiamo essere soddisfatti e chiediamo che il Governo e il Parlamento italiano si esprimano tramite la vostra voce, la voce dell'Italia, che in questo caso non può sicuramente farsi calpestare da un bandito come Haftar.

PRESIDENTE. Benissimo colleghi, abbiamo visto: potete anche riporle. Se ci sono i senatori Questori in Aula, invito gentilmente a farle togliere. Il nostro vessillo è sempre un bel vedere, ma in quest'Aula non è accettato. Vi ringrazio.

Il senatore De Bonis ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01972](#) sulle iniziative per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia, per tre minuti.

DE BONIS (Misto). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questa è la terza interrogazione in materia. Come sappiamo, due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati la sera del 1° settembre scorso dai militari del generale Haftar e risultano ancora bloccati in Libia i 18 membri dell'equipaggio. Tra i pescatori trattenuti ci sono anche il comandante del peschereccio Anna madre, di Mazara del Vallo e il primo ufficiale del Natalino, di Pozzallo, che la sera dell'accerchiamento erano riusciti ad invertire la rotta. Agli armatori è stata contestata la presenza dei loro pescherecci all'interno delle 72 miglia, che la Libia, dal 2005, rivendica unilateralmente come acque nazionali, in virtù della Convenzione di Montego Bay, che dà facoltà di estendere la propria competenza fino a 200 miglia.

Ho incontrato la scorsa settimana le mogli e i familiari di questi cittadini, che hanno manifestato davanti a Montecitorio e che oggi sono ancora lì presenti, giorno e notte, senza ricevere risposte concrete, sentendosi abbandonati dal Governo, che pare aver dimenticato che ci sono cittadini italiani bloccati in un Paese in guerra. Questi familiari non sono riusciti nemmeno a sentire per telefono le voci dei pescatori, che sono in attesa di processo e rischiano una condanna fino a trent'anni.

Questo sequestro viene da più parti visto come una ritorsione, alimentata da un'insolita richiesta avanzata dai militari del generale Haftar, ossia uno scambio di prigionieri per liberare i 18 pescatori. La proposta riguarderebbe quattro libici detenuti in Italia, condannati a trent'anni di carcere dalla corte d'appello del tribunale di Catania, con l'accusa di essere scafisti e carcerieri della strage di ferragosto che nel 2015 portò alla morte di 49 migranti che viaggiavano a bordo di uno dei tanti barconi partiti dalle coste libiche. Su questa ipotesi non c'è alcuna conferma da parte della Farnesina, ma a metà settembre i familiari dei quattro detenuti libici hanno manifestato a Bengasi per chiedere la loro estradizione.

Nella vicenda si ravvisa, dunque, la preoccupazione che queste persone diventino merce di scambio politico per la liberazione degli scafisti. Esiste la via della diplomazia, certo, ma prima ancora esiste una questione morale di umanità che il Governo non può ignorare.

Il Ministero degli affari esteri, oltre a non avere ancora provveduto a dare un incarico a dei legali per la difesa dei nostri concittadini, pare non riesca a fornire alcun dettaglio sulle loro condizioni di salute e sui tempi del loro rilascio, per quanto mi è stato riferito personalmente dai familiari, che mi hanno

anche informato del fatto che alcuni dei pescatori prendono regolarmente dei farmaci, che vi è il rischio non vengano somministrati a causa delle leggi libiche che lo vietano. Nonostante le costanti rassicurazioni della Farnesina, i familiari non riescono a stabilire ancora un contatto.

Le chiedo quindi, signor Ministro, quali iniziative il suo Ministero intenda assumere per ottenere nel più breve tempo possibile la liberazione di questi marittimi sequestrati e tenuti prigionieri in Libia.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* Signor Presidente, vorrei rassicurare ancora una volta sulle condizioni di salute dei pescatori e sul fatto che sono stati fatti loro recapitare tutti i farmaci di cui avevano bisogno: voglio ribadirlo ancora una volta e posso dirvi, per il livello di dettaglio con il quale ci stiamo preoccupando della loro salute, che sappiamo anche che cosa hanno mangiato ieri. Dico questo perché stiamo seguendo con la massima attenzione il caso.

Aggiungo che stiamo lavorando in silenzio, ma in un silenzio responsabile e lavorare in silenzio non significa non lavorare, anzi. Vorrei richiamare l'attenzione su casi che ovviamente non sono paragonabili, ma non abbiamo mai rilasciato dichiarazioni roboanti o di dettaglio prima della liberazione di padre Maccalli, di Silvia Romano o di Luca Tacchetto. Noi lavoriamo in silenzio, sotto traccia, e grazie a questo lavoro la Farnesina, *l'intelligence* e il Governo tutto, nell'ultimo anno, hanno riportato a casa sette nostri connazionali. (*Applausi*). Ad oggi tutti gli italiani che purtroppo avevamo all'estero sono rientrati.

Il caso dei pescherecci è diverso perché, come diceva prima anche il senatore Urso, non siamo di fronte a nostri connazionali nelle mani di terroristi, ma nelle mani di forze libiche autoproclamate che non riconosciamo.

Per riportare a casa i nostri concittadini stiamo concentrando tutti gli sforzi sia sul piano del dialogo e del confronto tra le nostre agenzie e gli attori libici sia sul piano delle telefonate e degli incontri che ho avuto con i principali Governi di tutto il mondo che hanno influenza su quell'area. Ho letto che, siccome della mediazione se ne stanno occupando anche i nostri amici emiratini, il Governo non ha peso: ma chi ha attivato i nostri cari amici? Ci stanno dando tutti una mano in questo momento per provare a riportare a casa i pescatori. È un lavoro corale; ci sono stati vari incontri, che non vuol dire siano stati l'unico momento di contatto con le famiglie: le famiglie hanno un canale diretto con l'unità di crisi della Farnesina che può sentire quando vuole per avere tutte le informazioni che il Ministero può dare.

Credo che in questo momento sia importante che tutti noi ci stringiamo attorno ai connazionali trattenuti a Bengasi, evitando facili speculazioni politiche ma perseguendo insieme l'unico obiettivo che conta: restituirli al più presto all'affetto dei loro cari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Bonis, per due minuti.

DE BONIS (*Misto*). Signor Presidente, signor Ministro, le signore Rosaria Giacalone, Cristina Amabilino e Jemmail Insaf che sono accampate davanti a Montecitorio, chiedono una cosa molto semplice, come mi hanno ribadito poche ore fa: vogliono una prova certa del fatto che i loro marittimi si trovino ancora in vita (una foto, un video, una telefonata); la possibilità di capire se non sia tutta una messa in scena, in quanto temono che, come per i marò, questa vicenda possa protrarsi per oltre otto anni.

PRESIDENTE. La senatrice Papatheu ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01979](#) sulle circostanze del sequestro dei marittimi italiani in Libia e sulle condizioni per la loro liberazione, per tre minuti.

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, oggi, come Gruppo Forza Italia (ma come un po' tutto il Parlamento), siamo molto provati perché abbiamo perso una collega, di cui lei forse non ha saputo perché non ha espresso alcun tipo di commento all'inizio di questa seduta. Le voglio dire una cosa: siamo stanchi delle sue parole, perché sono le stesse che pronunciava quando faceva campagna elettorale, dicendo che, una volta entrato nei palazzi, li avrebbe aperti - questo palazzo come tutti gli altri - come scatolette di tonno. Si è capito che a lei il tonno piace e sia rimasto là inchiodato. Lei deve prendere atto della sua inadeguatezza, legata a un fatto anzitutto cronologico della sua giovane età, perché lei non ha l'esperienza e soprattutto non può avere neanche

l'autorevolezza di persone di chiara fama che lei invece avrebbe dovuto scegliere se amasse questo Paese...

PRESIDENTE. Senatrice Papatheu, la invito a porre le domande. Le sue considerazioni non sono inerenti al *question time*.

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Lo stesso Salvini si è dimesso per non essere complice di questi delitti che vengono compiuti ogni giorno.

Lei, signor Ministro, parla e dice tante belle parole, però di queste notizie non è a conoscenza nessuno e neanche i familiari, che sono inchiodati davanti a Montecitorio notte e giorno, sotto il vento e la pioggia. Nessuno di loro ha ricevuto una videochiamata. Lei dovrebbe prendere un aereo e presentarsi lì con il suo *premier* Conte e affrontare la questione per sapere quando saranno liberati. Infatti, le garantisco che è la prima volta nella storia (lei è giovane e forse non lo sa) che passa tutto questo tempo senza che i pescatori tornino nelle proprie abitazioni.

È inutile che lei parli di giorni, in quanto non si tratta di giorni. La storia ci dice - lo possiamo leggere - che Berlusconi ha chiamato Gheddafi e in tre giorni è arrivata la soluzione. (*Commenti*). Quel Berlusconi, che lei ha sempre criticato e contro il quale ha fatto campagna elettorale, è stato in grado perché autorevole. Non perché forse è più bravo di lei, ma solo perché autorevole. Lei, invece, malgrado non lo sia, riveste il ruolo di Ministro secondo me con grandi lacune.

Le chiedo quando questi pescatori torneranno a casa e, soprattutto, quando lei prenderà un aereo e si presenterà là, pretendendo di fare una videochiamata e guardando con i suoi occhi quello che sta accadendo.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, prima di tutto tengo a dire che stamattina, appena appresa la notizia della morte della Governatrice della Calabria, ho espresso la mia solidarietà pubblica e le mie condoglianze alla famiglia. Ci tenevo a dirlo. (*Applausi*).

Poi vorrei dire un'altra cosa. Ovviamente non posso giudicarmi da solo sulla mia competenza, ma se sono l'ennesimo Ministro degli affari esteri che si sta occupando della Libia è perché qualche Governo l'ha bombardata (e non è questo Governo). (*Applausi*). Credo che la destabilizzazione della Libia sia stato uno dei più grandi errori che questo Paese abbia mai fatto, soprattutto perché il giorno prima chiamava Gheddafi e il giorno dopo permetteva il bombardamento in Libia. (*Applausi*).

Come Ministro degli affari esteri non posso oggi dirvi il giorno in cui i pescatori rientreranno, ma posso dirvi che, così come abbiamo lavorato per un anno (grazie al nostro grande apparato di *intelligence*, ai nostri diplomatici e a tutte le diramazioni e articolazioni dello Stato) per gli altri, lavoreremo ogni giorno per riportare a casa i nostri pescatori. Questi cittadini italiani devono rientrare dalle loro famiglie il prima possibile, e vi posso assicurare che ogni volta - anche quando le famiglie di alcuni di loro ci hanno segnalato il problema dei medicinali - ci siamo attivati subito; ogni volta che abbiamo avuto un qualche sentore rispetto al loro stato di sicurezza ce ne siamo sincerati subito. È questo quello che fa un Governo mentre lavora per riportarli a casa.

Non voglio fare paragoni impropri, ma almeno in questo caso sappiamo dove si trovano e come stanno. (*Applausi*). In altri casi, infatti - che nulla hanno a che vedere con questo - per mesi non sapevamo neanche dove fossero e, quando sapevamo che erano in vita, non potevamo neanche dirlo ai genitori. Questo è quello che facciamo come Farnesina.

Potete attaccare me, ma lasciate in pace il corpo diplomatico e l'*intelligence* nel lavoro che stanno facendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Giammanco, per due minuti.

GIAMMANCO (*FIBP-UDC*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta, però, alla luce della portata che sta assumendo la vicenda, sinceramente ci aspettavamo di più. Le sue sono parole di circostanza.

Il riserbo sulle trattative diplomatiche - mi permetta - non può e non deve essere un alibi per non dare maggiori aggiornamenti sulla situazione dei nostri connazionali. Non lo possiamo accettare.

Ministro, lei deve alle famiglie di questi pescatori, che ho incontrato personalmente, risposte più concrete, più pragmatiche. A distanza di un mese e mezzo la situazione appare ancora in una fase di stallo, nonostante siano state anche coinvolte - lo ha detto lei - le diplomazie di altri Paesi. Ciò a conferma del fatto che abbiamo ormai perso la nostra influenza nel Mediterraneo, ed è sotto gli occhi di tutti.

Non crediamo sia un caso che la vicenda sia avvenuta a sole ventiquattr'ore dalla sua visita in Libia e dalle sue successive dichiarazioni di soddisfazione. Il sequestro dei nostri pescatori è solo l'ennesima dimostrazione di come sia debole, ambigua e priva di visione la politica estera di questo Esecutivo. Lo ripeto, sì: durante il Governo Berlusconi, precisamente dieci anni fa, avvenne un episodio analogo e i pescatori vennero liberati in pochi giorni. Altri tempi, direte voi. Io vi rispondo: altri *leader*!

Le ricordo che Berlusconi è stato l'unico *leader* a livello internazionale che si è opposto alla deposizione di Gheddafi (*applausi*), così come si è opposto al bombardamento della Libia perché aveva compreso, prima di tutti voi, le conseguenze della destabilizzazione della Libia e quello che sarebbe avvenuto successivamente.

Mi auguro che i pescatori di Mazara del Vallo possano tornare presto a casa, ma lei sa bene, Ministro, che il giorno dopo la loro liberazione il rischio che nelle acque libiche altri pescatori possano avere problemi si ripresenterà.

Le chiedo, quindi, che l'Italia ponga la questione in Europa e promuova un accordo internazionale con la Libia almeno sull'attività della pesca nel Mediterraneo, Ministro. Le nostre marinerie vanno tutelate e i pescatori devono lavorare in sicurezza.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

GIAMMANCO (*FIBP-UDC*). Ministro, sappia che continueremo a tenere alta l'attenzione affinché non si spengano i riflettori su questa vicenda. Non possiamo permettere che i nostri cittadini siano oggetto di ricatto o di baratto, che dir si voglia... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice, ha concluso il tempo a sua disposizione.

Subito dopo che le due senatrici avranno ripreso il loro contegno in quest'Aula, il senatore Iwobi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01975](#) sul ripetersi di sequestri illegittimi di imbarcazioni italiane al largo della Libia, per tre minuti.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevole Ministro, il 1° settembre scorso 18 marittimi di Mazara del Vallo sono stati sequestrati da esponenti dell'esercito libico che rispondono al generale Haftar, mentre si trovavano per una battuta di pesca a circa 38 miglia nautiche a nord delle coste della Cirenaica. Dopo il fermo, i pescatori sono stati portati a Bengasi a bordo di alcuni gommoni. Anche i loro due pescherecci sono stati sequestrati dalle milizie del generale Haftar, e questa storia è nota, signor Ministro, la conosciamo. Tutta l'Aula oggi la sta interrogando sulla questione. Quello su cui vorrei insistere in questa sede è un particolare: secondo importanti inchieste internazionali, le milizie di Haftar richiedono in cambio il rilascio di quattro cittadini libici condannati dal tribunale di Catania a trent'anni di carcere per traffico di essere umani, quel traffico che il nostro partito sta combattendo da lunghissimo tempo.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a un paradosso: un attore sul campo, Haftar, con le sue milizie non riconosciute da nessun organismo internazionale, ricatta il nostro Paese e lo fa sulle pelle dei cittadini italiani e stranieri sequestrati. E il nostro Governo sembra immobile. Sono passati circa due mesi e questa è l'esemplificazione della fallimentare politica estera italiana ed europea sulla Libia. La volontà politica italiana di cercare a tutti i costi una soluzione per la Libia in un contesto multilaterale a cosa ci ha portato? Ci ha portato, per forza di cose, a dover interloquire con tutti, Paesi e milizie varie, anche con chi ha interessi strategici opposti ai nostri in Libia.

Questo modo di fare, signor Ministro, che dietro alla diplomazia del dialogo con tutti nasconde in realtà una completa mancanza di visione e di capacità decisionale, di conseguenza ci ha completamente fatto uscire di scena dal Mediterraneo e dal Nord Africa.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Iwobi.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Adesso termino, signor Presidente.

Non contiamo più nulla, ovviamente. Quanto si potrà andare avanti in questo modo? Come è possibile

che nel Mediterraneo, dove ormai da cinque anni è presente una missione militare europea, bande e milizie non riconosciute da nessun organismo internazionale possano permettersi di sequestrare navi di pescatori di un Paese europeo?

Signor Ministro, la Lega per Salvini Premier non ha alcuna intenzione di speculare su una questione così delicata, che riguarda soprattutto la libertà e il rispetto della dignità umana, ma di chiamare alla...
(*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Iwobi. Lei ha un tempo prestabilito, l'ho detto sin dall'inizio; lasci rispondere il Ministro, grazie.

Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, prima di tutto, per quanto riguarda quello che è avvenuto in passato, vorrei dirvi che questo Governo, come quello precedente, ha già affrontato dei temi simili.

Dall'inizio del mio mandato mi sono recato in missione in Libia quattro volte, da ultimo il 1° settembre scorso. Proprio riguardo alla mia più recente missione e alle speculazioni su un presunto legame con il rapimento dei pescatori, vorrei ricordare, tra i vari, i seguenti episodi verificatisi in passato al largo delle coste libiche. I più recenti riguardano i pescherecci Matteo Mazzarino e Afrodite Pesca, sequestrati il 9 ottobre 2018 e poi rilasciati. C'è poi il caso del peschereccio Tramontana, fermato il 23 luglio 2019 al largo di Misurata e poi rilasciato con il pagamento di una multa, grazie all'intervento della nostra ambasciata a Tripoli. Analogo è il caso il peschereccio Grecale, avvicinato il 6 settembre 2019 al largo di Bengasi il cui sequestro è stato impedito dal tempestivo intervento della nostra Marina. Si tratta di fatti che dimostrano chiaramente la pericolosità dell'area, alla base degli sconsigli della Farnesina, ma soprattutto il fatto che noi ce ne siamo già occupati; lavorando e portando a casa il risultato in silenzio, dimostreremo ancora una volta che noi gli italiani li facciamo tornare a casa.

(*Applausi*).

Ho sentito dire, tra l'altro, che la Farnesina è in silenzio. Il massimo riserbo è d'obbligo in situazioni di questo tipo. Non possiamo rischiare di compromettere il lavoro che stiamo portando avanti.

(*Applausi*). Qualcuno invoca atteggiamenti più muscolari. Ci vorrebbe poco a essere duri; come Ministro, potrei urlare ai *media* italiani e libici, ma, al contrario, rischierei di peggiorare le cose e di lacerare una tela che necessariamente va tessuta con pazienza e responsabilmente in silenzio. In questo momento, credo servano razionalità, cautela e determinazione, ma soprattutto unità: se siamo uniti come forze politiche, infatti, coloro che stanno lavorando per riportare a casa i pescatori sono più forti nel dialogo e nel negoziato che stanno portando avanti. (*Applausi*).

Alle famiglie di queste persone va tutta la mia vicinanza, come abbiamo sempre fatto con le famiglie di tutti i cittadini italiani che erano costretti all'estero. Allo stesso tempo, però, ci sono tutte le informazioni sensibili che ovviamente abbiamo e che - non devo dirlo qui a persone che, in passato, hanno fatto parte di Governi - servono a raggiungere il risultato di riportarli a casa.

Voglio veramente stringermi attorno alle famiglie dei pescatori e augurare buon lavoro a tutti coloro che stanno lavorando per riportarli a casa al più presto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Iwobi, per due minuti.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, ribadisco il fatto che la Lega non ha assolutamente intenzione di speculare su una questione così delicata, che riguarda soprattutto la libertà e la dignità umana. Stiamo parlando di persone sequestrate, di cui non abbiamo notizie (anche le loro famiglie le stanno aspettando).

Ribadisco poi un altro fatto: se l'Italia avesse avuto una politica estera adeguata, non saremmo arrivati a questo punto, a questo sequestro. (*Applausi*).

La ringrazio quindi, signor Ministro, ma voglio ribadire ancora una cosa, che probabilmente non è chiara: da diversi anni a questa parte, la presenza degli Stati Uniti d'America nel Mediterraneo è venuta a mancare. Se l'Italia rinuncia a esercitare il proprio ruolo di potenza mediterranea, questo mare, che per secoli è stato ed è crocevia di commerci, rischia di entrare in una situazione di completa anarchia. Ciò danneggia tutti: i nostri pescatori, i nostri militari e la sicurezza dell'Europa, ma

soprattutto dell'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Ferrara ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01976](#) sugli esiti della recente missione del Ministro degli affari esteri in Russia, per tre minuti.

FERRARA (M5S). Signor Ministro, la ringrazio per la sua disponibilità a essere presente qui oggi: soltanto ieri lei era Mosca a co-presiedere il Consiglio italo-russo di cooperazione economica industriale e finanziaria e per incontrare il suo omologo Lavrov. La sua presenza qui oggi testimonia la grande attenzione del suo Ministero nei confronti del Parlamento, altro che le puerili strumentalizzazioni sentite e viste prima. (*Applausi*).

Signor Ministro, vorrei altresì ringraziare la Federazione Russa per il sostegno che abbiamo ricevuto durante la fase più intensa della crisi da Covid-19. Al di là delle divergenze su alcune questioni internazionali, non potremo mai dimenticare il pronto aiuto di Mosca proprio quando ne avevamo maggiore bisogno. (*Applausi*).

L'Italia mantiene tradizionalmente un dialogo proattivo con la Federazione Russa sui temi di maggior interesse bilaterale e multilaterale, sempre bilanciando però queste relazioni con il pieno rispetto del diritto internazionale e dei valori fondanti del nostro Paese e della nostra Carta costituzionale repubblicana.

L'interesse strategico a conservare un dialogo costruttivo con Mosca mira a rafforzare una stabile collaborazione sulle sfide regionali e globali che devono essere necessariamente affrontate insieme: penso alla lotta al terrorismo, alla dinamica energetica, alla soluzione di conflitti congelati, alla sfida digitale e alla cooperazione nel campo della sicurezza e del controllo degli armamenti.

L'interscambio commerciale tra i due Paesi rimane una direttrice fondamentale su cui improntare i rapporti bilaterali con Mosca. Pur avendo registrato un calo degli scambi nel primo semestre del 2020, anche dovuto all'emergenza Covid, l'Italia si conferma quinto fornitore della Federazione Russa. Purtroppo, le sanzioni scaturite dalla crisi ucraina continuano a rappresentare un ostacolo importante per le nostre aziende che esportavano in Russia. La sua missione, Ministro, ha avuto luogo in una congiuntura particolarmente delicata, in particolare alla luce del caso Navalny, della crisi in Bielorussia e della precaria situazione in Nagorno-Karabakh. Il tentato avvelenamento di Navalny ha colpito l'opinione pubblica italiana ed europea, che chiede di far luce su questa grave violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Pertanto le chiedo quali sono i messaggi che lei ha trasmesso ai suoi interlocutori russi in relazione al *dossier* di primario interesse per l'Italia sotto il profilo dei diritti umani, qual è il caso Navalny, in particolare circa l'auspicato impegno delle autorità di Mosca per l'accertamento della verità e la crisi in Bielorussia, che desta crescente preoccupazione; e infine quali sono altri contenuti rilevanti affrontati nel corso della sua visita a Mosca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Come prima cosa, come diceva il senatore Ferrara, ieri ho presieduto il Consiglio italo-russo di cooperazione economica, industriale e finanziaria, formato che tratta tutte le collaborazioni bilaterali, dall'economia allo spazio fino alla cultura, infatti abbiamo siglato anche nuove collaborazioni culturali e nell'incontro con il ministro dell'industria Denis Manturov abbiamo affrontato varie questioni aperte, con particolare attenzione agli interessi delle imprese italiane in Russia e delle aziende russe in Italia.

Ieri ho avuto ovviamente un lungo incontro poi con il ministro degli esteri Lavrov. Abbiamo discusso delle principali crisi, in particolare di quelle in cui Mosca gioca un ruolo rilevante (stiamo parlando di Libia, Bielorussia e Nagorno-Karabakh).

Sono tornato, naturalmente, a sollevare la questione del tentato avvelenamento dell'oppositore politico Navalny. Avevo già affrontato il caso con Lavrov al telefono un mese fa e fin da allora il nostro Governo ha esortato Mosca a desistere dal minimizzare l'accaduto e a promuovere un'inchiesta seria e credibile su questa vicenda inquietante. Nei giorni scorsi l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, a seguito di analisi indipendenti su campioni biologici di Navalny, ha confermato il ricorso ad un agente nervino di tipo Novichok. In ambito Unione europea, abbiamo cominciato a discutere di una rapida reazione che abbiamo approvato al Consiglio degli affari esteri lunedì scorso. Si tratta di

misure restrittive individuali contro soggetti russi considerati coinvolti nell'avvelenamento. Ieri al ministro Lavrov ho ribadito che un evento del genere non può restare senza conseguenze, configurando una violazione sia del diritto internazionale in materia di armi chimiche che, più in generale, del rispetto dei diritti umani.

L'Italia non vuole rinunciare al dialogo e alla cooperazione con la Russia sui temi di interesse bilaterale, oltre che sulle questioni regionali e globali. La mia presenza a Mosca ne era la testimonianza più evidente, il giorno dopo la decisione dell'Unione europea. Tuttavia, sul caso Navalny ho chiarito che sosteniamo l'unità e la coesione dell'Unione europea e ci aspettiamo un cambiamento di rotta da parte di Mosca. Dobbiamo tutti compiere ogni sforzo per evitare di rendere più profonda la distanza politica, ma anche di valori tra Europa e Federazione Russa.

Sull'altra questione, quella della Bielorussia, l'Italia esprime preoccupazione per la brutale repressione di dimostranti pacifici e solidarietà al popolo bielorusso e chiede la liberazione dei prigionieri politici e condivide la mancanza di legittimità democratica di Lukashenko, sancita a livello dell'Unione europea. Non vogliamo innescare una competizione geopolitica tra Unione europea e Russia, anzi ho sottolineato al collega Ministro degli esteri la necessità che Mosca usi la sua influenza per fermare la repressione e creare le premesse di un processo politico inclusivo.

Sul Nagorno-Karabakh ho riconosciuto l'approccio equilibrato e costruttivo fin qui seguito dalla Russia. In qualità di membri del gruppo di Minsk e alla luce dei nostri interessi strategici, restiamo disponibili a contribuire agli sforzi di ripresa negoziale delle tre copresidenze Russia, Stati Uniti e Francia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ferrara, per due minuti.

[FERRARA](#) (M5S). La ringrazio, Ministro, per la sua risposta puntuale e per il suo impegno internazionale a favore della difesa dei diritti umani e dello spirito democratico, nel pretendere da Mosca un'inchiesta approfondita sul caso Navalny, così come un deciso intervento per risolvere la crisi bielorusa. Sono certo che l'Italia manterrà con la Russia un approccio dialogante e collaborativo nel nome della relazione speciale che lega i nostri due Paesi e del ruolo che l'Italia gioca nel nuovo mondo multipolare.

L'Italia ha compreso forse meglio di altri nostri *partner* europei il rinnovato contesto multilaterale in cui agire come attore di pace, di concordia e di fattiva collaborazione tra le parti.

Lei, signor Ministro, porta avanti egregiamente questa visione delle relazioni internazionali e credo che le sue parole di oggi dimostrino ancora una volta come l'Italia sia capace di garantire i nostri interessi economici e politici nel pieno rispetto dei nostri valori e dei principi liberali e democratici.

Mi ritengo quindi pienamente soddisfatto della sua risposta. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La senatrice Biti ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01977](#) sul sostegno al settore sportivo e sulla conclusione delle competizioni in corso, per tre minuti.

[BITI](#) (PD). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il signor Ministro per la sua disponibilità a essere qui oggi pomeriggio, un'occasione che noi come Gruppo Partito Democratico abbiamo colto al volo perché riteniamo fondamentale per il nostro Paese tutto il sistema sportivo. Lo riteniamo fondamentale dal punto di vista della crescita e della formazione di tanti bambini, giovani, ragazzi e adulti, per la vita sociale e culturale, per il controllo sanitario e per l'impatto economico che il settore ha nel nostro Paese.

Lo riteniamo importante anche oggi; sì, proprio oggi, in questo momento di gravissima crisi. Sappiamo bene che c'è una pandemia e può sembrare forse difficile pensare anche al mondo dello sport. Riteniamo invece che proprio in questo momento dobbiamo dare un segnale importante al settore.

Signor Ministro, come lei sa bene, perché lo sta facendo, il mondo dello sport si aspetta risposte concrete da noi e una presenza costante affinché avverta il nostro sostegno. La crisi è forte per tutto il sistema sportivo che è fatto dai dilettanti, dagli amatori e, ovviamente, dai professionisti. Siamo convinti che sia un sistema complesso che sta insieme, proprio insieme, perché non c'è un campione che nasce se non ci sono dei bambini che iniziano a praticare una qualsiasi disciplina. I bambini che vedendo il grande campione sono spinti a diventare grandi campioni e così le federazioni e le società

di qualsiasi disciplina non diventano grandi se, a loro volta, non hanno i piccoli che via via fanno un ricambio.

Per tali ragioni riteniamo che il settore abbia bisogno di grande attenzione in questo momento. Pertanto, sebbene già nel decreto cura Italia, nel decreto rilancio e nel decreto agosto sia stato fatto molto, chiediamo, signor Ministro, quali sono i mezzi con i quali lei e il suo Ministero intendete sostenere in questo momento di crisi soprattutto i dilettanti e le società delle discipline più in difficoltà, per farle poi ripartire dopo l'emergenza.

Vorrei sapere altresì se ritiene che i protocolli utilizzati in questo momento siano corretti, se possano essere rivisti e se possano portare anche in fondo i campionati ad ogni livello, i tornei e le manifestazioni che interessano il mondo sportivo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, onorevole Spadafora, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SPADAFORA](#), *ministro per le politiche giovanili e lo sport*. Signor Presidente, condivido pienamente la complessa analisi della senatrice interrogante e, come è stato ricordato, posso confermare che noi sin dal primo provvedimento, il cosiddetto cura Italia, abbiamo immesso nel mondo dello sport risorse che forse mai si sono avute prima. Lo abbiamo fatto evidentemente a causa della pandemia, ma questa diventa anche un'occasione per molte realtà sportive di poter migliorare il proprio impegno e il proprio lavoro.

Vorrei ricordare che non solo abbiamo dato 370 milioni di euro per l'indennità ai lavoratori sportivi, ma abbiamo messo a disposizione, a fondo perduto, 150 milioni di euro, di cui quasi il 50 per cento è stato già erogato e l'altra parte verrà sicuramente anch'essa messa a disposizione. Infatti, man mano che evolve la situazione, cerchiamo anche di finalizzare questo stanziamento a fondo perduto in base alle esigenze che emergono. Per fare un esempio, molte associazioni e società sportive si sono lamentate del fatto che non hanno più accesso alle palestre delle scuole, che invece sono il luogo dove, in molte realtà in cui manca un impianto sportivo, è possibile esercitare un'attività di base per i ragazzi e per le ragazze.

Noi, d'accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministro Azzolina, invieremo una circolare nei prossimi giorni a tutti i dirigenti scolastici per invitarli a concedere le palestre, ma soprattutto metteremo a disposizione di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) risorse, a fondo perduto, per la igienizzazione delle palestre e di tutti gli spazi che verranno usati dalle società sportive. Questo infatti è il vero motivo per cui in questo periodo le scuole non sono più state messe a disposizione.

Abbiamo stanziato 90 milioni di euro per il credito d'imposta per le sponsorizzazioni; questa misura investe soprattutto una fascia medio-medio alta dei *club* sportivi. Cerchiamo quindi di raccogliere veramente la complessità delle richieste, così come la senatrice interrogante rappresentava, dal mondo dello sport di base al mondo di più alto livello professionistico.

Ovviamente queste sono le misure che abbiamo adottato a livello emergenziale nella prima fase; intanto ho già inviato al ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri le mie proposte per il disegno di legge di bilancio che discuteremo nel prossimo Consiglio dei ministri. Sono certo che, anche nella prossima manovra di bilancio, saranno previste misure molto importanti per il mondo dello sport.

Per quello che riguarda le competizioni, penso che, al momento, i protocolli in vigore, sia per la serie A di calcio, sia per le associazioni e le società sportive, siano validi. L'importante è che vengano rispettati. Se c'è qualcuno che non li rispetta, a ogni livello, più alto o più basso, ovviamente si creano i casi che leggiamo nella cronaca. Mi auguro quindi che i protocolli possano essere rispettati; se lo saranno e se la situazione generale del Paese lo consentirà, ovviamente, da Ministro dello sport, mi auguro che tutti i campionati, di ogni ordine e grado, possano continuare a svolgersi nel migliore dei modi, nell'interesse dei calciatori, di tutte le persone che lavorano in questo mondo, ma anche di tutti gli appassionati di sport in Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Biti, per due minuti.

[BITI](#) (PD). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per la risposta, che è stata articolata e molto precisa su alcune parti, soprattutto su quelle economiche, che anch'io avevo ricordato. È stato già fatto

molto e credo che si debba lavorare ancora, come lei ha già preannunciato, in occasione della legge di bilancio: noi saremo attenti su questo fronte. Alcune risorse che sono state individuate nell'emergenza; noi riteniamo che debba essere dato un impianto strutturale, anche economico, importante al mondo dello sport, dallo sport di base, ai dilettanti, fino al professionismo, in tutte le discipline che, ribadisco, davvero sono importanti per la formazione di tanti, dai bambini ai più grandi, nel nostro Paese. Noi le chiediamo - e il Partito Democratico in questo è con lei, signor Ministro - che faccia sentire la sua voce, che sia presente e costantemente vicino a tutte le società e a questo mondo, che in questo momento davvero sta soffrendo, e tanto, per l'impossibilità di organizzare molte manifestazioni.

Non è soltanto una speranza, signor Ministro. Credo che non si debba solo sperare che i protocolli funzionino. Certo, chi non li rispetta sbaglia sempre; questo lo diciamo tutti e ne siamo convinti. Ma non c'è solo la speranza, perché noi dobbiamo far sì che venga garantito lo svolgimento dello sport, per quanto possibile in questo momento. Noi le chiediamo questo e il Partito Democratico c'è. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, ogni giorno sempre più scuole richiedono una piattaforma di videoconferenze, ad esempio per gli incontri tra genitori e insegnanti o per la didattica digitale, che tuteli i dati e la *privacy* degli utenti, siano essi allievi, docenti o familiari. Come sappiamo, le piattaforme dei colossi sovranazionali del *web* non garantiscono tali tutele. La Corte di giustizia europea ha invalidato il *privacy shield*, ovvero l'accordo largamente diffuso con cui grandi organizzazioni e multinazionali potevano, fino ad ora, legittimare il trasferimento di dati personali tra Europa e Stati Uniti.

La legislazione americana non pone, infatti, limitazioni alla portata e alla durata della raccolta, né garantisce ai cittadini stranieri alcun diritto nei confronti delle autorità statunitensi azionabile dinanzi ai giudici.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati europeo prevede, invece, che la raccolta e il trattamento siano esplicitamente definiti e limitati nello scopo e nel tempo e che l'interessato possa reclamare, richiedere la correzione o la cancellazione dei dati e opporsi al loro trattamento.

A rischio sono anche i dati dei minori. Il Garante della *privacy* è intervenuto nella Commissione per l'infanzia e l'adolescenza e ha chiarito come sia stata posta all'attenzione del Ministro dell'istruzione l'esigenza di una svolta nel ricorso alle piattaforme in generale, ritenendo come fosse più prudente utilizzare il registro elettronico rispetto alla piattaforma di una multinazionale di cui non si sa nulla. Sarebbe, quindi, meglio nel presente, ora che la scuola è in piena attività, dare indicazioni chiare perché le scuole ricorrano tutte le volte che è possibile al registro elettronico. Il Garante ha ribadito, quindi, come il tema vero e più importante sia quello di una piattaforma pubblica italiana che si faccia carico di mettere insieme risorse e competenze. È bene che l'Italia si doti di una sua infrastruttura, auspicabilmente nell'ambito di una cooperazione anche europea.

Presidente, colleghe e colleghi, rispetto ai tempi passati oggi abbiamo una nuova possibilità: tra le sfide strategiche che il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano dovrà affrontare vi è quella che riguarda la transizione digitale. In questo senso le risorse Next generation EU possono davvero essere utilizzate. Sappiamo già che il Ministro dell'istruzione sta muovendo dei passi in questa direzione, ma occorre arrivare all'obiettivo di erogare un servizio adeguato alle esigenze, anche adesso nel tempo della pandemia, conforme allo stato dell'arte delle tecnologie che tuteli pienamente i dati personali. Tale garanzia rappresenta uno dei pilastri su cui si deve basare una seria politica per la sovranità digitale e tecnologica che l'Italia deve attuare e integrare sapientemente nell'ambito della realtà europea. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 27 ottobre 2020**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 16,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (**1970**)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premessi che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni in materia di: proroga dello stato di emergenza; continuità operativa del sistema di allerta COVID; proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo; ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;

in particolare, il provvedimento in esame, attraverso la modifica dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, reca la ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, inizialmente fissato al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020;

tra le misure previste per evitare la diffusione del COVID-19, ai sensi del citato articolo 1 del decreto legge 19/2020, viene introdotto l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

giòva evidenziare che a tal fine l'articolo 5 del decreto legge specifica che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le

misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-*bis*), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, relative all'obbligatorietà dell'uso delle mascherine;

riguardo al rapporto tra lo Stato e le Regioni, l'articolo 1 del decreto, al comma 2, introduce una novella dell'articolo 1, comma 16, del d-l 33 del 2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19), ribadendo il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale e prevedendo la possibilità di introdurre misure ampliative rispetto a quelle disposte dai decreti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 "nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute";

il provvedimento in esame, ancora una volta, legittima ulteriormente l'utilizzo reiterato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non è soggetto neanche al controllo del Presidente della Repubblica, considerato che si tratta di un semplice atto normativo secondario e in quanto tale non solo è sottratto al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, ma per di più è insindacabile *ex post*, sfuggendo anche all'eventuale controllo successivo della Corte costituzionale;

non è opportuno, né costituzionalmente legittimo che alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, con modalità uniche in Europa, si ricollegli l'autorizzazione per il Consiglio dei Ministri, con Dpcm, di limitare i diritti e le libertà dei cittadini;

è fondamentale che la proroga dello stato di emergenza non diventi una sorta di scudo per poter giustificare atti normativi illegittimi, decisioni unilaterali che contrastano con i diritti e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;

il Governo deve dimostrare di essere in grado di gestire tale situazione d'emergenza nel Paese con gli strumenti ordinari e non con leggi speciali, né con editti che estromettono l'unico organo legittimato a limitare i diritti e le libertà, e cioè il Parlamento che rappresenta il popolo;

a parere degli scriventi, il Governo continua a gestire l'emergenza pandemica in modo del tutto autoreferenziale, stravolgendo i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e della gerarchia delle fonti del diritto, consolidando in tal modo una prassi che si colloca in netto contrasto con i principi sanciti dall'articolo 70 della Costituzione che attribuisce al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

proprio per il suo carattere di eccezionalità, lo stato di emergenza non può diventare la regola e, proprio per questo, sia la legge che lo prevede, sia la costante giurisprudenza della Corte costituzionale hanno insistito sulla necessaria brevità degli strumenti derogatori, che possono produrre conseguenze negative non solo creando tensioni a livello sociale ma anche e soprattutto sul piano economico;

giòva sempre ricordare che la Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'articolo 16 della Costituzione francese, dell'articolo 116 della Costituzione spagnola o dell'articolo 48 della Costituzione ungherese, e che in essa non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri. Pur tuttavia il compito di valutare la reale eccezionalità di situazioni di emergenza è, seppur implicitamente, demandato al Parlamento;

considerato che:

a riprova della scarsa considerazione del ruolo del Parlamento e della evidente disattenzione del Governo, si sottolinea che la modifica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto in esame -, che ha integrato l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 (*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*) - il quale ha posticipato al 15 ottobre 2020 i termini previsti da un novero di disposizioni, ora prorogati al 31 dicembre 2020 - con il riferimento all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia) - che dispone per il personale delle Forze di polizia, delle Forze

armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proroghe dei termini relativi a: misure di profilassi; temporanea dispensa dal servizio in presenza -, è già stato inserito con una modifica durante l'esame in Commissione al Senato del decreto-legge 104/2020 - c.d. decreto Agosto -, in fase di conversione alla Camera, con l'aggiunta della proroga del collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili, delibera ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame dell'AS 1970.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla posizione italiana in merito al sequestro di due pescherecci siciliani da parte libica

(3-01980) (14 ottobre 2020)

[Faraone](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#), [Magorno](#), [Comincini](#), [Marino](#), [Grimani](#), [Vono](#), [Sudano](#), [Cucca](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*

Premesso che:

nella notte tra il 1° ed il 2 settembre 2020, 18 pescatori di Mazara del Vallo, membri degli equipaggi dei due pescherecci "Medinea" e "Antartide", sono stati dapprima fermati e poi successivamente sequestrati ed imprigionati dalle autorità marittime libiche facenti capo al generale Khalifa Haftar, capo delle milizie legate all'autoproclamato Governo della Libia orientale, non riconosciuto dalla comunità internazionale;

i fatti sono avvenuti a 38 miglia dalle coste libiche a nord di Bengasi, all'interno del territorio marino da anni rivendicato unilateralmente dalla Libia come parte delle proprie acque di competenza nazionale: secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari libici, i pescatori, otto italiani, sei tunisini, due senegalesi e due indonesiani, sarebbero stati indagati e fermati a seguito della violazione della competenza territoriale ed economica delle acque territoriali;

da quanto si apprende, una delle accuse che è stata rivolta agli equipaggi dei due pescherecci è anche il trasporto di sostanze stupefacenti: tale accusa, tuttavia, sarebbe stata sollevata solo successivamente al fermo, a seguito di una presunta perquisizione dei pescherecci da parte delle autorità libiche durante gli ulteriori accertamenti, ed è evidentemente finalizzata per il fermo dei marittimi incrinandone ulteriormente la posizione, nonché manifestamente infondata, come sostenuto non solo dai familiari dei detenuti, ma anche dallo stesso Piero Marrone, capitano della "Medinea", nell'unica dichiarazione che fino ad ora è stata resa disponibile;

altre fonti stampa, nondimeno, hanno riportato la notizia di una presunta trattativa che il generale Haftar sarebbe intenzionato a portare avanti nei confronti delle autorità italiane avente ad oggetto un preciso "scambio": alla liberazione dei 18 prigionieri, infatti, dovrebbe corrispondere la scarcerazione dei 4 scafisti libici attualmente detenuti presso le carceri italiane, condannati a scontare dai 20 ai 30 anni di reclusione per i reati di omicidio volontario e traffico di migranti perpetuati in occasione della "strage di Ferragosto", in cui nel 2015 persero la vita ben 49 migranti, stipati nelle stive di un barcone e asfissati dai fumi del carburante. Le milizie libiche, nonché gli avvocati difensori, ne hanno rivendicato l'innocenza, sostenendo che si tratta di quattro "semplici sportivi" trovatisi sul barcone in qualità di migranti in fuga dalla Libia;

uno degli aspetti più critici di tutta la questione riguarda l'impossibilità da parte dei pescatori di comunicare con le proprie famiglie: dal momento del sequestro, infatti, è stata consentita una sola telefonata, quella svolta dal capitano della "Medinea" Piero Marrone alla madre; successivamente, non si sono avute più notizie inerenti alle condizioni di salute e di detenzione dei marittimi;

stando a quanto ricostruito sinora da alcune testate, i 18 marinai si troverebbero in stato di fermo all'interno di una palazzina militare di Bengasi, in attesa del processo che dovrebbe svolgersi il prossimo 20 ottobre, mentre i due pescherecci sarebbero ormeggiati nel porto della città;

nonostante non sia la prima volta che le autorità libiche effettuano il fermo di pescherecci italiani con l'accusa di aver violato i presunti confini marittimi ritenuti dalla Libia di propria competenza, tale sequestro è indubbiamente connotato da alcuni elementi di singolarità;

in particolare, vi è la concomitanza temporale dei fatti con il rientro, avvenuto poche ore prima,

del Ministro in indirizzo dal viaggio in Libia, in occasione del quale si sono svolte le due distinte visite al primo Ministro del Governo di accordo nazionale Fayeze al Serraj e al Presidente del parlamento libico orientale, Aguila Saleh, sostenitore di Haftar;

considerato che:

nelle scorse settimane sono state molte le manifestazioni e le iniziative organizzate dalle famiglie dei prigionieri e dalla società civile per interessare le istituzioni e l'opinione pubblica a questa vicenda sottolineandone l'opacità;

gli armatori delle imbarcazioni hanno pubblicamente manifestato la richiesta di interventi mirati e specifici, rivolgendo altresì numerosi appelli al Governo per chiedere il rilascio immediato dei motopesca e degli ostaggi, oltre alla possibilità di mettersi in contatto con i marinai, nei confronti dei quali è stato sinora impossibile effettuare una qualsiasi comunicazione, fatta eccezione per la richiamata telefonata del capitano Piero Marrone;

sebbene nei giorni scorsi il Ministro in indirizzo abbia dichiarato di aver "attivato tutti i canali internazionali" per risolvere la questione, e nonostante le rassicurazioni offerte dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale, la scorsa settimana, ha risposto ad un *question time* alla Camera dei deputati che verteva proprio su tale vicenda, ad oggi, non risultata sufficiente l'opera sino a questo momento intrapresa da parte del Governo per far luce sulla vicenda e per riuscire a riportare in Italia i prigionieri,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo rispetto alle vicende descritte;

se non ritenga doveroso esprimere chiaramente una posizione di aperta condanna nei confronti delle autorità libiche che tengono prigionieri i 18 pescatori, e se non ritenga opportuno attivarsi immediatamente, intensificando gli sforzi diplomatici sino ad ora portati avanti, al fine di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, predisponendo altresì un deciso intervento volto a consentire quanto prima il contatto tra i pescatori ingiustamente detenuti e le rispettive famiglie, nonché a garantirne la massima tutela della salute ed il più sicuro rientro in Italia.

Interrogazione sulla legittimità della zona economica esclusiva imposta dalla Libia in relazione al recente sequestro di equipaggi italiani

(3-01978) (14 ottobre 2020)

[Urso](#), [Rauti](#), [Ciriani](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*

Premesso che:

resta insoluta la delicata, oltraggiosa ed intollerabile vicenda che vede coinvolti, oramai da un mese e mezzo, 18 pescatori dei due pescherecci di Mazara del Vallo, denominati "Antartide" e "Medinea", sequestrati la sera del 1° settembre 2020 dai militari del generale Khalifa Haftar;

l'episodio, che ricadrebbe nell'ambito di quella che oramai viene definita "la guerra del pesce", non sarebbe che l'ultimo di una serie di atti ostili, sequestri o tentativi di sequestro di pescherecci mazzaresi sorpresi a pescare all'interno della "zona economica esclusiva", che si estende per 62 miglia oltre il limite di 12 miglia delle acque territoriali ed è stata istituita unilateralmente dal Governo di Tripoli nel 2005 e nella quale la pesca sarebbe interdetta;

la controversa situazione e la continua esposizione di nostri connazionali (e non soltanto) a situazioni di elevato rischio determina l'emergere della necessità di una chiara e netta presa di posizione da parte del Governo rispetto a una situazione che, proprio per i profili di rischio emergenti in ordine alla sicurezza nazionale, deve essere necessariamente chiarita;

alla luce della controversa questione persistente dal 2005 è doveroso chiarire se ed in quali termini il Governo, a decorrere dal 2005 e proprio in relazione alle continue rivendicazioni libiche unilaterali di esclusività della fascia di mare all'interno della quale si sono verificati i fatti, abbia fornito agli operatori marittimi precise indicazioni e adeguate istruzioni in ordine alla navigabilità e accessibilità di tali acque, e, in particolare, quali fossero, ove esistenti, i protocolli di intervento eventualmente adottati e diramati, anche avvalendosi dei mezzi navali e aerei della Marina militare italiana e della Guardia costiera, per garantire sicurezza e protezione dei pescherecci ed operatori nazionali marittimi presenti nell'area;

inoltre, sebbene il Governo abbia espressamente smentito, nel corso di un recente *question time* alla Camera dei deputati di mercoledì 7 ottobre 2020 (in risposta all'interrogazione 3-01792) alcune indiscrezioni di stampa su presunte richieste di scambio dei marittimi con 4 cittadini libici condannati in via definitiva in Italia per gravissimi reati umanitari, tali notizie tornano ad essere convintamente ribadite ad un'agenzia di stampa italiana, nel corso della giornata del 13 ottobre, da una fonte vicina all'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar;

in particolare viene riferito di una lunga telefonata tra alcuni funzionari degli Emirati arabi uniti (di cui l'Italia si starebbe avvalendo) e uno dei *leader* dell'Esercito nazionale libico, per coordinare i dettagli del negoziato e per discutere le modalità di liberazione dei detenuti di ciascuna parte;

oltre alla dovuta attenzione al caso di specie, tuttora irrisolto e rispetto al quale appare necessario prestare prioritariamente la massima attenzione, al fine di riportare al più presto in patria i 18 pescatori coinvolti nel sequestro, è doveroso avviare con la massima urgenza una valutazione più ampia ed addivenire ad una decisione in ordine alle iniziative da intraprendere, anche in sede internazionale, per promuovere una definizione della questione rispetto alle rivendicazioni libiche e alle interdizioni unilateralmente imposte dal Governo di Tripoli sulla base di un'applicazione evidentemente illegittima e forzata dei principi stabiliti dal diritto internazionale e dunque di un lapalissiano abuso del diritto, la cui persistenza continua a mettere in pericolo l'incolumità e la vita dei nostri concittadini e degli operatori marittimi,

si chiede di sapere:

se il Governo, in relazione alla rivendicazione unilaterale da parte della Libia della fascia di mare nella quale si è materializzato il sequestro dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, abbia diramato o impartito agli operatori marittimi nazionali precise istruzioni o protocolli di sicurezza e di intervento, anche mediante l'ausilio dei mezzi della Marina militare italiana o della Guardia costiera presenti nell'area, ed in che misura tali protocolli siano stati eventualmente attivati nel caso di specie;

se il Ministro in indirizzo, nel perseguire la prioritaria esigenza di mettere in salvo e riportare in patria al più presto i 18 pescatori di Mazara del Vallo, ritenga di poter smentire le notizie di un negoziato tra il nostro Paese e all'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, per il tramite di mediatori degli Emirati arabi uniti, volto a concordare il rilascio di cittadini libici, condannati in via definitiva in Italia per gravissimi reati lesivi dei diritti umani, a fronte della liberazione dei 18 pescatori;

se non ritenga necessario e urgente intervenire, anche promuovendo un'azione coordinata a livello internazionale, per chiarire in modo definitivo la legittimità delle operazioni di pesca e navigazione in un'area unilateralmente ed illegittimamente rivendicata dal Governo libico come zona economica esclusiva in cui la navigazione è interdetta.

Interrogazione sulle iniziative per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia

(3-01972) (13 ottobre 2020) (già 4-04191) (07 ottobre 2020)

De Bonis. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

risultano ancora bloccati in Libia i 18 membri dell'equipaggio dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati la sera del 1° settembre 2020 dai militari del generale Khalifa Haftar;

pare che la vicenda sia monitorata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, dalla sera dell'agguato, starebbe trattando il rilascio dei motopesca "Antartide" e "Medinea", oltre che dei pescatori tuttora trattenuti a Bengasi;

tuttavia, nonostante le costanti rassicurazioni della Farnesina, i familiari non riescono a stabilire un contatto con i marittimi, che, dopo essere stati interrogati, sono stati trasferiti in una struttura da cui non possono uscire liberamente;

da articoli di stampa si apprende che alcuni giorni dopo il sequestro, un'associazione di Mazara del Vallo ha diffuso anche delle foto scattate in Libia e madri, mogli, fratelli e sorelle dei 18 pescatori hanno iniziato a mettere in circolazione informazioni, incontrandosi nel magazzino dell'armatore di

uno dei due pescherecci sequestrati;

tra i pescatori trattenuti dalla sera del 1° settembre, oltre ai membri degli equipaggi dei due motopescherecci, ci sono anche il comandante del peschereccio "Anna Madre" di Mazara del Vallo e il primo ufficiale del "Natalino" di Pozzallo, che la sera dell'accerchiamento erano riusciti ad invertire la rotta;

agli armatori viene contestata la presenza dei loro pescherecci all'interno delle 72 miglia (60 in più delle tradizionali 12 miglia) che la Libia dal 2005 rivendica unilateralmente come acque nazionali, in virtù della convenzione di Montego Bay, che dà facoltà di estendere la propria competenza fino a 200 miglia;

molti sono intervenuti per chiedere il rilascio dei pescatori e dei motopescherecci sequestrati, tra cui la sezione regionale di Agripisca, che ha minacciato di "bloccare l'intera flotta peschereccia" che a Mazara del Vallo è composta da un centinaio di imbarcazioni d'altura. Anche i familiari dei marinai che avevano promesso di venire a Roma, insieme ad un gruppo di pescatori, lo hanno fatto ieri, manifestando davanti a Montecitorio, perché si sentono abbandonati dal Governo, che pare aver dimenticato che ci sono cittadini italiani bloccati in un Paese in guerra;

la diplomazia italiana in effetti si sta occupando della vicenda in maniera poco chiara e molti hanno evidenziato la curiosa circostanza di un sequestro eseguito a poche ore di distanza dal viaggio del ministro Luigi Di Maio a Tripoli, per far visita al *premier* libico riconosciuto dall'ONU, Fayez al-Serraj e al presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh;

il sequestro, invece, è stato operato dai militari di Haftar, a cui si sarebbe rivolta la figlia di uno dei motoristi del Medinea per chiedere la liberazione di tutte le barche e dei pescatori che erano entrati nella zona libica soltanto per lavorare;

tuttavia, il sequestro viene anche visto come una ritorsione, alimentata da un'insolita richiesta avanzata dai militari del generale Haftar, ossia uno "scambio di prigionieri" per liberare i 18 pescatori. La proposta riguarderebbe 4 libici detenuti in Italia, condannati a 30 anni di carcere dalla Corte d'appello del Tribunale di Catania, con l'accusa di essere scafisti e carcerieri della "strage di Ferragosto" che nel 2015 portò alla morte di 49 migranti che viaggiavano a bordo di uno dei tanti barconi partiti dalle coste libiche. Su questa ipotesi non c'è alcuna conferma da parte della Farnesina, ma a metà settembre i familiari dei 4 detenuti libici hanno manifestato a Bengasi per chiedere la loro estradizione;

considerato che:

la vicenda esposta è seria e preoccupante ed il Ministro in indirizzo, oltre a cercare di risolvere rapidamente la questione, dovrebbe dare informazioni precise e certe sulla situazione dei 18 marittimi bloccati ormai da 37 giorni in Libia;

l'interrogante ha incontrato le mogli e i familiari di questi cittadini, che non hanno mai potuto sentire le voci dei pescatori, che sarebbero in attesa di processo e rischierebbero una condanna fino a 30 anni. Chiedono di avere notizie certe sulle loro condizioni di salute e sui tempi del loro rilascio, evidenziando che alcuni di loro prendono regolarmente dei farmaci e vi è il rischio che in questo momento non vengano loro somministrati a causa delle leggi libiche che lo vietano;

vi è inoltre la preoccupazione che queste persone diventino merce di scambio politico per la liberazione di scafisti. Esiste la via della diplomazia, certo, ma prima ancora esiste una questione morale, di umanità che il Governo italiano non può ignorare. Occorre che il Ministro degli affari esteri svolga appieno il suo ruolo, impiegando prioritariamente tutte le sue energie per risolvere questioni urgenti come questa, piuttosto che dedicarsi a costose campagne elettorali,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di ottenere la liberazione dei marittimi sequestrati e tenuti prigionieri in Libia;

se non ritenga di dovere riferire in Parlamento in merito ad una vicenda così grave e preoccupante;

se non ritenga di dover dare assicurazioni certe alle mogli ed ai familiari dei pescatori, che attendono da 37 giorni di sentire almeno la voce dei loro cari.

Interrogazione sulle circostanze del sequestro dei marittimi italiani in Libia e sulle condizioni per la loro liberazione

(3-01979) (14 ottobre 2020)

[Bernini](#), [Malan](#), [Giammanco](#), [Papatheu](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

il 1° settembre 2020 due pescherecci di Mazara del Vallo, con 18 pescatori a bordo, sono stati sequestrati dalla marina militare del generale Haftar, a circa 35 miglia a nord di Bengasi, all'interno di una fascia marittima che da tempo la Libia rivendica come propria zona economica esclusiva;

i connazionali sono tenuti prigionieri dalla fazione libica del generale Haftar, il pretendente governatore non riconosciuto dalla comunità internazionale, che in cambio dei pescatori italiani chiede la liberazione di 4 scafisti libici (che secondo fonti libiche sono calciatori, in fuga per trovare fortuna in Germania), accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio plurimo per l'uccisione di dozzine di persone che portavano in Italia come migranti;

stando a quanto si apprende dalla stampa, il presidente della commissione affari esteri di Tobruk ha fatto sapere infatti che i pescatori italiani "sono stati fermati perché svolgevano attività di pesca nelle acque territoriali libiche" e che "presto gli equipaggi dei due pescherecci italiani compariranno davanti a un tribunale che dovrà pronunciarsi sul reato da loro commesso";

il Ministro in indirizzo, nello stesso giorno in cui avveniva il sequestro-rapimento, si era recato in Libia, a Tobruk, per incontrare il *premier* libico riconosciuto dall'ONU, Fayez al-Serraj, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, considerato l'uomo nuovo della Cirenaica;

tale sequestro umilia l'Italia proprio nella sua ex colonia, mostrando il peso residuale delle nostre istituzioni in politica estera;

si susseguono manifestazioni nel territorio siciliano e appelli da tutto il Paese per chiedere a gran voce la liberazione dei connazionali e per tentare di accendere i riflettori su tale grave episodio totalmente sottovalutato dal Governo; alcuni familiari dei sequestrati, nei giorni scorsi, lamentando il fatto di non avere nessuna notizia dalla Farnesina, sono persino arrivati ad incatenarsi davanti a palazzo Montecitorio per focalizzare l'attenzione sulla vicenda e chiedere a gran voce al Governo di riportare a casa i propri familiari;

solamente dopo tale atto i familiari sono stati ricevuti prima a palazzo Chigi dal consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, Pietro Benassi, e successivamente dal capo dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma oltre alle solite rassicurazioni non sono state fornite indicazioni precise;

il 9 ottobre, nel giorno in cui padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono rientrati in Italia, il Ministro in indirizzo ha dichiarato quanto segue: "Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei pescatori";

preoccupano le parole del Ministro in merito al dialogo intrapreso con il Ministro degli Emirati arabi uniti e il Ministro russo, in quanto "hanno capacità di influenza su quella parte libica", poiché sembrano confermare l'irrelevanza del nostro Paese nella Libia orientale;

nel recente passato si sono verificati analoghi episodi, l'ultimo dei quali nel 2019, quando un peschereccio, anche in quel caso di Mazara del Vallo, fu sequestrato con modalità simili;

la Libia è ormai, dalla caduta di Gheddafi, un territorio profondamente conteso, guidato dal presidente Fayez al-Sarraj, il cui Governo è stato riconosciuto dall'ONU, ma che contemporaneamente vede gran parte della Cirenaica sotto il controllo dell'esercito del generale Haftar;

negli anni l'Italia ha visto ridurre costantemente la propria influenza in Libia e nel Mediterraneo nel suo complesso, nonostante sia evidente l'importanza degli interessi nazionali in quell'area, a partire dalla necessità di controllare il massiccio flusso migratorio che interessa le coste italiane;

la Libia rientra tra i Paesi che, pur avendo firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS - United Nations convention on the law of the sea), non hanno ancora proceduto alla sua ratifica, ciò comportando l'inosservanza delle disposizioni ivi contenute relative ai limiti delle varie aree marine identificate, misurate in maniera chiara e definita a partire dalla cosiddetta linea di base;

l'atteggiamento unilaterale libico sta generando problemi nell'applicazione della disciplina delle acque internazionali, con gravi ripercussioni sulla gestione dei flussi marittimi,

si chiede di sapere:

se e quali concrete iniziative il Ministro in indirizzo stia assumendo per garantire l'immediato rilascio dei due pescherecci con 18 membri dell'equipaggio tuttora trattenuti a Bengasi;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che episodi simili colpiscano nuovamente la marineria siciliana, al fine di garantire la sicurezza dei marinai nello svolgimento del proprio lavoro;

quale sia la strategia italiana in Libia e se intenda o meno smentire l'ipotizzato collegamento fra la sua visita in Libia e il sequestro dei pescherecci;

se vi siano state richieste di scambio di prigionieri.

Interrogazione sul ripetersi di sequestri illegittimi di imbarcazioni italiane al largo della Libia (3-01975) (14 ottobre 2020)

[Iwobi](#), [Lucidi](#), [Vescovi](#), [De Vecchis](#), [Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

il 1° settembre 2020 18 marittimi di Mazara del Vallo sono stati sequestrati, mentre si trovavano per una battuta di pesca a circa 38 miglia nautiche a nord dalle coste della Cirenaica, da esponenti dell'esercito libico e portati a Bengasi a bordo di alcuni gommoni;

i loro due pescherecci sono stati ugualmente sequestrati dalle milizie del generale Haftar;

per circa un mese non si sono più avute notizie sulla sorte degli equipaggi. In seguito, è stato accertato che si trovano in stato di fermo;

le autorità libiche, in risposta alle richieste italiane, hanno chiesto il rilascio di 4 cittadini libici, condannati dal Tribunale di Catania a 30 anni di carcere per traffico di esseri umani e per la morte in mare di 49 migranti;

considerato che questi sequestri si vanno ad aggiungere ad altri incresciosi episodi accaduti in passato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti, e quali azioni possa intraprendere per risolvere rapidamente questa situazione angosciante per i pescatori coinvolti, le loro famiglie e per i tanti pescatori che si trovano ad operare in queste zone del Mediterraneo, dove azioni piratesche a scopo ricattatorio, inaccettabili e da condannare, continuano ad avvenire in palese violazione del diritto internazionale.

Interrogazione sugli esiti della recente missione del Ministro degli affari esteri in Russia (3-01976) (14 ottobre 2020)

[Ferrara](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

l'Italia ha tradizionalmente seguito con la Federazione russa la cosiddetta politica del "doppio binario", che combina severità nella garanzia del rispetto del diritto internazionale e dei nostri valori con un dialogo proattivo con Mosca sui temi di maggiore interesse bilaterale e multilaterale;

si è appena conclusa la missione del Ministro in indirizzo nella Federazione russa. Il programma prevedeva che il Ministro copresiedesse il Consiglio italo-russo di cooperazione economica, industriale e finanziaria insieme al Ministro dell'industria e del commercio, Denis Manturov, e che incontrasse, in un colloquio bilaterale, il suo omologo Sergej Lavrov;

l'interscambio commerciale tra i due Paesi rimane una direttrice fondamentale su cui improntare i rapporti bilaterali con Mosca. Pur avendo registrato un calo degli scambi nel primo semestre 2020, anche dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Italia si conferma quinto fornitore della Federazione russa;

la missione del ministro Di Maio ha avuto luogo in una congiuntura particolarmente delicata, in particolare alla luce del caso Navalny, della crisi in Bielorussia e della precaria situazione in Nagorno Karabakh;

il tentato avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino chimico militare del gruppo "Novichok" ha colpito molto negativamente l'opinione pubblica italiana ed europea, ma soprattutto ha costituito una grave violazione dei diritti umani e del diritto internazionale che, con la Convenzione per la proibizione delle armi chimiche, proibisce lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, la detenzione, la conservazione, il trasferimento e l'uso di armi chimiche e dei materiali collegati, si chiede di sapere:

quali siano i messaggi che il Ministro in indirizzo ha trasmesso ai suoi interlocutori russi in relazione a *dossier* di primario interesse per l'Italia sotto il profilo dei diritti umani, quali il caso Navalny, in particolare circa l'auspicato impegno delle autorità di Mosca per l'accertamento della verità, e la crisi in Bielorussia;

quali siano stati i contenuti principali della sua visita a Mosca.

Interrogazione sul sostegno al settore sportivo e sulla conclusione delle competizioni in corso (3-01977) (14 ottobre 2020)

[Biti](#), [Marcucci](#), [Ferrari](#), [Collina](#). - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport* -

Premesso che:

lo sport non è soltanto uno strumento di tutela della salute psicofisica e di promozione di un corretto stile di vita, ma anche uno strumento di inclusione sociale, di educazione, di formazione e di sviluppo della società sia sotto il profilo sociale che sotto il profilo economico;

l'intero mondo dello sport, sia professionistico che dilettantistico, sta vivendo un periodo di grave crisi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

la sospensione e, successivamente, la riduzione delle attività e delle competizioni sportive, conseguenti alle misure, adottate negli ultimi mesi, di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, necessarie a tutelare la salute dei cittadini, hanno avuto e continueranno ad avere ripercussioni sul settore sportivo sotto i profili economici, occupazionali e sociali;

in particolare, molte associazioni e società sportive dilettantistiche, che svolgono un'importantissima funzione sociale e rappresentano un settore rilevante nel nostro Paese sotto il profilo occupazionale, si trovano in condizioni di estrema difficoltà a causa della drastica riduzione di entrate dovuta a poche iscrizioni e ad una prolungata chiusura degli impianti;

nel corso di questi ultimi mesi, per far fronte a questa grave situazione, i decreti-legge "cura Italia", "rilancio Italia" e "decreto agosto" hanno introdotto numerose misure economiche a tutela e a sostegno del settore sportivo;

premessi inoltre che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera e), prevede che per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15 per cento rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti;

la percentuale massima di riempimento del 15 per cento rispetto alla capienza totale è di molto superiore al numero massimo di 1.000 spettatori se calcolata su una capienza media di 30.000, quale è quella di uno stadio in cui si svolge il campionato di serie A;

in tutte le categorie sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, c'è grande incertezza sulle modalità con le quali portare a conclusione i diversi campionati e le diverse competizioni

sportive,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire non solo il sostegno del settore sportivo, con particolare riguardo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, nel corso dell'emergenza sanitaria, ma anche la piena ripresa dell'intero settore al termine dell'emergenza;

se intenda verificare nel tempo l'efficacia, la necessità e l'opportunità delle misure di contenimento del contagio previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, affinché esse possano essere modificate qualora l'andamento della situazione epidemiologica lo renda possibile;

con quali modalità intenda portare a conclusione i diversi campionati e le diverse competizioni sportive che si svolgono sull'intero territorio nazionale, e se ritenga che i protocolli adottati in materia fino a questo momento siano adeguati a tale scopo .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anastasi, Barachini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Causin, Cerno, Ciampolillo, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Drago, Fattori, Galliani, Iori, La Mura, Mallegni, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Mollame, Monti, Napolitano, Rizzotti, Ronzulli, Santangelo, Segre, Sileri, Turco e Verducci.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerato in missione il senatore Ortis, per attività dell'Assemblea parlamentare della Nato.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 15 ottobre 2020 è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2019) 355 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 2).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Rojc Tatjana

Istituzione di una Zona Logistica Semplificata rafforzata nella Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia (1978)

(presentato in data 14/10/2020);

senatore Santangelo Vincenzo

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche (1979)

(presentato in data 15/10/2020);

senatori Campari Maurizio, Bruzzone Francesco

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1980)

(presentato in data 15/10/2020);

senatori Briziarelli Luca, Arrigoni Paolo, Bergesio Giorgio Maria, Bruzzone Francesco, Pazzagliani Giuliano, Ripamonti Paolo, Testor Elena, Vallardi Gianpaolo, Romeo Massimiliano, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pisani Pietro, Pittoni

Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Tosato Paolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Norme per la rigenerazione urbana (1981)
(presentato in data 15/10/2020).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la prima relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di *performance* collegati, aggiornata al 30 giugno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CCLIX*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 ottobre 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per gli esercizi dal 2016 al 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 338).

Corte di cassazione, trasmissione di verbali di proclamazione di risultati di referendum

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 13 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare del verbale con cui l'Ufficio stesso ha proceduto, in pari data, alla proclamazione del risultato del *referendum* relativo all'approvazione della legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 e svoltosi il 20 e 21 settembre 2020.

Il predetto verbale è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 ottobre 2020, ha inviato il testo di 13 risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 14 al 17 settembre 2020, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 694);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 695);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 696);

risoluzione sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 697);

risoluzione sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 698);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 699);

risoluzione sulla penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 700);

risoluzione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom in Europa, alla 1a e alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 701*);

risoluzione sulla situazione in Russia: l'avvelenamento di Alexei Navalny, alla 3a e alla 14a Commissione (*Doc. XII, n. 702*);

risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - Aumento degli stanziamenti di pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i vaccini contro la COVID-19 e l'impatto dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 703*);

risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, flonicamid, alossifop, mandestrobin, mepiquat, Meschnikowia fruticola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 704*);

risoluzione sulla ripresa culturale dell'Europa, alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 705*);

risoluzione sull'Anno europeo delle città più verdi 2022, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 706*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in data 15 ottobre 2020, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2020) 642 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 10 dicembre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dall'8 al 15 ottobre 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 81

AIMI: sulla situazione del centro di accoglienza per migranti di Lampedusa (4-02137) (risp. MAURI, *vice ministro dell'interno*)

sulla costituzione di parte civile del Ministero nel processo per i fatti di Bibbiano (4-03866) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

CANDURA: sull'ammontare della tassa annuale dovuta dagli iscritti al Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati (4-02698) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

CORRADO ed altri: sulla nuova sede dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) (4-03436) (risp. BONACCORSI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)

DE PETRIS: su possibili discriminazioni contro le persone con disabilità a seguito di un protocollo per la sicurezza durante le celebrazioni religiose cattoliche (4-03786) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DE POLI: sulla realizzazione della banda ultra larga in Veneto (4-03461) (risp. PATUANELLI,

ministro dello sviluppo economico)

EVANGELISTA: sulle modifiche alla geografia giudiziaria dell'Alta Gallura in Sardegna (4-03623) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

GASPARRI, MALLEGGNI: sulle criticità legate al servizio di consegna a domicilio delle patenti di guida in relazione all'emergenza da COVID-19 (4-03517) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

IANNONE: sulla ripresa dell'attività giudiziaria (4-03652) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

IWOBI ed altri: sull'annullamento della visita in Europa del Ministro degli esteri dell'Iran (4-04091) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

LANNUTTI ed altri: sulla vicenda giudiziaria dell'ex imprenditore Luigi Di Napoli (4-02719) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

LA PIETRA, IANNONE: sulla creazione di due sezioni distaccate della DDA a Prato e Santa Maria Capua Vetere per combattere la mafia cinese e quella nigeriana (4-02988) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

MASINI, MALLEGGNI: sui rincari negli esercizi commerciali (4-03525) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

NENCINI ed altri: sul caso Tobagi (4-03695) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

PAPATHEU: sulle misure per tutelare gli operatori economici dalla diffusione delle *fake review* (4-02103) (risp. BONACCORSI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)
sulla riapertura delle strutture ricettive turistiche (4-03371) (risp. BONACCORSI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)

PILLON: su un caso di sottrazione internazionale di minore (4-02987) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

sulle dichiarazioni del presidente dell'ordine degli avvocati di Mantova contro una collega (4-03973) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)

VALLARDI ed altri: sulla realizzazione della banda ultra larga in Veneto (4-03460) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

VANIN: sul rapporto degli ispettori UNESCO su Venezia e la sua laguna (4-03965) (risp. BONACCORSI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)

Interrogazioni

[NATURALE](#), [RUSSO](#), [MININNO](#), [NOCERINO](#), [TRENTACOSTE](#), [CAMPAGNA](#), [ROMANO](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - (3-01990)

(Già 4-04142)

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri della salute e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.* - Premesso che:

da mesi l'Italia è uno dei Paesi maggiormente esposti al pericolo rappresentato dall'infezione da COVID-19, nonché uno dei Paesi che ha predisposto i maggiori sforzi per ostacolarne la diffusione;

a questo proposito, il Governo ha messo in atto molte iniziative per evitare il diffondersi dell'epidemia, adottando a tal fine misure restrittive e preventive per contrastare la propagazione del virus;

i cittadini, dal canto loro, hanno dato prova di grande spirito di collaborazione, rispettando correttamente le norme adottate dal Governo e dando opportuno seguito alle indicazioni e alle raccomandazioni emanate dalle istituzioni;

tutte le misure di restrizione e tutte le misure di prevenzione adottate sono state condivise e concordate con le Regioni;

tra le misure, vi è da sottolineare la predisposizione di una *app* chiamata "Immuni" che permette ai cittadini di essere informati nell'eventualità di aver avuto un'esposizione a rischio con persone risultate positive al virus;

l'*app* è stata promossa attraverso varie campagne di sensibilizzazione e informazione, al fine di incentivare i cittadini a scaricarla ed utilizzarla come strumento di prevenzione;

considerato che:

recentemente, alcune delle maggiori testate giornalistiche, locali e nazionali, hanno riportato la notizia di gravi disfunzioni che hanno interessato la corretta operatività dell'applicazione all'interno del Veneto, che risulta essere la quarta regione italiana per numero di *download*, secondo i dati del Ministero della salute, oltre 534.000 cittadini veneti hanno scaricato l'*app*;

da quanto si apprende, infatti, tali malfunzionamenti avrebbero riguardato il mancato inserimento dei codici dei cittadini risultati positivi al tampone, rendendo di conseguenza difficoltoso il tracciamento dei contagi, nonché, sotto certi aspetti, superfluo l'utilizzo dell'*app*;

qualora la notizia fosse confermata, significherebbe che il sistema di tracciamento dei contagi ha manifestato una profonda carenza all'interno dei confini regionali, e che la gestione sanitaria finora portata avanti non ha garantito ai cittadini veneti la tutela che sarebbe derivata dal corretto funzionamento dell'*app*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano gli orientamenti in merito;

se le notizie riguardanti le disfunzioni inerenti alle corrette procedure per l'utilizzo dell'*app* Immuni in Veneto risultino confermate e se tali gravi malfunzionamenti si siano verificati anche in altre parti del territorio nazionale;

quali siano le eventuali responsabilità che hanno contribuito a determinare la mancata attivazione delle corrette funzioni di Immuni e quali siano le tempistiche necessarie affinché il sistema di tracciamento dei contagi venga messo definitivamente e completamente in funzione.

(3-01991)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [PUGLIA](#), [CROATTI](#), [MORRA](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#)

- Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:

risulta agli interroganti che nella frazione Castagna di Carlopoli (Catanzaro), nel cuore della Sila Piccola, insistano i maestosi resti dell'abbazia di Santa Maria di Corazzo, benedettina al tempo della fondazione, che si suppone dovuta ai Normanni appena insediati in Calabria, negli anni '60 dell'XI secolo, quindi riedificata dai Cistercensi a poco più di un secolo di distanza;

situata in una piccola valle tra i fiumi Amato e Corace, l'abbazia conobbe molte ristrutturazioni, nel tempo, anche a causa dei danni provocati dai periodici terremoti, da ultimo quelli del 1638 e del 1783: il cosiddetto "grande flagello", in specie, determinò nel 1808 la soppressione e l'abbandono definitivo dell'insediamento monastico, la cui fama di respiro europeo e la cospicua fortuna, registrata soprattutto nel basso Medioevo, sono legate in particolare alla circostanza di avere accolto per circa un decennio il mistico Gioacchino da Fiore (ca. 1130-1202), che proprio in S. Maria di Corazzo vestì l'abito, divenne abate e, probabilmente, realizzò alcune delle sue opere principali;

inserendola nel novero delle "Aree naturali e culturali di rilevanza strategica" definite dalla delibera di Giunta n. 273 del 20 luglio 2017, nel 2018 la Regione Calabria ha riconosciuto l'importanza dell'abbazia per il sistema dei beni culturali calabresi. Conscio della sua capacità attrattiva e deciso ad incrementare i flussi in un sito che è già meta privilegiata del turismo scolastico e tappa obbligata del realizzando "Cammino gioachimita", l'Ente ha poi assegnato a S. Maria di Corazzo 1,2 milioni di euro dei Fondi europei per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020;

il 12 agosto 2020 è stato presentato, a Carlopoli, un progetto preliminare di consolidamento e restauro mirato soprattutto alla chiesa e ai contrafforti addossati a quella nel Sei-Settecento, ma che coinvolge tutto il complesso abbaziale. I *rendering* pubblicati rivelano trattarsi, però, di un intervento solo nominalmente conservativo e che per la sua invasività ha subito suscitato grande scalpore, tant'è che al risalto dato alla presentazione dalla stampa, anche nazionale, è seguita la rimozione dal portale *web* del comune di quanto pubblicato (sullo stesso e sul *social* "Facebook") in vista dell'evento pubblico;

da sempre, in effetti, i tanti che hanno subito il fascino del monumento, a lungo studiato, tra gli altri, dalla professoressa Emilia Zinzi, e del contesto in cui s'inserisce, auspicano che lo Stato assuma iniziative atte, sia ad incrementarne le conoscenze, sia a garantirne la persistenza e la fruizione pubblica. Il progetto anticipato ai *media* sembra, però, contemplare proprio le ipotesi paventate dai più, contrari, sia a sottoporre le rovine ad una vera e propria ricostruzione, sia a consentire una mera

crystallizzazione dello stato di fatto;

la creazione *in loco* di un piccolo *antiquarium* ove riunire gli arredi e le opere d'arte dispersi nelle chiese della diocesi dopo l'abbandono dell'abbazia da parte dei monaci, o di una sala polivalente, comporterebbe la riedificazione di un settore del complesso edilizio, prevista con l'uso di pareti di cristallo e tetto ligneo, ma tra i detrattori più convinti il professor Salvatore Settis, calabrese e membro del Consiglio superiore dei Beni culturali, ha espresso la propria contrarietà affermando che "qualsiasi forma di "completamento" non sarebbe sul versante della tutela, ma della distruzione del valore storico e patrimoniale" ("finestresullarte.info", del 30 settembre 2020);

va da sé, d'altro canto, che ogni serio programma di indagine archeologica estensiva, dopo i saggi di scavo puntiformi degli anni '80-'90, che hanno lasciato irrisolti tanti quesiti, sarebbe frustrato da un consolidamento dei ruderi che ad oggi non prevede l'esecuzione di scavi preliminari, tranne un unico saggio nel chiostro. Non così nella chiesa e sotto gli archi dei suoi contrafforti, dove da progetto saranno posizionate pavimentazioni mobili in legno per farne spazi "utilizzabili", dopo la rimozione "del terreno e dei materiali alluvionali";

considerato che:

stante la convenzione stipulata tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) e il comune di Carlipoli per l'esecuzione del restauro, lodata pubblicamente dall'ex sindaco, perché, non dovendo mettere a bando la progettazione, avrebbe consentito di risparmiare "un bel po' di risorse (?) da destinare ai restauri", il piano dell'intervento sarebbe stato elaborato proprio in seno all'ufficio ministeriale competente per territorio, quello che oggi abbraccia le sole province di Catanzaro e Crotone, avendo da poco perduto Cosenza, e nel merito da un funzionario architetto "anziano", tuttora in servizio in entrambi gli uffici ("[ilsole24ore](http://ilsole24ore.com)", del 14 agosto 2020);

inoltre, "Il Sole 24 Ore", nel suddetto articolo, lo definisce impropriamente "responsabile del patrimonio architettonico della Soprintendenza archeologica per Catanzaro Cosenza e Crotone", ma nella sede cosentina di piazza Valdesi, tuttora condivisa dalle due Soprintendenze ABAP della Calabria centro-settentrionale, la sua iniziativa ha generato non pochi malumori, perché il funzionario avrebbe imposto la propria soluzione progettuale, e sé stesso come direttore tecnico dell'intervento di restauro, benché non ricopra l'incarico di responsabile territoriale per il comune di Carlipoli, di fatto scavalcando i colleghi;

nonostante la gratitudine dimostratagli dalla Giunta Mario Talarico, che il 12 agosto 2020 l'ha nominato cittadino onorario (e ha approvato il progetto esecutivo qualche giorno prima di fine mandato), e a dispetto degli osanna della stampa diocesana, arrivata ad attribuirgli il titolo di "architetto fiorentino", fa specie che il soprintendente e, a monte, la Direzione generale ABAP del Ministero in indirizzo lascino alla discrezionalità del professionista in questione ogni decisione sul futuro di un monumento di così alta valenza culturale, in perenne delicatissimo equilibrio con la natura circostante ed elemento di un paesaggio storicizzato, il cui fascino da sempre incanta i visitatori;

nel sempre critico bilanciamento tra tutela e promozione di un bene culturale, l'architetto punta alla cristallizzazione dei ruderi di S. Maria di Corazzo come soluzione capace di garantire la messa in sicurezza e al contempo "la valorizzazione di alcuni spazi contigui". Sceglie, così facendo, e sceglie sia a nome dell'ufficio di cui è dipendente, sia della collettività che gli ha delegato l'esercizio dei propri interessi, di sacrificare non solo la possibilità di incrementare le conoscenze sulla storia dell'abbazia e della sua chiesa in particolare, ma di incidere su una parte cospicua del valore paesaggistico del sito, causando un'alterazione irreversibile dei risultati della naturale ruderizzazione, intervenuta negli ultimi due secoli, di un complesso monastico vissuto pienamente per almeno seicento anni. Una scelta, né obbligata, né scontata, da assumere forse collegialmente e senz'altro con estrema cautela, privilegiando una progettazione che non abbia il risparmio quale unico merito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di sollecitare gli uffici centrali del dicastero, non solo ad un'attenta verifica della qualità del progetto di restauro dell'abbazia di S. Maria di Corazzo in ordine alla compatibilità con i valori paesaggistici e architettonici del sito, ma anche della correttezza dell'*iter* amministrativo interno alla SABAP, senza trascurare di approfondire le motivazioni del dirigente o dei dirigenti dell'ufficio, che hanno assentito

al descritto percorso.

(3-01992)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [PUGLIA](#), [CROATTI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

risulta agli interroganti che l'ex monastero di S. Nicolò l'Arena, affacciato su piazza Dante nel cuore storico di Catania, al limite occidentale del suo perimetro murato, dopo l'attenta ristrutturazione curata dall'architetto Giancarlo De Carlo, nel 2002 sia stato dichiarato patrimonio UNESCO e inserito nel percorso delle "città tardo barocche del val di Noto (Sicilia Sud-orientale)";

fondato a metà del XVI secolo e ampliato considerevolmente nel XVIII, per estensione è stimato il secondo cenobio benedettino più grande d'Europa dopo quello portoghese di Mafra;

la frequentazione quotidiana dei locali da parte di centinaia di persone, legata principalmente alla presenza del Dipartimento di scienze umanistiche (DISUM) dell'università degli studi di Catania, ma anche ai convegni e alle visite guidate consentite giornalmente alle molte testimonianze archeologiche e artistiche che ingloba, è compatibile con le prioritarie necessità di conservazione, ma a patto di osservare le opportune cautele. Sta alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali vegliare sul rispetto delle prescrizioni, incrementate dopo il riconoscimento internazionale;

considerato che da qualche giorno circolano sul *web* immagini che attestano come le numerose panchine in legno collocate nei corridoi del Dipartimento per agevolare la sosta dei frequentatori siano state recentemente fissate alle pareti mediante staffe e bulloni metallici, per evitarne lo spostamento, anche laddove le superfici conservano lacerti di colore che si teme, nella peggiore delle ipotesi, che possano appartenere all'apparato decorativo dell'ex convento, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se non ritenga di volersi attivare per accertare la natura delle pellicole pittoriche intaccate e, ove mai si trattasse di rivestimenti di qualche valenza storica, chi abbia autorizzato un'iniziativa condotta a rischio di deturpare o danneggiare gli strati pittorici, sempre che un'autorizzazione al riguardo, oltre a quella per l'ancoraggio delle sedute alle pareti, sia stata effettivamente richiesta alla sede catanese della Soprintendenza e da questa accordata.

(3-01993)

[CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [ANGRISANI](#), [MORRA](#), [GRANATO](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e della giustizia.* - Premesso che:

risulta agli interroganti, grazie ad un puntuale resoconto pubblicato da Marilena Pirrelli su "Il Sole-24 ore" il 30 maggio 2020, dal titolo "Mibact davanti ai giudici USA in difesa della testa di barbaro", che nel febbraio 2018 la Safani gallery Inc. di New York sia stata teatro del sequestro di una testa in marmo di età augustea, danneggiata e lacunosa dell'estremità superiore, che si suppone rappresenti un barbaro, a lungo erroneamente indicata come "testa di Alessandro Magno come Helios";

il sequestro è stato disposto dal viceprocuratore distrettuale di Manhattan, Matthew Bogdanos, capo dell'unità "traffico illecito di antichità" della procura distrettuale dello Stato di New York, ma il gallerista vittima del sequestro, Alan Safani, per il tramite dell'avvocato David Schoen, l'11 novembre 2019 ha citato l'Italia in giudizio davanti al tribunale federale, perché dimostri la proprietà dell'opera, sequestrata in base alla contestazione, da parte italiana, di furto e illecita esportazione di un proprio bene culturale in violazione della legge n. 364 del 1909;

si suppone infatti che la testa, alta 36,5 centimetri, sia scomparsa dall'*antiquarium* forense di Roma un po' prima del 1960 ma diversi decenni dopo il ritrovamento, avvenuto nel 1910 durante gli scavi del Palatino condotti da Giacomo Boni e poi Alfonso Bartoli, in specie quelli della basilica Aemilia lungo la via Sacra (iniziati da Bartoli a settembre 1909), adorna di statue raffiguranti i barbari Parti, tra le quali doveva figurare anche la statua in questione, di cui esiste documentazione fotografica una volta entrata in museo;

il giorno seguente alla citazione in giudizio della Repubblica italiana, 12 novembre 2019, nell'udienza già fissata presso il tribunale di Manhattan per deliberare sulla richiesta di restituzione all'Italia avanzata dal pubblico ministero, il giudice, pur confermando la propria competenza giurisdizionale a

decidere sulla proprietà del manufatto e sull'eventuale restituzione (*ex art. 450.10 del codice penale dello stato di New York*), non ha potuto pronunciarsi a causa della contromossa di Safani. Se la corte federale dovesse archiviare il caso, questo tornerebbe alla corte penale statale e al viceprocuratore Bogdanos;

considerato che:

la scultura, dopo che per anni se ne erano perse le tracce, riapparve una prima volta ad un'asta nel 1974, venduta per 650 dollari appena, e di nuovo nel 2011, quando, stimata 10-15.000 dollari, fu battuta da Sotheby's e aggiudicata per quasi 100.000 dollari. La galleria Safani l'ha in fine comprata nel giugno 2017, per poco più di 150.000, e presentata al Tefaf Maastricht dal 10 al 18 marzo 2018;

la dottoressa Patrizia Fortini, allora direttrice coordinatrice del sito dei Fori e del Palatino, l'ha identificata (e segnalata ai Carabinieri) il 19 febbraio 2018 grazie ad immagini pubblicitarie della nota fiera olandese di antichità, il che ha permesso all'Italia, denunciato il furto il 22 marzo, di chiederne immediatamente la restituzione agli USA;

per paradossale che possa sembrare, la tutela dei diritti del proprietario originario è più garantita nei Paesi detti di *common law*, come gli USA, dov'è invalso il principio per cui non è possibile trasferire la proprietà di un bene mobile *a non domino (nemo dat quod non habet)*, che in quelli di *civil law*, come l'Italia, dove "il possesso vale titolo" è norma generale, limitata in via eccezionale dalla proprietà statale. In giudizio, dunque, l'avvocato Schoen tenta di indurre la Repubblica italiana a desistere dalle sue pretese proprio in ragione dell'acquisto in buona fede avvenuto dopo diversi passaggi pubblici in occasione dei quali lo Stato non ha rivendicato la proprietà del reperto, e per conto del suo cliente ha chiesto la restituzione dell'oggetto, o l'equivalente del suo valore di mercato, più le spese legali e gli interessi. L'Italia si oppone a tali pretese tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, affidandosi ad un avvocato dello Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni culturali intenda riferire su quanto occorso in sede giudiziale dopo il 30 maggio 2020 nonché in merito a quanto è stato messo in campo, finora, per tentare di perorare le ragioni dell'Italia presso la corte federale e ogni altro tribunale degli USA chiamato a decidere della restituzione della testa di barbaro sottratta in circostanze ignote al patrimonio artistico di Roma;

se, in considerazione della mole di lavoro che grava sulla nostra diplomazia culturale e delle difficoltà che ciascun caso comporta anche a causa del disallineamento delle legislazioni dei singoli Paesi in materia di sottrazione ed esportazione di beni culturali, non si reputi necessario rafforzare sia gli uffici esportazione sia il comitato per le restituzioni, inserendovi altre professionalità di alto livello, motivate e con adeguata esperienza in materia, che forniscano assistenza giuridica e tecnica (storico-artistica) alle Procure distribuite sul territorio;

se il Ministro della giustizia, vista la complessità della materia relativa alla sicurezza e alla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, non ritenga opportuno e urgente attivarsi per istituire una procura nazionale dedicata, sull'esempio di quella newyorkese dell'ADA di Matthew Bogdanos, per ora unica al mondo, che sia all'altezza del livello di efficienza ed efficacia raggiunto, sul fronte investigativo, dai Carabinieri del comando tutela patrimonio culturale (TPC) in mezzo secolo di attività.

(3-01994)

[RAUTI, LA PIETRA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* -

(3-01996)

(Già 4-02776)

[MODENA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

tre anni fa furono approvate dal Parlamento le norme sull'equo compenso, fortemente volute dal Consiglio nazionale forense e dal suo presidente Andrea Mascherin, quindi fatte proprie dall'allora guardasigilli Andrea Orlando;

il 28 settembre 2020 è stato pubblicato, da parte del Ministero dello sviluppo economico, un bando per la selezione di "21 componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione di un Libro

Bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione digitale", esperti a cui si chiede "comprovata esperienza" e "professionalità" ma ai quali "non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza";

l'attuale Presidente del Consiglio nazionale forense Maria Masi ha dichiarato che in un momento del genere l'attenzione per i professionisti dovrebbe essere ancora maggiore e che è grave il fatto che sia proprio un Ministero ad ignorare un principio normativo la cui attuazione è già spesso compromessa da inadeguata applicazione;

questo non è il primo episodio, il più significativo risale al febbraio 2018, quando il Ministero dell'economia e delle finanze ha promosso un avviso pubblico rivolto a professionisti senza compenso; in questo momento, con la crisi attuale chiamare a lavorare dei professionisti per poi non pagarli si significa violare sia il diritto costituzionale di riconoscere il valore economico del lavoro sia la norma sull'equo compenso che impone alla pubblica amministrazione di garantire che le prestazioni professionali siano equamente retribuite,

si chiede di sapere:

se questa iniziativa sia compatibile con il rispetto della dignità del lavoro e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ritirare questo bando che viola un principio che il legislatore ha sancito e il cui rispetto non può venir meno;

quali siano i tempi e le aspettative del Ministro relativamente alla stesura di un libro bianco su un argomento così importante quale quello del progresso digitale.

(3-01997)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE FALCO](#), [FATTORI](#), [DI MARZIO](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

risulta che in varie parti del nostro Paese, con il supporto della Croce rossa, si stiano effettuando dei trasferimenti di extracomunitari a bordo di "navi quarantena". Si tratta di persone già titolari di protezione umanitaria o di richiedenti asilo o comunque regolarmente soggiornanti da tempo sul territorio nazionale, già ospitati nei centri d'accoglienza, risultati positivi;

una di queste persone ha raccontato un fatto sconcertante che, se confermato, dà la misura della confusione che regna in questo momento nelle scelte di governo. Il giovane, che abita e lavora in Italia sin dal 2013, e che qui paga le tasse, ha spiegato che la sera del 7 ottobre 2020 è stato prelevato, insieme ad altri extracomunitari tutti risultati positivi al tampone, e, dopo un viaggio in *pullman* di 18 ore, è stato condotto al porto di Palermo, dove è stato imbarcato, insieme agli altri, sulla nave "Allegra";

la nave traghetto è una di quelle utilizzate per far trascorrere ai naufraghi provenienti dalla Libia e dalla Tunisia il periodo di quarantena. Dunque, per quanto risulta agli interroganti, quarantena precauzionale ed isolamento sanitario, concetti tra loro opposti, sono stati mischiati in maniera insensata e pericolosa per la salute pubblica;

il professor Galli ha ben chiarito che è un "errore colossale", in senso generale, l'uso delle navi per la quarantena, e che, invece, occorre far sbarcare le persone il prima possibile. Il giudizio sarebbe stato evidentemente ancor più negativo se il professore avesse potuto tenere conto del fatto che la stessa nave sarebbe stata usata per la quarantena e l'isolamento;

l'unica esperienza specifica di "navi quarantena" è quella verificatasi a bordo della nave da crociera "Diamond Princess", nella quale, per cause di forza maggiore, il comandante dovette isolare in cabina gli infetti, nel tentativo di arginare o interrompere la catena del contagio;

nonostante l'abnegazione del comandante e dell'equipaggio, la quarantena sulla nave ha avuto effetti disastrosi. Infatti, in uno studio pubblicato sul "Journal of travel medicine", attraverso un modello statistico, un gruppo di ricercatori della Umea University (Svezia) ha dimostrato che, "se la nave fosse stata immediatamente evacuata all'arrivo a Yokohama, il numero dei contagiati sarebbe stato pari all'incirca a 70". In totale, invece, ad entrare in contatto con il virus sono state 705 persone. "Un tasso quattro volte superiore a quello osservato nello stesso periodo nelle aree più colpite della Cina", afferma l'epidemiologo Joacim Rocklov, prima firma dello studio;

non sembra noto chi abbia impartito, per quale motivo ed in base a quale norma, l'ordine di

deportazione e segregazione a bordo di persone positive al COVID-19; appare, però evidente che ogni responsabilità non individuabile in un preciso livello amministrativo risalgia sino al vertice dell'amministrazione e che, pertanto, se il Ministro in indirizzo non provvederà a porre rimedio alla situazione, ne assumerà la piena responsabilità, anche politica, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quanto esposto prima delle notizie fornite dai *media*, e se intenda rendere noto chi abbia dato l'ordine di deportare gli extracomunitari residenti in Italia e positivi al COVID-19, per quale motivo, e in base a quale normativa la decisione sia stata presa;

se intenda proseguire su questa linea, a parere degli interroganti del tutto sbagliata, pericolosa e che viola la libertà delle persone e, al tempo stesso, il diritto alla salute individuale e collettivo;

quante siano le persone trattenute nelle "navi quarantena", quanti siano coloro che sono stati posti in quarantena preventiva, e quanti in isolamento sanitario;

se sulla nave vi sia personale medico e paramedico e delle forze dell'ordine;

come si possa conciliare la tutela della salute con l'aver deciso di far permanere nello stesso luogo persone in quarantena e persone positive al COVID-19, tenendo conto anche del fatto che le navi traghetto scelte per la "quarantena" non sono luoghi adatti alla cura e non hanno percorsi differenziati per i positivi e per le persone in quarantena, con evidente rischio di propagazione del virus, come ha dimostrato la drammatica esperienza della nave da crociera "Diamond Princess".

(3-01989)

[D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [BOLDRINI](#), [STEFANO](#), [ASTORRE](#), [NANNICINI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [IORI](#), [ALFIERI](#), [PITTELLA](#), [TARICCO](#), [VERDUCCI](#), [COLLINA](#), [BITI](#), [FEDELI](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la *app* "Immuni" è uno strumento in più contro l'epidemia, in quanto consente, attraverso l'impiego ottimale della tecnologia, di avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, garantendo loro la massima attenzione alla *privacy*;

a chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al *virus* COVID-19, l'*app* invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato e ciò avviene senza raccogliere dati sull'identità o la posizione dell'utente;

gli utenti che vengono avvertiti dall'*app* di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità e, inoltre, venendo informati tempestivamente, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre così il rischio di complicanze;

l'applicazione è disponibile dal 1° giugno 2020, con una sperimentazione iniziata l'8 giugno in quattro regioni ed estesa al resto dell'Italia dal 15 giugno;

tutti i dati raccolti durante il periodo di attività, siano essi salvati sul dispositivo o sul *server*, vengono cancellati non appena non sono più necessari e comunque, secondo le disposizioni attualmente in vigore, non oltre il 31 dicembre 2021;

sebbene non obbligatoria, la *app* "Immuni" è stata scaricata da oltre 534.000 veneti, secondo i dati del Ministero della salute. Il Veneto è la quarta regione per numero di *download*, dietro a Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, a dimostrazione che i veneti hanno compreso l'importanza di questo mezzo;

alcuni organi di stampa hanno rivelato, però, che l'*app* non è stata attivata in Veneto, ovvero che non è possibile in tutta la Regione condividere i dati tracciati via *bluetooth* di tutti i contatti nelle ultime settimane;

ciò è confermato da un comunicato stampa della Regione Veneto del 14 ottobre, secondo cui "Entro pochi giorni, al massimo lunedì (19 ottobre 2020), i Servizi di Igiene Pubblica dovranno comunicare ai sistemi informatici di Azienda Zero i riferimenti relativi alle segnalazioni dell'*app* Immuni";

non può sfuggire la pericolosità di questo ritardo. Di fatto, per mesi nella Regione Veneto, per chissà quanti contagiati, non è stato possibile effettuare il tracciamento mediante questo importante strumento aggiuntivo per i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica nell'identificazione di eventuali contatti;

si esprime una forte preoccupazione sulla eventualità che anche in altre regioni non siano state attivate

le procedure di alimentazione dei dati della *app* "Immuni",
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda avviare con immediatezza un mirato approfondimento al fine di comprendere le ragioni della mancata attivazione della *app*, di sostenere ogni azione funzionale alla sua attivazione e, se necessario, di surrogare la Regione Veneto nell'esercizio delle proprie competenze;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di verificare il corretto funzionamento della *app* "Immuni" su tutto il territorio nazionale.

(3-01995)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE FALCO](#), [DE BONIS](#), [DI MARZIO](#), [FATTORI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

durante il periodo del "*lockdown*", è emersa la notizia dell'esistenza di un "piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale", che non era, però, mai citato in nessuna delle decisioni prese dal Governo, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020;

dal sito del Ministero della salute, è emerso che il testo era stato pubblicato il 13 dicembre 2007. La pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 15 dicembre 2016;

nel piano anti pandemia sono, tra l'altro, elencate le sei fasi pandemiche che l'OMS ha indicato già nel 2005, e le azioni da adottare in relazione ad esse ed ai rispettivi livelli da parte degli Stati;

in particolare, si osserva che nelle "fasi interpandemiche", ossia quelle nelle quali non vi è alcuna emergenza ma solo un plausibile basso rischio, è prevista tutta una serie di azioni di carattere preventivo e preparatorio che, nel caso attuale, sono state espletate solo quando l'epidemia era già diffusa nel Paese;

nelle fasi interpandemiche (fasi 1-2) deve essere impartita un'informazione sanitaria alla popolazione per promuovere l'adozione delle comuni norme ed istruzioni igieniche. Si devono anche adottare misure sempre preventive, per limitare la trasmissione delle infezioni nelle comunità, scuole, case di riposo, altri luoghi di ritrovo;

ed è sempre in queste fasi, anteriori alla dichiarazione dello stato di emergenza, che si devono predisporre piani e misure di controllo della trasmissione dell'infezione in ambito ospedaliero tramite approvvigionamento degli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale sanitario, controllando il funzionamento dei sistemi di sanificazione e disinfezione e individuando appropriati percorsi separati per i malati o sospetti tali;

ancora: l'OMS prevede che in questa fase si esegua un censimento delle disponibilità di posti letto in isolamento, di stanze in pressione negativa e di dispositivi meccanici per l'assistenza ai pazienti;

nelle successive fasi (fasi 3-5, ossia quelle di allerta), anteriori alla diffusione del contagio all'estero, alle misure ricordate se ne devono aggiungere altre, tra le quali assume particolare rilievo la messa a punto di protocolli di utilizzo di DPI per le categorie professionali a rischio, e soprattutto un approvvigionamento adeguato per quantità e qualità; in presenza di trasmissione interumana dovrebbe essere valutata l'opportunità di restrizioni degli spostamenti da e per altre nazioni, ove si siano manifestati *cluster* epidemici, oltre all'opportunità e alle modalità di rientro dei cittadini italiani residenti in aree infette;

viene, inoltre, prevista l'attivazione di protocolli contemplati dal regolamento sanitario internazionale in caso di presenza a bordo di aerei o navi di passeggeri con sintomatologia sospetta, così come azioni per informare i cittadini, promuovendo la diagnosi precoce, anche da parte degli stessi pazienti, per ridurre l'intervallo tra l'esordio dei sintomi e l'isolamento con assistenza continua domiciliare;

è ancora in queste fasi, e non in emergenza, che si deve valutare l'opportunità di chiudere scuole o di altre comunità e della sospensione di manifestazioni e di eventi di massa, per rallentare la diffusione della malattia. Solo la fase 6, l'ultima, prevede la limitazione della mobilità delle persone;

dunque, esisteva già prima della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 una pianificazione del Ministero della salute, predisposta sulla base delle indicazioni dell'OMS, in base alla

quale si sarebbe dovuto porre in essere una serie non irrilevante di azioni e misure preventive e preparatorie per affrontare al meglio l'emergenza. La gran parte delle attività avrebbe dovuto essere posta in atto fin dal momento della prima notizia del passaggio dell'infezione all'uomo, a fine 2019, atteso che con la Cina vi erano intensi collegamenti e scambi commerciali, quindi ben prima del 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo;

era, infatti, almeno dalla fine di dicembre 2019 che si era a conoscenza di episodi sempre più gravi di diffusione del COVID-19 in Cina. Dunque, non si sarebbe dovuto attendere altro per mettere in atto le misure e le azioni che di fatto sono state attuate, e solo in parte, con grave ritardo e con effetti drammatici, esponendo a grave rischio concreto, a parere degli interroganti, il personale sanitario, che, suo malgrado, è divenuto vittima e esso stesso focolaio di diffusione del contagio. Non risulta nemmeno chiaro che cosa sia stato fatto dal 31 gennaio sino al 23 febbraio 2020, data in cui è stato emanato il decreto-legge n. 6;

la questione del mancato uso del piano anti pandemia è stata posta al commissario Borrelli durante una delle conferenze stampa che si tenevano per fare il punto della situazione nel periodo del *lockdown*. Secondo il commissario straordinario un piano anti pandemia soltanto non sarebbe bastato, in quanto, a suo dire, sarebbe invece necessario un piano per ogni tipo di agente patogeno (uno per ogni virus, uno per ogni batterio, eccetera), poiché quello esistente era stato preparato per epidemie influenzali (influenza cioè malattia infettiva contagiosa delle vie respiratorie, endemica ed epidemica, di origine virale, a carattere acuto, come Sars-Cov2, appunto). A parere degli interroganti la risposta del dottor Borrelli era alquanto preoccupante, in quanto evidenziava una confusione di idee non accettabile in chi era chiamato (e potrebbe esserlo di nuovo in caso di non auspicata nuova crisi) ad affrontare l'emergenza;

sulla questione del piano anti pandemia, il successivo 21 aprile 2020, il "Corriere della Sera" ha pubblicato un'intervista al direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute Andrea Urbani, il quale tra l'altro smentiva che il Governo non avesse tenuto conto del piano anti pandemia già esistente, ma che lo aveva superato con un altro, più specifico, ma che era stato secretato perché uno degli scenari proposti era troppo catastrofico per renderlo pubblico;

a fine agosto 2020 è emerso che nei verbali del comitato tecnico scientifico si fa riferimento sino 27 aprile ad un "piano nazionale sanitario in risposta ad una eventuale emergenza pandemica da Covid 19", piano, che, appunto, doveva rimanere segreto proprio per i possibili scenari catastrofici. Dopo quella data si parla di "studio", con una modifica della dicitura che non appare, secondo gli interroganti, mero "*drafting*",

si chiede di sapere:

se il Governo fosse a conoscenza dell'esistenza del piano anti pandemia del 2007;

se quel piano sia mai stato in vigore o se sia stato mai abrogato, e in tal caso quando e con quale atto; perché, pur nell'ipotesi che il piano fosse stato abrogato e non sostituito, non si sia comunque tenuto conto delle prescrizioni presenti nel documento, che, implementate in tempo, non in piena emergenza, avrebbero potuto quantomeno contenere gli effetti devastanti del virus;

se esista, e in che cosa consista, quel "piano segreto" cui faceva cenno il direttore generale Urbani ad aprile, e di cui parlano i verbali del comitato tecnico scientifico sino al 27 aprile;

per quale motivo dopo quella data si sia smesso di parlare di "piano" per passare al più neutro termine "studio", con un cambio di dizione che sembra voler nascondere la gravità della situazione.

(4-04247)

[FATTORI](#), [DI MARZIO](#), [NUGNES](#), [DE PETRIS](#), [VANIN](#), [BUCCARELLA](#), [DE FALCO](#), [BINETTI](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'attuale situazione legata ai contagi da coronavirus ha ripreso una crescita esponenziale che impone, come anche suffragato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, l'aumento dei livelli di cautela e prevenzione soprattutto nei confronti delle categorie di lavoratori maggiormente esposte per la stessa natura del proprio lavoro, come per esempio quelli che prevedono un costante rapporto con il pubblico;

l'articolo 49 del regolamento aziendale per i lavoratori delle società del gruppo Unicoop Tirreno recita:

"Il lavoratore deve utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni aziendali e i servizi telematici e telefonici dell'azienda ispirandosi ai principi di diligenza e trasparenza, alla base di un corretto rapporto di lavoro. I telefoni fissi aziendali possono essere utilizzati esclusivamente per motivi di lavoro, fatti salvi casi autorizzati di volta in volta dal diretto superiore. Il telefono cellulare personale non può essere utilizzato durante l'orario di lavoro, salvo in caso di autorizzazione da parte del superiore";

in data 12 settembre 2020 a seguito della richiesta di una dipendente di Unicoop Tirreno di avere vicino il proprio cellulare contenente l'app "Immuni" e per motivi legati a eventuali avvisi in entrata dalla scuola del proprio figlio, il sindacato Cobas ha fatto richiesta di deroga all'articolo 49 del regolamento;

il 14 settembre l'azienda ha risposto con diniego alla richiesta;

dopo il 12 ottobre si è assistito ad un aumento dei casi di positività al COVID-19 tra i dipendenti della Unicoop Tirreno come segnalato dagli stessi esponenti del Cobas;

considerato che

il decreto-legge n. 28 del 2020 ha istituito all'articolo 6 la piattaforma unica nazionale per la gestione dell'allerta, la app Immuni, con la puntuale finalità "di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19";

l'attuale percorso normativo, rappresentato da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, protocolli provenienti dal comitato tecnico scientifico, decreti-legge e norme di livello secondario, va nella direzione della prevenzione quanto più meticolosa possibile per il contenimento del virus;

un regolamento interno aziendale, mai e soprattutto in questa situazione pandemica, dovrebbe derogare a leggi nazionali e protocolli governativi per la sicurezza pubblica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e di altre potenziali fattispecie analoghe e quali strumenti intendano mettere in campo affinché il settore privato adegui le proprie norme interne alle esigenze della salute pubblica in maniera puntuale.

(4-04248)

[NOCERINO](#), [CORBETTA](#), [ANGRISANI](#), [BOTTO](#), [RUSSO](#), [VANIN](#), [MATRISCIANO](#), [TRENTACOSTE](#), [GALLICCHIO](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e della salute.* - Premesso che:

da quanto si apprende da fonti giornalistiche vi sarebbero delle inadempienze sulle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 sui mezzi di trasporto pubblico di linea;

i trasporti pubblici, soprattutto nelle grandi città, rappresentano spesso l'unico mezzo di mobilità intercittadina per il raggiungimento dei luoghi di lavoro;

la situazione dei trasporti delle principali città province è diventata insostenibile e potenzialmente pericolosa;

i vagoni delle metropolitane e i bus sono delle possibili "bombe" di contagio che possono far impennare ancor di più il numero dei positivi;

ogni giorno centinaia di cittadini segnalano assembramenti e mancanza del rispetto del distanziamento sociale su tutti i mezzi di trasporto. Le misure anti contagio non vengono rispettate e non vi è alcun tipo di controllo;

i mezzi arrivano sovraffollati alle fermate, tutti i posti a sedere vengono occupati e chi viaggia in piedi è costretto a farlo in spazi vitali ridotti all'osso. Situazione invariata anche sulle metropolitane, dove si fa sentire l'assenza degli adesivi segnaposto che obbligavano a mantenere un metro di distanza tra un utente e l'altro;

considerato che:

il 14 marzo 2020 è stato adottato il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro in tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti del settore dei trasporti e della logistica;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 prevede misure per il trasporto

pubblico le cui attività dovranno essere espletate anche sulla base di quanto previsto dal protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020 nonché secondo le linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19. Accanto alla procedura base della sanificazione e dell'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, si prevedono: flussi separati di salita e discesa dei passeggeri e aperture differenziate delle porte; applicazione di *marker* sui sedili non utilizzabili; aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri; numero massimo di passeggeri per consentire il rispetto della distanza di un metro, anche non effettuando alcune fermate; apparati di videosorveglianza per monitorare i flussi ed evitare assembramenti; sospensione vendita e controllo dei titoli di viaggio a bordo;

il 31 agosto 2020 sono state approvate in Conferenza unificata le nuove linee guida del trasporto pubblico del Ministero delle infrastrutture con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le modalità di informazione agli utenti. L'intesa riguarda soprattutto il limite di affollamento per cui a bordo dei mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento massimo. La capacità di riempimento potrà essere portata oltre il limite previsto in caso di percorsi brevi, della durata massima di 15 minuti, e nel caso in cui sui mezzi sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aerazione che siano preventivamente autorizzati dal comitato tecnico scientifico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità del trasporto pubblico relativo alla seconda fase dell'emergenza sanitaria;

se il trasporto pubblico su rotaia e su gomma sia in linea con le norme di distanziamento sociale vigenti;

se non ritengano opportuno, per quanto di competenza, adottare iniziative per garantire la piena tutela del diritto alla salute sui mezzi di trasporto pubblico per utenti e personale addetto.

(4-04249)

[PILLON](#), [MALAN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 23 marzo 2020 l'Agenzia Italiana del farmaco, con una nota informativa ha comunicato il divieto di utilizzo del farmaco "Esmya" 5 mg (ulipristal acetato), per il trattamento di fibromi uterini, prescrivendone, tra l'altro, il ritiro dal mercato, nonché la sospensione dei trattamenti iniziati e il divieto di iniziarne nuovi, in attesa di una rivalutazione del rapporto rischio/beneficio del farmaco;

a motivare la decisione, concordata con le autorità regolatorie europee, l'AIFA nella nota ha evidenziato un "nuovo caso di grave danno epatico", che ha comportato un "trapianto epatico in una paziente trattata con Esmya 5 mg (ulipristal acetato)";

l'AIFA ha, inoltre, evidenziato che la suddetta rivalutazione non si applica al medicinale a base di ulipristal acetato utilizzato in mono-somministrazione per la contraccezione d'emergenza ("EllaOne"), e che non vi sono preoccupazioni relative al rischio di danno epatico per tale medicinale;

invero, diversi studi hanno evidenziato che il meccanismo di azione del farmaco EllaOne è in molti casi di tipo abortivo, come, ad esempio, lo studio realizzato dal professor Bruno Mozzanega, ricercatore della clinica Ginecologica di Padova, il quale rileva che il suddetto meccanismo "appare essere, almeno prevalentemente, postconcezionale";

in data 8 ottobre 2020 l'Agenzia Italiana del farmaco con determina n. 998/2020 ha modificato la classificazione ai fini della fornitura del medicinale EllaOne 30 mg (ulipristal acetato) da "Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)" per le pazienti di età inferiore ai 18 anni e "Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco (SOP)" per le pazienti maggiorenni a "Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP)";

nella stessa determina n. 998/2020, l'AIFA ha autorizzato l'esaurimento delle scorte del medicinale EllaOne 30 mg e il mantenimento in commercio dei lotti già prodotti, fino alla data di scadenza del farmaco;

si rileva che ambo i farmaci citati risultano essere prodotti dalla medesima società Cenexi, con sede a Osny in Francia;

considerato che il farmaco EllaOne 30 mg contiene sei volte la quantità di ulipristal acetato contenuta nel farmaco Esmya 5 mg;
considerato, infine, che sul foglio illustrativo del farmaco Esmya 5 mg si legge "i bambini di età inferiore a 18 anni non devono prendere Esmya",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda verificare e chiarire sulla base di quali motivazioni si possa escludere il rischio di danno epatico per il medicinale "EllaOne", a fronte dei casi di danno epatico grave evidenziati nel trattamento a base di "Esmya";
se intenda verificare e chiarire le ragioni che hanno portato all'eliminazione dell'obbligo di prescrizione medica per pazienti anche minorenni per la dispensazione di ulipristal acetato a fronte del divieto previsto per i minorenni per una dose sei volte inferiore dello stesso principio attivo;
se intenda valutare l'opportunità di inserire il farmaco EllaOne nel regime previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;
quali ragioni abbiano indotto l'AIFA a citare espressamente l'esaurimento delle scorte di ulipristal acetato, sotto forma di EllaOne 30 mg.

(4-04250)

[BATTISTONI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che:

tra Viterbo e Roma la linea ferroviaria è di proprietà della Regione Lazio ed il gestore del servizio di trasporto è ATAC;

gli ultimi studi di Legambiente (Pendolaria 2019) inseriscono la tratta ferroviaria tra Viterbo e Roma in seconda posizione nella speciale classifica delle linee per pendolari più frequentate d'Italia, con circa 70.000 viaggiatori al giorno;

ogni giorno si registrano situazioni di criticità dovute ad assembramenti causati dalla riduzione del numero di posti nei vagoni, ma soprattutto dalle improvvise cancellazioni delle corse;

nella sola giornata di mercoledì 14 ottobre 2020, sono state cancellate 66 corse,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, siano a conoscenza di questo disagio con evidenti risvolti sociali;

se siano a conoscenza degli assembramenti quotidiani che si verificano nelle stazioni sulla tratta ferroviaria tra Viterbo e Roma;

se abbiano intenzione di provvedere alla risoluzione di un problema sanitario che può portare a gravi conseguenze per la salute pubblica in questo delicato momento storico.

(4-04251)

[URSO](#), [CIRIANI](#), [CALANDRINI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [TOTARO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

resta insoluta la delicata e oltraggiosa vicenda che, da oltre un mese, vede coinvolti 18 pescatori dei due pescherecci di Mazara del Vallo, Antartide e Medinea, sequestrati la sera del primo settembre dai militari del generale Khalifa Haftar;

la vicenda, che è già stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo, rivolta all'indirizzo del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, co-firmato dal primo firmatario del presente atto (4-04111), presentato il 23 settembre 2020 e al quale non risulta pervenuta ad oggi risposta, richiede i dovuti approfondimenti in ordine alle responsabilità governative sulla vicenda;

la vicenda ha infatti evidenziato i contorni di una questione di definizione che già in passato, come riportato dai *media*, avrebbe determinato interventi intimidatori da parte dei militari libici proprio nei confronti di alcuni pescherecci di Mazara del Vallo, nell'ambito di quella che oramai viene definita «la Guerra del Pesce»;

il riferimento, in particolare, è ai fatti del settembre 2019, quando alcuni militari libici appartenenti all'area della Cirenaica avrebbero sferrato un attacco armato nei confronti dei pescherecci di Mazara del Vallo impegnati in una battuta di pesca del gambero rosso, in una zona rivendicata unilateralmente dalle autorità libiche;

la «Guerra del pesce» nel Mediterraneo andrebbe avanti da decenni senza una definitiva soluzione, e l'episodio non sarebbe che l'ultimo di una serie di sequestri o tentativi di sequestro di pescherecci mazzaresi sorpresi a pescare all'interno della cosiddetta «Zona economica esclusiva», che si estende per 62 miglia oltre il limite di 12 miglia delle acque territoriali ed istituita unilateralmente dal Governo di Tripoli nel 2005 e nella quale la pesca sarebbe interdetta;

la decisione della Libia, in particolare, sarebbe fondata sulla Convenzione di Montego Bay del 1982, la quale però è riferita agli areali oceanici e non risulta applicabile in un mare chiuso come il Mediterraneo;

la controversa situazione e la continua esposizione di nostri connazionali (e non soltanto) a situazioni di elevato rischio determina l'emergere della necessità di una chiara presa di posizione da parte del Governo in ordine a una situazione che, proprio per i profili di rischio emergenti in ordine alla sicurezza nazionale che risulta qui gravemente compromessa, deve essere necessariamente diradata;

oltre alla dovuta attenzione al caso di specie, tuttora irrisolto e rispetto al quale appare necessario prestare la massima attenzione al fine di riportare in patria i nostri connazionali e favorire la più celere liberazione di tutti gli equipaggi coinvolti, è doveroso fare una valutazione più ampia ed addivenire ad una decisione in ordine alle iniziative da intraprendere, anche in sede internazionale, per promuovere una definizione della questione rispetto alle rivendicazioni libiche e alle interdizioni unilateralmente imposte dal Governo di Tripoli sulla base di un'applicazione evidentemente illegittima e forzata dei principi stabiliti dal diritto internazionale e dunque di un lapalissiano abuso del diritto, che oggi non soltanto pregiudica gli interessi dell'economia nazionale ma, al contempo, mette in pericolo l'incolumità dei nostri concittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo le rispettive competenze, abbiano adottato al fine di informare adeguatamente gli operatori marittimi dei rischi connessi alla navigazione in tali aree e, in relazione alla circostanza che si tratta di un rischio noto alle autorità nazionali e marittime, quali protocolli di sicurezza abbiano eventualmente adottato per favorire condizioni di sicurezza in aree a rischio:

se il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale non ritenga necessario e urgente intervenire, anche promuovendo un'azione coordinata a livello internazionale, per chiarire in modo definitivo la legittimità delle operazioni di pesca e navigazione in un'area unilateralmente ed illegittimamente rivendicata dal Governo libico come zona economica esclusiva, in cui la navigazione è interdetta.

(4-04252)

[ROMEO](#), [OSTELLARI](#), [PILLON](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [STEFANI](#), [URRARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

le notizie che si diffondono parlano di possibili *lockdown*, anche se parziali e circoscritti, per fronteggiare una impennata improvvisa di casi di contagio da COVID-19 nell'approssimarsi dei mesi invernali, giudicata molto probabile;

alla luce del progressivo aumento sul territorio italiano della pandemia, molte attività rischiano di essere nuovamente limitate. Invece di ritornare al complesso di divieti e di blocchi, che nella scorsa primavera ha scaricato sugli utenti del sistema giustizia le insufficienze del sistema gestionale dei tribunali e delle altre sedi giudiziarie, occorre approntare un piano che risolva il grave problema delle aule di giustizia, in cui la priorità di distanziamento va soddisfatta mediante un oculato calcolo degli spazi che consideri anche l'esigenza di areazione e, stante l'incipiente inverno, quello del riscaldamento dei locali;

anche l'attività forense rischia di subire ripercussioni a seguito del progredire della pandemia, in relazione alla situazione logistica degli uffici ed alle difficoltà di praticabilità ed accesso dei tribunali. Come già nello scorso marzo, l'emergenza sanitaria sta creando situazioni di ostacolo all'accesso degli avvocati alle sedi giudiziarie e un grave rischio per la loro salute e incolumità: tale problema non si risolve certo con la disciplina degli accessi con plurimi protocolli che, in alcune sedi giudiziarie, pone difficoltà alle necessità quotidiane di frequentazione proprie degli avvocati;

un piano emergenziale appare indispensabile, sia per evitare le difficoltà gestionali dell'amministrazione della giustizia, che ebbero luogo nei primi mesi di pandemia, sia per attrezzare l'amministrazione penitenziaria con le risorse necessarie per incrementare la capacità deterrente della Polizia penitenziaria,

si chiede di sapere quali strategie abbia predisposto il Ministro in indirizzo al fine di superare i gravi problemi gestionali del sistema giustizia presentatisi nel periodo emergenziale.

(4-04253)

SIRI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

tra le conseguenze delle misure messe in atto dal Governo a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19, si è assistito alla drammatica situazione di anziani chiusi ed isolati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, e altre strutture di degenza, in cui sono state vietate le visite di parenti e congiunti;

sono moltissimi gli anziani ricoverati presso le suddette strutture che, per le conseguenze da COVID 19 o per altre patologie, sono morti in completa solitudine, senza la possibilità di ricevere il conforto dei propri cari;

questa situazione drammatica sta minando le relazioni interpersonali, familiari e la sfera affettiva di tutti i cittadini con conseguenze devastanti a livello sociale e psicologico, anche e soprattutto per l'impotenza e la frustrazione di coloro a cui non è stato consentito di prendersi cura dei propri familiari nel momento di maggiore fragilità;

considerato che:

con le disposizioni emergenziali emanate dal Governo, è stata delegata ai direttori delle strutture di degenza la responsabilità di consentire o meno la visita dei parenti agli anziani ospitati presso le stesse, molti dei quali hanno favorito l'imposizione dei divieti per il timore di vedersi imputare la responsabilità dell'eventuale diffusione del contagio;

una scelta di tale rilevanza non può essere affidata con una delega alla responsabilità e discrezionalità di direttori e responsabili delle strutture di degenza, ma deve essere una misura del Governo che consenta, nell'assoluto rispetto delle rigorose regole e dei rigidi protocolli di sicurezza sanitaria e di profilassi per la prevenzione e il contrasto della diffusione del *virus*, le visite ai congiunti ricoverati in strutture residenziali di degenza, sociosanitarie e socioassistenziali;

neppure nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, relativo a misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, sono state introdotte disposizioni intese a risolvere questa situazione, gettando nello sconforto moltissime famiglie italiane, si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per risolvere tale situazione normativa in via definitiva e nello spirito di dare dignità a tutti gli anziani e alle loro famiglie e soprattutto di restituire agli italiani il diritto di dare e ricevere gli affetti, specialmente nelle condizioni di maggiore criticità.

(4-04254)

PUCCIARELLI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

lunedì 5 ottobre 2020 è deceduto un migrante minore non accompagnato, indicato dagli organi di informazione come Abou Dakite, la cui cittadinanza, non confermata, sarebbe della Repubblica della Costa d'Avorio, che si trovava a bordo della nave quarantena "Allegra" ormeggiata nel porto di Palermo;

di seguito una breve ricostruzione del fatto:

in data 10 settembre 2020, a seguito delle operazioni di soccorso effettuate dalla "Proactiva Open Arms" l'equipaggio faceva salire a bordo il giovane. In data 18 settembre 2020, lo stesso veniva trasferito sulla nave-quarantena "Allegra", ove vi sarebbe restato per quindici giorni. Circa le condizioni di salute del minore, da una nota diramata dalla Open Arms, risulta che il ragazzo avvertiva un forte dolore lombare accompagnato da stato febbrile. Il 17 settembre 2020 (ancora a bordo della Open Arms) dopo una visita medica avvenuta nell'ambulatorio, gli veniva somministrato del paracetamolo ed una terapia antibiotica, in aggiunta fu eseguito il tampone per la ricerca Sars-Cov2, risultando negativo, ciò nonostante veniva trattenuto a bordo. Il mattino successivo nuovamente

sottoposto a controllo medico gli venne riscontrato un leggero stato febbrile, ma in condizioni generali migliori. Per maggiori accertamenti fu eseguita una ecografia addominale che non rilevava problemi evidenti. Gli furono ancora somministrate sia una terapia antibiotica che una terapia reidratante. Alle 14 del 18 settembre 2020 veniva infine accolto a bordo della nave quarantena "Allegra", con ancora la terapia endovenosa inserita nel braccio. Dal 18 settembre 2020 non venne segnalato più nulla sino al 28 settembre 2020, data nella quale i compagni di Abou allarmati, solleccitarono l'intervento del medico di bordo, in quanto il minore divenuto da tre giorni afasico non si alimentava. Fu richiesto ai compagni di viaggio di monitorare l'alimentazione con l'invito a bere, vista l'impossibilità di inserimento CVP per integrare la disidratazione che gli avrebbe potuto causare un problema renale. Il 29 settembre 2020 il medico sottoponeva nuovamente a visita il minore, ed a fronte del peggioramento delle sue condizioni di salute fu richiesto lo sbarco urgente, che avveniva alle 21 dello stesso giorno. Trasferito all'ospedale "Cervello", vi resta fino alla data del 3 ottobre 2020, quando entra in coma. Di lì la richiesta di immediato trasporto presso l'ospedale "Ingrassia", poiché all'ospedale "Cervello" non vi erano più posti in rianimazione. Il 5 ottobre muore. La giovane sociologa volontaria, nominata tutrice dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, che la interrogante ha potuto incontrare nel capoluogo siciliano, ha pubblicamente dichiarato che le critiche condizioni di salute del ragazzo erano molto evidenti. Il grave episodio, oggetto di inchiesta da parte della competente Autorità giudiziaria, mette in evidenza l'inadeguatezza del dispositivo di accoglienza per rifugiati e migranti, in modo particolare nei riguardi dei minori non accompagnati, dove appaiono estremamente carenti e inadeguate le misure adottate per evitare i contagi da virus COVID-19 e per proteggere la salute delle persone a bordo delle navi quarantena,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se sia in grado di ricostruire con esattezza la sequenza di quanto accaduto. In particolare:

a fronte della legge n. 47, introdotta nel 2017 e recante "Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e delle disposizioni precedenti, quale sia la motivazione per la quale, nonostante l'esito negativo del tampone, il minore sia stato trattenuto sulla nave quarantena "Allegra" e non immediatamente trasferito nelle strutture idonee per i minori non accompagnati come prevede il testo normativo e le disposizioni di riferimento e del pari, qualora, la normativa di riferimento sull'obbligo di quarantena deroghi alla norma vigente a tutela dei minori, se possano essere indicati gli estremi;

quanti minori non accompagnati siano a bordo delle navi-quarantena a fronte dell'esito negativo del tampone e non nelle strutture predisposte;

quale sia il motivo per il quale le autorità a bordo della nave quarantena "Allegra" non risultarono pronte all'intervento urgente necessario vista la precaria situazione sanitaria del giovane, ad ancora perché, una volta evidenziate, non si sia provveduto all'immediato trasporto in una struttura ospedaliera idonea;

se corrisponda al vero che sulla nave quarantena "Allegra" operava al momento del peggioramento delle condizioni di salute del minore un solo medico della Croce Rossa italiana e nel caso quanti medici e figure professionali sanitarie più in generale preveda la disposizione di riferimento, considerando il numero di ospiti;

se gli operatori di "Proactiva Open Arms" abbiano segnalato alle autorità mediche in servizio le precarie condizioni di salute del ragazzo;

quali strumentazioni diagnostiche si trovino a bordo della nave quarantena "Allegra" e delle altre navi quarantena e se esse siano adeguate e sufficienti per garantire un livello di tutela della salute agli ospiti coerente con gli *standard* internazionali o se abbiano richiesto supporto medico e diagnostico dalla terraferma;

quali misure siano state adottate a tutela della salute degli ospiti della nave quarantena "Allegra" e delle altre navi quarantena, rispetto sia ai rischi di contagio da COVID-19, sia ad altre possibili patologie;

in che modo sia tutelata la permanenza a bordo della nave quarantena "Allegra" e delle altre navi quarantena dei minori, in particolare dei minori non accompagnati, anche per evitare situazioni

pericolose di promiscuità;
se i migranti a bordo della nave quarantena vengano tutti sottoposti a tampone;
perché Abou Dakite, nonostante il doppio tampone negativo, fosse ancora sottoposto alla quarantena;
ed infine, quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare il ripetersi in avvenire di episodi drammatici come quello occorso a Palermo.

(4-04255)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01990 della senatrice Naturale ed altri, sulla gestione dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

3-01996 della senatrice Rauti ed altri, sulla mancata conformità delle quote latte in Italia rispetto alla normativa comunitaria europea.

1.5.2.3. Seduta n. 326 del 13/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

326a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 327 del 18 maggio 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Colleghi, essendo i lavori di Commissione sul disegno di legge n. 2167 all'ordine del giorno in fase di conclusione, sospendo brevemente la seduta fino alle ore 9,45.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,50).

Colleghi, in Commissione stanno ancora concludendo i lavori. Pertanto, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,02).

Discussione del disegno di legge:

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (Relazione orale) (ore 10,02)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2167.

Il relatore, senatore Bressa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BRESSA, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 dispone circa le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19: dispone in ordine alle attività scolastiche e didattiche; con riferimento alla campagna straordinaria di vaccinazioni, esenta i somministratori del vaccino contro il Covid-19 che si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione; disciplina un obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario e socio-sanitario; regola la manifestazione del consenso al vaccino contro il Covid-19 per i soggetti che versano in condizioni di incapacità naturale; detta un novero di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria, anche con riguardo al processo contabile in tempo di emergenza pandemica; autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei giornalisti a posporre di centottanta giorni lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti; proroga al 31 maggio sia il termine temporale posto nell'ambito della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili impegnati in attività di pubblica utilità, sia il termine relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria.

Inoltre, tale provvedimento amplia l'arco temporale entro il quale è richiesto lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci consuntivi 2020 per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); proroga il termine in materia di rendicontazione del servizio sanitario regionale; introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, da bandire o già banditi; detta specifica previsione relativa al personale dell'amministrazione penitenziaria; differisce il termine di vigenza delle graduatorie a scorrimento del personale del Ministero della giustizia; reca misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario; dispone circa l'entrata in vigore, il 1° aprile 2021, il medesimo giorno della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, le norme contenute nel decreto-legge n. 44 postulano che siano rilasciate dal Governo a ciascun senatore esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica, idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul sistema sanitario nazionale, la volontà dei senatori si spiega senza alcuna effettiva cognizione di causa.

L'omissione informativa con riferimento agli asseriti fondamenti medico-scientifici dall'intero provvedimento legislativo è da valutarsi comportamento arbitrario, che non ha determinato una mera violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i senatori.

Dev'essere garantita la facoltà di valutare nel merito il contenuto del fondamento del presupposto delle norme contenute nel decreto-legge.

L'intero contenuto del provvedimento si pone in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, in sinergia con l'articolo 67 della Costituzione, in quanto l'assenza d'informazione sui presupposti sanitari o scientifici del medesimo si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione,

prevista in capo ad ogni senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare. In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino seguente albergava nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore in materia di Covid scaduto il 6 aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltanto una serie di rinvii caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe quello al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021. Per definizione, un "provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 marzo 2021. Questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino. Dalla relazione al decreto-legge si apprende che detto provvedimento sarebbe in realtà il DPCM del 2 marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà fondamentali, come ha avuto ripetutamente occasione di precisare la giurisprudenza in modo pressoché unanime. Dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere all'integrale trascrizione nel testo di legge, per poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili e intellegibili al cittadino. Si rappresenta peraltro che il rinvio a una norma non più in vigore (il DPCM scaduto il 6 aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto. Per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza della norma, in violazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione, contenente rinvio ad un non noto, né precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un DPCM ormai improduttivo di effetti.

La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si pone in contrasto con la risoluzione n. 2361 del 2021 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, così come recentemente confermato dal segretario generale. La predetta risoluzione, approvata a larga maggioranza dei rappresentanti degli Stati contraenti, prevede: al punto 7.3.1, di garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente e socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo; al punto 7.3.2, di garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato.

Inoltre, la proposta della Commissione europea in via di adozione, volta a introdurre un certificato con il quale vincolare gli Stati membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione dei possibili sintomi effetti del contagio SARS-CoV-2, esclude espressamente che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie, vedi il considerando 26, secondo il quale è necessario prevenire la discriminazione nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte gruppo del *target* per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non ne hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto di non farlo.

Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito a uno Stato contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione. Tale rifiuto è ancora più legittimo, se si considera che tutti i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione europea sono stati approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata (articolo 14, paragrafo 7, del regolamento dell'Unione europea n. 726 del 2004), che prevede la deroga ai comuni *standard* prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini, per taluni dei prodotti attualmente disponibili, scadono addirittura nel 2023.

L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della citata risoluzione n. 2361 del 2021 e dei principi di non discriminazione in essa contenuti, che hanno orientato la Commissione europea nel redigere il testo della proposta sul certificato verde di prossima adozione, in ordine al possibile contrasto con l'articolo 10, comma 1, della Costituzione, sotto un duplice profilo.

Il primo aspetto è che in nessun modo sia possibile introdurre nell'ordinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars-Cov 2 poiché l'ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra queste vi è senz'altro il Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui la risoluzione n.

2361/21 ne è diritto derivato. Lo stesso vale per i trattati che regolano il funzionamento dell'Unione europea e il cui diritto derivato sull'argomento in via di approvazione sembra anch'esso escludere nella maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.

Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la cui finalità fosse quella di introdurlo anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di lavoro - a esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal virus assegnandolo ad altre mansioni. Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore. Costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale. Legittimare un simile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il lavoratore, ma si fonda su ragioni punitive, basate su una discriminazione nei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi.

La risoluzione n. 2361/21, al paragrafo 7.3.2, garantisce che nessuno sia discriminato per non aver fatto il vaccino. Nel momento in cui, fermo il legittimo diritto del datore di lavoro di adibire il lavoratore ad altra mansione, il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto alla somministrazione, ci troviamo di fronte a una vera e propria discriminazione vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito e che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Costituzione è obbligata a rispettare.

Il decreto-legge n. 44 del 2021 si risolve nel mancato rispetto dell'articolo 10, comma 1, della Costituzione laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto di ricevere l'inoculazione del vaccino per il contrasto con il paragrafo 7.3.2 della risoluzione n. 2361/21 del Consiglio d'Europa.

Per questi motivi si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2167, di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

ZAFFINI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdl). Signor Presidente, colleghi, tra le tante cose incomprensibili di questa emergenza pandemica e dei momenti legislativi che l'hanno accompagnata e che abbiamo vissuto nelle Aule parlamentari, e in particolare in Senato, si iscrive questa pregiudiziale, che interviene nel dibattito in un momento in cui l'Assemblea è quantomeno disattenta, o probabilmente prevenuta, o semplicemente frettolosa.

Collegli, in realtà, la pregiudiziale al nostro esame è scritta molto bene, è ampiamente argomentata e circostanziata. Può essere condivisa o no. Noi in gran parte la condividiamo, ma non può essere sicuramente derubricata a un atto di ostruzionismo parlamentare perché gli elementi contenuti in questa pregiudiziale sono tutti ampiamente circostanziati. (*Brusio*).

Presidente, è difficile parlare. Chiedo scusa se cambio mascherina. È difficile parlare per via del brusio e per la mascherina e il pericolo è che si continui ad aumentare il volume, andando in debito d'ossigeno. Chiedo scusa per l'interruzione.

In realtà, questa pregiudiziale fa riferimento a due principali questioni. In primo luogo i colleghi senatori non sono stati messi nella condizione di conoscere approfonditamente i contenuti dell'atto e dunque di poter liberamente e in modo informato esprimere un giudizio, posto che l'*iter* di Commissione e di Assemblea di questo atto - come purtroppo sovente accade per queste categorie di atti, ma anche per tutti gli altri atti che abbiamo visto transitare per il Senato della Repubblica - è un dato di fatto assolutamente circostanziato.

Peraltro, la questione pregiudiziale fa riferimento ad una considerazione giuridica assolutamente incontrovertibile: il rinvio ad una norma non più in vigore, come il DPCM scaduto il 6 aprile scorso, impedisce di produrre alcun effetto. Questa è una considerazione assolutamente incontrovertibile.

L'elemento che più ha catturato la nostra attenzione è che, in realtà, posto che un obbligo vaccinale

non è prescrivibile e non è quindi normabile, anche in virtù di tutto un impianto legislativo e costituzionale interno e di tutto l'apparato di democrazia discendente, che viene dai trattati europei che l'Italia ha sostenuto e sottoscritto, il provvedimento che definisce la necessità di affidare ad altra mansione ovvero, qualora questo sia impossibile, di affidare il soggetto, quindi l'operatore sanitario, allo stato di sospensione dell'attività lavorativa e, quindi, all'aspettativa senza totale retribuzione, tradisce, in modo assolutamente opinabile, anche alla luce di futuri interminabili percorsi di ricorso amministrativo e giudiziario, una volontà punitiva nei confronti del sanitario.

Al contrario, l'unico motivo per sospendere l'operatore dalle mansioni a contatto con i pazienti Covid-19 dovrebbe essere, appunto, il fatto di proteggerlo, cioè di proteggere lui e tutto il mondo che lo circonda - i colleghi, i familiari, l'ospedale e la struttura sanitaria - dalla possibilità che, non essendosi egli vaccinato e entrando a contatto con pazienti Covid-19, a lui, al sanitario, venga trasmessa l'infezione e dunque, a sua volta, egli diventi soggetto in grado di trasmetterla. Il fatto di procedere ad una punizione stipendiale tradisce la circostanza che, in realtà, questa non è una misura di protezione sanitaria, ma è una misura di costrizione all'obbligo vaccinale.

Evidentemente, da parte di Fratelli dell'Italia questo non è condivisibile, tanto che, colleghi, in Commissione ci siamo adoperati e abbiamo anche argomentato affinché venisse approvato l'emendamento dei colleghi del Gruppo della Lega. Noi abbiamo votato a favore di quell'emendamento, argomentando perfettamente su questa circostanza. La maggioranza, evidentemente, nella fretta di procedere senza capire, espone questo provvedimento legislativo e lo Stato a tutta una serie di ricorsi: ne riparleremo, colleghi, ma saranno assolutamente certi.

Quindi, in virtù di tutto quello che ho esposto, non condividendo, però, alcune parti della questione pregiudiziale e prevedendo peraltro l'esiguo e modesto risultato che otterrà, ma complimentandomi con l'estensore per l'oculatezza delle argomentazioni esposte, dichiaro il voto di astensione da parte del mio Gruppo. (*Applausi*).

CRUCIOLI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, io voterò a favore della questione pregiudiziale al nostro esame. Voterò a favore perché sono contrario a qualunque tipo di obbligo vaccinale, anche surrettizio, e in particolare a questo. Trovo ingiusto che i sanitari che non vogliono vaccinarsi siano sottoposti alla sospensione dall'attività. A mio avviso, si dovrebbero trovare loro altre mansioni e, comunque, non è possibile sospendere completamente la retribuzione.

Sono anche convinto, più in generale, che la democrazia in Italia sia troppo affievolita in questo periodo. Ad esempio, ritengo che l'aver modificato i parametri di valutazione dell'emergenza sia sintomo del fatto che questo stato di emergenza fa purtroppo comodo a molti.

In particolare, riportare la soglia critica di occupazione delle terapie intensive dal 30 al 20 per cento in un momento in cui l'occupazione dei posti letto in quei reparti si sta attenuando (oggi siamo al 22 per cento, il che significa che i posti letto liberi in terapia intensiva sono pari al 78 per cento) sta a significare la volontà di mantenere una soglia di vigilanza troppo alta. In gioco vi sono infatti i diritti civili delle persone e la possibilità di uscire dopo le ore 22. È incomprensibile perché si continui a posticipare l'eliminazione di questo limite, visto che la situazione è molto diversa rispetto ai mesi scorsi e non poteva non esserlo.

Infatti, l'esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che in primavera e in estate questo virus, come tutti quelli che producono infezioni respiratorie, si affievolisce con la bella stagione e il caldo. Ciò era quindi ipotizzabile, eppure siamo in ritardo sia nello spostare il coprifuoco oltre le ore 22, sia nel riavvio di tante attività economiche, che peraltro fanno bene alla salute, come gli sport al chiuso (penso a piscine e palestre che dovevano essere riaperte già nel mese di maggio e la cui apertura continua invece a essere posticipata).

A mio avviso, occorre che in questa situazione ciascun parlamentare non dia nulla per scontato e faccia attenzione ai dati che ci vengono proposti, valutandoli con la propria testa. Al contrario, vedo che molti di voi si rimettono a ciò che dice il Governo senza alcuno spirito critico, anche quando in gioco ci sono le libertà personali dei cittadini. Ciò non va assolutamente bene ed è veramente molto preoccupante.

Invito tutti a riflettere, leggere e non dare nulla per scontato.

La proposta pregiudiziale in esame è scritta molto bene; voi la state snobbando e fate molto male. Le conseguenze nel Paese cominciano a vedersi: la gente è sempre più depressa e i minori cominciano ad avere grossi problemi; c'è una cappa di omertà e nessuno si sente più libero di dire cose che vanno contro ciò che l'informazione e il *mainstream* considerano ormai una verità assoluta. Riflettete tutti e cercate di esercitare il mandato per cui siete qui, ossia garantire anzitutto la democrazia e la libertà dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Commenti*).

Mi spiace, ma è tardi. Mettiamo agli atti che il senatore Dal Mas avrebbe votato contro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, temo e credo che, anche nel caso di questo ennesimo decreto-legge, il Governo e la maggioranza abbiano perso un'occasione importante per dare all'Italia e agli italiani un segnale di restituzione di elementari libertà di movimento e di impresa, ovviamente in piena sicurezza, affinché gli italiani possano gradualmente ritornare a una vita normale, alle loro normali attività, che si tratti di lavoro, di tempo libero o di attività sportiva. Purtroppo invece questo non è avvenuto.

Il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato diversi emendamenti, così come hanno fatto anche autorevoli esponenti della maggioranza... (*Brusio*).

Chiedo scusa se sto disturbando i colleghi. (*Applausi*).

Cari colleghi, vi chiedo scusa se l'unica opposizione che parla in quest'Aula vi sta tediando, ma penso che forse vi farebbe bene ascoltare, perché un domani anche voi potreste essere in questa stessa condizione. (*Applausi*).

La democrazia non può valere soltanto quando all'opposizione ci siete voi e va invece sospesa quando all'opposizione ci siamo noi. Caro Presidente, la pregherei di interrompere la telefonata e di invitare i colleghi a un minimo non dico di ascolto - per carità - ma almeno di silenzio, di rispetto per chi espone le proprie idee, anche se evidentemente non vi piacciono e vi danno fastidio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Mi scusi, ma ero al telefono con la Presidente per ricevere comunicazioni. Concordo con lei che i colleghi debbano tenere un livello di rumore e di chiacchierio nell'Aula più contenuto, per consentire l'intervento. Prego, senatore Balboni.

BALBONI (*FdI*). Grazie, Presidente. Ha ragione il collega Zaffini: se poi ci costringete ad alzare il tono della voce, magari anche alzando il volume, così dobbiamo urlare ancora di più, è chiaro che nessuno arriva alla conclusione dell'intervento nel tempo assegnato, perché la mascherina ci fa andare in debito di ossigeno. Ma - capisco - il rispetto per gli avversari, se uno non ce l'ha, non se lo può dare, direbbe don Abbondio.

Stavo dicendo (se il Presidente mi restituirà un paio di minuti, visto che ho dovuto interrompermi più volte) che non soltanto i senatori di Fratelli d'Italia, ma anche autorevoli esponenti della maggioranza hanno tentato di proporre emendamenti all'articolo 1 per consentire al buon senso di prevalere. Ripeto, non c'è alcuna ragione scientifica perché alle ore 22 gli italiani in piena estate debbano tornare a casa. Non c'è alcuna ragione scientifica per impedire la ripresa di determinate attività; penso alle piscine, ai parchi, al settore dei matrimoni, ovviamente ai ristoranti, ai bar. Non c'è nessun motivo di impedire che queste attività possano esercitare, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, le loro attività. Che senso ha chiudere i centri commerciali il sabato e la domenica, per fare in modo che la gente si affolli di più nelle altre giornate in cui sono aperti? Non ha alcun senso.

Abbiamo cercato modestamente, dall'opposizione, ma credo in sintonia con ampie parti di questa maggioranza, di fare questi ragionamenti, ma ovviamente non sono stati ascoltati.

Per quanto attiene più specificamente al tema che mi sta più a cuore, come componente della Commissione giustizia ho cercato di capire il senso dell'articolo 3 del decreto-legge, sul cosiddetto

scudo penale, ovvero l'articolo che esclude la punibilità in caso di lesioni colpose od omicidio colposo, verificatisi durante la vaccinazione «quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione». Praticamente è come se ci fosse scritto che l'acqua congela a zero gradi e che si trasforma in vapore acqueo a 100 gradi centigradi. Questa norma non ha infatti alcun impatto sulla responsabilità del sanitario, perché già oggi il sanitario che rispetta i protocolli e le indicazioni e fa tutto ciò che deve fare secondo la norma e le regole della buona pratica medica è esente da ogni responsabilità.

Questa norma dunque non ha alcun impatto e anzi è pericolosa, perché, come sa ogni studente di giurisprudenza, escludere la punibilità non significa escludere il fatto, anzi significa che il fatto è avvenuto e si esclude soltanto l'applicazione della pena e ciò comporta, ad esempio, che la responsabilità civile permane. Pertanto, paradossalmente, con questa norma non solo sancite il fatto che il sanitario, pur esente da responsabilità penale, dovrà comunque subire un procedimento penale - ciò rientra nella logica del nostro ordinamento: non si può infatti approvare una norma che difenda dal procedimento penale un sanitario, perché il procedimento penale è necessario - ma sancite anche il fatto che il sanitario, anche qualora venisse prosciolto, sarà comunque soggetto a un'azione civile di risarcimento del danno.

L'ho già segnalato al relatore in Commissione: bisogna cambiare la parola «punibilità» con la parola «responsabilità», se si vuole davvero proteggere il sanitario. La Commissione ha però respinto un emendamento a questo articolo, che pure aveva avuto un parere favorevole in Commissione giustizia, per fare in modo che lo Stato si faccia almeno carico delle spese legali del sanitario, che viene inevitabilmente sottoposto a procedimento penale se una persona disgraziatamente dovesse morire durante la vaccinazione o subito dopo, perché è chiaro che bisogna accertare le cause di quella morte. Il sanitario dovrà ovviamente nominare un avvocato e un perito e quindi dovrà sopportare delle spese.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Balboni.

BALBONI (*Fdi*). Signor Presidente, mi avvio a concludere.

Avevamo fatto questa proposta di buonsenso, che aveva avuto persino un parere favorevole in 2a Commissione giustizia, eppure anche su questo la maggioranza è rimasta sorda. Poi non potete dire che non adottiamo un atteggiamento costruttivo e propositivo, se vi rifiutate ostinatamente di ascoltarci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

RAMPI (*PD*). Signor Presidente, signore e signori del Governo, questo provvedimento così complesso, su cui poi alcuni colleghi inseriscono l'argomento sempre delicato e discutibile del buonsenso - ognuno naturalmente pensa che il buonsenso corrisponda alle proprie opinioni, ma su questo ci sarebbe sempre molto da discutere - ha animato molto le preoccupazioni, forse oltremisura, della Commissione cultura, con riferimento al famoso articolo 10 del decreto-legge.

La preoccupazione è che questo provvedimento in qualche modo possa inficiare il lavoro e l'impegno di tante ragazze e di tanti ragazzi, soprattutto più giovani, in particolare per quanto riguarda il mondo della scuola. Pertanto, nella corretta scelta dei Capigruppo di stringere i tempi di questa discussione, come Partito Democratico abbiamo scelto di porre oggi un tema, che riguarda questo provvedimento ma che guarda anche oltre. Noi pensiamo che sia giusta una riflessione sui concorsi pubblici e che la pandemia ci abbia dato l'occasione per provare a capire come snellire, come semplificare e come rendere più facile l'accesso.

Io non amo molto il concetto di selezione, perché è una parola che mi fa pensare a cose tragiche; in natura la selezione è un qualcosa di drammatico. Diciamo che, più che selezionare, noi dovremmo essere capaci di valorizzare e di riconoscere dei talenti. Questo è particolarmente vero nella scuola, dove le capacità di un docente si riescono a individuare solo dopo che questa persona è stata messa alla prova dell'insegnamento; non esiste alcun meccanismo per capirlo prima che un docente si sperimenti. Io penso che neanche per il docente stesso esista alcun meccanismo che gli consenta, prima che si sperimenti nel rapporto unico con una classe, con dei ragazzi, con degli alunni, di capire se ha le

capacità, le competenze, il talento, la vocazione per insegnare e per educare dei ragazzi e delle ragazze.

Credo pertanto che non siano inutili la riflessione, la preoccupazione e il complicatissimo lavoro di mediazione e di confronto all'interno della maggioranza, che abbiamo sviluppato già per questo provvedimento, ad esempio nell'espressione del parere da parte della 7a Commissione, e che stiamo sviluppando anche in vista di futuri provvedimenti. Non è facile individuare il modo, dal punto di vista tecnico, ma il principio che dobbiamo condividere tutti è che, in qualunque modo noi vogliamo coinvolgere e inquadrare il concorso per gli insegnanti, questo deve passare, al di là delle loro competenze teoriche e tecniche generali, dalla verifica sul campo della loro capacità effettiva di saper insegnare ai ragazzi e alle ragazze. (*Applausi*). Questo è quello che consegniamo oggi all'Aula, come metodo di lavoro che parte dal decreto-legge oggi in esame, ma che va molto più avanti sui prossimi provvedimenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paragone. Ne ha facoltà.

PARAGONE (*Misto*). Signor Presidente, proverò a mettere in fila alcuni fatti, nel tentativo di anestetizzare un vivace dibattito che ha riguardato un aspetto di questo decreto-legge, cioè l'obbligatorietà vaccinale. Parto da un fatto di cui si è discusso poco, anche sui *media*: nei giorni scorsi a Fano un ragazzo di diciotto anni è stato sottoposto a TSO. Che cos'è un TSO? Di fatto il TSO viene messo in atto quando la persona viene ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, in soggetti che manifestano minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesioni a cose o persone, rifiuto di comunicare con il conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e di cibo. È un qualcosa di pesante per un ragazzo di diciotto anni, che già, come tanti altri adolescenti e come tanti altri nostri studenti, ha vissuto la difficilissima situazione creata dall'emergenza Covid.

Qual è la colpa di questo ragazzo? Non aver indossato una mascherina e avere provocatoriamente posto in discussione qualcosa che il mondo dei grandi gli ha ordinato di fare. È un po' tipico degli adolescenti e dei ragazzi, con un senso di ribellione che sta anche nella fase di vita che stanno vivendo, provare a stimolare un dibattito. E benedetto Iddio che ancora qualcuno ha voglia di stimolare un dibattito! Però questa sua capacità, questa sua *verve*, questa sua effervescenza culturale lo ha portato a un TSO.

Qualcuno mi dirà che le regole valgono per tutti e che c'è l'obbligo di indossare la mascherina. Bene, forse questo ragazzo aveva visto le immagini che avete visto tutti: la festa dei tifosi dell'Inter per lo scudetto, che ha portato 30.000 persone in piazza del Duomo.

Io sono contento per i tifosi dell'Inter, che possono festeggiare (se ci fosse stato il senatore La Russa avrebbe cominciato a fare la *ola*), ma il problema è che questo ragazzo ha visto che quella norma, che è generale e astratta, è stata violata per un festeggiamento. Allo stesso modo, nel comparto dei matrimoni ci si sta domandando se bisogna vincere uno scudetto per sposarsi e per poter organizzare le feste. Evidentemente, la generalità e l'astrattezza della norma vengono meno a seconda della capacità di riempire una piazza e di incutere timore in chi dovrebbe controllare il rispetto delle regole. Le regole - lo ribadisco - o ci sono o non ci sono. Stiamo vivendo questo corto circuito, questa asimmetria per cui un ragazzo di Fano viene, per una sua effervescenza, obbligato ad un TSO, con tanto di ricovero in un reparto psichiatrico, poi per fortuna i legali sono riusciti a portarlo via, ma pensate al trauma di questo ragazzo. Questo è soltanto un esempio per farvi capire il clima che stiamo vivendo, in cui il dissenso è asimmetrico.

La questione si pone anche rispetto al tema che andiamo ad affrontare nello specifico, cioè l'obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario. Rischia di diventare un pericoloso precedente, perché se si fissa l'obbligo per il personale medico-sanitario, perché non fissarlo poi per chi opera nel comparto dei trasporti pubblici o per il personale docente? Una volta che si apre un varco, non si sa dove può portare e secondo me può portare a questo. Per tale ragione sono assolutamente contrario all'obbligatorietà vaccinale.

A tale proposito vorrei entrare nelle pieghe dello specifico *target* sottoposto ad obbligatorietà, cioè il personale medico-sanitario, perché magari c'è un pezzo di questo personale che si sta ponendo dei dubbi sulla fase di sperimentazione, perché ricordo che ci troviamo in una fase di sperimentazione e in

questa fase si stanno creando degli scollamenti che poi si riversano sull'opinione pubblica.

Il vaccino di AstraZeneca viene rifiutato semplicemente perché la stessa AstraZeneca ha creato i presupposti per non far apparire sicuro agli occhi dell'opinione pubblica quel vaccino, perché il rischio prima era segnalato per una categoria di persone, poi per un'altra e poi per un'altra ancora, quindi è stato creato un caos per cui la sicurezza vaccinale è venuta meno e il vaccino stesso ha perso affidabilità agli occhi dell'opinione pubblica. Non va colpevolizzata l'opinione pubblica, ma coloro che all'interno della casa farmaceutica hanno prodotto questa confusione e se lo hanno fatto è perché sono ormai delle superpotenze.

Pochi giorni fa Danilo Taino del «Corriere della Sera» ha scritto un'analisi molto interessante, in cui evidenziava come le superpotenze private - imprese tecnologiche, finanza, banche e oggi le case farmaceutiche - ormai sono quasi delle nazioni sovranazionali. Considerate che su questo ci sono fior di testi che ci stanno ponendo il problema di come il meta Stato stia entrando nelle dinamiche dello Stato e quindi oggi anche il potere di una multinazionale entra nelle pieghe del nostro diritto.

Se un pezzo di comunità scientifica rifiuta il vaccino, non lo fa perché è capriccioso o perché è *no vax*. Questa teoria dell'etichettamento va superata. Sellin è tramontato da questo punto di vista. Qualcuno si sta ponendo delle riflessioni e in effetti anche Pfizer in questi giorni e in queste ore pone le condizioni perché si abbia almeno la possibilità di riflettere, perché se Pfizer raccomanda che il richiamo venga fatto dopo ventuno giorni, ma l'EMA e il CTS dicono che si può fare dopo quaranta, si capisce che il problema è legato soltanto alla nostra emergenza, alla mancanza di vaccini. Perché, altrimenti, allungare a quaranta giorni l'intervallo per la seconda dose? Lo ha detto anche il presidente dell'Aifa Palù, in un'intervista pubblicata oggi sul «Corriere della Sera»: posticipando il richiamo, si coprono subito tre milioni di sessantenni a rischio. Vuol dire che mancano le fiale.

Andiamo a leggere allora che cosa dice l'articolo 32 della Costituzione: «la Repubblica» - quella fondata sul lavoro ex articolo 1 - «tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e» - poi - «come interesse della collettività». Quindi, se è diritto fondamentale, tu non puoi, per l'interesse della collettività, rendere obbligatorio il vaccino per il personale medico sanitario, quando non hai un numero sufficiente di vaccini per coprire e soddisfare il diritto fondamentale dell'individuo. Ecco perché non bisogna andare verso l'obbligatorietà, ma verso la libera scelta e lo Stato deve essere garante del fatto che chi si vuole fare il vaccino deve essere messo nella condizione di poterlo fare.

Ecco perché respingo politicamente l'obbligatorietà vaccinale. Ci sono troppi buchi, troppe asimmetrie che prima o poi vengono fuori e che verranno fuori anche rispetto al tema del *pass* vaccinale. Il vaccino è gratuito, il tampone e il test sierologico sono a pagamento. Come posso allora subordinare la libera circolazione al tampone e al sierologico quando questi vengono fatti a pagamento e se ho tre o quattro persone componenti della famiglia, sono un costo. Quindi tu sottoponi la libera circolazione al tuo censo e al tuo reddito familiare. Rischiamo di essere oltre la Costituzione. E poi cosa facciamo? I turisti cinesi o i russi li facciamo entrare con una logica di corresponsione vaccinale? Se i cinesi entrano con il loro vaccino e i russi con il loro, vuol dire che noi riconosciamo l'efficacia di quei vaccini, quando l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha detto il contrario.

Esprimerò pertanto un voto contrario al decreto-legge al nostro esame che contiene l'obbligo vaccinale. Rilevo anche che ho proposto un emendamento in cui ho chiesto di sopprimere l'articolo che riguarda l'obbligatorietà vaccinale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, il tema centrale dell'obbligatorietà vaccinale, introdotto anche dal collega che mi ha preceduto, ci riporta quasi immediatamente a una durissima battaglia che circa tre anni fa si scatenò in Italia a proposito del cosiddetto decreto Lorenzin, che prevedeva la vaccinazione contro il morbillo, in quel momento in crescita preoccupante tra i bambini. Sappiamo tutti come andò a finire. Il MoVimento 5 Stelle giocò una parte della sua campagna elettorale sull'operazione *no vax*; all'inizio di questa legislatura, tra i primissimi disegni di legge affrontati in 12a Commissione ci fu proprio quello dell'obbligatorietà dei vaccini e informo i colleghi - se qualcuno volesse sapere come è andato a finire il dibattito iniziato tre anni fa - che il provvedimento è nel cassetto, suppongo, della Presidenza o di qualche altro organismo.

Il Paese non ha mai avuto il coraggio, evidentemente attraverso il suo Governo, di prendere una posizione chiara rispetto al tema dell'obbligatorietà vaccinale, alla luce del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, in cui in primo piano, in *pole position*, c'è la salute pubblica. Non c'è dubbio infatti che il dibattito si gioca sempre su due grandi valori: la libertà personale, l'autonomia delle scelte e la responsabilità che ognuno di noi ha anche nei confronti degli altri.

Siamo piombati in questa pandemia drammatica e la gente viene motivata a vaccinarsi dal rischio mortale rilevato ogni sera dai bollettini. Ricordo peraltro che anche ieri sera abbiamo superato i 280 morti. Ogni sera noi sappiamo che si può morire e che il vaccino in questo momento funge non solo da prevenzione, ma praticamente quasi da terapia salvavita.

Il primo punto allora è che noi non abbiamo affrontato il dilemma che si poneva tra educazione alla salute, facendo leva sull'aspetto motivazionale profondo, e la paura, lasciando invece che fosse quest'ultima a dettare la linea. Ricordo che la paura non è sempre buona consigliera, anche se in questo caso ha ridotto molti dei problemi. Comunque, abbiamo lasciato che fosse la paura e non l'educazione alla salute, intesa come tutela della propria e dell'altrui salute, a dettare la linea.

Ora ci troviamo a fare i conti con persone che siamo tutti consapevoli dovrebbero vaccinarsi: mi riferisco in modo particolare a quella parte del personale sanitario esposta al contatto con il Covid e che quindi, indirettamente, può diventarne veicolo di trasmissione. E mi riferisco d'altra parte a quella che vuole essere una logica di rispetto per la libertà individuale. E allora occorre chiedersi dove finiscono i confini della libertà individuale e dove cominciano quelli della libertà dell'altro? Questo sarà sempre il grande approccio, direi personalistico, al tema della libertà. Nessuno di noi fa regola a se stesso; ognuno di noi si sente parte di una comunità ed è responsabile di quella stessa comunità. Che cosa voglio dire con questo? Tre cose molto semplici, ma mi auguro con tutto il cuore che risultino chiare.

La prima cosa è che il personale sanitario deve essere vaccinato, tanto più e soprattutto se è esposto ad ammalarsi e ad essere vettore di malattia. Non si vuole vaccinare in assenza di obbligo formalmente definito? Che sia spostato ad altre funzioni, ma non dobbiamo dimenticare che è nel personale sanitario il primo motore dell'educazione alla salute.

Seconda cosa: effettivamente sono convinta che in questo momento e in tante altre occasioni il vaccino abbia una straordinaria funzione di prevenzione e al contempo di salvavita, a tal punto che la Commissione diritti umani del Senato ha approvato all'unanimità, in tutte le sue parti politiche, una mozione nella quale si chiede di riconoscere che il vaccino è diritto universale ed è parte integrante del diritto alla vita, per cui non può essere negato a nessuno, perché è tutela sostanziale della vita.

Terza cosa: il tema della sospensione della brevettabilità di quelle che noi chiamiamo le licenze per produrre il vaccino non è in discussione in questo principio. Il primo principio è che il vaccino deve essere dato all'individuo e non mi riferisco alla singola persona, ma ad intere popolazioni. Devo mettere uno Stato in condizione di poter vaccinare tutte le persone; che io faccia questo perché aumento la produzione dei vaccini a bassissimo costo (c'è il famoso fondo Covax che però sappiamo tutti essere del tutto insufficiente), o perché permetto a quello Stato di produrre il vaccino in modo autonomo, è secondario rispetto all'aver definito il vaccino come diritto universale. Certo, sappiamo bene che non basta che io dia la possibilità di produrlo se un Paese non ha gli strumenti, i mezzi, le tecnologie e le competenze per poterlo fare, ma l'obbligo nostro non rientra più tra la libertà di vaccinarsi e l'assoluta carenza di possibilità di vaccinarsi, perché quella non è libertà, è ipocrisia di sistema. Dobbiamo apprendere proprio in questa pandemia, che ha provocato un numero di morti superiore alle tante guerre che si disputano in giro per il mondo, che la vecchia Europa, l'Europa dei diritti, è veramente anche l'Europa dei doveri, nel senso della tutela delle persone che sono maggiormente in difficoltà.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

[PIARULLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, nonostante la gravità del momento per le conseguenze sanitarie, economiche e sociali, l'emergenza sanitaria ha rappresentato un'opportunità al fine di accelerare la riforma del processo civile e penale avviata dal Movimento 5 Stelle e dal precedente Governo, mediante l'adozione di procedure in remoto, come il deposito di atti e

notifiche, che ha comportato certamente una riduzione di tempi e di denaro pubblico.

Pensiamo alle udienze in videoconferenza dei detenuti, fermo restando che le tutele giurisdizionali previste dalla Costituzione, i principi di oralità e il diritto di difesa, non vanno certamente compressi, nel pieno rispetto della certezza del diritto.

Con il provvedimento in discussione oggi sono prorogate le disposizioni già adottate dalla legge n. 137 del 2020 (articoli 23, 23-bis e 23-ter) proprio per consentire questa trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto, prevedendo la sospensione dei giudizi penali quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti oggettivi delle parti legate al Covid-19.

Si interviene in tema di colloqui dei detenuti a distanza, prorogando - sempre sino al 31 luglio 2021 - la possibilità di ricorrere a colloquio in videochiamata con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, in modo da non recidere i rapporti con la famiglia tutelando il diritto alla salute di tutti.

Viene inoltre specificato che il malfunzionamento del portale del processo telematico costituisce condizione per la restituzione del termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica.

Si proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo che ha dato risultati ottimali.

In materia di processo contabile vengono prorogate le disposizioni secondo cui le udienze dinanzi alla Corte dei conti - alle quali è ammessa la presenza del pubblico - si celebrano a porte chiuse.

Finalmente vi è l'autorizzazione allo svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura, in modo da scongiurare l'incremento delle scoperture di organico, stante anche il fisiologico flusso in uscita dei magistrati per pensionamento, in conseguenza delle ovvie ricadute negative sulla funzionalità degli uffici giudiziari, tanto da pregiudicare il raggiungimento di quegli obiettivi specifici che costituiscono oggetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, mi preme sottolineare l'articolo 10 del presente provvedimento, dove vengono previste una serie di disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici.

Con orgoglio posso affermare che, grazie al mio impegno e a quello delle mie colleghe Mantovani e Russo, nonché di tutti i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle della 1a Commissione, è stato approvato un emendamento volto a permettere che i titoli e l'esperienza professionale siano richiesti solo per determinati profili tecnici per i quali, appunto, è richiesta una particolare professionalità.

Richiedendo titoli ed esperienza professionali si sarebbe potuto ledere lo spirito degli articoli 51 e 97 della Costituzione, in quanto di fatto sarebbero stati esclusi i giovani laureati, cioè coloro che hanno una minore età anagrafica e una differente capacità economica, non avendo, in molti casi, la possibilità di sostenere i costi di scuole di specializzazione o master: una problematica da me sollevata anche con una specifica interrogazione.

Da anni sentiamo parlare della necessità di una riforma strutturale della pubblica amministrazione, di un *turnover* vero, reale, incentrato sul merito, sulle nuove energie per permettere quell'ammodernamento della pubblica amministrazione. Dobbiamo garantire questo ricambio generazionale e culturale.

La semplificazione dei procedimenti - che avverrà anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali unitarie - potrà essere agevolata dall'impiego dei giovani, tenendo presente che è necessario avviare questa nuova fase di reclutamento e formazione continua del personale per rafforzare competenze e abilità.

Affermo con forza, anche in virtù della mia pregressa esperienza lavorativa in ruolo apicale della pubblica amministrazione, l'estrema urgenza di svecchiarla, tenendo presente che, rispetto alle medie europee, i giovani italiani rientrano in una delle più alte percentuali a livello di disoccupazione.

Oggi l'approvazione del provvedimento all'esame può rappresentare un primo tassello verso questo cambiamento urgente e necessario.

Da anni si parla di meritocrazia e di rilancio per il Paese, ma un Paese, affinché possa rilanciarsi, necessita anche di politiche volte alla valorizzazione dei nostri giovani, che costituiscono il nostro futuro.

Un altro accenno vorrei farlo in riferimento all'emendamento della senatrice Evangelista, a tutela degli operatori sanitari, prevedendo la punibilità solo per colpa grave nei casi di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, proseguendo il lavoro effettuato durante il decreto-legge cura Italia proprio per far sì che i nostri eroi siano tali anche nei fatti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

[GRANATO](#) (*Misto*). Signor Presidente, il provvedimento in discussione, che è giunto in Aula dopo una lungo e travagliato *iter*, presenta delle misure veramente preoccupanti: innanzitutto mancano di proporzionalità e adeguatezza, ad esempio nell'obbligo imposto al personale sanitario di vaccinarsi, laddove non vi è certezza del grado di non trasmissibilità del virus per i vaccinati. La prescrizione quindi dell'obbligo, con pena addirittura di sospensione senza stipendio, del personale sanitario fino alla fine dell'anno è una misura sproporzionata che lede la libertà individuale del personale, il quale magari più di altri è in grado di esprimere un consenso informato realmente sul vaccino che sta per essergli somministrato. Ci appare ancora più grave questa imposizione da parte dello Stato laddove consideriamo che questo personale ha tutte le competenze scientifiche per poter dire se effettivamente è il caso di effettuarlo sulla propria persona o no.

Un'altra misura assolutamente inaccettabile è quella sui concorsi della pubblica amministrazione, che comprendono anche il personale docente. Innanzitutto questa misura, che dovrebbe essere anche correlata a quanto previsto nel Piano nazionale per la ripresa e per la resilienza e diretto a colmare quella carenza di personale amministrativo competente che possa portare avanti tutte le pratiche connesse alle misure del Piano, purtroppo cozza con l'obiettivo trasversale del Piano, che è quello di colmare il divario occupazionale tra generazioni. I giovani purtroppo sono i grandi penalizzati da questa riforma: a loro viene preclusa la possibilità anche solo di accedere alle procedure selettive in quanto la preselezione è previsto che avvenga per titoli, che possono essere conseguiti solamente da chi ha i mezzi economici e il tempo per potervi accedere. Quindi i giovani sono i grandi penalizzati in questa situazione.

Per quanto riguarda il personale docente, ho sentito qualche intervento in Aula che vanta l'opportunità di una selezione non tanto di merito per conoscenze e per competenze nell'area didattica attraverso specifiche prove per titoli ed esami (soprattutto esami), ma con una sorta di procedura di tirocinio in corso d'opera che in qualche modo dovrebbe distinguere il bravo docente da chi non lo è. Purtroppo mi corre l'obbligo di ricordare che questa procedura in genere avviene a valle, alla fine di una procedura selettiva che deve misurare le competenze e le conoscenze in possesso del docente attraverso prove che prevedono una selezione scritta e orale dei candidati, quindi anche una preselezione di merito, e non una preselezione sulla base di titoli.

Quella procedura che invece si attua sul campo, avviene alla fine, quando il docente è già stato individuato per l'immissione in ruolo e viene svolta durante l'anno di prova, che deve confermare o meno la sua immissione in ruolo. È quindi inutile confondere le acque semplicemente per effettuare una sanatoria, perché di questo si parla. Abbiamo appena effettuato un concorso straordinario per esami e per titoli, ma in una procedura seria per il reclutamento del personale docente i titoli vengono sempre valutati alla fine e non all'inizio, solo dopo che le prove d'esame sono state superate e se sono state superate.

Tutta questa procedura che viene effettuata ha escluso determinate persone, che adesso avrebbero la possibilità di essere ripescate in questo meccanismo di reclutamento che si vuole introdurre nella scuola. Cioè quelli che non hanno superato la procedura selettiva appena conclusa adesso vengono ripescati e immessi in ruolo con una sorta di sanatoria. Di questo, infatti, si tratta, è inutile cercare di mescolare le carte. Di tutto ha bisogno la nostra scuola, se stiamo parlando di scuola e non di un centro estivo, come quello che pure il ministro Bianchi sta promuovendo come una grande soluzione ai *gap* formativi degli studenti. Questa non è una misura adatta per reclutare il personale docente, che invece deve avere conoscenze e competenze correlate all'esercizio della sua professione, che si deve svolgere nell'adempimento dei doveri correlati all'insegnamento, sulla classe di concorso che è quella prescelta e confacente al suo titolo di studio.

Questo è quindi un tentativo surrettizio di cancellare la funzione formativa e di ascensore sociale della

scuola italiana, perché purtroppo, con vari tentativi stravaganti, la si vuole equiparare ad una sorta di parcheggio di minori, ad una sorta di residenza sociale per adolescenti, dove gli studenti acquisiscono solamente una capacità di interagire con la società civile estremamente generica, che quindi non necessita nemmeno di un personale docente altamente qualificato, come invece ci richiede una società complessa come la nostra; una società complessa che oggi in Italia manca di quelle competenze, specialmente nell'ambito scientifico-tecnologico e matematico, che potrebbero invece dare ai nostri giovani la possibilità di avere un futuro. Noi stiamo quindi tagliando le gambe ai nostri giovani con queste misure che sono totalmente prive di visione, sia della scuola sia della società in cui viviamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, dopo le acrobazie della scorsa settimana sul maxiemendamento al decreto-legge sostegni, sulla conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021, date, come Governo e come maggioranza, un'altra pessima dimostrazione di voi, a conferma di ciò che Fratelli d'Italia sostiene fin dall'inizio di questa nuova esperienza, cioè che la confusione riesce ad essere anche più ampia della maggioranza che avete in quest'Aula.

Sempre tenendo fede al nostro ruolo di opposizione patriottica e responsabile, noi abbiamo cercato in ogni modo, con le nostre proposte emendative, di dare un contributo a questo decreto-legge per migliorarlo in tutti i settori. In particolare, io mi sono prodigato per ciò che riguarda le questioni afferenti agli enti locali e alla scuola.

Per quanto riguarda gli enti locali scomodiamo *monsieur de La Palice* se diciamo che, senza dare la possibilità di acquisire capitale umano nuovo e formato, ogni futura riforma rimarrà soltanto sulla carta.

Per quanto riguarda la scuola, dobbiamo constatare una continuità assoluta con le decisioni del precedente Ministro e si continua a sonnecchiare senza scegliere sulle tematiche fondamentali e le problematiche che affliggono il mondo della scuola. Chi ha un po' di esperienza, anche da amministratore locale, sa che l'anno scolastico va preparato con molto anticipo, soprattutto in questa condizione, ovviamente perché le difficoltà che già ha scontato questo mondo non sono ancora superate e, quindi, rischiamo in maniera capitale di trovarci il prossimo anno scolastico con le solite difficoltà o, anzi, con maggiori difficoltà rispetto a quelle che già solitamente il mondo della scuola sconta.

Riteniamo che vadano prese delle decisioni - lo stiamo sostenendo ormai da anni - perché è letteralmente inaccettabile che nella scuola si sia arrivati ad avere in Italia un personale precario che sfiora le 200.000 unità. Come si può pensare di governare un settore strategico della vita pubblica che investe il futuro delle nostre generazioni andando avanti in questo modo? Per questo motivo abbiamo riproposto gli emendamenti - ogni volta che un provvedimento ne dà spazio - che rappresentano le nostre battaglie. Rimangono, però, sempre inascoltati.

Abbiamo proposto una soluzione per la mobilità straordinaria, per l'eliminazione del vincolo quinquennale per gli immobilizzati, un concorso riservato ai direttori dei servizi generali amministrativi (DSGA) facenti funzione, un concorso per gli insegnanti di religione cattolica, che aspettano da anni la possibilità di essere stabilizzati, l'aumento dell'aliquota per la mobilità interprovinciale e un piano per l'assunzione dei docenti di disegno, oltre che una serie di emendamenti che riguardano i dirigenti scolastici che hanno fatto un lavoro veramente molto oneroso in questa fase di pandemia e che sono stati lasciati soli al cospetto delle proprie responsabilità.

Non è stato recepito nulla delle nostre proposte e debbo anche segnalare alla Presidenza che siamo sconcertati e stupefatti di vedere molti emendamenti, sui quali evidentemente le forze politiche di maggioranza non vogliono assumersi la responsabilità del voto, dichiarati improponibili per materia, quando ci sembra di tutta evidenza che sono perfettamente pertinenti alla materia del decreto. Ciò ci rammarica, ma non ci scandalizza perché, se si arriva a pensare che con un emendamento si possa inserire nella legge di conversione di un decreto una legge delega, siamo all'infarto della logica. Il decreto dovrebbe avere motivi di urgenza e, invece, si pensa a una legge delega per sparare la palla in tribuna a una riforma della pubblica amministrazione.

Noi crediamo che in questo modo non si vada da nessuna parte, che il Governo e la maggioranza andranno a sbattere, ma ciò che a noi dispiace, come forza politica che mette l'interesse dell'Italia davanti a tutto, è che andrà a sbattere la Nazione.

Quindi, cambiate marcia. Ascoltate i contributi di buon senso, non ideologici, che vengono dalla nostra parte politica. Noi, infatti, non faremo mai nulla che va contro gli interessi degli italiani. Siamo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Voi assumetevi quella di non ascoltare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, il collega Rampi nel precedente intervento si è concentrato sulle misure previste dall'articolo 10. Io voglio soffermarmi sulle misure legate ai limiti, alla punibilità e all'obbligo vaccinale. L'articolo 3 limita, appunto, la punibilità a titolo di omicidio colposo e di lesioni personali colpose per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 operate nel corso della campagna vaccinale.

La limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica anche ai casi già verificatisi. Si tratta di una norma giusta e doverosa, che tutela coloro che somministrano i vaccini. Siamo in presenza di condizioni assolutamente straordinarie, cui devono corrispondere interventi straordinari. L'articolo 3, seppur perfettibile, risponde a questa delicata esigenza.

La Commissione, peraltro, rispondendo ad un'esigenza molto sentita, ha approvato anche un emendamento sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di consentire agli operatori sanitari lo svolgimento del loro lavoro nella consapevolezza di una tutela riconosciuta da parte dello Stato in un contesto emergenziale senza precedenti.

Il nostro Paese sta affrontando l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con un piano vaccinale straordinario, che vede impegnati ogni giorno migliaia di operatori sanitari. A loro occorre dare una risposta, perché possano svolgere questo lavoro senza timore nel fare quell'unico gesto che è in grado di portare il Paese fuori da un incubo che dura ormai da più di un anno.

Ieri era la Giornata internazionale dell'infermiere. Nel ribadire la nostra ammirazione per come il personale sanitario si sta spendendo e si è speso con generosità e passione nelle cure durante tutto questo difficile anno, come Parlamento abbiamo il dovere di passare dalle parole ai fatti. Io credo che, con le misure contenute in questo provvedimento, un segnale importante lo si stia dando.

L'articolo 4 del decreto-legge in conversione introduce l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. La norma si colloca al crocevia tra diverse esigenze costituzionali: da una parte, il diritto all'autodeterminazione in relazione ai trattamenti sanitari; dall'altra, però, ci sono gli obblighi solidaristici che discendono, oltre che dall'articolo 2 della Costituzione, dalla stessa qualificazione della salute come interesse della collettività, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

Tra questi due diversi interessi, la legge individua un punto di equilibrio, assoggettando all'obbligo vaccinale, a pena di sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni o mansioni che implicino contatti personali o che comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione di contagio da Covid-19, i soli soggetti di cui al comma 1. In particolare, la norma ha articolato il bilanciamento tra i diversi principi ed interessi in gioco nell'esercizio della propria discrezionalità in modo ragionevole, anche alla luce dei principi da ultimo affermati nella sentenza n. 5 del 2018 della Corte Costituzionale. In quella decisione, infatti, la Corte ha avuto modo di precisare che «il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri» e che, allo stesso tempo, debba evitarsi «che esso incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili».

Quindi questa norma risponde sicuramente ai diversi interessi in campo, ma fa pesare in maniera significativa, come è doveroso che sia vista la gravità della situazione, una logica solidaristica che non potrebbe non essere valorizzata e adeguatamente soppesata nella condizione che stiamo vivendo.

Crediamo che questi due importanti aspetti siano stati trattati con adeguata importanza e bilanciamento nella discussione svolta in Commissione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

[ANGRISANI](#) (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente come i timori dell'opinione pubblica sulla cosiddetta riforma Brunetta in materia di concorsi pubblici non siano stati scongiurati, neanche dopo il passaggio emendativo in Commissione affari costituzionali.

La formulazione iniziale dell'articolo 10, comma 1, era inaccettabile e a forte rischio di incostituzionalità, così come messo in risalto da moltissimi giuristi ed esperti di diritto, ma anche, più semplicemente, da persone dotate di buon senso. Forse il ministro Brunetta non ricorda bene la nostra Costituzione. L'articolo 51 prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, mentre l'articolo 97 stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede di regola mediante concorso.

L'articolo 97, in particolare, è baluardo dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, nell'ottica di bilanciare il rispetto del principio di legalità formale e sostanziale con la discrezionalità di cui la pubblica amministrazione dispone.

L'esigenza avvertita dal Ministro, dunque, è stata quella di accelerare e semplificare l'*iter* dei concorsi pubblici in modo da ovviare in breve tempo alle carenze di personale adeguatamente formato di cui hanno bisogno gli uffici. Questa scelta, però, non può avvenire a danno della collettività perché l'esclusione a priori di alcuni candidati (ossia di coloro che non sono in possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso) è inaccettabile. E lo è anche se riservata ai profili di alta specializzazione tecnica, perché è comunque discriminante verso chi non ha già maturato esperienza alle dipendenze di un'amministrazione o non ha acquisito in qualunque modo titoli specifici, come nel caso di neolaureati o neodiplomati.

Il concorso pubblico, come ribadito da sempre dalla giurisprudenza costituzionale, è la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e può derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 10 del provvedimento crea invece delle inammissibili discriminazioni all'ingresso, basate sul possesso o meno di titoli culturali e di servizio, quale prerequisito per poter proseguire l'*iter* concorsuale. La *ratio* del concorso pubblico, che si sta purtroppo stravolgendo nei suoi caratteri generali, è che tutti i candidati in possesso di titoli di ammissione siano posti allo stesso punto di partenza. A parità di punteggio all'esito dell'*iter* selettivo, può anche essere legittimamente prevista una valorizzazione di titoli ed esperienze pregresse, ma introdurre questa condizione all'origine in modo escludente è veramente intollerabile. Infatti, si lede in modo inequivocabile il principio di uguaglianza sostanziale, soprattutto in un momento storico in cui i titoli possono essere facilmente reperibili sul mercato, sulla base delle proprie disponibilità economiche.

In questo modo questa maggioranza e questo Governo stanno introducendo nell'ordinamento un principio di differenziazione nei concorsi pubblici basato sulle disponibilità di denaro, ribaltando le modalità di selezione ordinaria secondo cui lo svolgimento delle prove concorsuali è quello che consente la selezione dei candidati maggiormente meritevoli. Se alcuni di questi candidati - magari proprio quelli più bravi - sono esclusi in partenza dalla selezione, non si sta allora rendendo un servizio pubblico al nostro Paese. Non è pensabile che la giustificazione della situazione pandemica possa legittimare una scelta del genere, vanificando del tutto le legittime aspettative di quei neodiplomati o neolaureati che aspirino a lavorare per l'amministrazione, volendosi semplicemente confrontare alla pari con altri candidati. Ciò, infatti, sarebbe anzitutto preclusivo rispetto a una vera selezione proprio in quei comparti, come la sanità e gli enti locali, che più di tutti hanno sofferto negli ultimi anni per i blocchi del *turnover*.

Chiudiamo ai giovani, magari per stabilizzare qualche posizione di rendita? E questo voi lo chiamate interesse pubblico?

Siamo ancora in tempo, però, cari colleghi, per tornare indietro e sopprimere molto semplicemente

l'articolo 10; non ce lo impedisce nessuno. È una scelta personale, che attiene alla coscienza di ognuno di noi e non è sottoponibile a logiche di partito, perché riguarda il superiore interesse del nostro Paese. Sono consapevole, tuttavia, che ciò non avverrà affatto e che si derogherà al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi pubblici, permettendo alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le scorciatoie previste dall'articolo 10.

Vi sarebbero state altre vie per accelerare gli *iter* selettivi, come i termini perentori per ogni fase di svolgimento di prova; si è scelta invece la via più dolorosa, tagliando fuori dalle procedure *a priori* parte dei candidati, anche per i concorsi in corso di espletamento. Insomma, è stata fatta una scelta davvero lontana dal rispetto dei principi di uno stato di diritto. Probabilmente, tra tutte le possibilità messe in campo, è stata scelta la soluzione peggiore, soprattutto perché, non specificando quali siano i profili ad alta specializzazione tecnica, il rischio di un'interpretazione abusiva di questa norma è veramente altissimo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Presidente Calderoli, egregi colleghi, sottosegretario Bergamini, preliminarmente un sintetico ma doveroso ringraziamento a chi in questi giorni ha lavorato, ventre a terra, in 1a Commissione affari costituzionali. Devo dire che tutti hanno lavorato per trovare una convergenza che - credetemi - non era facile individuare nelle prime ore. Meritate tutti un applauso (*Applausi*), a cominciare dal presidente della Commissione Parrini, che ringrazio per l'equilibrio che ha dimostrato di avere nel corso dei lavori, per proseguire con il senatore Bressa, che ha iscritto nel suo *club* di *fan* anche il senatore Pagano, perché ha dimostrato di essere persona di grande equilibrio, di grande intelligenza, nonché di grande esperienza; mi creda, caro collega, quella conta e vale sempre molto.

Ebbene, dopo un lungo lavoro (mi dispiace per le ore di sonno perse dal sottosegretario Bergamini (*Applausi*)), quest'Assemblea ha dato dimostrazione di serietà, di senso di responsabilità e, se mi permettete, anche di maturità. Ci sono alcune cose che intendo dire e che, a mio giudizio, sono fondamentali in questo provvedimento. Non è il solito decreto-legge Covid-19, come quelli venuti all'attenzione del Parlamento nei mesi passati; si tratta, in questo caso, di un decreto-legge diverso, innovativo, che prende in considerazione alcuni temi o alcuni nodi irrisolti che con questo provvedimento si intende sciogliere.

Iniziamo dal primo: noi sappiamo che il decreto-legge interviene preliminarmente sulle solite misure di contenimento e di contrasto alla pandemia da Covid-19. Esso, poi, introduce alcuni articoli, a cominciare, ad esempio, dall'articolo 3, quello sulla responsabilità penale da somministrazione di vaccino, che ha consentito ai parlamentari (restituendo al Parlamento il peso e soprattutto lo spazio che merita) l'introduzione del cosiddetto scudo penale, tema particolarmente a cuore al sottoscritto e al Gruppo Forza Italia.

Abbiamo introdotto una volontà, che è quella di salvaguardare certamente le persone che hanno purtroppo avuto problemi di salute a causa della pandemia, soprattutto nelle ore e nei giorni iniziali, ma anche quelle persone che hanno perduto, nel corso di questo terribile anno, i propri cari a causa di questa epidemia. Tuttavia non possiamo assolutamente dimenticare - e in questo caso lo abbiamo ricordato molto bene - che i medici nel nostro Paese hanno rappresentato una vera e propria categoria di eroi della nostra società.

Sono appunto i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, che andavano assolutamente salvaguardati, attraverso l'introduzione dello scudo penale che prevede il decreto-legge al nostro esame; uno scudo penale - sia ben chiaro - non dà la possibilità a tutti di uscirne fuori indenni, ma c'è una copertura che riguarda la responsabilità colposa, per morte o lesioni personali in ambito sanitario, durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Questa misura è per noi particolarmente significativa. In tanti hanno dato il loro contributo e voglio citare anche il sottosegretario Sisto, che è stato più volte in contatto con noi e ha voluto contribuire all'introduzione al relativo emendamento parlamentare. Devo dire che tutte le formazioni politiche, seppure con un contributo talvolta duro e talvolta meno duro, hanno comunque contribuito a trovare una soluzione comune, tant'è che alla fine abbiamo tutti aderito all'introduzione di un emendamento del relatore,

approvato all'unanimità e quindi anche del Gruppo di opposizione, Fratelli d'Italia, che ha votato a favore.

Quella citata è una novità fondamentale, ma non è la sola. Un altro tema che ci sta particolarmente a cuore è - ad esempio - l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari. Si tratta anche in questo caso di una battaglia che Forza Italia aveva condotto più volte e la nostra collega, senatrice Ronzulli, ne parlerà in sede di dichiarazione di voto. Si tratta di un'altra battaglia fondamentale che serve soprattutto a salvaguardare i cittadini che devono essere vaccinati e a cui era assolutamente necessario venire incontro. Era infatti incredibile ipotizzare che in alcune RSA non ci fosse la possibilità di vaccinare, perché degli operatori sanitari che lavoravano in quei luoghi si rifiutavano di essere vaccinati e, quindi, erano potenzialmente dei portatori del virus, nei confronti proprio delle figure più fragili. Ricordo ancora di aver ascoltato, nel corso di una trasmissione televisiva, un sindaco di una città minore che si chiedeva come potesse far vaccinare gli anziani e i fragili all'interno di una RSA, se coloro i quali ci lavorano si rifiutano di essere vaccinati. Il provvedimento in esame introduce dunque questa possibilità.

In conclusione, ricordo poi il fatto di aver introdotto misure per la semplificazione delle procedure dei concorsi pubblici. Si tratta di una questione che sta particolarmente a cuore al nostro ministro Brunetta e a noi piace enormemente, perché significherà passare dal medioevo alla società moderna, con la possibilità di allontanarci finalmente da quei quiz assurdi che certo non consentivano di stabilire la competenza e la preparazione di un candidato. E soprattutto significherà dare la possibilità di assumere nella pubblica amministrazione anche persone giovani, visto che è stato introdotto un emendamento del relatore che tiene in considerazione le esigenze dei più giovani, e i nostri migliori laureati. Grazie quindi al ministro Brunetta.

Grazie infine anche per un altro emendamento che contiene un'altra misura fondamentale, introdotta *in limine litis* nel provvedimento in esame, per addivenire alla soluzione di un vecchio e annoso problema, relativo alla baraccopoli di Messina.

Penso dunque che in questa occasione il Parlamento abbia saputo ben agire e fare bene il proprio lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.

[PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, abbiamo rinunciato a un po' di tempo a nostra disposizione per agevolare la prosecuzione dei lavori e quindi, visto che il provvedimento è molto eterogeneo, discuteremo di altri aspetti durante la dichiarazione di voto e mi soffermerò in particolare su due aspetti.

Il primo - come diceva poc'anzi il collega Pagano - è sicuramente l'importante introduzione dello scudo penale per la responsabilità colposa dei medici e del personale sanitario. Da bergamasca so che cosa hanno dovuto vivere nei nostri ospedali - soprattutto lo scorso anno, ma accade ancora oggi - con la difficoltà di non sapere, soprattutto all'inizio, se le cure che stavano facendo potessero essere giusto o meno. (*Applausi*). Quindi è sicuramente doveroso che sia stato previsto lo scudo.

Ovviamente durante i lavori della Commissione abbiamo avuto modo di confrontarci. Ringrazio il sottosegretario Bergamini, il relatore e tutti i membri della Commissione, perché si è trattato di un lavoro molto corposo, che si è svolto in modo cordiale e costruttivo. Credo però che il compito di noi parlamentari sia anche un po' quello di controllori di ciò che stanno facendo i vari Ministeri, proprio nell'ottica di migliorare i provvedimenti; a volte ci riusciamo e a volte no. In questo caso mi riferisco all'articolo 10 sui concorsi, che in sé sicuramente è un bel passo in avanti come tipo di organizzazione per velocizzare le prove, in un momento complicato come quello del Covid, in cui i concorsi si sono fermati e poi sono ripartiti parzialmente. Adesso ci sono dei concorsi banditi che devono ripartire (parlo soprattutto per gli enti locali). Forse, però, nella fretta di introdurre novità normative, non si sono calcolate delle problematiche che vanno proprio a toccare i Comuni.

Io ho presentato un ordine del giorno nel quale chiedo al Governo di valutare almeno la possibilità di costituire un fondo *ad hoc* per aiutare gli enti locali, in particolare i Comuni piccoli e medi, a trovare i fondi necessari per pagare tutto quello che serve oggi per svolgere un concorso pubblico: il noleggio dei *device* - siano *tablet* o *computer* - la connessione e l'affitto delle sale. Purtroppo questa mattina in

Commissione ho avuto la brutta sorpresa che questo ordine del giorno è stato accolto solo come raccomandazione; ciò mi fa capire che probabilmente il problema non è stato compreso. Vi faccio semplicemente un esempio, preso dalle *email* che stanno arrivando ai nostri Comuni proprio in questi giorni: «Gentile Comune, la società "x", *leader* nel settore del noleggio a breve termine di dispositivi quali *notebook*, *tablet*, SIM e periferiche, rinnova il supporto alla PA. A seguito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, abbiamo pensato a una proposta *ad hoc* per gli enti pubblici (allegati i preventivi)». Considerando il costo del *device*, la connessione, il trasporto, l'IVA e i programmi da inserire, partiamo da un minimo di 50 euro a partecipante. Questo significa che, se a un concorso dovessero partecipare 100 persone, sarebbero 5.000 euro, magari per un Comune di 1.000 abitanti (più o meno quello che ha a bilancio, per tutto l'anno, nel settore cultura e manifestazioni). A questi 5.000 euro si aggiunge il costo dell'eventuale affitto di una sala; stanno arrivando disponibilità, anche da parte di fiere importanti, per affittare le sale.

In questo momento è qui presente il Sottosegretario, ma ovviamente è una questione di cui si deve interessare il Ministro dell'interno: io chiedo di verificare quali sono i costi aggiuntivi dei nuovi concorsi per gli enti locali. Anche l'ANCI è intervenuta in merito con un comunicato stampa, perché, dopo un anno del genere, ritengo che i Comuni meritino un minimo di attenzione in più e non si possa dire loro di utilizzare i soldi che hanno a bilancio. (*Applausi*). Ringrazio il ministro Brunetta per questa importante riforma, ma bisogna aiutare i Comuni dando loro i soldi che lo Stato obbliga a spendere, che in questo momento non ci sono e che fra un po' non ci saranno più. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

[D'ANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, ci troviamo oggi qui in Aula per convertire il decreto-legge n. 44 del 2021. Questo decreto si pone come un altro tassello della battaglia che stiamo combattendo contro la pandemia, portando avanti ogni giorno un enorme lavoro politico-istituzionale per trovare delle soluzioni alle esigenze dei cittadini proprio nell'emergenza. Come già accennato dai colleghi, questo decreto-legge contiene tanti provvedimenti e tante soluzioni importanti. Nel corso del mio intervento desidero appuntare la mia attenzione in particolare su alcune novità che sono state introdotte durante l'esame in Commissione, che devo dire si è rivelato più complesso rispetto a quello che era stato preventivato e che ha comportato un enorme lavoro da parte della Commissione affari costituzionali che ringrazio nella persona sia del Presidente, sia dei componenti.

L'importante novità a cui mi riferisco è quella che riguarda la mia città, Messina, e una battaglia che anche il Movimento 5 Stelle conduce sul territorio da quando è entrato in Parlamento, ma soprattutto in maniera più concreta da quando si trova al Governo: le baracche di Messina sono una vergogna nazionale sulla quale la vecchia politica ha speculato e costruito un facile consenso, a danno ovviamente della dignità di chi vi abita. Sono ancora migliaia i nuclei familiari che vivono in aree degradate, in casupole con tetti in Eternit e in spazi angusti. È una condizione inumana, incompatibile con qualsiasi contesto sociale civile, ma che proprio in questo momento di pandemia ha trovato il massimo picco di insopportabilità, proprio perché - anche da alcuni rilievi che sono stati eseguiti dall'Azienda sanitaria provinciale - si evince come le condizioni igienico-sanitarie di quelle strutture non siano per nulla adeguate. Potete immaginare, colleghi, come sia assurdo pensare di poter trascorrere un periodo di quarantena in 30 metri quadrati, con cinque o sei persone. Questa è una realtà che, ovviamente, non è riconducibile solo al terremoto del 1908, dal quale ha avuto origine, ma molte baraccopoli sono il risultato della cattiva politica che è stata attuata in questi anni, della pessima gestione del territorio che ha lasciato agli anni 2000 questa eredità vergognosa che è arrivato il tempo di affrontare e risolvere in maniera concreta.

Non siamo andati in quella realtà a fare campagne elettorali e promesse finalizzate a facili consensi, ma abbiamo cercato di studiare soluzioni concrete proprio per trarre quasi 6.000 persone fuori da una condizione inaccettabile. Dal Governo che abbiamo deciso di sostenere è arrivato l'emendamento 11.0.1000: una modifica importantissima che rappresenta finalmente la presa di coscienza del fatto che le normali procedure attribuite agli enti locali non possono essere sufficienti per fronteggiare il problema e serve quindi l'azione di un commissario incaricato dal Governo, ravvisato nella figura di garanzia del prefetto, per promuoverne altre. Ovviamente serve un finanziamento specifico che possa

far superare quei tempi della burocrazia che molto spesso hanno bloccato tutte le pratiche messe in atto. Occorre anche evitare, nel momento in cui gli immobili vengono liberati, che vengano immediatamente rioccupati ed è proprio per questo che occorre procedere all'immediata demolizione delle strutture e all'immediata bonifica di quelle zone. La dotazione finanziaria prevista è congrua e quindi permetterà di agire in tempi brevi. Questo è un enorme risultato che siamo riusciti ad ottenere e che teniamo a rivendicare.

Un altro capitolo importante del decreto riguarda sempre questioni attinenti al territorio e al Sud, dove l'inoccupazione giovanile è in forte crescita, ed è quello relativo ai nuovi criteri di reclutamento del personale della pubblica amministrazione tramite concorso. Il testo varato dal Governo nella formulazione originale, la cosiddetta norma Brunetta, era eccessivamente sbilanciato, in quanto costituiva una sorta di *conventio ad excludendum* verso i giovani, verso la nostra *next generation*. L'eccessivo peso dato ai titoli e alle esperienze professionali per l'accesso ai concorsi nel punteggio finale tagliava le gambe ai neolaureati. Era quindi necessario che competenze e profili adeguati alle sfide del futuro come il *recovery plan* fossero messi in evidenza. Chi studia con profitto deve potersi giocare le proprie *chance* e trovare un posto di lavoro negli uffici pubblici senza vedersi sistematicamente superato da chi vanta diversi titoli. La meritocrazia non può essere praticata a giorni alterni. La nostra battaglia ha visto uno sbocco positivo nell'esame in Commissione e le modifiche che abbiamo approvato creano un *mix* tra opportunità da garantire e qualifiche da riconoscere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti i fascicoli degli emendamenti approvati in Commissione. Decorre pertanto da questo momento il termine di trenta minuti per l'eventuale presentazione dei subemendamenti.

Dovendosi attendere una valutazione da parte della Presidenza sull'ammissibilità degli emendamenti approvati, se tutti siete d'accordo, anticiperei la sanificazione dell'Aula, per poter riprendere i lavori alle ore 12,45 con le votazioni.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,51, è ripresa alle ore 12,47*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Colleghi, informo che i lavori riprenderanno al termine della Conferenza dei Capigruppo attualmente in corso.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 14,04*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 20 maggio. La seduta di martedì 18 si aprirà con la commemorazione della figura del giudice Livatino. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Seguirà la discussione del decreto-legge recante Sanzioni in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Nella giornata di mercoledì 19 inizierà la discussione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di immunità.

Giovedì 20, alle ore 9,30, saranno esaminati i disegni di legge in materia di agricoltura con metodo biologico e sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 17 maggio.

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, della cultura e delle infrastrutture.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 20 maggio:

Martedì	18	maggio	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2201
---------	----	--------	-------------	-------------------------------

Mercoledì	19	"	h. 9,30-20	<p>- Decreto-legge n. 42, Sanzioni in materia di sicurezza alimentare (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 23 maggio</i>)</p> <p>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentari in materia di articolo 68 della Costituzione</p> <p>- Disegno di legge n. 988 - Agricoltura con metodo biologico (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 20,</p>
-----------	----	---	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedì	20	"	h. 9,30	ore 15)
---------	----	---	---------	---------

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 988 (Agricoltura con metodo biologico) e 1144 e connessi (Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 17 maggio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2201
(Decreto-legge n. 42, Sanzioni in materia di sicurezza alimentare)**
(1 ora e 20 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

M5S	10'
L-SP-PSd'Az	10'
FIBP-UDC	10'
Misto	10'
PD	10'
FdI	10'
IV-PSI	10'
Aut (SVP- PATT, UV)	10'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2167 (ore 14,05)

PRESIDENTE. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1, 7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.61, 10.62, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 8.0.2, 10.30 e gli identici 10.0.36 e 10.0.37.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BRESSA, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole agli emendamenti 1.200 e 1.10. Invito a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.5 (testo 2), altrimenti il parere sarà contrario. Il parere è contrario agli emendamenti 1.11 e 1.12.

Signor Presidente, chiedo una breve sospensione perché mancano i fascicoli degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta in attesa della distribuzione dei fascicoli.

(La seduta, sospesa alle ore 14,11 è ripresa alle ore 14,21).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Chiedo al relatore, che mi ha segnalato la necessità di avere un po' di tempo per analizzare il fascicolo, di quanto ha bisogno. *(Proteste).*

BRESSA, relatore. Chiedo scusa, signor Presidente, ma credo che sia anche nell'interesse dei colleghi, perché i fascicoli non sono ancora disponibili e ci sono numerazioni diverse rispetto a quelle che c'erano in precedenza, per cui c'è bisogno di coordinare. Penso che sia necessario avere tempo fino alle ore 15,15. *(Proteste).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

La seduta è sospesa per un'ora. Riprenderà alle ore 15,20.

(La seduta, sospesa alle ore 14,22, è ripresa alle ore 15,21).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

Chiedo nuovamente al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.200 e 1.10. Invito al ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.11 e 1.12, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo al parere sugli ordini del giorno.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1 con la seguente riformulazione dell'impegno: «entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento».

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2 con la seguente riformulazione dell'impegno: «entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.3.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G1.4 se riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.5. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.6, esprimo parere favorevole sul primo impegno riformulato premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di» e contrario al secondo impegno. Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. Passiamo al parere sugli emendamenti aggiuntivi.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.2 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti aggiuntivi sono tutti improponibili.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione.

Attendiamo che i colleghi prendano posto, augurandomi che non lo abbandonino più fino alla fine. Colleghi, il provvedimento è fatto di 11 articoli e una montagna di emendamenti e abbiamo mediamente almeno due ore di ritardo rispetto alla programmazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «una volta al giorno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5 (testo 2).

Gli emendamenti da 1.6 a 1.9 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.11 si chiede, a partire dal 1° maggio, di potersi muovere su tutto il territorio nazionale verso un'altra abitazione privata senza limitazioni. Stiamo ancora parlando di questa folle e inutile limitazione che hanno tolto praticamente ovunque e in tante Nazioni non c'è mai stata. In Svizzera, che è incollata all'Italia, non hanno mai avuto e non sanno neanche cosa sia il coprifuoco. Non c'è una sola ragione per impedire alle persone di uscire di casa. Forse serve soprattutto ad impedire che le persone possano incontrarsi e magari scambiare idee e opinioni, così obbligandole a poter solo lavorare, mangiare e dormire; lavorare, se possono lavorare, e mangiare se in futuro riusciranno a mangiare.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

[BRESSA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, vorrei modificare un parere che ho espresso sull'ordine del giorno G1.3, a firma del senatore Briziarelli e di altri senatori. Avevo espresso parere contrario sul testo base, ma esprimo parere favorevole sul testo 2.

[TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*). Chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2).

[COLLINA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (*PD*). Chiedo, a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico, di poter aggiungere la firma al medesimo ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Prendo atto che chiedono di aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2), oltre alla senatrice Toffanin e a tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico, anche i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle, i restanti componenti del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e i senatori del Gruppo Per le Autonomie.

Chiedo ora al senatore Augussori se accetta le proposte di riformulazione sugli ordini del giorno G1.1 e G1.2.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, poiché gli ordini del giorno G1.1 e G1.2 impegnano il Governo in tempi brevissimi a rivedere le norme sul coprifuoco e le norme sulle riaperture, accetto le proposte di riformulazione.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 (testo 2), G1.2 (testo 2) e G1.3 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Chiedo al senatore Faraone se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.4.

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Accetto la proposta di riformulazione.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.4 (testo 2) e G1.5 non verranno posti ai voti.

Chiedo alla senatrice Stabile se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.6.

[STABILE](#) (*FIBP-UDC*). Accetto, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.6 (testo 2) e G1.100 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100, accolto dal Governo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.3 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 1.0.4 a 1.0.13 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, come anticipato precedentemente, quasi dovunque all'estero la didattica è sempre in presenza. Mi riferisco in particolare alla Svizzera - che praticamente non ha chiuso quasi nulla, se non i ristoranti al chiuso - dove attualmente le piscine sono aperte, le persone sono libere di uscire h24 e gli studenti sono sempre andati a scuola.

Con l'emendamento 2.1 chiedo, almeno per questo fine anno scolastico, di poter garantire la presenza degli alunni a scuola al 100 per cento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, formulo un invito al ritiro dello stesso, altrimenti esprimo parere contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.200.

Sull'ordine del giorno G2.1 esprimo un parere favorevole all'accoglimento, a patto che venga così riformulato: «a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di adottare...».

Esprimo poi parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.2 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100. Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono improponibili. Chiedo ai firmatari dell'ordine del giorno G2.1 se accettano la riformulazione proposta dal relatore.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno e accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1 (testo2) e G2.100 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.5 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sul 3.200.

Invito al ritiro dell'emendamento 3.6, altrimenti il parere è contrario, come è contrario sul 3.8 e sul 3.11 stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100, esprimo parere favorevole all'accoglimento, così come sul G3.101, a condizione, per quest'ultimo, che le parole: «nel prossimo decreto Sostegni-*bis*» siano sostituite con le seguenti: «nel prossimo provvedimento utile».

Il parere è altresì favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.102. Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 3.0.100 e contrario sul 3.0.3 qualora non venga ritirato.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[MODENA](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6 erano stati assorbiti dalle varie riformulazioni, quindi erano già stati ritirati, come giustamente il Capogruppo stava cercando di dire.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 3.1 a 3.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 3.6 e 3.7 sono stati ritirati. L'emendamento 3.13 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100.

Passiamo all'emendamento 3.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MANTOVANI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 3.8 è stato riformulato in un testo 4, ricompreso nell'emendamento 3.0.100 della Commissione.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 3.8 a 3.10 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 3.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, come ho cercato di spiegare questa mattina in discussione generale, questo nostro emendamento tende a far sì che le spese legali che dovranno essere sostenute dai sanitari che hanno proceduto alla vaccinazione, in conseguenza dell'apertura di un procedimento penale in occasione di un evento infausto avvenuto durante la vaccinazione (che si tratti di un decesso o di una malattia), siano invece sostenute dallo Stato. Non c'è alcuno scudo penale al mondo che possa impedire l'apertura di un procedimento penale. Ho già spiegato questa mattina che l'articolo 3 del decreto-legge in esame è acqua fresca e non ha alcuna influenza sull'ordinamento giudiziario (parleremo dell'emendamento del relatore più tardi). Mi sembra pertanto doveroso che lo Stato copra quantomeno le spese legali cui saranno costretti i sanitari.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 3.12 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Senatrice Mantovani, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.101?

MANTOVANI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.101 (testo 2) e G3.102 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, sull'emendamento 3.0.100 noi voteremo a favore anche se abbiamo una perplessità che desidero resti agli atti. Il relatore non ascolta i miei consigli: gliene avevo dato uno e non l'ha ascoltato, quindi provo a dargliene un altro. Quando la Commissione scrive in questo emendamento che, per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 589 e 590, cioè lesioni e omicidio colposo commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, a mio parere l'espressione «trovano causa» è equivoca.

L'articolo 40 del codice penale, infatti, afferma chiaramente cos'è il nesso di causalità e prevede espressamente che il reato è attribuito all'agente soltanto quando l'evento è conseguenza dell'azione. Questo è il rapporto di causalità. Se vuoi parlate di causa in questo testo, può essere interpretato nel senso che quando comunque la punibilità è esclusa, perché vi è una causa determinata dalla situazione di emergenza, a quel punto la situazione non pone problema. Il problema è che ogni qualvolta non c'è questa causa, automaticamente aver usato questo termine in questo articolo può significare soltanto che sussiste la responsabilità dell'agente e quindi ancora una volta questa norma, pur dettata da buone intenzioni, rischia di non ottenere alcun risultato concreto. Suggestirei al relatore di togliere semplicemente le parole: «e che trovano causa», in modo che il testo diventi: «commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazione di emergenza». Questa formulazione sarebbe molto più chiara per ogni interprete. (*Applausi*).

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, annuncio anche io il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento in discussione, che - non lo nascondo - è motivo di grande soddisfazione per gli appartenenti al mio Gruppo. Esso nasce da un bel confronto anche con il Gruppo di Fratelli d'Italia; io ho ascoltato con attenzione e con stima le parole del collega Balboni, però è evidente che questa soluzione finale cerca di venire incontro, da un lato, a una categoria, quella dei medici, che è sotto *stress* fisico e professionale da oltre un anno a questa parte, e, dall'altro, anche ai parenti delle vittime di coloro i quali hanno subito gravi perdite o anche soltanto a coloro i quali sono rimasti ammalati con conseguenze permanenti. È evidente che bisognava trovare una soluzione; questa è quella che è andata bene a tutti, in modo particolare al Ministero della giustizia, che doveva essere ovviamente il notaio di questa soluzione.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, io sono d'accordo con le considerazioni avanzate dal senatore Balboni e, sotto un altro profilo, devo dire che rimane una indeterminatezza della fattispecie, il che fa sì che poi i magistrati, con la loro discrezionalità, stabiliranno cosa è causa e cosa non lo è. Pertanto, mi dispiace che dal Ministero della giustizia, dal Governo, sia venuto un parere favorevole su questo emendamento che - non dimentichiamolo - si inserisce in un decreto-legge che parla di vaccinazioni, quindi è giusto che gli effetti collaterali delle vaccinazioni non vengano posti a carico del sanitario, ma allargare il panorama della irresponsabilità per colpa fino a questo punto a me pare che non sia consentito nel nostro ordinamento.

Vi è però un altro punto che forse non viene valutato. Questa norma entrerà in vigore dopo che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi creerà una disparità di trattamento tra coloro che hanno affrontato i processi e le indagini precedentemente e coloro che li hanno affrontati dopo la pubblicazione del decreto-legge stesso. Pertanto ci sarà comunque una disparità di trattamento, una

incostituzionalità per disuguaglianza che penso sia assolutamente visibile e rilevabile.

Per questo motivo, a titolo personale, annuncio il voto contrario sull'emendamento in esame.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, a titolo personale annuncio il voto contrario sull'emendamento 3.0.100, che - come è già stato detto - sicuramente ha dei profili di illegittimità costituzionale e non credo che le impugnazioni tarderanno ad arrivare.

L'emendamento, inoltre, non serve a raggiungere gli obiettivi sui quali si era d'accordo, ovvero offrire uno scudo penale per i medici vaccinatori. Io stesso, considerata la situazione, ero abbastanza favorevole ad allargare la platea dei beneficiari della norma, ma con questa norma lo si fa in maniera indiscriminata, senza porre nessun limite. A prescindere dal comma 1, che presenta le criticità di cui hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto, con il comma 2, di fatto si lascia libero campo alla valutazione ricorrendo ad un concetto molto astratto di gravità della pena, che viene esclusa in tutte le circostanze in cui ci sia carenza di personale, limitate conoscenze scientifiche e di imperizia del personale adibito non solo alle questioni di cura del Covid. Io avevo proposto di limitarlo almeno alla cura del Covid in generale e, invece, la norma si è ampliata completamente fino a comprendere qualsiasi tipo di colpa medica.

In questa maniera oggettivamente stiamo costituendo una sorta di amnistia per qualsiasi tipo di colpa medica sulla quale non si può essere d'accordo. È un peccato perché perdiamo una buona occasione e corriamo il rischio, nel caso in cui questa norma venga impugnata, di vanificare gli obiettivi che tutti insieme ci eravamo prefissati.

Annuncio, pertanto, a titolo personale, il voto contrario sull'emendamento 3.0.100. (*Applausi*).

[EVANGELISTA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[EVANGELISTA](#) (*M5S*). Signor Presidente, a nome di tutto il MoVimento 5 Stelle annuncio il voto favorevole sull'emendamento 3.0.100, che trovo sia stato formulato correttamente dal Governo per tutti i fatti che trovano causa nell'emergenza sanitaria. È stato assolutamente blindato per l'emergenza sanitaria da coronavirus.

Presidente, abbiamo chiamato i medici e gli infermieri eroi e angeli. Oggi con l'emendamento che ci accingiamo a votare diamo loro una tutela vera, effettiva e concreta per proteggerli e per consentire loro di lavorare in serenità, senza l'incubo del processo penale. (*Applausi*).

Presidente, questa è una norma anche per i giovani laureati in medicina perché stanno disertando i bandi per le specializzazioni, terrorizzati dall'emergenza e da questa malattia. Vogliamo aiutare queste categorie e tutti gli operatori sanitari, sollevandoli nelle loro responsabilità, facendoli lavorare in serenità. Ma, signor Presidente, questa è una norma anche per i cittadini perché questi ultimi hanno il diritto ad essere curati e a trovare medici a disposizione. I cittadini potranno sempre rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni, qualora si sentano danneggiati. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Senatore Pagano, insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.3?

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.3 è stato ritirato. L'emendamento 3.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato mira a sopprimere l'articolo 4 che introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di

interesse sanitario.

Si tratta, però, come già detto questa mattina nella discussione sulla questione pregiudiziale, di una norma che viola la risoluzione n. 2361 del 28 gennaio 2021 del Consiglio d'Europa, che ha statuito che nessuno può essere obbligato alla vaccinazione e può subire discriminazioni di alcun genere se non si vaccina. Il Consiglio d'Europa è l'organo esecutivo della Corte di giustizia europea. Pertanto, questa norma espone gli estensori alle conseguenze civili e penali derivanti dalla violazione di principi statuiti in fonti normative di grado superiore e di immediata applicazione nell'ordinamento interno. Essa viola anche le leggi speciali in materia di accesso alla professione, che prevalgono nella gerarchia delle fonti rispetto a questa legge ordinaria.

A un medico, che sia abilitato in base alla legge all'esercizio della professione, non può essere impedito di lavorare in forza di un obbligo vaccinale estraneo ai requisiti previsti in materia dalla legge speciale e da leggi europee.

PARAGONE (*Misto*). Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire nell'intervento di questa mattina, io trovo preoccupante la possibilità di inserire e approvare l'obbligatorietà vaccinale per una categoria professionale, perché rischiamo di creare un precedente, che poi può essere in qualche modo il presupposto per allargare la platea. Oggi sono gli operatori medico-sanitari, domani possono essere quelli del trasporto pubblico o del mondo della scuola. Quindi, io chiedo assolutamente la soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 4.1 e 4.2, invito al ritiro oppure esprimo parere contrario. Sugli emendamenti 4.4 e 4.200, il parere è favorevole. Sugli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 e 4.22 è stato espresso parere contrario della 5° Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.23 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100. Sull'emendamento 4.26, è stato espresso parere contrario della 5° Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G4.100 come anche sul G4.101. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.0.5 e 4.0.6.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Paragone, identico all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 4.3 è stato ritirato.

GARAVINI (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento 4.26 per esprimere la sorpresa rispetto all'espressione dell'improcedibilità, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento il quale non può prevedere oneri.

L'emendamento 4.26 chiede, sostanzialmente, la possibilità, per i cittadini iscritti all'AIRE che si trovano temporaneamente in Italia, di essere vaccinati. Questa possibilità, in realtà, il Governo l'ha già prevista, attraverso l'ordinanza del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale, il generale Figliuolo.

L'ordinanza, risalente al 24 aprile 2021, dove si va, appunto, a prevedere, nella lista di persone che hanno diritto alla vaccinazione, anche gli italiani iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia, espressamente dice che dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questa ordinanza, in realtà, non ha ancora trovato applicazione. Da qui

l'emendamento in oggetto, che sostanzialmente ribadisce lo stesso concetto, ossia che questi cittadini hanno diritto alla vaccinazione laddove si trovino temporaneamente in Italia. Se ci si richiama all'articolo 81 della Costituzione, si va in contraddizione con quanto il Governo ha già deliberato attraverso l'ordinanza.

Chiedo pertanto al Governo di rivalutare la questione e la possibilità che l'emendamento venga posto in votazione, in modo tale da dare effettiva esecuzione a ciò che l'Esecutivo ha sostanzialmente già deliberato e che non comporta costi ulteriori, così come già previsto nell'ordinanza.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero intervenire sulla questione posta adesso dalla senatrice Garavini e su cui concordo, più che altro perché penso - mi rivolgo a tutti, parlando in modo costruttivo - che queste cose accadono in quanto si lavora con troppa fretta.

Se ci fosse più tempo per discutere e valutare gli emendamenti e per approfondire i temi, senza dover sempre correre per evitare che la Camera dei deputati non abbia poi il tempo per approvare i provvedimenti, riusciremmo magari a fare tutti un lavoro migliore.

Mi auguro che questi episodi spiacevoli possano esserci utili nel proseguo di tutti i lavori parlamentari che dovremo fare, soprattutto con riferimento ai decreti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 4.6 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 4.7 a 4.16 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 4.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, come già esposto poc'anzi, la vaccinazione obbligatoria non ha veramente senso.

Con l'emendamento 4.17 si propone che, in caso di mancata vaccinazione, ci si fermi quantomeno alla previsione del demansionamento, visto che l'articolo 4 del provvedimento prevede addirittura che il lavoratore possa essere sospeso fino al 31 dicembre senza retribuzione. Con l'emendamento che ci accingiamo a votare proponiamo che la previsione massima sia quella del demansionamento, con mantenimento dello stipendio. Si tratta infatti di persone che, come tutti noi, devono arrivare alla fine del mese e hanno diritto, in quanto lavoratori, di ricevere la retribuzione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 4.18 e 4.19 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 4.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in

esame, di cui è primo firmatario il collega Pillon, volto a rimuovere un limite incomprensibile presente nel provvedimento.

Alla giusta considerazione di proteggere il personale sanitario a contatto con il Covid, attraverso il vaccino, si sostituisce un'intenzione punitiva che ribalta completamente la logica nel senso di un'obbligatorietà del vaccino che non è presente - e non può esserlo - nel nostro ordinamento, né nei trattati europei sottoscritti dall'Italia. Così come posta, la norma è ampiamente suscettibile di ricorso in tutte le sedi in quanto confligge apertamente con la nostra Carta costituzionale e i numerosi trattati sottoscritti in sede europea.

Ben vengano, quindi, uno spostamento del personale che rifiuta il vaccino ad altra mansione e una riduzione (semmai temporanea e parziale) del compenso in virtù delle nuove funzioni espletate, ma non si può prevedere di mettere a casa in aspettativa obbligatoria, senza compenso, tale personale perché questo è suscettibile di ampi e facili ricorsi. *(Applausi)*.

[CRUCIOLI](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) *(Misto)*. Signor Presidente, anche noi di L'Alternativa C'è voteremo a favore degli emendamenti 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23, che gradatamente limitano o eliminano le sanzioni nei confronti dei sanitari che dovessero rifiutare di vaccinarsi. Anche per noi è corretto modificare le loro mansioni; non è corretto sanzionarli e, qualora non fossero approvati gli emendamenti che impediscono le sanzioni, voteremo gradatamente a favore dei successivi emendamenti, che prevedono la diminuzione delle stesse, ossia la diminuzione della riduzione degli stipendi. *(Applausi)*.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei motivare il mio voto di astensione perché la formulazione presente comunque non risolve la questione. È giusto non obbligare e semmai spostare il soggetto ad altra mansione, ma lo stipendio deve essere calibrato alla mansione e non deve avere alcun aspetto punitivo. Come è stato più volte ribadito, infatti, questo è contrario alla nostra norma e a quelle derivanti dai trattati, quindi non risolve la questione.

Esprimerò un voto di astensione perché le proposte emendative cercano di essere comunque, in qualche misura, contenitive del danno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 4.23 e 4.24 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.26.

[FARAONE](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FARAONE](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.26 è quello cui faceva riferimento la senatrice Garavini. Desidero sottolinearlo, perché il nostro Gruppo voterà naturalmente a favore e

anch'io rinnovo l'invito al Governo a rivedere una decisione che è assolutamente irrazionale, visto che l'emendamento è oggettivamente non oneroso. Chiedo al Governo di rivedere la propria posizione. Comunque sia, noi voteremo favorevolmente. *(Applausi)*.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, avrei bisogno di alcuni minuti di sospensione per esaminarlo.

[PRESIDENTE](#). Poiché ci attendono ancora numerose votazioni, preferisco accantonarlo e proseguire con l'esame degli emendamenti. Non facendosi osservazioni, l'emendamento 4.26 è accantonato.

L'emendamento 4.27 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.100 e G4.101 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.5, identico all'emendamento 4.0.6.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, aggiungo la firma e ritiro l'emendamento 4.0.5, dal momento che si è giunti alla conclusione di trasformarlo in ordine del giorno in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Anche il senatore Faraone ritira l'emendamento a sua firma e lo trasforma in un ordine del giorno.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.0.5 e G4.0.6 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 4.0.7 è stato ritirato.

Gli emendamenti 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 5.1 a 5.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Signor Presidente, la motivazione di questo emendamento è che, nell'ipotesi di persone non ricoverate, le funzioni di amministratore di sostegno devono comunque essere ricoperte da un familiare e non possono essere delegate a terzi. Per questo chiediamo l'approvazione dell'emendamento in esame.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 6.6 e 6.10 altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.200.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 6.1 a 6.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 6.11 e 6.12 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.0.1 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BREZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 7.4, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.0.1000.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.6 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BREZZA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.500 e 8.200 e sull'ordine del giorno G8.100.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G8.100.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

L'emendamento 8.2 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 8.0.1 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 8.0.2 a 8.0.6 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 9.200.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.0.2 a 9.0.12 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.19, 10.21, 10.24, 10.25, 10.31, 10.32, 10.34, 10.35, 10.40, 10.44, 10.53, 10.55, 10.60 e 10.65; diversamente il voto sarà contrario.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 10.22, 10.500, 10.27, 10.200, 10.50, 10.52, 10.57, 10.1000, mentre è contrario sugli emendamenti 10.9, 10.10, 10.12, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.59.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G10.1. Esprimo invece parere contrario rispetto agli ordini del giorno G10.2 e G10.100.

Esprimo quindi parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G10.101, a condizione che il secondo impegno sia riformulato premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di»; G10.102, a condizione che l'impegno sia riformulato sostituendo le parole: «ad assumere iniziative» con le seguenti: «a valutare la possibilità di assumere»; G10.103 e G10.104 (testo 2) ma limitatamente al secondo impegno.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.0.8 (testo 2), 10.0.22 e 10.0.39 (testo 3), come riformulato su richiesta della 5a Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.150, 10.0.151, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.35.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, ma con una specifica che si riferisce all'emendamento 10.0.8. A seguito di ulteriori approfondimenti tecnici sugli oneri recati dalla proposta emendativa della Commissione, il parere del Governo è favorevole a condizione che il comma 2 sia sostituito con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 e euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».

[PRESIDENTE](#). È una riformulazione rispetto all'emendamento 10.0.8 sulla *vexata quaestio* della copertura.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.3 e 10.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.22 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.5 a 10.8 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.9, presentato dal senatore Paragone, fino alle parole «*sopprimere la lettera c);*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.10 e 10.12.

L'emendamento 10.11 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.500, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.13 a 10.18 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.20 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.21, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.23 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.24, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.25, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.26 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.27, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.28 e 10.29 sono stati ritirati.

L'emendamento 10.30 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.31, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.32, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.33 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.34, presentato dalle senatrici Nugnes e Fattori, identico all'emendamento 10.35, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.36 a 10.39 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.40, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 10.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.41, presentato dal senatore Rampi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 10.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.42, presentato dal senatore Rampi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.43 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.44, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.45 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.46 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.47, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.47, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.48 e 10.49 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.50, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.52, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.53, presentato dal senatore Quagliariello, identico all'emendamento 10.55, presentato dalla senatrice Corrado e da altri

senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.54 e 10.56 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.57, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.58 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.59, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.60, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.61 e 10.62 sono improponibili.

Gli emendamenti 10.63 e 10.64 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.65, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.1 non verrà posto ai voti.

Senatore Grassi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10.2?

GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.2, presentato dal senatore Grassi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G10.100 è stato ritirato.

Chiedo al senatore Doria se accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G10.101.

DORIA *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo alla senatrice Mantovani se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G10.102.

MANTOVANI *(M5S)*. Accolgo la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.102 (testo 2) e G10.103 non verranno posti ai voti.

Chiedo alla senatrice Mantovani se accoglie anche la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G10.104 (testo 2).

MANTOVANI *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.104 (testo 3) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 10.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, fino alle parole «nel nuovo ruolo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 10.0.4 a 10.0.151.

L'emendamento 10.0.38 è stato ritirato.

L'emendamento 10.0.7 è improponibile,

Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.8 (testo 2), invito il Presidente della 5a Commissione ad esprimere un parere sull'attuale riformulazione.

[PESCO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.8 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.9, sostanzialmente identico all'emendamento 10.0.10.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, sull'emendamento 10.0.10, identico all'emendamento precedente, che ha ottenuto i pareri favorevoli in Commissione da parte dei Ministeri, ma è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di poterlo trasformare in ordine del giorno.

[PAGANO](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dalla senatrice De Petris e chiedo se sia possibile trasformare l'emendamento 10.0.9, che sottoscrivo, in un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al relatore di esprimersi al riguardo.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G10.0.9 e G10.0.10.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.0.9 e G10.0.10 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 10.0.11 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 10.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.12, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 10.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 10.0.13, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.0.14 a 10.0.21 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.22, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.0.26 a 10.0.34 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 10.0.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.35, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.0.36 e 10.0.37 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.39 (testo 4), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BRESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.200, 11.0.100, 11.0.1000 e 11.0.7. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1 qualora non venga ritirato.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Prima di passare alla votazione, faccio l'appunto che ho già fatto in Commissione: che una baraccopoli possa rientrare nella rubrica di un articolo di un decreto-legge a me sembra strano. Forse si poteva individuare un termine più adatto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Quagliariello.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 11.0.2 a 11.0.6 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.7, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 4.26, precedentemente accantonato.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGAMINI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rispetto all'emendamento 4.26, a prima firma della senatrice Garavini, a fronte del parere contrario della 5a Commissione, il Governo si impegna a costituire rapidamente un tavolo con il commissario straordinario per l'emergenza, generale Figliuolo, per giungere a una tempestiva risoluzione della problematica che è stata sollevata dalla senatrice Garavini e poi raccolta dal senatore Romeo.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Garavini, ritira l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno che impegni concretamente il Governo?

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, preso atto dell'impegno del Governo, ringrazio i colleghi che si sono resi disponibili a sostenere l'emendamento e lo ritiriamo, apprezzando il fatto che si cerchi in modo celere di dare risposta all'istanza proposta, proprio perché in teoria dovrebbe già essere attuata. Il fatto che non lo sia ancora, a distanza di oltre due settimane dal termine che ci si era dati, rende per l'appunto necessario che il tavolo venga in effetti realizzato il più presto possibile, proprio perché ne va dell'interesse non soltanto dei nostri connazionali temporaneamente in Italia, ma chiaramente dell'intera cittadinanza. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, a distanza di alcune settimane dall'entrata in vigore di questo decreto-legge, possiamo dire che l'approccio prudente del ministro Speranza e del presidente Draghi sul periodo dopo Pasqua ha portato a buoni risultati: i contagi sono calati, la pressione sulle terapie intensive è diminuita e anche la campagna vaccinale sta progredendo.

È comprensibile che arrivi la richiesta di maggiori aperture, se non di una vera e propria cancellazione delle restrizioni. Nonostante l'euforia, si deve proseguire sulla strada del rischio ragionato, del passo dopo passo.

Le differenziazioni tra le Regioni, su cui abbiamo insistito sin dall'inizio, devono essere mantenute, anche se con una modifica dei criteri. È giusto superare l'RT per dare più peso a criteri come la tenuta del Sistema sanitario e l'indice di vaccinazione.

Inoltre, deve finalmente essere utilizzato il *green pass* anche per l'accesso ai luoghi chiusi. Sinceramente non si capisce perché l'essere vaccinati, guariti o testati vale per gli stranieri che dal 15 maggio vorranno venire in Italia, ma non per altre attività. Come sappiamo, il *green pass* europeo sarà il mezzo per la libera circolazione tra i nostri Paesi. È un bene se tutti si abitueranno a questo nuovo strumento usandolo quindi anche per l'accesso ai luoghi chiusi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il *green pass* è un impulso allo *screening* per il vaccino. Come dimostra Israele, se vogliamo raggiungere l'immunità di gregge, dobbiamo creare incentivi per il vaccino e promuovere campagne di informazione per contrastare le *fake news* che circolano sulla Rete.

L'obbligo vaccinale può essere solo una soluzione estrema. Diverso è se si tratta di operatori sanitari, che hanno il dovere morale di vaccinarsi per tutelare i pazienti con i quali sono in contatto: è dunque apprezzabile l'obbligo vaccinale per loro. Purtroppo, nonostante sia scattato già da aprile, ci sono ancora 85.000 operatori che non si sono immunizzati. A pesare sono anche le difficoltà pratiche nel far valere questo impegno: il decreto-legge prevede troppa burocrazia e troppe scappatoie, e c'è da temere una valanga di ricorsi prima della conclusione della campagna vaccinale. Soprattutto, c'è il rischio che nelle RSA e negli ospedali molti operatori vadano in aspettativa pur di evitare il vaccino. Per questo occorre introdurre un obbligo di vaccinazione non solo per la fase dell'emergenza pandemica. Un operatore sanitario che non crede nella scienza e nella medicina è una contraddizione in sé.

Sullo scudo penale penso che, già con le norme in vigore, ogni magistrato avrebbe valutato le circostanze di emergenza nelle quali il soggetto ha agito. In fondo, ogni volta che si parla di scudi penali è un fallimento del sistema giudiziario, ma è positivo che si sia trovata una mediazione che rassicura il personale sanitario, come ha sottolineato il presidente dell'ordine nazionale dei medici

Anelli.

Signor Presidente, questo è il decreto-legge con cui si sono riaperte le scuole primaria e dell'infanzia anche nelle Regioni in zona rossa. Tengo a ricordarlo perché, nella fase in cui eravamo alcune settimane fa, non era una scelta facile, ma si è rivelata giusta. Adesso serve una politica graduale di aperture e non un "liberi tutti", come qualcuno ha vissuto negli ultimi fine settimana.

È molto positivo che anche la Germania e l'Austria stiano anticipando i tempi del *green pass* europeo rimuovendo l'obbligo di quarantena già dai prossimi giorni, ma questo produrrà risultati per il turismo italiano solo se continueremo a essere un Paese a basso rischio.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[GRIMANI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, con il decreto-legge n. 44, che oggi convertiamo in legge, si chiude un periodo che ha visto introdurre da parte del Governo delle norme di gestione della fase emergenziale, soprattutto per quanto riguarda la prima parte del decreto-legge, che poneva l'attenzione sulle restrizioni alla popolazione dal 7 al 30 aprile; restrizioni che - come abbiamo visto oggi - hanno prodotto dei risultati importanti per quanto riguarda il calo dell'indice di contagio, i dati delle strutture sanitarie e anche il numero di decessi.

Questo provvedimento aveva l'aspetto fondamentale di definire ancora di più dei percorsi di attenzione per la tutela sanitaria nell'ambito della vita di tutti i giorni. Le attività scolastiche e didattiche venivano divise tra quelle possibili in presenza - mi riferisco ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia - e gli altri anni di istruzione come la secondaria di primo grado che, a seconda delle zone rosse o arancioni che connotavano il nostro Paese, potevano essere svolte in presenza o meno.

Il provvedimento ha poi trattato altri aspetti di rilevante importanza, come l'estensione dell'obbligo di vaccinazione a quanti esercitano le professioni di interesse sanitario anche nelle strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private. Si tratta di un segnale importante, perché il tema non è aprire una discussione sull'obbligo di vaccinazione, così come alcuni hanno fatto in maniera colorita all'interno del Parlamento. Bisogna incentivare la vaccinazione. Il tema non è lasciare la libertà, ma incentivare la vaccinazione e il fatto di aver imposto obblighi all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie va nell'interesse del personale sanitario e socio-sanitario, nonché in quello dei cittadini che devono andare all'interno di quelle strutture per curarsi o per sottoporsi ad altre prestazioni. Ben vengano, quindi, queste norme che rafforzano la credibilità del Paese e della nostra attività a tutela della sanità pubblica.

È importante aver introdotto delle norme che riguardano anche la valutazione per il personale medico. Il nostro Gruppo ha espresso posizioni differenti su questo punto, ma c'è comunque una norma che introduce un'attenzione particolare, fornendo una limitazione alla punibilità. Abbiamo dibattuto se essa dovesse essere più o meno stringente rispetto alla formula che è stata posta; ma in ogni caso introduce un principio per cui per la punibilità del personale medico ci deve essere colpa grave e i fatti che ricadono nel codice penale devono trovare causa nelle azioni che riguardano l'emergenza connessa alla fase di esplosione del *virus* e della cura dello stesso nelle strutture sanitarie.

È poi importante aver introdotto - e credo che questa sia una nota di merito da ascrivere al relatore, perché quell'articolo è stato migliorato - delle norme sulla semplificazione amministrativa, soprattutto per l'espletamento dei concorsi che - grazie anche all'emendamento del relatore, a cui va un ringraziamento sentito - terranno maggiormente conto dei titoli di studio e, quindi, vanno nella direzione della tutela di tanti giovani che acquisiscono la laurea anche in tempi brevi ma che spesso in fase di concorso vengono limitati e penalizzati. L'emendamento relativo apre una prospettiva per i più giovani meritevoli, con titoli di studio conseguiti in breve tempo e con votazioni importanti.

Il provvedimento in esame ha aperto una fase nuova. Ora di fronte a queste norme dobbiamo però dare intensità - ed è la spinta che anche Italia Viva vuole dare negli ultimi giorni - a un percorso di apertura, di rilancio del Paese. In questo senso, noi avevamo posto il tema all'attenzione della Commissione - ad esempio - con l'emendamento sulla riapertura dei centri commerciali, con le attenzioni poste sul tema

del coprifuoco. C'è bisogno di dare un impulso forte a un nuovo percorso di rilancio del Paese attraverso nuove aperture. E tutto questo riguarda i centri commerciali, le piscine, più in generale gli impianti sportivi, l'alleggerimento del coprifuoco, certamente sempre con una responsabilità forte, perché il *virus* ancora circola e produce ancora morte. Ma con tutta evidenza vanno considerati i numeri che registriamo negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda il ciclo delle vaccinazioni che prosegue in maniera sostenuta. Siamo, infatti, a oltre 24 milioni di vaccini, con oltre 6 milioni di persone che hanno concluso il ciclo. È ancora poco, ma c'è una spinta forte e il commissario Figliuolo in questo senso sta ottenendo risultati importanti e sperati e ciò va riconosciuto come merito sia a lui che al Governo che lo ha scelto.

Oltre ai dati importanti registrati sul lato della vaccinazione, proprio oggi la fondazione Gimbe ha evidenziato che nell'ultimo mese i decessi sono calati del 15 per cento e il numero dei ricoveri si è dimezzato, soprattutto quelli presso le terapie intensive, che sono sostanzialmente il punto centrale dell'affanno delle strutture ospedaliere, essendo poche quelle presenti nel nostro Paese, anche se con i provvedimenti Covid dell'ultimo anno sono aumentate.

Ciò serve a dire che ci sono tutte le condizioni per un forte rilancio e per pensare a una fase due. Il Governo in questo senso è fortemente impegnato perché mi pare siano stati dati impulsi per incrementare ancora di più la campagna di vaccinazione con l'apertura ai quarantenni e cinquantenni, che ha auspicato e sulla quale sta lavorando il commissario Figliuolo. Ed è stata poi posta l'attenzione anche dal Presidente del Consiglio nei giorni passati sulla necessità di aprire il nostro Paese soprattutto ai turisti e alle persone provenienti dall'estero.

Il *green pass* è un tema di cui sentiremo parlare nei prossimi giorni ed è fondamentale perché dobbiamo dare l'immagine di un Paese che riparte e si rilancia. Non significa chiudere gli occhi di fronte ai problemi che ancora il virus determina nel nostro Paese; non è passata la pericolosità del Covid-19, ma sicuramente quella attuale è una fase nuova: rispetto a un anno fa il ciclo di vaccinazioni va avanti; abbiamo più immunizzati sia perché hanno concluso il ciclo di vaccinazioni, sia perché nei mesi passati hanno contratto il virus; e abbiamo dei segnali di risveglio dell'economia.

Su questo piano Italia Viva darà il suo contributo, come l'ha dato nell'elaborazione e nel miglioramento del decreto-legge in esame. Siamo convinti che il Governo farà la sua parte nelle prossime settimane e per questo votiamo con convinzione la conversione in legge del decreto n. 44 e combatteremo le battaglie future per rilanciare il nostro Paese. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, la ringrazio per aver condotto l'Assemblea in una situazione sinceramente non invidiabile. È una modalità strana quella che vede l'Assemblea e i colleghi impegnati in provvedimenti che attengono a un'emergenza che credo non abbia eguali dal dopoguerra a oggi in un'atmosfera di apparente disinteresse o, comunque, di non adeguato coinvolgimento della loro attenzione.

È non una rampogna, ma una constatazione amara che viene immediatamente ricondotta alla circostanza, più volte denunciata da tutti e da noi per primi, che questi provvedimenti non ci rendono protagonisti, consapevoli e, nella maggior parte dei casi, edotti di ciò che stiamo approvando. Lo facciamo faticosamente in Commissione; sostanzialmente non lo facciamo affatto in Aula. Esprimo, quindi, tutta la mia comprensione anche nei confronti della Presidenza che deve gestire provvedimenti del genere.

Altra comprensione morale è per i colleghi di maggioranza, che si vedono costretti a votare convintamente ed entusiasticamente. Tutte queste aggettivazioni francamente non si capiscono e, soprattutto, non collimano con le numerose dichiarazioni e gli interventi che, invece, contravvengono a una presunta convinzione.

Il provvedimento in esame si muove sulla falsariga di tutti i provvedimenti della maledetta emergenza che ci ha visti impegnati negli ultimi quindici mesi. È un provvedimento che arriva dal Governo in modo praticamente inemendabile. È solo il Governo stesso che agisce, a volte, con provvedimenti propri e questo è un tema assolutamente censurabile. Vi sono poi palesi errori che saranno impugnati e

impugnabili relativi al provvedimento per i ricorsi che indubbiamente arriveranno e che troveranno facile appiglio nelle enormi e gigantesche modalità di lavoro e di compilazione dei testi. Stamattina ne abbiamo affrontato alcuni nella questione pregiudiziale. Si rinvia ad un DPCM scaduto il 6 aprile scorso che, in quanto tale, non produce alcun effetto.

Si agisce, nel provvedimento, su temi giganteschi che impegnano il dibattito della comunità scientifica e della società civile da anni, come quello dell'obbligo vaccinale. Pensate a tutta la battaglia dei cosiddetti no vax. E qualcuno c'era anche qui dentro, ma poi, per effetto di quello che sta accadendo, è sparito come neve al sole. Sono temi che sono stati sostanzialmente affrontati e hanno riempito le pagine dei giornali e anche le cronache. Ricorderete anche manifestazioni violente, che asserivano il diritto sacrosanto di scegliere se vaccinarsi o meno.

Oggi noi, probabilmente all'insaputa, in qualche caso, anche di noi stessi - qualche volta agiamo anche in dissenso da noi stessi - abbiamo deciso che esiste l'obbligo vaccinale quantomeno per il personale sanitario. Colleghi, voi oggi avete deciso ciò, e dico voi perché noi non votiamo questo provvedimento. Anzi, signor Presidente, colleghi, approfitto di questo passaggio per annunciare il voto contrario di Fratelli d'Italia al testo in esame.

Voi oggi sancito, stabilito, votando questo provvedimento, che in Italia, a dispetto di tutto il suo ordinamento giuridico e giudiziario e dei trattati europei sottoscritti, esiste un obbligo vaccinale per il personale sanitario, pena essere spediti a casa senza stipendio. E questa è una misura che verrà impugnata dal primo banale giudice del lavoro. E il provvedimento verrà bruciato nel rogo dell'ignoranza, nel rogo della superficialità con cui certi testi vengono proposti dal Governo e licenziati dall'Aula.

Abbiamo, però, messo mano, colleghi, anche se probabilmente non ce ne siamo accorti, a un altro tema che ha impegnato la società civile e la comunità scientifica, specialmente quella sanitaria, che è la responsabilità medica. Noi creiamo un precedente e, in questo caso, lo facciamo con un emendamento del Governo. Pur contenendo parecchi punti oscuri - riguardo ai quali ringrazio il collega Balboni, come sempre, per le sue dotte considerazioni - tale emendamento ci ha visti molto in dubbio se votarlo o meno. Complessivamente, però, il tema andava affrontato e andavano anche scudati gli operatori sanitari, i quali, qualora esso non fosse esistito, si sarebbero trovati in preda a numerosi inciampi giudiziari.

Voi sapete che esiste già la cosiddetta medicina difensiva, che rappresenta un danno grave rispetto alla libertà di cura e giudizio dei nostri operatori sanitari. Evidentemente si aspettava un provvedimento più organico, un provvedimento più serio, e soprattutto un dibattito più serio, che sarebbe stato quantomeno opportuno avvenisse in questa occasione, avendone il tempo necessario.

Dopodiché, suonano male anche le giuste obiezioni di forze che stanno al Governo o partecipano a questa maggioranza, quando in Aula ammettono, confessano o addirittura denunciano che non ci sono stati tempi sufficienti per non commettere errori anche nella compilazione dei testi. Tutto questo sa un po' di lacrime di cocodrillo.

A mio avviso, a maggior ragione in presenza e al cospetto di quanto sta accadendo nel Paese, ognuno di noi, al di là della ragione politica o di appartenenza ad una maggioranza incomprensibile, dovrebbe porsi il dubbio che, laddove esiste una epidemia che miete vittime ancora oggi, sia assolutamente irrilevante il fatto di non poter obiettare qualcosa che non si condivide. Noi pensiamo che chi siede tra questi banchi abbia invece esattamente l'obbligo di rappresentare proprio le obiezioni contrarie, perché delle obiezioni favorevoli abbiamo sinceramente poco bisogno in quest'Aula, posto che per quelle esistono il Governo e la maggioranza, la quale vota pedissequamente sulla base delle indicazioni dell'Esecutivo.

Come è già stato detto durante l'esame degli emendamenti, mi preme ricordare a tutti che stiamo somministrando i vaccini (compresi noi stessi, visto che molti di noi l'hanno già ricevuto) in modo e in forma sperimentale. Perché non può derivarne un obbligo? I vaccini sono tutti in forma sperimentale, con il metodo dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata previsto dall'articolo 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 726 del 2004. Si tratta di un'autorizzazione condizionata a un periodo di sperimentazione. In virtù di ciò, prevedere che il personale sanitario che non si vaccina e

non possa essere reimpiegato in altra mansione debba essere sbattuto a casa e non più retribuito è qualcosa che fa ribrezzo. Questo aspetto sarà sicuramente oggetto a breve della sentenza del primo giudice che verrà chiamato a pronunciarsi a tal riguardo.

Colleghi, servono un altro piglio e altro senso di responsabilità e - come diciamo da tanto tempo - occorre anche un altro Ministro. Pfizer dice che la seconda dose del vaccino va somministrata dopo ventuno giorni, mentre un assessore regionale (ancorché di una Regione importante come il Lazio) dice, testualmente, che ogni oste racconta del suo vino. In una condizione come quella attuale in cui tante persone aspettano certezze, parlare in questi termini è veramente oltraggioso.

Signor Presidente, colleghi, questo altro che serve lo sappiamo tutti. Nessuno di noi disconosce l'urgenza di un passo diverso e ulteriore, che speriamo si palesi nei prossimi giorni. Riguardo a ciò Fratelli d'Italia non farà mai mancare il proprio contributo costruttivo, come ha tentato di fare anche con il provvedimento in esame, purtroppo con scarso successo, ma non per sua colpa. (*Applausi*).

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, siamo oggi convocati per il voto di conversione del decreto-legge n. 44, anch'esso generato per reagire alla pandemia e ai suoi effetti nei diversi settori della vita collettiva.

Come detto da chi è intervenuto prima di me, il decreto-legge in esame contiene misure volte a far sì che l'emergenza della pandemia possa trovare capacità di reazione dal punto di vista del recupero dell'attività scolastica e delle garanzie da fornire ai vaccinatori. Una garanzia importante per evitare una giuridicizzazione senza limite è quella dello strumento dello scudo penale, facendo in modo che non ci sia responsabilità giuspenalistica laddove i vaccinatori abbiano rispettato i protocolli.

Chiaramente questa non è una norma qualsiasi, in quanto consente al nostro ordinamento sanitario di funzionare, prendere le misure, avere le proporzioni e mettere in campo ciò che serve quando c'è un'epidemia: la vaccinazione. Una questione era il vaccino; un'altra questione è la vaccinazione; un altro livello problematico è come consentire ai vaccinatori di vaccinare. Questo fa una riflessione giuridica, nutrita dal punto di vista della sensibilità politica, culturale e della visione di insieme. Con il decreto-legge in esame consentiamo ai vaccinatori lo scudo penale alla condizione, però, che siano rispettati i termini del protocollo.

Analogamente, si determina un altro elemento di garanzia: che sia obbligatorio il vaccinarsi per coloro i quali sono preposti al servizio sanitario. Fa questo il legislatore: norma. Norma non è il nome proprio di una persona, anche se io conosco una donna che si chiama Alfida Norma; norma equivale al livello della virtù. Un sistema, quando incontra la rottura della civiltà, produce un livello di recupero della condotta virtuosa dando luogo alla norma. La norma organizza il proprio funzionamento con la sanzione e con il riconoscimento, con la premialità. Noi dobbiamo fare in modo che i vaccinatori e il personale sanitario avvertano la condizione dell'obbligo del vaccinarsi per evitare che il sistema si blocchi.

Questo provvedimento, inoltre, si pone il tema del funzionamento di un altro elemento fondamentale: la giustizia, la giurisdizione. Possono vivere e recuperare vitalità una società e un ordinamento se la giurisdizione è bloccata? Il decreto-legge n. 44 del 2021 si pone anche il tema di come recuperare la piena funzionalità della giurisdizione. Ci sono settori della giurisdizione in cui la frontalità è fondamentale. Io sono stato un utente riuscito della giustizia civile, amministrativa e penale; la frontalità è fondamentale (oltre alla documentalità) e il provvedimento in esame si pone anche su questo fronte, ossia su come reagire organizzando garanzie di funzionamento.

Ciò che più mi preme - ed è la ragione per cui ho ringraziato il Gruppo parlamentare - sono le iniziative contenute nel provvedimento per fare in modo che l'approvvigionamento di risorse umane della pubblica amministrazione ricominci. Noi siamo uno degli ultimi Paesi nel rapporto tra risorse umane occupate nella pubblica amministrazione e numero di occupati generali. Noi siamo il Paese con la minore consistenza di risorse umane occupate nella pubblica amministrazione. Dobbiamo dare luogo a un recupero di capacità, di numeri, di opportunità formative, di competenze, in maniera tale che tutte le misure contenute per la riattivazione economica trovino nella pubblica amministrazione le

adeguatezze e le capacità.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire dispone flessibilizzazione e facilitazioni, facendo in modo - per esempio - che, accanto alla commissione di esame per approvvigionarsi di risorse da parte di una pubblica amministrazione, vi siano anche le sottocommissioni e le articolazioni decentrate. C'è la possibilità di far sì che si valorizzi anche il periodo formativo precedente. È una scelta di campo: mai più quiz a caso, con discernimenti di consapevolezza casuale, che magari in passato selezionavano l'ingegnere che si doveva occupare di opere d'arte (non le opere della bellezza artistica, ma i ponti, i viadotti, le gallerie). Che cosa se ne fa un ingegnere, se ha bisogno di saper fare questo, di conoscere o meno - per esempio - la data di matrimonio di Garibaldi? È chiaro che i quiz, costruiti sulla genericità della cultura generale, non daranno luogo più alla selezione degli ingegneri, ma ci sarà una corrispondenza, una coerenza selettiva, in maniera tale che l'attività di individuazione del meritevole sia conferente rispetto all'attività successiva che quel meritevole deve porre in essere.

Certo, non è tutto. Dobbiamo continuare a lavorare, facendo in modo che si apra il cantiere delle riforme della pubblica amministrazione: formazione permanente, utilizzo della tecnologia, *smart working*, avendo verificato i carichi di lavoro e consentendo, a valle, di rinvenire i risultati; meno assistenza tecnica dall'esterno, più produzione di competenza all'interno degli spazi della pubblica amministrazione. Facciamo nascere il vice dirigente, il responsabile unico del procedimento (RUP), l'elevata responsabilità che consente alla risorsa finanziaria di diventare obiettivo, traguardo raggiunto. Oggi non siamo in queste condizioni, ma ci possiamo arrivare.

Questo decreto-legge pone la questione con ambizione, con adeguatezza. Mi voglio rivolgere al ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Brunetta: è il momento giusto. È davanti alle rotture di civiltà che si dà luogo ai migliori sforzi di riforma. Le città della nostra Europa durante la fase della pestilenza hanno saputo reagire adeguatamente. Quello che noi abbiamo patito con la pandemia ci dà l'opportunità di mettere in discussione e di trovare davvero la via d'uscita che serve. Nella nostra pubblica amministrazione possiamo trovare la capacità di far sì che davvero la ruota dell'economia ricominci a girare. Abbiamo qualcosa come 240 miliardi di euro che devono essere cantierati. Occorrono figure, bravure, adeguatezze.

Dobbiamo sapere che nella nostra pubblica amministrazione c'è capacità di fare, ma dobbiamo continuare a metterci le attenzioni.

È per questa ragione che il Partito Democratico ha difeso e anche migliorato il provvedimento nell'attività istruttoria in Commissione. Ed è per questa ragione che sto intervenendo con siffatte espressioni, dicendo che si tratta di un punto importante, che non esaurisce tutto quello che c'è da fare, ma apre una vertenza, un cantiere, attraverso il quale possiamo rendere moderna la nostra pubblica amministrazione, consentendo anche gli scambi tra pubblico e privato, con una specie di Erasmus, facendo in modo che ciò che si impara nel privato, sul piano organizzativo, vada a finire anche nei luoghi di lavoro della pubblica amministrazione. Lo si è fatto altrove e lo si può fare anche in Italia. Alcune città stanno sperimentando questa capacità di dialogo e credo che lo possa fare per intero il sistema Paese, se facciamo questa scelta di campo.

Con questa volontà e con questo ragionamento, in conclusione, annuncio e comunico il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, sono ormai moltissimi i decreti-legge posti alla nostra attenzione, da quando è stata compiuta la scelta importante, che ha ridato potestà al Parlamento, di utilizzare non più solo i DPCM - poi anche il decreto-legge, perché vi era stato già questo processo di cambiamento - ma anche, per tutte le prescrizioni restrittive, norme di rango primario.

Come per tutti gli analoghi decreti-legge che abbiamo esaminato in Assemblea, per una parte siamo chiamati a convertire norme che hanno già esaurito il loro effetto. Vorrei ricordare in questa sede che la prima parte del decreto al nostro esame - in particolare tutte le indicazioni e le prescrizioni dell'articolo 1 - si è esaurita il 30 aprile. Ovviamente ciò non può essere che così, perché siamo in sede di conversione del decreto-legge.

Ho voluto fare questo ragionamento, ricordando molte delle polemiche che ci siamo lasciati alle spalle, con cui si lamentava un esproprio totale del potere esecutivo nei confronti del Parlamento. Come si vede nello stabilire norme prescrittive e di restrizione di alcune libertà e come si vede anche con il decreto-legge al nostro esame, il problema è risolto solo in parte, perché oggi il Senato e ancor più la Camera dei deputati si trovano a discutere un decreto-legge che, per una parte, ha già esaurito i suoi effetti, perché le norme erano in vigore fino al 30 aprile.

Il decreto-legge in esame interviene poi su alcuni aspetti molto delicati e non mi voglio nascondere dietro le questioni emerse nel dibattito in Commissione e anche in Assemblea e le voglio affrontare direttamente, per quello che sono.

Penso alla questione dell'introduzione dell'obbligo vaccinale: come sapete, il Governo attuale, così come il precedente, ha fatto una scelta assolutamente giusta, vale a dire di non ricorrere all'obbligo vaccinale perché la nostra Costituzione solo in alcuni casi particolari può prevedere un obbligo di trattamento sanitario.

Perché allora interveniamo nell'articolo 4 con l'obbligo vaccinale? Lo facciamo per il personale sanitario, per tutto il personale socio-assistenziale e per gli operatori delle professioni sanitarie che ovviamente hanno contatto con i malati e con i cittadini e debbono garantire assolutamente di non essere veicolo di trasmissione. Abbiamo avuto dei casi che hanno fatto molto discutere.

Certamente si tratta sempre di un profilo molto delicato e quindi il Parlamento deve sempre esaminarlo con particolare cura.

È inoltre evidente che con queste norme vengono assunte decisioni che producono il fatto che vi sia in qualche modo una forma sanzionatoria, nel senso che chi rifiuta di vaccinarsi è sottoposto a un sistema di mobilità interna.

Non voglio sottacere l'evidente delicatezza della questione, ma per garantire la salute dei cittadini credo che questa sia stata una scelta giusta.

Vorrei ricordare che anche nell'articolo 3 vi è un altro elemento delicato perché, per quanto riguarda i vaccinatori, si stabilisce la non punibilità, qualora ovviamente rispettino tutti i protocolli previsti per la vaccinazione stessa, e penso che ciò sia assolutamente giusto. Abbiamo fatto un grande appello, abbiamo fatto bandi, abbiamo mobilitato le migliori risorse del Paese alle quali abbiamo chiesto di dare una mano per la campagna di vaccinazione.

Come vedremo anche dopo con l'ordine del giorno, noi siamo molto appassionati dal dibattito su aperture e chiusure, su centri commerciali, su matrimoni e coprifuoco, ma sappiamo tutti che la vera sfida che abbiamo di fronte - e questo dovrebbe essere chiaro per tutti, mettendo da parte a volte anche le polemiche - è quella della vaccinazione, della buona riuscita della campagna di vaccinazione. Su questo dico che bisogna fare ancora molto e produrre un'ulteriore accelerazione perché questa sì che, al di là del rischio ragionato, ci consentirà di prevedere e fare un cronoprogramma delle riaperture in sicurezza. E ciò è fondamentale.

Sulla campagna di vaccinazione continuano ad esserci in qualche modo dei problemi legati in modo particolare alla stessa questione dell'approvvigionamento dei vaccini, alle scelte che si sono assunte anche a livello europeo con i contratti, su cui è inutile continuare a far finta di niente: qualcuno ha parlato di pasticcio, io dico che probabilmente non è stato neanche casuale stipulare dei contratti senza clausole sanzionatorie. Nello stesso vertice dell'Unione europea della scorsa settimana, in occasione del quale ci aspettavamo tutti un pronunciamento chiaro e univoco sulla vicenda della sospensione dei brevetti, questo - ahimè - non c'è stato, nonostante, per quanto riguarda l'Italia in particolare, ben quattro volte il Parlamento si sia pronunciato per impegnare il Governo in tal senso e l'Esecutivo abbia fatto dei passi da questo punto di vista. Non è casuale - a mio avviso - che vi siano stati molta tiepidezza e addirittura un veto esplicito della Germania.

La sfida che abbiamo davanti è dunque quella della campagna di vaccinazione.

Venendo ad un'altra questione, abbiamo affrontato anche un tema a noi molto caro, che ricordava poc'anzi il collega D'Alfonso: sto parlando della questione dei concorsi ora. Dobbiamo avere chiaro che anche il testo iniziale del decreto-legge è stato modificato da un emendamento del relatore e abbiamo accolto con favore le modifiche apportate al testo iniziale del decreto stesso, perché in esso vi

era un problema, che tra l'altro è il problema della pubblica amministrazione e del Paese: vi era il pericolo addirittura di limitare o impedire l'accesso dei giovani ai concorsi, mentre la grande sfida che abbiamo di fronte a noi è esattamente questa. Nel testo riformulato, che per fortuna abbiamo approvato poco fa, si dice con chiarezza che i titoli sono in qualche modo equiparati al sistema di preselezione solo nei casi della dirigenza tecnica di altissima specializzazione e ovviamente questo è assolutamente fondamentale. La grande sfida che ci deve accompagnare, anche perché abbiamo davanti a noi la questione dell'attuazione del PNRR, è riformare la pubblica amministrazione. Ma, quando parlo di riformare - è la questione che quasi ossessivamente portiamo avanti da più di un anno - intendo fare finalmente entrare nella pubblica amministrazione tantissimo personale di alta specializzazione, giovani e figure qualificanti. Questa è la nuova stagione che dobbiamo aprire. Quello contenuto in questo decreto è l'inizio, ma credo che rapidamente dobbiamo arrivare ad una riforma del reclutamento nella pubblica amministrazione accelerando sui giovani e sulle qualifiche, perché siamo troppo indietro e dobbiamo recuperare rapidamente il tempo perduto.

Per questo motivo, annuncio il voto favorevole dei senatori della componente Leu e di una parte del Gruppo Misto. *(Applausi)*.

[RONZULLI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il calo dei contagi e soprattutto dei decessi, così come tutti gli altri indici dei dati che stanno via via migliorando, dimostra quello che sarebbe dovuto essere già ovvio a tutti: il Paese è impegnato in uno sforzo corale, finalmente armonico, per contrastare la pandemia. Il più grande merito di questo decreto è la centralità che dà ai vaccini dopo la riscrittura di un piano che finalmente ha imposto la necessità di accelerare con le somministrazioni. Siamo quindi tanto più soddisfatti per aver visto dare immediatamente seguito a tre nostri cavalli di battaglia per l'efficacia e la pervasività della campagna vaccinale.

Vorrei partire da quello che mi è particolarmente caro, avendo presentato un apposito disegno di legge sull'obbligatorietà vaccinale per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti. Sono grata al Governo per aver introdotto questa norma per decreto, così da velocizzare i lunghi tempi dell'*iter* parlamentare. Non è concepibile che chi ha come missione professionale quella di salvare delle vite rischi invece di mettere a repentaglio la salute dei pazienti, magari accendendo dei focolai nei luoghi di cura. *(Applausi)*.

Alcune sacche di resistenza purtroppo ci sono ancora. Non perderò un solo secondo per convincere queste persone del grandissimo privilegio che neanche sanno di avere, ma ne userò uno per dire loro che non meritano di portare il camice e di lasciarlo a chi invece senza paura e senza tentennamenti è sempre più in trincea per difendere la salute dei più fragili. *(Applausi)*. E parlo di un privilegio che milioni di persone non possono e non potranno mai permettersi, soltanto perché il destino le ha fatte nascere a latitudini diverse, dove ancora oggi si contano, come in India, 4.000 morti ogni ventiquattro ore, parliamo di tre morti al minuto.

È passato un principio di civiltà, secondo cui la libertà di non vaccinarsi, che pure c'è, trova un limite nel diritto altrui a non contrarre il Covid. In questo modo si è fatto un ottimo servizio al Paese. È l'affermazione della razionalità sull'ideologia, della scienza sulle assurde e dannose teorie no vax che purtroppo sono state talvolta favorite anche in quest'Aula. Siamo passati finalmente dal favoreggiamento di un'assurda propaganda sulla concessione di spazi e il diritto di tribuna dentro il Parlamento all'obbligo vaccinale.

Con un nostro ordine del giorno abbiamo poi in parte sbloccato la problematica dei medici in quiescenza che, per vaccinare, avrebbero dovuto perdere il diritto alla pensione. Con questa iniziativa invece i medici in pensione saranno incentivati a vaccinare *(Applausi)*; un ulteriore contributo per potenziare la campagna vaccinale, perché abbiamo bisogno di tanti vaccini, ma anche di tanti vaccinatori. *(Applausi)*.

A tal proposito vorrei ringraziare le migliaia di infermieri, medici, operatori sanitari, militari, agenti di polizia e tutti i volontari che non si sono mai fermati *(Applausi)*, che non hanno conosciuto lo *smart working* e che prestano servizio per garantire la sicurezza delle persone e gli approvvigionamenti dei

vaccini, che ancora una volta sono stati decisivi per garantire la sopravvivenza della nostra Nazione. Un capitolo a parte merita poi il cosiddetto scudo penale per gli operatori sanitari, da sempre una grande battaglia dei senatori di Forza Italia. Ringrazio di cuore il sottosegretario Sisto per il suo enorme contributo sulla materia (*Applausi*), che è diventata poi fortunatamente anche una grande battaglia di tutti.

Non si poteva restare indifferenti nei confronti di chi, con una nobile scelta, ha rischiato la propria vita per salvarne altre. Non si poteva far finta di niente e non potevamo lasciarli soli. (*Applausi*). Ignorare che la pandemia, soprattutto nelle sue fasi più drammatiche, necessitasse di un livello di responsabilità avanzato rispetto a quella ordinaria sarebbe stato un gesto di pura irricoscenza e di cinismo istituzionale senza precedenti.

Con questa norma gli operatori della sanità saranno puniti solo se la morte o le lesioni colpose saranno attribuiti a colpa grave. È una norma che consente anche da parte delle procure una ragionevole gestione delle notizie di reato, escludendo automatismi che spesso si rivelano solo dannosi per l'operatore. È una norma che vince il timore di agire, che sconfigge la patologia della medicina difensiva, liberando i medici e gli infermieri dalla paura di intervenire. È una norma che evita quello che sarebbe stato un inutile processo e clamore mediatico, e di processo mediatico purtroppo spesso si muore.

Spiace infine che in questo contesto di grande sinergia fra la storia, il diritto e il Parlamento, vi sia stata una svilente corsa all'appropriazione di questo emendamento come se fosse la bandierina di turno. Per Forza Italia ciò che contava erano i medici, gli infermieri, coloro che hanno perso la vita - e non sono pochi - coloro che si sono ammalati curando, e sono tantissimi. A costoro dedichiamo anche il sorriso perché per noi non conta chi arriva prima, ma conta tutelare chi è ultimo. (*Applausi*).

C'è poi il capitolo dell'assunzione nella pubblica amministrazione. Grazie al ministro Brunetta è finita la stagione dei concorsi ottocenteschi; niente più carta e penna: a regime una sola prova scritta digitale e una orale. Le selezioni sono state finalmente sbloccate, semplificate, digitalizzate e anche velocizzate. Prima un concorso poteva durare fino a quattro anni, adesso al massimo cento giorni.

È una riforma dalla parte dei giovani e del valore della formazione, delle competenze, ma anche dalla parte di cittadini e imprese che meritano servizi pubblici di qualità. Non ci stancheremo mai di ricordarlo: una pubblica amministrazione che funziona è la migliore arma contro le disuguaglianze. Operazioni, come quelle del corso concorso in Campania non hanno reso un buon servizio né ai giovani interessati, né alle amministrazioni che attendono le assunzioni.

Lo vogliamo dire forte e chiaro: non si gioca sul lavoro dei giovani, non si prendono in giro i cittadini, non si caldeggia la violazione delle norme che regolano la pubblica amministrazione per colpa di promesse che non si riesce a mantenere. (*Applausi*).

Ora andiamo avanti guardando le prossime tappe. Se i dati scientifici ce lo consentiranno, abbiamo il dovere di restituire libertà alle persone; non solo libertà individuale, ma anche libertà di lavorare, cioè di mantenere se stessi e la famiglia; libertà di viaggiare e di riprendere la socialità. (*Applausi*). E questo sarà reso possibile grazie allo sforzo che stiamo facendo per una campagna vaccinale capillare. Adesso ci sono logistica e organizzazione, *hub* e centri vaccinali su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo delle 500.000 vaccinazioni, che sembrava un miraggio, era non solo raggiungibile, ma oggi è stato oggi anche superato. Dalla settimana prossima cominceranno le vaccinazioni per i quarantenni, poi inizieranno le somministrazioni nelle farmacie e infine sui luoghi di lavoro, come noi chiedevamo da tempo. (*Applausi*).

Dopo mesi di scontri e contrapposizioni tra le Regioni, di speculazioni politiche alle quali non si è sottratto qualche partito della maggioranza, finalmente si è creato un clima di collaborazione, che consente di non sprecare le dosi e di razionalizzare la distribuzione sul territorio nazionale. È grazie a questo che possiamo chiedere a gran voce di eliminare quanto prima il coprifuoco, di riaprire in sicurezza, dove possibile, anche le attività ancora chiuse (*Applausi*). Chiediamo di far lavorare i centri commerciali anche nel fine settimana e di programmare la ripartenza di settori che ancora non hanno una data certa e che hanno bisogno di organizzazione e di programmazione.

È con queste prospettive, con questa comunanza di intenti per il bene futuro del Paese, che annuncio il

voto favorevole di Forza Italia a un provvedimento che ha consentito e ancora consentirà di avvicinarci quanto prima a un ritorno alla normalità, rendendo l'Italia più sicura anche dal punto di vista sanitario. (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di affrontare il merito di questo decreto-legge, vorrei far cenno alle modalità con cui il Parlamento ha lavorato durante la fase di conversione del decreto stesso. Noi siamo entrati nella maggioranza per vigilare affinché la pregressa maggioranza non desse vita ad un Conte-*ter* e sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti. Siamo alle prese con decreti legge e non più con decreti del Presidente del Consiglio: è la strada giusta ed è la strada che segna il senso della nostra partecipazione a questa maggioranza. (*Applausi*). Tuttavia non è ancora abbastanza, perché deve essere chiaro al Governo che se si adotta il decreto-legge, lo stile non può essere quello del decreto del Presidente del Consiglio. Questo Parlamento, durante la fase di conversione, ha lavorato male; siamo stati costretti a inseguire emendamenti e subemendamenti in continuo cambiamento, mettendoci in chiara difficoltà, rendendo difficile la comprensione dei testi. Rivolgo un appello al Ministro per i rapporti con il Parlamento, perché è compito suo vigilare che il rapporto tra il Governo e il Parlamento si svolga all'interno di un principio di leale collaborazione: questo è molto importante. Quindi, sì, la strada è giusta, ma si può fare ancora di più affinché sia restituita centralità al Parlamento italiano.

Veniamo al merito del decreto-legge, un provvedimento che contiene aspetti eterogenei e anche questo va sottolineato. È molto apprezzabile lo scudo penale di cui i colleghi hanno già parlato, ma voglio richiamare l'attenzione su un aspetto dello scudo penale, senza entrare nell'analisi tecnica della norma. Scudo vuol dire difesa, ma da chi dobbiamo difendere gli angeli che ci hanno assistito, che ci hanno salvato la vita, che ci hanno salvato a prezzo della loro stessa vita? Da chi li dobbiamo difendere? Ahimè, non ci nascondiamo dietro un dito; evidentemente dobbiamo difenderli dalla magistratura, dalle indagini. (*Applausi*).

Dobbiamo capire che, se abbiamo la necessità di introdurre uno scudo penale, evidentemente c'è qualcosa che non funziona adeguatamente nell'amministrazione della giustizia, perché noi non stiamo chiedendo di esonerare da responsabilità chi ha agito male. Non dimentichiamoci che la responsabilità penale si fonda su un giudizio di rimproverabilità: questa è l'essenza, quantomeno della colpa. Ma quale rimprovero possiamo muovere a chi si trova, magari a mani nude, perché all'inizio è andata così, a contrastare un nemico invisibile che non conosce, senza protocolli, senza indicazioni o con indicazioni contraddittorie? E noi dobbiamo "scudare" - scusate l'uso di un termine che trovo orrendo in italiano - queste persone dal rischio di essere indagate? Forse dovremmo operare una riflessione più ampia su questo tema; forse l'introduzione dello scudo penale ci dice che dobbiamo guardare con attenzione alla giustizia, perché attenzione significa anche analizzare i problemi e guardarli in faccia.

Massimo rispetto verso la magistratura, ma evidentemente qualcosa non funziona ed è compito nostro, è compito di questo Parlamento, trovare le cause e, con equilibrio, con rispetto di uno dei poteri fondamentali dello Stato, intervenire affinché i tre poteri dello Stato possano lavorare in armonia.

Per quanto concerne la pubblica amministrazione, è il momento di rendere più veloci i concorsi, ma è anche il momento di intervenire sul diritto positivo amministrativo per renderlo più chiaro, più semplice, più comprensibile; anche su questo fronte il decreto-legge contiene uno spunto, un segnale, un'indicazione; ci dà la rotta da seguire da qui ai prossimi mesi.

L'obbligo vaccinale è un tema delicatissimo. L'articolo 32 della Costituzione prevede che i trattamenti sanitari possano, con legge, essere resi obbligatori, ma ci rendiamo anche conto che siamo di fronte a vaccini di recente introduzione. È un punto di equilibrio; quello che abbiamo davanti è estremamente delicato ed è questa la ragione che ha indotto la Lega a lasciare libertà di coscienza sulla questione.

Io personalmente mi vaccino, considero i vaccini importanti e rivendico la mia libertà di scelta come una scelta importante per il futuro del Paese, ma sempre nel massimo rispetto delle scelte altrui.

Ancora un cenno alla norma che consente lo svolgimento del concorso in magistratura; norma che forse sembra di minor rilievo, ma che personalmente, invece, colgo come collegata allo scudo penale.

Questa norma prevede lo svolgimento del concorso in modalità semplificata: non tre prove, ma due, e - cosa molto importante - prevede che le prove siano svolte non in otto ma in quattro ore, e si richiede al candidato capacità di sintesi. Bene, credo che questa modalità concorsuale possa essere utilizzata in futuro per lo svolgimento di almeno una prova, perché la capacità di sintesi è segnale di intelligenza, è segnale di capacità di comprensione dei concetti e dei principi e di gestione di quei principi che, se ben applicati, non renderebbero necessario lo scudo penale.

A nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, dichiaro perciò il voto favorevole. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,30)

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, oggi parliamo di un altro provvedimento per contenere il Covid-19, con l'obiettivo, già portato avanti dal Governo Conte, di arginare i contagi e controllare sempre di più la diffusione del virus; in poche parole, tutelare la salute pubblica. Spesso, infatti, in quest'Aula qualcuno sembra dimenticare che l'obiettivo del Governo e di tutti noi deve essere la tutela della salute dei cittadini perché, come abbiamo detto tantissime volte, senza la tutela della salute non ci sarà mai ripresa economica.

Oggi ragioniamo di riaperture, di spostare l'orario del coprifuoco, e lo possiamo fare grazie al miglioramento dei dati dei contagi e degli indici di occupazione delle terapie intensive, grazie ai vaccini e alla campagna vaccinale che sta andando avanti. Non dobbiamo, tuttavia, dimenticare che tutto questo deve avvenire in modo graduale e progressivo, per fare in modo che siano riaperture definitive e ragionate, non frutto di alzate di testa e propaganda politica. Questo processo non può e non deve essere collegato a brusche accelerazioni sotto la spinta di *spot* elettorali o di sondaggi non favorevoli, ma far parte di un progetto e di un percorso commisurato - questo sì - a dati oggettivi e scientifici.

Una delle misure che viene ribadita nel decreto-legge in esame è l'assoluta necessità e improrogabilità, come sempre sostenuto prima dalla ministra Azzolina e poi dalla nostra sottosegretaria Floridia, di riportare le attività scolastiche in presenza, a cominciare dalle scuole della prima infanzia fino alla prima media, e per le scuole superiori dal 50 per cento al 75 per cento in presenza in zona arancione, riservando dunque la didattica a distanza solo a situazioni particolarmente critiche e per periodi di tempo comunque limitati. Una scelta fondamentale, perché è giusto che i primi a tornare alla normalità - dove è possibile - siano i nostri ragazzi. È chiaro che le aperture delle scuole vanno attuate con le opportune e insostituibili modalità di sicurezza e di tutela del personale e degli studenti. D'altronde, come risulta da un ampio studio clinico nazionale proposto dalla società italiana di pediatria, si conferma che la maggior parte dei contagi da Covid-19 nei bambini avviene nel contesto familiare e non certamente a scuola.

Importante, invece, ai fini del contagio per i ragazzi e per gli adolescenti è la mancata osservanza delle norme comportamentali anti-Covid raccomandate che si verificano nei contesti extrascolastici e le modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto, questi ultimi gravati oltretutto da un altro fattore di promiscuità e di sovraffollamento per il numero limitato di automezzi e di corse disponibili, se rapportato al carico di viaggiatori.

Un altro aspetto fondamentale di questo decreto-legge sono le norme che escludono la responsabilità penale del personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Era indispensabile legiferare in tal senso. È necessario che questo provvedimento abbia valore retroattivo nei confronti dei casi già verificatisi, a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. È un atto dovuto per dare serenità e sicurezza a tutti coloro che hanno aderito volontariamente a questa campagna vaccinale, pur tra le tante difficoltà ambientali e le pressioni interne ed esterne che la accompagnano. Non basta chiamarli eroi a parole e nei discorsi, ma occorrono segnali concreti e tangibili (*Applausi*) del giusto riconoscimento dovuto alla loro abnegazione e al loro senso di responsabilità.

Se si firmano contratti per le aziende produttrici, come ha fatto il commissario europeo alla sanità, in cui si accettano clausole contrattuali che declinano da ogni responsabilità l'azienda produttrice dopo la semplice consegna delle dosi vaccinali, non si possono scaricare sugli operatori sanitari oneri e conseguenze derivati da eventuali danni o effetti collaterali collegabili alla somministrazione dei vaccini. In questo senso, un altro enorme passo avanti è stato fatto grazie a un emendamento voluto dal MoVimento 5 stelle, a prima firma della senatrice Evangelista, approvato in Commissione, per cui durante lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 (*Applausi*) i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Parliamo di un aspetto fondamentale, perché i nostri operatori sanitari si sono trovati a dover far fronte ad un virus sconosciuto, con mezzi non sempre adeguati e non certo per colpa loro. Lo scudo penale è un provvedimento, secondo me, giusto e particolarmente atteso, che rappresenta un segnale importante verso chi è stato impegnato in prima linea.

Un'altra importante conquista, arrivata grazie al MoVimento 5 Stelle, è l'emendamento che modifica la norma Brunetta sui concorsi pubblici, che sbarrava l'accesso soprattutto ai giovani neolaureati. Grazie alla nostra modifica i titoli e le esperienze professionali peseranno sul punteggio finale solo in misura non superiore ad un terzo. Tutto questo per evitare che nella redazione della graduatoria finale vi sia una sproporzione fra il valore assegnato ai titoli e al servizio e quello invece ottenuto in sede di prova concorsuale. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo ascoltato l'allarme dei tantissimi concorsisti giovani e meno giovani che rischiavano di rimanere tagliati fuori dai concorsi a causa di una norma su cui lo stesso Governo ha compreso quanto fosse necessario un profondo ripensamento. Il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto per tutelare il merito e il risultato raggiunto va in questa direzione.

Infine è previsto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, fatto salvo per le condizioni in cui tale obbligo costituisce un accertato pericolo per la salute dell'operatore. Secondo me questo passaggio risulta indispensabile per due motivi fondamentali: prima di tutto a tutela dell'operatore stesso, per il rischio di potersi contagiare insito nello svolgimento stesso delle sue mansioni e della sua professione; in secondo luogo rappresenta una *conditio sine qua non* perché proprio lui, a causa degli stretti contatti interpersonali durante la sua attività quotidiana, può favorire il contagio. La prevenzione della diffusione passa anche attraverso la tutela del personale, con la loro completa copertura vaccinale, per la protezione loro, certo, ma ovviamente anche di quanti beneficiano delle loro competenze, disponibilità e professionalità. La riuscita della campagna vaccinale e la vittoria sul *virus* si costruiscono a poco a poco, col contributo di tutti, ciascuno per la sua parte, piccola o grande che sia.

Nel ribadire tale concetto è ovvia e conseguente la necessità di avere dosi di vaccino sufficienti per tutti i Paesi. Il MoVimento 5 Stelle chiede con forza che l'Italia promuova e richieda in sede europea la sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini (*Applausi*). D'altronde, tale misura è stata ribadita anche dal Presidente degli Stati Uniti; una richiesta, quest'ultima, non più differibile. Siamo vivendo una pandemia; occorrono, di conseguenza, misure eccezionali per contrastarla. Solo se si riuscirà a ottenere un aumento della produzione delle dosi vaccinali si potrà realizzare una campagna vaccinale mondiale finalmente efficace. I vaccini devono essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Solo se tutti saranno protetti, ognuno di noi sarà protetto. Su tutti i provvedimenti che mettono al primo posto la salute dei cittadini, la tutela del lavoro, la salvaguardia dei diritti, l'attenzione alle persone fragili e in difficoltà o che rispettano i valori e gli obiettivi per i quali il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto con forza e coraggio, noi ci siamo e siamo pronti a dare il nostro contributo di esperienze vissute, di competenze acquisite e di solidarietà sociale.

Occorre guardare con il dovuto rispetto all'impegno di chi opera ogni giorno anche in silenzio e senza proclami. La nostra forza politica è con loro, con i cittadini e per i cittadini. Senza polemiche, dobbiamo essere concreti e pensare solo al loro bene e alla crescita collettiva del nostro Paese. Annuncio pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle (*Applausi*).

NUGNES (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, certamente dobbiamo mettere in conto - e lo abbiamo fatto - che

siamo in una pandemia mondiale eccezionale che ha giustificato la confusione e l'incertezza di gestione iniziale su tante e forse troppe cose. Tale incertezza non è più tollerabile oggi, ad un anno e mezzo dall'inizio della dichiarazione di emergenza sanitaria e non tollerabile ora che viene dal Governo cosiddetto dei migliori, di emergenza nazionale, di tutti e di nessuno.

Io voterò contro questo provvedimento per vari motivi: certamente per le misure per lo svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all'articolo 10, che non sono state risolte del tutto dall'emendamento del relatore. Ma sono altre due le cose su cui vorrei soffermarmi; aspetti che hanno a che fare, appunto, con la confusione, l'incertezza e la continua deroga.

Premetto - ed è doveroso oltre che necessario - che domenica mio figlio si è vaccinato volontariamente con AstraZeneca e che io domani sarò vaccinata per fascia d'età con Pfizer. Ciò non toglie che l'obbligo di vaccinazione, soprattutto in una situazione di tale incertezza scientifica, ci inquieta, anche perché, per come è scritta la norma, è chiaramente pensata su base punitiva, contravvenendo, come è stato detto, alla risoluzione votata a larghissima maggioranza dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 2361 del 2021.

La situazione ci appare aggravata dalla considerazione che tutti i vaccini sono stati approvati con il cosiddetto metodo dell'autorizzazione condizionata (articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento europeo n. 726 del 2004, che prevede la deroga ai comuni *standard* prudenziali per la sperimentazione). Sperimentazione in deroga, incertezza e confusione vengono ribadite ed enfatizzate dagli articoli 3 e 3-*bis* quale condizione che impone una necessità, lo scudo penale sanitario in deroga non solo per i vaccinatori, ma anche per gli operatori sanitari.

Presidente, la colpa grave è esclusa - dice l'articolo - per la limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulla patologia della SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché - ma questa è un'altra questione - per la limitatezza e scarsità delle risorse umane e materiali disponibili. Qui veniamo alla responsabilità di chi questa condizione di scarsità ha causato, pressoché tutti i partiti politici presenti in questa maggioranza. Dal 2010 sono stati sottratti alla sanità pubblica 37 miliardi valutati come necessari. Nel 1980 avevamo 922 posti letto per 100.000 abitanti; nel 2017, solo posti letto 275. Dal 2009 al 2017 abbiamo perso 8.000 medici e 13.000 infermieri e ho detto tutto.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Signor Presidente, oggi abbiamo perso un'occasione: abbiamo mancato l'occasione di espandere i diritti degli italiani, di eliminare subito il coprifuoco e di riaprire tutte le attività. Eppure molte forze di questa maggioranza al Paese dicono di volere questo, ma qua dentro votano contro gli emendamenti che potrebbero ottenere questi risultati.

Nel provvedimento c'è un obbligo vaccinale per i sanitari, pena la sospensione dello stipendio. Anche in questo caso alcune forze della maggioranza addirittura hanno presentato un emendamento per togliere la sospensione dello stipendio e le sanzioni, ma poi hanno votato contro. C'è lo scudo penale, ad esempio, per i vaccinatori per la colpa lieve. Noi siamo contrari: se qualcuno sbaglia e fa dei danni, anche in questo momento molto particolare, deve pagare.

Viene violato il principio di assunzione per concorso pubblico nella pubblica amministrazione. Si antepongono i titoli agli esami, ledendo il diritto di accesso alla pubblica amministrazione dei più giovani e andando a favore della discrezionalità e contro il merito.

Poi abbiamo una chicca, che forse nessuno di voi ha capito di aver votato. La laurea magistrale in scienze delle religioni è stata equiparata alla laurea magistrale in scienze storiche e scienze filosofiche. Significa che chi insegna religione potrà insegnare storia e filosofia. È un emendamento a firma del PD. (*Commenti della senatrice Granato*).

PRESIDENTE. Non riesco a capire con chi ce l'abbia la senatrice Granato.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Mi rivolgo a tutti coloro che hanno votato a favore. Questo non c'entra niente; è una cosa vergognosa e anche per questo voteremo contro e diciamo di vergognarvi, perché non avete neanche letto ciò che avete votato.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Granato, non capivo perché si agitasse. Non l'ha capito nessuno; rimarrà un mistero.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione delle mozioni nn. 353, 356, 359 e 361 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19 (ore 17,50)

Approvazione dell'ordine del giorno G1. Reiezione della mozione n. 353

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00353](#), presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori, [1-00356](#), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, [1-00359](#), presentata dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e [1-00361](#), presentata dal senatore Faraone e da altri senatori, sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19.

Ha facoltà di parlare la senatrice Rauti per illustrare la mozione n. 353.

RAUTI (Fdl). Signor Presidente, Fratelli d'Italia ha presentato la mozione n. 353 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19. I contenuti della nostra mozione hanno tre punti fondamentali: riaperture, libertà e sicurezza. Le mozioni pervenute alla Presidenza, oltre la nostra, sono tre, di maggioranza, ma, come si dice, ne rimarrà una sola: sarebbe la nostra, ovviamente. Ho letto, infatti, lanci di agenzia che parlano di un ritiro delle mozioni di maggioranza e della presentazione di un ordine del giorno della stessa.

Veniamo alla nostra mozione, però, quella che sopravviverà. La mozione contiene: abolizione del coprifuoco; eliminazione di quel limite, ancora in vigore, delle visite ai parenti e agli amici (naturalmente se fatte in sicurezza); soprattutto, riapertura di tutte le attività sportive, commerciali e culturali nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Cari colleghi, il punto è che il Governo, su questi aspetti, continua a non mantenere gli impegni presi e a dilazionare nel tempo le decisioni. Non capiamo se sia la linea dell'alfiere Speranza, l'alfiere delle restrizioni, a prevalere, insieme a quella del MoVimento 5 Stelle, o quella di altre anime, che comunque vorrebbero togliere il coprifuoco. Un punto, però, è chiaro, a noi e agli italiani: il coprifuoco è una misura illegittima, incostituzionale, liberticida e inutile, perché, ai fini del contenimento della pandemia, non ha nessuna base di validazione scientifica.

Il Governo continua a prendere tempo, invece di prendere delle decisioni, che sono quelle suggerite dalla nostra mozione. Posticipa le riaperture e anche l'abolizione del coprifuoco. Anzi, non si pronuncia. Questo si chiama attendismo passivo. Non è ragionevolezza. Ragionevolezza sarebbe trovare, nella forzata convivenza con il virus del Covid-19, un punto di equilibrio tra libertà e sicurezza, tra diritto alla salute, diritto al lavoro e anche il diritto fondamentale di non morire di fame.

Quasi tutte le forze politiche chiedono di poter riaprire. Oggi hanno l'opportunità di votare per la nostra mozione e di dimostrare di volerlo davvero fare. È facile. Basta votare a favore o contro. Già il 26 aprile scorso un ordine del giorno contro il coprifuoco di Fratelli d'Italia ha mandato in *tilt* la maggioranza, che poi ha presentato una mozione che impegnava il Governo, che poi non si è impegnato.

Anche oggi c'è un corto circuito, perché, se la notizia di questo ordine del giorno è vera (ma ne parleremo dopo), esso sarebbe, come ha detto anche il ministro D'Incà in un'intervista, la vostra risposta alla nostra mozione. Questo vuol dire che è merito di Fratelli d'Italia se, in quest'Aula, si discute di questo; e anche che la mozione di Fratelli d'Italia è la risposta ai bisogni degli italiani che il Governo, evidentemente, non vuole ascoltare.

Allora, andiamo avanti. Mi preme anche dire quanto segue. Ricordate quando Manzoni faceva dire al cancelliere Ferrer, visto che la sua carrozza veniva accerchiata dal popolo in tumulto per la carestia dopo l'epidemia della peste, *adelante*, Pedro, *adelante*, ma con giudizio, se puoi? Ebbene, quell'immagine lontana nel tempo potrebbe essere oggi una metafora utile. Quello che è certo, però, è che qui non è *adelante*. Siamo tutti d'accordo sulla ragionevolezza, ma si è andati indietro rispetto a un anno fa, quando, ad esempio, senza i vaccini e in piena pandemia, non c'era il coprifuoco, si pranzava,

si cenava dentro e fuori i ristoranti (senza penalizzare quei locali che non hanno gli spazi esterni) e soprattutto non si erano persi un milione di posti di lavoro.

Rispetto a ciò, dopo un anno e mezzo di misure di restrizioni, è impossibile e inaccettabile tenere gli italiani in ostaggio con misure, divieti e restrizioni che stanno uccidendo la nostra economia e oggi vedremo chi è dalla parte... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Rauti, non ne ha diritto ma le concediamo molto volentieri un altro minuto come atto di cortesia.

RAUTI *(FdI)*. La ringrazio, signor Presidente.

Vedremo oggi chi è dalla parte delle imprese danneggiate e degli italiani prigionieri e in ostaggio e chi invece non lo è. Vi assumete una responsabilità. L'Italia non riparte se non riapre tutto, subito e in sicurezza. Se procederete così, altro che il cancelliere Ferrer: la metafora sarà quella dell'armata Brancaleone che oggi dice una cosa e domani un'altra e soprattutto procede senza efficacia e strategia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1 dei senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger e Romani, il cui testo è in distribuzione, che si intende illustrato. Sono state conseguentemente ritirate le mozioni, come anticipato dalla senatrice Rauti, nn. 356, 359 e 361.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, signori del Governo, come ha già detto e spiegato molto bene la collega Rauti, dobbiamo ritornare per la seconda volta, dopo la nostra mozione di fine aprile, sul tema della libertà e della ragionevolezza, che purtroppo ci sembra non appartenere a questo Governo, che addirittura, per certi aspetti, sembra essere più indietro rispetto ai Governi precedenti.

D'altra parte, verrebbe da chiedersi, signor sottosegretario Sileri - e con lei mi rivolgo al suo Ministro e al suo Presidente del Consiglio - perché tanta cocciutaggine. Vorremmo saperlo e capire perché una persona distante da noi, ma intelligente come il segretario del Partito Democratico Letta, poche ore fa ha detto in televisione che potremo superare il coprifuoco quando ce lo permetteranno i valori tecnico-sanitari. Signori, lo capisce un bambino di quinta elementare che il coprifuoco non è altro che una misura che favorisce la concentrazione delle persone e che, quindi, è contro la diminuzione della diffusione del virus. Come potete continuare a essere così cocciuti? Vi rendete conto, cari colleghi, che se al ristorante gli italiani possono andarci tra le ore 20,30 e 22 ci sarà molto più affollamento e che sarebbe meglio consentire loro di andarci fino a mezzanotte? Non credo che questo rappresenti un'intelligenza da premio Nobel!

Ci dispiace che quello che la gente comune, la gente che trovate nelle strade, vi dice voi lo ignoriate, per non ammettere gli errori che state facendo da mesi, purtroppo alle spalle degli italiani e di quegli imprenditori ai quali non siete capaci di dare indennizzi veri, che, però, tenete chiusi, con le saracinesche abbassate o comunque con limitata capacità di lavoro.

Non bastava la gestione fallimentare di tutta l'epidemia, di tutto l'anno dei *lockdown*; questi *lockdown* che - lo voglio ricordare soprattutto ai nostri alleati - sono stati più difficili, più numerosi, più pesanti. Ma perché? Non avete il coraggio di guardare i numeri della Svezia o del Giappone, di guardare a città come Madrid? Perché non volete ammettere che avete sbagliato? Perché non volete ammettere, cari colleghi, che la vostra cocciutaggine è irrazionale e non sta in piedi?

Avete rinunciato al primato della politica, vi siete affidati solamente ai tecnici, quando sono proprio i virologi e gli epidemiologi, che avete fatto diventare delle *star*, a dire tutto e il contrario di tutto. Come potete demandare a loro l'esclusività della politica? La politica deve avere il merito di sapersi appropriare delle decisioni che un Paese e un sistema economico possono permettersi.

Amici e colleghi, mi rivolgo a voi; alleati, amici del centrodestra, amici della Lega, amici di Forza Italia, dovete votare a favore di questa mozione: dobbiamo riaprire. Non ci sono più alibi. Non si può andare in piazza dagli imprenditori a dire che siamo con loro e dopo, però, lasciarli chiusi. Pensiamo ai bar, ai ristoranti, alle palestre, agli operatori del gioco legale, che sono chiusi da un anno. Tutti fate finta di non accorgervi di questo.

La nostra mozione - e concludo, signor Presidente - chiede ragionevolezza e libertà. No al coprifuoco, va eliminato, oggi, subito, tutti assieme. Diciamo che le mascherine all'aperto non servono, se ci sono le distanze. Diciamo che gli amici e i parenti si possono andare a trovare. Diciamo che si possono riaprire in sicurezza tutte le attività, perché non siamo in grado di supportarle e dobbiamo rilanciare il nostro Paese. Oggi o mai più, tutti assieme per l'Italia! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Siclari. Ne ha facoltà.

[SICLARI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione esprime quelle che in questo momento sono idee condivise, che trovano ampio riscontro, non solo nell'opinione pubblica, ma anche nelle valutazioni degli esperti che analizzano la situazione epidemiologica italiana. Le forze politiche che responsabilmente fanno parte di questo Governo vogliono contribuire istituzionalmente a supporto del Paese, indirizzando le scelte governative in funzione dell'interesse dei cittadini italiani.

La situazione epidemiologica da Covid-19 sta registrando nel nostro Paese degli incoraggianti segnali di miglioramento e tutti i dati confermano questa tendenza, come rilevato anche dal presidente Brusaferrò dell'Istituto superiore di sanità. Anche per quanto riguarda l'immunità del nostro Paese, la campagna vaccinale è partita e ora è a regime, superando mezzo milione di vaccinazioni giornaliere.

In questo quadro ci sono le condizioni per una revisione dei parametri fino ad oggi adottati in riferimento all'indice di diffusione del virus, che determinano i cambiamenti dei colori delle Regioni che, a parere della maggior parte dei Presidenti di Regione, appaiono ormai poco affidabili.

Ci sono le condizioni per una ripresa regolare dell'economia italiana. Essa è quanto mai urgente ed essenziale, con particolare riguardo ad attività quali i bar, la ristorazione e il settore culturale, quindi i teatri, i cinema e gli spettacoli dal vivo, e quelle del *wedding* e dello sport, con particolare riguardo anche alle piscine e alle palestre, nonché ai centri e ai parchi commerciali, tematici e acquatici, che hanno subito limitazioni importanti, restrizioni e chiusure maggiori di altri settori e che, con i dovuti protocolli di sicurezza, potrebbero riaprire le loro attività da subito.

In Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore 22 alle 5 del mattino successivo. Questa restrizione sta comportando notevoli problemi alle attività e ai settori appena citati, in particolare alla ristorazione, e costituisce una notevole limitazione alla libertà personale dei nostri cittadini, che durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica hanno dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche. Oggi ci sono le condizioni per valutare il superamento del coprifuoco, in linea con quanto fatto da altri *partner* europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità, con ripercussioni positive e importanti in termini sociali e di ripresa economica.

Anche per questa ragione, chiediamo che vengano potenziate e velocizzate le operazioni di rilascio del *green pass*, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare antigenico rapido, con risultato negativo. È necessario inoltre che il nostro Paese si faccia interprete, a livello europeo, di una linea comune, che preveda misure omogenee, al fine di non creare disparità di trattamento, che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici. È importante che si lavori per effettuare le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura. Le Regioni, in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a breve prevedere la possibilità di vaccinare le persone che si spostano in altre Regioni anche per vacanza, al fine di evitare che nei mesi estivi la campagna vaccinale subisca rallentamenti importanti e significativi.

Il testo di cui chiediamo l'accoglimento da parte dell'Assemblea prende quindi atto della situazione attuale e, secondo il metodo del rischio calcolato, grande intuizione del nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, impegna il Governo a prendere misure di eliminazione delle restrizioni non più giustificate. La tendenziale fine dell'ondata dei contagi, associata all'importante avanzamento della campagna vaccinale, garantisce che, rispettando le misure anti-Covid fondamentali, ossia il distanziamento sociale, il divieto di assembramento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, si possa tornare finalmente alla libertà e a una nuova normalità, che contempra le esigenze sanitarie con quelle dell'economia reale in ginocchio, che non può più attendere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il fatto di giungere oggi all'esame, qui in Senato, di mozioni che riguardano la riapertura, credo sia un messaggio estremamente importante che diamo ai nostri concittadini, dopo questo anno e mezzo trascorso in gravi difficoltà per l'epidemia da Covid-19 e per la grave crisi che ne è conseguita.

Signor Presidente, mi sia consentito di usare una metafora: è un po' come la primavera, che è appena iniziata. Sappiamo tutti che essa non inizia quando tutto il cielo è sgombero e quando c'è il sole che splende, ma quando si comincia a uscire dall'inverno, con calma, e comincia ad esserci un sole più tiepido. Sappiamo che ci saranno ancora giornate di pioggia, ma dobbiamo essere determinati nell'affermare che quella che abbiamo davanti è una stagione di crescita e di ripresa (*Applausi*). Quest'affermazione va fatta non solo a partire dai numeri della pandemia, che diminuiscono e ci danno conforto sulle scelte fatte dal Governo, che stiamo sostenendo per la campagna vaccinale, ma anche con un messaggio chiaro alle attività produttive, a cui abbiamo chiesto di rimanere chiuse, per impedire la diffusione della pandemia.

Signor Presidente, sono state presentate alcune mozioni (ne abbiamo presentate due di maggioranza) e abbiamo discusso ampiamente in questa giornata, per giungere a un ordine del giorno. Se alla nostra firma si aggiungesse anche la sottoscrizione di Fratelli d'Italia, sarebbe un messaggio utile, importante, bello, positivo e credibile per il Paese, perché nel testo di quest'ordine del giorno è sintetizzato tutto ciò che occorre.

Leggo il dispositivo, signor Presidente, perché è la cosa più sintetica che ci possa essere: «impegna il Governo (...) a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco: a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed eventi». Si tratta di tutti coloro che, come dicevo, sono stati obbligati a chiudere nel momento peggiore della pandemia e che oggi possono riaprire le loro attività in sicurezza, garantendo però, nello stesso tempo, la ripresa economica del Paese. (*Applausi*).

Lo stiamo dicendo da tempo, da quando i numeri ci confortano in questa determinazione. Abbiamo assistito a impuntature politiche innegabili e a prese di posizione che sono sembrate più fatte per dire di no e per fare un dispetto alla Lega che non a guardare all'interesse reale del Paese. (*Applausi*).

Passiamo oltre, siamo andati oltre. Abbiamo accettato e concordato quest'ordine del giorno, al quale invito ancora una volta i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia ad unirsi (*Applausi*), perché riapre il Paese, supera il coprifuoco e dice di farlo in sicurezza.

Guardate - e lo dico da una parte e dall'altra - che qui non si tratta di fare un favore o un dispetto alla Lega, ma di guardare agli interessi reali del Paese (*Applausi*) e utilizzare l'ideologia in questo momento è la cosa più sbagliata che ci possa essere, perché occorre un approccio pragmatico e concreto, che guardi ai numeri, alla diminuzione - fortunatamente e non per caso - dei posti occupati in ospedale, alla capacità di contrasto che il nostro sistema sanitario sta dando rispetto alla diffusione della pandemia e al crescere delle vaccinazioni.

In una parola, occorre tornare a vivere e a lavorare. Non dimentichiamoci che la nuova crescita del Paese e la rinascita non si fanno con i sussidi, ma con il lavoro (*Applausi*) e, dove si può consentire alle persone di tornare a lavorare in sicurezza e a vivere, questo dev'essere riattivato.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. È una fase di grande responsabilità. Sì, ci siamo presi questa responsabilità, entrando nel Governo. Abbiamo visto anche le provocazioni di cui dicevo prima. Magari qualcuno dice: «Ma cosa ci state a fare al Governo, se poi continuano a mettere paletti, quando ci sono da fare le riaperture?». Noi diciamo che questo Governo andrà decisamente verso le riaperture, perché la Lega, all'interno della compagine di Governo, sta tenendo fede ai propri impegni e sta dicendo al Paese che vogliamo riaprire in sicurezza, non riaprire tutto o tenere tutto chiuso per posizione politica, ma guardare pragmaticamente al superamento della fase di emergenza. (*Applausi*).

Questo è il nostro obiettivo, signor Presidente: dire oggi al Paese che abbiamo lasciato l'inverno alle spalle. Guardiamo avanti: facciamolo tutti assieme, in sicurezza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (M5S). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, come i dati epidemiologici dimostrano in maniera univoca e lampante, esiste un rapporto direttamente proporzionale tra il progredire della campagna vaccinale e la riduzione dei contagi, oltre che della diffusione del virus. Più aumenta il numero delle dosi somministrate, più il virus si circonda e circola di meno.

Conseguentemente, il migliorato quadro generale permette e permetterà un allentamento graduale e progressivo delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse ai limiti degli orari di apertura e riaperture, anche se parziali, e degli stessi spostamenti, tutto ciò sempre nel rispetto delle misure preventive di distanziamento.

Per quanto riguarda le aperture di attività o di strutture finora chiuse, in quanto non potevano assicurare adeguate misure di sicurezza o potevano facilitare aggregazioni o possibili assembramenti, tutti siamo favorevoli a una riapertura progressiva e graduale, sempre dopo un'attenta valutazione dei dati relativi ai contagi e al progressivo incidere della campagna vaccinale.

Occorre essere realisti e consequenziali nelle scelte, non cavalcare l'onda dei sondaggi o gridare *slogan* destinati a infervorire gli animi delle persone, già molto toccati dalla situazione pandemica e dalle difficoltà che vivono ogni giorno. Non bisogna creare illusioni, ma essere oggettivi e continuare lungo il percorso irto e difficile, ma di un costante e progressivo ritorno alla normalità. Se siamo arrivati fin qui, pur tra mille difficoltà, il programma di resilienza avrà pur avuto qualche merito e avrà prodotto risultati tangibili. Non dobbiamo dimenticare, tutti noi, che anche diversi Paesi europei, fino a quando non hanno raggiunto un livello adeguato di copertura vaccinale, hanno applicato piani strategici di prevenzione a grandi linee abbastanza simili al nostro, con chiusure e *lockdown* più o meno allargati e prolungati, coprifuoco notturno e limitazioni degli spostamenti dei propri cittadini.

Qualcuno potrà affermare che gli aiuti e i sostegni alle diverse attività produttive e imprenditoriali in questi Paesi sono stati più rapidi, adeguati e consistenti, ma qualcuno forse dimentica, volutamente o meno, che purtroppo la nostra disponibilità e potenzialità economica e la nostra rete organizzativa territoriale di assistenza al lavoro e alle aziende non sono per nulla paragonabili a quelle di alcuni Paesi europei, *in primis* della Germania, e sono il risultato di decenni di politiche economiche e sociali e di scelte programmatiche sbagliate da parte di forze politiche e di Governi di cui il Movimento 5 Stelle certamente non era parte integrante. (*Applausi*).

Ribadiamo che la strada maestra per uscire dalla crisi pandemica è la vaccinazione di massa, capillare ed omogenea su tutto il territorio nazionale. Non si deve dare un segnale di "liberi tutti" o di scatti pericolosi in avanti, altrimenti si rischia di ritornare indietro e adottare nuovamente altre misure restrittive. Solo con un percorso calibrato e graduale, con scelte politiche perfettamente in linea con i dati scientifici, si potranno realizzare le progressive riaperture richieste in condizioni di sicurezza anche delle attività che hanno maggiormente sofferto l'impatto pandemico dal punto di vista economico. Occorre dare continuità a queste attività, perché a mio avviso riaperture e chiusure alternate le danneggiano in misura maggiore.

La condivisione delle scelte è fondamentale per uscire definitivamente dall'emergenza pandemica. Non si tratta di essere rigoristi o aperturisti, ma semplicemente realisti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione e sull'ordine del giorno presentati.

[SILERI](#), *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, è evidente e comprensibile che, dopo molti mesi di restrizioni, vi sia l'esigenza da parte della collettività e di ognuno di noi di avere prospettive più certe in ordine alle riaperture, di avere indicazioni chiare sul coprifuoco e sulla graduale ripresa della vita sociale e di sapere se e soprattutto quando, alla luce della costante diminuzione del numero dei contagi, sarà possibile riprendere gradualmente le abitudini e il quotidiano stile di vita, seppur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e dei protocolli anti-contagio. Questo bisogno, ovviamente apprezzabile e condivisibile, è richiesto da ognuno di noi, ma dev'essere temperato con la necessità di evitare ogni comportamento che possa pregiudicare i risultati positivi

che a fatica, con dolore e con sacrificio, abbiamo, seppur lentamente, progressivamente raggiunto.

Se si controllano i numeri del *report* settimanale che viene dai dati provenienti dalle Regioni, si noterà che è vero che è calato in misura importante il numero dei ricoveri nei reparti di medicina e nelle nostre terapie intensive ed è vero, altresì, che vi è un calo del numero dei contagi, ma tutto questo ancora non è sufficiente per poter dire che siamo fuori dall'emergenza. La diminuzione è stata progressiva e lenta ed è possibile che nelle prossime settimane vi sia una ripresa dei contagi, a seguito delle riaperture che sono avvenute in quelle, scorse, e che questo numero di contagi sia in salita, mi auguro leggermente, nella fascia di popolazione che oggi si muove di più, ma che ancora non è vaccinata.

È opportuno perciò continuare a perseguire la riduzione del numero dei casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione. È necessario che queste regole vengano rispettate ed è proprio nel rispetto di tali prescrizioni, con il controllo dei numeri che rileviamo ogni settimana, che si può procedere a riaperture progressive senza dover poi fare passi indietro. Questa gradualità e questa massima precauzione delle aperture non ci faranno compiere passi indietro.

Il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, che ha delineato il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus, prevede inoltre l'introduzione sul territorio nazionale delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19, che comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione, una recente negatività a un test molecolare o antigenico oppure la guarigione dalla malattia.

Alla luce di queste considerazioni, è quindi necessario un bilanciamento tra sicurezza e rigore sanitario, da un lato, e ripresa di ogni forma di socializzazione nelle varie forme di aggregazione interpersonale, dall'altro.

Mi associo a ciò che ho ascoltato poc'anzi in Aula. Come sapete, ho sempre cercato di avere una posizione che non rispecchiasse alcuna idea politica, ma un'idea di salute pubblica superiore a ogni ideologia. Sarebbe bello davvero se Fratelli d'Italia potesse in qualche maniera ritirare la propria mozione e firmare l'ordine del giorno G1 al fine di dare un'idea. Anch'io vorrei che il coprifuoco finisse, è che, per primo, nonostante faccia il medico, non so darvi una data. Il coprifuoco verrà tolto, ma non sappiamo ancora quando. Sappiamo che stiamo lavorando per progressive riaperture. Sarebbe bello che noi tutti e 315 potessimo votare insieme quello che è auspicabile: progressive riaperture quanto prima, perché è il desiderio di ognuno di noi. Il mio è un invito a essere uniti tutti insieme, indipendentemente dal colore politico, perché questo è il desiderio di ognuno di noi. Mi dispiace, parlando da medico, vedere che ci sono queste diversità.

Sinceramente, mi dispiace anche dover esprimere un parere contrario perché poi, alla fine, sarebbe bello dare un parere positivo a un unico ordine del giorno, condiviso da ognuno di noi, e vedere tutto verde dietro di me quando viene votato. *(Applausi)*.

Esprimerò quindi purtroppo un parere negativo sulla mozione 1-00353, presentata da Fratelli d'Italia, e uno favorevole sull'ordine del giorno G1. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della mozione e dell'ordine del giorno.

FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti)*.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Castaldi per l'affetto che mi dimostra ogni volta.

Vorrei poi contestare anzitutto la negligenza sua, signor Presidente, e della Presidenza, per non aver distribuito il testo dell'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare ai colleghi di Fratelli d'Italia, visto che quelli che sto ascoltando da parte dei senatori sono interventi che avrei immaginato prima della presentazione dell'ordine del giorno G1. Infatti, in quest'ordine del giorno (che, grazie al servizio svolto dal senatore Candiani, non starò a rileggere, perché l'ha letto benissimo lui, da buon conduttore televisivo o quasi), c'è scritto tutto quello che è scritto anche nella mozione di Fratelli d'Italia., Vorrei quindi che evitassimo di utilizzare argomenti come quelli che stiamo trattando oggi, per costruire elementi di propaganda.

PRESIDENTE. Lei ha mosso un appunto alla Presidenza per non aver distribuito l'ordine del giorno,

ma le dirò dopo che non è corretto.

FARAONE (*IV-PSI*). Era chiaramente una battuta, non mi permetterei mai con lei, signor Presidente. Stavo dicendo che in quest'ordine del giorno c'è tutto quello che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno proposto, correttamente e giustamente, e che noi come Italia Viva condividiamo rispetto alla necessità di riuscire a investire sulle riaperture.

Signor Presidente, visto l'investimento economico che il Paese ha già fatto in questo anno e mezzo di pandemia, prevalentemente sui sostegni alle attività produttive, ormai l'unico intervento economico possibile per ripartire, purtroppo, è riaprire. Questo è quello che dobbiamo fare nelle prossime settimane e non dobbiamo naturalmente far mancare le risorse economiche previste dal decreto sostegni due, di cui si sta discutendo e che sarà votato nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri, ma è chiaro che quel provvedimento continua a essere una soluzione tampone. Oggi ripartire è l'unico antidoto alla crisi economica di questo Paese, per cui l'ordine del giorno che abbiamo presentato ha tali caratteristiche.

Naturalmente, la riapertura ha senso grazie alla campagna vaccinale, che finalmente funziona e con la quale siamo riusciti a mettere al riparo innanzitutto chi rischia di più. La media anagrafica delle persone decedute è di ottantun anni: i vaccini su quelle fasce d'età sono l'arma più efficace per evitare altri morti in questo Paese. Il 97 per cento degli italiani deceduti a causa del Covid aveva comunque una o più patologie. Intervenire su quelle persone è quindi il modo più efficace per far funzionare la campagna vaccinale. E dopo un inizio stentato, in cui di fatto si è rischiato il "liberi tutti" anche sulla vaccinazione, per fortuna siamo arrivati a regime e oggi il generale Figliuolo può permettersi di dire che possiamo anche arrivare al milione di dosi giornaliere. Pertanto, siccome la campagna vaccinale funziona, riaprire si può.

Mantenere lo stesso schema di gioco - e cioè chiusure, coprifuoco e tutto il resto - quando la campagna di vaccinazione funziona, sarebbe veramente da stolti. Invece, grazie a quest'ordine del giorno, sarà convocata una cabina di regia in cui si tratterà anche il tema della riapertura ai turisti in questo Paese. Siamo il Paese che l'anno prima della pandemia aveva registrato 221 milioni di pernottamenti; dopo la Spagna, è il primo in Europa. Dobbiamo tornare a quel livello e questo vuol dire programmare il turismo e anche l'accesso dei turisti stranieri, visto che siamo il Paese con le città turistiche e culturali più appetibili in tutta Europa.

C'è il tema del coprifuoco: saremmo per abolirlo, ma intanto va bene anche estendere la fascia oraria di apertura per chi ha un'attività di ristorazione. C'è tutto il tema che riguarda i centri e i parchi commerciali: è incomprensibile che siano chiusi nel fine settimana, essendo luoghi dove ci sono i contapersone, i misuratori delle temperature e i dispositivi di protezione. Credo che rimettere i centri commerciali nella condizione di riaprire nel fine settimana sia una scelta di buon senso.

Vi sono poi gli impianti sportivi, con la riammissione del pubblico; le attività di bar e ristorazione; i luoghi della cultura, signor Presidente, come le biblioteche, i teatri, i cinema e i musei, gli spettacoli dal vivo, i parchi tematici e acquatici e il settore delle cerimonie e degli eventi: credo che qui dentro ci sia tutto.

Riassumendo, quindi: riaperture, sostegni per la fase di transizione e Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie al quale possiamo programmare gli anni futuri e la crescita economica del nostro Paese per venire fuori da questa pandemia.

Faccio quindi un appello a votare unanimemente l'ordine del giorno G1 in modo da presentarci uniti di fronte alla cabina di regia che si riunirà presto e che prenderà le decisioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Faraone, benché la sua fosse una battuta - ma chi la ascolta non lo può sapere - voglio confermarle che il testo dell'ordine del giorno è in distribuzione a tutti i senatori, così come lo è stato quello della mozione, poi ritirata, di cui anche lei era firmatario. Ci sono quindi le mozioni e l'ordine del giorno, pertanto tutti possono votare con cognizione di causa.

FAZZOLARI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, le forze politiche di maggioranza e il Governo auspicano che l'unica forza di opposizione ritiri la propria mozione, perché non sono contenti che il 95 per cento dei

parlamentari faccia parte del Governo, ma auspicano pure che l'opposizione non faccia il suo lavoro. Questo, purtroppo, non si può fare, non ancora; so che state lavorando affinché anche ciò accada in Italia.

Grazie a Fratelli d'Italia, oggi si parla dell'ipotesi di riaperture. È curioso come un tema che sta così a cuore a tutti abbia dovuto aspettare una mozione di Fratelli d'Italia perché se ne potesse parlare. Visto che era così importante, magari qualcun altro avrebbe potuto presentare una mozione al riguardo; lo abbiamo fatto noi e siamo contenti di essere stati di stimolo per la maggioranza e il Governo.

Fratelli d'Italia ha presentato la mozione «Libertà e riaperture» per provare a evidenziare l'assurdità dei provvedimenti in vigore in Italia. È più di un anno che le libertà fondamentali di cittadini e imprese sono calpestate senza un vero motivo: sottoposti al coprifuoco, con obbligo di mascherina all'aperto e divieto - con qualche concessione - di visita a parenti e amici; le nostre attività chiuse d'imperio, in ginocchio, con un milione di posti di lavoro persi (e ne rischiamo molti di più); alla gente viene impedito di operare, lavorare e aprire la propria attività; le imprese sono condannate alla chiusura e abbandonate; migliaia di turisti rinunciano a prenotare in Italia, non sapendo quali saranno le regole in vigore nel nostro Paese da qui alle prossime settimane. Perché tutto questo? Per fermare la pandemia da Coronavirus. Questo è falso - sottolineo - e chi continua a ripeterlo continua a mentire, sottosegretario Sileri. È falso.

Si dice che, se riapriamo, facciamo la fine del Brasile di Bolsonaro. Questa gente neanche legge: il Brasile ha 423.000 morti che, in rapporto alla propria popolazione di 211 milioni di abitanti, sono meno di quelli dell'Italia (ossia, lo 0,19 per cento, a fronte dello 0,2 dell'Italia). La Spagna, che ha aperto molto più di noi, ha lo 0,16 per cento di morti; quindi, perché l'Italia ha i tassi di mortalità da Covid più alti dell'Occidente, pur avendo le misure più restrittive dell'Occidente? Ve lo siete chiesto? Perché non è lì che c'è il contagio, che c'è invece sui mezzi pubblici, dove la gente si ammassa e si contagia.

Il virus arriva con l'immigrazione illegale di massa, che favorite, con 13.000 sbarchi illegali in quattro mesi. È solo la punta dell'*iceberg* degli arrivi illegali via terra e degli sbarchi fantasma: tali dati ci dicono che circa il 10 per cento di chi arriva è positivo al Coronavirus. (*Applausi*). Lì c'è il contagio.

Sottosegretario Sileri, visto che ci ha chiesto di ritirare la mozione, almeno ci ascolti. (*Applausi*).

Il contagio è soprattutto negli ospedali: è lì che la gente si ammala, perché entra nelle strutture sanitarie, dove prende il coronavirus e muore. Questo non avete il coraggio di dirlo.

La verità è che uno Stato incapace di fare il necessario per fermare la pandemia cerca capri espiatori. E chi sono i capri espiatori? I giovani che fanno la *movida*, i barbari che vanno in palestra o chi ha un ristorante e un'attività commerciale: questi sono i barbari da colpire, per la vostra incompetenza. (*Applausi*).

C'è però un aspetto ancora più grave ed è il motivo per il quale non possiamo ritirare la nostra mozione: dovete ben capire che il Governo non ha il diritto di limitare le libertà fondamentali di cittadini e imprese. Il Governo ha il dovere di stabilire regole comportamentali per evitare il contagio e lì si deve fermare: non può entrare dentro la casa della gente, le chiese e le attività commerciali. Il Governo deve dire qual è la distanza che serve e quali devono essere i protocolli di sicurezza, e basta. Se esco a mezzanotte, all'1 o alle 2 per fare quello che voglio, sottosegretario Sileri, questo non la riguarda. Non la riguarda dove vado e cosa faccio. O mi vuole spiare dal buco della serratura, per vedere dove vado quando esco la notte? (*Applausi*).

La verità è che il coprifuoco dei cittadini vi serve per fare il coprifuoco della democrazia, perché un popolo abituato a tenere le catene e a stare chiuso dentro casa è più facile da addomesticare. E allora gli va bene che questo Parlamento non conti nulla: guardate lo squallore dei posti vuoti, quando si parla della libertà degli italiani. E allora al popolo stanno bene i soprusi che si continuano a commettere e le violazioni sistematiche della legge, come nel caso del Copasir; oppure gli sta anche bene che arrivino perquisizioni dei ROS a giornalisti e professori che hanno avuto l'ardire di criticare il Capo dello Stato, come se fossimo l'Iran con gli *ayatollah*. Ma non siamo una teocrazia, ancora.

Qui nasce la mozione di Fratelli d'Italia: vogliamo ribadire che il Governo non ha il diritto di limitare le libertà fondamentali di cittadini e imprese. È curioso che avete abbiate presentato una serie di

mozioni molto copiose e poi è tutto contenuto in un ordine del giorno. Quando si dice la sintesi! Complimenti. No, non sono uguali: le mozioni di maggioranza implorano al sovrano di allentare il guinzaglio messo agli italiani: per favore, invece delle ore 22, si facciano le 23; per favore, mi fai lavorare? Ecco, non è questa la nostra mozione: diciamo che non avete il diritto di limitare quelle libertà.

L'ordine del giorno è abbastanza singolare. Perché Fratelli d'Italia non lo vota? Lo leggiamo insieme: chiede al Governo di «prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco». Ma perché, c'è il sospetto che non lo togliate, prima o poi? Anche questa è una notizia.

E poi: «a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni». Ma c'è il dubbio che prima o poi queste attività non riaprano? Che state dicendo? Cosa ci volete far votare? Noi questa roba non la votiamo. Votiamo la nostra mozione, nella quale chiediamo cose semplici, e cioè: basta col coprifuoco, perché non lo potete fare; basta con le mascherine all'aperto, perché sono inutili (ce lo dice la scienza); riapertura di tutte le attività. Se siete capaci, fate un protocollo e stabilite chi deve fare cosa e, se ho la possibilità di rispettarlo, apro; non devo avere il suo permesso, signor Sottosegretario.

La verità è che un Parlamento delegittimato, spaventato e consapevole che verrebbe spazzato via dal voto popolare è disposto ad accettare qualunque cosa. Ecco l'unico motivo per il quale continuiamo ad assorbire queste totali violazioni dei principi costituzionali in Italia.

Per noi la libertà si afferma, si rivendica, si difende e non si elemosina; non stiamo qui a elemosinare un'ora in più di coprifuoco. L'ordine del giorno della maggioranza è una presa in giro; lo potremmo sintetizzare ancora di più, così abbiamo una dote di sintesi ancora maggiore di quella della maggioranza: e anche oggi, forse, si apre domani. Ecco, noi non lo votiamo. Oggi vedremo chi sta dalla parte della libertà di cittadini e imprese: Fratelli d'Italia ha già fatto la sua scelta. (*Applausi*).

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, è grossomodo la venticinquesima volta in quattordici mesi che il Senato si trova a discutere delle misure di contenimento dell'epidemia, o se vogliamo dirla con più eleganza, dell'equilibrio tra restrizione delle libertà individuali e sicurezza nazionale, tra salute ed economia o, se vogliamo dirla in modo più volgare, della relazione tra chiusure e aperture.

Ho voluto mettere l'accento su quanto siano state numerose le volte in cui il Parlamento si è espresso su questi argomenti, per sgombrare il campo in premessa da un paio di dubbi che spesso (penso anche volutamente) vengono lasciati sottotraccia in una certa ambiguità: che il Parlamento sia stato mortificato dal Governo sulla gestione della pandemia e che quei 25 passaggi siano stati inutili. È ovvio che la gestione di un evento così straordinario ha scontato una certa asimmetria tra i dati a disposizione delle scelte del Governo e quelli del Parlamento, ma non penso che siamo stati inutili e aveva ragione ieri il presidente Romeo, auspicando che anche il dibattito di oggi non fosse inutile, perché ogni volta abbiamo cercato di alimentare la combinazione tra scelte delle istituzioni e comportamenti dei cittadini e sappiamo bene quanto essa sia stata importante. Ogni volta, infatti, abbiamo cercato di fare una fotografia del sentimento che il Paese stava esprimendo, delle preoccupazioni, delle attese e dei bisogni di certezza e penso che ci siamo riusciti spesso.

La prima cosa che ci dobbiamo chiedere è quale sia la fotografia del Paese che dobbiamo scattare oggi e quindi quali sono gli impegni che dobbiamo chiedere al Governo.

Prima di entrare nel merito di questo, permettetemi però di soffermarmi qualche attimo sulla mozione dei colleghi di Fratelli d'Italia, che è stata appena illustrata, perché trovo in quell'atto qualcosa di grave. Lo cito testualmente: «Tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul piano individuale, sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è rimasto e rimane, ad un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo»; ancora: «uno stato di emergenza non è più la risposta ad una momentanea difficoltà, ma l'istituzionalizzazione di un assetto politico». Ancora: «l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive in contrapposizione all'impostazione di altri Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (...), senza per questo ottenere risultati peggiori». Queste tre affermazioni testimoniano che, dietro l'ammantatura di

buon senso dei quattro impegni (via coprifuoco, via mascherine, via limitazioni nelle case e aprire subito tutte le attività ancora ferme), si nascondono teorie molto precise e per me pericolose, che non rendono un buon servizio alla credibilità delle istituzioni: ossia che senza misure restrittive i risultati avrebbero potuto essere migliori (ed è falso); che c'è una diretta correlazione tra il numero di morti e l'azione dei Governi (ed è falso); che qualcuno stia traendo un vantaggio politico dallo stato di emergenza (ed è falso). Per me queste tre teorie sono francamente inaccettabili, quindi sono liberi i colleghi di Fratelli d'Italia di pensarla così, è assolutamente legittimo, ma qui c'è il vero discrimine tra il significato di essere parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi e scegliere di essere all'opposizione. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Detto questo, entro rapidamente nelle proposte di merito che il Partito Democratico intende formulare al Governo per i prossimi passi.

Penso che l'ordine del giorno di maggioranza sia una buona sintesi e voglio evidenziare in particolare alcune cose, soprattutto in vista dell'importante e delicata cabina di regia di lunedì 17 maggio. In tutti i passaggi abbiamo lavorato partendo da un assunto di fondo. Prima l'approccio era progressivo e proporzionale, dove per progressività non si intendeva lentezza e unilateralità, ma pronti e veloci a maggiori restrizioni, se la situazione lo richiede, ma altrettanto pronti ad allentarle. Oggi, grazie ai vaccini, la situazione è: si devono progressivamente completare le aperture affinché siano irreversibili. Questo è il primo punto.

In secondo luogo, se le riaperture devono tendere all'irreversibilità, occorre che si cambi il metodo di calcolo del rischio. Noi lo abbiamo proposto in diverse riunioni di maggioranza già da qualche giorno ed è bene che il Governo stia dando conferme in questo senso. È evidente che gli indicatori dell'andamento della pandemia, da cui dipende la zonizzazione delle Regioni, devono essere messi in correlazione con l'andamento della campagna vaccinale e con il carico sulle strutture sanitarie. Altrimenti, può succedere banalmente che, da una parte, diciamo che il Paese da qui in avanti può solo aprire e, dall'altra può accadere che da un certo lunedì una Regione torni ad essere ancora arancione e, quindi, che debba richiudere. Deve essere chiaro che ciò non può accadere, salvo ovviamente risvolti importanti e imprevisti.

Vengo al terzo punto. È ormai consapevolezza di tutti - lo si è detto anche nel dibattito fino ad ora, seppur con toni diversi - che il cosiddetto coprifuoco debba essere allentato. Aggiungo che mi auguro che lunedì ci sia una risposta chiara rispetto a qual è la dimensione dell'allentamento e qual è la sequenza con cui avverranno le riaperture.

Occorrono, inoltre, tempi certi - anche per questo confido in ciò che accadrà lunedì - per alcune riaperture che riteniamo essenziali - lo abbiamo scritto negli ordini del giorno - come quelle dei centri commerciali, del settore delle cerimonie e degli eventi, dei luoghi della cultura e dello sport, della ristorazione e dei parchi tematici.

Il quinto e ultimo tema richiede un'attenzione particolare e il Partito Democratico ha chiesto un impegno specifico nell'ordine del giorno e lo aveva già scritto in maniera molto evidente nelle proprie mozioni. Tra poche settimane apre la stagione turistica. È superfluo ricordare quanto il turismo in Italia sia importante e il suo peso sul PIL sia vicino al 13 per cento. È del tutto evidente quanto una parte significativa di questo 13 per cento dipenda proprio dalla stagionalità estiva. Penso quindi che dobbiamo mettere rigorosamente in sicurezza il turismo. Ciò vuol dire che non può esserci sicurezza a macchia di leopardo sulle nostre coste, sulle nostre montagne, nelle nostre città d'arte e in altri luoghi di attrazione. Ciò vale anche per un'eventuale correzione della campagna vaccinale. Se a un certo punto ci rendiamo conto che il ritmo della campagna vaccinale non mette in piena sicurezza questi luoghi, penso che tra qualche settimana dobbiamo essere pronti a fare delle correzioni specifiche, come per esempio, alla fine di maggio, in un altro momento di verifica importante, avere una parola definitiva sul *green pass*, che è un altro elemento determinante perché il turismo porti all'Italia quel contributo strategico che sappiamo. In questo caso ci giochiamo molto sia verso i nostri connazionali, cui diamo una dimostrazione di far partire un pezzo di economia fondamentale, sia perché quella è la faccia con cui ci presentiamo al resto del mondo, che, come sempre, guarda all'Italia come a una grande meta da raggiungere.

Cheché ne dica qualcuno, è chiaro che l'ultimo miglio di questa pandemia nasconde ancora insidie,

richiede prudenza, responsabilità e ancora più determinazione, per assurdo. I nostri cittadini sono stanchi; nessuno lo nasconde, come nessuno nasconde che hanno il desiderio di tornare pienamente alle proprie vite. Quindi, non posso che dire, come feci già ad ottobre scorso, nel corso di comunicazioni dell'allora presidente del Consiglio Conte, che tutto ciò che ci resta da fare è ancora molto difficile, ma è possibile e doveroso. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, io ritengo onesto riconoscere che i dati di regressione della pandemia sono collegati a due fattori fondamentali: il primo è la politica difficile e dolorosa delle chiusure e delle limitazioni. Ho sentito dire che siamo il Paese che ha chiuso di più. Non è così. Vi ricordo che il Regno Unito ha riaperto i *pub* poche settimane fa, avendo raggiunto oltre il 60 per cento di vaccinazioni.

Ma è vero che è come per la Nazionale di calcio: quando si parla di questi argomenti, ciascuno dice le cose a suo modo. Io non voglio, però, polemizzare. Credo sia corretto riconoscere questo, perché è così nei fatti; perché i dati sulle terapie intensive e sui ricoveri sono legati al fatto che siamo riusciti ad abbassare la curva e, contemporaneamente, abbiamo aumentato la capacità vaccinale, che è l'altro elemento strategico.

Fatemi dire una cosa, anche al sottosegretario Sileri. Ho apprezzato il lavoro che si sta facendo sulle vaccinazioni. Apprezzerei meno disponibilità comunicativa; apprezzerei uno sforzo per dare più certezza agli italiani. A volte, infatti, c'è il rischio di non capire bene da che parte si va. Lo dico in modo costruttivo e apprezzando il lavoro che si sta facendo.

Detto questo, il virus non è sconfitto. È una banalità. Dobbiamo mantenere l'attenzione. C'è il problema delle varianti e c'è un'altra questione, che forse stiamo sottovalutando, ma che per me è essenziale. Nel momento in cui si riducono i numeri dell'infezione, bisogna riprendere strategicamente il tracciamento che, insieme alla vaccinazione, è lo strumento che può dare certezze agli italiani in relazione al governo e alla gestione piena della questione del virus.

Veniamo adesso agli aspetti politici. Voglio tranquillizzare gli amici della Lega. Io non ho mai pensato di proporre la chiusura di attività per fare un dispetto a Salvini o alla Lega. Potete avere l'opinione che volete, ma non siamo così folli. Per favore, non usiamo questi argomenti. Ricordate che avete usato, anche in altri momenti, argomenti secondo i quali noi dicevamo che c'era la pandemia per tenere in vita il Governo Conte. Superiamo e andiamo avanti. Non usiamo più queste argomentazioni, che sono veramente non adeguate al momento e allo sforzo che stiamo facendo.

Con questo ordine del giorno, insieme sfatiamo un altro luogo comune sciocco, secondo il quale la destra chiude o apre e la sinistra chiude o apre. Sì, perché, a seconda delle dichiarazioni e dei momenti, nei fatti così è parso.

No, abbiamo trovato una sintesi importante che vorrei riassumere in pochissime parole in conclusione della dichiarazione di voto. In relazione all'andamento pandemico e alle vaccinazioni, tutti noi vogliamo riaprire in sicurezza per fare in modo che non ci siano ritorni indietro. Tutti ricordiamo l'estate scorsa e l'effetto *boomerang* che abbiamo subito. Vorrei che avessimo almeno la memoria di qualche mese che ci sta alle spalle. Tutti vogliamo andare oltre i vincoli che abbiamo adesso, nel momento in cui ci sono le condizioni per andare oltre.

La nostra discussione finisce qui perché, al contrario di altre situazioni in cui la dialettica politica si può esprimere al meglio, siamo tutti convinti che bisogna riattivare l'economia, ma siamo altrettanto convinti che per fare questo occorre dare un segnale di sicurezza dal punto di vista sanitario.

Questa sintesi, che so essere banale e che ci tiene insieme, significa per me, a questo punto, che cancelliamo tutte le cose che ci stanno alle spalle (comprese le banalità su chi chiude e chi no) e diamo un segnale agli italiani: siamo uniti, facciamo seriamente, guardiamo i dati e non sfuggiamo da essi perché sono importanti e diamo un messaggio sicuro ai cittadini italiani. È infatti chiarissimo che gli italiani sono stanchissimi e che è molto importante il messaggio che diamo affinché non ci sia - siamo tutti d'accordo su questo - il cosiddetto liberi tutti.

Sono gli esempi e la serietà che ci portano a vincere questa durissima battaglia. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, in questa fase Forza Italia ha insistito perché il Governo prendesse atto di una serie di questioni, a cominciare dall'evoluzione della situazione sanitaria in miglioramento, anche se nessuno sottovaluta i pericoli, né dichiara superata l'emergenza.

Dobbiamo dire che la nascita di un nuovo Governo ha determinato la correzione di alcuni errori e ritardi, perché la cosa principale di questi tempi è la campagna di vaccinazione, che sta determinando un'inversione di rotta.

Ci sono alcuni ritardi. Ad esempio nel Lazio, al di là di quello che si dice, c'è una differenza notevole tra le dosi a disposizione e quelle utilizzate. Il Lazio dovrebbe raggiungere i livelli che in questi giorni ha raggiunto la Lombardia, paradossalmente grazie a un romano che è andato a Milano a rendere più rapidi i riti della Lombardia, che in genere è più efficiente di altre realtà del territorio.

L'andamento della campagna vaccinale è certamente importante, però abbiamo avanzato delle sollecitazioni anche all'interno del Governo (la nostra azione è trasparente). Il nostro capo delegazione e i nostri Ministri hanno posto al Presidente del Consiglio una serie di questioni per rendere più rapido il processo di apertura. L'ordine del giorno, per quanto si possa considerare insufficiente e limitato, prende atto di un'evoluzione positiva della situazione, delle discrepanze e delle asimmetrie che hanno penalizzato alcuni settori. Pensiamo ai parchi tematici, ad alcuni ambiti culturali come biblioteche, teatri e cinema, nonché ai parchi acquatici e al tema delle cerimonie che sono state bloccate e limitate. È ovvio che sono momenti di incontro, addirittura di affettività, quindi occasioni più pericolose di altre sotto il profilo della diffusione del contagio. Però ora si può cominciare a immaginare una ripresa di quella che non è solo una dimensione sociale (il matrimonio, la festa, la ricorrenza: questi eventi scandiscono la vita delle persone e delle famiglie), ma è anche un'attività economica e produttiva che in Italia è diventata negli ultimi anni anche una risorsa, perché persone da varie parti del mondo scelgono il nostro Paese per celebrare i matrimoni, per far sì che i nostri borghi e i nostri mille luoghi apprezzabili diventino anche una risorsa per eventi che collegano la cerimonia a una *location* - come oggi si dice - di grande prestigio.

C'è, poi, il problema delle contraddizioni, che noi vogliamo sottolineare anche in questa occasione, nella ristorazione, nei bar. Ora si è aperta l'attività all'esterno; tuttavia, anche attraverso questo ordine del giorno e questo dibattito, noi invitiamo il Governo a riflettere sulle contraddizioni. Ci sono ristoranti che non hanno la possibilità di svolgere attività esterne e ci sono ristoranti che hanno spazi interni al chiuso molto ampi, dove, con il rispetto delle distanze e delle regole, probabilmente si può svolgere un'attività in tutta sicurezza, con distanze maggiori e affollamenti minori rispetto a una serie di tavolini. Ci sono contraddizioni tra le mense che possono svolgere una certa attività, con affollamenti o comunque con presenze notevoli, e altre situazioni.

Capisco che l'evento sportivo genera un affollamento imprevedibile: nella tale città si vince il campionato, nella tal'altra si sale in serie A. È difficile gestire il pubblico, anche se in qualche città, aprendo gli stadi e ammettendo 3.000 persone a festeggiare, separate per tribune, dentro uno stadio da 50.000 posti, non sarebbe successo nulla, mentre lasciarli per strada è stato peggio.

Penso anche ad alcune manifestazioni politiche, che ho visto in televisione affollate: quelle fatte da un certo settore si possono fare, gli altri basta che dicano una frase fuori posto e vengono perseguitati. C'è un po' di ipocrisia diffusa. Noi invitiamo, con questo dibattito e con questo ordine del giorno, a uscire dall'ipocrisia.

Con il nuovo Governo sono cambiate alcune cose; alcune regole si stanno modificando; le vaccinazioni sono partite; alcune persone che non avevano dato le risposte adeguate sono state avvicinate. Mi pare che adesso, da quanto ho letto sui giornali, stia lasciando il posto anche Parisi, che si sarebbe dovuto occupare di lavoro e che aveva rendiconti di viaggio molto costosi. Plaudiamo ai cambiamenti anche in altre strutture; penso alla nomina dell'ambasciatrice Belloni al DIS; cambia un condizionamento politico che aveva molto caratterizzato il dibattito prima della crisi di Governo, quando le deleghe ai Servizi sono diventate discussione diffusa.

Non è che tutto vada già bene, quindi vogliamo sollecitare il Governo ad avere più coraggio. Lunedì ci

saranno altre riunioni: benissimo. Le Regioni stanno facendo richieste, nelle Conferenze Stato-Regioni che con il ministro per gli affari regionali Gelmini si succedono continuamente. L'andamento della salute, da un lato, e della diffusione dei vaccini, dall'altro, consente di fare delle scelte.

Invitiamo - e mi rivolgo ai rappresentanti del Governo - a cancellare alcune contraddizioni. Ieri a Roma hanno manifestato i dipendenti dei centri commerciali perché devono restare chiusi nel fine settimana. Poi però (cito il nome di un'azienda ma non ce l'ho con loro) da IKEA, che è come un centro commerciale per ampiezza, ma è monomarca, quindi non è un centro commerciale (è un "negozione" grande, come La Rinascente) l'affollamento c'è lo stesso nel fine settimana. Invece un centro commerciale, che ha i *vigilantes* e la sicurezza privata, quindi può anche disciplinare l'ingresso e le uscite delle persone e fare una valutazione, non ha avuto la possibilità di svolgere la sua attività nei fine settimana.

Ci sono alcune decisioni cervelotiche. Io ho sottolineato le cose che il Governo fa bene ma francamente a volte, quando ascolto il professor Locatelli, con tutto il rispetto, a parte il linguaggio un po' legnoso e aulico, alcune cose non le capisco. Sarà il linguaggio o sarà la mia inadeguatezza a certi livelli di scienza, ma alcune valutazioni empiriche devono essere fatte. Nei trasporti si registrano affollamenti molto più alti di quelli che si registrerebbero in un ristorante dai locali ampi, che anche al chiuso, con le distanze, potrebbe lavorare. Perché l'IKEA può avere l'affollamento e il centro commerciale non può avere nel fine settimana un ingresso e un'attività regolamentati?

Abbiamo bisogno, insomma, di dare segnali di fiducia.

Concludo sul tema del coprifuoco e degli orari: non solo è importante prendere le decisioni che noi ci auguriamo il Governo assumerà nelle prossime ore, rivedendo gli orari e una organizzazione sociale che è stata compressa per le ragioni che conosciamo e che oggi può tornare a respirare; ma c'è anche la prospettiva della stagione turistica.

Quindi poter dire che c'è un'evoluzione *in progress* aiuterà chi deve fare le prenotazioni in albergo e chi deve vincere, con le spiagge, le montagne e le città d'arte italiane, la concorrenza spagnola e greca, che si sta proponendo in questi giorni. Dunque non basta solo fare qualche *spot* su un'isola *Covid free*, da qualche parte, ma bisogna assicurare coloro che, pian piano - perché purtroppo il percorso sarà lento - fanno delle prenotazioni e vogliono venire in Italia, ad avere una prospettiva e una dinamica che consenta loro di immaginare, compatibilmente con i dati dell'epidemia, di svolgere in Italia un'attività di turismo e di fruizione delle nostre bellezze.

Quindi mi auguro che, anche sull'onda di questo dibattito, il Governo assuma un ritmo più incisivo e più rapido e cancelli alcune contraddizioni. Il professor Locatelli si faccia un giro in metropolitana e vada a vedere la differenza con il grande magazzino o il centro commerciale, perché, francamente, alcune di queste persone forse non hanno mai visto tali realtà. Ci vuole dunque maggiore coerenza nella regolamentazione. Non siamo mai stati dalla parte dei negazionisti, abbiamo sempre sottolineato - per primo lo ha fatto il presidente Berlusconi - le situazioni di pericolo che il nostro Paese ha vissuto e vive ancora, così come la necessità di cautela, di prudenza e di saggezza e siamo sostenitori attivi delle campagne vaccinali. Da Forza Italia è venuta la proposta di coinvolgere il mondo della sanità del territorio, il mondo delle imprese e il mondo delle farmacie. Il piano da 500.000 vaccinazioni al giorno l'ha consegnato per primo il nostro partito, in occasione delle consultazioni che hanno preceduto la formazione dell'attuale Governo. Quindi siamo sempre stati oggettivi, con i piedi per terra e con realismo. Con lo stesso realismo, diciamo al Governo di avere più coraggio e più determinazione, perché l'Italia deve tornare a vivere e a crescere. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, siamo molto contenti del fatto che sia cambiato molto l'atteggiamento nel dibattito, soprattutto da parte di alcune forze politiche, rispetto all'ultima volta in cui abbiamo parlato del tema delle riaperture, in occasione dell'esame della mozione di sfiducia presentata dal Gruppo Fratelli d'Italia nei confronti del ministro Speranza. Registriamo toni molto differenti e più aperturisti, da parte di alcune forze politiche, che fino a ieri sostenevano con forza l'idea che occorresse usare tutta la prudenza possibile, senza dare la possibilità di riconquistare un po'

di libertà a tanti cittadini, che se la sono vista togliere nel corso del tempo, raccogliendo anche - lo dico e ne sono fiero - l'invito che aveva fatto la Lega ad uscire dal dibattito tra aperturisti, chiusuristi, negazionisti, estremisti sanitari o sostenitori dell'estremismo sanitario (*Applausi*), affrontando invece il problema in maniera pragmatica, utilizzando buonsenso e prudenza, riaprendo certamente con protocolli di sicurezza adeguati, ma cercando di fare in modo che i cittadini possano tornare al più presto ad una vita normale.

Certamente sono subentrati aspetti ulteriormente importanti, come la campagna vaccinale, che sta progredendo in maniera sempre più rilevante, con numeri sempre più alti, rispettando il cronoprogramma del generale Figliuolo. Indubbiamente anche i dati vanno nella direzione auspicata: abbiamo un calo delle terapie intensive, un calo del numero delle persone ricoverate, c'è un aumento delle persone guarite e c'è una diminuzione dei casi positivi registrati quotidianamente. Quindi tutto questo, insieme naturalmente alla volontà di riportare un po' alla vita i cittadini, ha fatto sì che molte forze politiche - di questo siamo contenti - che magari inizialmente erano molto titubanti, si sono invece convinte che questo sia il momento di poter riaprire.

Del resto la logica che ha sempre contraddistinto le nostre tesi è quella di stare attenti perché è provato che, più le restrizioni sono lunghe e durano troppo nel tempo - su questo ho citato uno studio dell'università di Harvard - più le persone tendono ad ignorarle. (*Applausi*). Il rischio vero era quindi di fare dei provvedimenti che rimanessero solo sulla carta, facendo fare poi anche una brutta figura al Governo perché, mentre si mettono delle restrizioni, si vede che sostanzialmente in giro pochi le rispettano. Aggiungo che viene anche difficile mettere in campo i controlli, se ci sono 20.000 o 30.000 giovani che vanno in piazza Bologna e che sostanzialmente restano a festeggiare ben oltre le ore 22, tanto per fare un esempio.

Questo ordine del giorno, sul quale abbiamo lavorato tutti insieme e che invito anch'io il Gruppo Fratelli d'Italia a sottoscrivere e a votare, mostra comunque che siamo usciti da quel dibattito e che siamo riusciti a convincere molte delle forze politiche che erano restie a capire che è il momento di riaprire: direi che per una forza politica poter affermare di essere riuscita a convincere gli altri è un ottimo risultato e non potevamo certo chiedere di più. (*Applausi*). Come potevamo fare a chiedere di più rispetto al fatto di essere riusciti a convincervi? È una cosa di cui andiamo assolutamente orgogliosi e fieri.

Vorremmo riuscire a convincere anche i colleghi di Fratelli d'Italia, non tanto sulle riaperture, perché su questo mi sembra che siamo abbastanza d'accordo, ma sul tema della mozione.

In effetti, il primo impegno contenuto nella mozione di Fratelli d'Italia - lo dico ai colleghi, alla collega Rauti, in particolare - parla del coprifuoco e recita: «[...] rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22». Se io però avessi voluto rimuovere completamente il coprifuoco, avrei scritto «a rimuovere l'inutile misura del coprifuoco» e basta. Perché si scrive «alle ore 22»? (*Applausi*). Perché evidentemente, colleghi di Fratelli d'Italia, anche voi siete convinti che la cosa possa avvenire in maniera progressiva e graduale, esattamente come dice l'ordine del giorno firmato da tutti. Ciò testimonia che anche su un tema delicato come il coprifuoco siamo assolutamente d'accordo tutti. (*Applausi*). Non ci spieghiamo dunque il motivo per il quale anche voi non dobbiate firmare questo ordine del giorno, visto che il coprifuoco è il tema politico più rilevante, che ha avuto un aspetto mediatico più forte.

Come dico sempre, alla fine le mozioni, i documenti e i decreti vanno letti fino in fondo e poi una forza politica che assurge a diventare forza di Governo - io sono contento di questo - deve essere pronta comunque a confrontarsi e a trovare delle giuste mediazioni con tutti gli altri, almeno noi la pensiamo così, perché governare, come sappiamo bene tutti, non è così semplice. (*Applausi*).

Sullo spostamento del coprifuoco mi pare di aver capito che siamo d'accordo tutti; poi saranno le ore 23, mezzanotte o l'una, sarà quello che il Governo deciderà, ma intanto il Parlamento dia sostanzialmente un *input* in questa direzione e noi siamo contenti di questo.

L'altra questione che ci tengo a sottolineare riguarda i centri commerciali. A questo riguardo, quando è venuto il ministro Speranza ho detto che capisco la logica di creare un deterrente, per cui, tenendo chiusi i centri commerciali il sabato e la domenica, c'è meno gente in giro. Il problema è che purtroppo

questo non accade perché, che i centri commerciali siano aperti o chiusi, comunque la gente in giro ci va ugualmente, è la stessa, anzi, c'è il rischio che si concentri maggiormente in alcune aree, in alcune piazze, in alcuni luoghi, in alcune zone, creando degli assembramenti. (*Applausi*).

Non sono un esperto, però usare un po' di buon senso e un po' di razionalità mi porta a pensare che, se lo stesso numero di persone, anziché concentrarle, le distribuisco su più luoghi, ho meno assembramenti; tanto più, se in questi luoghi si fanno pure i controlli della temperatura, c'è un minimo di tracciamento, c'è la disponibilità a mettere il conta-persone, oltre al conta-auto delle vetture che si recano nei parcheggi, direi che siamo assolutamente in perfetta sicurezza. Non ha più senso tenere chiusi i centri commerciali nei prefestivi e nei festivi. Questo è quello su cui chiediamo di riflettere e mi fa piacere che su questo tema molte forze politiche si siano adoperate e quindi siamo assolutamente soddisfatti anche di questo.

C'è anche il tema degli impianti sportivi. Abbiamo visto i tifosi che si assembrano, ebbene facciamoli entrare negli stadi in un numero minimo, distanziati, all'aria aperta, come accade in tanti Paesi europei (*Applausi*), e alla fine magari riusciamo anche qui ad evitare dei possibili contagi, senza fare tutto quel terrorismo che, dati alla mano, ha dimostrato di non essere poi molto fondato. Buonsenso, prudenza sicurezza e volontà di ragionare insieme: questa è la strada del Governo Draghi. (*Applausi*).

Abbiamo affrontato anche altre questioni, come le attività dei bar, della ristorazione, dei parchi tematici, del settore delle cerimonie e degli eventi. Quanto al limite di 15 persone che possono partecipare alla cerimonia di matrimonio, riteniamo opportuno consentire alle persone che si sposano, per le quali quello è il sogno di una vita, di celebrare all'aperto. Mi riferisco a tutte le cerimonie, come anche comunioni e battesimi.

La strada mi sembra ben tracciata, siamo d'accordo nel fare le cose in modo graduale, con sicurezza, ma cominciando veramente a ritornare alla vita normale. Oggi non possiamo che essere soddisfatti. C'è questa unica questione su cui vorremmo tanto che Fratelli d'Italia venisse con noi, perché se saremo tutti d'accordo avremo reso indubbiamente un servizio al Paese, senza dover tutte le volte rimarcare, ancora prima di votare. (*Applausi*). Dover prendere o lasciare è una situazione che ci dà fastidio a prescindere da chi lo proponga. Discutere tutti insieme è il modo migliore per fare un ottimo servizio al Paese, lasciando perdere l'ideologia e la politica, che in queste vicende non dovrebbero proprio entrare. (*Applausi*).

[LANZI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZI \(M5S\)](#). Signor Presidente, è passato più di un anno da quando il Covid-19 ha stravolto le nostre vite, un anno in cui questo virus si è portato via, solo in Italia, oltre 123.000 persone: figli, genitori, amici, colleghi di lavoro, persone con una storia che è stata spezzata. Abbiamo affrontato un *lockdown* nazionale e momenti impensabili prima del febbraio 2020, scene come quella dei camion militari carichi di feretri che lasciavano Bergamo, che non dimenticheremo mai. Siamo stati in guerra, una guerra che non è stata combattuta da soldati, ma da medici e operatori sanitari.

Il Governo nazionale italiano, guidato dal nostro Giuseppe Conte, ha fatto un lavoro straordinario per proteggere la salute di tutti i cittadini italiani. Sono stati stanziati oltre 13 miliardi per potenziare il nostro Servizio sanitario nazionale. Abbiamo assunto medici, potenziato strutture, abbiamo cercato in tutti i modi di colmare le lacune lasciate da dieci anni di politiche sanitarie scellerate che sono costate alla nostra sanità ben 37 miliardi di tagli. (*Applausi*). Allo stesso modo, sono stati introdotti ristori per far fronte a quella crisi economica arrivata con violenza subito dopo quella sanitaria.

È passato più di un anno e siamo tutti esausti, ma questa stanchezza fortunatamente non mette in difficoltà la nostra lucidità. In quest'Aula c'è chi ci chiede di riaprire tutto, di tornare indietro di quindici mesi come se nulla fosse successo. Ci piacerebbe, non c'è dubbio. Si parla di pazienza finita come se ci si divertisse ad essere gradualisti e progressivi. In questi giorni si parla tanto di vari *bonus* per alcuni decreti, ne siamo consapevoli; il miglior *bonus* per tutte quelle attività che sono rimaste fermi per mesi è proprio la riapertura e il fatturato è il migliore degli indennizzi perché il Covid ha letteralmente squarciato il tessuto economico del nostro Paese. Bar, ristoranti, alberghi, negozi, centri commerciali, palestre, piscine e giù a scendere; l'elenco dei settori, dei comparti e dei segmenti

produttivi dilaniati dai mesi di epidemia è sterminato.

Con il Governo guidato da Giuseppe Conte abbiamo messo in campo più di 160 miliardi di euro in 12 decreti; una cura da cavallo per la nostra economia, salita a 202 miliardi in questo breve scorcio di Governo Draghi. Certo, quando ci si trova di fronte a catastrofi globali di questa portata, i soldi non sono mai abbastanza e i tormenti di chi ha dovuto smettere di lavorare sono stati i nostri. Abbiamo approvato misure per la liquidità, contributi a fondo perduto, sgravi di vario tipo, agevolazioni di ogni risma e coperture relative ai costi fissi di impresa.

Nel decreto-legge sostegni-*bis* metteremo a punto un doppio binario di indennizzi; a fianco a quelli relativi alle perdite di fatturato andremo ad agire anche sul margine operativo lordo. Non solo, nel decreto-legge sostegni discusso qui la settimana scorsa è stato depennato in zona Cesarini il più grande aiuto possibile per dare vera liquidità alle imprese. L'emendamento sulla cedibilità dei crediti fiscali che si maturano con transizione 4.0, il maxi pacchetto di aiuti voluto dal ministro Patuanelli in manovra, che sostiene quelle aziende che investono su se stesse in tecnologia, innovazione e nuovi beni strumentali. Ecco, questa misura, vero e proprio polmone per dare ossigeno al nostro mondo produttivo, va recuperata subito. (*Applausi*). Cerchiamo di essere una voce sola, impegniamoci tutti per la cedibilità dei crediti fiscali. L'Italia non ha bisogno di propaganda, ma di soluzioni e questa misura è una soluzione.

Così come va rifinanziato fino a tutto il 2023 il superbonus al 110 per cento sull'edilizia - attenzione - senza aspettare la prossima legge di bilancio perché tale attesa avrebbe effetti deflagranti su una misura che ha già fatto partire 1,8 miliardi di lavori in tutto il Paese. Non solo, è necessario estenderla agli alberghi, ai *bed and breakfast* e agli altri edifici privati che ospitano attività che negli ultimi mesi non hanno incassato un euro.

Sarebbe un aiuto concreto per rilanciare piccole e medie imprese e rimettere in moto la nostra economia. Insomma c'è tanto da fare sul fronte economico e ne siamo perfettamente consci. Attenzione, però, c'è anche una cosa da non fare: pensare, come vorrebbero i colleghi di Fratelli d'Italia, che tutto sia finito, che tutto sia passato, che la macchina del tempo ci abbia riportato a febbraio 2020. Non è così. Ripeto: soluzioni, non propaganda. (*Applausi*).

Riguardo a quanto affermato poco fa dal collega Fazzolari, tengo a precisare che ha detto cose non vere. Ci si ammala negli ospedali, è falso. Il coprifuoco non ha basi scientifiche, è falso. I migranti fanno salire i contagi, è falso. Le chiusure non servono, è falso. (*Applausi*). Riaprire tutto per poi magari dover tornare indietro non sarebbe solo imprudente, ma anche sciocco perché andremmo certo a dare il colpo di grazia al nostro sistema economico, ma anche a quello sanitario.

Vedete, cari colleghi, non possiamo permetterci di perdere di vista l'obiettivo che, da un anno a questa parte, è uno solo: limitare i contagi per proteggere i cittadini e sconfiggere il Covid-19, un traguardo alla nostra portata finalmente grazie ai vaccini. Nonostante la pandemia abbia mostrato tutti i limiti della riforma del Titolo V della Costituzione, con Regioni che purtroppo non sono riuscite a reagire all'onda d'urto e con Regioni che non si sono mostrate all'altezza di organizzare una campagna vaccinale, seguendo i criteri di priorità indicati dal Governo stiamo andando avanti.

Vengo alla nota dolente, colleghi; in Italia l'opposizione ha deciso di fare campagna elettorale sul coronavirus, ha deciso di speculare sulla disperazione dei cittadini e sullo sfiancamento degli italiani, strizzando l'occhio in modo pericoloso a quella che poteva essere la soluzione più facile per fare propaganda. Ripeto, occorrono soluzioni per risolvere e non soluzioni per fare propaganda. (*Applausi*). Allora, deve essere ben chiaro a tutti che se oggi siamo nelle condizioni di iniziare a riaprire non è grazie a chi lo ha urlato in modo scomposto, a chi ha buttato benzina sul fuoco delle ansie degli italiani. No, è solo grazie al senso di responsabilità, alle misure faticose e impopolari, che però ci hanno consentito di raggiungere una situazione in cui possiamo pensare di riaprire. (*Applausi*).

Anche questo deve essere chiaro a tutti: il decreto che ha permesso dal 26 aprile di poterci riprendere la nostra vita, un pezzetto alla volta, non rappresenta un "tutto e subito" o un "liberi tutti", ma rappresenta un percorso graduale, perché fare il passo più lungo della gamba non aiuterebbe nessuno. Non aiuterebbe aprire tutto per poi dover richiudere ed è per questo che fin da subito si è parlato di un tagliando da fare al decreto dopo due settimane. È chiaro che se i dati migliorano, se la situazione ce lo

permette, possiamo intervenire, senza sottovalutare però che, nonostante ci sia un calo dell'incidenza complessiva di SARS-Cov-2 e un progressivo avanzamento della campagna vaccinale, la situazione epidemiologica è ancora motivo di grave preoccupazione in tutta Europa, considerando la situazione delle varianti del virus SARS-Cov-2. E far finta di niente, cari colleghi, non eliminerà il problema; ce lo riproporrà, solo in un modo più violento, tra qualche settimana, se sbagliamo oggi. E non ce lo possiamo permettere. Non ci interessa se ci sono giochetti tra partiti del centrodestra, a chi la spara più grossa, ma l'emergenza Covid-19 non può diventare oggetto di propaganda politica. *(Applausi)*.

Non si può giocare con le aspettative dei cittadini. Non si può giocare per cercare di spuntare qualche punto percentuale nei sondaggi, mettendo magari a rischio la stagione turistica quest'estate. Per questo il MoVimento 5 Stelle chiede certamente che si allentino le misure, ma sempre e solo basandosi sull'andamento dei dati epidemiologici e sulla copertura vaccinale dei cittadini, in modo progressivo e intelligente. *(Applausi)*. Ripeto, in modo progressivo e intelligente.

Alla luce di quanto premesso e grazie al grande lavoro del mio Gruppo nel formulare un ordine del giorno unitario tra le forze di maggioranza, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle all'ordine del giorno G1. *(Applausi)*.

[PARAGONE](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, sarò brevissimo. Non è vero che non si debba e non si possa fare politica anche su questa materia, perché avete sentito che le sfumature e talvolta le differenze politiche sono emerse ed è giusto che sia così. Del resto, il punto di caduta nell'ordine del giorno firmato dalla maggioranza è indefinito ed è difficile trovare un elemento di certezza. Si impegna il Governo a verificare, potenziare, eccetera: siamo praticamente al "caro amico" o poco ci manca. Dall'altra parte, invece, non posso non leggere un impegno preciso, perché dice «a rendere immediate le riaperture»: quindi si tratta di prendere una decisione netta. C'è il tentativo di tenere insieme le diverse posizioni che sono emerse nella dialettica parlamentare in questi ultimi interventi. Per altro verso, invece, c'è chi propone - poi uno è libero di appoggiare o meno questa decisione - una riapertura immediata.

Quindi, voterò favorevolmente la mozione proposta da Fratelli d'Italia, in cui si chiede l'apertura immediata. Siccome questo invece, tutto sommato, è un ordine del giorno all'acqua di rose, mi asterrò, perché non dice nulla. Ringrazio la Presidenza per avermi concesso la facoltà di intervenire.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 353, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger e Romani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Discussione delle mozioni nn. 349, 354, 355, 357, 358 e 360 (ore 19,30)

Approvazione delle mozioni nn. 349, 354 (testo 2), 355 (testo 2), 357 (testo 2), 358 (testo 2) e 360 (testo 2)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00349](#), presentata dal senatore Laus e da altri senatori, [1-00354](#), presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, [1-00355](#), presentata dal senatore Nastri e da altri senatori, [1-00357](#), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, [1-00358](#), presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori, e [1-00360](#), presentata dal senatore Marino e da altri senatori, sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto per un tempo di cinque minuti a Gruppo. Mi sembra però che ci sia un'intesa tra i Gruppi affinché i senatori Garavini, Nastri, Laus, Berutti, Tiraboschi, Bergesio e Pirro, che avevano chiesto di parlare in dichiarazione di voto, depositino agli atti i loro interventi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

[VEZZALI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per le mozioni presentate perché mi offrono l'opportunità di esprimere la mia opinione.

È mia intenzione confermare Torino quale sede dell'evento in caso di definitiva aggiudicazione all'Italia delle Universiadi 2025 e assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, un idoneo contributo finanziario, fermo restando che dal territorio dovranno provenire stanziamenti significativi a copertura degli impegni assunti e in grado di soddisfare le obbligazioni finanziarie connesse all'evento. *(Applausi)*.

Passo ora a esprimere i pareri sulle varie mozioni.

Per quanto concerne la mozione n. 354, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, esprimo parere favorevole alle premesse così come al dispositivo, con la seguente riformulazione: «Impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo finanziario».

Per quanto attiene alla mozione n. 357, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo, previa la seguente riformulazione: «Impegna il Governo: 1) a collaborare con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore nella predisposizione di un piano di azione e una accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano; 2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico».

Sulla mozione n. 349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori, il parere è favorevole.

Per quanto concerne la mozione n. 358, presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo fino alle parole «Universiadi invernali».

Sulla mozione n. 360, presentata dal senatore Marino e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse, ad esclusione degli ultimi tre paragrafi, e sul dispositivo.

In merito alla mozione n. 355, presentata dal senatore Natri e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo, previa la seguente riformulazione: «Impegna il Governo: 1) a sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025; 2) ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico; 3) a collaborare con la Regione Piemonte e gli enti locali nella predisposizione di un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esse collegate comportano».

[PRESIDENTE](#). Signora Sottosegretario, devo dirle che lei ha fatto un po' di *slalom* invertendo l'ordine delle mozioni. Soprattutto, ci dovrebbe dare i testi delle riformulazioni proposte perché si tratta quasi di una riscrittura di alcune.

Procediamo una alla volta. Senatore Bergesio, è d'accordo sulla riformulazione?

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Natri, è d'accordo sulla riformulazione?

NASTRI (*FdI*). Sì, signor Presidente, sono d'accordo sulla riformulazione.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, è d'accordo sulla riformulazione?

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatrice De Lucia, è d'accordo sulla riformulazione?

DE LUCIA (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marino, è d'accordo sulla riformulazione?

MARINO (*IV-PSI*). Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Intanto chiedo a tutti coloro che hanno manifestato l'intenzione di intervenire in dichiarazione di voto di consegnare il testo del loro intervento. Mi riferisco ai senatori Garavini,

Nastri, Laus, Berutti, Tiraboschi, Bergesio e Pirro.

Procediamo dunque con le votazioni. (*Brusio*). Non accelero, procedo col tempo dovuto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 354 (testo 2), presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,39, è ripresa alle ore 19,59*).

[FAZZOLARI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Sono due giorni che il Parlamento è fermo per rinvii continui vergognosi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Mi sembra che si possa lasciar intervenire. Prego, senatore Fazzolari.

FAZZOLARI (*FdI*). Figuriamoci se gente come noi si fa intimidire. Possono urlare quanto vogliono.

Presidente, voglio far notare, quando si parla di opposizione responsabile, che il famoso ordine del giorno così vitale delle riaperture è passato solamente grazie al fatto che Fratelli d'Italia ha garantito il numero legale. (*Applausi*). Senza Fratelli d'Italia il numero legale non sarebbe stato garantito. Faccio notare che questo non è meraviglioso per il Parlamento.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per dire che non prendiamo lezioni da nessuno, soprattutto tenuto presente che la vice presidenza della Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro è andata a Fratelli d'Italia, quando il membro della Commissione non c'era, perché abbiamo votato tutti noi. Quindi, forse è meglio che ci ringraziate, altrimenti poi rivendicate il ruolo dell'opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, la prego di attenersi all'ordine dei lavori e non a una polemica. (*Commenti del senatore Romeo*). Lui ha parlato di questi lavori e non di quelli della Commissione.

[LICHERI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI (*M5S*). Signor Presidente, sia chiaro che il MoVimento 5 Stelle stasera c'è per intero. Non temiamo il numero legale e, se fosse dipeso da noi, il numero legale non sarebbe mai stato un problema. Non accettiamo nessuna lezione da parte di chicchessia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Che sia mancato il numero legale è un fatto obiettivo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 354 (testo 2), presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 355 (testo 2), presentata dal senatore Nastri e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 357 (testo 2), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 358 (testo 2), presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 360 (testo 2), presentata dal senatore Marino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 18 maggio 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,05)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (2167) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (**2167**) (Nuovo titolo)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi.

Le norme contenute nel DL n. 44 postulano che siano rilasciate dal Governo, a ciascun Senatore, esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul Sistema Sanitario Nazionale, la volontà del sottoscritto e di tutti i senatori, si dispiega senza alcuna effettiva cognizione di causa. L'omissione informativa con riferimento agli asseriti fondamenti medico scientifici dell'intero provvedimento legislativo, è da valutarsi comportamento arbitrario che non ha determinato una mera violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i Senatori. Deve essere garantita la facoltà di poter valutare, nel merito, il contenuto del fondamento del presupposto delle norme contenute nel DL. L'intero contenuto del DL si pone in contrasto con l'art.1 Cost. in sinergia con l'art. 67 Cost. in quanto l'assenza di informazione sui presupposti sanitario-scientifici del medesimo, si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione prevista in capo ad ogni Senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare.

In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione (dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente) albergava nel D.P.C.M in vigore in materia COVID, scaduto il 6 Aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltanto una serie di rinvii, caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe quello al

"provvedimento" adottato in data 02 Marzo 2021 (per definizione, "provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 Marzo 2021); questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino.

Dalla Relazione al Disegno di Legge si apprende che detto "Provvedimento" sarebbe in realtà il D.P.C.M. del 2 Marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà fondamentali, come ha avuto ripetutamente modo di precisare la giurisprudenza in modo pressoché unanime; dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere con l'integrale trascrizione nel testo di legge per far sì di poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili (ed intelligibili) al cittadino.

Peraltro, si rappresenta che un rinvio ad una norma non più in vigore (il DPCM è scaduto il 6 Aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto; per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza della norma in violazione dell'art. 25 c. 2 Costituzione contenente rinvio ad un non ben precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un DPCM ormai improduttivo di effetti.

La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si pone in contrasto con la Risoluzione 2361/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, così come recentemente confermato dal Segretario Generale Marija Pejcinovic Buric.; la predetta Risoluzione (approvata a larga maggioranza dai rappresentanti degli Stati Contraenti), prevede che sia vietato in qualsiasi circostanza l'obbligo di imporre la vaccinazione ("*7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente, socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo;*") così come qualsiasi forma di discriminazione fondata sul rifiuto di sottoporsi alla somministrazione di vaccini ("*7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;*"); inoltre, la proposta della Commissione Europea - in via di adozione - di introdurre un certificato con il quale vincolare gli Stati Membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione dei possibili sintomi effetto del contagio da SARS-CoV-2 espressamente esclude che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie (V. *Considerando 26 "È necessario prevenire la discriminazione nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto di non farlo."*).

Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito ad uno Stato Contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione; rifiuto ancor più legittimo se si considera che tutti i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione Europea sono stati approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata (*Articolo 14 Paragrafo 7 del Regolamento UE 726/2004*), che prevede la deroga ai comuni standard prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini - per taluni dei prodotti attualmente disponibili - scadono addirittura nel 2023.

L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della *Risoluzione 2361/21* (e dei principi di non discriminazione in essa contenuti che hanno orientato la Commissione Europea nel redigere il testo della proposta sul Certificato Verde di prossima adozione) in ordine al possibile contrasto con *l'Articolo 10 Comma 1 della Costituzione*, sotto un duplice profilo:

il primo aspetto, che in nessun modo sia possibile introdurre nell'Ordinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars COV 2, poiché "*l'Ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*"; tra queste vi è senz'altro il Trattato istitutivo del Consiglio D'Europa e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di cui la *Risoluzione 2361/21* ne è diritto derivato) così come i Trattati che regolano il funzionamento dell'Unione Europea, ed il cui "diritto derivato" sull'argomento - in via di approvazione - sembra

anch'esso escludere nella maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.

Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la cui finalità fosse quella di introdurlo, anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di lavoro - ad esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal virus, assegnandolo ad altre mansioni.

Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore, costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale è evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale; legittimare un simile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il lavoratore ma si fonda su ragioni punitive, basate su di una discriminazione nei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi.

La *Risoluzione 2361/21, al Paragrafo 7.3.2* garantisce che nessuno sia discriminato per non aver fatto il vaccino; nel momento in cui - fermo il legittimo diritto del datore di adibire il lavoratore ad altra mansione - il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto alla somministrazione ci troviamo di fronte ad una vera e propria discriminazione, vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito, e che ai sensi dell'Articolo 10 Comma 1 Costituzione è obbligata a rispettare.

Il DL n. 44 si risolve nel mancato rispetto *dell'Articolo 10.1 della Costituzione*, laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto (legittimo) di ricevere l'inoculazione del vaccino, per contrasto con il *Paragrafo 7.3.2 della Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa*.

Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del D.D.L. n. 2167 di conversione del Decreto Legge n. 44/21.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2

Articolo 1.

(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *d*), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione

del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *c*), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

La Commissione

Approvato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» con le seguenti: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;

b) al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «del presente decreto»;

c) al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1» aggiungere le seguenti: «, del presente decreto».

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.2

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4 (testo 2)

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

1.5 (testo 2)

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

1.6

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» con le seguenti: «nei limiti di quattro persone».

1.7

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» con le seguenti: «minori di anni 18».

1.8

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

La Commissione

Approvato

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.»

1.11

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.»

1.12

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.»

G1.1

[Augussori](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno

creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.1(testo 2)

[Augussori](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo:

entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento.

(*) Accolto dal Governo

G1.2

[Augussori](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo

affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.2 (testo 2)

[Augussori](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

impegna il Governo:

entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno..

(*) Accolto dal Governo

G1.3

[Briziarelli](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Emanuele Pellegrini](#), [De Vecchis](#), [Pepe](#), [Gallone](#) (*), [Mallegni](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.3 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Emanuele Pellegrini](#), [De Vecchis](#), [Pepe](#), [Gallone](#), [Mallegni](#) (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessò che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale, per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia per i soggetti che abbiano i requisiti previsti

dal *green pass*;

su tale tema è stato chiesto un parere al CTS per la validazione di un protocollo di apertura in sicurezza,

impegna il Governo:

compatibilmente con i dati relativi all'andamento epidemiologico, ad adottare nel quadro delle progressive riaperture e in accordo con le Regioni gli atti necessari contenenti le linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Toffanin e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az, il senatore Collina e i restanti componenti del Gruppo PD e i restanti componenti dei Gruppi M5S e Aut (SVP-PATT, UV)

(**) Accolto dal Governo

G1.4

[Faraone](#), [Grimani](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premesso che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci

anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G1.4 (testo 2)

[Faraone](#), [Grimani](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premesso che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di

supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

di potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

(*) Accolto dal Governo

G1.5

[Binetti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il

principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente imprevedute possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

(*) Accolto dal Governo

G1.6

[Stabile](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo

fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

G1.6 (testo 2)

[Stabile](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrice di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100.

(*) Accolto dal Governo

G1.100 (già em. 1.0.1)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 1 contiene delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ormai superate dalle nuove disposizioni relative alle graduali riaperture contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021;

considerato che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

valutato, inoltre, che

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde. Ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#),

[Giuseppe Pisani](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis** .

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e di quelle socio assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 e successive modificazioni, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.».

1.0.3

[Faraone, Grimani](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-**bis**.

(Riaperture centri commerciali ed outlet)

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;

c) il comma 17-*novies* è soppresso».

1.0.6

[Faraone](#), [Grimani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al

personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare

funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13

[Briziarelli](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria

necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - 1. A partire dal 1° maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.200

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «La predetta deroga è consentita solo in casi» *con le seguenti:* «, tranne che in casi»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «dal decreto del Ministro dell'istruzione» *con le seguenti:* «dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione».

2.2

[Saponara](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

[De Lucia](#)

Improponibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G2.1

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#), [Augussori](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al virus COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di

48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.1 (testo 2)

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#), [Augussori](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a

fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

(*) Accolto dal Governo

G2.100 (già em. 2.2)

[Saponara](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;

è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;

è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche, piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, attraverso tecnici e ingegneri informatici, così come messo in luce nel corso delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento in esame.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.1

[Ronzulli](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

2.0.2

[Ronzulli](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Modena, Ferro](#)

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».*

b) *dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».*

3.2

[Modena, Ferro](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».

3.3

[Modena, Ferro](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».

3.4

[Boldrini](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», inserire le seguenti: «e fino a conclusione della stessa.».

3.5

[Zaffini, La Russa, Totaro](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.200

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» con le seguenti: «pubblicate nel sito internet istituzionale».

3.6

[Modena, Ferro](#)

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile».

Consequentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.13 (già 4.28)

[Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

3.8

[Evangelista, Romano](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

[Mallegni](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

[Mallegni](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

[Balboni](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.12 (già 4.25)

[Boldrini](#), [Valente](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

G3.100 (già em. 3.13)

[Riccardi](#), [Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", prevede, all'articolo 1, comma 1, che «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la «previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie», pertanto sembra dovuto che anche per loro siano applicabili le

disposizioni previste dalla legge 210/1992 in caso di danni causati dal vaccino,

impegna il Governo:

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, la previsione che chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui all'articolo 4 del decreto legge in esame, lesioni o infermità permanenti, ha diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

(*) Accolto dal Governo

G3.101 (già em. 3.0.4)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);

l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;

considerato che:

in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);

in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) *rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli*" e che impone la "*traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguono*" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della

collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo decreto *Sostegni-bis*, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

G3.101 (testo 2)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);

l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;

considerato che:

in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);

in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) *rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli*" e che impone la "*traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguono*" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della

collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

(*) Accolto dal Governo

G3.102 (già 3.12)

[Boldrini](#), [Valente](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici (A.S. 2167),

premessi che:

secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 118 del 2020 ha affermato che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.12 (già 4.25).

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità

di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.100 ([id. a 3.0.2 (testo 2) e 3.8 (testo 4)])

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2*, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

3.0.4 (già 4.0.1)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorso i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza

dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[Paragone](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Ciampolillo, Martelli](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Parente, Grimani](#)

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».

4.4 (id. a 4.5)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.200

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» con le seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «prestazioni lavorative rese dai soggetti» con le seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «socio-sanitarie, socio-assistenziali» con le seguenti: «socio-sanitarie e socio-assistenziali», sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» con le seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e dopo le parole: «nel cui territorio operano» aggiungere le seguenti: «i medesimi dipendenti»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» con le seguenti: «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»;*

d) *al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» inserire le seguenti: «per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»;*

e) *al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;*

f) *al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso» con le seguenti: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso» .*

4.7

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

4.8

[Boldrini](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».

4.9

[Parente](#), [Grimani](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici,».

4.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».

4.12

[Pagano](#)

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14

[Boldrini](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».*

4.15

[Boldrini](#)

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere il comma 7;*
- c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*
- d) *sopprimere il comma 9.*

4.18

[Boldrini](#)

Ritirato

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

a) *al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;*

b) *al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».*

4.19

[Boldrini](#)

Ritirato

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

[Arrigoni](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

[Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero

ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

[Carbone](#), [Grimani](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera c), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, " sono aggiunte le seguenti: "nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera e), capoverso "464-bis", dopo le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività".».

4.26

[Garavini](#), [Grimani](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

G4.26 (già em. 4.26)

[Garavini](#), [Grimani](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.26.

(*) Accolto dal Governo

4.27

[Garavini](#), [Grimani](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

G4.100 (già em. 4.23)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame del provvedimento recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19, in materia di vaccinazioni anti Sars- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

il comma 10 dell'articolo 4 prevede che, salvo quanto disposto dall'art. 26, commi 2 e 2-*bis*, del d.l. 18/2020 in materia di lavoratori cd. "fragili", per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;

il provvedimento, non specificando che i periodi di assenza dal servizio in questione sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporta, reca un danno a quei lavoratori che sono impossibilitati a vaccinarsi per ragioni esterne alla propria volontà, impegna il Governo:

ad intervenire prontamente con una disposizione normativa, anche di carattere urgente, per prevedere che, laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge in esame, è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, specificando altresì che, in tal caso, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

(*) Accolto dal Governo

G4.101 (già em. 4.0.9)

[Pirro](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessi che:

il Capo I del decreto-legge in esame reca "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2*"

considerato che:

risulta necessario tutelare il diritto alla salute della collettività e delle persone, nonché l'ordine pubblico, anche al fine di un ordinato governo dell'emergenza sanitaria;

al fine di perseguire l'interesse pubblico è necessario consentire la massima diffusione di medicinali e dispositivi medico-sanitari essenziali in tutto il territorio nazionale;

anche se tali beni sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale, la situazione pandemica e il conseguente stato di emergenza rendono estremamente necessaria la più larga diffusione possibile di questi beni;

considerato infine che:

l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) ha esplicitamente previsto deroghe alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui beni sanitari per contesti in cui sono diffuse epidemie e in cui gli Stati interessati non possono garantire l'accesso o la distribuzione (cfr. "Declaration on the TRIPS agreement and public health" adottata il 14 novembre 2001 e gli atti successivi conseguenti);

l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale" prevede l'istituto della licenza obbligatoria, tramite il quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale trasmette il brevetto ad altra azienda nella condizione di produrre il bene, ricevendo un congruo indennizzo dallo Stato;

le circostanze attuali derivante dalla pandemia pongono l'Italia in una situazione di

straordinaria necessità ed urgenza per l'ordinato governo della pandemia e il raggiungimento dell'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute e dell'ordine pubblico; tale da consentire l'applicazione dei principi richiamati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio insieme con l'istituto della licenza obbligatoria,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali per il superamento della situazione pandemica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.2

[Stabile](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

[Stabile](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Stabile](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5

[Siclari](#), [De Poli](#), [Pagano](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.5

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis* .

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G4.0.5 (già em. 4.0.5)

[Siclari](#), [De Poli](#), [Pagano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.5.

(*) Accolto dal Governo

4.0.6

[Faraone](#), [Grimani](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.6

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.».

G4.0.6 (già em. 4.0.6)

[Faraone](#), [Grimani](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.6.

(*) Accolto dal Governo

4.0.7

[Calderoli](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

[Stabile](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

[Pirro](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70- *bis*.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10

[Pirro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 5.

(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

1. All'articolo 1-*quinqüies* del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;
- c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-*bis*» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti: «o della persona non ricoverata di cui al comma 2-*bis*»;
- d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;
- e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-*bis*, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-*bis*, presso l'ASL di assistenza».

EMENDAMENTI

5.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Mantovani](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-*bis*) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-*ter*) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

2) *alla lettera b), sostituire le parole:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» *con le seguenti:* «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) *alla lettera d), sostituire le parole:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» *con le seguenti:* «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera b), sostituire le parole: "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", con le seguenti: "presso le strutture di cui al comma 1";*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" con le seguenti: "nelle strutture di cui al comma 1".*

5.4

[Boldrini](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».*

5.5

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 5

5.0.1

[Giuseppe Pisani](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Binetti](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- **bis**.

(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;

b) all'articolo 23-bis:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;

c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;

3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021.»;

2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».

3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;

b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».

EMENDAMENTI

6.1

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:.

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.4

[Vitali](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e*

documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».

6.5

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.6

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.7

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.8

[Vitali](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.200

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «All'allegato 1» con le seguenti: «Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1».

6.13

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di

documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 6

6.0.1

[Cucca](#), [Grimani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- b) alla lettera b), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- c) alla lettera c), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

7.1

[De Poli](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla*

legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2

[De Poli](#)

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

[De Poli](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (*Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1.* Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

[Richetti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità».

7.6

[Faraone, Grimani](#)

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1000

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato)

1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera *d*), della legge 3 aprile 1979, n. 103 che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, e in conformità alle modalità previste dal presente articolo.

2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.

3. Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del termine di cui al comma 4.

4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della

tempestività dell'invio».

7.0.1

[Margiotta](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

[Valente](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-ter. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative

assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-quater. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo*) - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente".

3-quinquies. In deroga all'articolo 5, lettera *d*), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti".

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 8.

(Termini in materia di lavoro e terzo settore)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 maggio 2021».

2. All'articolo 1, comma 446, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.500 ([già 8.0.4 (testo 2)])

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «fino al 31 maggio 2021», con le

seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole*: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti*: «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

8.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G8.100

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I termini di cui ai commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.200

La Commissione

Approvato

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore».

G8.100 (già em. 8.1)

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una proroga a termini in materia di lavoro e terzo settore;

il perseguire della crisi pandemica ha rallentato il processo di attuazione della riforma del terzo settore di cui al decreto legislativo 17/2017 e tuttora persistono problematiche relative all'operatività del Registro Unico del Terzo settore e all'adeguamento dello statuto degli enti che intendono procedere con l'iscrizione ed uniformarsi alla nuova normativa;

il termine ultimo per adeguare gli statuti, al fine di comprendere le nuove modalità di gestione ed amministrative imposte alle associazioni dalle misure per il contenimento del contagio da COVID-19, è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto sostegni che ha previsto uno slittamento da maggio a luglio 2021,

impegna il Governo:

al fine di contenere la confusione e l'instabilità dell'intero terzo settore, sarebbe importante dare

chiarezza prevedendo un margine più ampio per l'adeguamento degli statuti, evitando proroghe di tre mesi in tre mesi e facendo coincidere il termine con quello previsto per la fine dello stato di emergenza e prorogandolo di pari passo.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8
8.0.1

[Manca](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2

[Manca](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della

disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al comma 5-*septies*."».

8.0.5

[Catalfo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

[Paragone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 15 luglio.

EMENDAMENTO

9.200

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «ovunque ricorra» con le seguenti: «ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
9.0.2

[Guidolin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di

operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3

[Guidolin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.5

[Rojc](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

9.0.6

[Lannutti](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due ruote».

9.0.7

[Ferrari](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Improponibile

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

[Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis* .

(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a*) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b*) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti: ", *c*) e *d*)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:

attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9

[Verducci](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10

[Verducci](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il

Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11

[Verducci](#)

Improponibile

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

[Lannutti](#)

Improponibile

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera *h*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9

maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

[Russo](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.22 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» inserire le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,».

10.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.102

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;

2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;

3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».*

10.7

[Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».*

10.8

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.103

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».*

10.9

[Paragone](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.*

10.10

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

10.11

[Nannicini](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12

[Nugnes](#), [Fattori](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 10.9

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.500 ([già em. 10.100 (testo 2) e 10.100/100])

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,

possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) *al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di trenta giorni,»;*

d) *al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione precedente contestualmente alla graduatoria finale.»*

10.13

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

[Valente](#), [Fedeli](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi,».*

10.18

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio».*

10.19

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

[Richetti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.23

[Vitali](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24

[Richetti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25

[Richetti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le seguenti:* «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» *e le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».

10.27

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

[Valente](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità.».

10.30

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad

eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

10.32

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

[Nannicini](#), [Valente](#)

Ritirato

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34

[Nugnes](#), [Fattori](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Id. em. 10.34

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni.»

10.37

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale».*

10.38

[Valente](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già

stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte,».

10.39

[De Lucia](#), [Mantovani](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

10.40

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).».

10.41

[Rampi](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».

10.42

[Rampi](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione

dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

[Richetti](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale».

10.45

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».

10.200

La Commissione

Approvato

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Dipartimento» inserire le seguenti: «della funzione pubblica».

10.46

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Ritirato

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».

10.48

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.104

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Ritirato

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50 (id. a 10.51)

La Commissione

Approvato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

La Commissione

Approvato

Al comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53

[Quagliariello](#)

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54

[Vitali](#)

Ritirato

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed

esterna"».

10.55

[Corrado](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Id. em. 10.53

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

[Alfieri](#)

Ritirato

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità» *con le seguenti:* », del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) alla lettera b), *sostituire le parole* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.1000

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" a: "F1," sono soppresse e la parola: "219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";

b) al sesto periodo, le parole: "nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 unità di Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo".».

10.58

[Gallone](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-ter è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-ter e 11-quater e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59

[Richetti](#)

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).».

10.60

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Improponibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso, presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedente, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

[De Lucia](#)

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63

[Verducci](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64

[Doria](#), [Floris](#), [Cantù](#), [Cucca](#), [Salvini](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Zaffini](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Sbrollini](#), [Bagnai](#), [Fusco](#), [Montani](#), [Vescovi](#), [Pietro Pisani](#), [Briziarelli](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Lucidi](#), [Stabile](#), [Saviane](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Mollame](#), [Bongiorno](#), [Bruzzone](#), [Pillon](#), [Pazzagliani](#), [Faggi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pizzol](#), [Ostellari](#), [Saponara](#),

[Arrigoni](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Alessandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Riccardi](#), [Zuliani](#), [Siri](#), [Lannutti](#), [Urraro](#), [Corti](#), [Candura](#), [De Vecchis](#), [Siclari](#), [Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Barachini](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Sbrana](#), [Caligiuri](#), [Masini](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Cangini](#), [Mallegni](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [Rauti](#), [La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#), [Drago](#), [Augussori](#), [Marilotti](#), [Iwobi](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.101

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Prove di esame) - 1.* Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e

competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

G10.1

[Pirovano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai fini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto di spazi adatti al di fuori del Comune.

(*) Accolto dal Governo

G10.2

[Grassi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa,

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del candidato.

G10.100 (già em. 10.26)

[Fregolent](#), [Doria](#), [Lunesu](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

nei concorsi volti al reclutamento di personale non dirigenziale la normativa vigente, così come l'articolo 10 del provvedimento in esame, prevede generalmente l'espletamento di uno o più prove scritte, di cui una eventualmente tecnico-pratica, e di una prova orale, comprendente, nel caso, l'accertamento della conoscenza di base di una o più lingue straniere e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali;

dette prove hanno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla tipologia concorsuale;

oltre alla preparazione nozionistica del candidato, si ritiene necessario prevedere che sia analizzata anche la sfera comportamentale dello stesso, affinché nella pubblica amministrazione sia impiegato personale adeguato in termini di socialità, dinamicità, disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo che si va a ricoprire, capacità di adattarsi in contesti di lavoro, motivazione e senso di responsabilità;

al fine di verificare tali capacità è fondamentale predisporre delle specifiche prove volte ad indagare la personalità e la motivazione del candidato, esaminando i tratti personologici e gli assetti motivazionali e valoriali dello stesso sulla base delle esperienze, gli interessi, le opinioni, le aspirazioni,

impegna il Governo:

a prevedere che tra le prove previste nei concorsi pubblici, oltre alle prove scritte e alla prova orale sia inserito l'espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui siano posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato.

G10.101 (già em. 10.64)

[Doria](#), [Floris](#), [Cantù](#), [Cucca](#), [Salvini](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Zaffini](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Sbrollini](#),

[Bagnai](#), [Fusco](#), [Montani](#), [Vescovi](#), [Pietro Pisani](#), [Briziarelli](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Lucidi](#), [Stabile](#), [Saviane](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Mollame](#), [Bongiorno](#), [Bruzzone](#), [Pillon](#), [Pazzaglini](#), [Faggi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pizzol](#), [Ostellari](#), [Saponara](#), [Arrigoni](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Alessandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Riccardi](#), [Zuliani](#), [Siri](#), [Lannutti](#), [Urraro](#), [Corti](#), [Candura](#), [De Vecchis](#), [Siclari](#), [Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Barachini](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Sbrana](#), [Caligiuri](#), [Masini](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Cangini](#), [Mallegni](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [Rauti](#), [La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#), [Drago](#), [Augussori](#), [Marilotti](#), [Iwobi](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;

l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, 1 n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;

l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;

è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;

a riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione.

G10.101 (testo 2)

[Doria](#), [Floris](#), [Cantù](#), [Cucca](#), [Salvini](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Zaffini](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Sbrollini](#), [Bagnai](#), [Fusco](#), [Montani](#), [Vescovi](#), [Pietro Pisani](#), [Briziarelli](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Lucidi](#), [Stabile](#), [Saviane](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Mollame](#), [Bongiorno](#), [Bruzzone](#), [Pillon](#), [Pazzaglini](#), [Faggi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pizzol](#), [Ostellari](#), [Saponara](#), [Arrigoni](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Alessandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#),

[Riccardi](#), [Zuliani](#), [Siri](#), [Lannutti](#), [Urraro](#), [Corti](#), [Candura](#), [De Vecchis](#), [Siclari](#), [Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Barachini](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Sbrana](#), [Caligiuri](#), [Masini](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Cangini](#), [Mallegni](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [Rauti](#), [La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#), [Drago](#), [Augussori](#), [Marilotti](#), [Iwobi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;

l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;

l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;

è indiscutibile che le summenzionate criticità rischiano di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;

a valutare l'opportunità di riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione.

(*) Accolto dal Governo

G10.102 (già em. 10.5)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessi che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

considerato che:

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

valutato che:

i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali,

considerato infine che:

il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

G10.102 (testo 2)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessi che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

considerato che:

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto

processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

valutato che:

i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;

considerato infine che:

il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

(*) Accolto dal Governo

G10.103 (già em. 10.8)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

l'articolo 10 prevede al comma 1, lettera c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;

considerato che:

i requisiti di accesso ai concorsi pubblici di cui al decreto-legge della cui conversione si tratta sono relativi a prove scritte e orali e ad una valutazione dei titoli;

valutato che:

la situazione occupazionale dei giovani italiani è compromessa da questioni endemiche relative al mercato italiano in diversi settori, al tardivo o mancato sviluppo di efficaci catene di trasmissione delle persone dai contesti formativi a quelli professionali, dal non sempre efficiente livello di professionalizzazione della formazione universitaria nazionale;

nel contesto strutturale italiano e, a maggior ragione, in quello pandemico e post-pandemico, non è possibile per molti giovani sviluppare adeguata esperienza professionale tale da produrre titoli conformi alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni; considerato infine che:

è opportuno tutelare i giovani e le persone che non hanno maturato esperienza, ai fini di tutelare il loro interesse legittimo a partecipare in condizioni di eguaglianza ai sensi degli articoli 98 e 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla tutela, in sede concorsuale, delle persone che non hanno potuto maturare esperienza idonea nei termini di valutazione dei titoli prevista dal decreto-legge in esame.

(*) Accolto dal Governo

G10.104 (già em. 10.48)

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessi che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'esclusione di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legge in esame anche alle procedure di reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione.

G10.104 (testo 2)

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessi che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche

amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, con riferimento ai concorsi per il personale docente, che la valutazione dei titoli di servizio dei candidati avvenga, in ogni caso, dopo lo svolgimento della prova o delle prove concorsuali previste dal bando;

a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.

G10.104 (testo 3)

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessi che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10
10.0.1

[Richetti](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 10- *bis*.

(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2

[Rampi](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un

trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.4

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

10.0.150

[De Lucia](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.151

[De Lucia](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.38 (già 9.0.1)

[Boldrini](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

10.0.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 34.000 per il 2022, euro 174.600 per il 2023, euro 134.500 per il 2024, euro 222.000 per il 2025, euro 114.600 per il 2026, euro 123.000 per il 2027, euro 205.000 per il 2028, euro 181.600 per il 2029 ed euro 283.100 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.».

10.0.8 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 10-bis.**

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.».

10.0.9

[Stabile, Pagano](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.0.9

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 10- bis.**

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

(*) Firma aggiunta

G10.0.9 (già em. 10.0.9)

[Stabile](#), [Pagano](#) (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.9.

(*) Accolto dal Governo

10.0.10

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.0.10

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

G10.0.10 (già em. 10.0.10)

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.10.

(*) Accolto dal Governo

10.0.11

[Stabile](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis* .

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già

ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n. 413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle

istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in ruolo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle

istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 dell'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno».

10.0.19

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Conferma ruoli)

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22 (id. a 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10 bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 10- *bis*.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
 - b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.27

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
 - b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

10.0.28

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.29

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.30

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.31

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con

modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

10.0.32

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.33

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Spese di personale etero finanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.34

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del

predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.

7-*ter* Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36

[Rossomando](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.37 (già 11.0.1)

[Matrisciano](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4)

La Commissione

V. testo 4

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".

2. All'articolo 1, comma 7-*quinquies* del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:" negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".

10.0.39 (testo 4)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".

2. All'articolo 1, comma 7-*quinquies* del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:" negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)

1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1

acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.

4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.

5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.

6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

11.200

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «, 4^a serie speciale,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «i criteri per la valutazione dei testi» con le seguenti: «i criteri per la consultazione dei testi».*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «Quando la commissione definisce i criteri» con le seguenti: «Nel definire i criteri» e le parole: «tiene conto» con le seguenti: «la commissione tiene conto».*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «fermi i restanti criteri» con le seguenti: «fermi restando gli ulteriori criteri».*

e) *al comma 8, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».*

11.1

[Quagliariello](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86».

11.0.1000

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina)

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è

riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.

11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e

0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

11.0.2

[Mirabelli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

[Faraone, Grimani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il

periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni

scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.5

[Bottici](#), [Ferrara](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

«1. All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi" .».

11.0.6

[Pittella](#), [Ferrari](#), [Giacobbe](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11-*bis* .

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11 -*bis* .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

MOZIONI

Mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19

(1-00353) (05 maggio 2021)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Fazzolari](#), [Balboni](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Nastri](#), [Zaffini](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#) . -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

a distanza di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il bilancio sulla gestione della pandemia è senz'altro negativo, ove si pensi alle mancate forniture dei dispositivi di protezione individuale nelle prime fasi dell'emergenza, alla scarsità dei ventilatori e di risorse a disposizione del personale medico, allo scandalo dei banchi a rotelle rimasti nei magazzini delle scuole e alla costruzione delle "primule" per l'inoculazione dei vaccini, allo spreco di risorse, tempo e denaro che potevano essere impiegati in maniera più mirata e utile;

tra l'inizio di gennaio e la fine di febbraio 2020 il Governo ha perso 2 mesi osservando la diffusione di un possibile nuovo virus in Cina e rassicurando la popolazione ed i cittadini sull'impossibilità che potesse riguardarli, per poi adottare, dall'oggi al domani, provvedimenti restrittivi della libertà personale, della libertà di svolgere attività individuali e collettive, di rilievo pubblico e costituzionale (gli spostamenti, lo studio, la cura delle altre malattie, le manifestazioni e riunioni politiche) di portata inedita per numero di cittadini coinvolti e incidenza sulla vita sociale;

dal marzo 2020 l'emergenza sanitaria ha assalito, non solo fisicamente, l'opinione pubblica, attraverso una terroristica e martellante campagna sui mezzi di informazione, occupando tutte le pagine dei giornali, tutti i minuti delle trasmissioni di approfondimento televisivo, portando all'affermarsi di virologi ed epidemiologi come nuove *star* mediatiche, portatrici di verità da elargire al popolo, spesso contraddittorie tra di loro;

la paura così ingenerata ha indotto i cittadini ad accettare le decisioni governative, per quanto impopolari esse fossero, spalleggiate da un comitato tecnico scientifico di nomina governativa e con la totale marginalizzazione del Parlamento, sede naturale di dibattito;

tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul piano individuale, sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è rimasto e rimane, ad un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo;

dopo un anno appare ancora difficile, pena essere accusati di negazionismo, chiedere un bilanciamento tra libertà e sicurezza, tra diritto al lavoro e tutela della salute, tra legittime pretese dei giovani a vivere la loro gioventù e degli anziani e dei fragili ad essere protetti;

uno stato di emergenza che si prolunghi oltre l'anno non è più la risposta ad una momentanea difficoltà ma l'istituzionalizzazione di un assetto politico e sociale che mina le fondamenta della democrazia e dei diritti costituzionalmente garantiti;

l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive, in contrapposizione all'impostazione di Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (Svezia e Giappone in particolare), senza per questo ottenere risultati peggiori in termini di lotta alla pandemia;

evidenze scientifiche portano a sostenere che, pur nell'azione efficace di contrasto alla diffusione del virus, le restrizioni possano essere diversificate per classi di età e di rischio e limitate a quelle strettamente correlate e direttamente connesse al rischio di contagio, eliminando quelle come, ad esempio, l'uso della mascherina all'aperto o il coprifuoco o l'autocertificazione per gli spostamenti o come la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei;

manca una chiara indicazione sul perché si sia ritenuto più pericoloso assistere ad uno spettacolo in numero contingentato ed in sicurezza, più che affollarsi senza distanziamento sui mezzi pubblici;

con particolare riferimento alla misura del coprifuoco per attività e persone si rileva che la sua efficacia in termini di contenimento del contagio non è sostenuta da alcuna motivazione sanitaria, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato, mentre è gravemente lesiva delle libertà individuali sancite dalla nostra Costituzione;

con riferimento all'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto le disposizioni appaiono poco chiare e contraddittorie, escludendone (si veda il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) l'obbligo quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo

l'isolamento da persone non conviventi, mentre il successivo comma 5 individua in un metro la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con ciò rendendo poco chiaro se sia possibile girare senza la mascherina anche nelle vie cittadine quando è possibile mantenere questo distanziamento; scarsa chiarezza che porta a subire ingiustificati controlli e sanzioni anche quando non vi siano assembramenti;

anche nel limite stabilito di 4 persone per gli spostamenti e per le visite in casa di amici, parenti e congiunti non conviventi si rilevano incongruenze e paradossi: si stenta a trovare, infatti, un'evidenza scientifica per cui un ragazzo libero di muoversi in automobile con i familiari (o di essere ospitato con gli stessi a casa altrui) diventi pericoloso il giorno dopo aver compiuto il diciottesimo anno, vedendosi negata la libertà goduta fino a qualche ora prima; si stenta a trovare, ancora, un'evidenza scientifica per cui 4 persone ospiti in un monocale siano meno pericolose di 6 in un ampio giardino o terrazzo pertinenziali ad un'altra abitazione o in un castello privato;

risulta, altresì, incomprensibile la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei, nonché delle attività di ristorazione al chiuso anche quando possono essere consentite le distanze di sicurezza e disposte adeguate misure anti contagio, come, ad esempio, la dotazione di strumenti adatti a garantire il ricambio dell'aria e la di sanificazione all'interno dei locali;

considerato, dunque, che:

l'uscita dalla crisi sociale determinata dalla pandemia passa necessariamente attraverso la restituzione del pieno godimento delle libertà individuali alle persone ed è necessario restituire ai cittadini fiducia nel prossimo;

è urgente e necessario un bilanciamento dei diversi interessi e beni primari dei cittadini evitando misure estreme e unilaterali, ricordando che esiste un legame, che non può essere trascurato, tra crisi economica, chiusura di imprese, conseguente perdita dell'occupazione e salute psicofisica dei cittadini,

impegna il Governo:

1) a rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22, la cui efficacia in termini di contenimento del contagio non è stata mai provata, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato;

2) a chiarire che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto si impone solo e soltanto quando non sia possibile assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro, come indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021;

3) a rimuovere il limite di una visita al giorno presso una sola abitazione privata (di amici, parenti e congiunti non conviventi), nonché quello relativo al numero di persone che possano ivi recarsi ove le caratteristiche dell'abitazione e le circostanze di fatto consentano di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;

4) a rendere immediate le riaperture di tutte le attività commerciali, degli impianti sportivi, delle attività di ristorazione anche al chiuso e dei luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) ove siano disposte adeguate misure anti contagio e nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

(1-00356) (12 maggio 2021)

[Bernini](#), [Romeo](#), [De Poli](#), [Romani](#), [Malan](#), [Candiani](#), [Gallone](#), [Augussori](#). -

Ritirata

Il Senato,

premessi che:

la situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 sta registrando nel nostro Paese degli incoraggianti segnali di miglioramento;

è importante sottolineare come vi sia una decrescita della curva dei contagi che riguarda tutta Italia e, soprattutto, tutte le singole regioni e le province autonome; secondo i dati del 9 maggio 2021 comunicati dalla Protezione civile e dal Ministero della salute si sono registrati 8.292 nuovi contagi a fronte dei 10.176 del giorno precedente;

anche il tasso di positività, dopo alcuni giorni di crescita costante, sembrerebbe rientrare in un quadro tendenziale favorevole;

il numero di decessi, secondo l'ultimo bollettino disponibile del 9 maggio è di 139, il dato più basso dal 25 ottobre 2020, e tale importante valore, letto insieme al numero delle nuove terapie intensive, che nella medesima giornata, in termini assoluti, ammonta a 2.192 e dei ricoveri ordinari, che, sempre nella stessa giornata, è diminuito di 379 unità, lasciano ben sperare;

il presidente dell'ISS, Brusaferrò, ha rilevato come "mentre in altri Paesi UE la situazione è altalenante e di transizione, la curva italiana dei contagi è in decrescita lenta e si intravede un abbassamento della curva di mortalità";

anche il piano vaccinale, dopo una difficile partenza causata dagli errori e dai ritardi organizzativi imputabili alla precedente gestione, sembra procedere in continua accelerazione, superando, in diverse occasioni, le 500.000 dosi giornaliere inoculate, valore in linea con quanto indicato dal commissario straordinario, generale Figliuolo;

in questo quadro si rende quanto mai necessaria ed urgente una revisione dei parametri fino ad oggi adottati in riferimento all'Rt, l'indice di diffusione del virus che determina i cambiamenti di colore delle regioni, che a parere della maggior parte dei presidenti di Regione appare ormai poco affidabile, in quanto, in alcuni casi e secondo la maggior parte dei presidenti di Regione, è distorsivo e non fotografa realisticamente la situazione attuale;

adeguare il quadro normativo alla nuova e mutata situazione epidemiologica, ma anche alle continue esigenze economico-sociali che sono altrettanto importanti in vista di una ripresa regolare dell'economia italiana, è quanto mai urgente ed essenziale;

il decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha delineato un cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione;

il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal comitato tecnico scientifico;

alla luce dei confortanti dati sulla situazione epidemiologica, sarebbe auspicabile una valutazione sull'anticipazione delle riaperture e la ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e luglio;

molte attività, come ad esempio quelle della ristorazione, possono dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, consentire il servizio di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti tuttora in vigore; tale assetto sta comportando una disparità di trattamento per tutte quelle attività che non dispongono di adeguati spazi all'aperto e rischia di compromettere una situazione economica già particolarmente difficile;

altri settori come quello culturale, del *wedding* e sportivo, con particolare riguardo alle piscine e alle palestre, potrebbero, con i dovuti protocolli di sicurezza, riaprire le proprie attività;

anche gli esercizi all'interno dei centri commerciali e parchi commerciali, durante il fine settimana, potrebbero con i suddetti protocolli tornare a lavorare con regolarità;

alcuni Paesi europei, come Portogallo, Danimarca, Svezia, Croazia, Irlanda e Repubblica ceca, non prevedono il coprifuoco, ed anche la Spagna, che ha avuto un percorso epidemiologico tragicamente simile a quello del nostro Paese, ha recentemente revocato questa misura di interdizione;

in Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo; questa restrizione sta comportando notevoli problemi a molte attività di ristorazione, che hanno subito una notevole contrazione dei coperti nella fascia serale con una perdita di fatturato considerevole;

il coprifuoco rappresenta una significativa quanto non più sopportabile limitazione alla libertà personale dei nostri concittadini che, durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica, hanno

dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche;

valutare il superamento del coprifuoco diviene oltremodo necessario ed urgente, in linea con quanto fatto da altri *partner* europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità con ripercussioni positive ed importanti in termini sociali e di ripresa economica;

tra le misure più discusse delle ultime settimane c'è sicuramente quello delle "certificazioni verdi COVID-19" comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione potrebbero rappresentare il volano per una ripresa degli spostamenti in tutta la comunità europea, soprattutto in vista dei mesi estivi che saranno cruciali per il rilancio del turismo;

in questo quadro, è quanto mai necessario che il nostro Paese si faccia interprete a livello europeo di una linea comune che possa prevedere misure omogenee, al fine di non creare disparità di trattamento che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;

sarebbe allo studio un piano per effettuare le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura: le Regioni, in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a breve prevedere la possibilità di vaccinare le persone che si spostano in altre regioni, anche per vacanza;

questo problema si è posto soprattutto per i richiami, che per molti dovranno essere somministrati in piena estate durante le ferie; esiste il concreto rischio che la campagna vaccinale rallenti, perché le persone potrebbero trovarsi in luoghi diversi da quello di residenza ed è fondamentale prevenire una situazione di "*impasse*" in un momento cruciale per la campagna vaccinale;

nel corso dell'*iter* al Senato del decreto-legge n. 41 del 2021 (detto "decreto sostegni") è stato accolto un ordine del giorno a firma Bernini e altri (G/2144/16/5 e 6), che impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli;

nel corso dell'*iter* alla Camera del decreto-legge n. 30 del 2021, sono stati accolti due ordini del giorno (9/2945-A/57 a firma Fiorini e altri e 9/2945-A/30 a firma Silli e altri), che impegnano il Governo, nel mese di maggio, a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento;

considerato il parere espresso il 5 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-10",

impegna il Governo:

- 1) a revisionare e ad aggiornare i parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, al fine di organizzare la zonizzazione, soprattutto in vista dell'avvio della stagione turistica;
- 2) ad assumere ogni utile iniziativa volta a superare l'attuale regime del coprifuoco, in linea con quanto fatto dagli altri Paesi europei;
- 3) a prevedere un'anticipazione delle riaperture e della ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e luglio;
- 4) a riaprire i centri commerciali anche nel fine settimana;
- 5) a permettere, in sicurezza, l'organizzazione di cerimonie e dei relativi eventuali festeggiamenti;
- 6) a consentire, nelle zone a basso rischio di contagio e in sicurezza, la ristorazione al chiuso e il consumo di cibi e bevande al banco nelle attività che lo prevedono;
- 7) ad anticipare la riapertura dei parchi tematici e acquatici, attualmente prevista per il 1° luglio 2021;
- 8) a prevedere la riapertura al pubblico degli stadi che ospitano gare di sport professionistico in numero di spettatori congruo a garantire la massima sicurezza;

9) a farsi interprete a livello europeo di una linea comune che possa prevedere misure omogenee di spostamento all'interno dell'Unione europea, al fine di non creare disparità di trattamento che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;

10) ad adottare misure volte a consentire, anche per chi è in vacanza al di fuori della propria regione di residenza, la possibilità di accedere alle inoculazioni;

11) ad adottare provvedimenti che siano accompagnati da misure di controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni di legge, al fine di evitare assembramenti e conseguente aumento dei contagi.

(1-00359) (12 maggio 2021)

[Malpezzi](#), [Licheri](#), [De Petris](#), [Iori](#), [Pirro](#), [Errani](#), [Boldrini](#), [Castellone](#). -

Ritirata

Il Senato,

premessi che:

il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di un *cluster* di casi di polmonite identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nella città di Wuhan, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Con delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha avviato in Italia una crisi senza precedenti, che ha indotto il Governo a prevedere una serie di misure su tutto il territorio nazionale: il divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; il finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario nazionale; misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; potenziamento delle reti di assistenza territoriale; riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 con incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;

con la crescita dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, il 9 marzo 2020, è stato adottato il primo provvedimento "io resto a casa", al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini e in particolare quella dei più fragili. L'Italia è diventata zona protetta e le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal coronavirus sono state estese a tutto il territorio nazionale. A seguito del "lockdown" nazionale sono state successivamente adottate misure per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus con restrizioni che si sono rivelate efficaci per far diminuire il numero dei contagi;

il Ministro della salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della salute, commissario straordinario per l'emergenza, Istituto superiore di sanità, AGENAS e AIFA. Successivamente il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "adozione piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS";

considerato che:

nel mese di dicembre 2020, il Regno Unito ha dovuto affrontare un rapido aumento dei casi di COVID-19, associato all'emergere di una nuova variante SARS-CoV-2 (VOC 202012/01), contemporaneamente, il Sudafrica ha segnalato un'altra variante SARS-CoV-2, anch'essa preoccupante, mentre nel mese di gennaio 2021 il Brasile ha denunciato la presenza di un'ulteriore variante locale;

dal 21 gennaio 2021, i Paesi della UE hanno osservato un aumento sostanziale del numero e della percentuale di casi di SARS-CoV-2 della variante inglese. A causa della maggiore trasmissibilità del virus (si legge sul sito istituzionale del Ministero della salute) il rischio è attualmente valutato

come alto o molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili;
nel mese di febbraio 2021 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato la relazione tecnica della prima indagine sulla variante inglese del virus. Il risultato dell'indagine, condotta dall'ISS e dal Ministero della salute insieme ai laboratori regionali, dice che nel nostro Paese, così come nel resto d'Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, in Germania è sopra il 20 per cento), c'è una circolazione sostenuta della variante inglese che è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. A livello nazionale la stima di prevalenza della "variante inglese" del virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8;

il comitato tecnico scientifico nel mese di febbraio 2021, analizzando i dati epidemiologici e preso atto della diffusione delle varianti del virus in Italia, ha spiegato che per "contenere e rallentare" la diffusione delle varianti del COVID, "in analogia con le strategie adottate negli altri Paesi europei", è necessaria una "rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio";

il 15 aprile 2021, il Ministro della salute ha reso una informativa parlamentare in merito all'aggiornamento della campagna vaccinale. Il Ministro ha chiarito che tra dicembre 2020 e marzo 2021, l'Italia ha ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino, mentre tra aprile e giugno 2021 è atteso un quantitativo tre volte superiore. In secondo luogo sono state incrementate risorse e numero di vaccinatori. Sul tema delle riaperture, il Ministro ha sottolineato il dovere del Governo di costruire una *roadmap* di allentamento graduale delle restrizioni che, come sempre saranno approvate all'unanimità in Consiglio dei ministri al fine di dare certezze e consentire una nuova stagione in sicurezza, senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate, che riporterebbero, in tempi brevi, a nuove chiusure. Con questi obiettivi è fondamentale, ha precisato il Ministro, nelle prossime settimane, dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione;

il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione;

la Conferenza delle Regioni del 15 aprile ha approvato la bozza delle prime linee guida riguardanti le riaperture delle attività costrette alla chiusura dalle misure legate al contrasto alla pandemia. Le linee guida per la riapertura in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione sono state sottoposte all'attenzione del Governo. Il 21 aprile si è provveduto ad aggiornarle, inserendo le previsioni e i protocolli che riguarderanno le attività turistiche, i congressi e i grandi eventi fieristici. Il testo aggiornato è stato trasmesso ai Ministri della salute e per gli affari regionali. La Conferenza ha valutato che, qualora la situazione epidemiologica lo consenta e nel rispetto di tutte le regole necessarie alla prevenzione, i settori disciplinati dalle linee guida potrebbero gradualmente riprendere le loro attività, permettendo loro anche la necessaria programmazione;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito in più occasioni l'importanza di un approccio graduale e prudente, anche in considerazione dell'opportunità di non compromettere la riapertura della stagione turistica;

valutato che:

il totale delle somministrazioni di vaccino effettuate all'11 maggio 2021 è di 24.502.646. Il totale delle persone vaccinate che hanno completato il ciclo è di 7.561.566 (12,76 per cento della popolazione). Il totale dei vaccini distribuiti è di 27.402.180, di cui 17.807.400 Pfizer-Biontech; 2.583.100 Moderna; 6.668.88 Astrazeneca e 342.800 Janssen;

il *report* elaborato da Ministero e ISS segnala l'indice Rt di trasmissibilità del COVID-19 nel periodo 26 aprile-2 maggio in aumento a 0.89. La pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione, sebbene rimanga ancora oltre la soglia critica in alcune regioni e province autonome. Sul sito istituzionale del Ministero della salute si evidenzia che "L'incidenza è in lenta diminuzione ma ancora elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario

continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale e proseguire la campagna vaccinale per raggiungere rapidamente elevate coperture nella popolazione";

nonostante si siano osservati un calo dell'incidenza complessiva di SARS-CoV-2 ed un progressivo avanzamento della campagna vaccinale, la situazione epidemiologica è ancora motivo di grave preoccupazione in tutta la UE, considerando la circolazione delle varianti del virus Sars-Cov-2, impegna il Governo:

1) al fine di rendere irreversibile la progressiva e continua riduzione delle misure di contenimento dell'epidemia, a correlare l'avanzamento della campagna vaccinale con gli indicatori dell'andamento dell'epidemia ed il rischio di trasmissione del virus con particolare riguardo alle categorie più fragili ed al carico delle strutture ospedaliere;

2) a verificare se con l'avvicinarsi della stagione estiva e dell'auspicata ripartenza del settore turistico, fortemente penalizzato dall'epidemia, i risultati della campagna vaccinale siano tali da garantire un'effettiva ripresa del settore o se, diversamente, sia necessario prevedere in modo specifico per lo stesso settore adeguate e mirate misure di velocizzazione e incremento della somministrazione dei vaccini;

3) a considerare, di intesa con le Regioni e le Province autonome e sulla base dei dati di monitoraggio dell'epidemia, un allentamento graduale delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse ai limiti degli spostamenti e degli orari, portando il cosiddetto coprifuoco oltre le ore 22;

4) a programmare la progressiva riapertura in condizioni di piena sicurezza, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico e della speditezza della campagna vaccinale, delle attività più colpite dalle restrizioni, quali centri commerciali, impianti sportivi, attività di ristorazione al chiuso, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) e settore delle cerimonie.

(1-00361) (12 maggio 2021)

[Faraone](#), [Causin](#), [Garavini](#), [Cucca](#), [Sbrollini](#), [Bonifazi](#), [Sudano](#), [Grimani](#), [Nencini](#). -

Ritirata

Il Senato,

premessi che:

quando per la prima volta si ricorse alle chiusure come misura di contenimento del virus, la decisione venne presa con la consapevolezza delle inevitabili conseguenze economiche e sociali che ne sarebbero derivate, una consapevolezza alla quale, a quasi un anno e mezzo dall'inizio della crisi sanitaria e alla loro periodica reintroduzione a vari gradi, si aggiunge la conoscenza dell'entità di tali danni, tra i quali si annoverano un crollo del PIL 2020 stimato a 156 miliardi di euro e un aumento di un milione di italiani tra i pazienti che usufruiscono dei servizi di cura per la salute mentale;

se da un lato a gravare su ogni nuova decisione riguardante la chiusura delle attività vi sono questi e altri dati che fotografano solo parte delle drammatiche difficoltà vissute dagli italiani, dall'altro a rendere obbligatoriamente più rigorose le valutazioni di necessità e proporzionalità sottostanti tali provvedimenti, vi è la più approfondita conoscenza del virus, un nemico che oggi si può meglio prevedere e contrastare, grazie, tra gli altri, agli incredibili progressi della scienza in questo ambito, agli investimenti nel settore sanitario, alla disponibilità su larga scala dei dispositivi di protezione individuale e al sistema di *tracing*;

in particolare, la campagna vaccinale, per quanto richieda costante e ulteriore impegno politico soprattutto al fine di garantire una maggiore uniformità del suo svolgimento su tutto il territorio nazionale, ha ormai raggiunto l'ambizioso obiettivo delle 500.000 dosi giornaliere somministrate, facendo registrare un graduale ma sempre più incoraggiante crollo dei contagi, che nell'ultima settimana si attesta a un 23 per cento in meno, tanto da condurre a dei risultati così positivi da aver permesso al sottosegretario per la salute di prospettare l'abolizione dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto entro le prossime tre settimane;

tali successi non possono non riflettersi in una tempestiva e ampia revisione delle dannose e ormai insostenibili misure di contenimento previste nei decreti in vigore anche per i mesi a venire, pena la loro illegittima arbitrarietà, soprattutto nei casi in cui i rischi potenzialmente derivanti

dall'allentamento dei divieti, potrebbero essere drasticamente ridotti grazie a maggiori investimenti nei sistemi di vigilanza e prevenzione, come ad esempio la messa a disposizione periodica di tamponi rapidi gratuiti per tutti i cittadini, una proposta avanzata da Italia Viva in sede di discussione del cosiddetto decreto sostegni;

nondimeno, l'approccio con cui sono state prese le ultime misure restrittive necessita di un maggior contemperamento, in considerazione specialmente delle condizioni di oggettivo miglioramento con cui è condotta la gestione pandemica, dovute soprattutto ai progressi avvenuti nella campagna di somministrazione delle dosi di vaccino a favore della popolazione;

in particolare, non è più prorogabile l'abolizione di quelle misure che, prive di una solida base scientifica che ne dimostri l'efficacia inconfutabile, stanno avendo il più gravoso impatto sul benessere dei cittadini e sull'economia: tra queste, si possono citare come esempi emblematici il coprifuoco (la cui reale portata in termini di efficacia sanitaria per la diminuzione dei contagi deve essere ancora dimostrata) nonché il divieto a svolgere attività ludiche e sportive, e ancora l'interdizione dei festeggiamenti, e l'impossibilità a prendere parte a tutte quelle occasioni che consentono di godere pienamente della vita culturale e dei momenti di aggregazione sociale;

risulta ragionevole, inoltre, riconsiderare le restrizioni che hanno interessato nello specifico interi settori, quali, a titolo di esempio, il settore sportivo ed il settore culturale, nonché il comparto degli eventi relativi, ma anche la ristorazione nel suo complesso, che, se posti nelle condizioni di lavorare in regime di sicurezza igienico-sanitaria e, se dotati di quegli strumenti indispensabili a garantire tali condizioni, rappresenterebbero un importante asse sul quale basare la ripartenza dell'intero Paese, operando in tal modo un bilanciamento tra i plurimi interessi in gioco: dalle libertà individuali dei cittadini alla salute pubblica, dal diritto al lavoro al diritto a svolgere liberamente le attività economiche;

considerato, dunque, che:

dopo numerosi mesi dalla sua entrata in vigore e i dubbi relativi alla sua adeguatezza come misura di contenimento, soprattutto in un contesto di riaperture, appare ingiustificata e quindi di dubbia tenuta costituzionale la decisione di mantenere in vigore il coprifuoco, la cui valutazione di necessità non può non tener conto, tra l'altro, delle serie conseguenze che questo ha per alcuni tra i settori che maggiormente sono stati penalizzati dalle chiusure, come ad esempio sono i cinema e i teatri, che sebbene abbiano potuto tornare in attività, si vedono preclusa la possibilità di operare nella fascia oraria di maggiore affluenza;

alla luce dei protocolli precedentemente strutturati, appare ingiustificata l'esclusione di alcuni settori economici dalle aperture attualmente disposte dal decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, come nel caso delle palestre e degli sport al chiuso, o da quelle previste per i mesi a venire, il che lascia intere categorie di operatori economici, come quelli attivi nell'organizzazione di matrimoni, nel settore del gioco e dei *luna park*, nella tanto completa quanto immotivata incertezza rispetto alla loro possibilità di ripartire nel breve periodo;

non è noto il dato scientifico sottostante l'efficacia delle limitazioni orarie o relative all'operatività ridotta a soli alcuni giorni settimanali delle attività economiche, come ad esempio nel caso delle misure adottate per i centri commerciali e gli *outlet*, per i quali continua a vigere il divieto di apertura nei fine settimana, o per la ristorazione, che, quando il 1° giugno 2021 potrà riprendere il servizio al chiuso, dovrà limitare tale attività alla fascia oraria che intercorre dalle ore 5 alle ore 18;

sebbene il Governo stia valutando una serie di misure finalizzate a far ripartire al più presto il settore del turismo, come il "green pass Italia", il mantenimento del coprifuoco insieme all'approccio rigorista del piano riaperture, nonché alle esclusioni attualmente caratterizzanti lo stesso, di cui alcuni esempi sono stati forniti, operano a detrimento del settore, creando incertezza rispetto alle attività che si potranno svolgere in vacanza e quindi rendendo il nostro Paese poco attrattivo,

impegna il Governo:

1) a rivedere le limitazioni agli spostamenti e ad eliminare, in linea con gli altri Paesi europei, la quarantena al rientro in Italia in seguito a viaggi svolti in Europa e, soprattutto, le misure inerenti al coprifuoco, attesa la scarsa reale efficacia del medesimo nel contenimento della diffusione dei contagi;

2) a prevedere l'immediata riapertura di tutte quelle attività che ad oggi risultano ancora chiuse per motivi legati alla pandemia, nel rispetto degli *standard* di sicurezza sanitaria oggettivamente verificabili e comprovabili, e con specifico riguardo alle attività legate ai settori dello sport, della cultura e degli eventi, al fine di consentire anche a tali comparti di prendere parte alla ripartenza economica del Paese;

3) ad adottare opportune iniziative affinché i centri commerciali e gli *outlet* possano tornare a svolgere correttamente ed integralmente la propria attività, anche nel fine settimana, analogamente a quanto accade per gli altri negozi e le altre attività economiche situate nei centri cittadini, in ottemperanza altresì alle medesime norme igienico-sanitarie ad essi applicate;

4) a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del "green pass" in particolare nei confronti di coloro che hanno già contratto il virus, nonché nei confronti di coloro che hanno correttamente concluso il ciclo vaccinale.

ORDINE DEL GIORNO

G1

[Licheri](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [De Petris](#), [Malpezzi](#), [Faraone](#), [Unterberger](#), [Romani](#)

Approvato

Il Senato,

in vista dell'imminente riunione della cabina di regia convocata per affrontare l'emergenza Covid-19,

verificato il miglioramento del quadro epidemiologico attraverso la valutazione settimanale effettuata da parte della cabina di regia del Ministero della salute;

in considerazione dell'avanzamento della campagna vaccinale,

impegna il Governo:

a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del *Green Pass* anche in relazione all'obiettivo fondamentale del rilancio dell'intero settore turistico, strategico per il nostro Paese;

a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco;

a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed eventi.

Mozioni sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025

(1-00349) (05 maggio 2021)

[Laus](#), [Rojc](#), [Fedeli](#), [Pittella](#), [Stefano](#), [Boldrini](#), [Cerno](#), [Margiotta](#), [Comincini](#), [Biti](#), [D'Alfonso](#), [Marilotti](#)

- -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi). Il suo svolgimento è biennale e vi partecipano gli atleti universitari, provenienti da ogni parte del mondo. Il nome "Universiade", frutto della combinazione tra le parole "università" e "olimpiade", racchiude in sé uno dei concetti alla base di ogni forma di sport: l'universalità;

l'Universiade nasce in Italia da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi;

le Universiadi sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è ricordata per aver ospitato nel 1959 la prima edizione, e per le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);

l'edizione del 2007 ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e l'organizzazione è stata supportata da 3.200 volontari, per la maggioranza

cittadini torinesi, che hanno contribuito enormemente al successo dell'iniziativa;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 l'ex ministro Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

sempre secondo tale nota, le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978 costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato inoltre che:

i "giochi mondiali universitari" rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino; la candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti che dopo l'evento verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

lo svolgimento dei giochi mondiali universitari invernali 2025 comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento dell'attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori;

la Regione Piemonte ha già previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per il sostegno dell'evento,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

(1-00354) (06 maggio 2021)

[Bergesio](#), [Casolati](#), [Ferrero](#), [Montani](#), [Pianasso](#), [Romeo](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Saponara](#), [Berutti](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale, corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da tutti i Paesi del mondo;

organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano: nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la

partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;
rilevato che:

gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino 2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;

con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto l'appoggio governativo da parte del Ministro *pro tempore* per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante "Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025;

considerato inoltre che:

la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città come residenze universitarie;

Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari", nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria;

le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;

la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,

impegna il Governo a riconfermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025 e a dare piena condivisione alle iniziative assunte fino ad oggi dalla Regione Piemonte e alla Città di Torino.

(1-00354) (testo 2) (13 maggio 2021)

[Bergesio](#), [Casolati](#), [Ferrero](#), [Montani](#), [Pianasso](#), [Romeo](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Saponara](#), [Berutti](#). -
Approvata

Il Senato,

premessi che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale, corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da tutti i Paesi del mondo;

organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano: nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;

rilevato che:

gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino 2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;

con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto

l'appoggio governativo da parte del Ministro *pro tempore* per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante "Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025;

considerato inoltre che:

la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città come residenze universitarie;

Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari", nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria;

le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;

la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,

impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo finanziario.

(1-00355) (12 maggio 2021)

[Nastri](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [La Russa](#), [Maffoni](#). -
V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari;

tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);

le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;

l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);

il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni territoriali tra cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto allo studio universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;

il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha

trasMESSO alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo contributo in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente approvato l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione Piemonte e della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come peraltro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;

nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di Novara", l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali) individua l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione strategica all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume Agogna. Nel particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive della città di Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna con l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;

la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva;

quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi;

Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con le altre città aggiudicatarie quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;

in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare";

la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini economici razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente, all'uopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi,

impegna il Governo:

- 1) a formalizzare, con apposito atto, la volontà di sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
- 2) ad assumere il rispettivo impegno di stanziare le risorse economiche necessarie;
- 3) a realizzare, di concerto con Regione Piemonte e gli enti locali, un piano strategico, integrato ed organico per l'effettiva fruibilità, la manutenzione, l'efficienza e l'affidamento della impiantistica sportiva utilizzata per le Universiadi.

(1-00355) (testo 2) (13 maggio 2021)

[Nastri](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [La Russa](#), [Maffoni](#). -
Approvata

Il Senato,

premessi che:

le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari;

tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);

le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;

l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);

il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni territoriali tra cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto allo studio universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;

il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo contributo in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente approvato l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione Piemonte e della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come peraltro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;

nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di Novara", l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali) individua l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione strategica all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume

Agogna. Nel particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive della città di Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna con l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;

la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva;

quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi;

Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con le altre città aggiudicatarie quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;

in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare";

la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini economici razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente, all'uopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi, impegna il Governo:

1) a sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

2) ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico;

3) a collaborare con la Regione Piemonte e gli enti locali nella predisposizione di un piano d'azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano.

(1-00357) (12 maggio 2021)

[Bernini](#), [Malan](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Tiraboschi](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due anni in località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici, rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e torinese Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello sport universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;

la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il luogo in cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante manifestazione sportiva;

il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo Torino;

il 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* per lo sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, il pieno sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;

il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione universitaria e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un tassello importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come quello attuale;

l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio infrastrutturale del territorio piemontese;

il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente stimato intorno ai 100 milioni di euro;

la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di previsione 5 milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,

impegna il Governo:

1) a predisporre in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano;

2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e a garantire il supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, in caso di esito positivo.

(1-00357) (testo 2) (13 maggio 2021)

[Bernini](#), [Malan](#), [Cangini](#), [Giro](#), [Alderisi](#), [Tiraboschi](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#). -

Approvata

Il Senato,

premesse che:

l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due anni in località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici, rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e torinese Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello sport universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;

la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il luogo in cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante manifestazione sportiva;

il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del

comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo Torino;

il 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* per lo sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, il pieno sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;

il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione universitaria e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un tassello importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come quello attuale;

l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio infrastrutturale del territorio piemontese;

il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente stimato intorno ai 100 milioni di euro;

la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di previsione 5 milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,

impegna il Governo:

1) a collaborare con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore nella predisposizione di un piano d'azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano;

2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico.

(1-00358) (12 maggio 2021)

[De Lucia](#), [Licheri](#), [Pirro](#), [Airolo](#), [Matrisciano](#), [Castellone](#), [Ferrara](#), [Croatti](#), [Santangelo](#), [Lanzi](#). -
V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

con il termine Universiade, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale da recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una "manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)", che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;

nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le Universiadi si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);

proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;

rilevato che le Universiadi, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma

contribuirebbero a promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto territoriale, qual è quello del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a dare un contributo significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

valutato altresì che:

il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un comitato promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;

da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro *pro tempore* Spadafora (con nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato infine che:

i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;

nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento;

in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto l'impiego di una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza dubbio un valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della formazione universitaria,

impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città ospitante la XXXII edizione delle Universiadi invernali, nonché a supportare le conseguenti iniziative assunte dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino a tal fine.

(1-00358) (testo 2) (13 maggio 2021)

[De Lucia](#), [Licheri](#), [Pirro](#), [Airola](#), [Matrisciano](#), [Castellone](#), [Ferrara](#), [Croatti](#), [Santangelo](#), [Lanzi](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

con il termine Universiade, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale da recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una "manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)", che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;

nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le Universiadi si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);

proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;

rilevato che le Universiadi, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma contribuirebbero a promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto territoriale, qual è quello del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a dare un contributo significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

valutato altresì che:

il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un comitato promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;

da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro *pro tempore* Spadafora (con nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato infine che:

i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;

nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento;

in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto l'impiego di una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza dubbio un valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della formazione universitaria,

impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città ospitante la XXXII edizione delle Universiadi invernali.

(1-00360) (12 maggio 2021)

[Marino](#), [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Garavini](#), [Cucca](#), [Bonifazi](#), [Carbone](#), [Conzatti](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Magorno](#), [Nencini](#), [Parente](#), [Renzi](#), [Sudano](#), [Vono](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premessò che:

Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama internazionale, presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU (Federazione internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle

Universiadi;

la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente, quella del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006 coinvolse più di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di oltre 3.200 volontari;

l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari di tutti i Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai giochi olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade" mette insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali della pratica sportiva: l'universalità;

questo evento rappresenta un'occasione straordinaria di promozione della cultura della pratica e dei valori sportivi, della mondialità e della legalità;

le Universiadi possono essere considerate un volano in grado di dare impulso al sistema universitario regionale nel suo insieme e di rafforzare lo sviluppo della vocazione universitaria dell'area metropolitana torinese, considerando anche che gli investimenti che si potranno attivare per la realizzazione dei villaggi per gli atleti garantiranno nuove strutture residenziali universitarie al termine dell'evento ed un ammodernamento e adeguamento dell'impianistica sportiva;

organizzare ed ospitare le Universiadi garantirà a tutto il territorio torinese e piemontese nel suo insieme una promozione e una maggiore visibilità e attrattività a livello nazionale ed internazionale;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per l'organizzazione dell'evento;

considerato che:

la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti economici ed occupazionali gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture esistenti;

per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato calcolato che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro bianco dello sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare

al servizio sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei cittadini che ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;

l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a valutare non solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato utilizzato un modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore attuale netto economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle olimpiadi. Nel caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A fronte di un investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi. Per intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

(1-00360) (testo 2) (13 maggio 2021)

[Marino](#), [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Garavini](#), [Cucca](#), [Bonifazi](#), [Carbone](#), [Conzatti](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Magorno](#), [Nencini](#), [Parente](#), [Renzi](#), [Sudano](#), [Vono](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama internazionale, presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU (Federazione internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle Universiadi;

la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente, quella del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006 coinvolse più di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di oltre 3.200 volontari;

l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari di tutti i Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai giochi olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade" mette insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali della pratica sportiva: l'universalità;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la

lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per l'organizzazione dell'evento;
considerato che:

la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti economici ed occupazionali gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture esistenti;

per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato calcolato che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro bianco dello sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare al servizio sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei cittadini che ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;

l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a valutare non solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato utilizzato un modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore attuale netto economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle olimpiadi. Nel caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A fronte di un investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi. Per intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2167 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi previsti a carico di Regioni, Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno essere svolte a invarianza di oneri per la finanza pubblica;
- in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità naturale;
- viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 6;
- circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziati negativi correlati al posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari;
- relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;

- con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire posizioni professionali scoperte;

- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,

e con la seguente osservazione:

- non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di sostegno.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.17, 4.0.9, 5.0.1, 8.0.6, 10.58, 10.59, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151.

Il parere è non ostativo sulla proposta 8.1.

L'esame resta sospeso sulle proposte 3.0.2, 4.0.1, 4.0.7, 10.57, 10.64 e 10.0.18.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1, 10.64 e 10.0.18.

Sull'emendamento 4.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso articolo 4-bis:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle parole: "In relazione", sono premesse le seguenti: "Ferma restando la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, della disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,";

b) la parola "retribuiti" è soppressa;

c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa

all'incarico da conferire"».

Il parere è non ostativo sulle proposte 3.0.2 e 10.57.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4) parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta infine del seguente comma: "3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2).

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

L'Universiade non è una semplice manifestazione sportiva. È un'occasione per unire due mondi, quello dell'Università e quello delle olimpiadi, nel segno dell'universalità. Vi partecipano atleti universitari che arrivano da tutto il mondo.

L'idea nasce in Italia grazie a Primo Nebiolo, uno dei più grandi protagonisti nella promozione della pratica sportiva e nasce come evento che intreccia la promozione della cultura e la pratica dei valori sportivi, a livello mondiale.

Ecco che far svolgere le Universiadi invernali del 2025 a Torino significa molte cose. Significa prima di tutto riportare questa manifestazione nella città in cui si organizzò la prima edizione con lo sguardo puntato sul futuro.

Ma non c'è solo un valore simbolico; si tratta di un segnale importante anche dal punto di vista economico. Un evento sportivo così prestigioso può portare ampie e positive ricadute non solo al sistema universitario piemontese, ma anche alla città, alla Regione e all'immagine stessa del nostro Paese.

Un beneficio economico e sociale, di cui non si può non tenere conto, soprattutto nel delicato contesto in cui ci troviamo costretti.

L'emergenza epidemiologica, con la quale ci siamo dovuti confrontare ha un impatto deleterio sul tessuto economico del Paese. E anche su settori chiave della nostra quotidianità, come la cultura e lo sport.

Chi sta subendo maggiormente questa situazione sono i giovani, che hanno dovuto fare a meno di un aspetto importante della loro vita, la socializzazione, sia a scuola, che nello sport.

Grazie all'evidente cambio di passo del presidente Draghi e grazie al lavoro del generale Figliuolo, stiamo procedendo sempre più celermente con le vaccinazioni e le riaperture. Cosa che rende immaginabile e fattibile programmare le Universiadi con un così ampio margine temporale.

Le Universiadi sono una manifestazione sportiva di primissimo piano che dovrebbe dare grande valore aggiunto all'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale.

Ed avrebbero un impatto strategico. Sia per l'effetto di attrattività verso il territorio piemontese e nazionale, sia per la valenza scientifica dal punto di vista delle scienze motorie. Inoltre, il fatto che per la prima volta il tutto si associ anche alle Parauniversiadi rafforza l'approccio tecnico-scientifico su salute e benessere.

Non bisogna poi dimenticare, che le Universiadi per il Piemonte sarebbero un grande traguardo anche perché donerebbero in eredità al territorio qualcosa di importante come le residenze universitarie. Parte dei fondi sarà infatti destinata a costruire villaggi per gli atleti, che si tramuteranno (al termine dell'evento) in nuove residenze universitarie, utili strumenti di accoglienza e inclusione. Sul punto si è rilevato l'approccio collaborativo tra tutte le università del territorio, che hanno saputo tessere collaborazioni come punti di forza per una ripartenza complessiva. Gli atenei devono diventare centri di aggregazione, anche per scambiare idee e costruire un patrimonio di conoscenze e di ricerca. Questa

manifestazione non può che essere di stimolo, di impulso a tutto il sistema universitario regionale nel suo insieme, così da rafforzare la vocazione universitaria dell'area metropolitana torinese.

Negli scorsi mesi sono stati fatti passi importanti. È stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura di Torino

La Regione Piemonte ha provveduto ad indicare all'interno del proprio bilancio di previsione uno stanziamento economico per l'organizzazione dell'evento; in tal modo si è differenziata da altre realtà, come il Comune di Roma, che con la sua scelta di non concorrere all'assegnazione delle Olimpiadi, si è preclusa una straordinaria possibilità di rilancio della città.

Adesso tocca al Governo non perdere questa occasione. Non possiamo farci sfuggire l'opportunità per rendere Torino una città giovane e Universitaria, ma anche per fornire al nostro Paese un'occasione di crescita e di ripresa, di cui, soprattutto in questo delicato momento abbiamo fortemente bisogno.

Grati al senatore Marino per aver predisposto questa mozione, come Italia Viva PSI votiamo convintamente a favore perché riteniamo che lo sport sia veicolo di cultura e formazione. Le Universiadi possono essere un grande motore per il futuro, e possono fare la differenza, nel rilancio della città e dell'intero Paese.

Dichiarazione di voto del senatore Nistri sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Fratelli d'Italia chiede che il Governo si impegni a sostenere la candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025. Le Universiadi, anche note come Olimpiadi Universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari. È una manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, che si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU).

Le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione. L'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino).

La possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come per altro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltreché sportivo, della città di Torino e dell'intera Regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare, prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte.

La manifestazione comporterà inoltre un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva. Tutto ciò trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica e dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi.

Ci rinfrociano le parole del presidente della Regione Piemonte che ha assicurato la volontà fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare. La fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe quindi di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza

in tale ambito, sia in termini economici, razionalizzando la spesa e implementando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente allo scopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi.

Per queste ragioni Fratelli d'Italia auspica che vi sia convergenza da parte di tutte le forze politiche su questa nostra mozione poiché lo sport, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, permette di utilizzare questi straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita. L'organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli, la determinazione dei tempi, le strategie di gioco sono vere competenze intellettive che si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado di mettere in pratica quando deve prendere delle decisioni o preparare un programma di azione.

Dichiarazione di voto del senatore Laus sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Nell'ultimo anno, a causa della emergenza pandemica e della crisi economica che l'emergenza ha aggravato, i nostri concittadini hanno fatto più fatica a immaginare un futuro che non fosse ragionevolmente prossimo. La cartina a colori dei decreti anti-Covid ha segnato lo scorrere del tempo più di quanto non abbia fatto il calendario delle stagioni e in un clima di incertezza generale l'ambizione di progetti a medio-lungo termine è stata messa a dura prova. Eppure lo sguardo del Piemonte, di Torino, il suo carattere tenace e la sua lunga tradizione sportiva hanno tenuto ugualmente botta quando si è trattato di incamminarsi, a fine del 2020, lungo la strada per l'aggiudicazione dei Giochi mondiali universitari invernali del 2025.

Sport e Università sono per Torino una cifra distintiva da sempre. Non a caso fu un dirigente sabauda, nel 1959, a credere nelle potenzialità di una manifestazione olimpica per studenti. E a distanza di oltre settant'anni i piemontesi non hanno smesso di crederci.

Per l'evento del 2025, Torino ha formulato una proposta strategica che punta sull'indiscusso valore dei suoi due atenei, gli stessi che hanno reso possibili, di qui ai prossimi anni, investimenti infrastrutturali a valenza universitaria sul territorio per un miliardo di euro. Perciò la candidatura costruita in questi mesi vanta le migliori referenze, l'adeguata capacità e la giusta dose di coraggio per risultare vincente. Ed è una candidatura che va oltre il desiderio di portare nel nostro Paese uno dei più importanti eventi sportivi al mondo. Anzi, il più importante se consideriamo il solo ambito accademico. I numeri parlano: undici giorni di gare, più di 3.000 partecipanti attesi da oltre 50 Paesi, 2.000 volontari coinvolti, una diffusione televisiva, in circa 100 Paesi del mondo, capace di raggiungere più di 750 milioni di persone e in termini economici oltre 500 milioni tra ricadute dirette e indirette sul territorio.

I numeri parlano e i numeri non mentono, ma il valore di una proposta si misura anche nella qualità delle idee che la sostengono e nello stile della sua declinazione.

E qui lo stile è soprattutto innovativo. Torino 2025 infatti si propone di veicolare il primo modello nella storia dell'Universiade dove l'organizzazione abbia una forte componente studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria. Si parla quindi di un'operazione culturale e non semplicemente dell'evento sportivo che conosciamo. Perché attraverso il progetto culturale, gestito in presa diretta dagli Atenei, si vuol promuovere l'intero sistema universitario piemontese a livello internazionale. Vetrina di cultura, dunque e non solamente vetrina di sport: uno spazio di visibilità al quale le due realtà accademiche hanno deciso di destinare anche un proprio *budget*, pari a un milione e mezzo di euro.

Proprio l'elaborazione di un progetto più ampio e più articolato della tradizionale piattaforma agonistica rappresenterà l'elemento caratterizzante di Torino 2025. E nel solco dello stesso stile innovativo è maturata l'intenzione di preparare il terreno a una Parauniversiade, prospettiva che è già parte integrante della proposta di candidatura,

Lo stile non cambia anche nella preoccupazione dei promotori verso la sostenibilità dell'evento: una

sostenibilità ambientale, che dovrà realizzarsi in collaborazione con i *green office* degli Atenei, e una sostenibilità economica, che sarà perseguita, prima, attraverso un processo di revisione dei *budget* e, dopo, attraverso un controllo di gestione diretto al contenimento della spesa in tutti settori non direttamente connessi ai costi dell'organizzazione sportiva.

C'è infine il tema dell'eredità attesa dalla manifestazione: promozionale, che sarà patrimonio tanto degli atenei quanto del territorio nel suo complesso, ma anche una eredità infrastrutturale, che si esprimerà in termini di residenzialità universitaria.

Pensiamo che per ospitare quanti parteciperanno alle gare nelle discipline del ghiaccio - circa 2.000 persone tra atleti, allenatori e accompagnatori - sarà necessaria la realizzazione di strutture apposite. Alla chiusura della manifestazione, queste potranno essere riconvertite in residenze studentesche permanenti e integrare l'offerta abitativa per i giovani delle Università del territorio piemontese, andando parzialmente a compensare l'attuale carenza dell'Ente per il diritto allo studio regionale che è di oltre 4.000 posti letto.

I villaggi sarebbero collocati 4 in zone periferiche della città di Torino e uno nella periferia di Novara. Nell'ottica del principio di massima sostenibilità, tre dei quattro villaggi da realizzare a Torino saranno recuperi e ristrutturazioni di edifici abbandonati esistenti.

Vi chiederete perché ho voluto condividere con l'Aula qualche anticipazione del progetto e indugiare sui particolari. L'ho fatto nella speranza di far percepire lo sforzo, l'impegno e il rigore che sin qui hanno caratterizzato l'agire dei promotori.

Da subito tutti gli attori in campo piemontese hanno accettato la scommessa dell'Universiade, rischiando in proprio. Ci hanno messo la fatica e insieme la faccia, convinti che il potenziale dell'evento e il suo *mix* di valori positivi abbiano già vinto la sfida del tempo, nonostante la naturale esigenza di aggiornamento che ritroviamo in concetti attualissimi com'è quello di "sostenibilità".

In campo nazionale il Governo deve fare altrettanto e finalizzare lo sforzo, premiare il rigore, dare prospettiva all'impegno. Perciò oggi il voto positivo del Senato in questa direzione servirà a confermare la bontà del percorso intrapreso e insieme servirà a garantire tempi certi perché venga messa a disposizione la copertura economica necessaria alla stipula del contratto.

Dichiarazione di voto del senatore Berutti sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Presidente, colleghi, vorrei innanzitutto condividere alcuni numeri. Parlare di Giochi mondiali universitari invernali per Torino significa mettere in campo il coinvolgimento di 60 Paesi partecipanti, 190 in collegamento, 750 milioni di utenti televisivi. Significa, ancor più, mettere a sistema 125 milioni di euro di ricadute dirette e oltre 280 milioni di euro tra ricadute dirette e indirette generate dalla manifestazione.

Un impatto significativo per il capoluogo del Piemonte, ma anche, più in generale, un volano per l'intera Regione e per il Paese. Si tratta inoltre, di un'occasione unica per il sistema universitario piemontese: l'Università degli Studi e il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Un'occasione nel breve periodo per l'impatto dato dalle 1.500 associazioni studentesche coinvolte, il milione e cinquecentomila studenti universitari interessati, ma anche un'occasione in prospettiva, sia in termini di conoscibilità e attrattività futura del sistema universitario piemontese, che in termini di eredità infrastrutturale, ad esempio, per la residenzialità universitaria che certamente merita di essere rafforzata. Il valore, di medio e lungo periodo di un investimento come questo il Piemonte lo ha conosciuto con i Giochi olimpici invernali del 2006, che furono un'occasione importante per Torino e per tutta la Regione anche per le ricadute positive che ebbero in termini di visibilità, innovazione e investimenti di medio periodo. Credo sia tempo di tornare a sostenere iniziativa di questa portata.

Ci sono dunque molte e significative ragioni pratiche per dare continuità ad un impegno a sostegno della candidatura della città di Torino ad ospitare la trentaduesima edizione delle Universiadi invernali nel 2015. Accanto a quelle che ho richiamato, ci sono Regioni sostenute dalla qualità e dai segnali positivi sul fronte organizzativo, quali l'impegno del Comitato Promotore Universiade 2025, del CUSI, il Centro Universitario Sportivo Italiano, del CUS Torino e della Regione Piemonte, che ha già

previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione uno stanziamento per il sostegno dell'evento. Sono ragioni che immagino abbia tenuto in conto anche la Federazione internazionale sport universitari (la FISU), che nella sua visita fatta a metà marzo a Torino, Bardonecchia e Pragelato ha dato un giudizio positivo sul disegno organizzativo, non da ultimo per la sua caratterizzazione in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e in termini di sviluppo dello sport universitario.

Alle ragioni pratiche si affiancano alcune importanti ragioni simboliche a sostegno di questa candidatura: il fatto che le Universiadi siano nate proprio a Torino nel 1959; il fatto che ora più che mai abbiamo bisogno di sostenere e concretizzare iniziative di rilancio, sviluppo, crescita; soprattutto il fatto - centrale dopo più di un anno nel quale abbiamo chiesto ai nostri giovani sacrifici significativi - che si investa per il presente e il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Per tutte queste ragioni, il nostro voto a questa mozione che impegna il Governo a dare continuità al sostegno e alla candidatura della città di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025 sarà favorevole.

Dichiarazione di voto della senatrice Tiraboschi sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Dichiaro il voto favorevole sul testo della mozione a prima firma della senatrice Bernini, così come riformulata dal sottosegretario Vezzali.

Dichiarazione di voto del senatore Bergesio sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Grazie Presidente, signori del Governo, colleghi, le Universiadi nascono dall'intuizione di uno dei più grandi dirigenti sportivi mai esistiti: il piemontese Primo Nebiolo che volle che la prima edizione si svolgesse a Torino nel 1959; il dirigente intuì che oltre alla prestazione puramente tecnica esiste una prestazione valoriale.

Grazie a Nebiolo Torino è sede del braciere dell'Universiade dal quale si accende il fuoco del sapere per dare inizio a tutte le edizioni delle universiadi nel mondo.

La candidatura dell'Italia e di Torino per l'Universiade invernale del 2025 va oltre il desiderio di portare uno dei più importanti eventi sportivi al mondo.

Questo è e sarà il più importante evento mondiale invernale per atleti universitari. Saranno undici giorni di gare; più di 3.000 partecipanti da oltre 50 Paesi, oltre 2.000 i volontari coinvolti; trasmissione televisiva in più di 100 Paesi raggiungendo più di 750 milioni di utenti; oltre 125 milioni di ricaduta diretta sul territorio; oltre 500 milioni tra ricadute dirette ed indirette generate dall'evento. Quali sono gli obiettivi veri che si pone questa manifestazione universale:

1. Veicolare il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari" nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione.
2. Costruire un progetto "culturale" che attraverso la gestione diretta da parte degli Atenei sia teso a promuovere il sistema universitario piemontese e Italiano a livello internazionale, progetto che ha l'obiettivo di raggiungere oltre 1,5 milioni di studenti internazionali.
3. Obiettivo primario sarà organizzare un'edizione di "Universiade sostenibile" nelle due accezioni di sostenibilità ambientale, in collaborazione con i *green office* degli Atenei e sostenibilità economica attraverso un processo di revisione dei *budget* prima e di controllo di gestione dopo.
4. La manifestazione lascerà un'eredità infrastrutturale in termini di residenzialità universitaria per un totale di 2.000 posti letto.

Si rende necessaria la realizzazione di strutture capaci di accogliere gli ospiti, che possano essere riconvertite in residenze universitarie permanenti volte a integrare l'offerta abitativa per gli studenti delle Università del territorio piemontese (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale).

5. Infine occorre dare merito per l'impulso dato alla nascita della prima Para Universiade e per la manifestazione Special Olympics World. Queste rappresenteranno un'occasione per promuovere la creazione di un mondo sportivo in cui tutte le persone possano essere riconosciute per le proprie

capacità e non discriminate per le loro differenze.

Le Universiadi, secondo Primo Nebiolo, rappresentavano la quintessenza dei valori che dovrebbero essere nostri compagni di vita: il rispetto, l'integrazione vera non quella fumosa, l'appartenenza, l'etica, la disciplina, l'autostima, valori che dovrebbero essere di supporto a qualsivoglia prestazione sportiva. Lo sport, come sosteneva Nelson Mandela, ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare, ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.

Parla ai giovani in una lingua che comprendono immediatamente.

Il nostro grazie va al Governo per l'impegno preso (85 milioni per investimenti e 28 milioni di euro per la spesa corrente), alla Regione Piemonte, al Governatore Cirio e all'assessore Fabrizio Ricca, instancabile promotore e sostenitore della candidatura, a tutta la Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte che hanno già stanziato nel bilancio di previsione ben 5 milioni di euro per l'evento. Grazie anche alla Città di Torino, al CONI, alle federazioni sportive e infine al Centro Universitario Sportivo Torino guidato dal suo Presidente Riccardo D'Elicio che ha creduto da subito a questa opportunità.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier - Psdaz alla mozione a sostegno dell'assegnazione di questo straordinario evento alla città di Torino e al Piemonte che è calendarizzato per sabato 15 maggio prossimo.

Incrociamo le dita colleghi ma siamo fiduciosi che anche questa volta ce la faremo! Viva L'Italia, Viva il Piemonte e Viva Torino. Grazie Presidente!

Dichiarazione di voto della senatrice Pirro sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Grazie Presidente, colleghe e colleghi, a distanza di un anno sono nuovamente in quest'Aula a parlare della mia città, Torino, e della possibilità che ospiti un grande evento sportivo mondiale.

Un anno fa parlavamo di ATP Finals, di tennis, oggi invece parliamo delle Universiadi, i giochi olimpici universitari nati da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, ch'ebbe il merito di concepire - in origine quale possibile evento satellitare dei Giochi olimpici di Roma del 1960 - una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle Olimpiadi. Le prime Universiadi si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino, dove furono successivamente ospitate anche le edizioni del 1970 e del 2007 (nella versione invernale).

Proprio quest'ultima - che seguiva a breve i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006 - ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che - supportata da più di tremila volontari - ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa.

Ora Torino si candida ad ospitare l'edizione del 2025 e lo scorso 10 febbraio, l'allora ministro Spadafora «ha espresso la massima considerazione» e «la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo» affinché fossero supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento.

Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese; nello specifico la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che - dopo la manifestazione - verranno trasformati in strutture residenziali universitarie. Inoltre la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento.

Insomma colleghi i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno una importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Dopo un anno di pandemia abbiamo bisogno di ogni occasione utile di rilancio e non possiamo lasciarci sfuggire questa.

Torino ci ha regalato emozioni uniche nel 2006, ha mostrato al mondo con il garbo e la riservatezza che la contraddistingue, i suoi numerosi gioielli circondati dalla splendida cornice delle Alpi, ma dopo la crisi degli anni seguenti e quella attuale ha sicuramente bisogno di stimoli e incentivi alla ripartenza e questa candidatura è un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Per Torino, per il Piemonte e

per tutto il Paese.

Certo, oggi qualcuno potrebbe dire che sono in evidente conflitto di interessi. Sono nata a Torino, così come i miei figli, ci ho vissuto e tutt'ora vivo nelle immediate vicinanze (in una città della cosiddetta prima cintura) e lavoro per l'Università di Torino, una dei proponenti di questa candidatura. Ma sono orgogliosa di tutto ciò, sono fiera di sentirmi davvero parte di questo in prima persona e di essere proprio io in quest'Aula a dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2167:

sull'emendamento 1.200, il senatore Zuliani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.11, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.9 (prima parte), la senatrice Papatheu avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2, il senatore Siri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e i senatori Laus, Sileri e Testor un voto contrario; sull'emendamento 4.22, il senatore Augussori avrebbe voluto esprimere un voto di astensione e sugli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.0.1000 un voto favorevole; sull'emendamento 10.27, i senatori Angrisani, Corrado, Crucioi, Granato, avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.1000, il senatore La Russa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza COVID-19:

sulla mozione n. 1-00353, i senatori Bergesio, Ferrero, Minuto, Paroli e Tiraboschi avrebbero voluto esprimere un voto contrario ed il senatore Zuliani un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Campagna, Cangini, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, De Poli, Di Marzio, Fenu, Ferro, Florida, Floris, Fregolent, Galliani, Gallone, Garnerò Santanchè, Giacobbe, Iori, Lunesu, Malpezzi, Mangialavori, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Pinotti, Pucciarelli, Quarto, Rojc, Ronzulli, Salvini, Saviane, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Sudano, Vanin, Verducci, Vitali e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girotto, per attività della 10^a Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Turco.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (2220)
(presentato in data 13/05/2021)

C.2413 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (2221)
(presentato in data 13/05/2021)

C.2414 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (2222)

(presentato in data 13/05/2021)

C.2416 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Cangini Andrea, Aimi Enrico, Barboni Antonio, Berardi Roberto, Binetti Paola, Caliendo Giacomo, Caligiuri Fulvia Michela, Cesaro Luigi, Dal Mas Franco, Ferro Massimo, Floris Emilio, Galliani Adriano, Gallone Maria Alessandra, Gasparri Maurizio, Giammanco Gabriella, Minuto Anna Carmela, Modena Fiammetta, Pagano Nazario, Paroli Adriano, Rizzotti Maria, Schifani Renato, Serafini Giancarlo, Siclari Marco, Stabile Laura, Tiraboschi Maria Virginia

Disposizioni relative alla figura di artista d'opera lirica, di direttore d'orchestra, di agente o rappresentante di artista (2218)

(presentato in data 13/05/2021);

senatrice Giammanco Gabriella

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (2219)

(presentato in data 13/05/2021).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente Aff. costituzionali in data 13/05/2021 il Senatore Parrini Dario ha presentato la relazione 2060-A sul disegno di legge: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (2060)

(presentato in data 11/01/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 7 maggio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Petilia Policastro (Crotone) e Licenza (Roma).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. LXXXIII*, n. 4).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 10 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiornata al 31 dicembre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 5).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 maggio 2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18. Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C-798/18), Athesia Energy Srl e a. (C-799/18) contro Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici

(GSE) SpA, nei confronti di Elettricità Futura Unione delle imprese elettriche italiane, Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Ambiente - Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Trattato sulla Carta dell'energia - Articolo 10 - Applicabilità - Direttiva 2009/28/CE - Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Modifica di un regime di sostegno» (*Doc. XIX, n. 125*) - alla 10a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 29 aprile 2021, causa C-617/19. Granarolo SpA contro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto nei confronti di E.ON Business Solutions Srl (già E.ON Connecting Energies Italia Srl). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Articolo 3, lettera e) - Nozione di "impianto" - Articolo 3, lettera f) - Nozione di "gestore" - Allegato I, punti 2 e 3 - Regola dell'aggregazione - Somma delle capacità delle attività di un impianto - Cessione di un'unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale - Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria - Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra» (*Doc. XIX, n. 126*) - alla 10a e alla 13a Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti e documenti.

Deferimento

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti documenti, approvati dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021:

Parere nell'ambito dell'esame preliminare dei Documenti di economia e finanza 2021 (*Doc. LVII, n. 4*), integrato dal rapporto sullo studio e monitoraggio dei diversi settori produttivi con un approccio di *stress test* per la rilevazione di organiche ipotesi di intervento. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Atto n. 826*);

Parere concernente l'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Atto n. 827*);

Osservazioni e proposte concernenti il tema "Pubblici servizi e tutela della salute. Un esercizio di *stress test*". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Atto n. 828*).

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 maggio 2021, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dal CNEL nell'anno 2020, approvata dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Atto n. 829*).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 10 maggio 2021, ha inviato il testo di 10 risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall'8 all'11 marzo 2021, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 843*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 844*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 845*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 846*);
risoluzione sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 847*);
risoluzione sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 848*);
risoluzione sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti l'Albania, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 849*);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 850*);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Macedonia del Nord, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 851*);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 852*).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mollame e la senatrice Fregolent hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00351 del senatore Vallardi ed altri.

I senatori Croatti, Maiorino, Vanin, Pavanelli e Vaccaro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00363 del senatore Ferrara ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Fattori e La Mura hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05439 della senatrice Nugnes.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 maggio 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 105

LANNUTTI ed altri: sui rapporti tra Italia e Cuba (4-05208) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [SAVIANE](#), [CANDIANI](#), [BOSSI Simone](#), [CASOLATI](#), [PERGREFFI](#), [FAGGI](#), [ALESSANDRINI](#), [TESTOR](#), [FERRERO](#), [DORIA](#), [CAMPARI](#), [PIANASSO](#), [ZULIANI](#), [CORTI](#) - Il Senato,

premesso che:

la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP (*Single-Use Plastics*), dispone la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli in plastica monouso, tra cui posate e piatti, cannucce, palette per i distributori automatici, contenitori in polistirolo espanso, *cotton fioc*, attrezzi per la pesca;

con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la delega per il recepimento della direttiva SUP entro i termini dettati dalla stessa, ovvero il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione;

persistono tra gli Stati membri e Commissione europea alcuni dubbi interpretativi sul concetto della "messa in commercio" e la gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;

considerato che:

la pandemia mondiale conseguente la diffusione del COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta rappresentano soluzioni in molti casi insostituibili nel limitare la diffusione del *virus* e in grado di garantire sicurezza sanitaria, economicità, disponibilità e sostenibilità ambientale, considerando che alcuni di questi prodotti sono riciclabili al 100 per cento;

recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica, avviando, prima in via sperimentale nel decreto-legge n. 104 del 2020, il cosiddetto "decreto agosto", e successivamente in via definitiva con la legge di bilancio per il 2021, l'utilizzo del polietilenterefalato (PET) 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;

numerose aziende italiane ed europee sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro luglio 2021, prodotti alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta;

tra questi, il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande che nel nostro Paese conta oltre 820.000 distributori installati, coinvolge oltre tremila aziende e interessa almeno 33.000 lavoratori, dati che confermano la *leadership* italiana nel settore;

nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate nel nostro Paese nella distribuzione automatica, che corrispondono ad una media di circa 4 miliardi di palette utilizzate in un anno;

si tratta di quantità molto importanti che non potranno essere garantite nel limitato tempo da altrettanti prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare l'intera filiera;

si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando dei raccoglitori specifici direttamente presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il rischio di rilascio nell'ambiente;

in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica, può rappresentare una minaccia per le nostre imprese, già in profonda sofferenza, a vantaggio dei *competitors* UE o *extra* UE, a fronte di nessun beneficio ambientale e con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali privi delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,

impegna il Governo:

ad intervenire a livello nazionale ed europeo con una moratoria sull'entrata in vigore delle limitazioni sull'utilizzo dei prodotti in plastica monouso di cui alla Direttiva SUP, tenuto conto della pandemia ancora in corso, che ha condizionato notevolmente l'economia del Paese e dell'Europa intera, e soprattutto dell'impossibilità di garantire nell'immediato futuro la disponibilità di alcuni prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, senza i quali verrebbero paralizzate le attività di numerose aziende italiane.

(1-00365)

[TURCO](#), [RICCIARDI](#), [FENU](#), [DI PIAZZA](#), [CIOFFI](#), [LICHERI](#), [CASTELLONE](#), [FERRARA](#), [LOMUTI](#), [SANTILLO](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#), [SANTANGELO](#), [PIRRO](#), [AGOSTINELLI](#), [ANASTASI](#), [BOTTICI](#), [BOTTO](#), [CAMPAGNA](#), [CASTALDI](#), [CASTIELLO](#), [CATALFO](#), [COLTORTI](#), [CORBETTA](#), [CROATTI](#), [D'ANGELO](#), [DE LUCIA](#), [DELL'OLIO](#), [DI GIROLAMO](#), [DI NICOLA](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [EVANGELISTA](#), [FEDE](#), [GALLICCHIO](#), [GARRUTI](#), [GAUDIANO](#), [GIROTTO](#), [L'ABBATE](#), [LEONE](#), [LOREFICE](#), [LUPO](#), [MAIORINO](#), [MANTOVANI](#), [MARINELLO](#), [MATRISCIANO](#), [MAUTONE](#), [MONTEVECCHI](#), [NATURALE](#), [NOCERINO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [PERILLI](#), [PESCO](#), [PETROCELLI](#), [PIARULLI](#), [PISANI](#) Giuseppe, [PRESUTTO](#), [PUGLIA](#), [ROMAGNOLI](#), [ROMANO](#), [RUSSO](#), [TAVERNA](#), [TONINELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [VACCARO](#), [VANIN](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), riconosce un credito d'imposta in relazione a diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;

il comma 1059 riconosce il principio di cedibilità dei crediti fiscali laddove dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, mentre, per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il comma 1054 prevede che il credito d'imposta spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale;

considerato che:

gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ("decreto rilancio") e le successive modificazioni apportate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ("decreto agosto") hanno introdotto il "*superbonus*" al 110 per cento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute per gli interventi ricadenti nell'ambito dell'efficienza energetica o in ambito antisismico o che siano stati effettuati per l'installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, mentre si è al contempo prolungato il periodo previsto per le agevolazioni su spese relative a lavori condominiali o realizzati su parti comuni di edifici. Tali specifiche misure si sono aggiunte a quelle già vigenti in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inclusi quelli antisismici, ossia il "*sisma bonus*" di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché quelli di riqualificazione energetica, ossia l'"*ecobonus*" di cui all'articolo 14 del medesimo;

in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, è prevista la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori di beni o servizi ovvero, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("decreto cura Italia") ha introdotto misure in materia di crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi, mentre l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disciplinato i crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e gli articoli 120 e 125 del medesimo decreto rilancio hanno rispettivamente previsto i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. L'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha quindi disposto che, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, i beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti a seguito dell'emergenza pandemica per botteghe e negozi, per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione, possano cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari;

considerato altresì che:

il miglioramento della produttività delle imprese costituisce uno degli obiettivi fondanti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e richiede conseguentemente investimenti connessi principalmente alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica;

il ritardo degli investimenti pubblici e privati, nel ventennio 1999-2019, ha rallentato i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, ma soprattutto delle filiere produttive, tanto che in Italia gli investimenti totali sono cresciuti solo del 66 per cento contro il 118 per cento della zona euro, producendo così un impatto negativo sull'andamento della produttività rispetto al resto d'Europa (cresciuta in Italia del 4,2 per cento per ora lavorata contro il 21,2 per cento e del 21,3 per cento, rispettivamente di Francia e Germania);

il programma "Next Generation EU" rappresenta per l'Italia un'opportunità imperdibile per realizzare quegli investimenti indispensabili per rafforzare e modernizzare il sistema produttivo;

gli investimenti privati, anche in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria, sono fortemente ostacolati dalla mancanza di liquidità, dal ridotto capitale proprio, dall'aumento dell'indebitamento e dal peggioramento degli indici di bilancio che inevitabilmente ridurrà la capacità di accesso al credito bancario delle imprese;

il *cash flow* generato dalle stesse imprese nella situazione precedente alla pandemia, ovvero nel periodo 2008-2019, non ha permesso il pieno soddisfacimento del debito bancario contratto per investimenti, così come dimostrano le ingenti perdite subite dal sistema bancario e i numerosi interventi pubblici di salvataggio degli istituti di credito in crisi;

estremamente delicata risulta la situazione del comparto dei servizi, nell'ambito del quale l'indebitamento delle imprese dovuto alla crisi pandemica è stato particolarmente rilevante, ammontando a circa 57 miliardi di euro per l'anno 2020 e divenendo pertanto insostenibile;

le imprese italiane di qualsiasi settore si trovano dunque nella sostanziale impossibilità di finanziare gli investimenti ai ritmi precedenti alla crisi in corso, proprio in ragione del calo degli investimenti privati, in parte compensato dal forte recupero degli investimenti pubblici avviato nell'ultimo biennio dopo un decennio di sostanziale contrazione in termini nominali;

in particolare le PMI hanno avuto la necessità di ricorrere a un maggior indebitamento per far fronte ad una crisi imprevedibile, senza precedenti e dalle ingenti perdite economiche;

risulta evidente l'esigenza di assicurare la massima liquidità alle imprese, anche favorendo temporaneamente l'accesso a fonti finanziarie innovative rispetto al passato, vista la straordinarietà dell'emergenza pandemica;

tenuto conto che:

secondo una prima stima indicata nel rapporto "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati e dal CRESME (presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 2020) dall'introduzione della misura del *superbonus* dovrebbero derivare i seguenti importi aggiuntivi (importi riferiti agli interventi per cui si chiedono le agevolazioni): nell'ipotesi del mantenimento della norma a tutto il 2021 (disciplina ante legge di bilancio 2021) 2.421 milioni di euro, tutti nel 2021; con il prolungamento dei benefici a tutto il 2022 (antisismica, efficientamento energetico, fotovoltaico, colonnine di ricarica) l'impatto può essere valutato in 8.069 milioni di euro, dei quali: 1.614 nel 2021 e 6.455 nel 2022;

secondo un'analisi compiuta da Open Economics e Luiss business school, che mira a stimare il valore aggiunto complessivo prodotto dall'incremento di spesa per i lavori di ristrutturazione, l'incremento del valore patrimoniale degli immobili, la quantificazione dell'efficientamento energetico generato, la riduzione del costo delle bollette e le conseguenze di regime sull'intero sistema economico, utilizzando un modello computazionale di equilibrio economico generale basato sulla matrice di contabilità sociale italiana aggiornata al 2020, a fronte di un aumento della spesa per edilizia abitativa pari a 8,75 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, si registrerebbe un incremento del valore aggiunto complessivo per il Paese di 16,64 miliardi nel periodo di attuazione del provvedimento e un ulteriore incremento di 13,71 miliardi negli 8 anni successivi a fronte di un impatto netto attualizzato sul disavanzo pubblico pari a 811 milioni di euro in negativo;

il tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, CONSOB ed IVASS in materia di applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International accounting standards board ha fornito chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio dei crediti di imposta, specificando in particolare che, per valutare se ed in quale misura l'eliminazione contabile (*derecognition*) dei crediti ceduti dagli intermediari cedenti sia appropriata nel caso concreto, si applicano i criteri generali contenuti nella sezione 3.2 dell'IFRS 9 e le disposizioni riportate nei paragrafi da B3.2.1 a B3.2.17 dell'appendice B al principio IFRS 9, relativo alla "guida operativa" dell'IFRS 9, che forma parte integrante del principio stesso;

ritenuto altresì che:

all'interno del PNRR è contenuto il piano nazionale transizione 4.0, che riconosce crediti d'imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, in ricerca e sviluppo, in

innovazione tecnologica, digitalizzazione e in formazione;

l'estensione al piano nazionale transizione 4.0 della circolazione dei crediti d'imposta, oltre che al *superbonus* mobili, elettrodomestici ed aree verdi, assicurerebbe liquidità immediata alle imprese, oltre che ai cittadini, e garantirebbe la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della produttività del sistema, realizzando un vero cambio di paradigma, consentendo alle imprese di scegliere tra "compensare" l'agevolazione fiscale con i futuri impegni verso l'erario oppure "monetizzare" il credito d'imposta al momento dell'investimento;

l'applicazione del principio di cessione dei crediti d'imposta della transizione 4.0, così come dei crediti fiscali mobili, elettrodomestici ed aree verdi, rappresenterebbe una grande innovazione anche nella gestione delle agevolazioni fiscali, con conseguente semplificazione delle procedure di riconoscimento, validazione e utilizzazione dei crediti d'imposta;

i vantaggi per le imprese della nuova prospettiva sarebbero notevoli, come dimostrano le dichiarazioni rese da Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Cia, Confcommercio, consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, peraltro avvallati anche dal mondo accademico, con l'Accademia italiana di economia aziendale, tra cui quelli di: monetizzare subito il credito d'imposta; accelerare la transizione ecologica e tecnologica; aumentare la capacità di finanziamento; migliorare la produttività; ridurre il rischio di credito del sistema bancario; indirizzare l'eccedenza di liquidità presente negli istituti di credito nell'economia reale; creare nuova occupazione soprattutto giovanile, dato che gli investimenti oggetto di agevolazione sono proprio più di interesse dei giovani, ovvero digitalizzazione, innovazione tecnologica, informatica;

la cedibilità dei crediti d'imposta produce rilevanti effetti macroeconomici e precisamente un considerevole aumento immediato del PIL, così come si è già verificato e attestato per le ristrutturazioni legate al *superbonus* edilizia al 110 per cento, perché ha un alto moltiplicatore che permette una crescita economica superiore agli investimenti agevolati e conseguentemente anche una crescita del gettito fiscale che compensa negli anni la riduzione del gettito causata dall'utilizzo del credito d'imposta per ridurre le tasse;

la cessione del credito d'imposta ad un istituto di credito comporta anche un aumento della massa monetaria in circolazione nell'economia reale, rappresentando un vantaggio che supplisce almeno in parte il "*credit crunch*" degli ultimi anni, cioè la riduzione del credito bancario che le imprese italiane hanno dovuto subire da parte del sistema bancario italiano;

gli istituti di credito, tra l'altro, hanno oggi "riserve" in eccesso che fanno fatica ad utilizzare e la cedibilità dei crediti d'imposta permetterebbe di impiegare almeno una piccola parte delle liquidità possedute;

è evidente dunque che i crediti d'imposta e la loro cedibilità permettono di far crescere l'economia con uno strumento che non genera debito pubblico, ma solo la necessità di reperire "coperture", cioè risorse finanziarie future, che però non saranno necessarie perché compensate dall'aumento di gettito fiscale generato dalla crescita economica provocata dagli incrementi d'investimenti grazie dall'immissione di crediti d'imposta nell'economia reale;

nessuna incertezza oggi vige sul trattamento contabile, così come è confermato dal documento più recente di Eurostat del 2019 ("Manual on government deficit and debt, implementation of ESA 2010"), laddove conferma che i crediti fiscali "*non payable*" sono quelli "*no refundable*", e rimangono "*non payable*" anche in caso di loro cessione; allo stesso modo, l'ISTAT ha classificato gli sconti del *superbonus* 110 come "*non payable*";

rilevato che:

la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che i crediti d'imposta del piano transizione 4.0, *superbonus* mobili, elettrodomestici e aree verdi, ancorché cedibili non rientrano nel calcolo del debito pubblico, in quanto rientrano tra le partite "non pagabili", non sono mai una spesa, perché non sono né prestiti (AF.4) e né titoli di debito (AF.3), da restituire ad una certa data e per una determinata somma futura;

secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, i crediti d'imposta, inoltre, non sono titoli di credito "pagabili", perché non sono

"strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito" (artt. 5.89 e 5.90); non comprovano l'esistenza di un debito da rimborsare alla scadenza, ma rappresentano solo una riduzione di debito d'imposta, in quanto il loro valore è limitato all'ammontare del debito fiscale e l'eventuale eccedenza di credito fiscale non può essere chiesta a rimborso (art. 20.127);

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione Bilancio dell'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato, il Governo ha illustrato la nota della Ragioneria generale dello Stato allegata alla relazione tecnica, nella quale sono indicate le proposte di modifica al cui recepimento è condizionata la verifica della relazione tecnica, oltre ad alcune osservazioni di carattere prevalentemente redazionale. La nota allegata alla relazione tecnica si è soffermata, in particolare, sulle misure di flessibilizzazione delle risorse del fondo sanitario nazionale destinate all'emergenza da COVID-19, sulla mutualità prevalente di talune cooperative sociali, nonché sulla cedibilità del credito d'imposta Industria 4.0;

con particolare riferimento a tale ultima proposta (1.0.60 testo 2, a prima firma Turco ed altri) relativa all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, la Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità sull'estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, "alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione", sostenendo altresì che la facoltà di cessione del credito comporterebbe di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari, e pertanto renderebbe il credito "pagabile";

alla luce delle citate disposizioni del citato regolamento europeo n. 549/2013, tuttavia, sembrerebbe desumersi, al contrario, che la cessione dei crediti fiscali non comporti affatto il superamento della capacità fiscale dei beneficiari, restando ferma la necessità della adeguata capienza fiscale del fruitore; la Ragioneria generale dello Stato, nella citata nota allegata alla relazione tecnica del maxi-emendamento, con riguardo ad un ulteriore emendamento presentato al medesimo decreto-legge (emendamento 1.0.61, testo 2), relativo alla modifica dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, finalizzato ad includere, tra le spese per le quali può essere esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione spettante, quelle sostenute per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ha asserito che con riferimento a tale disposizione valgono le considerazioni espresse sul citato emendamento 1.0.60 testo 2;

analoga valutazione è stata effettuata con riferimento all'emendamento 30.217, relativo alla modifica dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34, in materia di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, finalizzato a prevedere che la stessa si applichi anche in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

impegna il Governo:

1) a prevedere nel primo provvedimento utile che i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tanto semplici quanto "4.0", nonché di quelli finalizzati alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e alla formazione 4.0, possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale di detti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, stabilendo altresì: che i cessionari debbano poi utilizzare i crediti ceduti in compensazione con le medesime modalità e impegni finanziari per la finanza pubblica con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente; che la quota di credito non utilizzata nell'anno non possa essere usufruita negli anni successivi né possa essere richiesta a rimborso; che, inoltre, non trovino applicazione i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) a valutare l'opportunità di estendere l'opzione della cessione dei crediti anche ad altri crediti d'imposta già disciplinati, tra cui in particolare il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché nelle zone economiche

speciali (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91);

3) a disporre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuare in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione;

4) a costituire una piattaforma elettronica per la certificazione e per la circolazione dei crediti d'imposta per cui è consentita l'opzione della cessione in modo tale che detti crediti possano circolare, nella certezza del loro riconoscimento e del diritto.

(1-00366)

Interrogazioni

[ANGRISANI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la rete dell'emergenza e urgenza costituisce per il cittadino la prima e principale risposta di soccorso sanitario che assicura la piena applicazione dell'articolo 32 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto alla salute;

nel sistema ospedaliero dell'agro nocerino-sarnese è in atto da diversi anni una fase di crisi che riguarda le strutture e l'organizzazione della sanità che ricadono sotto la competenza della ASL di Salerno;

valutato che:

il territorio dell'agro nocerino-sarnese ha un bacino di utenza di circa 400.000 cittadini ed è individuato come area nord della ASL di Salerno, nella quale sono ricompresi 4 ospedali: "Umberto I" di Nocera Inferiore, "Martiri di Villa Malta" di Sarno, "Mauro Scarlato" di Scafati, "Andrea Tortora" di Pagani; ognuno di questi nosocomi, in tempi e modalità diverse ma costanti, è salito alla ribalta delle cronache locali a causa di disfunzioni nel servizio assistenziale, strutturale ed organizzativo, creando disagi e ledendo, così, il pieno diritto alla salute dell'utenza;

considerato che:

da recenti notizie di stampa, l'interrogante ha appreso che nel nosocomio "Umberto I" di Nocera Inferiore esiste un servizio di emodinamica non adeguato sia al bacino di utenza sia alle nuove tecnologie diagnostiche e che i lavori per un nuovo reparto di emodinamica a servizio della rete IMA (emergenza dell'infarto miocardico acuto) sono iniziati da più di un anno; ancora oggi, tuttavia, non si conoscono i termini di consegna del reparto;

presso l'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno la carica di direttore sanitario è stata assegnata ad un dirigente che occupa lo stesso ruolo anche presso l'ospedale di Sapri. Sarno e Sapri sono due città che si trovano a circa 200 chilometri di distanza: appare evidente, dunque, l'impossibilità del direttore sanitario di essere presente con la costanza e quotidianità necessaria per evitare le difficoltà organizzative su ruoli e turni che la cronaca racconta;

in data 19 ottobre 2019 sul sito della ASL è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Sarno; tuttavia alla data odierna, nonostante siano trascorsi quasi due anni, la procedura selettiva non risulta ancora conclusa;

in data 7 aprile 2021 è stato emanato un ordine di servizio che dispone il reclutamento dei chirurghi per garantire un adeguato servizio e un sufficiente livello di assistenza presso il pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore. Questa decisione ha suscitato l'ira dei sindacati che, in una nota, hanno evidenziato come lo spostamento di personale possa prefigurare il depotenziamento, la chiusura e la limitazione delle attività assistenziali del plesso ospedaliero di Pagani;

a Scafati, ancora, si è dimesso il dirigente del pronto soccorso del COVID *hospital* Mauro Scarlato in aperta polemica con la ASL di Salerno, denunciando pubblicamente la mancanza di posti letto e le poche risorse umane a disposizione, mettendo in serio dubbio, tra l'altro, la veridicità della disponibilità ed esistenza di posti letto in terapia intensiva in Campania;

nonostante l'11 dicembre 2019 la ASL abbia pubblicato l'elenco degli ammessi all'avviso pubblico per la copertura di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Nocera, di un posto di direttore della medicina generale del presidio ospedaliero di Sarno, di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio

ospedaliero di Battipaglia, di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Eboli, attualmente le procedure concorsuali non risultano concluse; valutato, infine, che nella zona di competenza della ASL di Salerno, secondo fonti di stampa, risultano in carica nei nosocomi moltissimi primari facenti funzione, come nel caso dei reparti di dermatologia e pneumatologia presso l'Andrea Tortora di Pagani, o dei reparti di neurologia e gastroenterologia dell'Umberto I di Nocera Inferiore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo; se non reputi opportuno inviare propri ispettori presso la ASL al fine di assicurare la regolarità dell'azione amministrativa, in modo che ai cittadini dell'agro nocerino-sarnese sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza; se non intenda accertare l'effettiva presenza dei posti letto COVID in Campania rispetto alle affermazioni del responsabile dimissionario del COVID *hospital* di Scafati; se non intenda assumere, per le proprie competenze, iniziative volte all'attivazione di interventi sostitutivi al fine di garantire un adeguato sistema di emergenza e urgenza alla luce delle numerose criticità riscontrate nella provincia di Salerno.

(3-02514)

LAUS - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 23 settembre 2019 e sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 20 settembre, ha indetto la procedura per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la bretella di collegamento tra la A4 e la A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il SATT (sistema autostradale della tangenziale torinese), nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle stesse infrastrutture stradali;

il valore stimato nel bando dell'appalto è pari a 2.022.185.799,35 euro, di cui 1.200.654.000 per investimenti, comprensivi dell'indennizzo da corrispondere ai concessionari uscenti (305 milioni di euro) e degli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale, comprensive degli oneri di progettazione (895 milioni di euro);

la durata prevista della concessione è di 144 mesi e il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte è stato fissato alla data del 18 novembre 2019;

il bando, nella sezione VI, prevede, a tutela delle casse dell'erario e della clientela, che l'amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

considerato che:

alla scadenza prevista del 18 novembre 2019, sono pervenute all'amministrazione aggiudicatrice due sole offerte, formulate dal raggruppamento temporaneo di imprese SALT e dal consorzio stabile SIS; a seguito dell'esclusione del raggruppamento SALT, adottata con provvedimento del 19 dicembre 2019, per asserita carenza del requisito di capacità tecnica dell'esecutore di cui al paragrafo III.1.3.2 del bando, è rimasto come unico offerente il consorzio stabile SIS;

la sua offerta è pari a 25 milioni di euro, quale corrispettivo di concessione da corrispondere al Ministero concedente e a 1.037 milioni di euro, quale quota parte di tariffa a vantaggio dello Stato. Nel complesso l'offerta del SIS risulterebbe nettamente inferiore a quella formulata dal raggruppamento SALT, escluso dalla gara, per un ammontare stimato tra 794 e 986 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;

se ritenga l'offerta formulata dal consorzio stabile SIS per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle suddette autostrade congrua e conveniente per l'amministrazione concedente, anche in rapporto a quella formulata dal raggruppamento SALT escluso dalla gara, e tale da giustificare la

prosecuzione dell'*iter* di aggiudicazione del contratto;
se intenda procedere con urgenza, in caso di valutazione non congrua e conveniente dell'offerta formulata dal SIS, alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo bando per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle suddette autostrade.

(3-02515)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ex sottosegretario Sandra Zampa ha ricevuto una consulenza da parte del Ministro in indirizzo nell'ambito di attività di comunicazione;

a quanto si apprende da organi di stampa e così come risulta dal sito del Ministero, percepirà 48.000 euro lordi per una collaborazione della durata di 4 mesi,

si chiede di sapere:

se quanto riportato corrisponda al vero;

in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga il corrispettivo eccessivo a fronte di altri compensi percepiti dalla stessa Zampa come ex giornalista ed ex parlamentare.

(4-05454)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 28 aprile 2021 decine di migliaia di cittadini colombiani stanno partecipando ad imponenti manifestazioni di opposizione alla riforma fiscale annunciata dal presidente di centrodestra Ivan Duque, una riforma che avrebbe rischiato di peggiorare la già precaria condizione della classe media e delle fasce più povere della popolazione;

nonostante il progetto di riforma sia stato ritirato e il Ministro dell'economia Carrasquilla costretto a dimettersi, la protesta è cresciuta assumendo le dimensioni di una rivolta contro il Governo e la gestione della pandemia di COVID-19. Attualmente il Paese si trova in condizioni economiche e sociali drammatiche, con la disoccupazione al 15 per cento, un aumento significativo della povertà e la chiusura di moltissime piccole imprese, nonché al centro di una drammatica terza ondata che vede le terapie intensive degli ospedali al collasso;

come sottolineato da numerosi cartelli esposti durante le manifestazioni "Quando il popolo scende in piazza durante una pandemia, vuol dire che il governo è più pericoloso del virus";

a quanto risulta dalle notizie che arrivano dal Paese, almeno 20 persone sono state uccise e più di 800 sono state ferite. Molte vittime sono giovanissime: tra queste Agredo Inchima, un ragazzo di 17 anni e Nicolas Guerrero, di 22 anni, ucciso da un colpo alla testa mentre stava filmando gli scontri tra manifestanti e forze statali;

si tratta di una brutale repressione, con moltissimi episodi di utilizzo sproporzionato della forza da parte di polizia ed esercito, come dimostrano i moltissimi documenti fotografici e video. La comunità internazionale, nonostante la condanna ufficiale, non ha ancora fatto sentire la sua voce con la necessaria forza in un contesto in cui i diritti umani sembrano sospesi e il dialogo con movimenti sociali e organizzatori completamente interrotto;

è più che mai necessario che il Governo colombiano riapra tale dialogo con tutte le forze politiche e sociali e cessi di nascondersi dietro ricostruzioni che vedono le proteste infiltrate da criminali e terroristi,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla situazione attuale della Colombia e se non ritenga di intervenire presso il Governo colombiano affinché faccia piena luce sui fatti descritti, impegnandosi a perseguire e punire i comportamenti criminali adottati dalle forze dell'ordine e dall'esercito;

se, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche e commerciali con la Colombia, non intenda porre il tema delle violazioni dei diritti umani delle ultime settimane intervenendo in tal senso anche nelle opportune nelle sedi europee ed internazionali.

(4-05455)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [SAVIANE](#), [CANDIANI](#), [BOSSI Simone](#),

[CASOLATI](#), [PERGREFFI](#), [ZULIANI](#), [PIANASSO](#), [CAMPARI](#), [DORIA](#), [FERRERO](#), [TESTOR](#), [ALESSANDRINI](#), [FAGGI](#), [CORTI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e per gli affari europei.* -

Premesso che:

la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP, dispone la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli monouso, *Single-Use Plastics* (SUP), tra cui posate e piatti di plastica monouso, cannucce, palette per i distributori automatici, *cotton fioc*, contenitori in polistirolo espanso, attrezzi per la pesca;

la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione, e con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la delega per il suo recepimento entro detto termine;

persistono tra gli Stati membri alcuni dubbi interpretativi sul concetto della "messa in commercio" e la gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;

considerato che:

la pandemia mondiale da COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, soluzioni in molti casi insostituibili per limitare la diffusione del *virus* anche in termini di sicurezza sanitaria, di economicità, di disponibilità e di tasso di riciclabilità, che spesso raggiunge il 100 per cento;

recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica, avviando, in via sperimentale nel decreto-legge n. 104 del 2020, poi in via definitiva con la legge di bilancio per il 2021, all'utilizzo del PET 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;

molte aziende italiane sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro il 3 luglio 2021, prodotti alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta, oltre che adeguati dal punto di vista economico e ambientale, e sicuri dal punto di vista sanitario;

tra i settori richiamati rientra quello della distribuzione automatica di alimenti e bevande che conta oltre 820.000 distributori nel nostro Paese e interessa più di 3.000 aziende con il coinvolgimento a vario titolo di oltre 33.000 lavoratori;

nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate in Italia per la distribuzione automatica, per una media di circa 4 miliardi di palette l'anno, quantità che non è possibile sostituire nel limitato tempo a disposizione con altrettanti prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare il settore;

si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando raccoglitori specifici presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il rischio di rilascio nell'ambiente;

in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica, può rappresentare una minaccia per le nostre industrie, già gravemente provate dalla pandemia, rendendole meno competitive rispetto all'UE o a Paesi *extra* UE, senza alcun reale beneficio in termini ambientali e con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali dall'estero che non possono assicurare il rispetto delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto, ritenga opportuno intervenire anche a livello europeo per conferire maggiori margini temporali all'entrata in vigore del divieto dell'uso dei prodotti plastica monouso, di cui alla Direttiva SUP, consentendo al Paese di continuare il virtuoso percorso intrapreso verso la circolarità dell'industria della plastica.

(4-05456)

[PARAGONE](#) - *Ai Ministri del turismo, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 5 maggio 2021 nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Skytg24", il Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, ha affermato che il *green pass* italiano sarà valido anche per i cittadini stranieri provenienti da Paesi *extra* UE, senza tuttavia specificare come si intenda procedere da questo

punto di vista, se, ad esempio, lo Stato italiano intenda proporre la sottoscrizione di accordi bilaterali con altri Paesi per il riconoscimento reciproco dei *pass* che sanciscono l'immunizzazione dal COVID-19, o se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini stranieri cui sono stati somministrati vaccini non ancora omologati dall'Agenzia europea per i medicinali e dell'Agenzia italiana del farmaco come quelli russo e cinese, in uso presso decine di Paesi sudamericani, asiatici e africani;

Marina Lalli, presidente di Federturismo di Confindustria, in un'intervista di pochi giorni fa, rispondendo a una domanda sulla ripresa del turismo nei prossimi mesi, ha dichiarato che "finora purtroppo c'è stata una calma piatta perché i livelli di incertezza sono ancora troppo alti", aggiungendo che sarebbe necessario intervenire "sulla finanza delle strutture, che oggi sono completamente atterrate (...). Strutture che sono rimaste chiuse per un anno spendono molto in affitti e quindi indebitarsi per riaprirle non per tutti è facile, in alcune circostanze non si riesce ad accedere al credito";

visto che è urgente procedere con norme chiare e certe e aiuti concreti per favorire il rilancio del settore turistico che nel periodo pre COVID, secondo i dati di Banca d'Italia, ha visto la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia passare dai 41,7 di miliardi di euro del 2018 ai 44,3 miliardi del 2019, per una spesa turistica complessiva, stimata da Unioncamere, di 84 miliardi di euro, il 45,3 per cento del quale per turismo straniero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire se verranno sottoscritti accordi con gli Stati *extra* UE, e di quale tipo, al fine di comprendere se il *green pass* italiano sarà almeno uno strumento utile per favorire l'accesso in Italia di turisti provenienti da quei Paesi;

se intendano, altresì, chiarire se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini cui è stato somministrato un vaccino attualmente non approvato dall'EMA e dall'AIFA;

quali azioni intendano porre in essere al fine di acquisire la reciprocità del riconoscimento vaccinale con i Paesi in cui vengono attualmente somministrati il vaccino russo Sputnik V e i vaccini cinesi Sinovac e Sinopharm.

(4-05457)

[LA RUSSA](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

nella giornata del 12 maggio si è assistito a un breve *sit in* da parte di alcuni consiglieri comunali di Chiavari presso l'uscita del casello del medesimo Comune;

il loro disappunto riguarda l'improvvisa chiusura della tratta autostradale che sta causando pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino e sulla prospettiva di ripartenza economico turistica dei nostri comuni;

in data 26 novembre 2019 gli stessi consiglieri chiedevano agli organi di polizia di verificare l'avvenuta effettuazione delle verifiche statiche e di monitoraggio dei viadotti, nonostante le ispezioni e le verifiche siano di esclusiva pertinenza del concessionario e del Ministero;

a peggiorare la situazione si aggiunge la chiusura immediata ai *Tir* oltre le 3,5 tonnellate per il viadotto valle Ragone sull'autostrada A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, in entrambe le direzioni, per interventi urgenti dovute alla necessità di adeguarsi alla normativa sui carichi. Il provvedimento provocherà, come è prevedibile, un aggravamento delle condizioni del traffico sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla via Aurelia;

con l'atto di sindacato ispettivo 4-03777, pubblicato il 7 luglio 2020, nella seduta n. 236, il primo firmatario evidenziava la drammatica situazione in cui versa l'intera rete autostradale ligure ed i conseguenti disagi cui sono sottoposti i residenti ed i turisti. Si sottolineava come la persistente situazione generi una crescente difficoltà di spostamento quotidiano, sia per recarsi a lavoro, sia per il trasporto delle merci, sia per quanti volessero raggiungere le molteplici località di villeggiatura dell'area. Da non trascurare i rischi che corrono quanti sono costretti a percorrere le autostrade di Liguria, già di per sé caratterizzate da carreggiate strette e innumerevoli curve: rischi oggi amplificati dai numerosi scambi di carreggiata presenti;

al suddetto atto ad oggi non è arrivata nessuna risposta da parte del Ministro in indirizzo;

nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2020, n. 244, dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, lo stesso primo firmatario sottolineava che

la situazione delle autostrade è diventata drammatica: c'è un'interruzione continua, si viaggia a una sola corsia con code chilometriche e tempi di percorrenza impossibili. Come se ciò non bastasse, si è pure aggravata la situazione, perché non vengono fatti i lavori sull'unica strada alternativa, la via Aurelia, dove piccole frane non vengono riparate da mesi e altri lentissimi lavori in corso rimangono a bloccare o a rendere assai difficoltosa anche la circolazione;

si ritiene gravissimo ed irresponsabile da parte di Autostrade prevedere la paralisi del traffico cittadino senza preventivamente coordinarsi su *timing* e modalità con i comuni interessati sui cui si riversano inevitabilmente i disagi, poiché impossibilitati ad organizzarsi preventivamente;

si evidenzia anche l'importanza logistica della regione Liguria e della sua rete portuale, per tutto il «sistema paese», *in primis* per le tante aziende del nord ovest italiano;

la stagione estiva è di vitale importanza per l'economia regionale, ed è già partita in ritardo e con molteplici problematiche dovute agli adeguamenti cui debbono attenersi gli operatori per garantire la sicurezza sanitaria,

si chiede di sapere:

con quali modalità ed entro quale termine il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di risolvere rapidamente gli attuali disagi, garantendo il diritto costituzionale alla mobilità e la sicurezza della rete ed assicurando il necessario supporto economico per l'importante pregiudizio a danno dei cittadini e delle aziende che, in ragione della drammatica situazione in cui sono loro malgrado costretti, si trovano nell'impossibilità di operare, specie nel periodo in cui si concentra l'afflusso turistico decisivo per l'economia della Regione.

(4-05458)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la quasi totalità delle controversie giudiziarie presenta la necessità, a livello puramente tecnico, di chiarire dubbi, ovviare ad incertezze e risolvere problemi che altrimenti impediscono al giudice di arrivare a pronunciare sentenze eque e giuste. Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) presta le proprie conoscenze e capacità professionali al magistrato al fine di contribuire e migliorare le pronunce giudiziali, allo scopo di salvaguardare gli interessi della giustizia generale e non di parte;

il compenso del perito nominato dal giudice è regolamentato dal "testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia", decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. In particolare, è trattato dal titolo VII ("Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario"), articoli che vanno dal 49 al 72. Oltre al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, oggi in vigore, rimane valida la tariffa a tempo, già prevista dall'art. 4 della legge n. 319 del 1980, abrogata nel 2002, tranne appunto che per l'articolo 4 riguardante gli "onorari commisurati al tempo". La legge n. 319 aveva dunque già introdotto la liquidazione a tempo attraverso il sistema delle "vacazioni" come criterio per il calcolo del compenso. La vacanza non è altro che la "prestazione di un perito, su richiesta dell'autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione". Dunque, la vacanza riguarda il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale;

considerato inoltre che:

l'importo delle vacanze è stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002. Secondo la norma prevista dall'art. 4 della legge n. 319 del 1980 l'onorario per la prima vacanza è pari a 14,68 euro e per la successiva di 8,15 euro (ogni vacanza è di 2 ore, quindi un consulente è retribuito circa 4 euro ogni ora di lavoro);

secondo la giurisprudenza della Cassazione, al CTU non spetta alcun compenso addizionale per avere effettuato un supplemento di indagine dopo il deposito della relazione, se reso necessario dalle carenze di quest'ultima (Cassazione civile, sezione 1, 8 ottobre 1997, n. 9761). Inoltre, il consulente non può chiedere alcun compenso supplementare per le attività *extra* svolte, come ad esempio la partecipazione alle udienze;

gli onorari dell'ausiliario possono essere aumentati sino al doppio solo per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), ma si tratta comunque di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in

sede di legittimità, purché congruamente motivato (Cassazione n. 9023/2016);
inoltre, il limite massimo delle vacanze al giorno che un giudice può assegnare a un perito è 4, equivalente a 8 ore di lavoro, per un totale di 32,6 euro al giorno. Una tariffa oggettivamente obsoleta, se si considera il ruolo e le responsabilità che assume il consulente tecnico, ausiliario del giudice, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se ritenga di dover promuovere, anche con iniziative normative, un adeguamento dei criteri di valutazione della misura del compenso spettante all'ausiliario del magistrato e, quindi, l'aggiornamento dell'obsoleto tariffario vigente.

(4-05459)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

gli organi di giustizia istituiti presso le federazioni sportive hanno, a giudizio degli interroganti, una natura pubblicistica e, secondo le norme statutarie del CONI e delle federazioni sportive, agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza;

tra gli organi di giustizia della Federazione italiana giuoco calcio vi è il Procuratore federale, incarico svolto dall'attuale capo di Gabinetto del ministro Franco, nominato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2021;

considerato che:

dal giorno della nomina, il capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze è stato collocato fuori ruolo dal Consiglio di Stato, ma, per quanto consta agli interroganti, ha svolto le funzioni di procuratore federale della FIGC, in assenza del titolare, firmando oltretutto in tale veste rilevanti atti processuali idonei a generare notevoli conseguenze economiche per la stessa federazione e per le altre parti, tra cui il deferimento al Tribunale federale nazionale n. 9086/304 p/20-21 GC/bip del 16 febbraio 2021;

nella dichiarazione sostitutiva rilasciata il 16 febbraio 2021, circa l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità non ha indicato, come avrebbe dovuto a giudizio degli interroganti, l'incarico allora e ancor oggi svolto presso la FIGC, dichiarando invece di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali, o presso enti pubblici o privati, oltretutto omettendo di dichiarare eventuali compensi ricevuti quale procuratore federale della FIGC,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

quali iniziative urgenti intenda assumere, per quanto di propria specifica competenza, al fine di tutelare e garantire la separazione tra le funzioni di governo e quelle di organo della giustizia sportiva;

se, alla luce dei fatti e delle valutazioni riportati in premessa, sussistano ancora i requisiti di affidabilità e correttezza necessari per assolvere l'incarico di capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, tanto più nel presente momento storico di gestione dell'emergenza economica (in particolare del "Recovery Plan").

(4-05460)

[LANNUTTI](#), [LANZI](#), [DESSI](#), [GRANATO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

Marco Mancini è un alto dirigente del DIS, il dipartimento dei servizi segreti che coordina e controlla le attività di AISE e di AISI;

secondo quanto emerso nella trasmissione di Rai3 "Report", Mancini ambirebbe a diventare vice presidente dell'AISE. Nomina che fino a quando c'era il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte gli sarebbe stata negata dall'allora direttore dell'AISE, Luciano Carta;

considerato che:

secondo "Report", il cardinale Becciu avrebbe incaricato Cecilia Marogna di gestire i rapporti con i capi dei servizi segreti italiani, in particolare con l'allora direttore dell'AISE Luciano Carta. Marogna ha dichiarato: «Ero un servizio segreto parallelo del Vaticano e lavoravo con altri servizi segreti paralleli di altri Paesi»;

secondo quanto ricostruito da "Report", quando Carta non si è mostrato più disponibile, Marogna si rivolge a Tavaroli per avere un contatto con un altro dirigente dei servizi, Mancini. Marogna ha dichiarato: «Volevano far fuori Carta, perché disturbava. Me lo ha detto Tavaroli». Francesca Immacolata Chaouqui, condannata a dieci mesi di reclusione per sottrazione di informazioni riservate dello Stato della Città del Vaticano, ha dichiarato a "Report": «Mancini voleva fottere Carta per fare il vice segretario ai servizi»;

secondo quanto ricostruito da "Report", Tavaroli e Mancini avrebbero provato a estorcere le *e-mail* della corrispondenza tra Marogna e Carta, facendo parlare con la donna il giornalista de "il Giornale" Luca Fazzo, sospeso dall'ordine nel 2006 per i suoi rapporti con Mancini e per «una sudditanza nei confronti del Sismi»;

considerato, inoltre, che:

nella puntata di "Report" del 3 maggio è stato trasmesso un filmato che ritrae un incontro tra Marco Mancini e un *leader* di un partito politico, avvenuto alle 16.34 del 23 dicembre 2020 in una piazzola dell'*autogrill* di Fiano Romano lungo l'autostrada Roma-Firenze. Durante la sosta ha incontrato Mancini, con cui si è appartato per parlare per quaranta minuti. La scena è stata fotografata e filmata da una testimone, come ha mostrato "Report". In quei giorni si stavano decidendo le nomine ancora vacanti dei vertici dei servizi, compresa quella di vicepresidente dell'AISE,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito.

(4-05461)

[LANNUTTI](#), [CAMPAGNA](#), [ANGRISANI](#), [LANZI](#), [VANIN](#), [DESSI](#), [RUSSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il 3 maggio 2021 la trasmissione d'inchiesta "Report" annunciava un servizio sull'incontro un *leader* di un partito politico e l'agente dei Servizi Marco Mancini, ora alto dirigente del DIS, il dipartimento dei servizi segreti che coordina e controlla le attività di AISE e di AISI, che aspirava a una promozione. L'incontro è avvenuto il 23 dicembre 2020 in una stazione di servizio a pochi chilometri da Roma e ripreso con un cellulare per 28 secondi da una persona che si trovava nella stessa stazione di servizio, un'insegnante, incuriosita dalla presenza dell'ex *premier* e da signori che, con tutta evidenza, lo stavano aspettando. Contestualmente all'annuncio di "Report" del contenuto del servizio, il 3 maggio cominciava a circolare un *dossier* contro la trasmissione di Rai 3. Nella puntata del 10 maggio 2021 "Report" è tornata sulla vicenda e sul *dossier* "avvelenato", ritenuto spazzatura anche da tre redazioni che l'avevano ricevuto. Durante la puntata, "Report" intervista il padre della professoressa, che viene definita "bionica" dagli esponenti dello stesso partito per via della sua capacità di catturare le immagini dell'incontro. L'anziano signore è stato costretto a dare informazioni "sensibili" sul proprio stato di salute, esclusivamente per giustificare la presenza della figlia insegnante nel parcheggio dell'*autogrill* di Fiano Romano, durante i circa 40 minuti del colloquio predetto;

durante la puntata "Report" ricostruisce anche l'origine del *dossier* che gira da tre mesi. Nel fascicolo "avvelenato" si parla di una fattura da 45.000 euro che la RAI avrebbe pagato a una società, la Tarantula Luxembourg, in relazione a un imprecisato aiuto che un ex *manager* di Finmeccanica, Francesco Maria Tuccillo, avrebbe dato a "Report" per il servizio di novembre 2020 su Alitalia e Piaggio Aerospace, che coinvolgeva Renzi. Il fascicolo è anche la fonte utilizzata per un'interrogazione parlamentare di un deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, contro la trasmissione di Ranucci, annunciata dallo stesso Renzi. In trasmissione Ranucci ricorda che Tuccillo «è stato tra i manager di Piaggio Aerospace che più si sono opposti al nuovo management filoarabo, sponsorizzato dal governo Renzi. Fu proprio l'allora Presidente del Consiglio che aprì le porte di un'azienda strategica per la sicurezza del Paese come Piaggio Aerospace, che produce tecnologia militare, agli Emirati Arabi». Inoltre, ricorda sempre il conduttore Rai, Tuccillo aveva contribuito a catturare Roberto Vito Palazzolo, in arte Roberto Von Palace, «il boss su cui aveva indagato Falcone e che da latitante in Sudafrica riciclava i soldi di Cosa nostra e avrebbe aiutato Finmeccanica a vendere gli elicotteri». Anche Tuccillo nega. E la stessa società lussemburghese dice di non conoscerlo. In altre parole, sarebbe stata presentata un'interrogazione parlamentare basata su un falso *dossier*, senza aver

visto la fattura citata, trasformando un atto del sindacato ispettivo in un «atto di intimidazione», come viene definito dal giornalista autore dell'intervista a Nobili;
considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che il predetto *leader* politico si sarebbe rivolto alla magistratura per chiedere che l'insegnante venga perquisita in quanto ritiene di essere stato "intercettato". È bene ricordare che le fonti giornalistiche sono protette dalla legge sul segreto professionale. Ci si allarma se sono oggetto di perquisizioni e intercettazioni e, a maggior ragione, dovremmo allarmarci quando finiscono nel mirino di un partito che per giunta utilizza falsi *dossier* per controbattere a giornalisti sgraditi;

il tema del diritto alla libertà di espressione, con particolare riguardo alla libertà di stampa, è stata oggetto di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - sentenza Sedletska contro Ucraina (ricorso n. 42634/18) - depositata il primo aprile 2021, con la quale Strasburgo ha blindato le fonti giornalistiche da ingerenze delle autorità nazionali, compiendo un ulteriore rafforzamento della libertà di stampa essenziale, non solo per permettere al giornalista l'esercizio della libertà di espressione, ma anche per consentire alla collettività di ottenere informazioni di interesse generale, fondamentali per la democrazia nel suo insieme. La protezione delle fonti, osservano i giudici internazionali, è la chiave di volta della libertà di stampa perché, senza un'adeguata ed effettiva tutela, la stampa potrebbe astenersi dal divulgare notizie di interesse generale, compromettendo il ruolo di "cane da guardia" della società che è proprio dei giornalisti liberi;

l'incontro citato in premessa non è uno scandalo in sé, ma è sicuramente una notizia, in quanto la crisi del Governo Conte 2 si è consumata anche sul tema della delega ai Servizi tenuta per sé dall'ex Presidente del Consiglio, e oggetto di scontro feroce proprio con il *leader* politico predetto. Ed è una notizia se quell'incontro è avvenuto con un dirigente dell'*intelligence*, passato indenne per vicende oscure anche grazie al segreto di Stato, con un'ampia rete di relazioni e in conflitto con altri settori degli apparati, che aspirava a una vicedirezione e non l'ha avuta. Infatti, il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi ha deciso di sentire su questa vicenda Gennaro Vecchione, capo del DIS e di Mancini. Mentre è più scandaloso, ad avviso degli interroganti, che un *leader* di un partito, tramite esponenti dello stesso partito, reagisca, con l'evidente intento di intimidire, con un'interrogazione parlamentare basata su un *dossier* falso,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga consona la reazione di esponenti politici nei confronti di una trasmissione televisiva, esponenti che arrivano a utilizzare falsi *dossier* per colpire giornalisti non graditi;

se, più in generale, il Governo ritenga di dover intervenire per garantire la libertà di stampa, blindando le fonti giornalistiche da ingerenze politiche, permettendo così un ulteriore rafforzamento della libertà di stampa essenziale, non solo per consentire al giornalista l'esercizio della libertà di espressione, ma anche per permettere alla collettività di ottenere informazioni di interesse generale, fondamentali per la democrazia nel suo insieme, così come anche indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

(4-05462)

[VANIN](#), [MAUTONE](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale civile "SS. Giovanni e Paolo" di Venezia opera un'*équipe* di medici altamente specializzati, che si avvalgono di tecniche all'avanguardia soprattutto nel campo della chirurgia protesica dell'anca, del ginocchio e della spalla, con l'esecuzione di circa 250 interventi all'anno, molti dei quali su pazienti ad alto rischio perioperatorio;

in particolare, al reparto ortopedico veneziano si rivolgono numerosi pazienti, anche provenienti da diverse regioni italiane, per sottoporsi a intervento di artroprotesi bilaterale dell'anca, che viene eseguito con la tecnica minimamente invasiva denominata AMIS (anterior minimally invasive surgery). Come spiega il direttore dell'unità operativa complessa, dottor Alberto Ricciardi, l'utilizzo di questa tecnica provoca un minore trauma chirurgico rispetto ad altre modalità di intervento: non c'è alcuna incisione dei tessuti muscolari, che vengono solo spostati mentre il chirurgo raggiunge l'articolazione e posiziona la protesi, consentendo la conservazione dei muscoli e dei nervi che si

trovano lungo il percorso di accesso all'articolazione dell'anca. Questo comporta una minore perdita di sangue, riduce il rischio di zoppia e permette di accelerare la riabilitazione riducendo così i tempi della degenza ospedaliera;

come si apprende dagli organi di informazione ("La Nuova Venezia", 10 marzo 2021), il direttore generale dell'azienda ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, pochi giorni prima della scadenza del proprio mandato ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la struttura sanitaria privata convenzionata "Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl", facente parte del gruppo ospedaliero San Donato;

tale protocollo d'intesa ha per oggetto la regolamentazione dell'assegnazione temporanea, *ex art. 23-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di personale medico facente parte dell'*équipe* dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, dipendente dell'azienda a tempo pieno e indeterminato, per la fornitura di prestazioni chirurgiche nel campo ortopedico a favore di pazienti ricoverati presso il policlinico "San Pietro" (Ponte San Pietro, Bergamo) in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, ad esclusione di quelli residenti in Veneto;

a motivazione della stesura, nel protocollo si dichiara essere specifico interesse dell'azienda ULSS 3 agevolare gli interventi presso l'istituto lombardo "al fine di offrire i propri servizi a nuovi potenziali bacini di utenza a favore di questa Azienda con conseguenti significative ricadute anche in termini di aggiornamento professionale e di efficienza operativa del proprio personale nonché permettere un prezioso scambio di esperienze, che possono determinare l'apprendimento di tecniche mini-invasive e d'avanguardia";

come risulta dal protocollo, le prestazioni chirurgiche sono garantite dall'*équipe* dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia nell'ambito del proprio ordinario orario di lavoro;

considerato che:

il sindacato CGIL ha espresso forti perplessità sull'operazione, sia per l'opportunità di "prestare" professionalità ad aziende private in un periodo di straordinaria pressione per la sanità pubblica del Veneto, sia per la specificazione, poco chiara, che le prestazioni presso la struttura privata andrebbero effettuate dai medici "nell'orario ordinario di lavoro". Lo stesso sindacato ha manifestato inoltre il timore che ciò possa ridurre l'operatività di un importante servizio sanitario, penalizzando gli utenti del territorio veneto e veneziano ("La Nuova Venezia", 11 marzo);

risulta che i tempi di attesa per le prestazioni chirurgiche ortopediche programmate sono di circa 2 mesi presso l'ospedale di Venezia e di 5-6 mesi presso quello di Mestre e Dolo-Mirano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per dare corso alle necessarie verifiche.

(4-05463)

[AUGUSSORI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 11 maggio 2021, Severino Serafini, Primo cittadino del Comune di Massalengo, in provincia di Lodi, è stato aggredito in Via Premoli davanti all'Ufficio postale, da un noto imprenditore di una famiglia siciliana, già segnalato nei registri penali per precedenti;

a causare l'episodio sembrerebbe essere stato, nella fattispecie, un *post* di denuncia del sindaco sulla sua bacheca di "Facebook", in merito ad un'auto in evidente stato di degrado, di proprietà della figlia dell'aggressore, abbandonata per la strada e mai rimossa, nonostante i ripetuti solleciti del Comune;

il fatto si pone in continuità rispetto alla situazione di degrado e di abusi, che si protrae da oltre un decennio, senza, però, che si sfociasse mai nella violenza, come nell'episodio riferito;

l'aggressione non sembra aver cagionato lesioni gravi al Sindaco, il quale riferisce che l'episodio appare essere stato più un avvertimento che una vera e propria intenzione di arrecare danno. Infatti, il predetto non ha avuto necessità di cure mediche e si è presentato nella vicina stazione dei Carabinieri del Comune di Borghetto Lodigiano per denunciare il fatto;

tuttavia, l'episodio si configura come un atto di estrema gravità che sposta ancora una volta l'attenzione sul delicato ruolo degli amministratori pubblici e delle istituzioni in generale, troppo spesso vituperate;

è inaccettabile, che ancora oggi, possano esistere persone che preferiscono l'intimidazione fisica in luogo del dialogo e del confronto civile. L'accaduto segna, indiscutibilmente, una pagina davvero buia per il territorio del Lodigiano, e per tutta la Lombardia, una terra, che non è più disposta ad accettare simili offensive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti intenda adottare nel contrasto e nella repressione di simili ed inaccettabili situazioni di abuso e violenza, in special modo, nei confronti di coloro che con spirito di servizio amministrano la cosa pubblica, perché sia ripristinata con evidente efficacia la legalità ed il senso civico.

(4-05464)

[DE VECCHIS](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la foce del Tevere è un ambiente cardine per gli equilibri naturali e quindi particolarmente fragile; i fenomeni di piena, le correnti del fiume Tevere e i movimenti del mare contribuiscono a trasportare presso la foce una quantità impressionante di rifiuti, che il fiume raccoglie durante tutto il suo lungo percorso e che deposita direttamente sulle sponde, le spiagge e le scogliere limitrofe;

la situazione ambientale della foce del Tevere desta da anni profonde preoccupazioni per il disastroso stato in cui versa e trasforma un paesaggio unico e suggestivo in un ambiente di degrado e pericoli, che impone costosi e periodici interventi di pulizia a carico delle amministrazioni territorialmente competenti, con risultati limitati nel tempo;

in caso di eventi naturali quali piene, alluvioni e mareggiate, i rifiuti depositati presso la foce possono venire trasportati a largo delle coste di Fiumicino e oltre le sponde del fiume stesso, mettendo in pericolo i delicati equilibri naturali del litorale romano e minandone le attività turistiche;

alla problematica è stata data forte evidenza anche da un servizio della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" del 10 maggio 2021, che ha documentato le "condizioni devastanti e indecenti" in cui versa la foce del Tevere, invasa da rifiuti di ogni genere, quali serbatoi, elettrodomestici, pneumatici e plastica di ogni tipo e dimensione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e come intenda intervenire per tutelare nel breve e nel lungo termine l'ambiente naturale della foce del Tevere e delle limitrofe spiagge del litorale romano dal deposito di rifiuti raccolti e trasportati dal fiume, quale patrimonio naturale di biodiversità ed elemento cardine delle attività turistiche di un territorio strategico come quello del Comune di Fiumicino e di tutto il litorale romano.

(4-05465)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in data 4 agosto 2020, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), ha adottato il regolamento n. 45, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, rispetto ai quali disciplina l'elaborazione e l'attuazione dei processi di approvazione e i relativi meccanismi di distribuzione;

l'obiettivo della normativa avrebbe dovuto essere quello di offrire maggiori garanzie al consumatore anche attraverso semplificazioni normative, ovvero di favorire la concorrenza e privilegiando la vendita dei prodotti assicurativi attraverso intermediari professionisti indipendenti;

dalla sua entrata in vigore (31 marzo 2021), il regolamento, soprattutto a causa delle numerose e semplificabili procedure burocratiche da esso introdotte, sta generando una serie di problematiche, che risultano peraltro in netto contrasto con quelli che erano gli scopi della sua adozione;

in particolare, la considerevole mole di questionari e documenti, che il personale amministrativo delle agenzie di assicurazioni deve compilare, sta avendo delle pesanti ricadute gestionali ed economiche, in termini di ore di lavoro, anche a discapito del tempo allocato alle attività di informazione e consulenza; inoltre, stante la complessità e la scarsa chiarezza rispetto agli adempimenti cui attenersi, sussistono gravi rischi sanzionatori in capo agli agenti e agli intermediari, che sono appunto esposti alla commissione di probabili errori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa e se non ritenga opportuno valutare la possibilità di adottare iniziative normative inerenti alla materia trattata in premessa e avviare altresì un tavolo di concertazione con ANIA, SNA e associazioni di consumatori,

al fine di individuare idonee e percorribili misure a salvaguardia di trasparenza e adeguatezza dei prodotti assicurativi.

(4-05466)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02514 della senatrice Angrisani, sulla situazione della sanità nell'agro nocerino-sarnese (Salerno).

1.5.2.4. Seduta n. 330 del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

330a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dà lettura del processo verbale.

MONTEVECCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino all'8 giugno. La seduta di oggi pomeriggio, che terminerà alle ore 20, prevede la discussione del disegno di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, il seguito dell'esame delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernenti l'articolo 68 della Costituzione nonché le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione di mozioni sui vitalizi. I testi dovranno essere presentati entro le ore 18 di oggi. Per l'esame delle mozioni sono stati assegnati per ciascun Gruppo cinque minuti in discussione generale e dieci minuti per le dichiarazioni di voto, oltre ai cinque minuti attribuiti per l'illustrazione degli atti. Alle ore 16 di domani sarà indetta la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per

l'elezione di due senatori Segretari. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Dopo la chiama proseguirà l'esame degli argomenti eventualmente non conclusi nella seduta odierna.

Giovedì 27 sarà discusso - ove concluso dalla Commissione - il disegno di legge sui *quorum* concernenti la validità delle elezioni comunali. Il termine di presentazione degli emendamenti all'Assemblea è stato fissato alle ore 14 di domani.

Alle ore 15 di giovedì avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali.

La settimana dal 31 maggio al 4 giugno sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 8 giugno alle ore 16,30 con comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. A tal fine, la Conferenza dei Capigruppo è convocata lo stesso giorno alle ore 11,30.

I Capigruppo hanno altresì stabilito che gli emendamenti per l'Assemblea al disegno di legge sulla tutela costituzionale dell'ambiente dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 3 giugno.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino all'8 giugno:

Martedì	25	maggio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1144 e connessi -
Mercoledì	26	"	h. 9,30	Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	27	"	h. 9,30	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentari in materia di articolo 68 della Costituzione - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Mozioni sui vitalizi - Votazione per l'elezione di due

				senatori Segretari (votazione a scrutinio segreto mediante schede) (mercoledì 26, ore 16)* - Disegno di legge n. 1196 e connesso - <i>Quorum</i> concernenti la validità delle elezioni comunali (ove concluso dalla Commissione) (giovedì 27) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 27, ore 15)
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1196 e connesso (*Quorum* concernenti la validità delle elezioni comunali) dovranno essere presentati entro le ore 14 di mercoledì 26 maggio.

La settimana dal 31 maggio al 4 giugno sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	8	giugno	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
---------	---	--------	-------------	----------------------------------------------------------------------

Sul tragico incidente alla funivia di Stresa

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Senatori, come tristemente noto, domenica scorsa la quiete silenziosa della valle alpina ai piedi del Lago Maggiore è stata scossa dal sordo boato causato dal crollo di una cabina della funivia che da Stresa porta alla cima del monte Mottarone. Un tragico incidente che ha causato la morte di 14 persone: famiglie, coppie, giovani e anche due bambini, Mattia di cinque anni e Tom di soli due anni. Il piccolo Eitan di cinque anni, unico superstite ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, è stato probabilmente salvato dall'abbraccio eroico del suo papà, che ha fatto scudo con il proprio corpo, ma non avrà altri abbracci da dare al suo papà, alla sua mamma, al suo fratellino, che su quella funivia hanno perso la loro vita.

Le indagini disposte dalla magistratura consentiranno di ricostruire le dinamiche dell'incidente ed

accertare eventuali responsabilità, ma adesso è il momento del lutto e del dolore, perché questo lutto colpisce nell'intimo un'intera comunità nazionale che in uno dei primi giorni di riapertura stava riassaporando il ritorno alla normalità attraverso il contatto con la natura e la bellezza.

Le terribili immagini delle lamiere della cabina precipitata nel bosco piegate dalla violenza dell'impatto rimarranno un ricordo indelebile in ciascuno di noi, perché ciascuno di noi si è immedesimato nella speranza spezzata di quegli italiani che alla gita di Mottarone avevano affidato le loro aspettative e la loro voglia di vivere dopo mesi di grandi limitazioni, incertezza e paura.

Oggi vogliamo stringerci ai familiari ed amici di questi 14 connazionali e dire loro che non sono soli, che il loro dolore è il nostro dolore, perché è nelle grandi prove, come nelle grandi gioie, che una collettività nazionale deve dimostrare cosa significhi condividere la stessa identità, vivendo in un autentico spirito di comunione anche le sofferenze che straziano il cuore.

Con questo spirito desidero ringraziare il personale dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino, dei Carabinieri e di tutti coloro che anche in questa circostanza, tra grandi difficoltà, ci hanno dato l'esempio di un'Italia coraggiosa e generosa.

In commosso ricordo delle 14 vittime innocenti della tragedia di Mottarone, invito pertanto l'Aula del Senato ad osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

[LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, anche il Gruppo Per le Autonomie si stringe ai familiari delle vittime di questa immane tragedia.

Per chi, come noi, viene da luoghi simili a quelli in cui è maturata questa tragedia, la montagna, il dolore è duplice. Lo è perché conosciamo bene il contesto nel quale è maturata, quello di una domenica di festa, di spensieratezza, da passare insieme ai propri cari, che improvvisamente si trasforma in un appuntamento con la morte, con le foto sui giornali e con le storie delle vittime.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 16,47)

(*Segue LANIECE*). Lo è perché nella nostra memoria è ancora vivo il dolore delle tragedie del Cermis, di Champoluc o del Montebianco; vicende che hanno segnato la nostra storia e che hanno spinto il legislatore e il mondo degli impianti a fune a prestare sempre più attenzione alla sicurezza.

Per questo, adesso che la montagna vede la luce dopo una stagione durissima, è importante che non passi un messaggio allarmistico: i controlli sono e restano ferrei e lo sono stati anche nelle settimane delle chiusure, ma le revisioni costano e gli enti locali saranno chiamati a intervenire per supportare le piccole società di gestione. Tuttavia è giusto e doveroso innalzare il livello dei controlli e delle ispezioni, perché, come sappiamo, la sicurezza non è mai troppa.

Allo stesso modo sarà doveroso accertare fino in fondo le responsabilità di quanto accaduto. Chi ha sbagliato deve pagare, perché è impensabile che nel 2021, con la tecnologia che abbiamo a disposizione, con le norme che ci sono, si possa morire ancora in questo modo. Lo dobbiamo anche alla montagna e ai tanti che quotidianamente lavorano con la massima professionalità e il massimo rigore per garantire la sicurezza delle persone. Lo dobbiamo soprattutto alle vittime e ai loro cari e lo dobbiamo al piccolo Eitan, a cui da quest'Aula mandiamo idealmente la carezza più tenera e l'abbraccio più commosso di cui siamo capaci. (*Applausi*).

[MAGORNO](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGORNO (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signori del Governo, è per me oggi uno dei momenti più difficili e tristi in cui parlare e rappresentare lo sgomento e la rabbia per il grave incidente accaduto domenica scorsa alla funivia Stresa-Mottarone, in quella che doveva essere una giornata di gioia e spensieratezza, ma che di fatto si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto e lasciato attoniti tutti.

Quattordici vite spezzate, famiglie intere e giovani coppie, ognuna con una propria storia speciale e straordinaria, fatta di speranze e di sogni infranti finiti accartocciati e distrutti, come la cabina in cui viaggiavano in una domenica di dolore per l'intera Nazione e in particolare per me, per la mia città, per mio paese. Tra le vittime ci sono Serena Cosentino, cittadina di Diamante, e il suo fidanzato Hesam, di

origine iraniana, un ragazzo prossimo alla laurea in ingegneria, che con umiltà lavorava, si sosteneva negli studi e che consideriamo parte della nostra comunità per l'amore così bello e profondo che lo legava a Serena. Per Serena e Hesam il futuro era un libro tutto da scrivere, pieno di progetti, aspettative, di amore per il futuro. Le pagine di questo libro sono state brutalmente e assurdamente strappate domenica, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che amavano questi due ragazzi. Serena era quello che si dice una ragazza modello, particolarmente brillante negli studi. Aveva conseguito la laurea in scienze naturali e la specializzazione in monitoraggio e riqualificazione all'università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti; da due mesi aveva vinto una borsa di studio al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e si era trasferita a Verbania per svolgere il lavoro dei suoi sogni dopo anni di studio e sacrificio lontana da casa.

La storia di Serena è destinata a divenire un'altra eccellenza della nostra terra della quale essere orgogliosi; è la storia di altri giovani costretti a lasciare la propria terra, ad andare altrove per realizzare i propri sogni, per costruire il proprio futuro; una storia che interroga le nostre coscienze di uomini delle istituzioni, di amministratori, di cittadini. Non faccio fatica ad ammetterlo: questa è una sconfitta per tutti noi, il rinnovarsi di un'ingiustizia, di una ferita che non riusciamo a rimarginare.

Certo, ora è il momento del dolore, ma da uomini delle istituzioni abbiamo il dovere, con lucidità, di fare nostre le autorevoli parole del presidente Mattarella, che i permetto di citare: ai sentimenti di vicinanza e solidarietà espressi in queste ore, si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza, per tutte le condizioni che riguardano il trasporto delle persone.

Lo dico senza retorica, con forza. Si faccia chiarezza sulla responsabilità di quanto è accaduto e sulle cause che hanno portato alla morte di 14 persone, tra cui 2 bambini. Tutti gli attori istituzionali coinvolti collaborino tra loro e mettano a disposizione i documenti, le carte e ciò che serve.

Come senatore e sindaco mi batterò affinché siano fatte verità e giustizia. Sento di doverlo a Serena, Hesam, a tutte le vittime di domenica e alle loro famiglie perché sia data una risposta al loro dolore, alla disperazione e allo strazio di una madre e di un padre, Ada e Maurizio. Questo dolore - credetemi - spezza il cuore e non si potrà mai cancellare dalla mente.

L'Italia ha pianto e piange troppi lutti e tragedie che si potevano evitare. Si tratta di una criticità atavica di tutto il nostro Paese - da Nord a Sud - ed è pertanto necessaria e urgente una rivoluzione culturale che ci porti a investire di più nella sicurezza e a metterla sempre al primo posto. È il momento di cambiare pagina e per farlo è necessario uno sforzo comune, senza incertezze e ulteriori ritardi.

Facciamolo ricordando Serena, Hesam, Silvia, Alessandro, Amit, Tal, Tom, Barbara, Itshak, Vittorio, Elisabetta, Mattia, Angelo e Roberto: i loro sorrisi dolci e solari spenti troppo presto. Facciamolo pensando al piccolo Eitan, superstite della tragedia perché protetto dall'abbraccio del papà, un ultimo e meraviglioso gesto d'amore, una luce di speranza in questo momento di profondo dolore. (*Applausi*).

[NASTRI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NASTRI](#) (*FdI*). Signor Presidente, è difficile prendere oggi la parola in quest'Aula per ricordare quanto accaduto domenica. Si tratta di una tragedia tremenda che lascia sgomenti.

Chi, come me, conosce bene quel territorio, ha ancora più difficoltà a trovare le parole giuste: incredibile, impossibile, indescrivibile. Sembra di trovarsi dinanzi a un beffardo scherzo del destino. Dopo mesi e mesi di chiusure forzate e giornate trascorse relegati in casa a inventarsi giochi e passatempi per i propri bambini, finalmente ecco arrivare le prime belle giornate di primavera, come la domenica appena trascorsa. Quale occasione migliore, con un sole e un clima perfetti, per godere di uno dei panorami forse più belli e suggestivi del nostro Piemonte, il Mottarone? Una vetta che si erge a cavallo tra il maestoso Lago Maggiore, coronato anche delle Prealpi, e il pittoresco Lago d'Orta: lo scenario ideale per tornare lentamente alla normalità insieme e accanto ai propri ai propri cari.

Probabilmente hanno pensato così Roberta e Angelo, due ragazzi che avevano scelto di trascorrere questa giornata speciale facendo una gita proprio nella Provincia azzurra. Domenica era il compleanno di lei, dottoressa impiegata presso l'ASL di Piacenza. Stiamo salendo in funivia: questo è il breve testo dell'ultimo messaggio inviato da Roberta alla sorella.

Legata a loro, in uno strano e anche incomprensibile destino, una famiglia di origine israeliana

residente oggi a Pavia: padre, madre, nonno e nonna con l'amato nipotino di sei anni. Tutti morti, tranne lui, il piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto, portato in condizioni gravissime all'ospedale di Torino. Per essere riuscito a sopravvivere al terribile impatto è probabile che il padre, che era di corporatura robusta, abbia avvolto con un abbraccio suo figlio. Questa è la ricostruzione, ancora da convalidare, ma la più accreditata e credibile, diffusa dall'ospedale che sta lottando per la salvezza di questa piccola vita. Una vita, la sua, che sta tenendo anche l'Italia appesa a un filo, a una piccola ma tenace speranza.

Tuttavia, questa beffarda e drammatica vicenda, accanto alla straziante conta dei morti ha anche i suoi salvati. Già, perché anche Dario, insegnante di Verbania e il figlio di sei anni, quasi coetaneo di Eitan, avrebbero dovuto essere appesi a quel filo, o meglio a quel cavo. Erano anche loro in fila per prendere posto nella cabina e poter raggiungere la vetta. Ma quello stesso destino ha voluto che, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, siano potuti salire nella cabina solo 15 persone e loro sarebbero stati in sovrannumero. Una fatalità che per loro però ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Miracolati, come Dario ha detto, dal Covid, quello stesso Covid che, a causa dei *lockdown* e delle varie restrizioni, ha determinato una lunga interruzione della funzionalità dell'impianto di risalita rispetto al costante e regolare utilizzo consueto.

Stando ferme a lungo nella ripartenza le superfici possono essere poco lubrificate, come accade nel motore delle automobili che restano a lungo inutilizzate; è quanto afferma Gianpaolo Rosati, professore del Politecnico di Milano.

Nella mia personale visita al Mottarone, Presidente, e a Stresa sul luogo del disastro, nel pomeriggio di domenica, mi sono state prospettate molte ipotesi che sono tutte al vaglio della magistratura alla quale spetta chiaramente l'ultima parola sulle responsabilità. Tuttavia, delle grevi e ombrose ore trascorse in quei luoghi conserverò indelebile nella memoria alcuni sguardi: lo sguardo dei nostri amministratori provinciali Luigi e Damiano che vivono quotidianamente il territorio e che vacillavano anche al pensiero delle ripercussioni sull'economia a forte vocazione turistica di quelle terre di laghi e monti. Lo sguardo e gli occhi gonfi di lacrime del sindaco di Stresa che sente su di sé il peso della responsabilità di risollevarne anime e cuori della sua comunità cittadina e infine lo sguardo di Tommaso, un nostro giovane consigliere comunale di Stresa, membro della locale squadra di protezione civile, che è stato tra i primi soccorritori a raggiungere il luogo del disastro e a vedere con i suoi occhi i corpi dentro quella cabina e quelli sbalzati fuori dalla stessa durante l'impatto.

Quegli occhi, quegli sguardi, quelle lacrime, unite anche al lavoro instancabile di tutti i soccorritori ai quali va la gratitudine e l'orgoglio di quest'Aula, sono l'eredità più vera e sincera di un immane disastro dopo il quale, dopo aver appurato le responsabilità, abbiamo il dovere di ripartire.

In conclusione, Presidente, ora è il momento del cordoglio e del doloroso silenzio, ma deve essere chiaro che le responsabilità vanno accertate e anche rapidamente. Un fatto di chiarezza sulla dinamica dell'incidente lo dobbiamo alle vittime, affinché il loro sacrificio imponga *standard* di sicurezza adeguati perché in futuro non si verifichino ancora eventi luttuosi come questo. (*Applausi*).

[D'ARIENZO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito Democratico esprimo il sentito cordoglio e l'umana vicinanza nei confronti di tutte le famiglie che sono state coinvolte, degli amici e di chi conosceva coloro che non ce l'hanno fatta. Ringrazio anche tutti coloro che hanno prestato soccorso in quel difficile momento e che, ancora una volta, hanno dimostrato l'elevata professionalità del nostro Paese.

È ovvio che in questa fase dobbiamo evitare l'emotività e la rabbia. Abbiamo il compito di valutare i fatti criticamente e poi di decidere. Da questo punto di vista, il nostro sostegno a tutti coloro che stanno operando in questa direzione - magistratura *in primis* - è pieno ed incondizionato.

Bene anche che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili abbia nominato una commissione d'inchiesta. Tutto va nella direzione dell'accertamento dei fatti e della verità. Siamo in presenza di due eventi concomitanti e incredibili, quali la rottura della fune traente e il malfunzionamento del freno, peraltro a fronte di un carico che certamente non era il massimo della

portata stabilita. Però questi eventi devono essere valutati alla luce di quanto prevede il decreto ministeriale n. 203 del 2015, che concerne le revisioni e le infrastrutture di questo tipo di impianti.

La zona colpita, il Lago Maggiore nell'Alto Piemonte, è un luogo di grande valore aggiunto per il nostro Paese e contribuisce significativamente al buon nome e all'immagine dell'Italia nel mondo. Non possiamo lasciare da solo questo territorio: passato questo triste momento, occorre interrogarsi a sostegno di questo territorio, già duramente colpito, come tante altre località italiane, e che anche attraverso questa infrastruttura provava a ripartire. In Italia, in tantissime e bellissime località, ci sono circa 1.500 impianti a fune, per circa 11.000 occupati. Tantissimi di tali impianti sono infrastrutture della montagna, quindi in ecosistemi delicati che strutture come queste contribuiscono peraltro a tutelare.

È quindi tema nazionale occuparsi della sicurezza e garantire il pieno e sicuro funzionamento di questi impianti, nonché la sopravvivenza economica del territorio circostante. A questo proposito, anche con un emendamento del Partito Democratico, a prima firma del senatore Laus - piemontese, peraltro - nel decreto-legge sostegni abbiamo recentemente destinato circa 430 milioni in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune. In ogni caso, è tema nazionale, che riguarda un territorio delicato; ne va dell'immagine e del buon nome del nostro Paese. Lo Stato deve garantire la sicurezza e la certezza del diritto; occorre fare in fretta e bene. È nostro compito assicurare sull'utilizzo di tutti gli impianti a fune presenti nel nostro Paese, peraltro frequentati sia dal turismo estivo che dal turismo invernale. Sono tanti gli impianti che hanno le medesime caratteristiche strutturali e non possiamo far finta di nulla; anzi, sia questa l'ennesima occasione per riesaminare gli interventi ordinari e straordinari.

Rinnovando il sincero cordoglio alle famiglie colpite da questo grave lutto, il nostro pensiero ultimo va a favore del piccolo Eitan, il bambino che è stato protetto dal papà, come è stato detto, perché possa farcela e posso vivere serenamente il proprio futuro. Ma perché lo possa vivere, ha necessità che lo Stato glielo assicuri attraverso innanzitutto la garanzia della giustizia. Come pure giustizia deve essere garantita per tutte quelle famiglie che sono state duramente colpite da questo tragico evento. *(Applausi)*.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, è con emozione che prendo la parola a nome di LeU-Ecosolidali e del Gruppo Misto per esprimere il cordoglio alle famiglie delle vittime di Stresa e alle loro comunità. Nelle piccole e nelle grandi tragedie - e questa di Stresa è una grande tragedia - torniamo a essere uniti: è una tragedia che coinvolge l'intero Paese, il nostro Paese, l'Italia. Quattordici vittime, famiglie distrutte, otto italiani, cinque israeliani e un iraniano, e tra loro due bambini: un triste elenco. Tutti stiamo sperando che si riprenda presto Eitan, che lotta per la vita, unico sopravvissuto alla sua famiglia. Una gita al lago, la funivia con la vista dall'alto del Lago Maggiore, la vetta quasi raggiunta, un forte sibilo e poi lo schianto, con un volo di venti metri, proprio ora che stavamo tornando a vivere. Una gita, la gita di domenica, che diventa tragedia.

Ho letto che il percorso dalla stazione di Piazzale Lido in riva al lago di fronte all'Isola Bella raggiunge la vetta del Mottarone in venti minuti. Venti minuti per raggiungere 1.491 metri di altezza.

Ho letto che il cavo rotto era stato verificato nel 2020. Non c'è stata nessuna fatalità. Colleghe e colleghi, è giusto e doveroso esprimere il cordoglio, però da quest'Aula dobbiamo chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto. Lo dobbiamo ai familiari delle vittime e lo dobbiamo a tutti noi. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Giovannini, ha annunciato l'istituzione di una commissione del Ministero, che si affiancherà alle indagini della magistratura. Bene: tutto quello che serve per accertare la verità sia fatto. L'inchiesta della magistratura ci dirà perché si è rotto il cavo e perché non hanno funzionato i freni, perché, se i freni avessero funzionato, la cabina si sarebbe bloccata, invece è slittata a valle, senza che il sistema di emergenza entrasse in funzione: impianto vecchio e fermo a lungo. La cabina sarebbe arrivata in cima, poi un sussulto e la retromarcia a 100 chilometri orari: una dinamica agghiacciante.

Ci vorrà del tempo e sarà un'attività complessa: giustamente, mette le mani avanti il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi. Ci vorrà del tempo, ma gli esperti ci rassicurano, perché ci dicono che sapremo esattamente cos'è accaduto. Un guasto meccanico? Un malfunzionamento? Usura dei materiali? Errore umano? Tutti ci siamo chiesti, nell'immediatezza, se siano state rispettate le norme di sicurezza. L'ultimo controllo magnetoscopico della fune sarebbe stato effettuato a novembre 2020, i cui esiti non avrebbero fatto emergere alcuna criticità. Sui giornali di oggi i cronisti ci raccontano ipotesi ed eventuali responsabilità. Noi ci fermiamo qui, perché aspettiamo di conoscere dalla magistratura le risposte alle tante domande che ci poniamo in queste ore.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, prima di concludere vorrei riflettere con voi sul tema della sicurezza nei trasporti delle persone: treni, ma anche strade e funivie. Ricordiamo tutti il Ponte Morandi di Genova: qualche volta si è trattato di errore umano, ma quasi sempre di guasti e malfunzionamenti per mancanza di controlli e di manutenzione e per arretratezza tecnologica.

Proprio di recente, finalmente, è stata istituita, in Senato, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, presieduta dal collega, senatore Bressa.

Ci sono le leggi in materia, ma quelli che mancano sono gli ispettori del lavoro e gli ispettori delle ASL. Si fanno sempre meno ispezioni sui luoghi di lavoro: bisogna lavorare sulla prevenzione. Ci sono regole che salvano vite e che non possono e non devono essere disattese.

Anche questa tragedia, come quella del Ponte Morandi di Genova, ci dice che la sicurezza è una priorità, che non può essere messa in discussione da nessun'altra ragione. Dobbiamo essere coerenti e non c'è nulla che ci debba far fare un passo indietro e, anzi, occorre fare passi in avanti sulla sicurezza e sui controlli.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, non si può e non si deve morire per lavorare o per trascorrere qualche momento... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Grazie, senatore Ruotolo. Mi sembra che le ultime parole da lei pronunciate fossero «in una domenica di maggio». Mi dispiace che non si siano sentite.

GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, il mio Gruppo si unisce, naturalmente, al cordoglio per questo momento terribile, uno di quei momenti che in Aula non vorremmo mai ci fossero. L'Italia, infatti, non finisce di soffrire. Domenica scorsa è stato un giorno di dolore terribile, di quei dolori che bloccano il respiro e fanno fermare il cuore, perché, mentre si guarda, ci si sente madre, padre, figlio, moglie e sorella, si prova a immaginare quello che possono aver provato le persone in quei momenti e si prova a immaginare, lontanamente, quello che rimane in chi resta, rispetto a un evento inaccettabile. Non mi vengono in mente altre parole, se non «inaccettabile».

Quindi, l'Italia e il Senato chinano il capo per la tragedia delle vittime dopo la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Adesso abbiamo un dovere, ma prima voglio ricordare questo. Mi ha colpito una dichiarazione dei nonni del piccolo Eitan, che adesso sono in riserbo, accanto al bambino, che ovviamente avrà la vita segnata. Questi nonni israeliani, che dopo il vaccino avevano deciso di venire in Italia da Israele per riabbracciare i propri cari, hanno detto: non pensavamo certo che in Italia potesse succedere qualcosa del genere. È assurdo che, allontanandosi da una guerra, possa capitare una cosa del genere.

Le guerre, però, possono annidarsi ovunque. Guerra è qualsiasi evento negativo. Quindi oggi il Piemonte, la Calabria, la Puglia, Israele e l'Iran diventano una cosa sola. Siamo tutti uniti nello stesso dolore e nello strazio, perché ogni vittima è una vita. Come dicevo prima, empaticamente chiudiamo gli occhi e pensiamo che, di colpo, questa vita non c'è più, con tutti i sogni e con tutte le speranze.

Prima sentivo il collega Nastri ricordare il fatto che probabilmente Eitan è sopravvissuto perché abbracciato dal padre. Insomma, l'Italia è un Paese che ha vissuto tante di queste tragedie. Questa è una tragedia dei trasporti; poi i terremoti, le alluvioni, il Covid-19: siamo provati, siamo stanchi. Non siamo in guerra, ma siamo un Paese che combatte quotidianamente. Dico solo una cosa: oggi abbiamo soltanto un dovere; lo ripetiamo sempre, ma spero che, poiché *repetita iuvant*, si possa arrivare

finalmente a trovare una soluzione. Il nostro dovere è di fare e fare in modo che tragedie come questa non avvengano più, stando al fianco delle famiglie.

Il Governo oggi ha un doppio obbligo: stare accanto a chi è rimasto, ma fare in modo che quello che è successo non si verifichi più. Il collega parlava di sicurezza sui trasporti. Stiamo per licenziare un provvedimento, il collegato al PNRR: 30,6 miliardi, molti dei quali dovrebbero essere destinati proprio alle funzioni di controllo sui ponti, sui viadotti, sulle strade e su tutti i mezzi di trasporto.

Ciò che chiediamo è di usare bene queste risorse per salvare preventivamente le vite. Quindi, mettiamoci a lavorare. È l'unica cosa che possiamo fare per rendere un minimo di giustizia rispetto a quello che è successo, perché piangere dopo è stucchevole, troppo doloroso e provoca rabbia. Canalizziamo tutto il nostro impegno, affinché queste cose non succedano più. (*Applausi*).

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come forse alcuni di voi sapranno già, provengo dalla provincia di Verbania, motivo per cui domenica ho praticamente vissuto in presa diretta la tragedia del Mottarone, con i primi elicotteri del soccorso che all'ora di pranzo hanno iniziato a sorvolare il tetto di casa mia verso quello che, poco dopo, grazie al *tam tam* dei mezzi di informazione, ho scoperto essere il luogo dell'incidente, uno dei più terribili della nostra storia recente e certamente uno dei più tremendi per quanto riguarda il mio territorio di provenienza, Verbano-Cusio-Ossola.

Ancora oggi, a distanza di settantadue ore, non ci sono parole adatte. Non ci sono oggi e non ci potranno essere mai per spiegare un evento che nessuno qui vorrebbe commentare. Sia l'altro ieri sia ieri è stato il tempo delle preghiere per le vittime, ma ancora oggi è un giorno di dolore, che strazia il cuore di tutti gli italiani.

Per questo motivo, voglio esprimere, a nome mio e del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, una sincera vicinanza e le mie più sentite condoglianze alle famiglie colpite. Chi, come me, è padre non ha potuto non restare profondamente sconvolto dalla morte che ha toccato, come tristemente noto, anche giovani e bambini: una tragedia nella tragedia, che difficilmente potrà dimenticare.

Avanzare oggi ipotesi non è giusto per il rispetto che dobbiamo portare alle vittime e ai loro familiari, ma - lasciatemelo dire - fa male dover constatare che nel 2021 si possa ancora morire in questo modo. Infatti, quanto accaduto domenica alla funivia Stresa-Mottarone non è frutto di un evento calamitoso, non è la conseguenza - come fu per la funivia del Cermis - dell'errore di un pilota di un aereo militare statunitense che ne tranciò il cavo. Non è una fatalità, ma ha a che fare con l'ingegno umano.

Non sta a me spiegare nulla di quanto accaduto, non ho certamente le competenze, né l'autorità per farlo, ma appare evidente anche a noi profani che la tragedia di domenica è strettamente connessa a qualcosa che è andato storto in riferimento a un'opera studiata, disegnata e costruita da uomini e donne in carne e ossa, come lo siamo noi. Un incidente terribile, signor Presidente, colleghi, rispetto al quale - voglio dirlo senza retorica, ma anche senza possibilità di fraintendimenti - mi auguro che la procura e il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini - che, come sappiamo, ha annunciato l'istituzione di una Commissione di inchiesta ministeriale che affiancherà il lavoro della magistratura - possano accertare in tempi rapidi le cause e le eventuali responsabilità e punire, se ci sono, i colpevoli. Nessuna volontà giustizialista, che non mi appartiene per natura (chi mi conosce lo sa bene), ma solo un profondo rispetto, che tutti dobbiamo portare alle innocenti vittime del Mottarone, alle loro famiglie distrutte e al bambino di cinque anni, unico superstite, che sta lottando per la vita all'ospedale Regina Margherita di Torino. A lui e a tutta la comunità dobbiamo spiegare cos'è successo nella mia terra.

Vede, signor Presidente, a me piace chiamare la mia provincia e il mio territorio un paradiso in terra. Tutta l'Italia è bella, ma la mia provincia (sarà perché ci vivo e ci vivono i miei figli e i miei affetti) è più bella di altre. Questo paradiso in terra da domenica ha quattordici angeli che chiedono di sapere cos'è successo e, se ci sono delle responsabilità, che qualcuno ne risponda, non com'è successo purtroppo in altre situazioni nel nostro Paese.

Concludo ringraziando tutti quelli che sono intervenuti domenica sul Mottarone, Carabinieri e Vigili

del fuoco, ma voglio citare due persone in particolare: il sindaco di Stresa, Marcella Severino, e il procuratore capo della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, due donne coraggiose e in prima linea. Mi hanno colpito le loro facce stravolte domenica sera, a testimonianza di una tragedia che ha colpito nel profondo e che speriamo non si ripeta mai più. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, prendere la parola oggi in quest'Aula e in questa circostanza è molto difficile. Commemoriamo quattordici vittime di una tragedia tremenda, una vicenda scioccante che ci ha lasciati allibiti e senza parole. Ma le parole vanno trovate, perché bisogna fare in modo che drammi di questo genere non avvengano. In questi giorni, abbiamo letto le storie di queste persone, dal più piccolo, Tom Biran, di due anni, al più anziano, il suo bisnonno, Itshak Cohen, di ottantadue. Chi festeggiava il compleanno, chi si incontrava per tornare nuovamente insieme, chi semplicemente per fare una gita; ci siamo riconosciuti nella normalità spensierata di una giornata sul lago. Proviamo oggi un infinito dolore per le vite stroncate e le famiglie distrutte e a loro va il mio più sentito abbraccio di vicinanza insieme a quello di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Insieme alle quattordici vittime ricordiamo l'unico sopravvissuto, il piccolo Eitan Moshe di cinque anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita di Torino. L'ha salvato il papà, che negli ultimi istanti prima dell'impatto lo ha stretto forte a sé. Oggi i sanitari hanno iniziato un lento e graduale risveglio e dovranno spiegargli che ha perso i genitori, il fratellino e i nonni. Dovremo spiegargli tutti noi che cos'è successo in quella giornata tragica. (*Applausi*). Dovremo spiegargli perché la fune di acciaio si è rotta, perché i freni della cabina non hanno funzionato.

Abbiamo fiducia nella magistratura. Gli inquirenti faranno certamente luce sulla vicenda e rintracceranno le responsabilità. Facciamo in modo che la verità emerga in fretta. Lo dobbiamo, innanzitutto, alle vittime; lo dobbiamo a Eitan; lo dobbiamo a tutti, perché non è pensabile salire su una funivia in un giorno di festa e non tornare mai più a casa. (*Applausi*).

Discussione dei disegni di legge:

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (Approvato dalla Camera dei deputati)

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (ore 17,20)

Approvazione del disegno di legge n. 1144

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1144, già approvato dalla Camera dei deputati, 720 e 959.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Grassi, se intende integrarla.

[GRASSI](#), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione scritta è più che esaustiva.

Mi permetto di intervenire solo per sottolineare che il provvedimento è a tutti noi ben noto e quasi caro, visto che è tra gli oggetti di questa legislatura fin dall'inizio della nostra attività parlamentare. Arriva però un momento in cui tutti dobbiamo distaccarci da ciò che ci è caro: consentitemi allora di dire all'Assemblea che è arrivato il momento di lasciare andare questo provvedimento e di consentirgli di distaccarsi da noi.

Vi invito dunque a votare il provvedimento, per consentire a un *referendum*, che risale ormai - mi pare - a quattordici anni orsono, di trovare attuazione e ribadisco un principio che ho avuto già modo di esporre la volta scorsa. Un *referendum*, per il sol fatto di aver accumulato anni dal suo svolgimento, non può diventare obsoleto, perché, se passasse questo principio, consentiremmo a coloro che hanno perso il *referendum* di vincerlo. (*Applausi*).

Ora è quindi il momento di dar voce e seguito alla volontà popolare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Bertoldi per illustrarla. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le dotte parole - che apprezzo - del collega Grassi, voglio richiamare al buonsenso quest'Assemblea.

Credo davvero che nessuno di noi voglia fare speculazione politica su due paesi che complessivamente arrivano a malapena 2.500 persone, quindi lo 0,00004 per cento della popolazione nazionale. Credo che in questo caso ciascuno di noi debba immedesimarsi, però, in ognuna di quelle 2.500 persone che presidiano il territorio, le nostre colline, le nostre montagne e la nostra periferia; ciascuno di noi, quindi, al di là delle ideologie, delle convenienze politiche e delle logiche territoriali, deve pensare innanzitutto cosa vogliono effettivamente questi 2.500 cittadini delle Marche.

Coerentemente con quanto dicevamo quando le Marche erano rette dal Partito Democratico, oggi che sono rette dal nostro presidente Acquaroli, Fratelli d'Italia mantiene la stessa linea e chiede di rispettare e di capire la vera volontà popolare.

Allora, cari colleghi della Lega, di Forza Italia, di Italia Viva, di Per le Autonomie, del Partito Democratico e di LeU, credete che svolgeremmo davvero il nostro compito con coerenza e con rispetto della nostra morale e della nostra dignità di istituzioni, dando valore a un *referendum* di quattordici anni fa? Ribadisco che è di quattordici anni fa. Ovvero dovremmo aspettare tre mesi, perché fra tre mesi, cari colleghi, ci saranno le elezioni comunali in questi paesi e quindi saranno quei 2.500 cittadini di Sassofeltrio e di Montecopiolo a dire da che parte vogliono stare.

Mi appello a ciascuno di voi, ai parlamentari delle Marche e di tutto il Paese: volete dar credito a un *referendum* vecchio di quattordici anni, laddove tutte le condizioni erano diverse, ovvero volete aspettare tre mesi, perché a settembre verranno rinnovati i Consigli comunali di questi due paesi? Questo chiede Fratelli d'Italia: rispettare il volere di una comunità, che già di per sé è ammirevole, perché presidia un territorio. Chiediamo di capire che, benché, come ho detto, siano una percentuale infinitesimale della popolazione italiana, il senso di responsabilità deve prevalere nei confronti di ciascuno degli abitanti di questi Comuni.

Quindi Fratelli d'Italia, al di là delle logiche di partito, vi chiede di votare secondo coscienza. Diamo loro tre mesi di tempo; voteranno per le elezioni amministrative e fra tre mesi saranno loro, non noi, a decidere se due Comuni che sono stati da sempre nelle Marche possono rimanervi o devono invece andare nell'Emilia Romagna. Ribadisco che i protagonisti in questo caso non dobbiamo essere noi, né i nostri partiti o le nostre convenienze paesane (perché non sono neppure regionali, ma paesane). Dobbiamo garantire ai cittadini - non mi stanco di ribadirlo - di essere i protagonisti. Loro devono vivere nella periferia, nelle colline delle Marche, perché Marche sono sempre state, e loro devono decidere, soltanto loro. Ricordiamoci che a settembre lo potranno fare con le elezioni amministrative.

(Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva presentata si svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CROATTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, chiedo di procedere con il provvedimento in esame, perché sono quattordici anni che queste persone aspettano una risposta. È una questione di correttezza per tutti. Quando una persona entra in un seggio elettorale ed esprime un voto, si aspetta che i politici portino avanti quel percorso. Non possiamo continuare a contraddire la volontà dei cittadini. Gli strumenti di partecipazione ci sono, così come ci sono quelli per dare voce ai cittadini; quando poi un provvedimento entra dentro le istituzioni, si trova sempre un modo per non farlo andare avanti.

(Applausi).

Chiedo pertanto all'Assemblea di procedere con il suddetto percorso, perché i cittadini di cui parlava il mio collega in realtà hanno espresso da tanti anni il relativo voto e gli amministratori di questi Comuni hanno difficoltà a procedere. Continuare a lasciare in un limbo la volontà di queste persone è scorretto, perché lo stiamo facendo noi qua dentro. Le persone fuori esprimono un voto; quando si alzano la

mattina, vanno in un seggio elettorale e mettono una "x" su una scheda, dobbiamo rispettare quel diritto, che essi hanno e che va portato avanti dalla politica. Bisogna terminare il cambio di direzione che si continua a fare su tanti provvedimenti. Lo abbiamo visto continuamente, sono anni che lo vediamo. Addirittura accade per la formazione dei Governi: coloro che scelgono di mandare al Governo un partito politico si ritrovano poi con la formazione di Governi completamente diversi.

La stessa cosa è accaduta anche per quanto riguarda l'acqua pubblica: sono anni che è stata decretata la volontà dei cittadini che sull'acqua non si sarebbe potuto più fare profitto, ma tutto è fermo. Per non parlare del finanziamento ai partiti. (*Applausi*). I cittadini hanno chiesto infatti di non dare più finanziamenti ai partiti politici, ma continuiamo a farlo, perché si continua a cambiare la volontà dei cittadini.

Chiedo dunque di portare avanti questo provvedimento e di ascoltare quello che hanno scelto le persone alle urne, rispettando quel voto e lasciando i sindaci liberi di lavorare sui loro Comuni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dal senatore De Bertoldi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Colleghi, vi pregherei di consentire al senatore Pazzaglini di svolgere il suo intervento. Pertanto, chi non è interessato ad ascoltare, può uscire dall'Aula.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, è difficile prendere la parola dopo aver ricordato la tragedia di Stresa, che ha colpito tutti, e dopo aver ricordato le quattordici vittime e il dramma del piccolo Eitan, probabilmente sopravvissuto grazie a un gesto eroico del padre: tutti speriamo che si rimetta presto, sia perché un gesto così eroico non deve rimanere vano, sia perché in questo modo potrà ricordare l'amore dei genitori, che è andato oltre la morte e gli ha consentito di rimanere in vita.

Nonostante tutto questo, però, i nostri lavori devono continuare e oggi ci troviamo a discutere l'Atto Senato 1144, che prevede la conclusione dell'*iter* con il quale i due Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dovrebbero passare dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna. Come ho detto, questo atto è la conclusione di un *iter* procedimentale avviato quattordici anni fa: si tratta di un periodo evidentemente lunghissimo che, a mio avviso, dovrebbe fare riflettere tutti.

Anticipo che da politico e da senatore sono contrario a questa scelta, che evidentemente rappresenta il fallimento della politica: se infatti quelle comunità sono arrivate alla decisione drastica di abbandonare la propria Regione per passare a un'altra, con tutte le incognite e le incertezze che questo comporta, è perché evidentemente la politica locale non è riuscita a dare le risposte che i cittadini cercavano. Non posso dunque che essere contrario a quanto determinato da questa pronuncia.

Sono contrario, però, anche perché, per la prima volta dalla sua istituzione, la Regione Marche è guidata dal centrodestra e quindi avrei voluto, da senatore e da parlamentare rappresentante del centrodestra, che si potesse dare l'opportunità alla nuova amministrazione regionale, alla nuova Giunta e al nuovo Consiglio regionale, di provare a dare le risposte che evidentemente hanno determinato la scelta di quelle popolazioni.

Capisco quella scelta, perché le Marche sono l'unica Regione italiana che si declina al plurale, con tante Regioni all'interno: al Sud sono in parte Abruzzo, una Regione meravigliosa che, come noi, ha montagne stupende e un mare molto attrattivo; ad Ovest c'è l'Umbria, la verde Umbria, il cuore verde d'Italia. Il mio Comune era umbro. Quando il Comune di Gualdo fu ceduto all'Umbria come compensazione, l'antico Comune di Visso, costituito dagli attuali Visso Ussita e Castelsantangelo sul Nera, passò dall'Umbria alle Marche. Siamo stati sotto la diocesi di Norcia fino a pochissimi decenni fa; il nostro fiume principale, il Nera, è uno dei primi e più importanti affluenti del Tevere e ad oggi infatti siamo ancora nel bacino imbrifero del Tevere. Capisco quindi la tentazione di passare a un'altra Regione che si vede più simile a sé per storia, cultura, tradizione, dialetto e per tantissimi motivi che ci

potrebbero rendere più simili ad altri. Capisco quindi gli amici del Nord delle Marche, che in parte si sentono romagnoli - e probabilmente lo sono - e quindi la loro volontà di passare a una Regione, l'Emilia-Romagna, che potrebbero vedere più vicina, più simile e più omogenea a sé per tradizioni culturali e per tipicità.

Tutto questo, però, mi porta appunto a esprimermi non da marchigiano e non da senatore, ma da leghista. La Lega da sempre è a favore dell'autodeterminazione dei territori, quindi, nonostante la mia contrarietà personale e la mia convinzione che sarebbe di gran lunga preferibile che questo passo non avvenisse, non posso che rispettare la volontà popolare di quelle due comunità e ricordare che, seppur con una partecipazione non elevatissima, comunque l'85 per cento in media di quei due Comuni si è espresso a favore di tale passaggio. Come dicevo ieri a un ex sindaco di Montecopiolo, Mauro Baldacci, che si è opposto in maniera corretta e garbata, ma ferma a questo passaggio, sostenendo che i numeri del *referendum* non erano tali da far presupporre che questa volontà ancora permanesse, sono convinto che chi è assente ha sempre torto. Chi non ha votato innanzitutto non si può e non si deve presumere che avrebbe espresso una volontà contraria, ma, non partecipando al voto, in sostanza ha delegato la propria decisione ad altri. Gli altri si sono espressi quasi con un plebiscito, perché l'85 per cento dei voti a favore di questo passaggio non può farci dubitare assolutamente della volontà di quelle popolazioni, volontà che personalmente conosco, perché ho avuto occasione di parlare con alcuni abitanti di queste città. Ricordo, ad esempio, una nostra militante che spiegava che, per poter andare a fare il vaccino per il Covid, a seconda del punto che sarebbe stato individuato, avrebbe dovuto percorrere 70 o 72 chilometri, quando invece, se avesse avuto la possibilità di valutare come alternativa quello istituito dalla Provincia di Rimini, di chilometri ne avrebbe dovuti percorrere una decina e 60 chilometri di differenza in montagna rappresentano la differenza tra la vita e la morte.

Capisco quindi che, nonostante tutte le obiezioni che poc'anzi sono state espresse in quest'Aula e il fatto che la volontà popolare non sia stata espressa recentemente, comunque si voglia continuare con questo percorso.

Ricordo, in conclusione, che la mia Regione, per la quale ho espresso parole d'amore fino ad ora, è stata individuata dalla «Lonely Planet» come la seconda più bella al mondo ed è evidente che con la perdita di questi due Comuni saremo un po' meno belli. Nonostante questo, non posso che fare un enorme in bocca al lupo a questi miei conterranei, con la speranza che tale scelta poi un giorno non debbano rimpiangerla. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Stiamo parlando di due Comuni di 2.500 abitanti complessivamente.

È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, questo provvedimento non è, onestamente, un bell'esempio di buona amministrazione italiana, a livello sia regionale, sia parlamentare.

Purtroppo, quello che oggi finalmente ci accingiamo a votare - e, mi auguro, ad approvare - è una delle espressioni peggiori della lentezza, della burocrazia e soprattutto dell'atteggiamento ostruzionistico per cui alcune istituzioni del Paese, quando le cose non vanno per il verso che desiderano, non ottemperano a quanto stabilito per legge. È vero, infatti, che sono trascorsi quattordici anni da quel *referendum*, ma diciamoci perché ciò è accaduto, cari colleghi. Sono trascorsi quattordici anni perché l'Italia e le sue diramazioni territoriali hanno dato un pessimo esempio di amministrazione; stavo per dire di buona amministrazione, ma in realtà hanno dato un eccellente esempio di pessima amministrazione. La nostra Costituzione prevede che esista un aspetto fondamentale per i territori e per i cittadini italiani. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Stavo spiegando che la nostra Costituzione prevede la possibilità per i cittadini di decidere alcuni aspetti fondamentali della loro vita quotidiana, come in questo caso.

Si tratta soltanto di due piccoli Comuni al confine tra le Marche e l'Emilia-Romagna, dove vivono cittadini che desideravano e sentivano la necessità, per mille motivi culturali, storici, anche legati alla vita lavorativa quotidiana o persino alla necessità di avvalersi dei servizi sanitari, di essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna. Questo perché quei cittadini, come hanno affermato in Commissione i sindaci di quei Comuni, si avvalgono per esempio delle strutture sanitarie di Rimini e di una serie di servizi che non sono della Regione Marche, ma della regione Emilia-Romagna, e la maggior parte dei

cittadini si reca al lavoro in provincia di Rimini.

Voi capite bene che contrastare la volontà di alcuni cittadini che si sono democraticamente espressi in un *referendum* solo per ragioni di gretto egoismo di confini territoriali, che nulla hanno a che vedere con la storia, con la cultura e persino con il dialetto di queste popolazioni, è grave. Non abbiamo dato un bell'esempio. La Regione Marche - mi spiace doverlo dire - ha avuto un atteggiamento ostruzionistico, perché di fatto ha bloccato il regolare andamento e le procedure di questo provvedimento, negando a quei cittadini il diritto di esprimere e far sì che quella risposta, quell'espressione potesse divenire atto amministrativo e atto legislativo concreto. Questo non è quindi un bell'esempio.

L'Italia dovrebbe cambiare, dovrebbe essere qualcosa di diverso; oggi mettiamo una pezza a un pessimo esempio che questo Parlamento ha dato, non certo solo per colpa sua, anche se non vi nascondo che anche noi non abbiamo dato un bell'esempio. Ci sono voluti tre anni perché il provvedimento in esame arrivasse in Aula.

Qualcuno poco fa ha citato il fatto che vi è stato un avvicendamento di gestione politica della Regione Marche e si è passati dal centrosinistra al centrodestra: oggi c'è un presidente espressione di Fratelli d'Italia. Leggo tra i miei appunti che l'attuale Presidente, quando era ancora deputato, in prima lettura ha votato a favore di questo provvedimento; egli, marchigiano, oggi Presidente della Regione Marche, ha votato a favore del provvedimento in esame. Ha fatto bene l'attuale presidente Acquaroli, perché è andato incontro alla volontà di liberi cittadini italiani che desideravano essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna per ragioni esclusivamente legate alla qualità della loro vita.

Sappiate inoltre che questa vicenda è ancor più grave in considerazione del fatto che vi era stato un precedente in cui ben sette Comuni vicini (cioè sette piccoli centri montani confinanti con questi due Comuni) erano già stati aggregati alla Regione Emilia-Romagna con analogo provvedimento, ma con una speditezza procedurale e legislativa assai maggiore. A chi figli, a chi figliastri: si sono dati spazio e facilità di aggregazione a quei sette Comuni e non a questi altri due. Cerchiamo allora di fare bene i legislatori e diamo seguito alla volontà democraticamente espressa da quei cittadini, in quanto la nostra Costituzione lo prevede e consente.

Per questo motivo, sia pure colpevolmente e tardivamente, dico che non possiamo che votare a favore di quella volontà democraticamente espressa dai cittadini di Sassofeltrio e Montecopiolo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

[CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come detto giustamente dal senatore Pagano, già sette Comuni sono passati dalle Marche all'Emilia-Romagna e ciò è normale perché fanno tutti parte della Valmarecchia. Si tratta di un gruppo di Comuni che appartengono storicamente alla Romagna e, quindi, questa è la naturale conseguenza delle cose. Ne parleremo dopo.

Il disegno di legge in esame si trova in Senato da tre anni e nella scorsa legislatura è stato alla Camera dei deputati, dove si è arenato. In questa legislatura è arrivato in Senato e oggi, dopo tre anni, siamo forse arrivati finalmente a un voto. Nel 2019 ero relatore del provvedimento in Commissione parlamentari per le questioni regionali e già allora era chiaro come si stavano svolgendo i fatti: la volontà popolare era stata sancita con il *referendum* del 24 e 25 giugno 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nel successivo luglio, che aveva visto degli esiti assolutamente inequivocabili. Parliamo con i dati: a Montecopiolo il sì ottenne l'83,2 per cento, mentre a Sassofeltrio l'87,28. L'affluenza al voto, sommando gli aventi diritto dei due Comuni, è stata pari al 54,1 per cento. Quindi, la volontà popolare non può essere messa in discussione, né lo è stata.

Il problema è stato delle Regioni, o - meglio - di una Regione. La Regione Emilia-Romagna, interpellata, disse subito di sì al distacco dei Comuni dalle Marche (lo fece già nel 2012), mentre le Marche non espressero mai il parere. Questo fu un grosso problema che paralizzò i lavori. Il parere fu sollecitato dalla Presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati non una, ma ben due volte (nel luglio e nell'ottobre 2015), ma la Regione Marche fece ancora orecchie da mercante.

In Commissione furono svolte delle audizioni di esperti da cui emerse chiaramente che si poteva procedere nonostante l'atteggiamento assolutamente ostruzionistico della Regione Marche. Do lettura

dei pareri espressi in Commissione il 1° marzo 2016 da Claudia Tubertini, professore associato di diritto amministrativo all'Università di Bologna, e dall'avvocato Bianca Barbieri del Comitato UnaValmarecchia, le quali dissero che senza dubbio si poteva procedere nonostante l'atteggiamento fortemente ostruzionistico della Regione Marche. Esse andarono oltre e scrissero che, da quanto stava accadendo sulla proposta di legge in esame, era legittimo dedurre che la Regione Marche, contraria alla variazione territoriale, si sia determinata a non pronunciarsi, così decretando il blocco dell'intero *iter*. E aggiunsero che stupiva pertanto che il principio di leale collaborazione, espressamente richiamato dalla Regione Marche e posto in base ad uno dei motivi del ricorso alla Consulta, venisse dalla stessa completamente disatteso con riguardo alle proposte di legge in esame. È quindi evidente che Regione Marche faceva un gioco sicuramente non cristallino. La Corte costituzionale stessa, nel 2009, disse di andare avanti e così. Per avere anche un'ulteriore riprova della loro volontà, i Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo furono ancora interpellati, anche da me stesso e infatti risposero - per conoscenza: protocollo 888 del 22 febbraio - a me e anche ad altri parlamentari con una dichiarazione congiunta che volevano che si completasse il distacco.

Vi fu poi anche una ulteriore lettera di Sassofeltrio che praticamente demoliva la fantomatica raccolta firme di cui si parla, che in realtà era stata fatta "alla buona", al bar, e soprattutto con modalità assolutamente prive di fondamento legislativo, tanto che vengono elencate la violazione della normativa riguardante la protezione dei dati personali; la presenza di firme di persone analfabete o di persone non residenti, che quindi recavano dichiarazioni mendaci - è scritto nero su bianco - e soprattutto di firmatari non iscritti nelle liste elettorali. Si ritiene quindi che la raccolta, che veniva definita da qualcuno una petizione sottoscritta da un numero elevato di aventi diritto, nella realtà dei fatti non poteva essere utilizzata a sostegno della tesi della permanenza nelle Marche.

Quindi, all'attenta analisi di tutti questi dati, la Commissione si è espressa all'unanimità in favore del distacco dei Comuni dalla Regione Marche e dell'entrata nella Regione Emilia-Romagna. Dunque, mi chiedo se qualcuno ha evidentemente un po' di confusione in testa se una volta vota in un modo e una volta nell'altro. Anche oggi abbiamo avuto questa dimostrazione.

Le Marche, poi, si videro alle strette e, una volta avuto il parere per andare avanti, comprovando ancora la loro volontà ostruzionistica, diedero parere negativo; un parere che però non può essere considerato fondamentale per andare avanti perché la legge è statale, per cui esso è solamente consultivo.

In conclusione, le Marche, che al tempo erano a guida PD e adesso l'hanno cambiata, non hanno fatto sicuramente una bella figura in questa vicenda. A mio parere, a un certo punto gli interessi di parte e di partito devono fare spazio agli interessi delle persone e permettere che venga esaudita la volontà popolare. Facciamo tornare Sassofeltrio e Montecopiolo nella Regione Emilia-Romagna e specialmente nella Romagna, in una parte della Regione bellissima a cui appartiene la loro identità culturale, storica e linguistica, cosa che deve essere riconfermata ancora da quest'Assemblea.

Sassofeltrio e Montecopiolo devono entrare in Romagna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.

[ROMAGNOLI](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge n. 1144 dispone il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio - come abbiamo sentito fino adesso - dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Rimini.

La richiesta del distacco è stata sottoposta a *referendum*, indetto con decreto del Presidente della Repubblica, il 24 e 25 giugno del 2007, ben quattordici anni fa. Entrambi i Comuni hanno votato a favore del distacco, seppur con minimo risultato tenendo conto del corpo elettorale, come detto poco fa da un mio collega. In particolare, hanno ottenuto il risultato di circa 57 e 92 per cento per quanto riguarda Montecopiolo e di circa 50 e 67 per cento per quanto riguarda Sassofeltrio, che si traducono in circa l'83 e l'87 per cento se li rapportiamo ai partecipanti al voto del *referendum*. Tuttavia, mentre la Regione Emilia-Romagna ha espresso sempre parere favorevole alla proposta di tale aggregazione, la Regione Marche si è espressa negativamente.

La Commissione affari costituzionali, cosciente del fatto che il *referendum* fosse stato svolto molti anni prima, ha fatto sì che l'esame in oggetto fosse particolarmente approfondito e prestando

attenzione ai molteplici interessi posti in gioco, attraverso sedute e audizioni. In particolar modo, ricordo al riguardo che, in base alle informazioni acquisite nel corso dell'esame in sede consultiva nel corso dell'*iter* alla Camera, i sindaci dei Comuni si erano espressi considerando che tuttora era persistente la motivazione di portare a termine l'esito referendario del 2007. Di conseguenza, esaminando il disegno di legge in Senato, la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole, dopo che alla Camera avevano già espresso parere favorevole le Commissioni finanze, attività produttive e affari sociali.

D'altro canto, non possiamo dimenticare o non tener conto delle petizioni nn. 326 e 351, rispettivamente dei cittadini dei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo, che vanno in senso opposto. Si richiede infatti che non siano approvati i disegni di legge per il distacco dei due Comuni dalla Regione Marche.

Comprendo benissimo da marchigiano che si profila una situazione complicata e piena di incongruenze dovute principalmente al fatto che siano passati ben quattordici anni dall'esito referendario, e che ciò ha determinato una naturale evoluzione demografica e culturale del territorio e probabilmente un superamento della posizione referendaria (non lo sappiamo). A tal proposito, la nostra collega, la sottosegretaria Accoto, ha depositato il disegno di legge n. 1816 sulla disciplina del *referendum* previsto dall'articolo 132 della Costituzione per il distacco di Comuni e Province da una Regione e conseguente aggregazione ad altra Regione. Con tale intervento normativo si introducono dei limiti temporali affinché la volontà popolare espressa con lo strumento referendario possa trovare attuazione normativa in tempi ragionevoli.

Aggiungo che, affinché non si ripetano ambiguità come nella fattispecie presentata, è bene esortare a considerare sempre una nuova consultazione referendaria che rispecchi la volontà reale, ma in relazione a un intervallo temporale accettabile. Infatti, lo strumento principe di democrazia partecipata per esprimere la volontà popolare, qual è il *referendum*, molto spesso viene disatteso in qualsivoglia maniera. Ad esempio, da un lato ancora aspettiamo - come ha detto il mio collega Croatti - l'attuazione del *referendum* sull'acqua pubblica del giugno 2011, mentre dall'altro - come in questo caso - siamo di fronte a una risposta a cui da quattordici anni non è stato dato seguito da qualsiasi Governo si sia susseguito e da tutte le altre formazioni politiche che, magari, con una politica più attenta a tutti i cittadini e a tutti i territori interni di qualsiasi Regione, non si sarebbero mai trovati a discutere di queste cose. *(Applausi)*. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego chi non vuole ascoltare di abbassare il tono della voce.

Continui, senatore Romagnoli.

ROMAGNOLI *(M5S)*. Noi abbiamo sempre sostenuto che l'attuazione della volontà referendaria debba essere sempre presa in altissima considerazione. Soprattutto, ciò che mi preme dire è che l'attuazione della volontà referendaria deve essere valutata senza alcun condizionamento politico. *(Applausi)*. Capisco bene che si tratta di una scelta divisiva, ma è opportuno dire basta a una politica che prima non agisce e adesso strumentalizza. *(Applausi)*.

Signor Presidente, concludo dicendo che la Regione Marche è altrettanto bella come la Regione Emilia o qualsiasi altra Regione d'Italia. Siamo in una Nazione meravigliosa sotto tanti aspetti, di qualsiasi Regione si tratti. Quindi il problema non è che la Regione Emilia è bellissima e non lo è le Marche. Il problema è che la politica deve essere adeguata per i territori e deve rispettare la dignità e la vivibilità di tutti i cittadini. *(Applausi)*. Una buona politica per i territori interni non farà succedere mai più di dover decidere il distaccamento di un territorio. Da marchigiano mi dispiace di questa scelta, ma da cittadino italiano dico che dobbiamo rispettare quella che è stata la volontà popolare, e noi la rispetteremo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1144, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GRASSI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100 (testo corretto) e 2.101.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 2.100 (testo corretto), altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 2.101 il Governo si rimette all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100 (testo corretto), presentato dal senatore Verducci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Verducci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.102 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[GRASSI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.100.

[SCALFAROTTO](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Verducci.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GRIMANI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signori membri del Governo, con questo provvedimento diamo seguito a una scelta che le popolazioni di Montecopiolo e Sassofeltrio hanno assunto con *referendum* nel 2007. Ogni qualvolta ci si trova a dover assumere decisioni che riguardano comunità locali, popolazioni e territori, dobbiamo farlo con il massimo della responsabilità, con il massimo del coinvolgimento e con il massimo del rispetto, tenendo conto, appunto, del fatto che decisioni come queste avranno delle ripercussioni sulla vita quotidiana di tante cittadine e tanti cittadini.

È anche vero, però, che dobbiamo fare ciò tenendo conto di quelli che sono gli obblighi di legge e i dettati costituzionali. È evidente che in questo senso noi andiamo ad approvare una legge che dà seguito a una decisione delle popolazioni di Sassofeltrio e Montecopiolo di procedere al distacco

dal territorio marchigiano originario e di chiedere l'aggregazione all'Emilia-Romagna.

Sappiamo bene che questo è stato un provvedimento complesso, perché ha avuto diversi passaggi parlamentari, piuttosto lontani dalla data odierna. La Commissione affari costituzionali lo licenziò una prima volta nel luglio del 2019, dopo che la Camera lo aveva approvato nel marzo del medesimo anno. L'Aula del Senato lo ha rinviato in Commissione l'8 ottobre del 2019 e la Commissione affari costituzionali ha concluso un nuovo *iter* il 24 giugno del 2020.

Dal punto di vista delle procedure ci sono stati molti momenti di confronto, anche attraverso lo svolgimento di un grande numero di audizioni svoltesi in Commissione, nella fase sia della prima che della seconda approvazione nel giugno 2020. Il tema determinante alla base delle nostre decisioni ruota intorno al *referendum* del 2007, perché molte delle valutazioni fattesi sono incentrate sul fatto se fosse ancora attuale e avesse ancora attendibilità, essendosi svolto nel 2007.

Ebbene, su questo tema sono stati espressi, nel corso delle audizioni, pareri discordanti. Non tutti gli addetti ai lavori, e non solo gli amministratori, ma anche professori universitari e costituzionalisti hanno espresso parere unanime. È del tutto evidente, però, che le comunità che nel 2007 avevano svolto il *referendum* non hanno espresso mai più, nell'ambito dei Consigli comunali, la volontà di svolgere una nuova consultazione referendaria. Tanto è vero che, quando è stato mandato a quei Comuni l'ordine del giorno Calderoli, che invitava i Consigli comunali a esprimere un nuovo pronunciamento per confermare le decisioni referendarie del 2007, essi hanno espresso, nel caso di Sassofeltrio, contrarietà al fatto di non procedere all'aggregazione con l'Emilia-Romagna; mentre Montecopiolo, che aveva cambiato connotazione politica, aveva espresso, con una delibera della maggioranza del Consiglio comunale, la volontà di andare avanti e di rimettersi al Parlamento affinché concludesse l'*iter* iniziato nel 2007.

Noi oggi di fatto dobbiamo, quindi, dar seguito a quella scelta che ha avuto origine con il *referendum* del 2007 e la questione centrale è se quella decisione referendaria abbia ancora un valore attuale o se ci siano motivazioni per dire sostanzialmente il contrario; e ciò anche perché una nuova richiesta di *referendum* dovrebbe venire dai consigli comunali - questo non è avvenuto - e inoltre potrebbe essere avanzata a patto che si sia concluso, in maniera definitiva, l'*iter* legislativo in corso, cosa che ancora non è successa. Questa è una riflessione proveniente anche dall'Ufficio centrale per il *referendum* e ci sono atti in tal senso.

Quindi, non possiamo che confermare il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che rientra nella procedura di cui all'articolo 132 della Costituzione, che prevede che le volontà delle popolazioni, espresse con *referendum*, sentiti i Consigli regionali, debbano avere, per poter procedere a un distacco da una Regione e all'aggregazione ad un'altra, il timbro del Parlamento, che con una legge formale, una legge ordinaria, deve appunto dar seguito alle determinazioni assunte dalle popolazioni attraverso un *referendum*.

Esprimiamo un giudizio positivo sul provvedimento al nostro esame e annunciamo la volontà di esprimere un voto favorevole per concluderne l'*iter*. È stato un percorso che ha impegnato molto anche l'altro ramo del Parlamento e voglio rivolgere un ringraziamento al Gruppo Italia Viva della Camera dei deputati, in particolar modo al collega romagnolo, Marco Di Maio, che ha lavorato molto per raggiungere questo risultato e per far sì che le volontà popolari espresse nel 2007, ormai in un tempo troppo lontano, avessero compimento e che il Parlamento desse seguito a quelle scelte referendarie con l'approvazione di questo disegno di legge che giunge finalmente a compimento.

Ribadisco quindi il voto favorevole del Gruppo Italia Viva. (*Applausi*).

[*VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, il provvedimento che noi affrontiamo non riguarda solo i cittadini e le comunità di Montecopiolo e Sassofeltrio, né solo le popolazioni, la vita e il futuro del Montefeltro, che è uno dei territori più suggestivi e più ricco di storia dell'intera Italia. Entrambi i Comuni, nel dipanarsi dei secoli, hanno preso parte da protagonisti alle vicende che hanno avuto come fulcro Urbino "città-territorio" simbolo e propulsore del processo culturale e storico che prende il nome di Rinascimento.

C'è un legame storico indissolubile tra Montecopiolo, Sassofeltrio, il Montefeltro e l'identità culturale e di comunità della Regione Marche, un legame rappresentato da un patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico vivo e vitale, che è tutt'uno con le caratteristiche molteplici e plurali di una Regione, come le Marche. La decisione, colleghi, che questo Senato prenderà oggi va molto oltre la questione del distacco da una Regione per aggregarsi ad un'altra, come reca il titolo della legge, perché quel distacco non è asettico, né burocratico, ma contiene un'enormità di risvolti. Il nostro compito non è quello di ratificare, ma di valutare la validità del procedimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 132 della nostra Costituzione. Noi siamo convinti - la nostra convinzione è rafforzata dai pareri dei costituzionalisti auditi durante l'indagine conoscitiva, che è seguita alla nostra richiesta di rinvio in Commissione di mesi fa - che il procedimento abbia validità quando le varie fasi che lo compongono e, cioè, il *referendum*, i pareri dei Consigli regionali interessati - quello della Regione Marche è negativo e bisogna tenerne conto perché rappresenta la voce di tutte le comunità limitrofe - e l'esame in Parlamento avvengono in un tempo ravvicinato in modo che il provvedimento, che si sostanzia di fasi autonome, sia però unico e consequenziale.

Nel nostro caso tutto ciò non c'è più perché i *referendum*, peraltro passati con uno scarto ridottissimo e, in un caso, per soli nove voti, si sono svolti nel giugno del 2007, quattordici anni fa, in un'altra era, in un'altra epoca. Quattordici anni è un tempo enorme che, di fatto, inficia la validità di quel voto. In quattordici anni, infatti, non solo è cambiata di quasi il 40 per cento la composizione del corpo elettorale, ma soprattutto sono mutate profondamente le condizioni di fatto, il contesto sociale ed economico, che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche.

Oggi non solo non c'è più una spinta dal basso al distacco, ma addirittura sono sorti in questi anni comitati civici per stoppare l'*iter* e nella primavera del 2019 in soli pochi giorni una petizione spontanea ha raccolto più di mille firme, di fatto la metà degli aventi diritto al voto nei due Comuni. Presidente, c'è un motivo se questo è avvenuto: sono venute meno le ragioni sociali del distacco. Nel corso degli anni la Regione Marche, infatti, ha dato, pur tra tante difficoltà, risposte a problematiche serissime, che non sono del solo Montefeltro, ma di tutte le aree interne - che conosco bene perché provengo da lì - e che riguardano il lavoro, la sanità, la scuola, i servizi essenziali, le infrastrutture sociali intorno a cui costruire un progetto per arginare crisi e spopolamento. Serve una strategia nazionale per sostenere e rilanciare le aree interne, i borghi appenninici e di questo dovremmo parlare per mettere al centro dell'agenda del nostro Governo questa progettualità.

Montecopiolo e Sassofeltrio tra il 2015 e il 2016 sono entrati a far parte di zone economiche speciali della Regione Marche e di aree di crisi economiche regionali con sostegni occupazionali specifici di cui dobbiamo tenere conto perché riguardano la vita di centinaia di persone e delle loro famiglie. Sono entrati a far parte di un piano straordinario di valorizzazione con misure legate al turismo, alla protezione dell'ambiente, all'educazione e il distacco oggi non aiuterebbe quei Comuni, ma al contrario li metterebbe in difficoltà perché perderebbero requisiti raggiunti in questi anni di interlocuzione con la Regione Marche.

Presidente, colleghi, a riprova di ciò, cito la lettera accorata che è arrivata ieri alla Presidenza del Senato e a tutti i senatori del sindaco di Montecopiolo. In quella lettera il sindaco di Montecopiolo scrive: «Prioritario per la sopravvivenza di questo Comune e del territorio è la tutela delle nostre imprese. Queste attività non dovranno subire alcun tipo di penalizzazione, in particolare economica. Dovranno essere garantiti fondi e finanziamenti già stanziati a tutela di mutui e investimenti in fase di realizzazione». La preoccupazione del sindaco di Montecopiolo è la nostra preoccupazione, perché il distacco avrebbe ripercussioni negative anche per i Comuni limitrofi, per tutta l'area del Montefeltro, per la rete scolastica regionale, per la rete socio-sanitaria, per la gestione delle risorse idriche, per la filiera agricola e zootecnica, che è importantissima in questo territorio, che perderebbe le misure specifiche previste dal piano di sviluppo rurale della Regione Marche.

Signor Presidente, lei sa che il pronunciamento contrario di una popolazione in un *referendum* sul distacco dei Comuni ha una validità di soli cinque anni. Noi sappiamo anche che, quando invece c'è un pronunciamento positivo (come in questo caso), la legge non indica un termine, ma è contro ogni

logica e contro ogni buon senso pensare che l'esito referendario valga all'infinito. Il passare del tempo incide infatti sulla sua efficacia e quindi c'è una scadenza implicita che ragionevolmente molti costituzionalisti fanno coincidere con cinque anni, perché questa è la durata di una legislatura e di una consiliatura in un Comune o in una Regione ed è la durata dell'esito negativo di un *referendum*. Per questo abbiamo chiesto che, essendo passati ben più di cinque anni dal 2007 ed essendo profondamente mutate le condizioni sociali, venissero ripetuti i *referendum*, per garantire l'attualità e l'autenticità della volontà espressa dalle popolazioni. Per questo abbiamo presentato il nostro emendamento, affinché il distacco procedesse o venisse fermato sulla base di quello che avrebbero scelto i cittadini. Questo è l'unico modo per rispettare le popolazioni e per evitare che all'errore del troppo tempo passato si sommi l'errore di un atto del Parlamento che avviene quando le ragioni del distacco appaiono esaurite, con il rischio di uno smembramento fuori logica di un territorio già fragile, che rischia di incorrere in ulteriori difficoltà.

È una responsabilità grande e mi appello a tutti i colleghi, in particolare a quelli che hanno a cuore i territori più marginali. Il nostro voto costituirà un precedente e non possiamo sbagliare. Il distacco così com'è, senza un nuovo *referendum* e senza un tavolo tra i territori interessati per avere una visione di insieme, è un errore e noi sbaglieremmo se facessimo i notai di un voto avvenuto quattordici anni fa. È nostro compito invece, ai sensi della Costituzione, fare l'interesse generale e valutare se quel voto abbia oggi un senso o non sia invece inattuale; e questo possono dirlo solamente i cittadini, con un nuovo *referendum*.

Ma c'è già una risposta, Presidente, e sta nelle parole che ci ha inviato il sindaco di Montecopiolo in questa lettera, che cito: «Dopo due anni di costante impegno, superando enormi difficoltà, siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento del finanziamento di numerosi progetti, che trovate elencati uno per uno. Questi progetti, questi finanziamenti devono esserci garantiti». Ecco, Presidente, per questo, essendo stati bocciati i nostri emendamenti, noi voteremo contro questo disegno di legge, perché è certamente nostro compito rispettare un voto che c'è stato, ma, essendo passato un tempo così enorme, è ancora di più e assolutamente nostro compito e nostro dovere rispettare e verificare il sentimento e la volontà maturati nel frattempo nelle popolazioni del Montefeltro. (*Applausi*).

[BARBONI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARBONI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, comincio anch'io - come molti dei colleghi che mi hanno preceduto - citando la data del *referendum*: erano il 24 e 25 giugno del 2007. Sono sì passati quattordici anni, ma sono passati quattordici anni perché la politica ha avuto un'inazione totale nei confronti dei cittadini di quei due Comuni.

La materia è disciplinata - come veniva ricordato da molti - dall'articolo 132, comma 2, della Costituzione, che è la fonte normativa principale, ma anche dalla legge n. 352 del 1970, che fissa tutti i tempi tecnici successivi al risultato del *referendum*.

In altri termini, dalla proclamazione del risultato (10 luglio 2007) il Ministro dell'interno ha sessanta giorni di tempo per presentare al Parlamento un disegno di legge costituzionale o ordinario che disciplini la materia, perché il Parlamento è sovrano sull'argomento e non - come diceva il collega che mi ha preceduto - soltanto un passacarte. Il Parlamento valuta, pondera, conosce i luoghi - questa è la cosa fondamentale - dopodiché decide nella più totale autonomia.

Ebbene, al compimento dei sessanta giorni l'allora Ministro dell'interno non presentò nessun disegno di legge, ma cinque giorni prima della scadenza il Ministro per gli affari regionali inviò la richiesta di parere alle due Regioni, parere consultivo non vincolante, per cui, che la risposta fosse favorevole o meno, sarebbe stato assolutamente ininfluenza sul risultato finale del disegno di legge.

A questo punto consentitemi una digressione. Si sono citati prima i sette Comuni dell'Alta Valmarecchia che hanno preceduto il Comune di Montecopiolo, che è l'ottavo Comune dell'Alta Valmarecchia, dopodiché c'è un muro naturale costituito dal monte Carpegna. All'indomani del *referendum* del dicembre 2006, da presidente della 1a Commissione del Consiglio comunale di Rimini fui io il primo a provare a mettere per la prima volta i sindaci dei sette Comuni dell'Alta Valmarecchia attorno a un tavolo per discutere di quel provvedimento, insieme ai parlamentari eletti a Rimini e al

Vice Presidente della Provincia di Pesaro, che faceva parte del comitato per il sì. Vi garantisco che fu una cosa molto complessa, soprattutto all'interno del Partito Democratico, perché vi erano stati sindaci che avevano fatto parte del comitato per il sì e sindaci che avevano fatto parte del comitato per il no e si trovavano in quel momento a gestire la risposta dei cittadini.

Concluso l'*iter* grazie al Governo Berlusconi - giova ricordare che nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2009 fu pubblicata la legge che distaccava i sette Comuni dell'Alta Valmarecchia nella provincia di Rimini - la Regione Marche, che aveva dato parere contrario, presentò ricorso alla Corte costituzionale adducendo la motivazione che quel parere contrario, ancorché la legge prevedesse che fosse non vincolante, poteva essere comunque ostativo al provvedimento. Il ricorso fu rigettato e da quella data il parere della Regione Emilia-Romagna è arrivato nel 2012, mentre le Marche non hanno mai dato il parere.

È del tutto evidente che nella XVII legislatura il parere, reiteratamente richiesto e mai dato, aveva una sola finalità: al compimento dell'*iter* del disegno si sarebbe fatto ricorso per mancanza del parere stesso. Questo, però, non è un modo di comportarsi nei confronti dei cittadini.

La lettera del sindaco di Montecopiolo, più volte citata prima, contiene anche un'altra verità, perché nell'ultimo passaggio richiamato dal collega si dice che, dopo la delibera del Consiglio comunale in cui il sindaco e il Consiglio comunale stesso chiedevano una volta per tutte un pronunciamento al Parlamento, i fondi sono arrivati dopo due anni da quella decisione (2019), il che vuol dire che negli anni precedenti non è mai arrivato nulla al Comune Montecopiolo, che è rimasto asserragliato sotto il monte Carpegna, chiuso, da una parte dal monte Carpegna e, dall'altra, dai Comuni già transitati in provincia di Rimini.

Nell'Italia dei campanili sarebbe opportuno dunque che la politica si interrogasse sulle ragioni che hanno motivato questi passaggi.

Sono state citate ragioni storiche, è vero, ma queste sono terre di confine e i confini, che sono stati definiti nel corso degli anni, hanno collocato i Comuni una volta in un'area e a volte nell'altra. Basta risalire, per esempio, al canto XXVII dell'*Inferno*, in cui Dante colloca Montecopiolo in Romagna. A parte questo, basta andare sui servizi. Il 90 per cento dei ragazzi di Sassofeltrio e Montecopiolo frequentano istituti scolastici della Provincia di Rimini. A Sassofeltrio, nel trentennio che va dal 1975 al 2005, il 77,75 per cento dei ragazzi sono nati in ospedali della Provincia di Rimini: con l'ostetricia di Cattolica a 20 chilometri, non se ne facevano 60 per andare a Pesaro. Qualche volta ho sentito citare anche l'ospedale di Sassocorvaro. Ebbene, avendo un ambulatorio di medicina legale a Sassocorvaro, quel territorio lo conosco abbastanza bene e posso dire che l'ospedale di Sassocorvaro nel 2013 è stato declassato ad ospedale di comunità e oggi ha due piani: uno, privato, aperto, mentre quello pubblico è ancora in ristrutturazione, non ha neanche un centro prelievi, già previsto prima dell'epoca Covid. Sono stati citati gli *hub* vaccinali e proprio con il Covid abbiamo avuto la rappresentazione plastica delle difficoltà di queste popolazioni. Se a 15 chilometri da Sassofeltrio c'è Morciano, che ha un *hub* vaccinale al padiglione della fiera di Morciano, si devono percorrere 60 chilometri per andare a Pesaro o 50 chilometri di strada interna per andare ad Urbino? A Montecopiolo si scende a San Leo, si vede anche la rocca di Cagliostro, si arriva a Novafeltria e lì ci si può tranquillamente vaccinare. Altrimenti, si fa tutt'altra strada, 70 chilometri per andare a Pesaro.

Non voglio citare più la petizione, nata in un'*enclave* di Sassofeltrio, ma mi limito a citare un elemento. Come ho detto, svolgo un'attività a Sassocorvaro, la gente si conosce e le cose si fanno, mi permetto quindi, signor Sottosegretario, di segnalarle una problematica che è all'origine di quella petizione, importante e seria per alcune persone che fanno un certo tipo di attività. In quella frazione, che non è una frazione di Sassofeltrio, ma è un'*enclave*, perché ha stazioni distaccate, si ha alle spalle il monte San Paolo, che divide da Montegrimano Terme. Ebbene, i cittadini hanno un problema: nel momento in cui dovessero passare in Provincia di Rimini, dovrebbero pagare due ambiti territoriali di caccia per continuare ad andare a caccia. Quello è uno dei motivi che ha spinto la raccolta di firme.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,33)

(Segue BARBONI). Vorrei infine esprimere ancora pochi concetti. Credo che da questa vicenda nasca una considerazione: il Parlamento deve avere tempi certi per dare risposte ai cittadini in casi simili, il

che non significa che deve dire sì, ma semplicemente conoscere i posti e le situazioni e poi rispondere. Altro concetto che, nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia a questo provvedimento, mi permetto di ricordare è che nella campagna elettorale come eletto del collegio uninominale di Rimini-Cesena, io e il mio capolista nel listino, la senatrice Bernini, abbiamo preso l'impegno a portare a conclusione questo *iter*. L'impegno lo manteniamo, ma in questa vicenda non ci sono né vinti né vincitori, semplicemente il Parlamento riassume il proprio ruolo. Non tornerò dopodomani a Rimini passando sotto l'arco d'Augusto con lo scalpito della Regione Marche, che magari visto l'*habitus* somatico, mi servirebbe anche, ma soltanto con la convinzione di aver fatto il mio dovere. (*Applausi*).
[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, giunge oggi finalmente al termine - e sottolineo il "finalmente" - uno degli *iter* più paradossalmente lunghi che questa Assemblea abbia forse mai affrontato. Oggi, dopo ben quattordici anni, finalmente si saprà se la volontà popolare verrà rispettata. Stiamo parlando di quella dei cittadini di due piccoli Comuni incastonati nei monti tra le Province di Pesaro e Rimini, piccoli perché assommano circa 2.500 abitanti, ma non insignificanti, perché come tanti altri rappresentano l'ossatura della storia e della cultura di questo Paese degli 8.000 campanili. (*Applausi*). È, infatti, dal lontano 2007 che le popolazioni di Montecopiolo e Sassofeltrio hanno votato un *referendum* per ricongiungersi, come già fatto da altri Comuni della Valmarecchia, alla loro casa naturale, che è la Romagna. È una scelta democratica prevista dalla nostra Costituzione, ma comunque per nulla facile, perché tale esito è stato possibile solo con l'espressione favorevole della maggioranza assoluta degli elettori. Tale elevatissimo *quorum* deliberativo era reso ancora più difficile da ottenere stante la presenza significativa di elettori residenti all'estero che, sebbene iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), dovevano essere computati nel *plenum* elettorale. Tale scelta democratica è stata poi osteggiata per anni da chi è democratico solo di nome, ma non di fatto (*Applausi*), con un atteggiamento ostruzionistico attuato tramite l'omertosa mancanza del previsto parere che la Regione Marche era chiamata ad esprimere.

Stante la volontà di arrivare a una celere definizione della questione, bene ha fatto la Commissione affari costituzionali nel 2019 a verificare che nel frattempo la volontà di queste due comunità non avesse subito mutamenti. A fronte della petizione depositata da una parte consistente, seppur minoritaria, di cittadini, si è seguita la strada, grazie all'ordine del giorno del senatore Calderoli, di consultare entrambi i consigli comunali: quello di Sassofeltrio ha confermato la scelta del distacco, mentre quello di Montecopiolo, appena rinnovato, si è rimesso alla volontà del Parlamento, respingendo nel contempo la proposta di un nuovo *referendum*.

Si arrivò così all'esame in quest'Aula nell'ottobre 2019, quando si era da poco insediato il Governo Conte-*bis*. Ovviamente i nodi vennero al pettine e la differenza di opinioni all'interno della nuova maggioranza giallo-fucsia fece arenare il provvedimento, con la delusione delle popolazioni interessate, e lo rimandò in Commissione affari costituzionali, dove, anche con un nuovo ciclo di audizioni, abbiamo rifatto praticamente tutta l'istruttoria del caso, ma la conclusione dell'esame è sempre stata la medesima: non vi è modo di modificare o concludere diversamente l'*iter*, se non terminando l'esame da parte del Parlamento. Non è possibile dichiarare scaduto il *referendum* come se fosse uno yogurt e non è possibile ripeterlo (*Applausi*).

La Costituzione, infatti, prevede l'esame in tre livelli: nel primo, le popolazioni si sono espresse a maggioranza assoluta; nel secondo, le due Regioni hanno espresso il parere, sebbene la Regione Marche lo abbia fatto - come abbiamo visto - con estremo e sospetto ritardo, mentre la Regione Emilia-Romagna e i romagnoli si sono attivati prontamente ed ampiamente spesi per far rientrare a casa anche questi due ultimi Comuni della Valmarecchia; il terzo riguarda il Parlamento: la Camera dei deputati si è espressa a favore, manca solo il passaggio del Senato. Non è più il momento di nascondersi dietro a un dito o di fare azioni dilatorie: o si approva o si respinge, ma lo si fa oggi (*Applausi*). Se qualche Gruppo è contrario, schiacci il bottone rosso. Tutto qui, è semplice (*Applausi*).
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, cercando di trovare un aspetto positivo in questa vicenda che ha tenuto banco per quasi tre anni. Vi è la consapevolezza comune - e non credo di poter essere

smentito dai colleghi degli altri Gruppi - che il processo di attuazione dell'articolo 132 della Costituzione debba essere riformato o quantomeno subire un adeguato tagliando. Due sono gli ambiti dove ritengo si possa e si debba intervenire: il primo è la modifica del meccanismo di calcolo del *quorum*, che tenga conto delle mutate condizioni di partecipazione al voto rispetto al passato: calo fisiologico dell'affluenza al voto ed elettorato AIRE che è di fatto impossibilitato a votare, ma conteggiato ai fini del *quorum*. Sul tema stiamo esaminando in Commissione un disegno di legge della Lega che propone una soluzione; ve ne possono essere altre, parliamone, discutiamone, ma non restiamo inermi.

Il secondo ambito è inserire una disciplina legislativa che imponga ai Consigli regionali delle Regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento. Su questo la 1a Commissione ha approvato un ordine del giorno, cui bisogna dar seguito e non lasciarlo diventare lettera morta. Anche su questo tema esiste già un disegno di legge della Lega in attesa di essere calendarizzato.

Concludendo, non essendovi altre vie percorribili e anche in considerazione di quanto ora sinteticamente espresso, ma soprattutto con la convinta volontà di dare seguito alla scelta popolare, auspico che il Senato approvi il disegno di legge in esame e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier. (*Applausi*).

[CROATTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo presenti, colleghi senatori e senatrici, sin dalla nascita del Movimento 5 Stelle una delle battaglie che abbiamo portato avanti con più forza è stata quella di migliorare e proteggere gli strumenti di democrazia. Al centro è stata sempre messa la figura del cittadino e la delega al politico è un problema oggettivo, perché spesso e volentieri quello che viene scelto dai cittadini non ha poi un percorso all'interno delle Istituzioni.

Troppe volte in passato abbiamo visto calpestare le scelte chiare fatte dai cittadini nelle urne, nei *referendum* e con le leggi di iniziativa popolare. Gli esempi sono tantissimi, a partire dalla formazione dei Governi, che non erano l'espressione della volontà dei cittadini, o addirittura quando è stato cambiato il nome al finanziamento pubblico ai partiti per consentire loro di continuare a intascare una montagna di soldi indecenti che non volevano essere più dati. (*Applausi*). O, ancora, non ascoltando la richiesta plebiscitaria di non piegare un bene pubblico come quello dell'acqua al profitto delle logiche economiche. Sono tutti eventi che hanno svilito la volontà delle persone che si sono recati alle urne.

Oggi, all'interno di quest'Aula, si discute il tema di due piccoli Comuni, che sembra insignificante davanti alle riflessioni che stiamo facendo in questo momento, ai problemi della pandemia e dell'emergenza sanitaria e alla ripartenza del Paese con il PNRR, considerando tutte le difficoltà che ci sono dietro e i provvedimenti giganteschi come quelli sul *bonus* del 110 per cento e sul blocco dei licenziamenti. In realtà non è così insignificante, perché si tratta di due Comuni che hanno perso la fiducia nelle Istituzioni. C'è un sottile legame fra il principio della politica che si deve portare avanti e la volontà delle persone che si deve rendere reale.

Questa vicenda porta in sé degli aspetti di principio importantissimi che non vanno sottovalutati e tocca delle corde estremamente delicate, a cominciare dal rapporto di fiducia che bisogna costruire - anzi, ricostruire - con i cittadini. (*Applausi*). Quando una persona si reca al seggio ed esprime una volontà, noi abbiamo il dovere di portarla avanti.

Montecopiolo e Sassofeltrio sono due piccoli Comuni delle Marche che quattordici anni fa, nel giugno 2007, hanno votato il passaggio alla Provincia di Rimini, nell'Emilia-Romagna, utilizzando lo strumento del *referendum* previsto dall'articolo 132, comma 2, della nostra Costituzione. La maggioranza fu larghissima: 83 per cento in un Comune e 87 nell'altro. Le persone che vanno a votare hanno il diritto di essere rappresentate. (*Applausi*).

Stiamo parlando di 1.075 abitanti di Montecopiolo e 1.421 di Sassofeltrio: sono 2.496 cittadini a cui non sono arrivate risposte da questo Parlamento per tanti anni.

Devo dare atto alla Commissione affari costituzionali e al relatore Grassi di aver fatto molta attenzione, operando con efficacia, determinazione e soprattutto prudenza, rispettando i cittadini. In

questi ultimi anni sono stati ascoltati tutte le categorie, i sindaci e le Regioni coinvolte nelle vicenda. Occorre ora la determinazione di dire basta a questa vicenda che dura veramente da troppi anni. Si tratta di un'attesa indecente che ha trasudato disprezzo nei confronti delle scelte dei cittadini e soprattutto degli strumenti di partecipazione previsti dalla nostra Costituzione; un disprezzo condito anche dall'arroganza e dall'ambiguità di alcuni politicanti che si sono messi a difesa dei campanili, senza rispettare la volontà espressa alle urne.

Restituire dignità al voto espresso dai cittadini di questi due piccoli Comuni significa sanare una ferita democratica inaccettabile, significa non strumentalizzare la lettera del sindaco di cui tutti quanti hanno parlato oggi in Aula perché lui l'ha scritta solamente a tutela dei cittadini che rispetta. (*Applausi*); significa oggi in quest'Aula che nel nostro Paese si può avere davvero fiducia nelle istituzioni e che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Per questo, al di là degli schieramenti politici, dobbiamo ribadire con forza questo argomento e per questo motivo il MoVimento 5 Stelle esprimere voto favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1144, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 720 e 959.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 18,46)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 7, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti trasmessa dal Tribunale di Napoli Sezione del Giudice per le indagini preliminari il 15 luglio 2020».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo relativamente a sei intercettazioni, ossia riguardo alle intercettazioni progressive 253, 297, 299 e 902 del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché riguardo alle intercettazioni di cui al progressivo n. 186 del 1° dicembre 2016, e al progressivo n. 16.100 del 27 giugno 2017; di diniegare la richiesta di utilizzazione delle restanti intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, sarò brevissimo come sempre è capitato in queste circostanze, facendo semplicemente il sunto di quanto accaduto in Giunta. In effetti il 15 luglio del 2020 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli aveva chiesto al presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di una serie di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro nell'ambito di un procedimento penale pendente appunto davanti al tribunale di Napoli. Il presidente del tribunale di Napoli aveva deferito la richiesta alla Giunta.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,48)

(*Segue CUCCA, relatore*). La Giunta ha esaminato la questione in diverse sedute - del 6 ottobre, del 4 novembre e del 2 dicembre 2020 e anche del 12 gennaio, del 4, 17 e 25 marzo 2021 - e dopo approfondita discussione è giunta ovviamente alle conclusioni già prospettate e riferite dalla Presidenza.

C'è solo da specificare che, in effetti, erano dei gruppi di intercettazioni e che l'intercettato era tale Luigi Vergara; una telefonata è stata intercettata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito e c'è una intercettazione in cui l'intercettato era tale Francesco Di Lorenzo.

Ancora una volta si è seguito il metodo che questa Giunta ormai segue da otto anni, per lo meno da quando ne faccio parte; verosimilmente, lo si seguiva anche da prima, perché non credo sia stato innovato assolutamente niente. Come ho avuto modo di dire anche nell'ultima seduta dell'Assemblea nella quale abbiamo esaminato casi analoghi, nel corso di intercettazioni telefoniche a carico di un soggetto intercettato, che è evidentemente diverso dal parlamentare con cui dialoga - altrimenti non sarebbero utilizzabili, poiché le intercettazioni a carico di un senatore devono essere preventivamente autorizzate dal Senato -, abbiamo sempre applicato la cosiddetta intercettazione indiretta, concedendo l'autorizzazione solo per quelle intercettazioni che sappiamo con certezza essere casuali.

Nell'individuare l'intercettazione casuale, ovviamente facciamo anzitutto riferimento alla prima intercettazione, rispetto alla quale evidentemente chi ascolta non può sapere chi sia l'interlocutore del soggetto intercettato e nella fattispecie che sia un parlamentare. Inoltre, sempre applicando il metodo della casualità, quando una, due o tre intercettazioni sono state raccolte in tempi estremamente vicini, quindi senza avere la certezza che ci sia stata la possibilità di conoscere l'identità della persona che dialogava con il soggetto intercettato, abbiamo sempre concesso l'autorizzazione.

Abbiamo invece escluso l'utilizzabilità di quelle intercettazioni nelle quali è verosimile che chi ascoltava avrebbe potuto sapere che il soggetto che dialogava fosse un parlamentare, e a quel punto avrebbero dovuto sospendersi immediatamente le intercettazioni o comunque avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili.

Per questi motivi, poiché abbiamo avuto diversi soggetti intercettati e nel corso di quelle intercettazioni è stato in maniera indiretta ascoltato il senatore Cesaro, abbiamo preso soltanto quelle che verosimilmente erano assolutamente casuali, ma con un criterio di verosimiglianza che è molto vicino alla certezza. Infatti, la prima intercettazione è sicuramente casuale; e se un'altra telefonata è dell'indomani, è evidente che non c'è stato il tempo di verificare l'identità del soggetto che dialoga. Mentre, della corposa richiesta formulata dal giudice per le indagini preliminari, abbiamo escluso tutte quelle per le quali sicuramente chi ascoltava era a conoscenza dell'identità del dialogante o comunque avrebbe avuto la possibilità di conoscerne l'identità.

Per questi motivi, abbiamo deliberato di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di sei intercettazioni, ossia quelle del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché le intercettazioni del 1° dicembre 2016, a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito, ed inoltre quella del 27 giugno 2017 - come vedete, c'è sempre un lasso di tempo notevole - sull'utenza di Francesco Di Lorenzo. Abbiamo quindi ritenuto di negare l'autorizzazione per tutte le altre intercettazioni.

[PRESIDENTE](#). Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

[BALBONI \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI \(Fdi\)](#). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta del relatore, del resto abbiamo votato a favore anche in Giunta, perché riteniamo equilibrata e fondata la proposta del senatore Cucca. In sostanza si tratta di autorizzare soltanto sei delle 21 conversazioni intercettate, perché soltanto su queste vi è la prova che si tratta davvero di intercettazioni casuali, occasionate da circostanze che gli inquirenti non potevano prevedere al momento in cui le hanno effettuate. Per tutte le altre 15 c'è invece la ragionevole certezza che, in realtà, nel momento in cui sono state effettuate, gli inquirenti erano già perfettamente in grado di sapere che stavano ascoltando le conversazioni di un parlamentare, in violazione della Costituzione. Per queste ragioni esprimeremo un voto favorevole.

[ROSSOMANDO \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO \(PD\)](#). Signor Presidente, colleghi, intervengo su questo specifico caso e anticipo che le argomentazioni di questa dichiarazione di voto valgono, *per relationem*, anche per il caso seguente. Come è stato ben esposto, in entrambi i casi la Giunta e ora l'Assemblea del Senato esercitano pienamente il ruolo loro attribuito, volto cioè ad individuare se, come e quando sono utilizzabili

intercettazioni ottenute indirettamente. Abbiamo esattamente esercitato questo ruolo, valutando la casualità dell'intercettazione ed escludendo dall'utilizzazione quelle comunicazioni in cui ormai era chiaro l'obiettivo dell'indagine. Quindi, il nostro voto sarà convintamente favorevole, cogliendo così un'altra occasione per ribadire una valutazione necessaria, seria e obbligatoria su quello che è, nasce e deve rimanere null'altro che un mezzo di prova, niente di più e niente di meno. Penso che l'esercizio di questo ruolo, per il Parlamento, sia importante e coinvolga importanti prerogative, ma sia anche un esercizio dentro le regole del codice di procedura penale e, naturalmente, della Costituzione.

PAROLI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, noi riteniamo invece, con grande rispetto per il senatore Cucca, che è ben consapevole della mia stima, che la Giunta nel suo complesso abbia deciso, con una relazione corretta, di seguire un *iter* e una prassi che sono effettivamente ormai consuetudine dei lavori della Giunta e dell'Assemblea. Anche di fronte a una relazione corretta, riteniamo però che l'applicazione pedissequa della prassi parlamentare non ci aiuti a interpretare correttamente le prerogative inerenti l'articolo 68 della Costituzione.

Ruberò pochi minuti, ma è importante che l'Assemblea e i colleghi senatori pongano questo tema al centro della propria attenzione, perché è come se ci trovassimo di fronte ad una situazione per cui, come si usa dire in termini medici, l'operazione è riuscita, ma il paziente è morto. Dobbiamo essere consapevoli che le intercettazioni indirette sono prassi solo in Italia. All'estero non esistono assolutamente questo istituto e questa consuetudine. I parlamentari non sono intercettabili senza l'autorizzazione della Camera cui appartengono: punto e basta. Questo è un caso limite, ma, effettivamente, la stessa fattispecie si può estendere ed applicare, non a tutti i casi, ma a tanti casi. Dobbiamo essere consapevoli che il dettato costituzionale viene aggirato. Noi non possiamo far finta di nulla.

È vero che la Corte costituzionale, in un'evoluzione della propria giurisprudenza, ha introdotto questo meccanismo, ma è anche vero che, nell'ultima significativa decisione della Corte, del 2013, laddove si trattava di intervenire in quello che è stato definito il caso "trattativa Stato-mafia", che vedeva coinvolto l'onorevole Napolitano, nella figura di Presidente della Repubblica, e l'onorevole Mancino, in quel caso intercettabile poiché non più parlamentare, in quel caso la Corte ha dato come indicazione, non solo la non utilizzabilità delle intercettazioni per quanto riguardava il presidente della Repubblica Napolitano, ma anche delle stesse intercettazioni, poiché intervenute con Napolitano, dell'ex onorevole Mancino.

In più, in quella decisione, la Corte ordinava la distruzione di tutti i tabulati e quindi di tutte le intercettazioni. Questa era l'applicazione corretta dell'articolo 68 estesa al Presidente della Repubblica. Colleghi, dobbiamo anche essere coscienti del fatto che il Presidente della Repubblica non ha una tutela con prerogative all'interno della Costituzione, mentre i parlamentari sì. Quindi, in questo caso, chi dovesse obiettare che si trattava del Presidente della Repubblica, deve essere anche consapevole che la tutela al Presidente della Repubblica si desume, si evince, è una conseguenza.

In sostanza, stiamo autorizzando, qui come in altre situazioni, intercettazioni indirette, che non dovrebbero avere casa, che non dovrebbero esistere. Quando viene intercettato un parlamentare, l'intercettazione non è utilizzabile: punto e basta. In particolare, bene ha detto il collega Cucca: è consuetudine fare in modo che, se l'intercettazione indiretta si ritiene casuale, allora può essere utilizzata. Si autorizza la prima intercettazione, la prima richiesta, e si negano le altre.

Il caso del collega Cesaro è un caso limite, anche perché le intercettazioni casuali in questa fattispecie sono intercettazioni su ben tre utenze diverse. Colleghi, credo che la casualità in questo caso proprio non esista. In particolare, pongo anche il tema che noi abbiamo ricevuto la richiesta di utilizzazione di telefonate a far data dalla prima che viene presentata, ma noi non sappiamo quando è iniziata l'intercettazione.

Per fare un esempio, potrebbe benissimo essere che l'intercettazione di una utenza telefonica sia iniziata a febbraio, che continui nonostante si ascoltino colloqui con un parlamentare e che poi, a fronte di una intercettazione che, per qualsiasi motivo, si ritenga interessante, la prima di cui si

richiede l'utilizzo sarà l'intercettazione che si ritiene interessante. Questo avviene sapendo che l'*iter* parlamentare normalmente consente di utilizzare la prima intercettazione, ma tutto a discapito del dettato costituzionale.

Lo ripeto: questo sta accadendo, così si aggira il dettato costituzionale, la cosa accade solo in Italia e di casuale c'è poco, quando le intercettazioni sono le cosiddette intercettazioni a strascico. È evidente, infatti, che quando le intercettazioni riescono a intercettare un parlamentare su più utenze telefoniche, c'è poco di casuale.

Noi oggi voteremo contro, perché riteniamo doveroso porre il problema dell'interpretazione che la Giunta e l'Assemblea del Senato dovranno modificare. Auspico che ci sia una modifica dell'orientamento e delle interpretazioni che dobbiamo dare in casi come questi, perché diversamente avallerebbero l'aggiramento del dettato costituzionale.

Per questi motivi riteniamo di non condividere la prassi adottata e voteremo contro la relazione della Giunta. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,06)

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signora Presidente, vorrei semplicemente annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU-Ecosolidali alla relazione della Giunta, illustrata dal relatore Cucca, sulle domande di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni per quanto riguarda il senatore Luigi Cesaro.

[EVANGELISTA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi che sono davanti alla sua postazione di consentirle di intervenire.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, al nostro esame è il caso di Luigi Cesaro: si tratta della richiesta di autorizzazione a procedere all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche e ambientali. In particolare, la Giunta, dopo un attento lavoro (non sto qui a narrare i fatti che ha ben riassunto il relatore), ha votato a maggioranza affinché si autorizzasse la magistratura ad utilizzare le seguenti captazioni: quattro intercettazioni a bordo di autovettura e riguardo all'utenza di un terzo, dell'ottobre 2016, un'intercettazione di dicembre 2016 e un'altra di giugno 2017. Si tratta sempre di intercettare terze utenze, rispetto alle quali però, appunto, la conversazione a un certo punto avviene con un parlamentare, appunto con il senatore Cesaro.

In questo caso il MoVimento 5 Stelle si è sentito in dovere di applicare rigorosamente la Carta costituzionale, la legge e perfino l'orientamento della giurisprudenza e della Corte costituzionale, in particolare della sentenza del 2007, al fine di consentire alla magistratura l'utilizzazione di quelle captazioni che hanno il carattere dell'occasionalità, un carattere fortuito, perché solo in quel momento l'autorità giudiziaria, nel caso particolare il gip che indagava sul reato di voto di scambio politico-mafioso nei confronti del senatore Cesaro, non sapeva che stava intercettando un parlamentare. *(Commenti)*. Quindi, l'atto di indagine era diretto a soggetti terzi, non era quindi un atto di indagine *in fraudem legis* e soltanto successivamente, nel momento in cui si è evinto che l'intercettato era anche un parlamentare, la magistratura avrebbe dovuto fermarsi. Ed ecco che per questo e altri fatti e intercettazioni di conversazioni con il senatore Cesaro, anche il MoVimento 5 Stelle non ha accettato di autorizzare la magistratura.

Per questo motivo confermo il voto favorevole alla proposta del relatore. *(Applausi)*.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, vorrei che fosse chiaro quello che ci viene chiesto di votare oggi. Ci viene chiesto di votare per negare quindici intercettazioni e invece consentire l'utilizzo di sei intercettazioni nel giudizio che vede a processo il senatore Cesaro per reati gravissimi, come il voto di scambio politico-mafioso. La Giunta non ha nemmeno consentito di votare separatamente queste due parti, per poter dire sì all'autorizzazione di sei intercettazioni e no all'utilizzo di altre quindici intercettazioni. Quindi, colleghi - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - votando a favore negherete l'utilizzo di 15 intercettazioni che sarebbero preziose per stabilire se certi

reati sono stati commessi o meno dal senatore Cesaro.

Per questo L'Alternativa C'è voterà contro questa proposta.

PRESIDENTE. Indico la votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo relativamente a sei intercettazioni, ossia riguardo alle intercettazioni prog. 253, 297, 299 e 902 del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché riguardo alle intercettazioni prog. 186 del 1° dicembre 2016 e prog. 16100 del 27 giugno 2017; di diniegare la richiesta di utilizzazione delle restanti intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 19,11)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 8, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti Trasmessa dal Tribunale di Lecce Sezione del Giudice per le indagini preliminari il 29 settembre 2020 ».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione per intercettazioni di cui ai progressivi nn. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché di cui ai progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 e di respingere la stessa per tutte le altre conversazioni.

Chiedo al relatore, senatore Durnwalder, se intende intervenire.

DURNWALDER, relatore. Signor Presidente, in data 29 settembre 2020 il gip presso il tribunale di Lecce ha chiesto al Senato l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti, nel quale il senatore risulta coindagato per i reati di tentato abuso d'ufficio, falso ideologico aggravato e tentato peculato in riferimento all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alla famiglia di Antonio Briganti, fratello di Pasquale del *clan* Briganti.

Nella seduta del 14 aprile 2021, come già ricordato, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione per le captazioni di cui ai progressivi nn. 3.809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché per i messaggi SMS di cui ai progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 e di respingere la stessa per le altre conversazioni.

In punto di motivazione occorre rilevare che nelle informative della Guardia di finanza del gennaio 2014 viene ipotizzato un reato di associazione a delinquere commesso dal senatore Marti insieme a Monosi e a Pasqualini. Secondo la Guardia di finanza, l'associazione criminosa in questione era finalizzata a concedere alloggi di edilizia residenziale pubblica a soggetti privi dei relativi requisiti. Tale informativa rende espressamente edotta l'autorità giudiziaria della qualifica di parlamentare investita da Marti alla data del gennaio 2014 e rende edotta la stessa di un sodalizio criminoso sussistente tra il senatore, il Monosi e il Pasqualini.

L'associazione a delinquere presuppone un vincolo associativo tendenzialmente stabile e, conseguentemente, viene inquadrata dalla dottrina nell'ambito dei reati permanenti. Quindi, anche alla luce di tale carattere di relativa stabilità del sodalizio criminoso, elemento costitutivo del reato associativo, era sicuramente prevedibile, alla stregua di un criterio di plausibilità e di ragionevolezza, che le intercettazioni effettuate sull'utenza del Monosi e su quella del Pasqualini consentissero prima o poi di captare anche le conversazioni del terzo membro dell'associazione, ossia del senatore Marti. Le captazioni in questione conseguentemente non rivestono il requisito della fortuità, in quanto l'autorità

giudiziaria accetta il rischio di tale evento, peraltro poi puntualmente verificatosi, ossia il rischio che, intercettando l'utenza di due membri dell'associazione, si captassero anche le conversazioni degli stessi con il terzo membro, parlamentare in carica.

Per quel che concerne invece la richiesta di autorizzazione inerente alle captazioni sull'utenza telefonica del Greco Rosario detto Andrea (del 3 e 4 aprile 2015), va rilevato che nell'informativa del 2014 tale soggetto non è mai stato citato. Di conseguenza, la captazione delle conversazioni di Marti con il Greco non erano prevedibili, non avendo l'autorità giudiziaria alcun elemento per prefigurare tale evento. Si ritiene quindi che possa essere prospettata la fortuità, atteso il brevissimo arco temporale nel quale le conversazioni stesse sono state intercettate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, non vorrei minare il clima che si è creato in Giunta su questa vicenda, però mi interessa mettere l'accento su alcune considerazioni e mi auguro che i colleghi vogliano prestare un minimo di attenzione non per la mia persona, ma per alcuni elementi e per alcune situazioni che andrò a rappresentare. Esiste l'articolo 68 della Costituzione, che dà, per determinate situazioni, delle garanzie ai parlamentari. Si può condividere o non condividere questa garanzia, ma finché esiste essa va applicata, così come il legislatore costituzionale ha stabilito e così come numerosissime sentenze della Corte di cassazione hanno stabilito.

Qui parliamo di un procedimento che nasce nel 2014 e che riguarda l'assegnazione di alcune case. Il senatore Marti fino al 2013 è stato assessore alla casa e quindi la Guardia di finanza ha inserito, nel contesto della *notizia criminis*, anche la partecipazione del diventato onorevole Marti, perché nel 2013 lasciò la carica di assessore alla casa e assunse quella di parlamentare.

Ebbene, cosa ci dice la Corte di cassazione? Ci dice che per intercettare un parlamentare è necessaria l'autorizzazione, che possono essere utilizzate le intercettazioni occasionali e che la Giunta deve verificare se alcuni soggetti mirati dalla pubblica accusa altro non erano che uno strumento subdolo per intercettare il parlamentare.

Ebbene, onorevoli colleghi, il pubblico ministero sa dal 2014 che Marti è indagato o indagabile. Perché non l'ha iscritto nel registro degli indagati, come prescrive l'articolo 335 del codice di procedura penale? Non lo ha fatto neanche nel 2015 - lo dico al relatore - perché del 2015 sono quei messaggi la cui acquisizione viene autorizzata dalla Giunta. Anche nel 2015 viene data conferma della possibile partecipazione a questo disegno criminoso del senatore Marti, ma il pubblico ministero continua a non iscriverlo nel registro degli indagati. Lo fa solo nel 2017, dopo che per quattro anni ha indagato come meglio ha potuto.

Onorevoli colleghi, allora come si fa a sostenere che si tratta di intercettazioni occasionali, se la procura sapeva che già dal 2014 era indagabile? La Cassazione ha detto che esiste una responsabilità disciplinare per il pubblico ministero che non iscrive l'indagato nel registro degli indagati, come prescrive la legge, perché l'iscrizione nel registro degli indagati non è discrezionale, ma è obbligatoria ed è nell'interesse dell'indagato. (*Applausi*). Perché non ha iscritto l'onorevole Marti, quando avrebbe dovuto? È evidente: per non dargli le garanzie che la legge prevede per l'indagato, come la comunicazione della richiesta di proroga delle indagini o l'avviso di sequestro o di acquisizione. Lo ha fatto alla fine, quando in tutte le maniere ha cercato di coinvolgerlo.

Il pubblico ministero dice che si tratta di telefonate occasionali, che sono state sbobinate in un secondo momento. Questa - scusatemi - è una fesseria enorme. Si sa perfettamente che l'intercettazione avviene in costante ascolto dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria. (*Applausi*). È vero che non viene sbobinata subito, ma l'agente di polizia giudiziaria ha l'obbligo di trascriverne succintamente il contenuto nel registro che viene portato a conoscenza del pubblico ministero, il quale sapeva del possibile coinvolgimento. Lo stesso giudice per le indagini preliminari, che autorizza ogni quindici giorni la proroga delle intercettazioni, deve aver percepito elementi che potevano essere di reità.

Come fanno dunque i magistrati legittimamente i quali, quando si parla di riforma della giustizia, rivendicano il diritto costituzionale all'autonomia e all'indipendenza, anche i parlamentari devono rivendicare i loro diritti costituzionali (*Applausi*) senza timore, senza vergogna, senza soggezione nei

confronti di nessuno, a meno che - e lo discuteremo domani - questo Parlamento non si assuma fino in fondo le proprie responsabilità e abroghi l'articolo 68 della Costituzione, come ha abrogato nel 1993 l'immunità parlamentare. A quel punto si vedrà che cosa succederà: le vicende degli ultimi mesi e delle ultime settimane, con la scoperta del famoso "sistema", dovrebbero far riflettere anche i "forcaioli" di professione sul fatto che bisogna stare attenti a cancellare delle garanzie.

Mi auguro che ci sia dunque la volontà di tutta l'Assemblea di bocciare la relazione, di andare nuovamente in Giunta e di bocciare qualunque acquisizione, perché illegittima, a fronte della richiesta fatta dal pubblico ministero. Diversamente, anche se a titolo personale, voterò contro la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, sarò brevissimo.

Il voto del Gruppo Italia Viva-P.S.I. sarà favorevole alla proposta formulata dal relatore, corrispondendo in effetti ai criteri che sono sempre stati seguiti in questa materia.

BALBONI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, anche noi voteremo a favore della proposta del relatore, che ci convince.

EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, stiamo discutendo del caso Marti, con riferimento ad un procedimento penale pendente dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce.

Le accuse sono diverse: corruzione elettorale, abuso d'ufficio, falso ideologico, peculato. I fatti risalgono al 2014, quando Marti era un deputato. Il caso ha fatto molto scalpore: ci sono stati infatti diversi arresti. Dalle carte del pubblico ministero risulta il tentativo di Marti di assegnare illegittimamente un immobile confiscato alla mafia al fratello di un boss, per cui i fatti sono abbastanza gravi.

Le intercettazioni riguardano sempre utenze di terzi, rispetto alle quali risultano conversazioni dello stesso onorevole Marti.

Il relatore sicuramente ha individuato delle intercettazioni che come sempre, come nel caso già esaminato, rispettano i requisiti di legge, della Carta costituzionale, oltre che della giurisprudenza, per cui potranno essere utilizzate nel processo penale: penso, ad esempio, al requisito dell'occasionalità. Nessun *fumus persecutionis* rispetto a queste intercettazioni che si sostanziano perlopiù in messaggi su un cellulare.

La proposta del relatore tuttavia non ci convince del tutto, perché alla fine non ha inteso ricomprendere un paio di conversazioni telefoniche che risultano agli atti tra le intercettazioni per il cui utilizzo poteva essere rilasciata l'autorizzazione alla magistratura. Rispetto a questa proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dunque, il Gruppo MoVimento 5 Stelle annuncia il proprio voto di astensione.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, condividiamo solo in parte le conclusioni della Giunta, perché ritenevamo, con il presidente Grasso, che la proposta della Giunta fosse da integrare con l'autorizzazione all'utilizzazione di almeno altre due intercettazioni che sono, a nostro avviso, da considerarsi, come tra l'altro ha avuto modo di indicare la stessa difesa, certamente casuali ed occasionali. Mi riferisco in particolare alle intercettazioni nn. 5179 e 20006, rispettivamente del 15 maggio 2014 e del primo 1° luglio 2014.

Per tutti questi motivi, annunciamo il voto di astensione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di accogliere la richiesta di autorizzazione per le captazioni di cui ai progressivi nn. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché di cui ai progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 e di respingere la stessa per tutte le altre conversazioni.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sull'ordine dei lavori

[CALDEROLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo l'attenzione dei colleghi e dei Capigruppo rispetto all'ordine dei lavori. Tenuto conto che abbiamo previsto una finestra anche domani pomeriggio per lo svolgimento delle ratifiche dei trattati internazionali, credo che vista l'ora convenga rinviare, salvo contrarietà, la discussione delle ratifiche a domani pomeriggio e non interromperla, vista la consueta necessità dell'unità dell'argomento.

[PRESIDENTE](#). Senatore Calderoli, era proprio quanto stavo per proporre all'Assemblea. Se non si fanno osservazioni, diamo per acquisito questo orientamento.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PELLEGRINI Marco](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) *(M5S)*. Signor Presidente, oggi per Foggia, la mia città, è un giorno tristissimo, ma al tempo stesso di rinascita: il prefetto Grassi ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e ha affidato la provvisoria gestione dell'ente alla commissaria prefettizia individuata nella persona della dottoressa Marilisa Magno, a cui do il benvenuto e a cui auguro buon lavoro con tutto il mio cuore.

Dopo l'arresto del sindaco leghista Landella, dopo le sue dimissioni di venti giorni fa, dopo il susseguirsi di arresti di altri consiglieri comunali della maggioranza di centrodestra, accusati di corruzione, concussione e peculato, reati in alcuni casi già confessati, l'epilogo di oggi era inevitabile. Le indagini stanno alzando il velo su una realtà amministrativa terrificante, in cui la facevano da padrone il disinteresse nei confronti delle esigenze dei cittadini della città e il bieco, volgare e illecito attaccamento ai soldi sporchi, all'arricchimento personale e alla pretesa di condizionare l'attività amministrativa al solo scopo di ottenere mazzette da parte di operatori economici. Le intercettazioni telefoniche e ambientali ci restituiscono uno spaccato vomitevole di mala politica, in cui le parole "cittadini", "futuro", "visione", "progetti", "speranza", "lavoro" non ci sono mai. Si possono ascoltare, invece, le cifre delle mazzette da spartire, le risate sguaiate e gli accordi illeciti.

Lo stillicidio di arresti, di scandali e di inchieste ha gettato nello sconforto un'intera comunità che era già provata dalla sfida terribile che le pericolose mafie foggiane avevano rivolto ad essa. I cittadini erano già scossi, da un lato, e sollevati, dall'altro, dall'insediamento lo scorso 9 marzo della commissione di accesso nominata dal prefetto, su delega della Ministra dell'interno, in applicazione dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, al fine di verificare eventuali pericoli di infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell'ambito dell'amministrazione comunale.

In conclusione, è un momento difficilissimo per la mia città, ma lo Stato in tutte le sue articolazioni ha dimostrato di saper reagire e di saper contrastare efficacemente sia le mafie sia il malaffare della mala politica. *(Applausi)*. Ora la vita amministrativa, come detto poc'anzi, è nelle mani della commissaria prefettizia, dottoressa Magno, che troverà una realtà complessa, ma a cui io auguro di nuovo il benvenuto e dico che avrà il supporto mio e di tutto il Movimento 5 Stelle nel suo gravoso lavoro. Buon lavoro davvero, dottoressa. *(Applausi)*.

[AUDDINO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUDDINO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, due giorni fa è stato il triste ennesimo anniversario (il ventinovesimo) della strage di Capaci e mi sento in dovere di ricordarla in questa sede in qualità di senatore.

Sono trascorsi ventinove anni da quel 23 maggio 1992, quando il giudice Giovanni Falcone venne

crudelmente assassinato dalla mafia insieme alla moglie Francesca Morvillo, agli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Per me celebrarne la memoria significa innanzitutto ricordare un uomo al servizio delle istituzioni, con un profondo senso dello Stato che lo ha portato ad un'instancabile, straordinaria ed efficace lotta alla malavita. Lo fece nella convinzione di adempiere ai doveri di magistrato, ancor prima che di cittadino. Era pienamente consapevole di essere per le cosche mafiose il simbolo dello Stato da colpire, ma non esitò a dedicare i suoi progetti di vita alla ricerca della verità e della giustizia.

Ebbene, la ricerca della verità e della giustizia è l'unico modo credibile che io conosco per onorare oggi degnamente il sacrificio di questi servitori dello Stato. Sulle stragi del 1992 e 1993 c'è ancora da scoprire tanta verità e la possiamo ottenere non soltanto con il lavoro della magistratura. È necessario aprire gli archivi di Stato per far sì che pezzi di verità vengano fuori per ricomporre la storia di un quadro finalmente unitario. È necessario che i cittadini tornino ad avere fiducia nelle istituzioni che anche io nel mio piccolo oggi in questa sede rappresento e per fare ciò queste devono compiere atti concreti. Occorre anche chiarire i contenuti delle conversazioni telefoniche fra l'ex presidente della Repubblica Napolitano e l'ex ministro Mancino, registrate nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Credo che anche questo dia senso e credibilità alle istituzioni.

C'è una mafia che, a dispetto delle sentenze, resta forte e arrogante, che mantiene le sue possibilità di infiltrarsi nelle istituzioni, perché la politica non è sempre ferma nella lotta alle mafie. Falcone parlò di menti raffinatissime e ancora oggi questa è la chiave interpretativa di estremo interesse per arrivare alla verità.

Concludo dicendo che ci tengo a dare questo mio contributo oggi in Aula a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, quest'ultimo celebrato e onorato pochi giorni fa, il quale disse che nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma quanto siamo stati credibili. Questo mio contributo è rivolto anche agli agenti di polizia, ai carabinieri, a tutti servitori dello Stato caduti esercitando il proprio dovere nel rispetto della giustizia. Un giorno questo Paese dovrà onorare degnamente il loro sacrificio, ristabilendo tutta la verità. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Auddino, vorrei soltanto ricordare a lei e all'Assemblea che alcuni degli argomenti che lei ha toccato sono di competenza della Commissione parlamentare antimafia, che è la sede deputata a trattarli, pertanto questo vale anche per lei e per le sue dichiarazioni. *(Commenti)*.

L'intervento di fine di seduta non è il luogo più appropriato per entrare nel merito di importanti inchieste. *(Commenti)*. No, non è un dialogo tra me e lei. *(Commenti)*. Sì, ma non stiamo discutendo di questo, senatore. Lei avrà perfettamente compreso che non stavamo discutendo di questo. Il mio appunto non si riferiva a ciò, infatti l'ho fatta a terminare.

[GRANATO \(Misto\)](#). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GRANATO \(Misto\)](#). Signor Presidente, due settimane fa in Senato è stato approvato un emendamento del Partito Democratico al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto-legge Covid, che parifica, ai fini legali, per l'accesso ai concorsi nelle amministrazioni pubbliche, la laurea magistrale in scienze delle religioni con quelle in scienze storiche, filosofiche, antropologia culturale ed etnologia.

In questo momento il provvedimento è in sede di conversione alla Camera dei deputati (anzi, dovrebbe essere già stato approvato). Grazie all'equipollenza di questi titoli, anche chi ha una laurea triennale conseguita presso l'Istituto superiore di scienze religiose accreditato dalla Città del Vaticano, accedendo al corso di laurea magistrale in scienze delle religioni (e ciò, per esempio, all'Università degli studi Roma Tre avviene solo con un colloquio sul *curriculum vitae*), con qualche credito in più può insegnare discipline umanistiche nelle scuole statali, nonché effettuare concorsi presso la pubblica amministrazione.

Grazie a un emendamento, che dunque sembra banale e di certo privo di qualsiasi necessità e urgenza, si riconosce ufficialmente un ponte tra due percorsi di studio diversi: uno dottrinale, l'altro storico, filosofico e umanistico. Si rendono quindi più allettanti le iscrizioni ai corsi confessionali presso le università pontificie che sono in calo, ampliandone la prospettiva occupazionale.

Ma qual è l'utilità per lo Stato? Di certo le graduatorie dei docenti di discipline storiche e filosofiche

non hanno bisogno di misure espansive, essendo già abbastanza sature di aspiranti; se poi immaginiamo il combinato disposto tra questo dispositivo e la cosiddetta riforma Brunetta dei concorsi pubblici, che può interferire anche con i bandi già pubblicati, rischiamo seriamente un differimento e un'alterazione delle procedure che possono produrre squilibri tra legittimi aspiranti.

È evidente come questo dispositivo normativo non abbia alcuna pubblica utilità, ma anzi interferisca in modo evidente con il principio di laicità dello Stato e i principi costituzionali di efficienza e buon andamento. Tra l'altro, non presentava alcun carattere di necessità e urgenza per essere inserito in un disegno di legge di conversione di decreto-legge. Ciò nonostante, è stato approvato in Assemblea dopo aver superato il vaglio sia della Commissione affari costituzionali del Senato, sia dei Ministeri dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione e sicuramente anche la Camera dei deputati si è uniformata. Questo fa capire che in questo Paese c'è chi può e chi non può.

Il Partito Democratico non è nuovo a prebende agli ambienti ecclesiastici. Ricordiamo la famosa legge 10 marzo 2000, n. 62, con cui si è normata la parità scolastica che addirittura ha trovato posto, grazie al suo *sponsor*, Luigi Berlinguer, nell'articolo 33 della Costituzione, che è all'origine di svariati tentativi di trasformare il nostro sistema di istruzione pubblica in un sistema integrato pubblico-privato, o in un servizio a domanda individuale. Questo per legittimare i finanziamenti alle scuole paritarie, diretti e... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questa volta è successo alle ore 10 del mattino a Iglesias, su un cavalcavia della ferrovia. La vittima è una ragazza di venticinque anni. Un uomo con un cacciavite in mano la inseguiva, già insanguinata e disperata, e stava per colpirla di nuovo sul capo quando la tempestività dei Vigili del fuoco, che dall'alto del loro grosso mezzo hanno potuto assistere alla scena, ha evitato il peggio. Ricoverata in gravi condizioni con ferite alla gola e alla testa, non è in pericolo di vita.

L'aggressore, quarantasette anni, accusato di tentato omicidio e con precedenti per tentata violenza sessuale nei confronti di un'altra donna, avrebbe osservato i movimenti della vittima, che rientrava dopo aver accompagnato la figlia di cinque anni a scuola.

Siamo di fronte a problematiche sociali di non poca rilevanza: al centro l'ennesima aggressione e violenza nei confronti di una donna che camminava per strada. La preoccupazione che spesso ti assale quando ti trovi da sola per strada è quella di essere aggredita, percossa e spesso violentata; perciò si evita di uscire la notte. Ma quando tutto questo succede alle 10 del mattino proprio non te lo aspetti. È inaccettabile. Ma questa volta un plauso all'intervento immediato dei Vigili del fuoco, che ringrazio a nome di tutti i cittadini sardi, che con spirito di servizio per primi hanno prestato soccorso alla vittima, hanno chiamato il 113 e i poliziotti della volante e gli investigatori della sezione anticrimine che, intercettando l'uomo, lo hanno fermato. Gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine ci proteggono e ci danno sicurezza.

Ma di estrema importanza è anche l'aggressore che probabilmente soffre di disturbi psichici. Ciò non significa sottrarlo alle conseguenze penali che derivano da questo atto di estrema violenza, anche perché era stato accusato anche in precedenza di violenza sessuale, ma contestualmente dovrebbe essere prevista un'attenta valutazione psichiatrica e psicologica per comprendere le motivazioni alla base dei comportamenti violenti e sarebbe necessario mettere in atto interventi specifici volti ad evitare che, scontata la pena, riprenda a molestare le donne.

Spesso i servizi territoriali istituiti per accogliere i pazienti affetti da malattie mentali sono semplici ambulatori dispensatori di farmaci e il risultato potrebbe essere quello al quale abbiamo assistito.

Prendo dunque spunto da questo episodio per ribadire quanto sia importante potenziare l'assistenza territoriale, migliorarla e prendersi cura della salute mentale e delle dipendenze patologiche da troppo tempo trascurate, e non soltanto nel nostro territorio. Vi è la necessità di un ripensamento globale della sanità pubblica rispetto alle esigenze di salute di oggi, di assistenza ai minori, ai nuclei familiari e alle situazioni di disagio, con attenzione alle vittime di maltrattamento e abusi, anche con accordi e convenzioni con enti e associazioni preposte. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 26 maggio 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,42).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ([1144](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[de Bertoldi](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1144 riguardante "Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione",
premessi che:

il disegno di legge reca il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini;

la richiesta di distacco è stata sottoposta a *referendum*, indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, per il 24 e 25 giugno del 2007, dunque ben tredici anni fa;

mentre la regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio orientamento favorevole sulla proposta di tale aggregazione, con la risoluzione del 17 aprile 2012, la regione Marche si è espressa negativamente, con l'approvazione della mozione n. 492, nella seduta del consiglio regionale n. 128 del 16 aprile 2019;

la lunghezza della procedura avviata dopo lo svolgimento del *referendum* nel 2007 rende incerta l'attuale volontà delle popolazioni interessate;

in questi ultimi tredici anni, infatti, le condizioni che avevano determinato l'avvio della procedura per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino sembrano profondamente mutate, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei due territori in questione e tenuto anche conto del sensibile tasso di rotazione delle comunità coinvolte;

il contesto politico è senza dubbio mutato, come dimostra il risultato nelle recenti consultazioni per le elezioni della regione Marche, il cui corpo elettorale ha espresso un orientamento opposto a quello precedente;

considerato che:

si ritiene opportuno chiedere alle popolazioni interessate di esprimersi nuovamente e sospendere, dunque, l'*iter* del disegno di legge in esame per favorire l'espletamento di una nuova consultazione referendaria dei comuni interessati,

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'*iter* di approvazione del presente

disegno di legge e rinviarlo fino all'esito delle elezioni amministrative previste per il prossimo autunno dalle quali emergerà il permanere o meno della volontà popolare di procedere al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

Approvato

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Gli enti territoriali di cui al primo periodo si esprimono nel termine di dieci giorni dalla richiesta del parere, decorso il quale il Ministro dell'interno può comunque procedere alla nomina. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A1 e B1.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

2.100 (testo corretto)

[Verducci](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. La definizione dei tempi degli adempimenti tiene conto della necessità di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19».

2.101

[Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «la regione Marche e la provincia di Rimini,» con le seguenti: «la regione Marche, la provincia di Rimini e la provincia di Pesaro e Urbino»

2.102

[Verducci](#)

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole «In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge» inserire le seguenti: «e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO

3.100

[Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» con le seguenti: «all'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, qualora questa dovesse confermare la volontà delle popolazione di tali comuni di distaccarsi dalla Regione Marche per aggregarsi alla Regione Emilia-Romagna».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla

regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ([720](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A.1 e B.1 allegate al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A.1 e B.1.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del

decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1144.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione ([959](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno nomina, con proprio decreto e sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche e le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 1.
2. Il commissario di cui al comma 1, d'intesa con le regioni Emilia-Romagna e Marche e con le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, individua l'amministrazione che ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario medesimo. Gli enti interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili, nonché in materia fiscale e finanziaria. Il processo di distacco e aggregazione deve essere effettuato assicurando l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti dei territori coinvolti, arrecando loro il minor disagio possibile.
3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.
6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche, e

relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1144.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1144, 720 e 959 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, si segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Sugli emendamenti, preso atto del ritiro dell'emendamento 2.102, si ribadisce il parere espresso in data 27 ottobre 2020.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1144:

sulla questione sospensiva QS1, la senatrice Pinotti avrebbe voluto esprimere un voto di astensione ed il senatore Cioffi un voto contrario.

Doc. IV, n. 7:

sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la senatrice Nugnes avrebbe

voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Campagna, Carbone, Cario, Casini, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, De Poli, Di Marzio, Florida, Galliani, Giacobbe, Ginetti, Iwobi, Leone, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Parrini, Pichetto Fratin, Pittella, Presutto, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Alessandrini, Biti, Endrizzi, Ferrero, Pillon, Rivolta, Saponara, Siri e Tosato.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 19 maggio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreti del 18 maggio 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, e di Luciana Lamorgese, Ministro dell'interno.

Con lettera in data 19 maggio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 18 maggio 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Elisabetta Trenta, Ministro della difesa *pro tempore*.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Cunial Sara, Benedetti Silvia, Giannone Veronica, Vizzini Gloria, Sarli Dorian
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (2243)
(presentato in data 21/05/2021)

C.1825 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.1968, C.2905).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Pavanelli Emma, Santangelo Vincenzo, Ferrara Gianluca, Vaccaro Sergio, Lanzi Gabriele, Pirro Elisa, Di Girolamo Gabriella, Gaudiano Felicia, Vanin Orietta, Trentacoste Fabrizio, Romano Iunio Valerio, D'Angelo Grazia, Castaldi Gianluca, Mautone Raffaele, Girotto Gianni Pietro, Romagnoli Sergio, Pisani Giuseppe, L'Abbate Patty, De Lucia Danila, Maiorino Alessandra, Donno Daniela, Santillo Agostino, Presutto Vincenzo, Pellegrini Marco

Disposizioni per favorire il riutilizzo di materiali tessili post consumo (2244)
(presentato in data 20/05/2021);

senatori Tiraboschi Maria Virginia, Mallegni Massimo

Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco (2245)

(presentato in data 24/05/2021);

senatori Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Doria Carlo, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Briziarelli Luca, Arrigoni Paolo, Bruzzone Francesco, Pazzaglini Giuliano, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni per la tutela della salute umana dalla presenza di PFAS nelle acque potabili (2246)

(presentato in data 24/05/2021);

senatori Urraro Francesco, Bergesio Giorgio Maria, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio (2247)

(presentato in data 24/05/2021);

senatore Iannone Antonio

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (2248)

(presentato in data 25/05/2021);

senatore Marino Mauro Maria

Disposizioni in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2249)

(presentato in data 25/05/2021);

senatore Marino Mauro Maria

Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (2250)

(presentato in data 25/05/2021);

senatori Santangelo Vincenzo, Pavanelli Emma, Campagna Antonella, Trentacoste Fabrizio, Leone Cinzia, Vaccaro Sergio, Croatti Marco, Presutto Vincenzo, Vanin Orietta, Lanzi Gabriele, Donno Daniela, Marinello Gaspare Antonio, Ferrara Gianluca, Naturale Gisella, Gallicchio Agnese, Romano Iunio Valerio, Lorefice Pietro

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto agli incendi, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio (2251)

(presentato in data 25/05/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Gasparri Maurizio

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (2210)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 24/05/2021).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (2220)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.2413 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 24/05/2021);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (2221) previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.2414 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 24/05/2021);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (2222) previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.2416 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 24/05/2021).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente Aff. costituzionali in data 25/05/2021 la senatrice Maiorino Alessandra ha presentato la relazione unica 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160-A sui disegni di legge costituzionali:

Sen. De Petris Loredana "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura" (83)

(presentato in data 23/03/2018)

Sen. De Petris Loredana "Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente" (212)

(presentato in data 03/04/2018)

Sen. Collina Stefano ed altri "Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile" (938)

(presentato in data 13/11/2018)

Sen. Perilli Gianluca "Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni" (1203)

(presentato in data 02/04/2019)

Sen. Gallone Maria Alessandra "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" (1532)

(presentato in data 08/10/2019)

Sen. L'Abbate Patty "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità" (1627)

(presentato in data 26/11/2019)

Sen. Bonino Emma "Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente" (1632)

(presentato in data 02/12/2019)

Sen. Calderoli Roberto ed altri "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" (2160)

(presentato in data 30/03/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettera in data 17 maggio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del

decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro (Caserta).

Il Ministro dell'interno, con lettera pervenuta in data 18 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXXVIII*, n. 4).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2021 ha inviato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, la relazione - predisposta dal Ministero della giustizia - sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XCIV*, n. 5).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", relativa al secondo semestre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. CLXXXII*, n. 7).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE - Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 9a, 10a, 14a;

Comunicazione congiunta al Consiglio europeo - Stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia (JOIN(2021) 8 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 maggio 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 415);

di SOGESID S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n.416).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna concernente "Sessione Europea 2021. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea".

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (n. 59).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 28

aprile 2021, i testi di tre raccomandazioni e di tre risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione permanente che si è svolta in videoconferenza il 19 marzo 2021. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

raccomandazione n. 2195 - L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria - Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 247);

raccomandazione n. 2196 - Le conseguenze della migrazione di lavoratori sui loro figli rimasti nei paesi di origine. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 248);

raccomandazione n. 2197 - La protezione delle vittime di trasferimento arbitrario. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 249);

risoluzione n. 2365 - L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria - Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 250);

risoluzione n. 2366 - Le conseguenze della migrazione di lavoratori sui loro figli rimasti nei paesi di origine. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 251);

risoluzione n. 2367 - La protezione delle vittime di trasferimento arbitrario. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 252).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

La signora Anna Arcchia, Presidente del Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche, e numerosissimi altri cittadini, chiedono disposizioni legislative volte a garantire il diritto a conoscere l'anamnesi genetica della madre biologica da parte dei figli non riconosciuti alla nascita, anche in caso di interpello negativo (Petizione n. 839, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Giammanco, Papatheu, Siclari, Mangialavori e Caligiuri hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02531 della senatrice Bernini ed altri.

I senatori Gaudiano, Pavanelli, Corbetta, Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Romano e Donno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05494 del senatore Ferrara.

Mozioni

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [FAZZONE](#), [GIRO](#), [BINETTI](#), [PAPATHEU](#), [CALIGIURI](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'assetto istituzionale di Roma e, più in generale, la situazione critica in cui versa la città sono da tempo al centro di un intenso dibattito;

l'insufficienza dei congegni di *governance* è conclamata e ha generato una serie di criticità ormai endemiche: il degrado della città e delle periferie, l'ammaloramento della rete stradale, la gestione del tutto caotica e deficitaria dei servizi essenziali di area vasta (rifiuti e trasporti, *in primis*), la scarsa attenzione per l'immenso patrimonio artistico sono solo alcuni dei fattori che hanno portato Roma a scivolare, secondo una ricerca condotta nel 2018 da "Italia Oggi" e l'Università "Sapienza" sulla qualità della vita, all'ottantacinquesimo posto della classifica delle grandi città italiane;

l'intreccio inestricabile di competenze fra livelli di governo diversi, l'assenza di visione e progettualità, l'insufficienza delle risorse economico-finanziarie, gravate peraltro da un debito pregresso ingentissimo, contribuiscono a rendere ancora più problematico il quadro;

in tale scenario si innestano poi una serie di fattori nuovi, di stretta attualità: le ricadute della pandemia, che hanno significativamente impoverito il tessuto socio-economico della capitale, la necessità di cogliere per Roma le irripetibili opportunità di rilancio e sviluppo offerte dal PNRR, l'avvicinarsi del giubileo del 2025;

a fronte di ciò, si rende necessario e urgente mettere in campo due tipi d'iniziative, fortemente complementari e sinergiche: da un lato, quelle di più ampio respiro, di tipo ordinamentale, volte a dotare Roma dei poteri e delle risorse necessarie ad allinearla ad un modello finalmente adeguato alla sua realtà demografica, economica e politica, come avviene per tutte le principali capitali europee (Londra, Parigi e Berlino, per citarne alcune); dall'altro lato, quelle da realizzarsi nel breve termine, assicurando alla capitale una considerazione all'interno del PNRR che appare limitata;

le ragioni per le quali Roma esige una particolare attenzione sono molteplici, e quasi superflue da ricordare: a Roma hanno sede gli organi costituzionali nonché le rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri; l'estensione territoriale del comune (pari a quasi 1.300 chilometri quadrati) è equivalente alla somma dei territori dei comuni di Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania, Firenze e Bari; nel comune di Roma risiede la metà della popolazione del Lazio, che sale ai quattro quinti se si prende in considerazione l'intera provincia di Roma; quest'ultima, inoltre, è la provincia più estesa e popolosa d'Italia; Roma, infine, ospita il 70 per cento del patrimonio artistico italiano e il 30 per cento di quello mondiale. Come si vede, interessi locali e interessi nazionali si intrecciano in un contesto senza eguali;

con riguardo alle iniziative di tipo ordinamentale, come noto, sono in corso d'esame in Parlamento diversi progetti di legge volti a ridisegnare lo statuto giuridico della capitale, in coerenza con l'articolo 114, comma terzo, della Costituzione, che, consapevole delle sue irriducibili peculiarità, prefigura per Roma un ordinamento speciale;

i grandi problemi di *governance* di Roma capitale difficilmente possono essere risolti continuando ad insistere su modelli già esistenti, all'evidenza non adatti alle specificità capitoline, e rivelatisi ormai fallimentari;

appare necessaria una riforma profonda, che non sembra attuabile al livello di semplice legislazione ordinaria. Questa, infatti, vincolata a muoversi nel solco costituzionale, ha un margine di manovra piuttosto limitato: può prevedere una riallocazione delle funzioni amministrative (già tentata peraltro, con ogni possibile combinazione, dalle leggi sinora affastellate in modo incrementale), ma non superare il nodo attuativo, legato comunque alla necessità di trasferire con legge regionale ulteriori funzioni, e più in generale di raccordare i diversi livelli di governo territoriale coinvolti;

se si guarda ai modelli precedenti, sono stati la legge n. 42 del 2009 e i successivi decreti attuativi, approvati dal Governo Berlusconi, a dotare la capitale dei più ampi poteri amministrativi; la stessa maggioranza di centrodestra nel testo di riforma costituzionale del 2005 (non approvato in sede referendaria), ben consapevole del rilievo del tema, aveva compiuto un passo ulteriore, proponendo di conferire a Roma capitale "forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale", sebbene nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La successiva legge n. 56 del 2014, invece, ha appiattito Roma sul modello della città metropolitana, lasciandone peraltro in gran parte lacunoso lo statuto giuridico;

solo con una riforma costituzionale è possibile dotare Roma di uno statuto giuridico stabile, protetto a livello costituzionale, procedendo al conferimento anche di poteri legislativi, che in una realtà grande e complessa come quella capitolina paiono assolutamente necessari;

per quanto riguarda, invece, le iniziative da adottare nell'immediato con riferimento alla concreta declinazione e attuazione del PNRR, si riponeva un certo affidamento rispetto al fatto che il piano avrebbe riservato a Roma una consistente attenzione in termini di progetti e risorse;

in questa prospettiva, Forza Italia aveva pubblicamente indicato, in un documento presentato nel mese di gennaio 2021, una serie di obiettivi in ambito infrastrutturale, come il completamento dell'anello ferroviario, il finanziamento della linea metropolitana D (lungotevere Dante-Roma Tre e Cavalieri-Prati Fiscali), il prolungamento della linea C (Fori Imperiali), il prolungamento della metro B1 (Jonio-svincolo A1), il prolungamento della metro A (Battistini-stazione Monte Mario), il prolungamento della metro B (Rebibbia-Casal Monastero), il finanziamento della nuova linea E (Roma-Ostia-Fiumicino), l'implementazione delle metrotranvie di superficie;

Forza Italia aveva inoltre avanzato una serie di proposte volte a completare il piano della realizzazione dei servizi primari e secondari nella periferia di Roma, ivi compreso il piano per l'edilizia residenziale

pubblica che a Roma riguarda 57.000 famiglie in emergenza abitativa;
il testo del PNRR sottoposto dal Governo alle Camere riserva a Roma un'attenzione non del tutto adeguata in termini di risorse, con una serie d'interventi settoriali e puntiformi;
più in particolare, dei circa 220 miliardi di euro complessivamente stanziati, a Roma sono assegnati: 300 milioni per raddoppiare gli *studios* di Cinecittà; 500 milioni per il progetto "Caput Mundi", che accorpa finalità disparate (fra cui, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e del verde, promozione del turismo), il rafforzamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, impegna il Governo ad assumere, in sede di attuazione del PNRR e degli interventi del fondo complementare, tutte le iniziative necessarie per dare spazio ad una visione organica circa il ruolo strategico di Roma capitale nell'ambito del PNRR, destinando ad essa risorse adeguate alla scala della popolazione, dell'estensione territoriale, delle infrastrutture e dei servizi della città, pari a non meno di 10 miliardi di euro.

(1-00370)

[DE CARLO](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [CIRIANI](#), [DE BERTOLDI](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RAUTI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

nel gennaio 2021, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in applicazione del regolamento 1° gennaio 2018 sui nuovi alimenti (regolamento (UE) n. 2015/2283) ha dichiarato le larve delle tarme della farina (*tenebrio molitor*), fonte proteica alternativa, sicure per il consumo umano;

il 3 maggio scorso, in conseguenza della citata dichiarazione, i Paesi membri dell'UE, in seno al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, hanno approvato una proposta della Commissione per autorizzare la commercializzazione delle larve o disidratate o intere o come farina da utilizzare come ingrediente di altri alimenti;

il piano d'azione UE 2020-30 per i sistemi alimentari sostenibili identifica gli insetti come una fonte di proteine a basso impatto ambientale, che possono sostenere la transizione "verde" della produzione;

l'utilizzo per il consumo umano delle larve è totalmente estraneo alla cultura alimentare italiana, che trae le proprie fonti proteiche da alimenti tradizionalmente riconducibili alla dieta mediterranea, a base di pane, pasta, frutta, verdura, molti legumi, olio extra-vergine di oliva, pesce e pochissima carne; occorre proteggere il patrimonio della dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, secondo cui trattasi di uno stile di vita che "comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l'allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo";

si ritiene, altresì, necessario proteggere anche il prodotto vitivinicolo italiano a fronte della proposta della Commissione UE contenuta nel documento COM (2018) 394 final del 1° giugno 2018, per cui i prodotti dealcolati saranno da aggiungere alle 17 categorie già normate nell'Allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013;

dal 2018, anno di presentazione da parte della Commissione degli schemi di regolamento per la riforma della PAC, è in atto un acceso dibattito in merito alla proposta di introdurre una nuova categoria di prodotti dealcolati, ai quali verosimilmente potrà essere attribuita la denominazione "vino";

in Italia la normativa in materia disciplina la coltivazione, la produzione e la commercializzazione del vino, nell'ottica della tutela dei prodotti vitivinicoli italiani e della salvaguardia del prodotto e dei territori di produzione, stabilendo altresì precise e specifiche caratteristiche organolettiche, tra cui l'alcolicità;

al fine di proteggere il prodotto vitivinicolo italiano appare necessario tutelarne altresì la denominazione, impedendo che si possano definire "vini" prodotti che non ne posseggono le medesime caratteristiche organolettiche;

premessi, altresì, che:

l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento sui nuovi alimenti (regolamento (UE) n.

2015/2283) dispone che gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o colture di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe costituiscono una delle categorie di nuovi alimenti elencate nel regolamento;

rispondendo ad una interrogazione parlamentare, la Commissione europea si è espressa nel senso di ritenere la carne "coltivata" come rientrante nella predetta categoria;

nel 2019, in sede di discussione in plenaria per la riforma della PAC (Politica Agricola Comune), è stato stralciato l'emendamento 165 alla proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013, con il quale si chiedeva introdurre l'obbligo di indicare con la denominazione di "carne" un prodotto che fosse di esclusiva derivazione animale, con la conseguenza, nel silenzio normativo, della possibilità di commercializzare prodotti di derivazione sintetica o vegetale con la denominazione di "carne", indipendentemente dalla loro origine sintetica o vegetale;

al fine di non indurre in confusione il consumatore e per garantire che siano adeguatamente protette le produzioni di carni e derivati della carne, l'inclusione delle carni sintetiche e delle carni vegetali tra i nuovi alimenti, non può essere attuata in modo coerente senza prevedere una norma che chiarisca le modalità di etichettatura e l'espressa indicazione dell'origine sintetica o vegetale dell'alimento;

sempre in tema di etichettatura e di corretta informazione del consumatore esistono numerose previsioni normative tra cui la direttiva 2005/29/CE, che disciplina la fornitura di informazioni ai consumatori, con lo specifico obiettivo di prevenire azioni ingannevoli; il regolamento (UE) n. 1151/2012 che tutela i prodotti registrati come DOP o IGP con una specifica origine geografica, da cui derivano specifiche e peculiari caratteristiche qualitative; infine il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, all'art. 32, espressamente detta norme per il contrasto all'*italian sounding*, fenomeno di concorrenza sleale e di sostanziale contraffazione del prodotto *made in Italy* che, come noto, priva le produzioni agroalimentari italiane di importanti fette di mercato;

nonostante le suddette previsioni normative, il fenomeno dell'*italian sounding* costituisce un serio problema per l'agroalimentare italiano e determina ogni anno un danno complessivo di 100 miliardi di euro;

in una vertenza tra Spagna e Francia, i produttori francesi di *Champagne* hanno svolto ricorso alla Corte europea contro il *french sounding* utilizzato in Spagna da alcuni *tapas* bar, con la denominazione "Champanillo", e nelle conclusioni depositate il 29 aprile scorso, l'avvocato generale ha proposto di dichiarare che "il diritto dell'Unione tutela i prodotti Dop contro tutte le pratiche di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indifferentemente prodotti o servizi";

il caso portato all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha delle ricadute positive con riferimento al prodotto italiano, che è il più colpito dal fenomeno della contraffazione, e deve indurre ad una riflessione in ordine alla necessità di corredare l'ordinamento di strumenti di tutela maggiormente efficaci per i consorzi che si occupano di prodotti agroalimentari di qualità;

nella strategia della Commissione europea «Farm to Fork», pubblicata nel maggio 2020, la Commissione ha chiarito l'intenzione di proporre entro fine del 2022 un'etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria a livello europeo da posizionare sulla parte anteriore della confezione dei prodotti e, tra le varie tipologie di etichettatura alimentare sperimentate e sviluppate all'interno dell'Unione europea, si è profilata l'ipotesi di adottare il cosiddetto «Nutri-score»;

il "Nutri-score" è un modello, sviluppato da un centro di ricerca francese e riconosciuto dal Governo francese, che utilizzando l'immagine di un semaforo, assegna un colore, e dunque un "via libera" o meno, ad ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale, calcolati su una base di riferimento di 100 grammi di prodotto;

relativamente al "Nutri-Score" sono molteplici le critiche che arrivano dal mondo scientifico, fra cui quella presentata dall'ANSES (National Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) che ne ha analizzato i punti di debolezza, evidenziandone un livello di prove scientifiche insufficiente per dimostrare la sua pertinenza in materia di nutrizione ai fini della tutela della salute pubblica;

il modello in esame rischia di penalizzare fortemente i prodotti della dieta mediterranea e nel lungo periodo premierà la grande distribuzione e le multinazionali che si dedicheranno alla produzione di

cibo sintetico, la cui composizione sarà manipolata in modo tale da rispondere ai parametri costruiti a tavolino, peraltro inadeguati a garantire i corretti apporti nutrizionali, la salubrità degli alimenti e conseguentemente la salute pubblica;

il 12 febbraio 2020 è stata approvata alla Camera dei deputati, all'unanimità, una mozione (1-00319) d'iniziativa del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia che, evidenziando i rilevanti dubbi sia di carattere scientifico che di ordine economico inerenti a tale sistema, impegnava il Governo ad adoperarsi in sede europea per contrastare l'adozione del "Nutri-Score" e per tutelare il settore agroalimentare italiano;

il "NutriInform - Battery", adottato dall'Italia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 novembre 2020 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 304 del 7 dicembre 2020), è un modello di etichettatura maggiormente efficace, perché basato sulle reali quantità di singoli ingredienti e nutrienti presenti nei cibi e la loro incidenza nella dieta giornaliera;

l'adozione di questo modello come sistema integrato e condiviso dall'UE risulterebbe, rispetto al modello "Nutri-Score", più rispondente alle necessità di tutela della salute pubblica e di tutela e promozione della dieta mediterranea e dei prodotti agroalimentari di qualità italiani;

considerato, dunque, che tutti i predetti temi appaiono funzionali e necessari all'implementazione delle politiche di valorizzazione del prodotto italiano di eccellenza e qualità e la cui mancanza di adeguata tutela può pregiudicare considerevolmente il mercato dell'agroalimentare *made in Italy*,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni iniziativa utile a valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari di produzione italiana, riconosciuta l'estraneità alla nostra cultura alimentare dell'utilizzo per il consumo umano delle larve;

2) ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché ai prodotti dealcolati non sia attribuibile la denominazione "vino", al fine di difendere il prodotto vitivinicolo italiano e i prodotti DOP, DOC e IGT;

3) ad adottare le più opportune iniziative affinché sia attribuibile la denominazione di "carne" unicamente ai prodotti che siano di derivazione animale, non già vegetale, né sintetica;

4) ad adottare tutte le misure necessarie affinché i produttori ed i consorzi operanti nel settore agroalimentare abbiano i più adeguati strumenti per difendersi, nonché maggiori incentivi per la promozione del *made in Italy*, riconosciuto l'*italian sounding*, pratica commerciale sleale al pari della contraffazione;

5) ad adoperarsi vigorosamente in sede europea mediante l'attivazione di tutti gli strumenti utili a contrastare l'ipotesi di adozione del «Nutri-score» o del sistema a «semaforo», quali sistema di etichettatura uniforme suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale, ribadendone la contrarietà dell'Italia in ogni sua forma di applicazione e, altresì, a sostenere il "NutriInform Battery" che, invece, risulta essere un modello di etichettatura maggiormente efficace, perché basato sulle reali quantità di singoli ingredienti e nutrienti presenti nei cibi e la loro incidenza nella dieta giornaliera;

6) a prevedere una campagna informativa sul nuovo sistema di etichettatura proposto dall'Italia (NutriInform Battery) che risulti essere più efficace di un'etichetta riassuntiva (Nutriscore) e che permetta ai consumatori di comprendere le informazioni nutrizionali in modo rilevante, chiaro e completo;

7) a prevedere una fase di sperimentazione temporanea dell'etichettatura "NutriInform battery" su tutto il territorio nazionale attraverso incentivi immediati alle imprese che utilizzino il nuovo marchio, necessari a coprire le spese relative alla produzione delle nuove etichette ed allo smaltimento di quelle precedenti;

8) a porre in essere tutte le azioni possibili a livello europeo per allargare il campo di condivisione del *non paper* già approvato con Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Romania, anche ad altri Stati membri, in particolare verso i Paesi che attualmente utilizzano il sistema FOPNL denominato "Keyhole", sistema che risulta più compatibile con quello proposto dall'Italia.

(1-00371)

[MALLEGNI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#), [MASINI](#), [TIRABOSCHI](#), [DAMIANI](#), [BERARDI](#), [RONZULLI](#) - Il Senato,

premessò che:

nelle ultime settimane molte persone stanno procedendo con le prenotazioni della vaccinazione contro il COVID-19;

da giorni si sta discutendo della possibilità di vaccinare nei luoghi di vacanza coloro che durante l'estate viaggeranno per turismo in regioni diverse dalla propria;

la somministrazione della seconda dose di vaccino, indipendentemente dalla tipologia, per tutti coloro che si stanno prenotando in questo periodo, avverrà all'incirca nel mese di agosto, periodo nel quale molti lavoratori stagionali (camerieri, cuochi, baristi, bagnini) potrebbero auspicabilmente essere impiegati nei lavori legati alla stagione, che sta per iniziare e quindi trovarsi in una Regione diversa da quella nella quale è avvenuta la prima somministrazione;

consentire ai cittadini che si trovano in vacanza fuori regione, di poter accedere ai sistemi di vaccinazione, oltre a garantire in modo sicuro la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato da molti mesi di emergenza epidemiologica, eviterebbe il rischio di una considerevole diminuzione di visitatori per ragioni legate alle scadenze vaccinali,

impegna il Governo ad intraprendere ogni azione necessaria volta a consentire agli albergatori di garantire ai propri dipendenti all'interno delle strutture ricettive la possibilità di essere vaccinati o, in alternativa, a dare agli stessi albergatori l'opportunità di concordare orari da riservare ai lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione, all'interno degli *hub* vaccinali di zona, ciò al fine di garantire sicurezza ai clienti delle strutture e rendere al contempo le località turistiche più attrattive.

(1-00372)

[LICHERI](#), [MALPEZZI](#), [DE PETRIS](#), [TAVERNA](#), [PERILLI](#), [GRASSO](#), [FERRARI](#), [MIRABELLI](#) - Il Senato,

premessò che sul tema dei vitalizi sono intervenute diverse delibere del Consiglio di Presidenza e decisioni degli organi di autodichia del Senato della Repubblica, in materia di revoca a seguito di condanna penale definitiva;

considerato che:

il Consiglio di Garanzia, con decisione del 18 maggio 2021, ha annullato la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015, che prevedeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio per gli ex Senatori condannati in via definitiva per reati gravi;

la suddetta ultima decisione è suscettibile di determinare un grave vuoto normativo,

si impegna ad adottare tutte le opportune determinazioni, nelle sedi proprie e competenti, tenendo conto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di incandidabilità, volte a disciplinare i casi di revoca del vitalizio dei Senatori, cessati dal mandato, che siano stati condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità.

(1-00373)

[ROMEO](#), [BERNINI](#), [CIRIANI](#), [CANDIANI](#), [AUGUSSORI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [CANTU'](#), [CANDURA](#), [BRIZIARELLI](#) - Il Senato,

premessò che il Consiglio di Presidenza, il 7 maggio 2015, ha adottato la deliberazione n. 57 in materia di cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni a favore dei Senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità;

preso atto della decisione della Commissione contenziosa del Senato n. 664 del 13 aprile 2021 con la quale, in accoglimento di un ricorso, la predetta deliberazione è stata annullata;

considerata la decisione con la quale il Consiglio di Garanzia, il 19 maggio 2021, ha respinto il ricorso presentato in appello avverso la pronuncia di primo grado e ha confermato integralmente nel merito la decisione della Commissione contenziosa,

si impegna a rivalutare, nelle sedi competenti, nel rispetto dei principi dell'articolo 54 della Costituzione e della legge di cui all'articolo 65 della Costituzione stessa, la disciplina dei vitalizi dei Senatori in caso di irrogazione di condanne definitive per reati di particolare gravità.

(1-00374)

[CUCCA](#), [FARAONE](#), [GARAVINI](#), [SBROLLINI](#), [BONIFAZI](#), [CARBONE](#), [CONZATTI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#), [NENCINI](#), [PARENTE](#), [RENZI](#), [SUDANO](#), [VONO](#) - Il Senato, premesso che sul tema dei vitalizi sono intervenute diverse delibere del Consiglio di Presidenza e decisioni degli organi di autodichia del Senato della Repubblica, in materia di revoca a seguito di condanna penale definitiva;

considerato che il Consiglio di Garanzia con decisione del 18 maggio 2021 ha annullato la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 57 del 2015, che prevedeva la cessazione dell'erogazione del vitalizio per gli ex Senatori condannati in via definitiva per reati gravi,

si impegna ad adottare tutte le opportune determinazioni, nelle sedi proprie e competenti, volte a disciplinare i casi di revisione o revoca del vitalizio dei Senatori, cessati dal mandato, che siano stati condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità.

(1-00375)

Interrogazioni

[D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [ALFIERI](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto forme di menzione, da disciplinare attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per quei contribuenti che, avendone data comunicazione a detto Ministero, non si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti e dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, previste nel medesimo decreto;

durante l'esame in prima lettura al Senato del decreto-legge è stato approvato un emendamento, che ha sensibilmente rafforzato le finalità premiali dell'articolo 71, prevedendo che il rilascio dell'attestazione di menzione da parte dell'Agenzia potesse essere utilizzato dai contribuenti anche a fini commerciali e di pubblicità, nel rispetto delle modalità disciplinate dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

il decreto ministeriale 15 ottobre 2020, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2020, n. 267, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza per la menzione da parte dei contribuenti, che abbiano effettuato tutti i versamenti tributari senza avvalersi delle sospensioni previste dai decreti-legge n. 18, 23 e 34 del 2020, la pubblicazione dell'elenco di tali contribuenti, definiti "contribuenti solidali", sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, la durata per un anno della predetta pubblicazione e il trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste;

considerato che:

la misura premiale prevista dall'articolo 71 del citato decreto-legge è stata predisposta con l'obiettivo di dare pieno risalto ed evidenza pubblica ai comportamenti virtuosi e al senso civico dei contribuenti, che, pur a fronte di misure vigenti di sospensione dei tributi, hanno comunque scelto di non avvalersi di tali sospensioni e di adempiere ai propri obblighi tributari in ragione delle proprie condizioni di forza e resistenza economica;

tutti i contribuenti che rispettano fino in fondo il patto sociale e realizzano pienamente l'articolo 53 del dettato costituzionale devono potere contare, più in generale, sul riconoscimento e sulla valorizzazione da parte dello Stato soprattutto in un periodo di grande difficoltà per il Paese;

la misura premiale prevista dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 deve necessariamente rappresentare soltanto un primo passo nella direzione di misure che comportino vantaggi di natura amministrativa ed economica in favore dei contribuenti, che adempiono sistematicamente ai propri obblighi tributari,

si chiede di sapere:

se siano stati effettuati un monitoraggio e un'analisi degli effetti del citato articolo 71;

se il Ministro in indirizzo intenda individuare e promuovere nuovi istituti di premialità nei confronti dei contribuenti virtuosi che adempiono con regolarità ai propri obblighi tributari, che comportino vantaggi di natura amministrativa ed economica, a partire da trattamenti preferenziali nei procedimenti amministrativi o forme di prelazione per accedere ad incentivi e misure vantaggiose;

se non ritenga opportuno inserire appositi istituti di premialità nei confronti dei contribuenti che adempiono con regolarità ai propri obblighi tributari, anche all'interno del prossimo provvedimento di "Riforma fiscale", previsto dal Piano nazionale di riforma e resilienza e oggetto di approfondita indagine conoscitiva da parte delle Commissioni congiunte 6^a (Finanze e Tesoro) del Senato e VI (Finanze) della Camera.

(3-02539)

[BITI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#), [MARILOTTI](#), [PARRINI](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [D'ALFONSO](#), [ROSSOMANDO](#), [FERRAZZI](#), [STEFANO](#), [PITTELLA](#), [MARCUCCI](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [TARICCO](#), [IORI](#), [FERRARI](#), [MANCA](#), [BOLDRINI](#), [LAUS](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [D'ARIENZO](#), [VATTUONE](#), [GIACOBBE](#), [VALENTE](#), [COMINCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

il decreto del Ministro dell'istruzione n. 847 del 2019 ha ripartito i fondi del Piano di protezione civile 2018-2020 per interventi di messa in sicurezza, sostituzione edilizia e nuova costruzione di edifici scolastici in Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana;

all'interno del decreto ministeriale sono fatti propri i piani regionali delle suddette regioni, per un valore complessivo di 13.421.872,68 euro, con l'indicazione dei termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori (art. 2) e le modalità di rendicontazione e monitoraggio (art. 3);

considerato che:

il Comune di Vernio (Prato), come altri enti locali a conoscenza degli interroganti, si è trovato ad espletare le procedure di gara durante la pandemia, con conseguenti ritardi che non possono che essere considerati oggettivi e dovuti a una situazione straordinaria e impreveduta;

il Ministero dell'istruzione ha concesso proroghe troppo brevi per consentire agli enti locali di recuperare i ritardi accumulati per cause di forza maggiore e ciò ha avuto come diretta conseguenza la revoca dei fondi, col risultato che esistono casi, come quello di Vernio appunto, in cui la revoca dei fondi è avvenuta a progettazione ultimata, in un caso, e a gara bandita, in un altro, producendo effetti pesantissimi sulla programmazione dell'ente;

la citata proroga, peraltro, non teneva di conto di realtà in cui i soccorsi istruttori e altre procedure previste dalla normativa sugli appalti pubblici hanno prodotto rallentamenti oggettivi, proprio come nel caso del Comune di Vernio;

ritenuto che:

i ritardi accumulati in questo anno e mezzo non sono certo ascrivibili alla responsabilità degli enti locali, che molto spesso si trovano con organici sottodimensionati a dover far fronte a esigenze e sfide ben più grandi e che, pertanto, hanno diritto ad avere nelle istituzioni nazionali *partner* presenti, attenti e disposti a venire incontro alle esigenze delle comunità locali;

una ulteriore proroga consentirebbe di espletare le procedure di gara e realizzare interventi di edilizia scolastica all'altezza di questi tempi in territori che ne hanno estrema necessità, anche in virtù della loro collocazione in aree montane o ad alta sismicità;

ritenuto, infine, che il Governo ha espresso più volte la volontà di portare investimenti pubblici sui territori, ridurre i divari sociali che caratterizzano le periferie del Paese e investire in istruzione, a cominciare dal lavoro importante fatto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi affinché siano concesse proroghe a quei comuni beneficiari dei fondi, di cui al citato decreto ministeriale n. 847 del 2019 che, purtroppo, si sono visti revocare i contributi a causa dei ritardi accumulati in questo anno, al fine di consentir loro di dare risposte precise ai bisogni del territorio, investendo in edilizia scolastica e, in generale, nel futuro delle proprie comunità.

(3-02540)

[MARCUCCI](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [D'ARIENZO](#), [ALFIERI](#), [BOLDRINI](#), [COMINCINI](#),

[D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARILOTTI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che: l'articolo 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31, recante "Disposizioni in materia di azione di classe" prevedeva che il provvedimento entrasse in vigore decorsi 12 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale termine è stato successivamente modificato, prima in 18 mesi dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, poi in 19 mesi in sede di conversione del medesimo decreto-legge, e, infine, in 25 mesi dall'articolo 31-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

la cosiddetta *class action* è un'azione legale collettiva condotta da una o più persone nei confronti del medesimo soggetto, al fine di tutelare i diritti vantati da più consumatori. La volontà del legislatore del 2019 è stata quella di potenziare tale istituto estendendone il campo d'azione, sia per quanto riguarda i soggetti legittimati ad accedervi, che per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio;

il provvedimento, che a seguito delle citate proroghe, è entrato in vigore in data 19 maggio 2021, si compone di sette articoli e introduce nel libro quarto del Codice di procedura civile il Titolo VIII-bis (Dei procedimenti collettivi), demandando all'adozione di quattro decreti attuativi alcuni punti più qualificanti della riforma;

ai sensi dell'articolo 1 della citata legge, per aderire all'azione di classe basta inserire domanda nel fascicolo informatico, in un'area del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, ma è demandato a un decreto attuativo del medesimo Ministro l'approvazione del modello di modulo di domanda e l'indicazione delle istruzioni per la compilazione dello stesso;

l'articolo 1, inoltre, prevede che con due diversi decreti attuativi del Ministro in indirizzo siano determinati il compenso a favore del difensore degli aderenti alla *class action* e le percentuali dell'importo che il resistente dovrà corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti;

l'articolo 2 della legge, invece, prevede che a proporre l'azione di classe potranno essere esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. È demandato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Spetta allo stesso decreto, infine, la definizione delle modalità di aggiornamento dell'elenco;

secondo quanto risulta agli interroganti ad oggi i predetti decreti attuativi non sono stati ancora emanati, fatto che inficia l'operatività e la piena efficacia delle disposizioni di cui alla legge 12 aprile 2019, n. 31,

si chiede di sapere se l'istruttoria relativa all'emanazione dei decreti attuativi citati in premessa sia stata avviata e, in caso affermativo, quali siano i tempi previsti per l'emanazione degli stessi.

(3-02541)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i numerosi eventi critici che avvengono all'interno degli istituti penitenziari, sia con riferimento alle rivolte dei detenuti, sia con riferimento alle evasioni e ai singoli quotidiani e crescenti episodi di aggressione ai danni degli agenti di Polizia penitenziaria, evidenziano in modo chiaro quanto sia carente l'organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria con riferimento a:

protocolli operativi e regole d'ingaggio;

difficoltà di implementazione dei piani d'emergenza e difesa, dove esistenti;

diffusa carenza di addestramento nell'uso dell'armamento speciale (sfollagente) e del rispettivo equipaggiamento di protezione (scudo ed elmetto UBOTT);

dotazioni obsolete ed insufficienti del citato equipaggiamento. A tale riguardo risulta che, durante le richiamate rivolte, sfollagente ed equipaggiamento protettivo utilizzati, non fossero per la maggior parte idonei all'uso per scadenza della validità operativa e che in generale i reparti siano sforniti di materiale in corso di validità operativa, e che addirittura vengano consegnati ai reparti elmetti UBOTT

con validità operativa già superata da anni;
assenza di dotazione di artifici, lacrimogeni, fumogeni ed illuminanti, nonché dei rispettivi accessori di lancio;
tali criticità richiedono un intervento immediato e deciso a tutela della sicurezza degli agenti e degli operatori di Polizia penitenziaria, che risultano sguarniti di strumenti di lavoro idonei, se non addirittura nemmeno addestrati per il loro utilizzo;
a ciò si aggiunga la carenza di strumenti adeguati a contrastare il fenomeno sempre più dilagante dell'introduzione, all'interno degli istituti penitenziari, di sostanze stupefacenti, circostanza questa che dovrebbe indurre ad investire, senza indugio, nella dotazione di unità cinofile in numero sufficiente a far fronte al crescente emergere del fenomeno;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante "Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria" prevede:
Art.6 - "Doveri dell'assegnatario", al punto C) "Mantenere l'addestramento ricevuto, mediante l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal fine organizzate dall'Amministrazione";
Art.9 - "Armamento speciale di reparto" [...] 2) "L'armamento speciale di reparto è costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifici e dagli esplosivi..." [...] 3) "L'impiego di dette armi è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica d'idoneità; in situazioni di grave necessità e di urgenza l'autorità dirigente può disporre l'impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione, purché esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime",
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quanto personale, per ogni reparto, sia stato addestrato ed abbia conseguito una attestazione specifica d'idoneità all'uso dello sfollagente e, conseguentemente, del rispettivo equipaggiamento protettivo e se sia previsto un capillare piano di addestramento e di mantenimento dell'addestramento;
se, per gli artifici ritirati ormai da anni (lacrimogeni, fumogeni, granate), gli accessori di lancio e le armi radiate (Franchi SPAS/12), sia previsto il reintegro ed in che tempi;
se non intenda avviare una indagine circa l'obsolescenza dell'armamento speciale (sfollagente) e del rispettivo equipaggiamento di protezione (scudo ed elmetto UBOTT) in dotazione al personale di Polizia penitenziaria, che risulterebbe addirittura essere fornito con validità operativa, già superata da anni;
se non intenda individuare risorse adeguate alla fornitura di nuovi armamenti ed equipaggiamenti al personale di Polizia penitenziaria, nonché alla fornitura di unità cinofile in numero sufficiente alle esigenze dei singoli istituti.

(3-02542)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MONTANI](#), [PIANASSO](#), [DORIA](#), [CANDURA](#), [ZULIANI](#), [SAPONARA](#), [PIROVANO](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [RUFA](#), [ARRIGONI](#), [FREGOLENT](#), [PERGREFFI](#), [FERRERO](#), [ALESSANDRINI](#), [LUNESU](#), [LUCIDI](#), [CORTI](#), [IWOBI](#), [PISANI Pietro](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "decreto rilancio", nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (detto *Superbonus*);
la legge di bilancio 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato il *Superbonus* al 30 giugno 2022 e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, ed ha inoltre introdotto altre rilevanti modifiche alla disciplina che regola l'agevolazione;

considerato che:

negli ultimi mesi alcuni dei materiali più utilizzati nell'attività di costruzione hanno visto un considerevole aumento dei prezzi, mettendo in seria difficoltà il settore dell'edilizia e tutta la filiera; secondo una recente indagine realizzata dal centro studi della Confederazione nazionale artigiani (CNA), riferita ad un campione rappresentativo di imprese artigiane, micro e piccole della filiera delle costruzioni, impianti e serramenti, è emerso come l'aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe limitare la portata del *Superbonus*;

come si evince dall'indagine, il 79 per cento delle imprese intervistate ha segnalato, rispetto a un anno fa, aumenti nei prezzi dei materiali, delle materie prime e delle apparecchiature legate all'edilizia; nello specifico, gli aumenti nel settore delle costruzioni hanno riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi. Un esempio concreto è il tondo per cemento armato, che ha fatto segnare un incremento del 117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021. Vi sono i casi di ulteriori forti incrementi registratisi anche in altri materiali di primaria importanza per l'edilizia, come ad esempio i polietileni, che hanno subito un incremento del 48 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021, il rame con un incremento del 17 per cento, il petrolio con un più 34 per cento e il bitume con un più 15 per cento,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per far fronte tempestivamente alle condizioni critiche verificatesi nel settore delle costruzioni, a causa del rialzo eccezionale dei prezzi dei materiali edili e delle difficoltà di approvvigionamento denunciate dalle imprese, e per l'attuazione di un esteso monitoraggio e rilevazione dell'andamento dei prezzi delle materie e dei materiali più significativi utilizzati nel campo delle costruzioni per il primo trimestre del 2021, rispetto agli anni precedenti;

se intenda assumere tempestivamente ogni azione necessaria atta a garantire un allungamento dei termini della detrazione maggiorata, almeno fino al 2023, al fine di evitare che l'eccesso di domanda concentrato in un breve lasso di tempo possa alimentare le distorsioni sul mercato delle materie prime.

(4-05516)

[D'ALFONSO](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [FEDELI](#), [LAUS](#), [MARGIOTTA](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

la direttiva 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo il cui obiettivo è contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico;

a tal fine la direttiva prevede che ogni Stato membro elabori e attui la pianificazione dello spazio marittimo, tenendo conto delle interazioni terra-mare, delle peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività, dei pertinenti usi attuali e futuri e dei relativi effetti sull'ambiente;

il piano o i piani risultanti sono sviluppati e prodotti nel rispetto dei livelli istituzionali e di *governance* stabiliti dagli Stati membri (art. 4) e dovranno poi soddisfare alcuni requisiti specificati negli articoli 6 e 8 della direttiva, tra cui coinvolgimento delle parti interessate, collaborazione transfrontaliera, individuazione di zone di pesca, di acquacoltura, di zone di traffico, di ricerca scientifica;

i piani e i programmi esistenti, che prendono in considerazione le acque marine e le attività economiche e sociali ivi svolte, sono inclusi ed armonizzati nella pianificazione marittima. Nello specifico, si tratta dei piani regolatori portuali, dei piani paesaggistici, dei piani regionali di gestione del demanio marittimo e di zone di mare territoriale adottati da alcune Regioni come forma attuativa, in assenza di disciplina statale, della gestione integrata della zona costiera, o anche i piani attuativi comunali di gestione del demanio marittimo, o i piani comunali di costa adottati, ad esempio, dalla Regione Puglia con legge regionale 10 aprile 2015, n. 17;

i suddetti piani avrebbero dovuto essere adottati, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva in questione, entro il 31 marzo 2021, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

considerato che:

la direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 e, al momento, non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

il decreto legislativo n. 201 del 2016 ha disposto che la pianificazione dello spazio marittimo sia attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che dovranno individuare la distribuzione spaziale e temporale delle varie attività ed usi delle acque marine, tra cui le rotte di trasporto marittimo e i flussi di traffico. I piani di gestione saranno elaborati per ogni area marittima individuata da apposite linee guida (art. 5);

tenuto conto che:

dell'elaborazione dei piani di gestione si occupa un Comitato tecnico (art.7), di cui fanno parte solamente le amministrazioni maggiormente coinvolte e le regioni interessate;

il decreto ministeriale 13 novembre 2017, n. 529, come successivamente modificato dal decreto ministeriale 11 marzo 2019, n. 89 e dal decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 263, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico. I piani di gestione sono poi trasmessi ad un tavolo interministeriale di coordinamento (art. 6). Dopo l'approvazione, che può avvenire in tempi diversi, ma comunque entro il 31 marzo 2021, i piani sono aggiornati ogni dieci anni;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 sono state definite le Linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare;

l'articolo 8 del decreto legislativo n. 201 del 2016 ha designato, come richiesto dalla direttiva, l'Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva, individuandola nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà, tra l'altro, inviare alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo e relazionare annualmente al Parlamento sulle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi del decreto e sinora il Comitato tecnico ha tenuto dodici riunioni,

si chiede di sapere:

quale sia la tempistica prevista per l'approvazione del decreto ministeriale recante i piani di gestione dello spazio marittimo;

quale sia lo stato di avanzamento dei lavori del Comitato tecnico in relazione alla definizione dei piani di gestione dello spazio marittimo;

se vi siano profili di responsabilità delle amministrazioni centrali, in merito al ritardo dell'Italia nell'elaborazione del suddetto quadro per la pianificazione dello spazio marittimo che si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo;

quali iniziative si intendano assumere, anche in considerazione del lavoro stringente che sta portando avanti lo speciale Comitato tecnico insediato a livello ministeriale, partecipato da competenti Università e centri di ricerca, in particolare dello IUAV di Venezia, dal CNR ISMAR e dal CORILA, per evitare che la richiamata direttiva UE venga vissuta con la logica del mero adempimento burocratico e del riscontro documentale, che consegnerebbe il valore prescrittivo della norma europea all'inutilità di una condotta difensiva e non a quella di promozione di un nuovo approccio culturale sui beni irripetibili della relazione vivente Terra - Mare blu;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire l'attuazione del piano richiamato, soprattutto nel medio periodo, considerato che occorre prevedere un percorso di almeno 3-5 anni per la sua attuazione;

quali siano le risorse stanziare per la piena copertura riferita alle coerenti attività di vigilanza, coordinamento e monitoraggio pretese dalla piena attuazione della direttiva in esame;

come si intenda coordinare e conciliare questo tipo di pianificazione con il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), che dovrebbe auspicabilmente arrivare entro il 30 settembre 2021 e che dovrebbe riguardare, oltreché la terraferma, anche il mare, tenuto conto che l'articolo 8 della direttiva richiede che nell'elaborazione dei piani di gestione si tengano in considerazione una serie di attività, come quelle relative agli impianti e alle infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di idrocarburi;

se siano state previste, prima dell'approvazione del suddetto decreto ministeriale, l'attivazione del processo di valutazione ambientale strategica e una verifica della coerenza dei piani di gestione con il

piano nazionale per l'energia e il clima.

(4-05517)

[LEONE](#), [VACCARO](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [FERRARA](#), [CROATTI](#), [PRESUTTO](#), [VANIN](#), [DONNO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 23 luglio 2020 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-03895, che ad oggi non ha ricevuto risposta, nella quale si riportava il caso di allontanamento coatto di quattro ragazzi di Cuneo, dai 6 ai 14 anni, a seguito di denunce rivolte al padre e ai nonni paterni, a causa di presunti abusi e maltrattamenti;

motivo della citata interrogazione era non solo il fatto che i ragazzi fossero stati allontanati anche dalla madre (quest'ultima non risulta tra le persone maltrattanti), ma anche che i quattro ragazzi avrebbero subito pressioni dai consulenti del Tribunale per i Minorenni di Torino che, attraverso perizie false, avrebbero rappresentato fatti del loro passato del tutto inesistenti con *test* manipolati;

considerato che:

recentemente l'avvocato della madre dei quattro ragazzi ha rilasciato dichiarazioni, pubblicate da agenzie di stampa, in riferimento al fatto che uno dei CTU incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Torino sarebbe un pregiudicato condannato in via definitiva per omicidio colposo per colpa professionale;

inoltre i legali della madre avrebbero rilevato un condizionamento ambientale, in quanto, il padre dei ragazzi presunto maltrattante, sospetto pedofilo, sarebbe nipote del cappellano del carcere minorile di Torino. Questa parentela, secondo quanto riferisce l'avvocato, avrebbe influenzato alcune decisioni a danno dei minori e della madre, e a protezione del padre,

considerato infine che i fatti riportati, se accertati come veri, sarebbero fatti gravi sui quali occorre fare chiarezza, al fine di garantire il rispetto delle regole e il principio di legalità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce di quanto recentemente emerso, non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi presso il Tribunale per i minori di Torino, al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa eventuali irregolarità.

(4-05518)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'ufficio del Giudice di Pace di Latina versa in condizioni di grave difficoltà, come reso noto dalla lettera scritta dal commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati di Latina, diretta al Presidente del Tribunale e diffusa dalla stampa locale;

se l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 luglio 2020 ha apportato un beneficio all'organizzazione del presidio, in quanto ha ridotto gli accessi nella cancelleria civile, consentendo anche una più rapida acquisizione degli atti giudiziari, il contemporaneo venir meno di tre unità all'interno dello stesso ha di fatto azzerato il personale addetto alla medesima, impedendo allo stesso il regolare funzionamento;

al momento risultano addetti alle cancellerie penale e civile due sole unità di personale, un dirigente e una funzionaria e pur risultando che costoro esercitano le proprie funzioni in maniera encomiabile con orari estenuanti, che si aggirerebbero ben oltre le 12 ore giornaliere, è impensabile che un ufficio, che dovrebbe evadere circa 15.000 procedimenti all'anno, possa essere gestito da due sole persone;

allo stato attuale risulterebbero esservi oltre 300 decreti ingiuntivi e 150 sentenze da pubblicare e l'accumulo è di certo destinato ad aumentare, in considerazione dei numerosi provvedimenti che stanno depositando i GOT applicati;

è di tutta evidenza che a breve si perverrà alla paralisi dell'ufficio, essendo a rischio anche la predisposizione dei ruoli di udienza;

a parere dell'interrogante in un momento così drammatico per l'Italia e per la classe forense, è indispensabile scongiurare detta grave perdita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare provvedimenti urgenti tesi a garantire il funzionamento delle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari di Latina e ad assegnare congrua dotazione di personale alle stesse, al fine dell'idoneo espletamento del servizio dei suddetti fondamentali presidi della giustizia.

(4-05519)

IWOBI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: secondo quanto evidenziato dal quindicesimo "Rapporto Italiani nel Mondo" della Fondazione Migrantes, relativo all'anno 2020, risultano 883 cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti in Nigeria; la Nigeria è il principale *partner* commerciale dell'Italia nell'Africa sub-sahariana, secondo solo al Sud Africa;

nel 2020 le esportazioni italiane in Nigeria sono state pari a 786,6 mln di euro (più 6,3 rispetto al 2019), segno di un rapporto diplomatico ed economico in crescente evoluzione e sempre più strutturato;

la Nigeria rappresenta la prima economia del continente, ed è l'unico Paese africano, insieme al Togo, che ha registrato un aumento delle importazioni dall'Italia per due anni consecutivi;

sono diverse decine le imprese italiane presenti nel Paese, in molteplici settori di interesse: idrocarburi, costruzioni, infrastrutture, servizi portuali e ingegneristica;

nel 2020, inoltre, il Governo italiano ha autorizzato un'operazione militare per garantire la sicurezza nel golfo di Guinea, impiegando un dispositivo aeronavale per le attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del golfo di Guinea, Oceano Atlantico, Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio. Nello specifico la missione mira ad assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali nell'area, con particolare riferimento alle acque prospicienti la Nigeria, proteggendo gli *asset* estrattivi di ENI, operando in acque internazionali, e al contempo supportando il traffico navale nazionale in transito nell'area, e rafforzando la cooperazione, il coordinamento e l'interoperabilità con la Nigeria e gli altri Stati dell'area;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante, gli italiani residenti in Nigeria lamentano una serie di problematiche relative al rinnovo dei permessi di lavoro nel Paese, oltre all'annosa questione relativa al divieto del possesso di doppia cittadinanza esistente nel Paese africano,

si chiede di sapere quali iniziative diplomatiche il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di semplificare il rinnovo del permesso di soggiorno lavorativo per i nostri concittadini in Nigeria, e altresì agevolare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, nella piena reciprocità di ordinamento, anche alla luce dell'aumento delle opportunità economiche descritte in premessa.

(4-05520)

LONARDO - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la sentenza del Tar Lazio n. 905 del 22 gennaio 2021 ha stabilito che i ricorrenti laureati magistrali della classe LM-19 (ex LS-13) Editoria e Scrittura, possano accedere al concorso per le classi di insegnamento di materie letterarie A-12 e A-22;

il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che «non appaiono chiare le ragioni dell'inidoneità delle citate lauree ai fini della partecipazione al concorso, soprattutto considerata l'idoneità riconosciuta dal MIUR per lauree specialistiche o magistrali con analogo percorso accademico»;

i laureati magistrali in LM-19 e ex LS-13, infatti, hanno sempre sostenuto l'inammissibile disparità di trattamento: pur in possesso del titolo di laurea e di una serie di esami specifici di area umanistica, per le classi di concorso desiderate non erano ammessi a presentare domanda,

si chiede di sapere:

alla luce della sentenza del Tar del Lazio, quali iniziative si intendano assumere al fine di estendere la possibilità di accesso alle classi di concorso A-12 e A-22 a tutti i laureati LM-19 ex LS-13 e agli stessi ricorrenti in vista della riapertura delle graduatorie provinciali supplenze nel 2022;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la possibilità per i laureati magistrali in LM-19 ex LS-13 Editoria e Scrittura di poter accedere alle classi di concorso citate e partecipare al prossimo concorso ordinario.

(4-05521)

DE POLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

l'eccezionale rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione quali metalli, materie plastiche derivate dal petrolio (che ha subito, anch'esso, un forte apprezzamento),

calcestruzzo, cemento e bitumi, sta mettendo in seria difficoltà le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche, sia private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi; tale aumento dei prezzi è generalizzato a livello europeo e deriva sia dall'aumento repentino del petrolio, che ha determinato un aumento dei costi di trasporto e fabbricazione delle altre materie prime, sia dalla scarsa disponibilità di materiale (la ripresa della produzione dei materiali dopo lo stallo della pandemia, continua, infatti, ad essere insufficiente a soddisfare la domanda attuale) proprio in un momento in cui la domanda è tornata a livelli alti;

secondo il recente documento del MEPS "*European Steel review*", marzo 2021, nel quale vengono riportate le previsioni di prezzo dell'acciaio in Europa, nei prossimi mesi la crescita dei prezzi dei prodotti in acciaio avrà un *trend* crescente fino alla prima metà dell'anno, cui seguirà un ridimensionamento solo a partire dalla seconda metà dell'anno;

i rialzi dei prezzi delle materie prime andranno a ridurre ulteriormente i margini delle imprese, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni, fortemente compressi nel 2020, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei cantieri;

nel contesto economico attuale dilaniato dalla pandemia, il principio di buona fede impone una rinegoziazione del contratto atta a riequilibrare il sinallagma (rapporto corrispettivo fra prestazione e controprestazione); in mancanza le imprese potranno solo chiedere la risoluzione dei contratti;

in particolare per quanto concerne il "Superbonus 110 per cento", il superamento dei massimali rischia di rendere meno conveniente per il committente l'agevolazione fiscale;

l'attuale Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) non prevede adeguati meccanismi di revisione dei prezzi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario un intervento normativo urgente attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo, onde evitare che i rincari eccezionali delle materie prime connesse all'attività di costruzione rischino di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal *Recovery Plan*.

(4-05522)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si definisce medicinale di importazione parallela la specialità medicinale importata da un altro Stato membro dell'UE, dove è in commercio, e distribuita in Italia "in parallelo" alla identica specialità medicinale, già registrata e commercializzata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);

la distribuzione parallela di medicinali per uso umano si è sviluppata, a partire dagli anni Ottanta, in virtù della libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico e si alimenta della possibilità di arbitraggio tra i prezzi che i servizi sanitari degli Stati membri riconoscono ai farmaci erogati a proprio carico; in Italia, l'importazione parallela di medicinali è soggetta a procedura di autorizzazione semplificata, tuttora disciplinata dal decreto del Ministro della Sanità 29 agosto 1997;

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, codificato con sentenza del TAR del Lazio n. 1944/2007 e rimasto inalterato fino ad anni recenti, ai medicinali di importazione parallela, in quanto già in distribuzione sul territorio nazionale, non si applicava la negoziazione del prezzo prevista dal decreto-legge n. 269 del 2003 per i nuovi farmaci e si attribuiva invece la medesima classe di rimborso ed il medesimo prezzo al pubblico della corrispondente specialità medicinale registrata in Italia;

il decreto-legge n. 158 del 2012 ha esteso ai medicinali di importazione parallela la collocazione in classe C, nelle more della presentazione della domanda di diversa classificazione (art. 12, comma 5); lo stesso decreto-legge ha inoltre esteso ai medicinali di importazione parallela il principio, originariamente stabilito per i generici, per cui l'AIFA procede alla collocazione nella stessa classe di rimborso alla quale appartiene il medicinale di riferimento, qualora l'azienda proponga un prezzo "di evidente convenienza per il SSN" (art. 12, comma 6);

a partire dal 2017, in applicazione del decreto-legge n. 158 del 2012, per tutti i medicinali di nuova autorizzazione, l'AIFA ha richiesto agli importatori l'allineamento del prezzo al pubblico a quello del generico equivalente più economico, desunto dalle liste di trasparenza, disponendone in caso contrario la collocazione in classe C;

tale nuovo indirizzo ha arrestato ogni ulteriore sviluppo del mercato, giacché le condizioni poste per la collocazione in classe A hanno reso non più remunerativa l'importazione parallela di medicinali in Italia. Secondo quanto la stessa AIFA ha certificato nel primo rapporto OsMed sull'importazione parallela ed esportazione dei medicinali per uso umano, relativo al triennio 2016-2018, il tasso annuo di crescita delle vendite dei medicinali di importazione parallela in Italia, dopo aver superato il 40 per cento nel 2017, è sceso al 20 per cento nel 2018. Il tasso di crescita si è quindi azzerato a partire dal 2019, a testimonianza del blocco delle nuove licenze;

da ultimo l'AIFA, con determinazione del direttore generale n. 357 del 25 marzo 2021, ha introdotto una procedura semplificata di collocazione in classe A dei medicinali di importazione parallela, che prevede l'approvazione della proposta di prezzo a condizione che l'importatore accetti una riduzione di almeno il 7 per cento rispetto al prezzo al pubblico della corrispondente specialità medicinale commercializzata in Italia ovvero, in alternativa, la contrattazione ordinaria in CTS/CPR, qualora l'importatore non accetti tale condizione;

il nuovo regime rappresenta la compiuta applicazione dei principi introdotti dal decreto-legge n. 158 del 2012, secondo criteri e modalità che per la prima volta sono specificamente rivolti ai medicinali di importazione parallela e non già mutuati dalla disciplina relativa ai farmaci generici e biosimilari;

la riduzione del 7 per cento del prezzo al pubblico rispetto alla specialità medicinale corrispondente rappresenta una condizione a parere dell'interrogante insostenibile ed irragionevole; infatti, tale condizione riduce, fino ad azzerarlo, il margine di remuneratività per gli importatori, soprattutto dal momento che, a fronte di tale decurtazione, la normativa italiana non prevede, come in altri Stati membri dell'UE, la garanzia di una quota minima di medicinali di importazione parallela nel circuito della distribuzione. Ciò induce a ritenere che il numero di domande di prezzo e rimborso secondo la procedura semplificata di recente introduzione sia destinato a rimanere molto modesto;

il nuovo regime non è neppure idoneo a generare una riduzione della spesa farmaceutica convenzionata, dal momento che, in presenza di uno o più farmaci equivalenti, il SSN rimborsa il prodotto soltanto fino al prezzo di riferimento;

inoltre, l'attribuzione alla medesima specialità medicinale di prezzi al pubblico differenziati, a seconda che si tratti del prodotto commercializzato dal titolare di AIC o del medesimo prodotto, importato da un altro Stato membro dell'UE e distribuito in parallelo, è palesemente irragionevole e configura una distorsione della concorrenza, esponendo peraltro gli importatori ad assai probabili contenziosi con i titolari di AIC;

va sottolineato come tanto i principi generali dettati dall'art. 12, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, quanto i criteri applicativi contenuti nella recente determinazione del direttore generale dell'AIFA siano difficilmente compatibili con gli orientamenti espressi dalla CGUE e recepiti dalla Commissione europea nella comunicazione COM (2003) 839, secondo i quali gli Stati membri hanno la facoltà di fissare i prezzi dei prodotti farmaceutici a condizione che tale intervento non discrimini, *de iure* o *de facto*, tra prodotti nazionali ed importati e che il prezzo praticato sia remunerativo, si chiede di sapere:

quante domande di prezzo e rimborso relative a medicinali oggetto di importazione parallela siano state presentate fino ad oggi secondo la procedura semplificata, ai sensi della determinazione del direttore generale dell'AIFA n. 357 del 25 marzo 2021;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, per allineare il quadro normativo italiano ai principi del diritto comunitario e ripristinare condizioni concorrenziali eque e sostenibili, sia opportuno modificare l'art. 12 del decreto-legge n. 158 del 2012, disponendo che ai medicinali oggetto di importazione parallela, al momento del rilascio dell'autorizzazione, siano attribuiti automaticamente i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati al corrispondente medicinale di classe A registrato in Italia;

se non ritenga che, tenendo fermo il principio della parità di prezzo al pubblico tra medicinale di importazione parallela ed identica specialità registrata in Italia, si possa trarre dalla concorrenza dei medicinali di importazione parallela una concreta occasione di riduzione della spesa farmaceutica convenzionata, ad esempio attraverso l'introduzione di un meccanismo di *payback* a carico degli

importatori, aggiuntivo rispetto a quello che questi ultimi già corrispondono a legislazione vigente al pari degli altri operatori della filiera del farmaco.

(4-05523)

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la vendita a distanza al pubblico dei medicinali per uso umano attraverso i servizi della società dell'informazione (o vendita *on line* dei medicinali) è disciplinata dalla direttiva 2011/62/UE, che ha armonizzato i requisiti minimi per le persone fisiche e giuridiche che intendano richiedere l'autorizzazione alla vendita *on line* in conformità alla legislazione dello Stato membro, nel quale sono stabilite; in particolare, la citata direttiva ha previsto che le farmacie autorizzate alla vendita a distanza dalle Autorità di uno Stato membro mostrino sul proprio sito *web* il logo comune, riconoscibile in tutta l'UE, che al contempo consente l'identificazione dello Stato membro nel quale ciascuna farmacia è stabilita;

la direttiva 2011/62/UE ha lasciato alla valutazione dei singoli Stati membri la scelta se consentire o vietare la vendita *on line* di medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione medica;

il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 2011/62/UE, ha disposto il divieto di fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica (art. 112-*quater* del decreto legislativo n. 219 del 2006, introdotto dal decreto legislativo n. 17 del 2014);

di conseguenza, in Italia le farmacie autorizzate alla vendita a distanza di medicinali ai sensi della direttiva 2011/62/UE possono offrire, attraverso il canale *on line*, soltanto medicinali da banco (OTC) ovvero altri medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP), oltre che parafarmaci ed altri prodotti non farmaceutici per la cura della persona;

negli ultimi anni, a seguito della diffusione capillare dell'utilizzo delle tecnologie digitali, si è andato diffondendo spontaneamente un diverso canale di vendita a distanza di farmaci, in virtù del quale il paziente individua la farmacia più vicina ed ordina il medicinale tramite una "App" o tramite un sito *internet*, non direttamente riconducibili ad una farmacia autorizzata ai sensi della direttiva 2011/62/UE e quindi sprovvisti di logo comune, perché gestiti da un soggetto terzo;

questo canale di vendita a distanza consente generalmente al paziente di scegliere se ritirare il farmaco in farmacia, dopo averlo ordinato, oppure se avvalersi dell'opzione della consegna a domicilio, fornita da un soggetto terzo incaricato di ritirare il farmaco, a condizione che il domicilio del paziente sia in prossimità della farmacia individuata (in media, non oltre 3 chilometri). In questo secondo caso, se il medicinale è soggetto a prescrizione medica, l'ordine tramite "App" digitale si perfeziona con l'invio della ricetta da remoto;

la pandemia da COVID-19 e le conseguenti misure di limitazione della libertà di movimento delle persone hanno notevolmente incrementato la domanda del servizio di consegna a domicilio di farmaci, accelerando la diffusione di iniziative commerciali in questo senso da parte di farmacie ed operatori della consegna a domicilio, in assenza di qualsivoglia disciplina normativa;

la diffusione dei servizi di consegna a domicilio rende, di fatto, possibile la vendita a distanza di farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione medica, che la legge italiana vieta alle farmacie autorizzate alla vendita *on line* ai sensi della direttiva 2011/62/UE, configurando, ad avviso dell'interrogante, una situazione discriminatoria a danno di queste ultime;

inoltre, le citate iniziative commerciali tendono a concentrarsi nelle grandi aree urbane, dove il servizio di ritiro e consegna a domicilio è maggiormente remunerativo, a scapito della popolazione residente nei piccoli centri e delle aree rurali che rimane sprovvista di un servizio sempre più richiesto, a causa della pandemia da COVID-19 e dell'invecchiamento della popolazione;

ad avviso dell'interrogante, alla luce di questa situazione, è opportuno che la vendita a distanza dei farmaci soggetti a prescrizione medica sia adeguatamente disciplinata, per consentirne la diffusione su tutto il territorio nazionale secondo criteri omogenei e per assicurare che il trasporto dei prodotti avvenga in condizioni di sicurezza;

da fonti stampa si apprende che il Ministero della salute, a seguito di segnalazioni da parte di associazioni del settore aventi ad oggetto iniziative commerciali che prevedevano la vendita a distanza di medicinali al di fuori di quanto previsto dalla disciplina nazionale e comunitaria, avrebbe

annunciato la volontà di convocare un tavolo di confronto con le associazioni rappresentative dei farmacisti e degli operatori della distribuzione intermedia, per valutare possibili iniziative;
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, il processo di dematerializzazione delle prescrizioni mediche è stato esteso anche ai medicinali non erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, con l'introduzione della possibilità per i medici di generare prescrizioni individuate univocamente tramite il Numero di Ricetta Bianca Elettronica (NRBE). Il decreto prevede, fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità che la farmacia recapiti, laddove possibile, i farmaci all'indirizzo indicato dall'assistito, previa comunicazione da parte di quest'ultimo degli estremi della ricetta elettronica,
si chiede di sapere:

se il Ministro della salute non ritenga che sia opportuno rimuovere il divieto di vendita a distanza di medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione medica, di cui all'art. 112-*quater* del decreto legislativo n. 219 del 2006 e disciplinare tale pratica, nel rispetto dei principi dettati dalla direttiva 2011/62/UE, assicurando condizioni eque e non discriminatorie a tutti gli operatori della distribuzione farmaceutica;
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non intendano adottare iniziative per estendere quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, per quanto concerne il recapito dei farmaci oggetto di ricetta bianca dematerializzata al domicilio dell'assistito, anche oltre il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
se, con quali interlocutori e con quali esiti si sia svolto il tavolo di confronto di cui in premessa.

(4-05524)

[MASINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sabato 22 maggio, intorno alle ore 20:00, sulla strada provinciale n. 5 chiamata "Montalese", in località Santomato (Pistoia), è avvenuto un incidente stradale, nel quale è stato investito e ucciso un uomo di 67 anni, intento, a quanto si apprende dalla ricostruzione, ad attraversare la carreggiata. L'uomo sarebbe stato investito da un'auto guidata da un 27enne, che procedeva ad alta velocità superando il limite di 50 km orari previsto per quel tratto di strada;

negli ultimi venti anni in questo tratto di strada, che va dalla località Sei Arcole fino a Pontenuovo, con la denominazione di via Bartolomeo Sestini, e poi prosegue fino al centro abitato di Santomato, a confine con il Comune di Montale, sono avvenuti numerosissimi incidenti, di cui quindici mortali, considerando quello citato, tali da aver creato un clima di paura nei 6.000 cittadini che abitano lungo questa direttrice;

a quanto risulta all'interrogante, per conoscenza diretta, la strada in questione, la cui gestione sarebbe da dividersi tra il Comune di Pistoia, il Comune di Montale e la Provincia di Pistoia, versa in gravi condizioni relativamente alla sicurezza: non presenta marciapiedi o banchine sufficienti al transito dei pedoni, necessita di un rifacimento della segnaletica orizzontale e dell'aggiunta di dissuasori di velocità;

a quanto si apprende dalle lettere dei comitati di quartiere inviati alle varie istituzioni, i controlli sul tratto stradale che attraversa l'abitato, sarebbero altamente inadeguati; infatti, nonostante la presenza delle colonnine dei rilevatori di velocità, i dispositivi cosiddetti "autovelox" non sarebbero mai stati messi in funzione;

lo scorso 6 aprile, dopo diverse sollecitazioni, la Provincia di Pistoia ha aggiornato la segnaletica stradale, aumentando il tratto di strada vietato ai mezzi pesanti, tuttavia aumentandone anche il limite di tonnellaggio, consentendo quindi ai mezzi fino a 5 tonnellate di transitare per una strada che non è per nulla adeguata;

il 27 gennaio sarebbe stato firmato un protocollo d'intesa fra Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia e Comune di Montale relativo ad uno studio di fattibilità per la realizzazione della variante "Montalese", che permetterebbe di congiungere la località di Sant'Agostino con il comune di Montale, in modo che l'abitato di Pontenuovo, di Santomato e delle frazioni intermedie al tratto della via Bartolomeo Sestini/Montalese ritrovi vivibilità e sicurezza rispetto al traffico pesante che l'affligge;
a quanto si apprende dagli organi di stampa la variante comparirebbe già sugli elaborati cartografici

degli anni '70, ma non sarebbe mai stata concretamente messa a progetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue considerazioni in merito;

quale sia, al momento, lo stato dell'arte del progetto citato;

se non intenda intraprendere, per le proprie competenze, un'interlocuzione con la Regione Toscana e le altre amministrazioni locali interessate dal progetto, per comprendere meglio quali siano i tempi di una eventuale, effettiva realizzazione del progetto.

(4-05525)

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

le misure necessarie per arginare la pandemia hanno determinato uno *shock* sull'economia mondiale: come rilevato dall'ISTAT nel rapporto sulla competitività dei settori produttivi, pubblicato il 7 aprile 2021, in Italia la crisi ha coinvolto tutti i settori, pur con intensità relativamente diverse;

il settore dell'industria farmaceutica si è impegnato per assicurare la continuità della ricerca, la produzione e la distribuzione delle terapie indispensabili ai pazienti su tutto il territorio nazionale;

tuttavia, sebbene tale settore si sia rivelato strategico per l'Italia, continua a palesarsi la mancanza di un supporto da parte delle Istituzioni in termini di garanzia di un quadro normativo certo e stabile, in assenza del quale si ostacolano le prospettive della filiera e non si facilita la creazione di valore;

per le aziende dell'industria farmaceutica, la programmazione è ulteriormente complicata dal sistema del calcolo del ripiano della spesa farmaceutica, che comporta delle imposte indirette difficilmente pianificabili a causa della sua variabilità;

gli enti regolatori, inoltre, non hanno adottato misure che favoriscano la pianificazione di politiche di prezzo sul lungo periodo;

tutto ciò ha forti ripercussioni, oltre che sulla competitività del nostro Paese, sulla ricerca e in ultima istanza sull'offerta terapeutica per i pazienti,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo stiano valutando per consentire alle aziende di strutturare una pianificazione maggiormente lineare, tramite un dialogo più aperto e trasparente con le imprese sui temi della competitività e della concorrenza, anche relativamente alla definizione dei costi dei farmaci.

(4-05526)

[GIACOBBE](#), [VERDUCCI](#), [BITI](#), [FEDELI](#), [LAUS](#), [IORI](#), [TARICCO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [ASTORRE](#), [ALFIERI](#), [PARRINI](#), [PITTELLA](#), [D'ALFONSO](#), [MANCA](#), [D'ARIENZO](#), [VATTUONE](#), [FERRAZZI](#), [STEFANO](#), [COMINCINI](#), [CIRINNA](#), [BOLDRINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

da fonti di stampa è trapelata la notizia del rischio di un'imminente e definitiva cancellazione dal palinsesto di RAI Italia della trasmissione televisiva "La Giostra dei Gol", la trasmissione calcistica domenicale di RAI Italia, trasmessa in 4 continenti;

si tratta di una trasmissione con oltre 50 milioni di telespettatori, che vanta una storia lunghissima, avendo esordito nel 1977 e che ogni domenica porta nelle case degli italiani nel mondo le vicende del campionato di calcio;

secondo quanto trapelato, sembrerebbe che la Lega calcio avrebbe provveduto alle assegnazioni dei diritti televisivi per l'estero, senza prevedere la possibilità per la RAI di trasmettere le immagini della serie A, concedendo i diritti a Infront ed escludendo la RAI, il tutto perseguendo mere logiche di mercato e determinando in tal modo il rischio concreto che il programma sia definitivamente chiuso;

considerato che:

il presente e il futuro del rapporto dell'Italia con le sue collettività nel mondo passano dall'investimento in lingua e cultura, una scelta che dovrebbe vedere la RAI sulla stessa lunghezza d'onda, potenziando l'investimento e il palinsesto destinato ai nostri connazionali all'estero attraverso RAI Italia;

la tradizione calcistica italiana fa parte della cultura nazionale italiana e la decisione di chiudere il programma calcistico potrebbe rappresentare non solamente una decurtazione del palinsesto televisivo, ma una sorta di recisione del legame con la terra d'origine,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza del rischio della chiusura di una trasmissione televisiva calcistica storica trasmessa dal servizio pubblico radiotelevisivo all'estero e se non consideri opportuno adottare ogni iniziativa volta a tutelare la prosecuzione di tale esperienza che appartiene al patrimonio culturale di una vastissima comunità di connazionali italiani nel mondo.

(4-05527)

[FATTORI](#), [NUGNES](#), [LA MURA](#), [MANTERO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

è stato pubblicato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che fissa il limite massimo di residui di acido fosfonico (sali dell'acido fosforoso) non ammessi in agricoltura biologica (decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264);

le nuove norme integrano il decreto ministeriale n. 309 del 2011 che stabilisce, attualmente, per i prodotti «bio», relativamente alla contaminazione di sostanze non autorizzate, il valore di 0,01 mg/kg, quale limite al di sopra del quale un prodotto non può essere certificato come biologico;

le integrazioni apportate con il nuovo decreto prevedono una specifica deroga che innalza i limiti per i residui di acido fosfonico a 0,5 mg/kg nei prodotti orticoli e 1,0 mg/kg nei frutticoli e di acido etilfosfonico fino a 0,05 mg/kg nel vino fino al 31 dicembre 2022;

la problematica della presenza di residui di acido fosfonico ed etilfosfonico in alimenti «bio» è nota da tempo e riguarda tutte le produzioni europee. In molti Stati membri dell'Unione europea è stata riscontrata la irregolarità di prodotti «bio» dovuta alla contaminazione di acido fosfonico. Ma se gli altri Stati membri non hanno mai fissato un limite massimo di residui, per l'Italia questo è stato fatto; il decreto ministeriale n. 7264 del 2020 è stato redatto sulla base delle risultanze scientifiche di alcuni progetti finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a partire dal 2016, quali «Strumenti per l'emergenza fosfiti nei prodotti ortofrutticoli biologici» (Biofosf) coordinati dal CREA/Agricoltura e ambiente;

tramite il confronto tra gestione integrata e gestione biologica i ricercatori hanno verificato che il fosforato non viene mai prodotto spontaneamente dalla pianta, ma deriva esclusivamente da apporti esterni che possono essere anche di origine involontaria. Pertanto, non si potrebbe desumere «la corretta applicazione della pratica biologica dalla presenza o meno di questo elemento»;

si sottolinea che il Fosetil alluminio è un principio attivo presente in diverse formulazioni di pesticidi utilizzati per il controllo di malattie funginee e batteriche, ma nessuno di questi è registrato per la frutta in guscio, oltre che non ammesso in agricoltura biologica;

il decreto ministeriale fissa il limite massimo di Fosetil alluminio, senza prendere in considerazione la presenza contemporanea di acido etilfosfonico, unico elemento che scaturisce dall'uso di prodotti fitosanitari o coadiuvanti non consentiti in agricoltura biologica, ma nel decreto questa differenziazione non viene citata;

il decreto-legge n. 76 del 2020, al comma 4-*bis* dell'articolo 43, prevede che per le colture arboree che si trovano in terreni di origine vulcanica in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso, stabiliti dal decreto ministeriale n. 7264 del 2020, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche;

si evidenzia che il suddetto decreto-legge ha stabilito che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (13 marzo 2021) possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che stanno ritardando la pubblicazione del decreto contenente le specifiche soglie di presenza di acido fosforoso;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere definitivamente una situazione, quella descritta in premessa, che sta nuocendo in maniera quasi irreparabile a un settore importante per l'economia italiana, che, senza una chiara disciplina normativa, rischia un vero e proprio blocco di tutta la filiera «bio» della nocciocoltura, arrecando un danno enorme soprattutto ai territori e agli agricoltori impegnati in uno sforzo gigantesco per favorire una transizione agroecologica.

(4-05528)

[CONZATTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

stante la grave crisi economica prodotta dalla diffusione della pandemia da COVID-19, le imprese italiane sono entrate in gravissima carenza di liquidità, tanto da pregiudicare seriamente la capacità produttiva del Paese;

il sistema dei Confidi è stato più volte e in quasi tutti i decreti-legge varati dal Governo, ritenuto fondamentale per fornire alle imprese la liquidità di cui hanno bisogno per la continuità produttiva e per sostenere il sistema degli investimenti;

l'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche, che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività;

ai sensi del Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993), l'attività di rilascio di garanzie è riservata esclusivamente a banche, intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo, *ex art.* 106 del TUB, cosiddetto "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza;

considerato che:

il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 recante "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire" prevede, in estrema sintesi, che all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, il costruttore sia obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;

l'articolo 3, rubricato "Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione", del provvedimento richiamato, nella sua versione originaria, prevedeva che la fideiussione fosse rilasciata da una banca, da un'impresa esercente assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del TUB;

la riforma del Titolo V del TUB, prevista dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha soppresso l'elenco speciale, *ex articolo* 107, prevedendo che i Confidi che ne fossero iscritti potessero formulare, qualora fossero in possesso dei più restrittivi requisiti prescritti, domanda di iscrizione al nuovo Albo unico degli intermediari finanziari vigilati, previsto dal nuovo art. 106 TUB;

l'articolo 385, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, andando correttamente a sopprimere il riferimento all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in quanto non più vigente al momento dell'approvazione di tale norma;

la norma citata si è, tuttavia, limitata a prevedere che gli unici soggetti abilitati al rilascio di una fideiussione nel caso di un trasferimento di un immobile da costruire siano le banche e le imprese esercenti assicurazioni, omettendo il riferimento ai Confidi iscritti all'Albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 TUB, che include unicamente quei Confidi, già iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB previgente, in possesso dei requisiti più stringenti dettati dalla nuova normativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce del fatto che ai sensi del Testo unico bancario (TUB) l'attività di rilascio di garanzie è riservata anche ai Confidi maggiori, iscritti nell'albo, *ex art.* 106 del TUB, non ritenga opportuno chiarire che gli stessi possano comunque considerarsi autorizzati al rilascio di fideiussioni anche nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

(4-05529)

[STABILE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il cittadino italiano che abbia completato il ciclo vaccinale anti COVID può uscire liberamente dai confini nazionali con il documento che attesta la sua acquisita immunità, ma al rientro in Italia deve obbligatoriamente, anche se vaccinato, presentare l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti;

i soggetti vaccinati hanno una probabilità di infettarsi e di trasmettere a loro volta il *virus* molto bassa,

come emerge dai dati scientifici;
dall'analisi di diversi studi pubblicati negli USA si può calcolare la media ponderata del tasso di infezione osservato nei vaccinati in America; da tali studi emerge che il tasso di infezione è risultato essere in media 0.62 per cento, su un totale di 49.169 soggetti vaccinati, considerati nei vari studi;
i primi dati degli studi in corso nel nostro Paese sembrano confermare i risultati degli studi USA;
l'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) in un suo documento del 21 aprile 2021, considera che i viaggiatori completamente vaccinati abbiano un rischio di contagio molto basso;
alla luce delle evidenze scientifiche, pare quindi scarsamente motivata la richiesta di tampone molecolare al cittadino italiano regolarmente vaccinato, che rientra in Italia, proveniente dai Paesi di cui all'elenco C, consultabile sul sito del Ministero della salute;
altrettanto scarsamente giustificata appare la richiesta di tampone molecolare a chiunque sia regolarmente vaccinato e provenga dai Paesi di cui al citato elenco C, visti anche i conseguenti riflessi negativi sul turismo, che potrebbe comportare il mantenimento di tale obbligo;
nell'ambito delle politiche di prevenzione, la libera circolazione dei soggetti vaccinati, eliminando inutili obblighi, apparirebbe come un incentivo ad estendere quanto più rapidamente possibile l'offerta vaccinale anche alle classi di età più giovani,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rendere libero l'accesso in Italia di chi proviene dai Paesi, di cui all'elenco C del Ministero della salute e che documenti l'avvenuta vaccinazione anti COVID, revocando così l'obbligo di tampone.

(4-05530)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

l'acqua è un diritto e la piena applicazione del diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, quale riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dagli Stati membri dell'UE, è essenziale per la vita;

il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto-dovere di determinare gli assetti organizzativi;

l'erogazione di servizi idrici è un monopolio naturale e tutti i profitti derivanti dal ciclo di gestione dell'acqua dovrebbero coprire i costi e la protezione dei servizi idrici e del miglioramento del ciclo di gestione dell'acqua ed essere sempre destinati a tal fine, a condizione che sia tutelato l'interesse pubblico;

l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dichiarato che "l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto quale diritto umano fondamentale, essendo l'acqua una risorsa essenziale per la vita sulla terra che va condivisa dall'umanità";

secondo quanto risulta all'interrogante, nella bozza del decreto, recante "Disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica", si vorrebbe abrogare l'art. 147, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni con i requisiti di legge;

l'intento di tale decreto-legge ad avviso dell'interrogante sarebbe quello di far cessare le gestioni comunali dirette, con l'obiettivo di affidarne la gestione a un soggetto industriale esterno al territorio;

l'articolo 97 della Costituzione prevede il buon andamento dell'amministrazione, in quanto i comuni possono operare con efficienza ed efficacia assicurando un servizio di qualità;

è necessario "mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che va scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione della norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua" e "tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni salvaguardati e salvaguardabili";

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel testo definitivo del decreto-legge in materia di transizione ecologica in via di emanazione, intenda mantenere inalterato l'art.147, comma 2-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che prevede le gestioni dirette comunali in presenza

dei presupposti di legge.

(4-05531)

[BARBARO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della cultura.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: l'11 agosto 2020, il Consiglio comunale di Bonito (Avellino), regolarmente convocato ed in costanza di numero legale, prendeva atto che fosse pervenuta al protocollo dell'Ente, inviata il 3 febbraio 2020 dai rappresentanti di "Gioventù Nazionale" (Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia), una petizione diretta a richiedere la modifica della denominazione della piazza Mario Gemma, al fine di intitolare la stessa ad Alfredo Covelli, illustre cittadino del Comune irpino; nella stessa seduta del Consiglio comunale, l'assemblea prendeva atto, anche, di un'altra richiesta di modifica toponomastica, prodotta a cura del Gruppo consiliare di minoranza, di intitolare una pubblica via alla memoria di Michele D'Ambrosio; all'uopo, con deliberazione n. 23 del 17 agosto 2020, il Consiglio comunale di Bonito, con voti unanimi legalmente espressi, approvava di impegnare l'Amministrazione a farsi promotrice di una proposta, anche attraverso la costituzione di una commissione consiliare, in merito alla "revisione della toponomastica stradale, individuando in particolare strade o piazze da intestare agli illustri cittadini Alfredo Covelli e Michele D'Ambrosio";

tenuto conto che:

rispetto alla raccolta delle firme, il dibattito sull'opportunità della intitolazione all'on. Covelli dell'attuale piazza Gemma coinvolge ormai da oltre 18 mesi la pubblica opinione del piccolo comune d'Irpinia, e da tutti viene interpretato come dilatorio ed inconcludente l'atteggiamento dell'Amministrazione comunale, al fine di non produrre una risposta, positiva o negativa che sia, sul tema;

in sostanziale indifferenza rispetto alla petizione popolare che ha raccolto centinaia di firme, e specialmente in spregio alla citata deliberazione del Consiglio comunale, ad oggi all'interrogante non risultano avanzamenti di nessun tipo rispetto alla revisione toponomastica, né risulta costituita la Commissione consiliare, né si è mai convocato alcun organo decidente o consultivo, si chiede di sapere:

se, eventualmente, siano pervenute ai Ministri in indirizzo, da parte dell'Amministrazione comunale di Bonito, richieste autorizzative in merito alla modifica della propria toponomastica, sì come prescritto dalle apposite norme in materia, le quali dispongono di inoltrare alla Prefettura competente territorialmente la richiesta di autorizzazione per il cambio di denominazione dell'attuale piazza Gemma, ed altresì pari autorizzazione al Ministero della cultura e alla Soprintendenza;

se, in subordine, il Ministro dell'interno ritenga, nell'ambito delle proprie prerogative, di promuovere azioni di impulso nei confronti dell'Amministrazione comunale di Bonito, al fine di dare riscontro amministrativo alla deliberazione consiliare n. 23 del 17 agosto 2020.

(4-05532)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante: è davvero incredibile la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Striano (Napoli), costretto, in pieno *lockdown*, ogni domenica, a fare i conti con le pessime abitudini di un gruppo di immigrati, che pensavano di usare il portone del Comune come parcheggio per le proprie bici; pare, infatti, che in piena pandemia alcuni immigrati residenti a Sarno (Salerno) si recassero in bicicletta a Striano e la domenica pomeriggio lasciassero le loro biciclette incatenate all'ingresso del municipio, tanto da impedirne l'accesso ai propri amministratori, che avevano necessità di recarsi al centro operativo comunale, ubicato all'interno del palazzo di città; pertanto, in data 15 novembre 2020, il sindaco provvedeva a rimuovere personalmente le bici, tagliando le catene al fine di ripristinare il decoro e l'accesso al Comune; in data 20 maggio 2021 la Procura di Torre Annunziata ha notificato al sindaco un avviso di conclusione indagine per una denuncia sporta dagli immigrati; senza aver ricevuto prima alcun avviso di garanzia, il sindaco si è trovato, così, accusato per gravi ipotesi di reato, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se ritenga, ferme restando le autonome valutazioni della sede processuale, che si possa imputare ad un sindaco un comportamento teso a far rispettare la legge e le Istituzioni;

se ritenga che andasse tutelato chi rappresenta i propri cittadini, che in piena emergenza sanitaria erano rispettosi delle limitazioni delle libertà, tra le quali quella di non potersi recare in altri Comuni diversi da quelli di residenza, rispetto a chi, anche a cospetto del rischio sanitario, per sé e per gli altri, agiva impunemente, addirittura utilizzando l'ingresso della casa comunale di Striano come comodo parcheggio bici.

(4-05533)

URSO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

si apprende dalla stampa della controversa e grave vicenda che coinvolge un imprenditore veneziano quarantaseienne detenuto da quasi due mesi in un carcere del Sudan, con l'accusa di frode dalla Polizia;

come ricostruito della stampa, sulla base sulle dichiarazioni dei famigliari dell'imprenditore, la vicenda si sarebbe sviluppata nell'ambito di una trattativa commerciale per la fornitura di trasformatori elettrici da parte dell'azienda di cui è titolare l'imprenditore italiano, azienda presente ed operativa in Sudan da circa venticinque anni;

l'imprenditore sarebbe stato arrestato sulla base della denuncia formulata dalla società richiedente la fornitura di tali prodotti, la società nazionale di energia elettrica (SEDEC), denuncia fondata su documentazione di dubbia autenticità, prodotta da una ditta concorrente, anziché da un soggetto terzo e imparziale, recante contestazione della conformità dei prodotti ai parametri dichiarati dalla ditta italiana nei certificati di collaudo;

costretto agli arresti domiciliari in albergo, l'imprenditore italiano avrebbe accettato di effettuare il pagamento della somma richiesta pari ad euro 400.000 per essere liberato ed ottenere la restituzione del passaporto;

ottenuta la liberazione, non appena recatosi in aeroporto, la Polizia lo avrebbe nuovamente arrestato e condotto in cella al commissariato, dove attualmente si trova, peraltro in cattive condizioni di salute, in quanto il cliente avrebbe preteso il pagamento di ulteriori 700.000 euro;

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, l'imprenditore italiano avrebbe subito durante la prigionia fortissime pressioni psicologiche, e i carcerieri gli avrebbero più volte urlato, per indurlo a cedere al compromesso e pagare la somma richiesta, le parole «Regeni. Regeni, paga!», riferendosi ed evocando alla memoria la tragica vicenda del nostro connazionale Giulio Regeni, torturato e ucciso al Cairo il 25 gennaio 2016;

la questione appare ancora più controversa in ragione di ulteriori elementi: il mediatore con il quale l'imprenditore italiano aveva trattato la vendita di tale fornitura, Ayman Gallabi, è stato ritrovato annegato nel Nilo, deceduto, secondo la versione ufficiale, durante un'immersione *sub*, ma tale ricostruzione non convince la famiglia del nostro connazionale;

inoltre, la fornitura di trasformatori elettrici sarebbe stata acquistata da Gallabi con il finanziamento di Abdallah Esa Yousif Ahamed, un militare che fa parte del *clan* del potente generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, capo di RSF (*Rapid Support Force*), le milizie che operano nella capitale Khartoum e che furono protagoniste durante il *golpe* del 2019;

sarebbe stato proprio Abdallah a formulare l'accusa di frode che poi ha portato agli arresti dell'imprenditore italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, mediante gli uffici consolari e diplomatici, abbia già provveduto a verificare i fatti e le circostanze illustrate in premessa e quali siano gli esiti delle verifiche già effettuate;

in che termini ritenga di poter intervenire, con assoluta urgenza e tempestività, al fine di addivenire ad una celere risoluzione della controversa vicenda internazionale, riconducendo al più presto in libertà il nostro connazionale, ristabilendo i necessari principi di legalità e giustizia che dovrebbero caratterizzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi ed assicurare, fintanto che persiste la condizione di detenzione, il rispetto dei basilari diritti umani nel corso della detenzione da parte delle autorità del

Sudan, *in primis* la tutela delle condizioni di salute del connazionale detenuto; se, nell'ambito dei primi esiti istruttori, abbia verificato l'ipotesi che la detenzione di un nostro connazionale con le modalità descritte in premessa non abbia costituito il pretesto per un atto ritorsivo nei riguardi della Nazione.

(4-05534)

[NENCINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

per l'anno scolastico 2021/22 non è stata autorizzata da parte dell'ufficio scolastico la classe prima del corso ad indirizzo musicale presso il liceo statale "Pitagora - B. Croce", sito in Torre Annunziata, nonostante il numero degli alunni fosse di 18;

il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, in data 20 maggio 2021, ha inviato un comunicato a difesa del Liceo musicale quale opportunità di crescita e di sviluppo sociale della sua comunità: "L'obiettivo? è quello di orientare gli studenti attraverso il rigore e la disciplina, verso l'arte. Nello specifico, il Liceo Musicale "Pitagora - B. Croce" rappresenta un'eccellenza educativa del nostro territorio, ma anche di quelli a noi vicini";

anche la Conferenza dei docenti dei licei musicali e coreutici della Campania, in data 4 maggio 2021 si è espressa in difesa degli indirizzi musicali: "La presenza delle Medie e dei Licei Musicali è indice di ricchezza culturale per i nostri territori?ci appare inverosimile quanto paradossale l'atteggiamento dell'Ufficio Scolastico Regionale che da un lato ci chiede con disinvoltura l'organizzazione delle orchestre verticali, in tutta la Campania e dall'altra taglia intere sezioni musicali senza indugio";

considerato che:

nella stessa regione Campania ci sarebbero istituti con un numero di alunni inferiore a 18, che vedono confermate le prime classi;

non vi è motivazione, né spiegazione alla penalizzazione inflitta alla classe del citato Liceo statale Pitagora - B. Croce;

tale decisione, dato il difficile momento per scuola e cultura, non risulta in sintonia con l'obiettivo di rafforzare la funzione educativa della musica all'interno delle istituzioni scolastiche, più volte sottolineato dallo stesso Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire per restituire al Liceo statale "Pitagora - B. Croce" un percorso di prospettiva sull'indirizzo musicale, risolvendo il problema che si è venuto a creare;

se non ritenga doveroso accertare la veridicità del fatto riportato nei giorni scorsi su un *social media* che riporterebbe l'operata censura da parte dell'Ufficio scolastico regionale nei confronti della scuola in oggetto durante l'esibizione, nell'evento musicale organizzato dai Poli Musicali "Siamo in onda sul Web."

(4-05535)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

gli articoli 198 e 226 del Codice di procedura penale prevedono che i testimoni abbiano l'obbligo di presentarsi, se convocati. Obbligo che decade in caso di legittimo impedimento, che deve essere comunicato entro le otto di mattina del giorno dell'udienza;

il 16 ottobre 2020 un pubblico ministero di Roma, ha convocato il cittadino romano A.D.C. in qualità di teste, per l'udienza di un processo che si sarebbe dovuto tenere il 20 aprile 2021 presso il Tribunale di Roma;

considerato che:

il 19 aprile 2021 (due giorni prima dell'udienza) l'azienda presso cui lavorava il testimone, la Medica Group S.r.l., ha comunicato tramite "PEC", che il loro «dipendente (A.D.C.) non potrà essere presente in aula poiché è attualmente in isolamento preventivo nella sua abitazione poiché ha avuto un contatto diretto con un altro dipendente positivo al Covid-19»;

il referente aziendale COVID della Medica Group S.r.l., ha certificato che A.D.C. è stato in isolamento fiduciario dal 13 al 22 aprile 2021;

considerato, inoltre, che il 26 aprile 2021 il giudice onorario del Tribunale di Roma incaricato ha

comunicato ad A.D.C. di essere stato diffidato e di essere stato condannato al pagamento di una multa di 200 euro per assenza ingiustificata,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se non ritenga necessario attivare i propri poteri ispettivi per accertare la veridicità di quanto accaduto ed eventuali irregolarità negli uffici giudiziari coinvolti.

(4-05536)

[LEONE](#), [FERRARA](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#), [VACCARO](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

a seguito delle richieste di permesso di costruire n. 76, n. 129 e n. 202 pervenute da un privato cittadino in data 27 dicembre 2018, l'ufficio SUAP di Terrasini (Palermo) rilasciava autorizzazione n. 22/2018 inerente all'intervento edilizio in zona B2 nel Comune di Terrasini;

in data 20 aprile 2019 il consigliere comunale di Terrasini Giuseppe Caponetti richiedeva con nota prot. n. 9762, inviata all'ufficio SUAP del Comune di Terrasini, la copia della documentazione tutta (intesa come comprensiva delle due istanze) al fine di verificare presunte irregolarità nella procedura in riferimento al rilascio dell'autorizzazione;

la citata richiesta di accesso agli atti era motivata da irregolarità rilevate dal consigliere comunale, in relazione al mancato coinvolgimento del Consiglio comunale in riferimento al rilascio di autorizzazioni dell'ufficio SUAP per interventi edilizi privati, che prevedono variazioni in aumento (raddoppio) degli immobili, del piano edificatorio già approvato dal Consiglio comunale, che invece prevedeva la realizzazione di un solo edificio;

considerato che a quanto consta agli interroganti:

l'ufficio SUAP, con nota prot. n. 11008 del 14 maggio 2019, a firma del capo Area III e del segretario generale, ha denegato l'accesso agli atti ritenendo l'istanza formulata sottesa al perseguimento di altro interesse, non tutelato dall'ordinamento;

come riconosciuto dalla sentenza n. 929/2007 del Consiglio di Stato, i consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento delle loro funzioni, al fine di valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione;

il consigliere ha, in data 17 maggio 2019, provveduto a richiedere all'Assessorato regionale Enti locali Sicilia, all'Assessorato regionale Territorio e Urbanistica Sicilia, alla Procura della Corte dei conti e, in copia, al segretario generale del Comune di Terrasini, al Sindaco del Comune di Terrasini, al Capo Area Urbanistica del Comune di Terrasini e al Presidente del Consiglio Comunale di Terrasini di verificare che l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio SUAP sia stata emessa in conformità alle leggi vigenti e nel rispetto dei parametri edificatori del Piano regolatore generale (PRG);

l'unica risposta alle istanze di verifica che è pervenuta al consigliere in merito alla vicenda è quella dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica in data 23 marzo 2021, il quale, in seguito alle verifiche effettuate, ha confermato la regolarità delle autorizzazioni concesse;

considerato inoltre che:

altre autorizzazioni rilasciate, senza il previo assenso del Consiglio comunale, relative al medesimo intervento edilizio, riscontrate dal consigliere, riguardano: aumento della cubatura prevista dalle vigenti leggi e dal piano regolatore; inclusione, tra le aree coinvolte nell'intervento edilizio privato, di aree bianche (strade, parcheggi e aree a verde) al fine di incrementare la cubatura edilizia di un privato; diminuzione dell'ampiezza delle strade (ridotte in qualche punto alla larghezza di 3 metri); diminuzione dell'importo degli oneri concessori che si devono versare nella casse del Comune;

i lavori per l'intervento edilizio oggetto delle suddette istanze cominciano nel maggio del 2019 e il consigliere, oltre ad aver prodotto le richieste di accesso agli atti e informato gli organi competenti, ai quali ha richiesto di effettuare le dovute verifiche a seguito delle irregolarità da lui sollevate, ha sporto denuncia presso i Vigili urbani, alla quale non è seguito alcun riscontro;

considerato infine che:

solo successivamente il Consiglio comunale di Terrasini, in data 13 maggio 2021, si è espresso sulla

proposta di concedere le autorizzazioni per l'intervento edilizio in questione, avviato in data precedente, ovvero nel maggio 2019;

a parere degli interroganti occorrerebbe fare chiarezza sui fatti riportati, al fine di accertare se si sia palesato un caso di cattiva amministrazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché sia riscontrata la veridicità dei fatti esposti, nonché la legittimità degli atti emessi, anche al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa la trasparenza e la correttezza derivanti dalla conduzione dell'amministrazione di Terrasini, e, qualora si verificassero incongruenze, assumere tutte le azioni ritenute necessarie a tutela dell'interesse pubblico.

(4-05537)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 14 aprile 2021, a Bari, all'*hub* vaccinale della Fiera del Levante, si sono formate code trasformate in pochi minuti in assembramenti, a causa dell'ingente flusso di cittadini. Non sono mancate le proteste di chi ha dovuto attendere con numerosi anziani, anche spazientiti, calmati solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Una giornata complicata, perché coincisa con l'esaurimento delle dosi del vaccino "Pfizer", destinato alle seconde dosi degli *over* 80. Alcuni di loro hanno aspettato molte ore prima di potersi vaccinare, aspettando la fornitura dei sieri da Napoli;

da giorni, alcune Regioni con sovrabbondanza di dosi del vaccino "AstraZeneca", come il Lazio e la Toscana, hanno deciso di smaltire le scorte attraverso i cosiddetti "Open Day", ovvero giornate di vaccinazione dedicate esclusivamente alla somministrazione del vaccino britannico, ampliando la campagna vaccinale anche ai più giovani, ed agli *over* 30. La Regione Lazio, ad esempio, sul proprio sito *web* spiega come poter partecipare agli "Open Day": «Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale, generato attraverso la app U First, e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco». Le vaccinazioni previste nelle giornate dedicate dovrebbero svolgersi infatti dalle ore 18-20, a seconda del punto vaccinale;

considerato che:

lo scorso 24 maggio la Regione Lazio ha deciso di organizzare uno di questi "Open Day" nell'*hub* vaccinale della "Nuvola", per inoculare il siero AstraZeneca. Una decisione che è stata presa nonostante quello stesso giorno, proprio alla Nuvola si tenessero, senza però differenziare gli orari dei due gruppi, le normali vaccinazioni di Pfizer a coloro che si erano prenotati anche 1 mese prima o i richiami di AstraZeneca per coloro che avevano ricevuto nello stesso *hub* la prima dose del vaccino britannico. Risultato: molti dei candidati a vaccinarsi con AstraZeneca inseriti grazie all'Open Day sono passati avanti a chi si era regolarmente prenotato con Pfizer o per il richiamo del vaccino britannico, arrivando a far attendere le persone per le quali era finalmente giunto il proprio turno fino a due ore e mezza, in parte anche sotto il sole cocente, generando così malori per i più fragili e civili proteste per le lunghe attese;

lo stesso 24 maggio anche nell'*hub* di Fiumicino la Regione Lazio ha previsto un "Open Day" AstraZeneca, sovrapponendo gli orari con coloro che si erano prenotati per quel giorno con Pfizer. Anche in quel caso, le file per chi era prenotato hanno superato le due ore;

in entrambi i casi (Nuvola e Fiumicino) il numero degli operatori sanitari non è stato aumentato, nonostante si potesse immaginare l'arrivo di migliaia di persone in più rispetto a quanto previsto, il che ha creato file all'esterno e persino assembramenti per le centinaia di cittadini in coda. Con l'arrivo della stagione estiva le temperature saranno destinate ad aumentare, generando così rischi per le lunghe attese sotto il sole per i più fragili ed anziani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se ritenga di doversi attivare per impedire che in futuro gli Open Day vaccinali siano stabiliti senza differenziare luogo e orario dalle vaccinazioni di chi si è prenotato decine di giorni prima seguendo le indicazioni indicate dalla Regione stessa;

se ritenga utile invitare le Regioni all'impiego di personale aggiuntivo nei casi in cui venga stabilito un

Open Day vaccinale;

se ritenga necessario utilizzare, anche in occasione di questi Open Day AstraZeneca, gli spazi messi a disposizione dai farmacisti per i tamponi rapidi o il prelievo per il sierologico;

se il Governo abbia preventivato l'adozione di idonee misure per affrontare l'arrivo della stagione estiva e il relativo aumento delle temperature, per evitare così i gravi rischi per le lunghe attese sotto il sole per i più fragili ed anziani;

se, in caso di soggetti fragili o anziani (circa 2,6 milioni di *over 70* non sono ancora vaccinati) che hanno difficoltà a raggiungere i centri vaccinali, non ritenga utile impiegare il personale sanitario abilitato che possa andare a domicilio per le somministrazioni.

(4-05538)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#), [MANTERO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 15 ottobre 2020, 24 lavoratori della Gargiulo & Maiello S.p.A., azienda napoletana del settore profumeria e cosmetica, fondatrice della catena di profumerie "Idea Bellezza", presente con numerosi punti vendita in tutta Italia, venivano collocati in CIGS-COVID a zero ore;

l'azienda, a fronte della necessità di assicurare i propri servizi logistici, nonostante abbia lasciato a casa i lavoratori, avrebbe da allora implementato i contratti di fornitura in essere, avvalendosi di lavoratori esterni impiegati presso il Consorzio Genesi che, di fatto, svolgerebbero le mansioni degli operai posti in cassa integrazione, con evidente pregiudizio dei propri dipendenti, che si sarebbero visti privare del proprio diritto a rendere la prestazione lavorativa;

considerato che:

l'organizzazione sindacale UILTuCS, in rappresentanza dei 24 lavoratori, avrebbe promosso formale denuncia all'Ispettorato del lavoro di Napoli, evidenziando come sulla collocazione in CIGS- COVID a zero ore non sia stato sottoscritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori alcun verbale di accordo, stante la ferma opposizione all'utilizzo di ogni ammortizzatore sociale in assenza dei presupposti;

attualmente l'azienda starebbe usufruendo della cassa integrazione in deroga anche per gli impiegati dell'amministrazione e per le commesse dei punti vendita, con la differenza che per questo personale sarebbe prevista la turnazione, a differenza dei dipendenti della logistica posti in cassa integrazione a zero ore;

dopo una prima mobilitazione dei lavoratori svoltasi il 23 gennaio 2021, l'azienda avrebbe incontrato la rappresentanza della UILTuCS, facendo presente l'intenzione della società di esternalizzare il servizio della logistica e proponendo ai propri dipendenti un'uscita incentivata dall'organico aziendale; tenuto altresì conto che:

il 14 maggio sarebbe stato notificato all'azienda Gargiulo & Maiello S.p.A. un atto di costituzione in mora e contestuale diffida al pagamento da parte dei rappresentati legali di 17 dei 24 lavoratori, con l'invito alla sospensione del ricorso alla CIGS-COVID a zero ore e alla immediata ripresa dell'attività lavorativa, in assenza della quale si sarebbe dato seguito al mandato conferito dagli stessi per la richiesta a titolo di risarcimento del pagamento delle differenze tra l'integrazione salariale percepita dall'INPS e il trattamento retributivo ordinario, al quale i predetti lavoratori si vedono privati dall'ottobre 2020,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza dei fatti esposti dagli interroganti e se non ritenga necessario assumere tutti gli elementi conoscitivi circa la legittimità della collocazione in CIGS-COVID a zero ore del personale della Gargiulo & Maiello S.p.A. e dell'utilizzo di tale ammortizzatore sociale in assenza dei presupposti di legge.

(4-05539)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-02542 del senatore Zaffini, sulla dotazione di un idoneo equipaggiamento per gli agenti di Polizia penitenziaria;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02539 del senatore D'Alfonso ed altri, sugli effetti della misura premiale prevista dall'art. 71 del decreto-legge n. 18 del 2020;

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02540 della senatrice Biti ed altri, sulla ripartizione dei fondi del Piano di protezione civile 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

